



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA DI VARESE

# RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

# **RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI**

Anno 2000

## RELAZIONE FINALE ALLA GIUNTA CAMERALE RIASSUNTIVA DEI LAVORI DI REVISIONE DELLA RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI.

*Le Raccolte degli usi e consuetudini, cui provvedono istituzionalmente le Camere di Commercio nell'ambito delle attività camerali di regolazione del mercato, sono soggette ad una revisione periodica con cadenza quinquennale secondo quanto dispone agli articoli 32 e seguenti il R. D. 20 settembre 1934, n. 2011.*

*Nell'anno 1995, peraltro, allo scadere del quinquennio dall'ultima revisione, la Camera di Commercio di Varese, al pari di numerose altre Camere di Commercio, si era limitata a confermare la validità della Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 1990, avvalendosi della facoltà espressamente concessa alle Camere di Commercio dalla circolare n. 3217/C, emessa il 3 luglio 1990 dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in previsione di un'imminente riforma legislativa che prevedeva l'innalzamento a 10 anni del periodo di validità delle Raccolte provinciali degli usi.*

*Scaduto anche il secondo quinquennio senza che nel frattempo avesse trovato attuazione la preannunciata riforma legislativa, la Camera di Commercio di Varese, con delibera di Giunta n. 43 del 9 aprile 2002, ha proceduto alla nomina della Commissione Provinciale per la revisione della Raccolta degli usi e consuetudini 1990, che si è insediata il 20 giugno 2002 ed ha ultimato i lavori con la riunione dell'11 aprile 2005.*

*La Commissione, coadiuvata da 28 Comitati Tecnici, composti da esponenti degli ordini professionali e delle Associazioni di categoria più rappresentative, e con il valido supporto della Segreteria ha predisposto lo schema della nuova Raccolta degli Usi provinciali, approvato dalla Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di Varese, con deliberazione n. 118 del 7 ottobre 2004. I manifesti riassuntivi, con lo schema della nuova Raccolta, affissi all'albo camerale, sono stati inviati per l'affissione anche a tutti i Comuni della Provincia, alle associazioni interessate ed agli operatori economici del settore con contestuale invito a far pervenire nel termine di 45 giorni, statuito dalla legge, motivate e documentate osservazioni o proposte di modificazione e/o integrazione.*

*Dopo l'espletamento da parte dei Comitati tecnici interessati di indagini ulteriori conseguenti alle osservazioni pervenute in tema di alcuni usi, la Commissione ha provveduto alla stesura del testo definitivo della "Raccolta provinciale degli usi e consuetudini 2000", da sottoporre alla Giunta della Camera di Commercio in vista dell'approvazione definitiva.*

*La Commissione, nel presentare la nuova Raccolta, frutto del complesso e delicato lavoro svolto con il costante e proficuo ausilio dei Comitati Tecnici, sottolinea l'importanza e la straordinaria vitalità di questa fonte normativa, pur se di carattere sussidiario, nella realtà socio economica provinciale.*

*Gli usi e consuetudini, infatti, intesi quali comportamenti costantemente ed uniformemente reiterati nel tempo da parte di una generalità di persone che vi hanno dato vita nel generale convincimento di prestare osservanza, così agendo, ad una norma giuridica, continuano a rappresentare nella realtà locale uno strumento normativo importante, grazie alla loro fisiologica capacità di adeguarsi ai mutamenti imposti dalla costante evoluzione dei traffici.*

*La periodicità della loro rilevazione consente – più che per altre fonti – una naturale duttilità nell'adeguamento delle varie discipline alle dinamiche del commercio giuridico reso sempre più rapido dai mutamenti, anche tecnologici, propri della società attuale; è pur vero che gli usi sono condizionati, nella latitudine del*

loro ambito di efficacia, dagli interventi legislativi sempre più incisivi, non solo a livello interno ma anche di derivazione comunitaria; tuttavia anche in tale ipotesi, ad ulteriore conferma della loro capacità di recepire le nuove esigenze del mercato, gli usi sono spesso assunti, quanto meno nella loro espressione sostanziale, in leggi ordinarie .

Queste caratteristiche sono emerse in modo evidente anche in occasione della presente revisione, intervenuta, come detto, a distanza di dieci anni dalla precedente.

Molti istituti hanno subito delle modifiche, in alcuni casi particolarmente significativi, altri, invece, non compaiono più nella nuova Raccolta essendo stati nel frattempo oggetto di interventi legislativi specifici, emessi anche in attuazione di direttive europee.

Per altro verso, ad ulteriore conferma della straordinaria vitalità di questa fonte del diritto, pronta a registrare le nuove esigenze del commercio caratterizzato da un dinamismo sempre più accentuato, sono stati accertati istituti nuovi in materia di carte di credito, credito al consumo, factoring, franchising e internet provider.

Anche in questa tornata il compito più delicato, tra i molti affrontati dalla Commissione, è stato quello di sceverare, fra le varie proposte pervenute, quelle relative a comportamenti corredati delle caratteristiche proprie di tale fonte del diritto rispetto a quelle attinenti a comportamenti qualificabili, allo stato attuale, solo come mere aspettative. Determinante in proposito è stato l'apporto altamente professionale offerto dai componenti del Comitato Giuridico, avvocati Marzia Baroffio, Sergio Chiozzi e Gian Paolo Valcavi.

La "Raccolta degli usi e consuetudini della Provincia di Varese 2000" ha dunque subito una sostanziale evoluzione facendo emergere, con la collaborazione delle categorie interessate - cui va il ringraziamento più convinto per l'impegno dimostrato - esigenze di disciplina in ambiti caratterizzati spesso da assoluta novità.

Rispetto alla Raccolta 1990, è stata predisposta una nuova numerazione degli articoli, anche per esigenze di uniformità con le Raccolte degli usi di altre province, in particolare con quella di riferimento regionale della Camera di Commercio di Milano. Inoltre ciascun capitolo, per maggiore chiarezza e facilità di consultazione, è stato anticipato da un sommario degli articoli.

Alla nuova Raccolta provinciale degli usi sono stati allegati anche lo Statuto ed il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio I.A.A. di Varese.

Prima di concludere mi pare doveroso ricordare l'insostituibile apporto di dottrina ed esperienza offerto alla Commissione dal compianto Presidente dr. Vincenzo Rovello, illustre magistrato, che, tra l'altro, era anche Presidente della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese, alla cui costituzione aveva fattivamente contribuito.

IL PRESIDENTE f. f.  
(Avv. Laura Marelli Tatzzi)

Varese, 12 maggio 2005

**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
VARESE**

*E' uno dei compiti della Camera di Commercio quale naturale punto d'incontro, regolazione e mediazione tra i diversi soggetti presenti sul mercato.*

*Grazie all'impegnativo lavoro di una Commissione composta da esponenti degli Ordini professionali e Associazioni di categoria e presieduta dall'avvocato Laura Marelli Tatozzi, facente funzioni in sostituzione del compianto presidente dott. Rovello, possiamo presentare la nuova "Raccolta degli usi e delle consuetudini provinciali".*

*Il testo, sostitutivo di quello del 1993, s'arricchisce di nuovi usi, collegati ad attività economiche che nel frattempo si sono sviluppate: è il caso di carte di credito, franchising, factoring, internet provider e credito al consumo.*

*Questo anche per merito dell'attenta analisi svolta dai 28 Comitati tecnici, ciascuno per ogni singola materia da revisionare, che hanno affiancato e supportato il lavoro della Commissione.*

*Sentiamo il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a quest'opera, che riafferma l'importanza che gli usi rivestono quale prezioso strumento a disposizione dei consumatori e delle imprese.*

*Varese, giugno 2005*

**IL PRESIDENTE**  
(Angelo Belloli)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Mauro Temperelli)

## **TITOLO I**

**Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere**

## **Capitolo 1° - QUALIFICHE\***

## **Capitolo 2° - DENOMINAZIONI\***

## **Capitolo 3° - CLAUSOLE PRINCIPALI\***

## **Capitolo 4° - MEDIAZIONI IN GENERE**

### ***Sommario***

Diritto alla provvigione	Art.	1
Riparto della provvigione a carico dei contraenti	"	2
Clausola "franco di mediazione"	"	3
Provvigione per la permuta di beni immobili	"	4
Provvigione per i contratti sciolti o ineseguiti	"	5

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## Capitolo 4° - MEDIAZIONI IN GENERE

### **Art. 1 - Diritto alla provvigione.**

Al mediatore spetta la provvigione soltanto quando la contrattazione sia definitivamente conclusa. Essa deve essere pagata subito dopo la conclusione del contratto salvo diversi usi accertati nei singoli settori. Quando la legge, per la validità di un contratto, richiede la forma scritta, la provvigione al mediatore è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione del contratto da parte dei contraenti.

### **Art. 2 - Riparto della provvigione a carico dei contraenti.**

In difetto di patti contrari o di usi contrari specifici di singoli settori merceologici e di tariffe accertate dalla Camera di Commercio, la provvigione è a carico di ciascuno dei contraenti, in parti uguali. La provvigione non è dovuta da chi abbia preventivamente dichiarato al mediatore che non intende valersi della sua opera.

### **Art. 3 - Clausola "franco di mediazione".**

La clausola "franco di mediazione" o altra equipollente, inserita nei patti, vale ad accollare ad una sola parte l'intera provvigione al mediatore.

### **Art. 4 - Provvigione per la permuta di beni immobili.**

Nelle permutate di beni immobili di diverso valore la provvigione di mediazione viene corrisposta sulla base dell'immobile di maggior valore.

### **Art. 5 - Provvigione e rimborso spese.**

Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese all'uopo eventualmente sostenute. Qualora l'affare non venga concluso, salvo patto contrario, non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sopportate; tuttavia il mediatore ha diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute da parte di chi gli aveva conferito l'incarico di effettuarle, limitatamente a quelle espressamente richieste.

### **Art. 6 - Provvigione per i contratti sciolti o ineseguiti.**

Il mediatore ha diritto alla provvigione anche nel caso che, conclusosi il contratto, lo stesso venga sciolto per effetto di successivi accordi intervenuti fra i contraenti o solo per mancata esecuzione da parte di uno di essi.

Tuttavia, qualora il mediatore sia stato retribuito prima dell'esecuzione del contratto, è obbligato a svolgere la sua buona opera al fine di risolvere i contrasti eventualmente sorti fra le parti.

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.



**Capitolo 5° - PROVVIGIONI E SCONTI\***

**Capitolo 6° - TERMINI\***

**Capitolo 7° - CONTRATTI IN FIERA E IN BORSE MERCI\***

CCIAA di Varese

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## **TITOLO II**

### **Comunioni tacite familiari\***

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

CCIAA di Varese

## **TITOLO III**

**Compravendita e locazione di immobili urbani  
di aziende commerciali  
e di impianti industriali**

## Capitolo 1° - COMPRAVENDITA BENI IMMOBILI

### *Sommario*

Caparra confirmatoria	Art.	1
Mediazione	"	2
Contratti conclusi a seguito di mera segnalazione	"	3

## Capitolo 1° - COMPRAVENDITA BENI IMMOBILI

### **Art. 1 - Caparra confirmatoria.**

Nei contratti di compravendita immobiliare è dovuto, all'atto del "compromesso" di vendita, il versamento, a titolo di caparra, di una somma non inferiore al 10 % del prezzo convenuto.

### **Art. 2 - Mediazione.**

All'agente immobiliare che presta attività di intermediario nella compravendita di immobili urbani viene corrisposta, da ciascuna delle parti contraenti ("venditore" e "compratore") una provvigione percentuale sul prezzo effettivo di compravendita nella misura dal 2% al 3%.

L'agente immobiliare espleta e la provvigione comprende tutti i servizi connessi e complementari di informazione e consulenza, utili e necessari perché le parti siano messe in grado di concludere l'affare con piena cognizione e sicurezza. Nella permuta, qualora i beni oggetto del contratto abbiano valore diverso, la provvigione, nelle percentuali suddette, è calcolata sul bene di maggior valore.

### **Art. 3 - Contratti conclusi a seguito di mera segnalazione.**

Nel caso di contratti di compravendita conclusi in seguito a segnalazione con retribuzione predeterminata non è dovuto altro compenso.

## Capitolo 2° - LOCAZIONE

### *Sommario*

Forma del contratto	Art.	1
Durata e decorrenza	”	2
Canone	”	3
Riparazioni	”	4
Disdetta della locazione	”	5
Rinnovazione tacita	”	6
Cessazione della locazione – Visita dei locali	”	7
Riconsegna dei locali	”	8
Periodo di riscaldamento	”	9
Onere del riscaldamento	”	10
Pagamento della somministrazione di riscaldamento	”	11
Mediazione	”	12

## Capitolo 2° - LOCAZIONE

### **Art. 1 - Forma del contratto.**

I contratti di locazione si stipulano sia per iscritto che verbalmente.

### **Art. 2 - Durata e decorrenza.**

La durata consuetudinaria delle locazioni senza determinazione di tempo è di un anno, con decorrenza dalle ore 12 dell'11 novembre alle ore 12 dell'11 novembre dell'anno successivo, eccezion fatta per i Comuni già appartenenti alla Provincia di Milano<sup>(\*)</sup> per i quali la decorrenza è dalle ore 12 del 29 settembre alle ore 12 del 29 settembre successivo.

La durata della locazione per locali mobiliati ceduti per la stagione estiva si intende dal 1 luglio alla fine di settembre.

### **Art. 3 - Canone.**

Salvo patto diverso e salvo quanto stabilito dalla legislazione vigente, il canone (che non è comprensivo delle spese per i servizi accessori) deve essere corrisposto in via anticipata, a rate semestrali, con una tolleranza non superiore agli 8 giorni dalla data di scadenza.

### **Art. 4 - Riparazioni.**

Sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti dall'uso normale della cosa locata, quali ad esempio quelle inerenti agli impianti idraulici, elettrici, sanitari, di riscaldamento e quelle necessarie per il funzionamento delle tapparelle e delle serrande.

### **Art. 5 - Disdetta della locazione.**

Il termine per la disdetta della locazione è di 6 mesi prima della scadenza consuetudinaria per i locali ad uso diverso da quello di abitazione, e di 3 mesi prima della detta scadenza per i locali ad uso di abitazione civile. Ciò indipendentemente dalla convenuta periodicità del pagamento dei ratei del canone.

(\*) Albizzate  
Arsago Seprio  
Besnate  
Busto Arsizio  
Cairate  
Cardano al Campo  
Caronno Pertusella  
Casale Litta  
Casorate Sempione  
Cassano Magnago  
Castellanza  
Cavaria con Premezzo

Cislago  
Fagnano Olona  
Ferno  
Gallarate  
Gerenzano  
Golasecca  
Gorla Maggiore  
Gorla Minore  
Inarzo  
Jerago con Orago  
Lonate Pozzolo  
Marnate

Mornago  
Oggiona con S. Stefano  
Olgiate Olona  
Origgio  
Samarate  
Saronno  
Sesto Calende  
Solbiate Arno  
Solbiate Olona  
Uboldo  
Vergiate  
Vizzola Ticino



Per le locazioni più brevi, particolarmente per quelle di camere mobiliate, con o senza pensione, il termine per la disdetta è pari al periodo di pagamento del rateo del canone. Sono salvi in ogni caso i patti diversi.

**Art. 6 - *Rinnovazione tacita.***

In mancanza di disdetta nei termini sopra indicati, salvo quanto stabilito dalla legislazione vigente, la locazione si intende tacitamente rinnovata per un altro anno. Per le camere mobiliate la rinnovazione si fa per un periodo uguale a quello pattuito per il pagamento del canone.

**Art. 7 - *Cessazione della locazione - Visita dei locali.***

L'orario della visita dell'immobile da locarsi, quando è ancora abitato dall'inquilino uscente, è il seguente: dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni non festivi, a partire dai termini di disdetta.

Qualora debba assentarsi, l'inquilino è tenuto a lasciare le chiavi a persona di sua fiducia, che deve trovarsi in luogo nelle ore suddette, previa intesa fra le parti.

**Art. 8 - *Riconsegna dei locali***

Usualmente l'immobile viene consegnato al conduttore non tinteggiato a nuovo e così viene riconsegnato al termine della locazione. In caso contrario al termine della locazione il conduttore provvede alla ritinteggiatura.

**Art. 9 - *Periodo di riscaldamento.***

Il riscaldamento negli stabili dotati di impianto centrale è fornito dal locatore.

Fermo quanto stabilito dalla normativa vigente, la somministrazione del riscaldamento è effettuata per la durata di giorni 180, salvo prolungamento a seconda dell'andamento stagionale, ed ha inizio, normalmente, dopo il 15 ottobre.

La somministrazione del riscaldamento, fermo quanto stabilito dalla normativa vigente, deve assicurare, nei locali muniti di radiatori, o comunque di corpi riscaldanti, una temperatura minima di 18°C, a temperatura esterna non inferiore a 5°C sotto zero, dalle ore 7 alle ore 22. La temperatura va rilevata al centro del locale chiuso e a mt. 1,60 dal pavimento.

**Art. 10 - *Onere del riscaldamento.***

I conduttori o comunque gli utenti sono tenuti al pagamento del costo della somministrazione del riscaldamento.

L'onere a carico di ciascun utente è ripartito in base alla cubatura dei locali goduti, fermo restando per i condomini gli eventuali diversi sistemi di ripartizione stabiliti dall'assemblea o dal regolamento.

**Art. 11 - Pagamento della somministrazione di riscaldamento.**

Il prezzo del riscaldamento è corrisposto dai singoli obbligati (sulla base di un preventivo stabilito di anno in anno) per il 30-40 % al 1° ottobre, per il 30 % al 10 gennaio e per il residuo, a conguaglio, alla fine della gestione.

**Art. 12 - Mediazione.**

La provvigione nelle locazioni di immobili urbani è dovuta, da ciascuna delle parti contraenti, qualunque sia il numero dei mediatori, nella seguente misura:

Locazione di ville e appartamenti arredati, per contratti di durata inferiore all'anno: il 10 % sul rispettivo canone di locazione

Locazioni di ville, appartamenti, e comunque di immobili ad uso abitazione con contratto annuale o pluriennale: da una mensilità al 10 % del canone annuale.

Locazioni di locali ad uso commerciale, industriale, artigianale e professionale: il 10% del canone annuale.

## **Capitolo 3° - COMPRAVENDITA DI AZIENDE COMMERCIALI E DI IMPIANTI INDUSTRIALI**

### ***Sommario***

Scorte	Art.	1
Mediazione	"	2
Contratti conclusi a seguito di mera segnalazione	"	3

## Capitolo 3° - COMPRAVENDITA DI AZIENDE COMMERCIALI E DI IMPIANTI INDUSTRIALI

### **Art. 1 - Scorte.**

Nelle compravendite di esercizi pubblici e negozi in genere, nel prezzo non sono comprese le merci.

Queste ultime sono valutate al prezzo corrente nel giorno della consegna.

In ogni caso sono salvi patti diversi espressi.

### **Art. 2 - Mediazione.**

Nei contratti di compravendita di impianti industriali, di aziende industriali, artigianali e commerciali, spetta per la mediazione, qualunque sia il numero dei mediatori, da ciascuna delle parti contraenti, una provvigione nella misura dal 4% al 5% del prezzo escluse le scorte.

In tutti i casi spetta al mediatore, da ciascuna delle parti contraenti, una percentuale del 3% sull'importo delle merci (scorte) solo quando concorra alla determinazione di tale importo presenziando all'inventario.

### **Art. 3 - Contratti conclusi a seguito di mera segnalazione.**

Nel caso di contratti di compravendita conclusi in seguito a segnalazione con retribuzione predeterminata non è dovuto altro compenso.

CCIAA di Varese

## **TITOLO IV**

### **Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici**

## Capitolo 1° - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

### **Sommario**

Caparra confirmatoria	Art.	1
Spese notarili	"	2
Misura di superficie	"	3
Mediazione	"	4

## Capitolo 1° - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

### **Art. 1 - Caparra confirmatoria.**

Nei contratti di compravendita di fondi rustici (terreni e fabbricati) o di loro singole parti, è dovuta all'atto del compromesso, a titolo di caparra, una somma non inferiore al 10 % del prezzo pattuito.

### **Art. 2 - Spese notarili.**

Le spese del rogito notarile e quelle per la misurazione ed il frazionamento sono a carico del compratore, al quale compete la scelta del notaio, salvo patti contrari.

### **Art. 3 - Misura di superficie.**

I terreni sono misurati a pertiche milanesi (una pertica milanese = mq. 654,517).

### **Art. 4 - Mediazione.**

La provvigione è dovuta sull'effettivo prezzo di compravendita e, qualunque sia il numero dei mediatori, in ragione dell'1 % da parte del compratore e dell'1 % da parte del venditore.

Nel caso di mediazione coinvolgente ulteriori e connesse prestazioni, al mediatore viene riconosciuto un maggior importo provvigionale.

In caso di permuta, qualora gli immobili oggetto del contratto abbiano valore diverso, la provvigione, nelle percentuali suddette, è calcolata sull'immobile di maggior valore.



## Capitolo 2° - AFFITTO DI FONDI RUSTICI

### *Sommario*

Durata, decorrenza e disdetta del contratto	Art.	1
Forme del canone di affitto	"	2
Mediazione	"	3
Scorte morte: specificazione	"	4
Disciplina delle scorte morte	"	5
Scorte vive, macchinari ed attrezzi	"	6
Cessazione dell'affitto – riconsegna del fondo e delle scorte	"	7

## Capitolo 2° - AFFITTO DI FONDI RUSTICI

### **Art. 1 - Durata, decorrenza e disdetta del contratto.**<sup>1</sup>

La durata, la decorrenza e la scadenza sono regolate dalla legge. Qualora il contratto non indichi la decorrenza o la scadenza questa si intende fissata rispettivamente all'11 e al 10 novembre.

### **Art. 2 - Forme del canone di affitto.**

Là dove la disciplina legislativa vigente lo consenta, le forme usuali del canone di affitto sono:

- a) canone fisso a danaro;
- b) canone fisso in generi e da pagare in danaro, applicando i prezzi medi desunti dalle mercuriali della Camera di Commercio dal 1° luglio al 31 ottobre, eccezion fatta per il latte, sia alimentare che industriale, il cui prezzo viene calcolato in base al prezzo medio dal 1° novembre al 31 ottobre;
- c) canone misto, parte in generi e parte in danaro.

Il canone viene pagato a rate semestrali anticipate all'11 novembre e all'11 maggio e, quando è riferito in tutto o in parte a generi, il pagamento delle rate è effettuato con riferimento ai prezzi dell'annata precedente, con conguaglio a fine annata agraria.

### **Art. 3 - Mediazione.**

La provvigione per la conclusione dei contratti di affitto di fondi rustici è corrisposta, qualunque sia il numero dei mediatori, in ragione del 3 % da parte del locatore e del 3 % da parte dell'affittuario, sull'importo della prima annualità del canone di affitto.

### **Art. 4 - Scorte morte: specificazione.**

Sono scorte morte:

- a) foraggi: fieno, stoppie, cime, foglie e cartocci del granoturco, ed ogni altra erba cresciuta sui vuoti delle colture principali;
- b) lettimi: paglie dei cereali, strame e foglie dei boschi, eriche delle brughiere (brugo), erbe palustri (lische), stocchi del granoturco ed ogni altra materia atta a fare lettime e prodotta sui fondi affittati;
- c) concimi: letame, orine, od altri materiali concimati disponibili dopo le semine primaverili;
- d) legna: tagli dei cedui e piante da scalvo, benché maturi, sostegni e paleria delle viti.

### **Art. 5 - Disciplina delle scorte morte.**

L'entità e la natura delle scorte costituenti la dotazione del fondo sono specificate nel verbale di consegna all'inizio di ogni affittanza.

<sup>1</sup> La materia è disciplinata dalla Legge n° 203 del 3.5.82.

Le scorte consegnate dal locatore o immesse dall'affittuario non possono essere asportate dal fondo e debbono essere riconsegnate in natura. Le eccedenze o le deficienze delle scorte esistenti sul fondo, alla fine dell'affitto, saranno regolate in danaro in base al valore corrente al tempo della riconsegna.

Se l'affittuario uscente non ha avuto scorte all'atto dell'ingresso e tuttavia ve ne pone, il locatore del fondo ha diritto di trattenerle, pagandone il valore corrente al tempo della riconsegna.

**Art. 6 - Scorte vive, macchinari ed attrezzi.**

Le scorte vive (bestiame di qualunque specie, sia da lavoro che da allevamento), le macchine e gli attrezzi sono normalmente apportati dall'affittuario e rimangono sempre di sua proprietà.

**Art. 7 - Cessazione dell'affitto - Riconsegna del fondo e delle scorte.**

I rapporti tra le parti sono regolati come segue:

- a) alla fine dell'affitto è istituito inventario del consegnato e del riconsegnato, addebitando od accreditando al cessante la differenza del valore;
- b) a mezzogiorno dell'11 novembre tutti i locali debbono essere stati dati in uso al subentrante;
- c) per l'inizio dei lavori colturali preparatori, l'affittuario cessante deve consentire che il subentrante cominci a prendere possesso, l'11 agosto antecedente al S. Martino in cui inizia l'affitto, di un terzo del terreno coltivato a frumento, a segale ed avena, a seminare gli erbai anche prima del suddetto termine e ad occupare una parte delle stalle, dei portici, dei fienili ed almeno un locale di abitazione;
- d) entro la prima settimana di ottobre, salvo il caso di forza maggiore per ritardata maturazione, l'affittuario deve aver ultimato il raccolto del granoturco o di altro prodotto ed è tenuto a mettere a disposizione del subentrante o del locatore i terreni per le semine autunnali;
- e) i prati sono consegnati al subentrante dopo non più di tre tagli d'erba, ferma la possibilità di pascolo per il cessante, sino a tutto l'ottobre, con l'osservanza delle buone norme dell'agricoltura;
- f) la paglia di frumento, di segale e di avena è consegnata pressata;
- g) le piante da frutto che superano i tre anni d'impianto non possono essere asportate dal fondo, rimanendo a favore e di proprietà del locatore;
- h) la raccolta delle foglie sotto il bosco spetta al subentrante;
- i) i boschi affittati, sia di alto fusto che cedui, sono riconsegnati unitamente all'altro terreno;
- l) solitamente, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il bosco di alto fusto e misto è riconsegnato allo stato in cui si trova, contandone le piante, ed il relativo incremento rimane sempre

- a favore del locatore in base allo stato di consegna; le mancanti sono addebitate all'affittuario;
- m) per il bosco ceduo verrà rilevata l'età, facendone il relativo bilancio con la consegna;
  - n) se nel fondo vi sono asparagiaie di impianto eseguito dall'affittuario cessante o da questi ricevuto mediante compenso, le stesse non possono essere modificate nell'ultimo anno di affitto con coltura di diversa natura. L'affittuario uscente ha diritto ad un compenso da valutarsi da esperto di comune fiducia;
  - o) lo sfrondamento delle piante di alto fusto è di pertinenza dell'affittuario.

**Capitolo 3° - CONDUZIONE A MEZZADRIA\***

**Capitolo 4° - CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O  
IN COMPARTICIPAZIONE\***

**Capitolo 5° - CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA\***

**Capitolo 6° - CONDUZIONE IN ENFITEUSI\***

**Capitolo 7° - ALTRE FORME DI CONDUZIONE\***

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## **TITOLO V**

### **Compravendita di prodotti**

# Capitolo 1° - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

## Sommario

### a) Bovini da vita, da latte, da macello

#### **Sezione I - Bovini da riproduzione e da latte**

Distinzione	Art.	1
Conclusione e forma del contratto	"	2
Garanzia di produzione del latte	"	3
Vendita a prova di produzione del latte	"	4
Consegna	"	5
Rischi e spese fino alla consegna	"	6
Ritardo nella consegna	"	7
Pagamento	"	8
Vizi apparenti	"	9
Espressioni di garanzia	"	10
Vendita con esclusione di garanzia	"	11
Manzetta riscontrata gravida	"	12
Ritardo del parto	"	13
Parto della primarola o della vacca prima della consegna		
- Morte del vitello	"	14
Aborto	"	15
Mancanza della gravidanza garantita	"	16
Vizi da risoluzione del contratto	"	17
Durata della garanzia	"	18
Decorrenza dei termini di garanzia	"	19
Vizio del nervetto	"	20
Vacca con due fori in un capezzolo	"	21
Zoppina lombarda	"	22
Malattie infettive	"	23
Denuncia di vizi	"	24
Verifica dei vizi e risoluzione del contratto	"	25
Mediazione	"	26

#### **Sezione II – Vitelli da allevamento e da ingrasso**

Contrattazioni	"	27
Forma del contratto	"	28
Mediazione	"	29

#### **Sezione III - Bovini da macello**

Distinzioni e oggetto del contratto	"	30
Contrattazioni	"	31
Forma e soggetti del contratto	"	32
Determinazione del peso	"	33
Tempo della pesatura	"	34
Consegna	"	35
Pagamento	"	36

Esclusione di garanzia dai vizi	Art.	37
Responsabilità del venditore per il minor valore e l'incommestibilità delle carni per motivi sanitari	"	38
Mediazione	"	39
<b>b) Equini</b>		
Oggetto del contratto	"	40
Contrattazioni	"	41
Forme e soggetti del contratto	"	42
Conclusione del contratto e vendita a prova	"	43
Consegna	"	44
Rischio e spese del trasporto	"	45
Ritardo nella consegna	"	46
Pagamento - Caparra	"	47
Vizi apparenti	"	48
Vizi da risoluzione del contratto	"	49
Durata della garanzia	"	50
Denuncia dei vizi	"	51
Verifica dei vizi e risoluzione del contratto	"	52
Malattie infettive	"	53
Mediazione	"	54
Equini da macello	"	55
Equidi	"	56
<b>c) Suini</b>		
<b>Sezione I – Contrattazione in genere</b>		
Oggetto del contratto	"	57
Forma del contratto - Mediazione	"	58
<b>Sezione II – Suini grassi</b>		
Contrattazioni	"	59
Pagamento – Caparra – Spese fino alla pesatura	"	60
Contratto a peso morto	"	61
Determinazione del peso morto	"	62
Prova della consegna	Art.	63
Esclusione delle parti incommestibili	"	64
Contratti a peso vivo	"	65
Determinazione del peso vivo	"	66
Carni con odori sgradevoli – Riduzione del prezzo	"	67
Consegna	"	68
Tempo della macellazione	"	69
Vizi da risoluzione del contratto	"	70
Malattie infettive	"	71
<b>Sezione III – Magroni e lattonzoli per macello</b>		
Contrattazioni	"	72
Usi applicabili	"	73



#### **Sezione IV – Magroni e lattonzoli per allevamento**

Contrattazioni	”	74
Pesatura	”	75
Caparra	”	76
Spese e rischio del trasporto	”	77
Garanzia di sanità – Pagamento – Risoluzione del contratto”		78

#### **Sezione V – Verri e scrofe**

Contrattazione	”	79
----------------	---	----

#### **d) Ovini e caprini**

Forma del contratto	”	80
Contrattazioni	”	81
Pagamento	”	82
Malattie infettive	”	83

#### **e) Animali da cortile: pollame e conigli**

Contrattazioni	”	84
Determinazione del peso	”	85
Determinazione del prezzo	”	86
Consegna	”	87
Pagamento	”	88
Reclami per vizi occulti	”	89
Malattie infettive	”	90

#### **f) Prodotti grezzi della zootecnia**

##### **Sezione I – Latte**

Nozioni e requisiti del latte	”	91
Colostro	”	92
Produttore di latte	”	93
Trasformatori di latte	”	94
Commercianti di latte	”	95
Contratto del latte	”	96
Oggetto: decorrenza e durata del “Contratto del latte”	”	97
Rinnovazione del contratto	”	98
Mungitura e consegna del latte	”	99
Controlli da parte del compratore o del suo incaricato	”	100
Annotazione delle consegne	”	101
Pagamento	”	102
Cura della stalla – Epizootie – Incendi	”	103

##### **Sezione II – Uova**

Unità di base di contrattazione	”	104
Classificazione della merce	”	105
Tolleranze	”	106
Pagamento	”	107

### **Sezione III – Esercizio dell'apicoltura**

Attività apistica	”	108
Distanze fra gli apiari	”	109
Apicoltura nomade	Art.	110
Apicidio	”	111

#### **Commercio del miele**

Qualità del miele	”	112
Caratteristiche organolettiche	”	113
Caratteristiche commerciali del miele	”	114
Contrattazione del prodotto	”	115
Quotazione del prodotto	”	116
Pagamento	”	117
Reclami e contestazioni	”	118

### **Sezione IV – Pelli fresche**

Contrattazione	”	119
Provenienza del bestiame	”	120
Prezzo	”	121
Categorie delle pelli	”	122
Consegna	”	123
Qualità e abbuoni	”	124
Mediazione	”	125

## Capitolo 1° - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

### a) Bovini da vita, da latte, da macello

#### *Sezione I*

#### *Bovini da riproduzione e da latte*

##### **Art. 1 - Distinzione.**

Si chiama “manzetta” la bovina fino al 18° mese di età, che non sia stata ancora condotta al toro.

Si chiama “giovenca” (primarola) la bovina che per la prima volta si trova in stato di gestazione.

Si chiama “vacca” la bovina che ha figliato almeno una volta.

Si chiama “toro” il bovino idoneo al salto.

E' vacca “con latte mercantile” quella che dà un latte normale, tanto per quantità che per qualità.

E' vacca “giusta” quella che emette dai quarti anteriori della mammella una quantità di latte complessiva superiore alla metà della quantità complessiva che emettono i due quarti posteriori, sempre che i due capezzoli anteriori e posteriori, confrontati rispettivamente fra loro, diano una eguale produzione di latte, siano cioè “pari in latte”.

E' vacca “orba da uno o più capezzoli” quella che non dà latte da uno o più capezzoli.

E' vacca “scarsa da un capezzolo” quella che produce da un capezzolo una quantità di latte inferiore a quella del capezzolo corrispondente anteriore o posteriore.

E' vacca “scarsa da due capezzoli” quella che non è pari in latte contemporaneamente in tutte e due le coppie di quarti o anche quella che emette dai quarti anteriori una quantità di latte complessiva inferiore alla metà della quantità complessiva di latte emessa dai quarti posteriori.

##### **Art. 2 - Conclusione e forma del contratto.**

Il contratto di compravendita di bovini da riproduzione o da latte può essere verbale o scritto anche quando le parti non abbiano tra loro rapporti commerciali.

Alla stipulazione del contratto intervengono il compratore, il venditore ed eventualmente il mediatore; quest'ultimo può essere escluso per accordo delle parti.

In seguito alla conclusione del contratto l'animale può essere contrassegnato con un segno visibile sul pelo.

##### **Art. 3 - Garanzia di produzione del latte.**

Il venditore di solito garantisce la quantità giornaliera di latte, in litri, con l'approssimazione di 1/10.

Per la vacca venduta in stato di avanzata gravidanza e comunque "asciutta" - cioè che non produce latte - non si usa garantire la quantità di latte dopo il parto, ma solo la qualità mercantile.

**Art. 4 - Vendita a prova di produzione del latte.**

Se la vacca viene venduta a prova di una determinata quantità giornaliera di latte, la vendita si intende sospesa fino all'esito positivo della prova.

Questa ha luogo presso la stalla del compratore nel corso degli 8 giorni successivi alla consegna.

Qualora la vacca, nel termine predetto, non produca la quantità giornaliera pattuita, con l'approssimazione di cui al primo comma dell'Art. 3, il compratore deve, alla scadenza degli 8 giorni, avvertirne il venditore. Questi può controllare, entro gli 8 giorni successivi, personalmente o a mezzo di proprio incaricato, la quantità di latte prodotta dalla bovina sottoposta a normale alimentazione. Alla prova assistono il compratore e il venditore, o loro incaricati, e il mediatore.

Trascorso tale termine, senza che faccia il suddetto controllo, oppure quando riconosce il fallimento della prova, il venditore riprende la bovina e restituisce al compratore il prezzo o l'acconto eventualmente percepiti. Se il venditore accerta che il compratore non somministra alla bovina l'alimentazione adeguata per quantità e qualità, ha altri 3 giorni di tempo per controllare la produzione di latte, provvedendo in detto periodo egli stesso alla adeguata alimentazione dell'animale.

**Art. 5 - Consegna.**

Il venditore è tenuto a consegnare l'animale al compratore entro 48 ore, salvo circostanze speciali (esempio: imminente parto), fatti salvi i tempi necessari per il rilascio della idonea documentazione sanitaria.

Se l'animale deve essere trasportato per ferrovia o con automezzo, il venditore, nelle 48 ore successive alla conclusione del contratto, è tenuto a eseguire la spedizione dalla stazione ferroviaria, o dal luogo di partenza degli automezzi, più vicini al luogo in cui si trova l'animale.

Quando invece il contratto è fatto sul mercato o sulla fiera, la consegna ha luogo subito, a contratto avvenuto.

**Art. 6 - Rischi e spese fino alla consegna.**

Fino alla consegna l'animale resta a rischio e a spese del venditore.

Se è convenuta la consegna a mezzo ferrovia o con automezzo a spese del compratore, il bestiame viaggia a suo rischio e pericolo.

Se le spese di consegna sono convenute a carico del venditore, il bestiame viaggia a suo rischio e pericolo.

**Art. 7 - Ritardo nella consegna.**

Qualora il venditore non consegni l'animale entro i termini pattuiti o, in

mancanza di pattuizione, in quelli di uso, deve informare il compratore dei motivi del ritardo.

D'ordinario l'avviso è verbale: può essere dato personalmente oppure a mezzo del mediatore. Se viene fatto per iscritto, deve essere a mezzo telegramma o per lettera raccomandata, entro i termini di consegna.

**Art. 8 - Pagamento.**

Il pagamento, se non viene fatto all'atto della conclusione del contratto, deve avvenire alla consegna.

In tal caso, però, il compratore versa subito al venditore una caparra.

**Art. 9 - Vizi apparenti.**

I difetti o vizi dell'animale apparenti all'atto della stipulazione del contratto, anche se non sono stati rilevati dal compratore, non danno mai luogo a risoluzione del contratto o a riduzione del prezzo.

**Art. 10 - Espressioni di garanzia.**

Fermo il disposto dell'articolo precedente, con le frasi "l'animale lo vendo da galantuomo", oppure "dal grosso al piccolo", oppure "dal brutto al bello", oppure "il compratore veda, che del resto garantisco io", oppure "vendo la vacca giusta, sana e da galantuomo", il venditore intende garantire il compratore da tutti i vizi, sia da quelli che danno luogo alla risoluzione del contratto sia da quelli che danno luogo a riduzione del prezzo.

**Art. 11 - Vendita con esclusione di garanzia.**

Sono ammessi contratti con esclusione da ogni garanzia. In tal caso, però, questa condizione deve essere espressamente dichiarata per iscritto o alla presenza di un testimone prima di concludere il contratto.

**Art. 12 - Manzetta riscontrata gravida.**

Se la manzetta viene riscontrata gravida e la gravidanza è cagione di minor valore, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto o ad una adeguata riduzione del prezzo in misura non superiore ad un terzo del prezzo stesso.

**Art. 13 - Ritardo del parto.**

Se la primarola o la vacca oltrepassa, senza partorire, un mese dall'epoca garantita dal venditore per lo sgravio, il compratore ha diritto, da tale termine e fino a parto avvenuto, al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento e il governo dell'animale.

**Art. 14 - Parto della primarola o della vacca prima della consegna - Morte del vitello.**

Se la primarola o la vacca venduta con garanzia di gravidanza partori-

sce prima della consegna, il vitello prodotto dal parto resta, salvo patto contrario, di proprietà del venditore, ma sono a carico del medesimo le eventuali disgrazie a cui il parto abbia dato luogo e le relative spese. Il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Allo stesso compratore compete, però, la risoluzione del contratto oppure un equo compenso nell'ipotesi che, avvenendo il parto presso la sua stalla, il vitello risulti morto già prima della consegna della primarola o della vacca.

**Art. 15 - Aborto.**

Se la primarola o la vacca abortisce entro 48 ore dalla consegna, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto. Se invece abortisce dopo tale termine, il compratore non ha più diritto alla risoluzione del contratto, salvo il caso di infezioni preesistenti alla consegna che comportino aborto.

**Art. 16 - Mancanza della gravidanza garantita.**

Se la primarola o la vacca venduta con garanzia di gravidanza si manifesta vuota, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto ed al rimborso delle spese di mantenimento e di governo, dedotto l'eventuale reddito del latte.

**Art. 17 - Vizi da risoluzione del contratto.**

Danno luogo a risoluzione del contratto i seguenti vizi, se non dichiarati ed accettati per iscritto:

- 1) il capostorno;
- 2) vertigine;
- 3) la tosse cronica;
- 4) malattie cardiache croniche;
- 5) l'epilessia;
- 6) la mira, il balordone, il camolone alla testa (cisti al cervello prodotta da cenuro echinococco o da altri parassiti cistici);
- 7) l'essere impetuoso, focoso e recalcitrante;
- 8) dar di cozzo ("trusciare");
- 9) il ticchio (ticchio aerofagico, mangiar acqua, lingua serpentina, mal della biscia, ecc.);
- 10) la frigidezza al salto, nel toro;
- 11) il nervetto (fibroma) nella vacca da latte, quando essa sia contemporaneamente scarsa di latte dal capezzolo o dai capezzoli affetti da nervetto;
- 12) l'essere vacca orba da un capezzolo, se trattasi di vacca da latte, anche se acquistata in gravidanza e asciutta;
- 13) il rifiutarsi ad essere munta;
- 14) lo spurgare bianco (endometrite cronica, catarro utero-vaginale

- cronico, cervicite e vaginite cronica);  
15) il prollasso della vagina o dell'utero (il cosiddetto "madreggiare");  
16) il non aver latte mercantile;  
17) la perdita del latte;  
18) il crampo rotuleo.

**Art. 18 - Durata della garanzia.**

Per i vizi di cui ai numeri 7-8-9-11-12-13-14-17 e 18 dell'articolo precedente, la garanzia è di giorni 8.

Per il vizio di cui al n° 10 la garanzia è di giorni 20.

Per il vizio di cui al n° 6 la garanzia è di giorni 40.

Per gli altri vizi di cui al detto articolo la garanzia è di giorni 30, salvo per il vizio di cui al n° 16, per il quale è di giorni 8 se la bovina è venduta in lattazione, e di giorni 15 dopo il parto, se è venduta asciutta.

**Art. 19 - Decorrenza dei termini di garanzia.**

I termini di garanzia decorrono dal giorno della consegna dell'animale, tranne per i vizi di cui ai numeri 13-14 e 18 dell'Art. 17, che decorrono dal giorno del parto.

Fermi i suddetti termini di garanzia, il compratore deve denunciare al venditore il vizio riscontrato appena se ne sia accorto.

**Art. 20 - Vizio del nervetto.**

Il vizio del nervetto (fibroma) dà diritto, a scelta del compratore, o alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo nella misura di un quarto.

**Art. 21 - Vacca con due fori in un capezzolo.**

Quando la vacca nel medesimo capezzolo ha due fori per la emissione del latte e se ne verifica sperdimento nella mungitura, il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo, che può arrivare fino ad un sesto.

**Art. 22 - Zoppina lombarda.**

La "zoppina lombarda" non è mai considerata vizio da risoluzione del contratto, e dà soltanto diritto al compratore ad un equo indennizzo.

L'indennizzo, quando la zoppina si manifesta entro 48 ore dalla consegna, non è mai superiore ad un terzo del prezzo concordato.

**Art. 23 - Malattie infettive.**

Quando nella stalla del compratore scoppino le malattie infettive di cui all'elenco riportato alla tavola VIII, permangono le garanzie stabilite per i vizi da risoluzione, purché questi siano indipendenti dalle suddette infezioni.

Si presumono preesistenti alla vendita e danno luogo alla risoluzione del contratto le malattie infettive elencate nella tavola VIII, per le quali il

compratore abbia fatto all'ASL territorialmente competente la denuncia d'obbligo entro i termini indicati nella tabella stessa, decorrenti dalla data di consegna dell'animale<sup>1</sup>.

**Art. 24 - Denuncia di vizi.**

La denuncia dei vizi e dei difetti può essere fatta al venditore verbalmente, a mezzo del mediatore, oppure personalmente dal compratore alla presenza di un testimone; ma in generale è fatta per iscritto, con lettera raccomandata o per citazione giudiziaria.

La denuncia scritta deve essere sempre accompagnata da un certificato veterinario.

Nella denuncia si deve indicare non soltanto il vizio o il difetto che si è manifestato, ma anche il momento nel quale esso sia stato riscontrato. In ogni caso la denuncia dei vizi deve essere fatta negli stessi termini di durata delle garanzie citate dall'art. 18.

**Art. 25 - Verifica dei vizi e risoluzione del contratto.**

Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile e non oltre gli 8 giorni.

L'animale nel frattempo resta nella stalla del compratore.

Nel caso in cui il venditore lasci trascorrere più di 8 giorni dal ricevimento della denuncia, il compratore ha diritto alla rifusione delle spese di governo e di mantenimento, dedotto l'eventuale ricavo del latte.

Dopo la verifica e il riconoscimento, da parte del venditore, del vizio redibitorio denunciato, il contratto si intende risolto con tutte le conseguenze di legge.

**Art. 26 - Mediazione di bovini da riproduzione o da latte.**

Per la conclusione dei contratti di compravendita di bovini da riproduzione o da latte, al mediatore spetta una provvigione dell'1 % da parte di ciascun contraente.

Lo stesso non ha diritto alla provvigione in caso di risoluzione del contratto.

Se però la risoluzione avviene per mutuo consenso delle parti e per cause estranee all'oggetto o alla forma del contratto stesso, il mediatore ha ugualmente diritto alla provvigione.

## **Sezione II**

### **Vitelli da allevamento e da ingrasso**

**Art. 27 - Contrattazioni.**

Le contrattazioni dei vitelli da allevamento o da ingrasso si fanno per capo e per gruppi, a peso od a vista.

<sup>1</sup> Vedi regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320.



**Art. 28 - Forma del contratto.**

Il contratto può essere verbale o scritto, anche quando le parti non abbiano fra loro rapporti commerciali.

I soggetti del contratto verbale sono il venditore e il compratore; il mediatore interviene di rado; nel qual caso ha diritto ad una provvigione.

**Art. 29 – Mediazione dei vitelli.**

Per la conclusione dei contratti di compravendita dei vitelli da allevamento e da ingrasso, al mediatore spetta una provvigione dell'1 % da parte di ciascun contraente.

Lo stesso non ha diritto alla provvigione in caso di risoluzione del contratto.

Se però la risoluzione avviene per mutuo consenso delle parti e per cause estranee all'oggetto o alla forma del contratto stesso, il mediatore ha ugualmente diritto alla provvigione.

**Sezione III  
Bovini da macello**

**Art. 30 - Distinzioni e oggetto del contratto.**

Formano oggetto del contratto:

- il "vitello grasso" - bovino senza distinzione di sesso, fino alla età di 5 mesi circa;
- il "vitellone o civetto" - bovino che non prende più latte, fino a che non abbia cambiato alcun incisivo da latte;
- il "manzo" - bovino maschio, castrato in giovane età, dalla prima rotta fino alla eruzione dei primi cantoni permanenti (5 anni);
- la "manza, giovenca o manzarda" (scottona) - la femmina mai fecondata o che non abbia segni manifesti di gravidanza, dalla prima alla seconda rotta;
- il "bue" - bovino maschio, castrato in giovane età, dal momento della eruzione completa degli incisivi permanenti in poi;
- la "vacca o soriana" - bovina femmina che sia gestante o comunque che abbia già partorito;
- il "toro" - bovino maschio non castrato, che abbia fatto o non abbia fatto la monta ed abbia già perso uno o più denti da latte.

**Art. 31 - Contrattazioni.**

Le contrattazioni avvengono per gruppi o per capo, "a peso" o "a vista". L'animale si può contrattare "a peso vivo" o "a peso morto" (alla resa).

**Art. 32 - Forma e soggetti del contratto.**

Il contratto può essere verbale o scritto.

I soggetti del contratto sono: il venditore, il compratore e, talvolta, il mediatore.

**Art. 33 - Determinazione del peso.**

Nelle contrattazioni a peso vivo, il peso si accerta pesando l'animale presso una pesa pubblica, con esclusione di qualsiasi deduzione purché esso sia a digiuno da almeno 12 ore.

Per quanto concerne la stabulazione libera, in alternativa al digiuno di 12 ore, il peso dell'animale è ridotto del 2 %.

Nelle contrattazioni a peso morto dei bovini grossi (tori, buoi, manzi e vitelloni) il peso è determinato dalle due mezzene compresa la rognonata (grasso dei rognoni) e coda, restano esclusi: la pelle, la testa senza alcuna vertebra, gli arti anteriori dal ginocchio in giù, gli arti posteriori dal garretto in giù, tutti i visceri e gli altri organi, il sangue (che complessivamente rappresentano il quinto quarto) e che si intendono ceduti gratuitamente al compratore.

Nella contrattazione a peso morto delle vacche il peso è determinato dalle due mezzene, restano esclusi: la pelle, la testa senza alcuna vertebra, la coda, gli arti anteriori dal ginocchio in giù, gli arti posteriori dal garretto in giù, tutti i visceri, tutti gli organi, il sangue, le mammelle (che complessivamente rappresentano il cosiddetto quinto quarto).

Il peso morto per i vitelli è determinato dal peso dell'animale, dedotti soltanto l'apparato gastrointestinale ed il sangue.

**Art. 34 - Tempo della pesatura.**

La pesatura dei bovini grossi, per le contrattazioni a peso morto, deve essere effettuata nelle 24 ore dalla macellazione. Se la pesatura segue immediatamente la macellazione, si fa una deduzione del 2 %.

La pesatura dei vitelli deve essere fatta in giornata; se avviene immediatamente dopo la macellazione, si fa una deduzione del 2 %.

**Art. 35 - Consegna.**

Il bestiame è consegnato immediatamente, alla conclusione del contratto, o, se venduto a peso, dopo la pesatura.

Se è convenuto un termine per la consegna, entro il termine stesso il bestiame rimane a spese e rischio del venditore.

Trascorso tale termine, il bestiame rimane a spese e rischio del compratore, ed in tale eventualità ove trascorra una settimana dal termine fissato, senza che il bestiame venga ritirato dal compratore, il venditore può ritenersi sciolto dal contratto trattenendosi l'eventuale caparra, salvo rivalsa degli eventuali ulteriori danni.

**Art. 36 - Pagamento.**

Salvo diversi accordi scritti, il pagamento si effettua subito per i vitelli ed entro 8 giorni dalla data della fattura per i bovini grossi.

**Art. 37 - Esclusione di garanzia dai vizi.**

Il venditore non è tenuto a dare garanzia alcuna al compratore circa i

difetti o i vizi del bestiame contrattato, ma deve avvisare il compratore se l'animale è affetto da vizi d'animo (cozzare, calciare, mordere).

**Art. 38 - Responsabilità del venditore per il minor valore e l'incommestibilità delle carni per motivi sanitari.**

Quando la macellazione avviene entro i tre giorni dalla consegna franco destino, il venditore è tenuto a rispondere del minor valore dell'animale nel caso in cui – per motivi sanitari e/o per motivi organolettici – le carni o i visceri, in tutto od in parte, siano riconosciute non rispondenti al valore commerciale attribuito all'animale in vita, oppure siano soggette a sequestro sanitario da parte dell'autorità competente.

Nel caso che, per motivi sanitari, sia ordinata la distruzione totale o parziale delle carni, degli organi o dei visceri la perdita e le relative spese sono a carico del venditore.

**Art. 39 - Mediazione.**

La provvigione spettante al mediatore nella vendita di bovini da macello è dell'1 % da parte di ciascun contraente.

Lo stesso non ha diritto alla provvigione in caso di risoluzione del contratto.

Se però la risoluzione avviene per mutuo consenso delle parti e per cause estranee all'oggetto o alla forma del contratto stesso, il mediatore ha ugualmente diritto alla provvigione.

## **b) Equini**

**Art. 40 - Oggetto del contratto.**

Sono oggetto del contratto i puledri e gli equini, domati e non domati.

**Art. 41 - Contrattazioni.**

Le contrattazioni si fanno per capo, per pariglie, e, quando si tratta di puledri, anche per gruppi.

**Art. 42 - Forme e soggetti del contratto.**

Il contratto è di regola verbale. Si fa per iscritto quando le parti non abbiano fra loro rapporti commerciali o intendano stabilire patti speciali.

I soggetti che intervengono nel contratto sono il venditore, il compratore ed il mediatore. Quest'ultimo può essere escluso dalle parti contraenti.

**Art. 43 - Conclusione del contratto e vendita a prova.**

Il contratto può essere perfezionato con una battuta di mano. La vendita, però, può essere subordinata, pur avendo concordato il prezzo, ad una prova (al tiro, al trotto, al galoppo e ai lavori da soma) eseguibile in loco e/o ad una visita veterinaria.

A volte il compratore, con l'accordo del venditore, prova l'animale al proprio domicilio, trattenendolo presso di sé per un periodo di 3 o anche di 15 giorni, secondo gli accordi.

Se alla prova l'animale non dimostra le qualità pattuite o si mostra idoneo all'uso a cui è destinato, il compratore lo restituisce al venditore, il quale deve rimborsargli l'acconto ricevuto, restando a carico del compratore le spese di mantenimento per tutto il periodo di prova.

**Art. 44 - Consegna.**

Salvo patti speciali, il venditore deve consegnare l'animale al compratore entro 24 ore. Se però l'animale è venduto con la clausola "consegna immediata", il venditore ha l'obbligo di consegnarlo immediatamente, sia in campo, sia alla stazione (ferroviaria o partenza automezzi), sia allo stallazzo, come convenuto col compratore.

**Art. 45 - Rischio e spese del trasporto.**

Se la consegna avviene con la clausola "consegna immediata", il trasporto è a rischio e a spese del compratore. Diversamente, la consegna, le spese e il rischio di trasporto vengono concordate tra le parti.

**Art. 46 - Ritardo nella consegna.**

Qualora il venditore non consegni l'animale entro i termini pattuiti in base agli usi previsti, deve informare il compratore dei motivi del ritardo.

**Art. 47 - Pagamento - Caparra.**

Se le parti hanno fra loro rapporti commerciali, di solito non viene data caparra ed il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla consegna dell'animale.

Se le parti non hanno fra loro rapporti commerciali, il compratore versa congrua caparra alla conclusione del contratto e deve effettuare il saldo del prezzo entro 30 giorni dalla consegna dell'animale.

In ogni caso, quando viene versata caparra, il venditore rilascia ricevuta, nella quale di solito menziona le condizioni del contratto.

**Art. 48 - Vizi apparenti.**

I difetti o i vizi dell'animale, apparenti all'atto della stipulazione del contratto, anche se non sono stati rilevati dal compratore, non danno luogo a risoluzione del contratto o a riduzione del prezzo.

**Art. 49 - Vizi da risoluzione del contratto.**

Danno luogo a risoluzione del contratto i vizi seguenti, se non dichiarati e accettati per iscritto alla vendita:

- 1) il "ticchio" (d'appoggio e volante);
- 2) il "ballo dell'orso";
- 3) la "rustichezza" (mordere, tirar calci, ombrosità, vizi di animo in genere);

- 4) il “corneggio”;
- 5) il “restio”;
- 6) la “bolsaggine”;
- 7) la “luna” (oftalmite periodica);
- 8) il “capostorno”;
- 9) la “doglia vecchia” (zoppicatura cronica);
- 10) l’“epilessia”;
- 11) le “vertigini”;
- 12) il “cancro del fettone”;
- 13) l’“onicomicosi”(carieu).

**Art. 50 - Durata della garanzia.**

Per i vizi di cui ai numeri 1-2-3-4-5-9 dell’Art. 49, il periodo di garanzia è di giorni 8.

Per il vizio di cui al n° 8 la garanzia è di giorni 40.

Per gli altri vizi elencati nello stesso articolo la garanzia è di giorni 30. La garanzia decorre dal giorno della consegna dell’animale.

**Art. 51 - Denuncia dei vizi.**

Il compratore che intende denunciare il vizio riscontrato nell’animale, deve avvertire il venditore entro i termini di cui all’Art. 50.

La denuncia deve essere fatta per iscritto, precisamente con telegramma o con lettera raccomandata AR o con citazione giudiziaria.

In essa si deve indicare non solo la natura del vizio ma anche il momento nel quale è stato rilevato.

La denuncia deve essere accompagnata da un certificato veterinario.

**Art. 52 - Verifica dei vizi e risoluzione del contratto.**

Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile.

L’animale nel frattempo resta nella stalla del compratore in costante riposo. Se il venditore, entro 8 giorni dalla denuncia del vizio, non si presenta a verificarlo, l’animale può essere collocato presso terzi.

Il contratto, dopo la verifica e il riconoscimento del vizio redibitorio denunciato, s’intende risolto con tutte le conseguenze di legge.

**Art. 53 - Malattie infettive.**

Si presumono preesistenti alla vendita e danno luogo alla risoluzione del contratto le malattie infettive elencate nella tavola VIII, annualmente aggiornata dall’ASL, per le quali il compratore abbia fatto all’ASL territorialmente competente la denuncia d’obbligo entro i termini indicati nella tabella stessa, decorrenti dalla data di consegna dell’animale.

**Art. 54 - Mediazione.**

Nella vendita degli equini, la provvigione spettante al mediatore viene preventivamente concordata tra le parti.

**Art. 55 - Equini da macello.**

Valgono, per quanto applicabili, le norme contemplate dagli Artt. 31-32-33-34-35-36-37-38-39 riguardanti il commercio del bestiame bovino da macello.

**Art. 56 - Equidi.**

Gli usi accertati in merito agli equini sono applicabili anche agli equidi.

**c) Suini**

**Sezione I**

**Contrattazione in genere**

**Art. 57 - Oggetto del contratto.**

Formano oggetto del contratto:

- a) i maiali grassi - i maschi e le femmine castrati da giovani e poi ingrassati;
- b) i magroni - i maschi e le femmine già sanati e pronti per l'ingrasso;
- c) i lattonzoli - i maiali giovani, appena slattati e già sanati, di circa 60 giorni;
- d) i verri;
- e) le scrofe.

Le contrattazioni avvengono per gruppi, a capo o a peso, e si intendono sempre per merce mercantile, qualora nel contratto non si faccia altra dichiarazione.

**Art. 58 - Forma del contratto - Mediazione.**

Nel commercio dei suini il contratto può essere verbale o scritto e si stipula anche con l'intervento del mediatore, nel qual caso gli spetta una provvigione dell'1 % da parte di ciascun contraente.

**Sezione II**  
**Suini grassi**

**Art. 59 - Contrattazioni.**

Le contrattazioni possono essere a peso morto o a peso vivo.

**Art. 60 - Pagamento - Caparra - Spese fino alla pesatura.**

Se il contratto viene concluso sul mercato, il pagamento dovrà avvenire sul mercato stesso e nella successiva giornata di mercato.

Se l'acquisto viene pattuito a peso vivo, nella fattoria del produttore, questi ha diritto a caparra dal compratore all'atto della consegna, ed il saldo deve essere eseguito entro gli 8 giorni dalla stessa.

Tutte le spese di mercato antecedenti alla pesatura e la pesatura stessa sono a carico del venditore.

**Art. 61 - Contratto a peso morto.**

I contratti a peso morto si stipulano quasi sempre senza vedere i suini e, salvo dichiarazioni in contrario, non si ammette tara.

**Art. 62 - Determinazione del peso morto.**

Il peso morto si ottiene dalla pesatura dell'animale, dedotti il sangue, la vescica, la milza, la rete, le budella ed il ventricolo, che si intendono ceduti gratuitamente al compratore. Tutto il rimanente deve essere pesato.

Il retto sino ai reni, il fegato, i polmoni, il cuore, la lingua con le relative parti grasse, devono far parte del peso riconosciuto.

La pesatura deve però essere fatta dopo le operazioni di scannatura, d'immersione nell'acqua bollente, di depilazione e di sventratura e dopo la visita sanitaria.

**Art. 63 - Prova della consegna.**

Il possesso della bolletta di peso, rilasciata dal pubblico macello oppure dal macello del compratore, costituisce prova dell'avvenuta consegna.

**Art. 64 - Esclusione delle parti incommestibili.**

Nei contratti a peso morto, quando per ragioni sanitarie qualche parte del maiale viene esclusa dal consumo, nella determinazione del peso non si tiene conto della parte esclusa ed il venditore non può pretendere il prezzo di detta parte.

**Art. 65 - Contratti a peso vivo.**

I contratti a peso vivo si stipulano normalmente sulla piazza, su semplice dichiarazione di merce mercantile.

Con l'espressione "merce mercantile" si intendono i maiali sani, di razza determinata, di buona forma e rispondenti (molto approssimativamente) al peso dichiarato dal venditore e al grado di ingrassamento richiesto dal compratore.

Il prezzo e, eventualmente, le tare vengono stabiliti volta per volta.

**Art. 66 - Determinazione del peso vivo.**

Il peso vivo si determina nel luogo stabilito per la consegna e la bolletta della pesa pubblica del luogo di consegna fa fede, in assenza del compratore o di un suo rappresentante, del peso riconosciuto.

**Art. 67 - Carni con odori sgradevoli - Riduzione del prezzo.**

Le carni che risultano avere odori sgradevoli e le carni sottoposte a sequestro sanitario, subiscono una riduzione del prezzo in misura da determinarsi tra le parti, comunque adeguata al deprezzamento.

**Art. 68 - Consegna.**

Salvo diversi accordi scritti la consegna si fa al macello indicato dal compratore, a spese e rischio del venditore.

Salvo casi di forza maggiore, la consegna deve essere fatta nel giorno e nella località stabilita all'atto del contratto.

**Art. 69 - Tempo della macellazione.**

Il compratore deve macellare i maiali nel giorno stabilito per la consegna e appena scaricati dal carro del venditore, se si tratta di merce acquistata a peso morto.

**Art. 70 - Vizi da risoluzione del contratto.**

Sono vizi redibitori la tubercolosi diffusa, la panicatura, e tutte quelle altre malattie che danno luogo al sequestro totale dell'animale da parte delle autorità sanitarie.

**Art. 71 - Malattie infettive.**

Valgono gli usi di cui all'Art. 23.

**Sezione III**

**Magroni e lattonzoli per macello**

**Art. 72 - Contrattazioni.**

I magroni ed i lattonzoli per macello si contrattano quasi sempre a peso vivo.

Il venditore non è tenuto ad alcuna garanzia.

Se le contrattazioni avvengono con riferimento al peso morto, non esistono particolari usi, e i patti sono stabiliti, volta per volta, all'atto del contratto.

**Art. 73 - Usi applicabili.**

In quanto compatibili con le norme dell'articolo precedente, valgono per le contrattazioni dei magroni e dei lattonzoli gli usi stabiliti per i suini grassi.

**Sezione IV**

**Magroni e lattonzoli per allevamento**

**Art. 74 - Contrattazioni.**

Il contratto può essere stipulato a capo o a gruppo, a peso o a vista.

**Art. 75 - Pesatura.**

La pesa sulla quale deve essere effettuata la pesatura viene stabilita volta per volta, di comune accordo tra le parti, all'atto della conclusione del contratto.



I contratti a peso vivo si stipulano ad “animale satollo” o ad “animale digiuno”. Il digiuno deve decorrere da almeno 12 ore.

**Art. 76 - Caparra.**

Generalmente, all’atto della stipulazione del contratto, il compratore dà al venditore una congrua caparra.

**Art. 77 - Spese e rischio del trasporto.**

Se la consegna è fatta alla porcilaia del venditore, il compratore sostiene le spese ed il rischio del trasporto.

Quando si conviene il trasporto a mezzo ferrovia o con automezzo, il venditore, una volta effettuata la consegna alla stazione ferroviaria, che deve essere la più vicina alla porcilaia, oppure al vettore dell’automezzo, è liberato da ogni ulteriore spesa e rischio.

**Art. 78 - Garanzia di sanità - Pagamento - Risoluzione del contratto.**

In genere il venditore non dà garanzia di sanità. Tuttavia di questa risponde quando sia data la prova che, prima della vendita, aveva la porcilaia infetta.

Se non vien data garanzia di sanità, il pagamento deve essere fatto all’atto della consegna degli animali; se invece viene data, il pagamento deve farsi quando è spirato il termine di garanzia.

Qualora sia data garanzia di sanità oppure si accerti che il venditore aveva la porcilaia infetta, il compratore ha diritto alla risoluzione dell’intero contratto, se nel gruppo consegnato vi è anche un solo maiale affetto da malattie infettive o contagiose, purché denunciato nei termini di cui alla tavola VIII.

In tal caso di risoluzione del contratto, la spesa per il ritorno degli animali è a carico del venditore.

## **Sezione V Verri e scrofe**

**Art. 79 - Contrattazione.**

Per i verri e le scrofe si fanno, di solito, contratti a capo e a vista, di rado a peso vivo, con clausole speciali, che mutano di volta in volta con riferimento al prezzo.

### **d) Ovini e caprini**

**Art. 80 - Forma del contratto.**

Il contratto può essere verbale o scritto.

**Art. 81 - Contrattazioni.**

Le contrattazioni degli ovini e caprini da allevamento avvengono per capo o a gruppi, e alle volte anche a peso vivo.

Le contrattazioni degli ovini e caprini adulti da macello avvengono anch'esse per capo o a gruppi, e generalmente a peso vivo. Gli agnelli ed i capretti sono venduti a peso vivo e a peso morto; se venduti a peso morto, nel peso sono incluse la testa e la frittura.

**Art. 82 - Pagamento.**

Il pagamento è effettuato secondo preventivi accordi.

**Art. 83 - Malattie infettive.**

Valgono gli stessi usi di cui all'Art. 23.

**e) Animali da cortile : pollame e conigli**

**Art. 84 - Contrattazioni.**

Le contrattazioni del pollame e dei conigli, sia vivi che macellati (freschi, refrigerati e congelati), sono fatte verbalmente o per iscritto.

Per pollame macellato s'intende quello dissanguato, spennato ed eviscerato.

Per conigli macellati si intendono quelli spellati, eviscerati totalmente o parzialmente e con le parti distali (zampini) degli arti asportati.

**Art. 85 - Determinazione del peso.**

Il peso del pollame e dei conigli vivi destinati alla macellazione si accerta pesando gli animali con esclusione di qualsiasi deduzione, purché essi siano digiuni da almeno 12 ore.

Nel caso di acquisto "in azienda" e non a digiuno si considera una tara massima del 2 %.

**Art. 86 - Determinazione del prezzo.**

Il prezzo del pollame e dei conigli è determinato per chilogrammo, per merce posta sul mercato o al domicilio del venditore.

Nel prezzo non è compreso l'imballaggio, fatta eccezione per la merce estera macellata.

Nella determinazione del prezzo influiscono la provenienza (nazionale od estera), il tipo di produzione (di allevamento a terra o di allevamento in batteria), la grossezza dei capi, la stagione in cui avviene la contrattazione e lo stato di conservazione (fresco, refrigerato, congelato).

**Art. 87 - Consegna.**

La consegna del pollame vivo e dei conigli vivi avviene all'atto della conclusione del contratto ed il compratore ha il diritto, nel corso della consegna, di scartare i capi che non presentino le condizioni pattuite con il contratto.

E' ammessa anche la vendita senza scarto.

**Art. 88 - Pagamento.**

Il pagamento del prezzo si effettua alla consegna della merce.

**Art. 89 - Reclami per vizi occulti.**

Nei contratti fra persone lontane, i reclami per i vizi occulti del pollame o dei conigli macellati si propongono per telegramma entro 48 ore dal ricevimento della merce.

Nei contratti relativi al pollame vivo od ai conigli vivi, i reclami per i vizi occulti debbono proporsi al venditore entro 48 ore dalla scoperta del vizio e comunque non oltre 8 giorni dalla consegna (salvo i casi di malattie infettive di cui all'Art. 90).

**Art. 90 - Malattie infettive.**

Valgono gli stessi usi di cui all'Art. 23.

**f) Prodotti grezzi dalla zootecnia**

**Sezione I  
Latte**

**Art. 91 - Nozioni e requisiti del latte.**

Ai fini industriali, commerciali ed alimentari, si denomina latte il prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa di animali in buono stato di salute e di nutrizione, nonché raccolto igienicamente ed esente da difetti o alterazioni.

La sola parola "latte" indica sempre il latte proveniente dalla vacca. Il latte degli altri animali deve portare la denominazione della specie cui appartiene l'animale da cui proviene, così ad esempio: "latte di capra", "latte d'asina", ecc.

**Art. 92 - Colostro.**

Il secreto delle mammelle nei primi otto giorni dopo il parto si dice "colostro".

**Art. 93 - Produttore di latte.**

E' produttore di latte colui che produce e vende o trasforma il latte prodotto nella sua stalla (bergamina).

**Art. 94 - Trasformatori di latte.**

Sono trasformatori di latte i caseifici aziendali (TIT. V CAP. 6 Art. 8) ed i caseifici industriali (TIT. V CAP. 6 Art. 9).

**Art. 95 - Commercianti di latte.**

Sono commercianti di latte le centrali del latte o centri di trattamento del latte (TIT. V CAP. 6 Art. 10).

**Art. 96 - Contratto del latte.**

Il contratto di somministrazione del latte, fra produttori e industriali o commercianti di latte, per un determinato periodo di tempo, è detto "Contratto del latte".

**Art. 97 - Oggetto: decorrenza e durata del "Contratto del latte".**

I contratti di somministrazione del latte fra produttori e industriali o commercianti hanno inizio dal 1° gennaio di ciascun anno, salvo pattuizione diversa.

I contratti suddetti, in mancanza di espressa determinazione del quantitativo di latte o del numero dei capi di produzione dello stesso, hanno per oggetto tutto il latte prodotto dalla stalla nell'ambito della potenzialità e della produzione della medesima all'atto della stipulazione del contratto. E' escluso dalla fornitura oggetto del contratto il latte necessario per il consumo della famiglia del produttore e dei suoi dipendenti e il latte necessario per l'allevamento dei vitelli nati nella stalla.

I contratti decorrono dalla prima mungitura del 1° gennaio alla seconda del 31 dicembre dello stesso anno, salvo pattuizione diversa.

**Art. 98 - Rinnovazione del contratto.**

Il contratto si rinnova tacitamente per una nuova annata, qualora verbalmente o per iscritto non venga data disdetta almeno 30 gg. prima della scadenza. Tuttavia s'intende ugualmente rinnovato, se la consegna del latte venga ancora effettuata o ricevuta nel giorno successivo alla scadenza.

**Art. 99 - Mungitura e consegna del latte.**

La mungitura avviene normalmente due volte al giorno, precisamente il mattino e la sera, comunque nel caso di due o più mungiture l'intervallo temporale tra le stesse deve essere adeguato.

Al produttore fa carico anche la filtrazione del latte.

Il latte oggetto del contratto non deve contenere colostro.

Il latte non deve provenire da bovine sottoposte a trattamento di antibiotici. E' tuttavia consentita la consegna del prodotto in recipienti separati.

Il latte è consegnato caldo o refrigerato alla stalla e valgono tutte le norme di carattere igienico-sanitario in vigore.

La consegna del prodotto è eseguita a cura del produttore, previa misurazione in appositi recipienti graduati e bollati, in presenza dell'acquirente o di un suo incaricato. Se il latte si consegna una volta al giorno il prodotto delle due mungiture deve essere raffreddato alla stalla o presso il centro di raccolta.

I dipendenti ed i familiari del produttore hanno l'obbligo di coadiuvare l'acquirente o il suo incaricato nel travaso e nel carico del latte sul mezzo di trasporto. Durante le soste per il ritiro del latte il produttore ha l'obbligo di dare ricovero al personale e al mezzo di trasporto.

**Art. 100 - Controlli da parte del compratore o del suo incaricato.**

È facoltà del compratore controllare l'alimentazione delle bovine, la mungitura e la consegna del latte, ed allo scopo gli è permesso l'accesso nella stalla o nei luoghi relativi.

Il compratore, ai fini del controllo, ha sempre il diritto di prelevare, con le norme di legge stabilite, campioni della massa del latte. Il prelievo deve avvenire in presenza del venditore o, in sua assenza, con l'assistenza di almeno due testimoni.

Al produttore è rilasciato un campione di controllo.

**Art. 101 - Annotazione delle consegne.**

La quantità del latte consegnato è di volta in volta annotata su appositi libretti di stalla o su fogli giornalieri, rispettivamente in possesso del produttore e dell'acquirente, oppure è iscritta su un bollettario a madre e figlia e quest'ultima è consegnata all'acquirente.

**Art. 102 - Pagamento.**

Il pagamento del latte consegnato nel mese è eseguito in base alle normative vigenti, salvo pattuizione diversa.

**Art. 103 - Cura della stalla - Epizootie - Incendi.**

Il produttore deve mantenere la stalla secondo le norme di igiene ed avere cura che il mangime ed i foraggi siano sani.

Se una epizootia colpisce la stalla del produttore e si verifici diminuzione della produzione del latte, l'acquirente non ha diritto a compenso di sorta ed è obbligato a ritirare il latte sano nella quantità prodotta.

Il produttore è tenuto ad avvisare immediatamente l'acquirente, quando la stalla è colpita da epizootia, ed è del pari tenuto ad avvisarlo quando sottopone le bovine a trattamento di antibiotici.

La deficienza di produzione derivante da epizootia o da incendio o da altre cause non imputabili a incuria del produttore, non è motivo di risoluzione del contratto.

## **Sezione II**

### **Uova**

**Art. 104 - Unità di base di contrattazione.**

Nelle contrattazioni il prezzo delle uova nazionali ed estere di gallina è calcolato per unità o a centinaia, per peso e per qualità.

Per la merce nazionale ed estera le spese di imballo sono comprese nel prezzo.

**Art. 105 - Classificazione della merce. (\*)**

Le uova si distinguono per qualità nelle seguenti categorie:

(\*) In materia vengono applicate le norme del regolamento CEE n° 1274/91 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n° 121 del 16 maggio 1991.

- a) Categoria "A" extra (uova fresche con camera d'aria fino a 4 mm.);
- b) Categoria "A" (uova fresche con camera d'aria fino a 6 mm.);
- c) Categoria "B" non refrigerate né conservate con camera fino a 9 mm. (marcate con cerchio e lettera B);
- d) Categoria "B" refrigerate (marcate con triangolo equilatero);
- e) Categoria "B" conservate (marcate con rombo);
- f) Categoria "C" tutte le altre (marcate con cerchio e lettera C).

**Art. 106 - Tolleranze.**

Nel commercio all'ingrosso delle uova è tollerata una percentuale complessiva del 2 % di uova puntate o rotte.

I reclami per difetti o vizi della merce devono essere denunciati al venditore entro 24 ore dal ricevimento della merce.

L'entità dello scarto derivante dai difetti o vizi nel peso e nella freschezza della merce è accertato mediante controllo su una quantità pari almeno al 10 % della partita.

Nessun reclamo è ammesso nelle vendite di merce dichiarata difettosa per il difetto denunciato.

Non sono ammessi reclami per deficienze nel numero delle uova se della mancanza non sia dato avviso al venditore entro 24 ore dalla consegna. Se il reclamo è ritenuto fondato, le uova mancanti sono bonificate.

Deve essere parimenti denunciata entro 24 ore la diversità della merce consegnata da quella pattuita.

Non sono computati nei termini suddetti i giorni festivi.

Il destinatario, nel trasporto di uova, per merce franco arrivo, quando siano constatate avarie, è tenuto nell'interesse del venditore a ritirare la merce, previa gli accertamenti del caso e i reclami di legge al vettore, dandone immediatamente avviso al venditore.

**Art. 107 - Pagamento.**

Il pagamento si esegue normalmente alla consegna della merce o della fattura.

### **Sezione III Esercizio dell'apicoltura**

**Art. 108 - Attività apistica.**

L'attività apistica si esercita sia in forma stanziale che nomade.

**Art. 109 - Distanze fra gli apiari.**

La installazione degli apiari deve avvenire col rispetto delle distanze, in linea d'aria, tra un apiario e l'altro, fissate dalla legge.

"L'apiario" già installato conserva il diritto di precedenza, nei confronti di eventuali altri impianti, relativamente alle distanze prescritte.

**Art. 110 - Apicoltura nomade.**

L'esercizio dell'apicoltura cosiddetta nomade in provincia di Varese - sia per gli apiari aventi sede in provincia che per quelli fuori provincia - è subordinato al benessere delle Commissioni provinciali delle rispettive ASL che presiedono alla disciplina di tale attività.

**Art. 111 - Apicidio.**

In tutto il territorio della provincia non è in uso l'apicidio per ricavarne il miele.

### **Commercio del miele**

**Art. 112 - Qualità del miele.**

In provincia di Varese sono prodotte e classificate principalmente tre qualità di miele. Esse sono:

- 1) *Miele di robinia*, volgarmente chiamato di acacia: di colore oro brillante, trasparente, di sapore gradevole e delicato, da tavola e non incline alla cristallizzazione;
- 2) *Miele di castagno*, di colore scuro, intenso, di sapore amarognolo;
- 3) *Miele millefiori*, di colore ambra o ambra scuro, proveniente da unica smelatura annuale o dalle fioriture estive.

**Art. 113 - Caratteristiche organolettiche.**

I mieli prodotti in provincia debbono rispondere alle caratteristiche organolettiche proprie dei mieli genuini della relativa qualità in relazione alla zona di produzione.

**Art. 114 - Caratteristiche commerciali del miele.**

Il miele viene commerciato filtrato, decantato, maturato e conservato in recipienti idonei, muniti di adeguato coperchio per evitare l'assorbimento di umidità.

**Art. 115 - Contrattazione del prodotto.**

Il miele viene contrattato sfuso o confezionato. Per miele sfuso si intende il prodotto naturale delle api, ottenuto da smelatura per centrifugazione e posto in idonei contenitori di metallo o di plastica, normalmente da 25 Kg., o in fusti da Kg. 300. Per miele confezionato si intende il prodotto naturale delle api, normalmente posto in piccoli contenitori di vetro.

Le contrattazioni del miele sfuso avvengono verbalmente per le piccole partite e per iscritto per le grosse partite, con versamento di caparra pari ad un quinto del prezzo e previa campionatura della partita.

Le contrattazioni fra persone lontane, sia per il miele sfuso che per quello confezionato, avvengono sempre per campionamento, con doppio campione sigillato, di cui uno deve essere conservato intatto dall'acquirente per il caso di contestazioni.

**Art. 116 - Quotazione del prodotto.**

Il prezzo del miele è determinato per chilogrammo, per merce resa al domicilio del produttore.

Nella determinazione del prezzo all'ingrosso influiscono, oltre ai quantitativi contrattati:

- per il miele di robinia (acacia) il colore, la trasparenza, l'umidità, l'aroma e lo stato di conservazione;
- per i mieli scuri, l'aroma, l'umidità e lo stato di conservazione;
- per il miele confezionato in piccoli contenitori, la qualità e il tipo del contenitore, oltre il prezzo medio all'ingrosso dello sfuso, nonché i costi di confezione e di distribuzione.

Nella vendita all'ingrosso, i contenitori (latte o fusti) per il trasporto del miele sono a rendere o a perdere, a seconda delle intese tra le parti.

**Art. 117 - Pagamento.**

Il pagamento del prezzo si effettua alla consegna della merce per le piccole e medie partite; a 30 giorni per le grosse partite.

**Art. 118 - Reclami e contestazioni.**

I reclami e le contestazioni per partite difettose devono essere proposti a mezzo telegramma entro 8 giorni dalla consegna della merce.

**Sezione IV  
Pelli fresche**

**Art. 119 - Contrattazione.**

I produttori di pelli<sup>1</sup> consegnano, per tutta la durata del contratto, regolarmente ed esclusivamente il prodotto della macellazione e scorticazione.

**Art. 120 - Provenienza del bestiame.**

Il compratore è tenuto a ritirare anche pelli di animali provenienti da zone diverse da quelle indicate nel contratto, quando ciò non modifichi radicalmente il carattere del contratto, salvo applicazioni di abbuoni qualora la qualità intrinseca degli animali macellati o la loro provenienza renda dette pelli di valore inferiore a quelle della produzione nostrana.

**Art. 121 - Prezzo.**

Le pelli possono essere consegnate dal produttore agli acquirenti anche prima della determinazione del prezzo, il quale sarà stabilito alla fine del mese della consegna.

<sup>1</sup> Sono "produttori di pelli" coloro che provvedono alla macellazione e alla scorticazione del proprio bestiame.



**Art. 122 - Categorie delle pelli.**

Le pelli di animali bovini ed equini sono contrattate a peso ed i prezzi sono stabiliti a seconda delle seguenti categorie:

1<sup>a</sup> categoria - Pelli di vitello del peso fino a kg. 6 (morticini immaturi esclusi);

2<sup>a</sup> categoria - Pelli di vitello del peso di più di kg. 6 fino a kg. 8;

3<sup>a</sup> categoria - Pelli di vitello del peso di più di kg. 8 fino a kg. 12;

4<sup>a</sup> categoria - Pelli di vitellone del peso di più di kg. 12 fino a kg. 20;

5<sup>a</sup> categoria - Pelli di vitellone del peso di più di kg. 20 fino a kg. 26.

I pesi di cui sopra si intendono "peso coda" riferiti a pelli quadrate, ossia prive di testa, alette e zampe;

6<sup>a</sup> categoria - Pelli di vacca del peso fino a kg. 30;

7<sup>a</sup> categoria - Pelli di vacca del peso di più di kg. 30 fino a kg. 40;

8<sup>a</sup> categoria - Pelli di bovetto e scottona pesanti fino a kg. 30;

9<sup>a</sup> categoria - Pelli di bovetto e scottona pesanti più di kg. 30 fino a kg. 40;

10<sup>a</sup> categoria - Pelli di bue, pesanti più di kg. 40;

11<sup>a</sup> categoria - Pelli di civetto, pesanti fino a kg. 40;

12<sup>a</sup> categoria - Pelli di toro, pesanti fino a kg. 40;

13<sup>a</sup> categoria - Pelli di toro, pesanti più di kg. 40;

14<sup>a</sup> categoria - Pelli di puledro fino a kg. 12;

15<sup>a</sup> categoria - Pelli di cavallo;

16<sup>a</sup> categoria - Pelli di mulo;

17<sup>a</sup> categoria - Pelli di asino.

**Art. 123 - Consegna.**

La consegna delle pelli è eseguita nei singoli negozi dei produttori o al macello pubblico, all'incaricato del compratore o presso il suo recapito.

**Art. 124 - Qualità e abbuoni.**

Il prezzo indicato nel contratto si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione.

Le pelli provenienti da mortalità per epidemie o per altri fatti accidentali, le pelli con difetto di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.) oppure sformate, piagate, marcate a fuoco, stercate, tarolate o comunque deteriorate, danno al compratore il diritto ad un abbuono corrispondente all'entità dell'imperfezione.

Le pelli devono essere consegnate senza corna, senza unghie, senza unghioni, prive dell'osso di coda, senza nervature agli orecchi e in tale stato di pulitura da non contenere che il pelo e la pelle propriamente detta, e devono provenire da animali macellati almeno 24 ore prima.

Le pelli di vitello sono consegnate "quadrate", ossia prive della testa, delle alette e con zampe tagliate al ginocchio.

Il compratore ha diritto ad un abbuono del 3 % sul peso constatato per le pelli di più recente macellazione, per il calo naturale conseguente al raffreddamento, e per le pelli che siano state sul ghiaccio o in refrigerante o comunque bagnate.

Il compratore ha diritto di rifiutare le pelli che sono in stato di incipiente putrefazione o che, per i loro difetti, non sono mercantili.

**Art. 125 - Mediazione.**

Nelle contrattazioni fra macellatori e raccoglitori, la provvigione per mediazione, per pelli fresche, è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti mediamente nella misura dello 0,50%.

La stessa provvigione spetta ai commissionari e procacciatori d'affari.

## Capitolo 2° - PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

### Sommario

a) Frumento\*

b) Granoturco\*

c) Riso\*

d) Cereali minori\*

e) Patate\*

f) Ortaggi\*

g) Uva da vino

Contrattazioni Art. 1

Trasporto, scarico e pesatura " 2

Avarie " 3

Imballaggi " 4

Pagamento " 5

Reclami " 6

Mediazione " 7

h) Olive\*

i) Agrumi\*

l) Frutta fresca\*

m) Frutta secca\*

n) Erbe, sementi, foraggi

**Sezione I - Fieno**

Oggetto del contratto e distinzioni " 8

Modi di contrattazione " 9

Forma del contratto " 10

Pesatura " 11

Pagamento " 12

Requisiti e vizi del fieno " 13

Mediazione " 14

**Sezione II - Paglia**

Nozione " 15

Forma del contratto " 16

Requisiti della merce " 17

Pesatura " 18

Pagamento " 19

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## **o) Fiori e piante ornamentali**

### **Sezione I – Fiori recisi e verde da fronda**

Base di contrattazione	”	20
Obblighi del compratore	”	21
Reclami	”	22

### **Sezione II – Piante ornamentali in contenitore verdi e fiorite da interno**

Prenotazione	Art.	23
Forma del contratto	”	24
Garanzie	”	25
Tolleranze	”	26
Imballaggi	”	27
Trasporto delle merci ed oneri del rischio	”	28
Consegna ripartita	”	29
Obblighi delle parti	”	30
Reclami	”	31

## **p) Piante da vivaio e da trapianto**

### **Sezione I – Piante da vivaio**

Definizione	”	32
Sostituzioni	”	33
Reclami e richiesta di risarcimento da parte dell'acquirente	”	34
Contestazioni sulla merce da parte dell'acquirente	”	35
Trasporto delle merci: forma, imballaggio, onere del rischio	”	36
Distanze minime per le coltivazioni vivaistiche	”	37
Garanzie di attecchimento	”	38

### **Sezione II – Tappeti erbosi**

Misurazione	”	39
Garanzia di attecchimento	”	40

### **Sezione III – Opere di giardinaggio**

Definizione	”	41
Opere di costruzione – contatti, progettazione, preventivo	”	42
Opere di costruzione – esecuzione dei lavori	”	43
Opere di costruzione – chiusura dei lavori	”	44
Opere di costruzione – collaudo	”	45
Opere di costruzione – contestazioni e reclami	”	46
Opere di costruzione – prime manutenzioni	”	47
Opere di manutenzione – contatti, richiesta preventivo	”	48
Opere di manutenzione – esecuzione lavori	”	49
Opere di manutenzione – reclami	”	50
Perizie	”	51

## **q) Piante officinali e coloniali\***

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## **r) Droghe e spezie**

Contrattazione	”	52
Forma e conclusione del contratto	”	53
Modi di vendita	”	54
Clausola “circa”	”	55
Clausola “salvo visita”	”	56
Clausole speciali	”	57
Consegna	”	58
Tare	”	59
Pagamento	”	60
Oneri delle imposte di fabbricazione	”	61
Reclami	”	62
Prelevamenti di campioni in caso di reclamo	”	63
Mediazione	”	64

## Capitolo 2° - PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

a) Frumento\*

b) Granoturco\*

c) Riso\*

d) Cereali minori\*

e) Patate\*

f) Ortaggi\*

g) Uva da vino

### **Art. 1 - Contrattazioni.**

Nel commercio all'ingrosso dell'uva le contrattazioni avvengono a peso, precisamente a chilogrammo.

### **Art. 2 - Trasporto, scarico e pesatura.**

Il compratore deve provvedere, con recipienti propri ed a proprie cure e spese, al trasporto dell'uva, quando è pattuita la consegna in campagna o nei magazzini del venditore.

La merce viaggia a spese, a rischio e in recipienti del venditore o del compratore, a seconda che sia venduta "franco arrivo" o "franco partenza".

Le spese di scarico della merce competono al compratore; le spese relative alla raccolta ed alla pesatura dell'uva gravano sul venditore. Quest'ultimo, però, deve effettuare, a proprie spese, lo scarico della merce, se la stessa è contenuta in automezzo il cui carico deve essere distribuito fra vari acquirenti.

### **Art. 3 - Avarie.**

Nel caso in cui tra la data del contratto e quella di consegna si verificano deperimenti manifestamente dovuti ad intemperie o ad agenti parassitari, il compratore ha diritto solo ad una congrua riduzione del prezzo.

Il verificarsi invece di una grandinata a contratto avvenuto costituisce causa di risoluzione di contratto, limitatamente alla parte del fondo colpito.

### **Art. 4 - Imballaggi.**

Gli imballaggi delle uve spedite per ferrovia od automezzo debbono

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

essere restituiti entro 8 giorni dall'arrivo. Le spese di restituzione degli imballaggi sono a carico del compratore, se la merce è stata contrattata franco stazione partenza; sono invece a carico del venditore nel caso di contrattazione franco stazione arrivo.

#### **Art. 5 - Pagamento.**

Il pagamento delle uve si effettua a pronti contanti, dopo l'accertamento del loro peso netto. Anche se è concordato il pagamento dilazionato, le spese di trasporto debbono pagarsi all'atto della consegna della merce.

#### **Art. 6 -Reclami.**

Le contestazioni sulla qualità e quantità della merce debbono muoversi al momento stesso della consegna.

#### **Art. 7 - Mediazione.**

La provvigione spettante ai mediatori è dovuta dal solo venditore ed è del 2 % del prezzo della merce.

**h) Olive\***

**i) Agrumi\***

**l) Frutta fresca\***

**m) Frutta secca\***

**n) Erbe, sementi, foraggi**

### **Sezione I**

#### **Fieno**

#### **Art. 8 - Oggetto del contratto e distinzioni.**

E' normalmente in uso contrattare il fieno ottenuto per naturale essiccazione al sole ed, in genere, quello di prato stabile e da vincenda, composto da graminacee (in misura maggiore nel maggengo e nell'agostano), leguminose ed altre essenze, in quantità variabili, che ne determinano le caratteristiche a seconda dell'epoca di sfalcio.

Il fieno, in relazione all'epoca del taglio, si distingue prevalentemente in:

- a) maggengo - che è il fieno del primo taglio dell'anno;
- b) agostano - che è il fieno del secondo taglio;
- c) terzuolo - che è il fieno ottenuto dal terzo taglio.

#### **Art. 9 - Modi di contrattazione.**

Il fieno è contrattato sciolto o, in misura prevalente, in forma pressata, e comunque a chilogrammo, e viene normalmente ritirato presso la cascina del produttore.

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

**Art. 10 - Forma del contratto.**

Le contrattazioni del fieno avvengono prevalentemente in forma verbale.

**Art. 11 - Pesatura.**

Il peso del fieno è accertato a mezzo di pesa pubblica e le relative spese sono a carico del venditore.

**Art. 12 - Pagamento.**

Il pagamento delle singole partite di fieno avviene, per contanti, appena pesata la merce, salvo accordi diversi tra le parti.

**Art. 13 - Requisiti e vizi del fieno.**

Il fieno è venduto sano, mercantile e "mangiabile".

Non si considera tale:

- a) quello che ha preso acqua sul campo durante il periodo di essiccazione in misura tale da modificarne il valore nutritivo, il profumo ed il colore;
- b) quello ammuffito o eccessivamente fermentato;
- c) quello tagliato troppo maturo.

Tali vizi, se non menzionati nel contratto, importano la risoluzione dello stesso. Se il vizio è di lieve entità comporta una semplice riduzione del prezzo.

**Art. 14 - Mediazione.**

Al mediatore è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti una provvigione dell'1 % sul prezzo.

**Sezione II  
Paglia**

**Art. 15 - Nozione.**

Per paglia s'intende quella di frumento, di segale, di avena, di orzo, di triticale e stocchi di granoturco. Generalmente è venduta pressata in balle.

**Art. 16 - Forma del contratto.**

Le contrattazioni della paglia avvengono prevalentemente in forma verbale.

**Art. 17 - Requisiti della merce.**

La paglia è venduta sana e mercantile: non si considera tale quella ammuffita.

**Art. 18 - Pesatura.**

Il peso è accertato alla pesa pubblica e le relative spese sono a carico del venditore.



**Art. 19 - Pagamento.**

Il pagamento avviene per contanti al ritiro della merce.

Nelle vendite con consegne differite, il compratore deve versare una caparra in misura non inferiore al 10 % del prezzo convenuto.

**o) Fiori e piante ornamentali**

**Sezione I**

**Fiori recisi e verde da fronda**

**Art. 20 - Base di contrattazione.**

È consuetudine contrattare i fiori recisi a numero, sia per iscritto che verbalmente. Per quanto riguarda il verde da fronda la contrattazione avviene a numero o a peso.

**Art. 21 - Obblighi del compratore.**

Il compratore deve sempre ritirare, solo se consegnata a domicilio, la partita contrattata anche se intende promuovere reclami sulla qualità o per vizi occulti.

**Art. 22 - Reclami.**

Il compratore deve reclamare o promuovere gli accertamenti sulla qualità entro 24 ore dal ricevimento della merce.

**Sezione II**

**Piante ornamentali in contenitore verdi e fiorite da interno.**

**Art. 23 - Prenotazione.**

Nella prenotazione vengono indicate le caratteristiche della pianta: la specie, la varietà di coltivazione, il tipo di scelta (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>), l'altezza e/o diametro e circonferenza, il tipo di contenitore ed altre specifiche caratteristiche di ogni varietà coltivata; nella misura dell'altezza si comprende anche il contenitore.

**Art. 24 - Forma del contratto.**

Il contratto, salvo accordi diversi tra le parti, è redatto su foglio d'ordine in due copie firmate dai contraenti di cui una viene consegnata al compratore.

Sono in uso altre modalità di contrattazione quali ad esempio quella verbale, telefonica e telematica.

**Art. 25 - Garanzie.**

Le piante ornamentali da vaso sono garantite nella specie e nelle varietà di coltivazione dichiarata. Le piante si intendono vendute sane. Esse

non devono essere deteriorate, deformate, mutilate o con foglie anche parzialmente essiccate.

Nelle partite trattate a lotti, le piante devono essere della stessa varietà e dimensione in ciascun lotto.

**Art. 26 - Tolleranze.**

E' ammessa una tolleranza del 5 %, in più o in meno, sulla misura prenotata.

E' ammessa, altresì, una tolleranza del 5 %, in più o in meno, sul quantitativo di ciascun lotto.

**Art. 27 - Imballaggi.**

L'imballaggio, fatturato al prezzo di costo, è a carico del compratore. L'imballaggio deve essere tale da assicurare alle piante un'adeguata protezione in relazione alle condizioni ambientali esterne e a quelle di trasporto.

**Art. 28 - Trasporto delle merci ed oneri del rischio.**

Salvo patto contrario, le spese di trasporto delle merci sono a carico del committente.

La merce viaggia a rischio e pericolo esclusivo del committente anche nel caso di vendita pattuita franco destino. Pertanto ogni responsabilità del fornitore cessa con la consegna delle merci alla ferrovia o a chi ne effettua il trasporto.

In caso di ritardi, avarie, mancanze, scambio o manomissione di colli, ecc., i conseguenti reclami debbono essere fatti direttamente dal destinatario ed esclusivamente verso chi ne ha effettuato il trasporto.

In ogni caso la merce deve essere ritirata, poiché, rifiutandone lo svincolo, il cliente viene a perdere ogni diritto verso l'assuntore del trasporto.

**Art. 29 - Consegna ripartita.**

La consegna dei lotti di piante ornamentali in contenitore può avvenire in più riprese nei termini stabiliti.

Nella ipotesi di anticipata fioritura rispetto all'epoca prevista per la consegna, il fornitore dovrà avvertire il compratore perché decida in ordine al ricevimento anticipato della merce.

Nel caso in cui il compratore rifiuti il ricevimento anticipato della merce, l'obbligazione del venditore si estingue.

**Art. 30 - Obblighi delle parti.**

Quando la merce è pronta, il venditore deve avvisare il compratore immediatamente.

Qualora la consegna sia stata convenuta presso il venditore, il compratore deve provvedere al ritiro della merce entro 3 giorni dal ricevimento dell'avviso.

Se la merce è spedita fuori piazza dal venditore, questi deve avvisare, immediatamente, il compratore dell'avvenuta spedizione.

**Art. 31 - Reclami.**

Il compratore deve reclamare o promuovere gli accertamenti sulla qualità entro 48 ore dal ricevimento della merce.

**p) Piante da vivaio e da trapianto<sup>1</sup>**

**Sezione I  
Piante da vivaio**

**Art. 32 - Definizione**

Si definiscono piante da vivaio tutte le essenze coltivate in terra ed in contenitore di qualsiasi età e dimensione sottoposte a periodiche lavorazioni riguardanti chioma e apparato radicale.

Nello specifico, le piante coltivate in terra sono ripetutamente rizollate a intervalli di tempo non superiori ai 3-5 anni (a seconda della specie). Nel caso di piante in contenitore, queste sono considerate vendibili (ossia "franche") dopo aver trascorso almeno una fase vegetativa nel vaso.

**Art. 33 - Sostituzioni.**

Salvo espresso divieto di cui sia fatta regolare menzione in ciascun ordine distinto, la ditta fornitrice è autorizzata a sostituire con varietà affini per qualità, quantità e dimensione quelle varietà richieste che fossero eventualmente esaurite.

**Art. 34 - Reclami e richiesta di risarcimento da parte dell'acquirente.**

Salvo speciali convenzioni, nessun reclamo è ammesso per ritardi nelle spedizioni o consegne delle piante, in quanto tali spedizioni o consegne sono eseguite in epoca favorevole al trapianto.

Nel caso di ordini anche accettati, ivi compresi quelli a consegna differita, che non possono essere eseguiti in tutto o in parte per causa di forza maggiore come inondazioni, gelate, grandine, siccità ecc., oltre a serratte, scioperi, furti, incendi, ecc., nessun risarcimento può essere richiesto. Data la particolare deperibilità della merce, qualsiasi reclamo deve pervenire alla ditta fornitrice entro **7** giorni dal ricevimento della merce stessa. Non pervenendo reclami entro il termine suddetto, la merce si considera accettata ad ogni effetto dal committente.

**Art. 35 - Contestazioni sulla merce da parte dell'acquirente.**

In caso di contestazioni inerenti alla qualità delle merci, l'acquirente

<sup>1</sup> Per le piante da rimboscimento vanno, altresì, osservate le norme di cui alla legge 22 maggio 1973, n° 269.

deve trattenere gli articoli della partita non contestati, ma, una volta accettata la contestazione da parte del fornitore, tutto il quantitativo dell'articolo contestato dovrà essere restituito al fornitore stesso.

Possono essere sostituite o defalcate dal prezzo solo quelle merci che saranno state debitamente restituite. In ogni caso, le spese di trasporto dell'andata e dell'eventuale impianto restano a carico del committente, salvo il caso di vizi occulti.

**Art. 36 - *Trasporto delle merci: forma, imballaggio, onere del rischio.***

Gli acquirenti sono tenuti a scrivere in ogni ordinazione il preciso indirizzo, indicando il mezzo di trasporto voluto e la stazione ferroviaria alla quale appoggiare la spedizione. In mancanza di tale indicazione il fornitore si regola secondo la maggiore convenienza, declinando qualsiasi responsabilità. Salvo accordi speciali, le spedizioni sono sempre eseguite in porto assegnato e cioè con la spesa di trasporto da pagarsi all'arrivo da parte dell'acquirente.

Gli imballaggi sono eseguiti in base alle caratteristiche delle piante ed alla distanza che esse debbono percorrere.

La merce viaggia a rischio e pericolo esclusivo dell'acquirente anche nel caso di vendita pattuita franco destino. Pertanto ogni responsabilità del fornitore cessa con la consegna delle merci alla ferrovia od a chi ne effettua il trasporto. In caso, quindi, di ritardi, avarie, mancanze, scambio o manomissione di colli, ecc., i conseguenti reclami debbono essere fatti direttamente dal destinatario ed esclusivamente verso chi ha effettuato il trasporto. In ogni caso, la merce deve essere ritirata poiché, rifiutandone lo svincolo, l'acquirente verrebbe a perdere ogni diritto verso l'assuntore del trasporto.

**Art. 37 - *Distanze minime per le coltivazioni vivaistiche.***

E' uso osservare nelle colture vivaistiche, data la loro provvisorietà, la distanza di un metro dal confine, per le piante per le quali la legge prevede una distanza maggiore.

**Art. 38 - *Garanzie di attecchimento.***

Salvo patto contrario, il fornitore non risponde del mancato attecchimento delle piante consegnate.

Nell'ipotesi in cui il venditore abbia provveduto anche alla messa a dimora, è tenuto soltanto a rifornire il soggetto non attecchito e per una sola volta, purché la contestazione avvenga entro il 31 luglio successivo per le piantagioni avvenute in autunno ed entro 4 mesi dalla piantagione se questa sia avvenuta in primavera, salvo che il mancato attecchimento sia dovuto a colpa dell'acquirente o che lo stesso non abbia provveduto al pagamento concordato nei tempi e modi definiti.

Le prestazioni d'opera per l'eventuale sostituzione del soggetto non attecchito sono, in ogni caso, a carico dell'acquirente.

## **Sezione II** **Tappeti erbosi**

### **Art. 39 - Misurazione.**

La misurazione dei tappeti erbosi avviene a metro quadro, includendo nella determinazione della superficie reale complessiva anche le interruzioni di terreno non lavorabili per strisce di larghezza non superiore a metri 2,5.

### **Art. 40 - Garanzia di attecchimento.**

Il fornitore garantisce la germinazione dei semi o dei miscugli e la conseguente formazione dei tappeti erbosi.

La garanzia non è dovuta, qualora l'attecchimento non avvenga per motivi di forza maggiore, quali gli eventi meteorici, climatici ed altri eventi non dipendenti dalla volontà del fornitore, e comunque non prevedibili.

La garanzia non è dovuta qualora l'attecchimento non avvenga per deriva dalla cattiva qualità del terreno non apportato dal fornitore.

## **Sezione III** **Opere di giardinaggio**

### **Art. 41 - Definizione**

Si intendono opere di giardinaggio tutti quei lavori di costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria che interessano il verde, sia privato che pubblico.

Nelle opere di giardinaggio rientrano anche piccole opere idrauliche come impianti di irrigazione, drenaggi, reti di scolo delle acque e laghetti; opere edili come viabilità interne, camminamenti, cordoli, muretti, roccaglie, pergole, recinzioni.

### **Art. 42 - Opere di costruzione – contatti, progettazione, preventivo**

Il cliente che intende impiantare un nuovo giardino contatta la ditta esecutrice la quale effettua un sopralluogo preliminare. In seguito, su richiesta del cliente, può approntare un progetto più o meno dettagliato su come realizzare l'opera. Tale progetto è trattenuto dalla ditta fino all'accettazione del preventivo o al pagamento dello stesso.

Il preventivo, a seconda dell'entità del lavoro, se accettato, viene controfirmato. In tal caso la ditta si impegna a rispettare i valori esposti salvo variazioni in fase di realizzazione che verranno conteggiati in economia o preventivati successivamente; da parte sua, il cliente, si impegna a rispettare l'impegno di spesa ed al pagamento nelle modalità e nei tempi pattuiti.

### **Art. 43 - Opere di costruzione - esecuzione dei lavori**

La ditta esecutrice, stabilito il periodo ottimale per iniziare i lavori, in

accordo con il cliente, avvia l'opera. Ritardi dovuti ad avversità climatiche o a cause di forza maggiore sollevano la ditta da responsabilità di buona riuscita delle opere (soprattutto attecchimenti di piante e germinazione delle sementi di prati).

**Art. 44 - Opere di costruzione – chiusura dei lavori**

Svolte tutte le opere come da preventivo o comunque necessarie, la ditta esecutrice salvo accordi diversi considera chiuso il lavoro.

**Art. 45 - Opere di costruzione - collaudo**

A seconda delle opere svolte, passati i tempi tecnici per assestamenti, attecchimenti, germinazioni, ecc. viene eseguito il collaudo. In questa fase si rileva l'eventuale necessità di interventi correttivi ove ce ne sia bisogno. Tali lavori salvo accordi tra le parti possono essere a pagamento o meno.

**Art. 46 - Opere di costruzione – contestazioni e reclami**

Il cliente non soddisfatto del lavoro eseguito espone le proprie lamentele in fase di collaudo.

**Art. 47 - Opere di costruzione – prime manutenzioni**

Se preventivamente convenuto tra le parti, la ditta esecutrice può accollarsi l'esecuzione delle prime manutenzioni. Se ciò non dovesse avvenire la ditta ha comunque l'obbligo di informare il cliente (anche solo verbalmente) di tutti gli interventi da effettuare nel primo anno d'impianto.

**Art. 48 - Opere di manutenzione – contatti, richiesta preventivo**

Il cliente che intende eseguire manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle proprie aree verdi, contatta la ditta esecutrice la quale, a seguito di un sopralluogo, può, su richiesta, redigere un preventivo scritto. In mancanza il lavoro sarà conteggiato in economia. In caso di grandi interventi può essere redatto un capitolato lavori.

**Art. 49 - Opere di manutenzione – esecuzione lavori**

In caso di interventi di potatura o abbattimenti di esemplari protetti, il cliente si fa carico proprio o demanda la ditta a svolgere le pratiche burocratiche necessarie all'ottenimento dei permessi. È dovere della ditta esecutrice svolgere i lavori alla regola dell'arte attenendosi, ove richiesto, a regolamenti (di norma comunali) sulla manutenzione del verde. La ditta esecutrice pattuisce con il cliente, in base ai lavori da effettuarsi, il periodo migliore d'intervento. Ritardi dovuti ad avversità climatiche o a causa di forza maggiore sollevano la ditta da ogni responsabilità di buona riuscita del lavoro, lasciando alla stessa la decisione di rinviare i lavori in altra stagione.

**Art. 50 - Opere di manutenzione – reclami**

La ditta esecutrice non è responsabile di morte delle piante ove queste presentino prima dell'intervento stati di sofferenza. È invece responsabile di opere eseguite contro i regolamenti in vigore e di danni arrecati a persone o cose circostanti l'area di lavoro.

**Art. 51 - Perizie**

In caso di necessità, ove la ditta esecutrice non possa o non voglia assumersi responsabilità, può essere richiesto l'intervento di consulenti in materia. È il caso di analisi fitopatologiche, verifiche di stabilità, stesure di capitolato d'opera, ecc.

**q) Piante officinali e coloniali\***

**r) Droghe e spezie**

**Art. 52 - Contrattazione.**

I prodotti coloniali e le droghe sono contrattati in base alla nomenclatura comunemente adottata nel commercio o in base a quella adottata dalle leggi in genere.

**Art. 53 - Forma e conclusione del contratto.**

I contratti possono essere indifferentemente stipulati sia per iscritto che verbalmente, direttamente o a mezzo di intermediari.

Le vendite effettuate a mezzo di intermediari diventano impegnative anche per il venditore se questi non dà avviso contrario entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto.

**Art. 54 - Modi di vendita.**

La merce può essere venduta:

- a) "su descrizione" - nel qual caso deve corrispondere in ogni particolare alla qualità descritta;
- b) "su campione tipo" (su tipo di campione) - nel qual caso deve corrispondere, nel suo insieme, alle caratteristiche del campione presentato;
- c) "su campione prelevato da partita determinata" - nel qual caso deve essere quella campionata e corrispondere fedelmente al campione presentato.

Il "campione d'esecuzione precedente" ha valore di "campione tipo".

Le clausole "a campione" o "su campione della partita" (stoklot) equivalgono a quella prevista alla lettera c).

**Art. 55 - Clausola "circa".**

In caso di vendite effettuate con la clausola "circa", è tollerata una dif-

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.



ferenza nella consegna sino al 5 % in più od in meno del quantitativo indicato o convenuto.

**Art. 56 - Clausola "salvo visita".**

In caso di vendita con la clausola "salvo visita", il compratore (o il suo fiduciario) ha diritto di effettuare la visita della partita entro i termini di consegna. Entro il detto termine il compratore, previa visita, deve dichiarare se gradisce o no la merce nei termini previsti all'Art. 62.

Nel caso che la visita non venga effettuata, il contratto si intende perfezionato, fermo il diritto del compratore di proporre le eventuali comunicazioni per vizi o difetti di qualità.

**Art. 57 - Clausole speciali.**

I contratti di merci viaggianti per mare, conclusi con la clausola: FOB-CIF-CAF-FAS o altra analoga, sono regolati dalle norme internazionali relative alle clausole stesse.

I contratti possono essere stipulati anche con le clausole:

- in deposito franco (con il solo dazio doganale escluso);
- su vagone in transito;
- su vagone sdoganato;
- per merce non nazionalizzata.

In difetto di specificazione la vendita con la clausola "franco vagone" s'intende per merce sdoganata.

**Art. 58 - Consegna.**

Se nel contratto è convenuta la consegna pronta, la merce deve essere:

- consegnata entro gli 8 giorni successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare su piazza;
- spedita entro i 15 giorni successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare fuori piazza oppure di merce venduta con imballi di origine.

Le merci viaggiano sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se vendute franco di porto e spedite con bollettino di garanzia. E' ammessa rivalsa da parte del compratore verso il vettore per danni o furti subiti dalla merce nel periodo di trasporto e consegna.

La consegna delle merci al domicilio del compratore deve essere espressamente pattuita nel contratto di vendita.

**Art. 59 - Tare.**

Le tare si distinguono in:

- tara reale (peso netto);
- tara per merce (peso lordo);
- tara d'uso;
- tara scritta o di origine.



La tara da dedurre dal peso lordo s'intende quella "reale".  
L'entità delle tare per merce e delle tare d'uso, applicabili ad alcune merci, è indicata nella tabella riportata in appendice.

**Art. 60 - Pagamento.**

Le modalità di pagamento vengono indicate dal venditore al compratore all'atto della contrattazione e variano a seconda della diversità dei prodotti, delle provenienze, dell'importanza dell'affare, della solvibilità dell'acquirente.

In difetto di speciali convenzioni, i pagamenti della merce devono essere fatti al domicilio del venditore e a 30 giorni dalla data della fattura.

La clausola "contanti" o "a vista fattura", senz'altra aggiunta, sottintende il pagamento all'atto del ricevimento della merce, se questa viene consegnata su piazza; il pagamento entro 10 giorni, se la merce viene consegnata fuori piazza.

In caso di consegne ripartite, il mancato pagamento di una precedente fattura nei termini pattuiti o di cui ai commi che precedono dà diritto al venditore di sospendere le ulteriori consegne, salva l'azione per la risoluzione del contratto.

**Art. 61 - Oneri delle imposte di fabbricazione.**

Le variazioni che intervengono nell'ammontare dell'imposta di fabbricazione prima della consegna della merce da parte del venditore, sono a carico o a favore del compratore.

**Art. 62 - Reclami.**

Le eccezioni del compratore relative alla qualità della merce devono essere comunicate al venditore entro 8 giorni dal suo ricevimento.

Se la merce non corrisponde alla qualità contrattata, il venditore ha la possibilità di sostituirla entro un termine uguale a quello previsto per la consegna.

Il compratore deve mettere a disposizione del venditore la merce protestata nei tempi convenuti.

**Art. 63 - Prelevamenti di campioni in caso di reclamo.**

In caso di reclamo, il prelevamento dei campioni viene effettuato in contraddittorio, unicamente da colli intatti e con i dovuti accorgimenti, in modo da rappresentare esattamente l'insieme della partita.

**Art. 64 - Mediazione.**

Al mediatore spetta una provvigione da parte di chi gli ha affidato l'incarico, salvo patto contrario.

## Capitolo 3° - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

### Sommario

#### a) Legna da ardere

##### **Sezione I – Usi generali**

Distinzione	Art.	1
Qualità	"	2
Pezzatura	"	3
Stagionatura	"	4
Provenienza	"	5
Forma del contratto	"	6
Prezzo	"	7
Contrattazione per vagoni e per trasporto con automezzo	"	8
Svincolo della merce – Reclami – Spese e documenti di trasporto	"	9
Trasporto a mezzo ferrovia – Accertamento del peso e calo naturale	"	10
Spese di pesatura e di trasporto	"	11
Legna impregnata di umidità	"	12
Trasporto con automezzo	"	13
Disposizioni circa il destinatario della spedizione – Regolarità del carico	"	14
Spedizione a terzi	"	15
Pagamento	"	16
Caparra	"	17
Mediazione	"	18

##### **Sezione II– Vendita a domicilio su piazza**

Sistemi di vendita	"	19
“Prezzo a domicilio”	"	20
Orario di consegna	"	21
Luogo di consegna	"	22
Obbligo del compratore	"	23
Peso	"	24
Cessazione della responsabilità del venditore	"	25

#### b) Carbone vegetale (o carbone di legna)

##### **Sezione I – Contratti all’ingrosso**

Distinzioni	"	26
Qualità	"	27
Contrattazione e prezzo	"	28
Forma del contratto	"	29
Spedizioni a mezzo ferrovia od automezzi: obblighi delle parti	"	30
Luogo di consegna – Verifica della qualità e del peso	"	31
Pesatura e pagamento	"	32
Vizi della merce e conseguenze	"	33

**Sezione II – Contratti fra grossisti e “sostrai” (venditori al minuto)**

Contrattazione	Art.	34
Luogo di consegna e riconoscimento del peso e della qualità	”	35
Rispedizione fuori piazza	”	36
Pagamento	”	37
Mediazione	”	38

**c) Legname rozzo**

**Sezione I – Usi generali**

Distinzione	”	39
Forma del contratto e prezzo	”	40
Pagamento	”	41

**Sezione II – Piante e boschi d’alto fusto**

Oggetto della compravendita	”	42
Contenuto del contratto	”	43
Obblighi del compratore	”	44
Mediazione	”	45

**d) Sughero, ecc.\***

**e) Legname per paleria**

Definizione	”	46
Tipologie di vendita	”	47
Prezzo	”	48
Tolleranza	”	49

**f) Legname grezzo in tronchi**

Definizione	”	50
Tipologie	”	51

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l’esistenza di usi consolidati.

## Capitolo 3° - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

### a) Legna da ardere

#### *Sezione I Usi generali*

##### **Art. 1 - Distinzione.**

La legna da ardere si distingue a seconda della qualità, della pezzatura, della stagionatura e della provenienza.

##### **Art. 2 - Qualità.**

La legna, secondo la qualità, si distingue in “legna forte” e “legna dolce”. E’ “legna forte” quella di specie dura, cioè dotata di maggior potere calorifico, quale il leccio, il sughero scortecciato, la rovere, il cerro, la farnia, il faggio, il carpino, l’olivo, l’olmo, il frassino, la betulla, la robinia, il ciliegio selvatico, ecc.

E’ “legna dolce” quella di specie resinosa o da latifoglia tenera, quali il pino, l’abete, il pioppo, l’ontano, il salice, il tiglio, il castagno, ecc.

##### **Art. 3 - Pezzatura.**

Secondo la pezzatura commerciale la legna da ardere si distingue in:

- a) “stanga”, con diametro da 30 cm. a 35 cm. misurato a metà lunghezza, con una lunghezza che va da 1 m. a 2,5 m.;
- b) “tagliata e spaccata” per stufe o camini, con lunghezza da cm. 25 a cm. 45 e sezione da 6 a 15 cm.

Nella “stanga” è ammessa una tolleranza di diametro inferiore di 10 cm. del 25 %.

Nel commercio della legna di olivo, il diametro normale della pezzatura può raggiungere i 28-30 cm., ed in ciascuna partita è tollerato il 30 % di ceppo pulito.

##### **Art. 4 - Stagionatura.**

Secondo la stagionatura si distingue in legna verde e stagionata.

S’intende per legna stagionata quella che è stata conservata, in posizione adatta all’essiccazione, per almeno 6 mesi dall’epoca del taglio o dello spacco, esclusa quella subbollita e fermentata.

##### **Art. 5 - Provenienza.**

Qualora interessi al compratore una determinata provenienza della legna, la stessa deve essere espressamente pattuita.

##### **Art. 6 - Forma del contratto.**

Il contratto può essere scritto o verbale.

Quando il contratto viene stipulato a mezzo rappresentante salvo accettazione della casa venditrice, l'accettazione o meno deve seguire a stretto giro di posta o via fax.

**Art. 7 - Prezzo.**

Il prezzo è determinato a peso o a volume.

**Art. 8 - Contrattazione per vagoni e per trasporto con automezzo.**

Nelle contrattazioni a numero di vagoni ferroviari, senza indicazione del quantitativo di merce, s'intende un quantitativo non inferiore a 15 tonnellate per ogni vagone.

In ogni caso, quando è pattuito il trasporto per ferrovia, il venditore, anche quando trattasi di vendita "franco stazione partenza", deve caricare su ogni vagone un minimo di 15 tonnellate, al fine dell'applicazione della tariffa ridotta ed ha l'obbligo di cospargere la parte superiore del carico con latte di calce.

In caso di trasporto con automezzi, il carico deve essere completo, con riferimento alla portata collaudata del veicolo.

**Art. 9 - Svincolo della merce - Reclami - Spese e documenti di trasporto.**

Il destinatario deve procedere al regolare svincolo della merce e provvedere presso le FF.SS. e ferrovie estere ai reclami che si rendano necessari nell'interesse del venditore, anche quando la merce è venduta "franco stazione di arrivo".

Le spese di trasporto, anche per la merce venduta "franco stazione di arrivo", sono pagate dal destinatario, ma devono essere dedotte dall'importo della fattura.

Per la merce venduta franco arrivo, il compratore deve, al più presto, rimettere od esibire i documenti di trasporto da cui risultino le spese anticipate.

**Art. 10 - Trasporto a mezzo ferrovia - Accertamento del peso e calo naturale.**

In caso di spedizione ferroviaria, il compratore deve riconoscere al venditore, come peso della merce, quello accertato dalle ferrovie alla stazione di partenza.

In mancanza di accertamento alla stazione di partenza o in altra stazione intermedia, vale il peso accertato dalle ferrovie alla stazione di arrivo. Se manca anche questo accertamento, s'intende che il compratore accetta senz'altro il peso dichiarato dal mittente all'atto della spedizione. Sul peso della merce in arrivo è tollerato un calo naturale non superiore al 2 %.

**Art. 11 - Spese di pesatura e di trasporto.**

Quando la merce sia venduta franco stazione partenza, le spese di pesatura e di trasporto gravano sul compratore.

Quando la merce sia venduta “franco stazione arrivo”, le spese di pesatura in partenza e di trasporto gravano sul venditore.

**Art. 12 - Legna impregnata di umidità.**

Il venditore non è obbligato a coprire i vagoni per difendere la legna dalle intemperie. Accadendo però che la legna giunga impregnata di umidità, si deve stabilire se questa deriva da pioggia o da neve caduta alla stazione di partenza o durante il viaggio o se, invece, già in precedenza era in tale stato.

Nel primo caso il compratore non può reclamare indennizzo; nel secondo può, invece, richiedere solo una congrua riduzione del prezzo, da determinarsi, in mancanza di accordo, da un esperto.

**Art. 13 - Trasporto con automezzo.**

Nei casi di merce spedita con automezzo, la consegna ha luogo al magazzino dell'acquirente, dove se ne verificano la qualità ed il peso con la sua pesa o con quella pubblica più vicina.

**Art. 14 - Disposizioni circa il destinatario della spedizione - Regolarità del carico.**

Il compratore deve tempestivamente dare disposizioni esatte al venditore per la spedizione della merce a terzi, suoi compratori, quando ciò non sia specificato in contratto.

Mancando tale specificazione o tempestiva indicazione, si intende che la merce deve essere spedita al compratore ed alla stazione più vicina al luogo ove egli ha la sede principale della sua azienda.

Il venditore risponde della regolarità del carico e della spedizione dei vagoni e, quando la merce lo consente, deve curare che questi ultimi siano caricati al completo, per usufruire della tariffa più bassa.

**Art. 15 - Spedizione a terzi.**

Quando la merce è spedita a terzi secondo le disposizioni del compratore, il venditore deve inviare, al più presto, al compratore, l'avviso di spedizione, con gli estremi della stessa (numero del vagone e peso). Il compratore è, anche in tal caso, responsabile verso il venditore del regolare ritiro della merce.

**Art. 16 - Pagamento.**

In mancanza di pattuizioni contrattuali, il pagamento della legna s'intende per pronti contanti all'arrivo della merce.

**Art. 17 - Caparra.**

All'atto del contratto tra negozianti e produttori - per la legna prodotta in provincia - è uso che il compratore versi al venditore una caparra.

**Art. 18 - Mediazione.**

La provvigione d'uso per la compravendita della legna da ardere è del 2 %, da pagarsi da parte del solo venditore.

## **Sezione II**

### **Vendita a domicilio su piazza**

#### **Art. 19 - Sistemi di vendita.**

La vendita di legna da ardere a domicilio può essere effettuata a peso o, per quella tagliata e spaccata, anche a “ceste”, contenitori di plastica delle dimensioni medie di 40 x 42 cm., altezza 40 cm..

#### **Art. 20 - “Prezzo a domicilio”.**

Il prezzo a domicilio è comprensivo di tutte le spese di “trasporto e facchinaggio”; questo prezzo vale per le consegne cosiddette normali, ossia in luoghi di facile e non faticoso accesso. Per le consegne in luoghi di accesso difficile e faticoso, il venditore ha diritto di richiedere un congruo compenso per le maggiori spese di facchinaggio, anche se ciò non è previsto in contratto.

#### **Art. 21 - Orario di consegna.**

Le consegne sono fatte nelle ore normali di lavoro, tenuto conto delle disposizioni governative e municipali, riguardanti la viabilità.

#### **Art. 22 - Luogo di consegna.**

Ove non sia diversamente specificato, il luogo di consegna è unico, e non può il compratore far deviare il mezzo di trasporto e richiedere consegne ripartite in luoghi diversi.

#### **Art. 23 - Obbligo del compratore.**

Il compratore deve tenere apprestato e sgomberato da inciampi il luogo ove la legna deve essere depositata dal personale del venditore, affinché la consegna si svolga nel minor tempo possibile.

#### **Art. 24 - Peso.**

Il peso o volume contrattuale è quello dichiarato dal venditore sulla bolletta di consegna, salvo il diritto del compratore di controllarli prima che sia iniziato lo scarico della legna. Nel caso di vendita a peso il controllo sarà effettuato alla pesa pubblica più vicina al luogo di consegna, con spese a carico del compratore.

#### **Art. 25 - Cessazione della responsabilità del venditore.**

La responsabilità del venditore per la qualità, condizione, pezzatura e peso, cessa non appena è avvenuta la consegna a domicilio e la merce è a disposizione del compratore.

## **b) Carbone vegetale (o carbone di legna)**

### **Sezione I Contratti all'ingrosso**

#### **Art. 26 - Distinzioni.**

Il carbone di legna si distingue in "carbone di bosco" e "carbone distillato".

Il "carbone di bosco" è quello fatto col sistema delle vecchie carbonaie; il "carbone distillato" è quello proveniente dalla distillazione del legno.

Il carbone si distingue inoltre in "cannello" e "spacco".

Il "cannello" è quello fatto con legna proveniente da bosco ceduo, con un diametro medio di 5 cm.

Lo "spacco" è quello ottenuto con legna tratta da fusto o ramaglia di grosse piante.

#### **Art. 27 - Qualità.**

E' di qualità forte il carbone che proviene da piante di essenza forte, come il faggio, la rovere, il leccio, il cerro, il carpino, il frassino; è di qualità dolce quello che proviene da piante di essenza dolce, come il pino, l'abete, il castagno, il nocciolo, ecc.

#### **Art. 28 - Contrattazione e prezzo.**

Il carbone di legna si contratta in base alla qualità ed alla provenienza. Il prezzo si stabilisce per 100 kg.

Si contrattano anche a numero partite di carbone già confezionate in sacchetti di carta; in tal caso la tolleranza di differenza peso può variare sino al massimo del 5 % in più o in meno.

#### **Art. 29 - Forma del contratto.**

La contrattazione si fa tanto per iscritto che verbalmente.

#### **Art. 30 - Spedizioni a mezzo ferrovia od automezzi: obblighi delle parti.**

Nelle spedizioni a mezzo ferrovia, il venditore ha l'obbligo di cospargere la parte superiore del carico con latte di calce e di caricare i vagoni in modo tale da consentire l'applicazione della tariffa ridotta.

Il carbone è caricato alla rinfusa.

Se è spedito in sacchi di dichiarata proprietà del venditore, il compratore ha l'obbligo di restituirglieli franchi di porto, alla stazione di partenza della merce, entro 8 giorni dall'arrivo.

Se la spedizione avviene a mezzo autocarri o carri, la merce deve essere insaccata.

#### **Art. 31 - Luogo di consegna - Verifica della qualità e del peso.**

Nelle spedizioni a mezzo carri o autocarri la consegna ha luogo al



magazzino del compratore, dove se ne verifica la qualità e il peso, con la pesa del compratore o con quella pubblica più vicina.

**Art. 32 - Pesatura e pagamento.**

Circa la determinazione del peso e le modalità della pesatura e del pagamento, si seguono gli stessi usi vigenti per la legna da ardere.

**Art. 33 - Vizi della merce e conseguenze.**

Il compratore può chiedere un'equa riduzione del prezzo e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto per colpa del venditore:

- a) se la carbonizzazione non è completa;
- b) se il carbone è eccessivamente sminuzzato;
- c) se il carbone è stato caricato bagnato.

**Sezione II**

**Contratti fra grossisti e "sostrai" (venditori al minuto)**

**Art. 34 - Contrattazione.**

I contratti fra grossisti e "sostrai" si fanno in seguito a visita della merce in stazione, sul vagone, o al magazzino del venditore.

**Art. 35 - Luogo di consegna e riconoscimento del peso e della qualità.**

In stazione o in magazzino ha luogo la consegna della merce ed il riconoscimento del peso e della qualità.

La pesa adoperata è quella pubblica o quella del venditore.

Nella vendita di vagoni completi in stazione, si usa trattare secondo il peso riconosciuto o dichiarato nella stazione di partenza (origine).

**Art. 36 - Rispedizione fuori piazza.**

Se la merce deve essere spedita fuori piazza a mezzo della ferrovia, il peso base è quello della stazione di partenza (origine) ed è inteso che la merce viaggia per conto dell'acquirente.

**Art. 37 - Pagamento.**

Le modalità di pagamento della merce venduta a "sostrai" della piazza si convengono caso per caso. In mancanza di ciò, il pagamento si intende per contanti alla consegna.

**Art. 38 - Mediazione.**

La provvigione d'uso per la compravendita del carbone di legna è del 2 % ed è dovuta dal solo venditore.

## **c) Legname rozzo**

### **Sezione I Usi generali**

#### **Art. 39 - Distinzione.**

I boschi secondo la forma di “governo” si distinguono in boschi cedui e boschi di alto fusto (fustaie); secondo la natura del legname in boschi di essenza dolce, boschi di essenza forte e boschi misti.

#### **Art. 40 - Forma del contratto e prezzo.**

Il contratto di compravendita per piante e boschi in piedi, cedui o d'alto fusto, si conclude di solito in forma scritta; il prezzo viene commisurato a corpo per lotto completo o a misura di superficie.

#### **Art. 41 - Pagamento.**

Alla stipulazione del contratto il compratore versa al venditore un anticipo a titolo di caparra ed esegue poi il pagamento del residuo prezzo prima di iniziare l'abbattimento o il taglio delle piante.

Per lotti importanti o in seguito ad accordi particolari, il pagamento può essere eseguito ratealmente nel corso dell'abbattimento, in rapporto all'entità dell'abbattimento effettuato.

Nel caso di trattative con Enti Pubblici esistono clausole specifiche nel capitolato per indicare le modalità di pagamento.

### **Sezione II Piante e boschi d'alto fusto**

#### **Art. 42 - Oggetto della compravendita.**

Formano oggetto di compravendita le piante di ripa o dei boschi di alto fusto, sia di essenza forte che di essenza dolce che vengono vendute “in piedi” a lotti. Se le piante contrattate sono di ripa si usa contrassegnarle con un segno particolare.

Nei contratti riguardanti le piante in piedi al compratore spetta tutta la pianta, ramaglia di diametro non inferiore a 6 cm. compresa.

#### **Art. 43 - Contenuto del contratto.**

Per la vendita delle piante e dei boschi di alto fusto il venditore provvede ad indicare la precisa ubicazione e l'entità del lotto, nonché il numero e l'essenza delle piante che intende mettere in vendita.

Il compratore visita preventivamente le piante oggetto del contratto.

#### **Art. 44 - Obblighi del compratore.**

Il compratore deve a sue spese provvedere, salvo diverso accordo, all'atterramento delle piante entro il periodo di tempo stabilito.

Entro tale periodo il compratore deve provvedere allo sgombero dal bosco dei tronchi e della legna; il fasciname, salvo diversa pattuizione, deve essere accatastato negli spazi liberi tra le ceppaie. Lo sgombero deve essere effettuato in modo da arrecare il minor danno possibile alle varie colture dei campi.

Il venditore concede gratuitamente il passaggio sulle strade esistenti nel fondo. In caso di danno arrecato a strade o ad altri manufatti il compratore è tenuto a risarcirlo.

**Art. 45 - Mediazione.**

La provvigione d'uso per la compravendita dei boschi in piedi e della legna da ardere è del 2 % ed è dovuta dal solo venditore.

**d) Sughero, ecc.\***

**e) Legname per paleria**

**Art. 46 - Definizione.**

Il legno per paleria è normalmente delle essenze di castagno, larice, robinia.

Ha dimensioni variabili da 6 a 30 cm. di diametro, misurato a mezza lunghezza.

**Art. 47 – Tipologie di vendita.**

Il legno per paleria può essere venduto grezzo o scortecciato. L'unità di misura in uso è il metro lineare.

**Art. 48 – Prezzo.**

Normalmente il prezzo è definito a metro lineare salvo casi particolari.

**Art. 49 - Tolleranza.**

È ammessa una tolleranza, in più o in meno, sul diametro misurato a mezza lunghezza pari a 1 cm..

**f) Legname grezzo in tronchi**

**Art. 50 - Definizione.**

Trattasi di legname di varie specie con diametro minimo di 22 cm. offerto in vendita senza residui di rami sporgenti, intestato, di lunghezza non inferiore a 2,5 m..

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

**Art. 51 – Tipologie.**

Le imprese forestali locali forniscono legname grezzo in tronchi con riferimento particolare alle seguenti specie: abete rosso, abete bianco, larice, pino silvestre, cedro, pino strobo, castagno, frassino, ciliegio selvatico, olmo, noce, robinia, rovere, pioppo e similari.

**Capitolo 4° - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA\***

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## Capitolo 5° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

### Sommario

#### a) Minerali metalliferi (rame, ferro, alluminio, ecc.)\*

#### b) Minerali non metalliferi (zolfo, carbon fossile, olii grezzi di petrolio, marmo, alabastro, salmarino e salgemma, coke)

##### **Sezione I – Usi generali**

“Offerta ferma per risposta in giornata”	Art.	1
Validità dell’ “offerta ferma”, senza indicazione di tempo	”	2
Vendita a mezzo di agenti, rappresentanti, piazzisti e viaggiatori	”	3
Storno parziale dell’ordinazione	”	4
Prestiti e restituzioni	”	5
Quantitativi da consegnare e clausola “circa”	”	6
Qualità della merce – Reclami – Certificati di miniera	”	7
Ripartizione della consegna	”	8
Peso riconosciuto	”	9
Spese di pesatura	”	10
Peso da fatturare	”	11
Calo dipendente da trasporto per via terra	”	12
Valore probatorio della lettera di vettura	”	13
Obblighi del venditore circa la spedizione	”	14
Obblighi del compratore circa la spedizione	”	15
Spedizioni a terzi destinatari	”	16
Rischio del trasporto per ferrovia	”	17
Spese di trasporto per merce “franco stazione arrivo”	”	18
Prezzo per vagone “franco stazione confine”	”	19
Rivalsa spese di trasporto estero, doganali ed accessorie per merce “franco stazione confine”	”	20
Spese di trasporto per vendite in valuta estera franco confine	”	21
Pezzatura nelle compere da nave	”	22
Percentuali di “minuto” tollerato per provenienze via mare	”	23
Pagamento	”	24
Onere e sgravi sopravvenuti al contratto	”	25
Variazione degli oneri fiscali	”	26
Umidità tollerata	”	27
<b>Sezione II – Vendite a domicilio su piazza</b>		
“Prezzo a domicilio”	”	28
Orario di consegna	”	29
Luogo di consegna	”	30
Obbligo del compratore	”	31
Peso	”	32
Cessazione della responsabilità del venditore	”	33

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l’esistenza di usi consolidati.

## Capitolo 5° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

a) Minerali metalliferi (rame, ferro, alluminio, ecc.)\*

b) Minerali non metalliferi (zolfo, carbon fossile, olii grezzi di petrolio, marmo, alabastro, salmarino e salgemma, coke)

### CARBON FOSSILE E COKE

#### Sezione I Usi generali

**Art. 1** - *“Offerta ferma per risposta in giornata”.*

Nelle compravendite di carbon fossile e coke, se il venditore fa una offerta, ferma per risposta in giornata, il compratore deve far pervenire la sua conferma nello stesso giorno entro le ore d'ufficio e, in ogni caso, non oltre le ore 19 (ora italiana).

**Art. 2** - *Validità dell'“offerta ferma”, senza indicazione di tempo.*

Nelle compravendite di carboni fossili e coke, l'offerta ferma di acquisto o di vendita fatta prima delle ore 12 vincola l'offerente per tutta la giornata; se fatta dopo le ore 12, lo vincola sino alle ore 12 del giorno successivo.

**Art. 3** - *Vendita a mezzo di agenti rappresentanti, piazzisti e viaggiatori.*

Le ordinazioni pervenute per mezzo di rappresentanti, agenti, piazzisti e viaggiatori sono impegnative per il compratore, mentre non vincolano il venditore se precedute dalla clausola “salvo approvazione”. Il venditore, se accetta l'ordinazione, deve darne conferma scritta al compratore a giro di posta, precisando nello “stabilito” le condizioni di vendita. Se invece la respinge, deve ugualmente dargliene comunicazione a giro di posta. In mancanza di espressa comunicazione da parte del venditore, l'ordinazione deve ugualmente considerarsi accettata.

**Art. 4** - *Storno parziale dell'ordinazione.*

Il compratore che storna parte dell'ordinazione è in ogni caso tenuto al pagamento immediato del quantitativo di merce ricevuta, impregiudicata ogni altra ragione del venditore.

**Art. 5** - *Prestiti e restituzioni.*

I prestiti e le restituzioni di carbone sono considerati e regolati temporaneamente come vendite vere e proprie.

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

**Art. 6 - Quantitativi da consegnare e clausola "circa".**

Nelle vendite:

- a) a carico completo, con distinzione di minimo e di massimo, il venditore deve stare nei limiti indicati nel contratto di vendita;
- b) a carico completo, con indicazione unica di quantitativi, è sottintesa la clausola "circa", per la quale nella consegna è tollerato il 10 % in più o in meno del quantitativo indicato;
- c) di partite CIF, il venditore deve consegnare il quantitativo indicato nei contratti di vendita;
- d) su vagone: se il quantitativo è indicato con la clausola "circa" è ammessa la tolleranza del 10 % sul quantitativo totale contrattato; in difetto dell'indicazione "circa" la tolleranza relativa al quantitativo da consegnare è determinata dai limiti di portata dell'ultimo carro ferroviario.

Per consegne ripartite, le tolleranze suddette sono operanti per ogni singola consegna.

**Art. 7 - Qualità della merce - Reclami - Certificati di miniera.**

Nelle vendite di carbone fossile e coke le parti determinano la qualità della merce contrattata mediante indicazione dei tipi, delle classificazioni e delle provenienze.

Il compratore deve presentare i reclami circa la qualità della merce prima dello scarico della stessa dal vagone.

I certificati di miniera od equipollenti fanno prova soltanto della provenienza della merce.

**Art. 8 - Ripartizione della consegna.**

Se si pattuisce un termine di consegna superiore ad 1 mese, si intende che la consegna dovrà avvenire ripartitamente per periodi e quantitativi pressoché uguali, salvo casi di giustificati impedimenti (scioperi, serrate, interruzioni di trasporti, ecc.). I quantitativi mensili si considerano come altrettante consegne, fra loro distinte ed indipendenti.

**Art. 9 - Peso riconosciuto.**

Nelle vendite dei carboni e dei coke non nazionali su vagone non proveniente direttamente da miniere, da forni e da gazometro, il peso riconosciuto, agli effetti della compravendita, è quello della stazione originaria di partenza. In mancanza di tale peso, o di quello di altra stazione intermedia o più prossima a destino, è valevole il peso riconosciuto alla stazione di arrivo.

In mancanza anche di quest'ultimo, si intende che il compratore accetta il peso dichiarato dal mittente originario all'atto della spedizione.

Per le merci spedite con autotreno da cokerie nazionali o da depositi in genere, il peso riconosciuto dal compratore è quello accertato da una pesa pubblica o da quella della cokeria del luogo di partenza.

**Art. 10 - Spese di pesatura.**

La spesa della pesatura eseguita dall'amministrazione delle Ferrovie per merce venduta "franco vagone partenza" è a carico del destinatario.

**Art. 11 - Peso da fatturare.**

Ove il compratore espressamente non chieda, a proprie spese, la pesatura ufficiale all'origine, il peso da fatturare per la merce spedita via terra da miniera è quello dichiarato in partenza dalla miniera stessa.

**Art. 12 - Calo dipendente da trasporto per via terra.**

Il calo dipendente da trasporto per via terra (ferrovie ed autotreni) tollerato nei rapporti fra contraenti è quello stesso determinato dalle Ferrovie dello Stato per i trasporti all'interno e dalla convenzione di Berna per i trasporti internazionali.

**Art. 13 - Valore probatorio della lettera di vettura.**

Per merce spedita da miniera, la lettera di vettura è prova sufficiente della provenienza e del peso della merce caricata sul vagone al quale tale documento si riferisce.

**Art. 14 - Obblighi del venditore circa la spedizione.**

Il venditore risponde della regolare spedizione dei vagoni, e deve richiedere la tariffa più economica.

**Art. 15 - Obblighi del compratore circa la spedizione.**

Il compratore deve tempestivamente dare disposizioni esatte al venditore per le spedizioni dei vagoni.

**Art. 16 - Spedizioni a terzi destinatari.**

Quando i vagoni sono spediti a terzi destinatari secondo le disposizioni del compratore, il venditore deve inviare al più presto al compratore l'avviso della effettuata spedizione con gli estremi della stessa (numero del vagone, peso, qualità).

Il compratore è sempre responsabile del regolare ritiro dei vagoni, anche se destinati a terze persone da lui indicate.

**Art. 17 - Rischio del trasporto per ferrovia.**

I vagoni viaggiano per conto ed a rischio esclusivo del compratore, anche se il prezzo pattuito è per vagone franco confine o vagone franco arrivo.

La responsabilità del venditore è limitata al solo caso di perdita totale della merce.

**Art. 18 - Spese di trasporto per merce "franco stazione di arrivo".**

Le spese di trasporto per la merce venduta "franco stazione arrivo" sono



anticipate dal compratore, che se ne rivale, in sede di pagamento della fornitura, nei confronti del venditore.

**Art. 19** - *Prezzo per vagone “franco stazione confine”.*

Il prezzo segnato per vagone “franco stazione confine” è comprensivo delle spese doganali italiane, di transito e di statistica, erariali, ecc.

**Art. 20** - *Rivalsa spese di trasporto estero, doganali ed accessorie per merce “franco stazione confine”.*

Per la merce acquistata “franco stazione confine” il diritto di rivalsa è limitato alle spese di trasporto estero, doganali ed accessorie.

Gli eventuali diritti di ricupero derivanti da errata tassazione debbono essere ceduti dal compratore al venditore.

**Art. 21** - *Spese di trasporto per vendite in valuta estera franco confine.*

Nelle vendite in valuta estera franco confine, il trasporto a carico del venditore si computa nella valuta estera contrattuale, come risulta dalla lettera di vettura, e ciò indipendentemente dalle diverse modalità di pagamento del trasporto stesso applicate dalle ferrovie italiane all'atto dello svincolo del vagone.

**Art. 22** - *Pezzatura nelle compere da nave.*

Nelle compere da nave, di carbone fossile o di coke, il compratore di più vagoni assegnatigli al principio dello scarico è tenuto a ritirare, proporzionalmente al quantitativo a lui destinato, una parte del carbone fossile o del coke degli ultimi giorni dello scarico; e ciò agli effetti della pezzatura.

Nelle vendite di un certo numero di vagoni di carbone fossile o di coke per merce proveniente via mare, le condizioni di pezzatura debbono considerarsi nel complesso della consegna e non per ogni singolo vagone.

**Art. 23** - *Percentuali di “minuto” tollerato per provenienze via mare.*

Per le provenienze via mare le percentuali di minuto tollerato nel carbone fossile su vagone sono le seguenti:

- Cardiff e/o Newport (Welsh Large): 30 % (trenta per cento);
- Carboni a fiamma lunga inglese: 20 % (venti per cento);
- Carbone inglese da gas: 60 % (sessanta per cento);
- Antracite inglese: 20 % (venti per cento);
- Coke metallurgico: 6 % (sei per cento);
- Coke da gazometro: 10 % (dieci per cento);
- Americano - a seconda della qualità -  
dal 30 (trenta) al 60 % (sessanta per cento);
- Tedesco da macchina: 40 % (quaranta per cento);
- Tedesco da gas: 60 % (sessanta per cento);

- Tedesco fiamma lunga: 30 % (trenta per cento);
- Antracite tedesca primaria: 10 % (dieci per cento);
- Polacco: 10 % (dieci per cento);
- Nord Francia da vapore: 30 % (trenta per cento);
- Belga super vapore: 40 % (quaranta per cento);
- Belga secondario: 30 % (trenta per cento).

Per l'antracite lavorata in Italia nelle pezzature di crivellata, grossa scelta a mano, cobles, arancio, noce, pisello, la tolleranza di carbone minuto è del 5 %.

L'accertamento della percentuale di carbone minuto nel carbone grosso è fatto mediante grigliatura, usando una griglia con maglia avente apertura di 15 mm. di lato, con inclinazione da 45 a 30 gradi, secondo che il carbone è asciutto o bagnato.

**Art. 24 - Pagamento.**

Mancando speciali clausole, il pagamento si intende, tra negozianti, a pronti; tra negozianti e consumatori, contro ricevimento fattura.

**Art. 25 - Onere e sgravi sopravvenuti al contratto.**

Le imposizioni e gli aumenti, come le abolizioni e le diminuzioni di oneri sulla merce da parte di enti statali o pubblici, sia all'interno che all'estero, dopo la conclusione del contratto, sono a carico o a favore del compratore.

**Art. 26 - Variazione degli oneri fiscali.**

In caso di contrattazione di merce da importare dall'estero, ogni successivo aumento o diminuzione di tariffe, di dazi, di tasse scambi di IVA o di altri oneri di carattere tributario, di trasporto, dei cambi, e qualsiasi altro aggravio o beneficio intervenuti prima dell'imbarco o del caricamento della merce su vagone, in territorio estero, è a carico o a vantaggio del compratore.

**Art. 27 - Umidità tollerata.**

L'umidità massima tollerata nel carbone coke è:

- a) per il metallurgico:
  - per la pezzatura oltre i 40 mm., del 6 %;
  - per la pezzatura da 10 a 40 mm., del 10 %;
- b) per il coke da gas:
  - per la pezzatura grossa oltre gli 80 mm., dell'8 %;
  - per la pezzatura compresa fra i 10 e gli 80 mm., del 10 %.

Oltrepassando tali limiti, il compratore non può rifiutare la merce, ma ha diritto ad un bonifico che compensi la maggiore umidità, sempreché l'eccedenza di umidità non risulti compensata da una corrispondente maggiorazione di peso. Il destinatario in tale caso farà constatare il peso alla stazione di arrivo.

## **Sezione II**

### **Vendite a domicilio su piazza**

**Art. 28 - "Prezzo a domicilio".**

Il prezzo a domicilio è comprensivo di tutte le spese di "trasporto" e di "facchinaggio"; questo prezzo vale per le consegne cosiddette normali, ossia in luoghi di facile e non faticoso accesso.

Per le consegne in luoghi di accesso difficile e faticoso, il venditore ha diritto di richiedere un congruo compenso per le maggiori spese di facchinaggio, anche se ciò non è previsto in contratto.

**Art. 29 - Orario di consegna.**

Le consegne sono fatte nelle ore normali di lavoro, tenuto conto delle disposizioni governative e municipali, riguardanti la viabilità.

**Art. 30 - Luogo di consegna.**

Ove non sia diversamente specificato, il luogo di consegna è unico, e non può il compratore far deviare il mezzo di trasporto e richiedere consegne ripartite in luoghi diversi.

**Art. 31 - Obbligo del compratore.**

Il compratore deve tener apprestato e sgombro da inciampi il luogo ove il carbone deve essere depositato dal personale di fatica del venditore, di guisa che la consegna si svolga nel minor tempo possibile.

**Art. 32 - Peso.**

Il peso contrattuale è quello dichiarato dal venditore sulla bolletta di consegna, salvo il diritto del compratore di far controllare detto peso - prima che sia iniziato lo scarico del carbone - alla pesa pubblica più vicina al luogo di consegna; assumendo però in proprio le spese di pesatura e le eventuali maggiori spese di facchinaggio e di trasporto.

**Art. 33 - Cessazione della responsabilità del venditore.**

La responsabilità del venditore per la qualità, condizione, pezzatura e peso, cessa non appena è avvenuta la consegna a domicilio e la merce è a disposizione del compratore.

## Capitolo 6° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

### Sommario

a) Riso brillato\*

b) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione\*

c) Paste\*

d) Prodotti della panetteria\*

e) Zucchero e prodotti dolciari

Ordinazioni	Art.	1
Vendita "franco destino"	"	2
Imballaggi	"	3
Reclami	"	4
Pagamento differito	"	5
Interessi	"	6
Spese d'incasso	"	7

f) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie\*

g) Pesci preparati\*

h) Prodotti surgelati\*

i) Conserve alimentari\*

l) Latte e derivati (latte pastorizzato, yogurt, burro, formaggio, ecc.)

Caseificio aziendale	"	8
Caseifici industriali	"	9
Centrali del latte o centri di trattamento del latte	"	10
Burrifici	"	11
Panna: nozione e specie	"	12

m) Olio d'oliva\*

n) Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali\*

o) Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali\*

p) Pelli grezze e residui della macellazione

**Sezione I – Pelli salate o salamoiate**

Contrattazione	"	13
Pelli gropponate	"	14

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Peso “ripesato”	”	15
Clausola “circa”	”	16
Indicazione di limite minimo e massimo di quantità	”	17
Indicazione degli estremi minimi e massimi e media di peso	”	18
Abbuoni	”	19
Consegna e ricevimento	”	20
Prezzo	”	21
Mediazione	”	22
<b>Sezione II – Pelli grezze ovine e caprine non buone per pellicceria</b>		
Contrattazione	Art.	23
Mercantilità e tolleranze	”	24
Abbuoni	”	25
Consegna delle pelli – Ricevimento e gradimento	”	26
Luogo di consegna – Prezzo	”	27
Calo	”	28
Mediazione	”	29
<b>Sezione III – Pelli esotiche grezze</b>		
<b>1 – Pelli bovine ed equine</b>		
Contrattazione	”	30
Clausola “risposta telegrafica”	”	31
Consegna e pagamento	”	32
Tolleranze sul peso	”	33
<b>2 – Pelli ovine e caprine</b>		
Contrattazione	”	34
Consegna e pagamento	”	35
<b>3 – Contratti per merce nazionalizzata</b>		
Contrattazioni, descrizione e qualità della merce	”	36
Reclami	”	37
Mediazione	”	38
<b>q) Vini e vermouth – Vini e mosti</b>		
Contrattazione dei vini	”	39
Campioni e analisi	”	40
Suggellamento delle botti o delle vasche	”	41
Contrattazione in base alla gradazione e ad altre caratteristiche	”	42
Clausola speciale “svolto” o “da svolgere” –		
Determinazione della gradazione alcolica e zuccherina	”	43
Tolleranze di gradazione – Eccedenze o deficienze	”	44
Contrattazione a prezzo ettogrado	”	45
Contrattazione in base ad una gradazione minima	”	46
Consegna	”	47
Ritardo nel ritiro o nella consegna del vino	”	48
Verifica della merce	”	49
Rifiuto del vino non corrispondente al campione	”	50

Accettazione tacita della merce	”	51
Trasporto, pesatura, scarico	”	52
Pagamento	”	53
Reclami	”	54
Contrattazione di vini destinati alla distillazione ed alla acetificazione	”	55
Vini fini da bottiglia	”	56
Vini in recipienti chiusi	”	57
Mediazione	”	58

**r) Alcool e liquori\***

**s) Birra\***

**t) Acque minerali, gassose e ghiaccio\***

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## Capitolo 6° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

a) Riso brillato\*

b) Farina, semola e sottoprodotti della macinazione\*

c) Paste\*

d) Prodotti della panetteria\*

e) Zucchero e prodotti dolciari

### *Prodotti dolciari*

#### **Art. 1 - Ordinazioni.**

Tutte le ordinazioni vincolano le parti sin dal momento della stipulazione del contratto, salvo il caso che la vendita sia espressamente subordinata all'approvazione della Casa.

Ogni spedizione o consegna forma contratto a sé stante.

Il cliente che non sia in regola coi pagamenti non avrà diritto ad ulteriori consegne.

#### **Art. 2 - Vendita "franco destino".**

La merce viene consegnata "franco destino" purché venga rispettato l'importo minimo stabilito dal venditore per singola contrattazione.

#### **Art. 3 - Imballaggi.**

Per gli imballaggi non fatturati, perché il loro costo è compreso nel prezzo del prodotto, non si accettano ritorni.

Gli imballaggi fatturati con patto di resa si accettano di ritorno soltanto se restituiti franchi ed in buono stato entro 4 mesi dalla data della fattura.

#### **Art. 4 - Reclami.**

Ogni reclamo dovrà essere presentato direttamente al venditore ed alla sua sede nel termine di giorni 10 dal ricevimento della merce.

Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione del venditore.

#### **Art. 5 - Pagamento differito.**

Se il pagamento non è pattuito alla consegna, si intende che deve essere fatto a mezzo ricevuta bancaria o tratta con spese di incasso ed eventuali susseguenti a carico del cliente.

Il venditore ha facoltà di stornare qualsiasi premio o eventuale sconto se la tratta ritorna insoluta.

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

**Art. 6 - Interessi.**

Dalla scadenza del termine di pagamento decorrono a favore del venditore gli interessi legali, salvo che siano pattuiti espressamente in misura diversa.

**Art. 7 - Spese d'incasso.**

Le spese d'incasso sono a carico dell'acquirente salvo contraria pattuizione.

**f) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie\***

**g) Pesci preparati\***

**h) Prodotti surgelati\***

**i) Conserve alimentari\***

**l) Latte e derivati**

**(latte pastorizzato, yogurt, burro, formaggio, ecc.)**

**Art. 8 - Caseificio aziendale.**

L'insieme degli ambienti generalmente annessi alla cascina e adibiti alla lavorazione del latte costituiscono il caseificio aziendale.

**Art. 9 - Caseifici industriali.**

I caseifici industriali sono imprese per la trasformazione e la lavorazione del latte e suoi sottoprodotti.

**Art. 10- Centrali del latte o centri di trattamento del latte.**

Sono "centrali" del latte propriamente dette e "centri" di trattamento e di lavorazione del latte gli stabilimenti che controllano e trattano il latte per renderlo idoneo alla sua immissione al consumo diretto.

**Art. 11 - Burrifici.**

Gli stabilimenti che raccolgono il latte o la panna e li trasformano in burro sono detti burrifici.

Sono detti ugualmente burrifici gli stabilimenti che acquistano burri greggi nazionali od esteri e li rilavorano e confezionano per l'immissione al consumo.

**Art. 12 - Panna: nozione e specie.**

La "panna" è il prodotto della scrematura del latte per forza centrifuga (panna di centrifuga) o per affioramento (panna da affioramento).

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.



m) Olio d'oliva\*

n) Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali\*

o) Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali\*

**p) Pelli grezze e residui della macellazione**

**Sezione I**  
**Pelli salate o salamoiate**

**Art. 13 - Contrattazione.**

La contrattazione di pelli salate o salamoiate provenienti dalla macellazione di bovini e di equini avviene a peso fresco "peso coda" oppure a peso "ripesato".

La merce è venduta franco su automezzo al magazzino del venditore o franco su vagone stazione partenza, salvo diversa pattuizione.

**Art. 14 - Pelli gropponate.**

Le pelli bovine sono vendute anche "gropponate", intendendo con tale espressione che il groppone è venduto separatamente dai fianchi e dalle spalle (frassame), con coda amputata a circa cm. 15 dal culatto. Se il contratto non indica la percentuale di taglio, il groppone si intende tagliato al "portante".

I gropponi sono venduti a peso reale, previa impilatura di almeno 100 gropponi, che successivamente sono spazzati del sale e pesati. Le spalle (teste) sono esse pure impilate e spazzate. I fianchi sono scossi. I frassami devono rispondere ad una misura minima: per le spalle (teste), di cm. 70 misurati dal taglio di gropponatura all'inizio del canale dell'orecchio; per i fianchi, di cm. 25 al centro e di cm. 10 alla punta di petto.

**Art. 15 - Peso "ripesato".**

L'espressione "peso ripesato" indica il peso constatato all'atto della consegna delle pelli dopo la salatura.

Se la salatura è avvenuta in vasca (salamoia), prima di stabilire il peso "ripesato" le pelli devono sottostare ad una scolatura della salamoia per 12 ore nella vasca stessa e 24 ore in pile, fuori della vasca.

Le pile sono formate:

- di 300 pelli di vitello del peso fino a kg. 6;
- di 250 pelli di vitello del peso di più di 6 kg. fino a 8 kg.;
- di 200 pelli di vitello del peso da 8 a 12 kg.;
- di 150-175 pelli di vitellone;
- di circa 150 pelli bovine del peso inferiore a kg. 40;
- di 150 pelli equine;
- di circa 125 pelli bovine del peso superiore a 40 kg.

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Se invece la salatura è avvenuta a secco (fuori vasca), il peso ripesato è quello constatato alla consegna, dopo 24 ore di impilatura, secondo le modalità di cui al capoverso precedente.

In ambedue i casi il peso "ripesato" è constatato previa spazzatura del sale aderente alle pelli. E' anche accettata la determinazione della tara sale su un campione di 50/100 pelli. Tale percentuale viene poi applicata all'intera partita.

Nelle consegne a peso "ripesato" la pesatura è eseguita durante il ricevimento della merce oppure a fine del "ricevimento".

**Art. 16 - Clausola "circa".**

Se nei contratti di vendita di pelli salate o salamoiate (compresi i gropponi e frassami) in lotti la quantità della merce è indicata con l'espressione "circa", il venditore può consegnare una quantità del 5 % in più o in meno di quella contrattualmente convenuta.

**Art. 17 - Indicazione di limite minimo e massimo di quantità.**

Se nel contratto la quantità della merce è indicata con un limite minimo ed un limite massimo (per esempio: 1000-1200 pelli), il venditore deve consegnare un quantitativo di pelli compreso fra i limiti indicati senza ulteriori tolleranze.

**Art. 18 - Indicazione degli estremi minimi e massimi e media di peso.**

Nei contratti di vendita di lotti di pelli salate o salamoiate (compresi i gropponi ed i frassami) sono precisati, salvo patto contrario, oltre la categoria e la qualità delle pelli vendute, anche gli estremi minimi e massimi di peso nonché il peso medio delle pelli.

Gli estremi minimi e massimi non ammettono tolleranze, mentre sulla media indicata è ammessa una tolleranza del 2 % in più o in meno.

**Art. 19 - Abbuoni.**

Per le pelli di vitello sono concessi abbuoni come segue:

- del 10 % fra la prima e la seconda scelta;
- del 20 % fra la prima e la terza scelta;
- del 30-40 % fra la prima e la quarta scelta.

Per le altre pelli bovine gli abbuoni sono concessi a seconda dell'entità del difetto.

**Art. 20 - Consegna e ricevimento.**

La consegna delle pelli bovine (escluse quelle di vitello) ed equine a "peso coda" avviene dietro esibizione della distinta in cui sono specificati i dati delle pelli (numero di targhetta e peso singolo).

In ogni caso le pelli di qualsiasi specie devono rispondere ad una sequenza regolare di pesi, compresi fra i limiti di peso minimi e massimi, anche se la media non è indicata in contratto.

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Il calo delle pelli nei limiti del peso minimo e massimo deve essere in relazione al calo medio riscontrato sull'intera partita.

Il ricevimento da parte diretta del compratore o a mezzo del suo mandatario ha valore di gradimento ("collaudo") della partita rispetto alla qualità e al peso.

**Art. 21 - Prezzo.**

Il prezzo si intende convenuto per contanti, netto alla consegna della merce, o contro documenti di spedizione, e comprende le spese di imballaggio (corda), la prestazione del personale per il ricevimento (collaudo o gradimento) e per il carreggio eventuale.

**Art. 22 - Mediazione.**

Nelle vendite di pelli salate o salamoiate, in lotti, la provvigione per mediazione è mediamente dell'1 % da parte del venditore e dello 0,50 % da parte del compratore.

Se il mediatore interviene nelle operazioni di ricevimento (collaudo o gradimento) della merce, la provvigione è mediamente dell'1 % anche da parte del compratore.

## **Sezione II**

### ***Pelli grezze ovine e caprine non buone per pellicceria***

**Art. 23 - Contrattazione.**

Le pelli ovine e caprine sono contrattate a numero o a peso, con indicazione del peso medio.

**Art. 24 - Mercantilità e tolleranze.**

Il prezzo indicato nel contratto si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione. La presenza di pelli di animali morti per epidemie o per altri fatti accidentali, di pelli con difetto di scorticato (buchi, tagli, rasure, ecc.), oppure sformate, stercate, ecc., è tollerata nella misura massima del 25 % e dà sempre diritto al compratore ad un abbuono corrispondente alla natura e all'entità delle imperfezioni.

**Art. 25 - Abbuoni.**

Le pelli devono essere uniformi di peso e taglia, a seconda della qualità, del tipo di scelta e della provenienza.

Nei vari scacchi di peso è consentita una tolleranza in più o in meno del 3 % sul peso medio dichiarato.

Sono concessi abbuoni sul prezzo come segue:

- del 33 % fra la prima e la seconda scelta;
- del 50 % fra la prima e la terza scelta;
- del 66 % fra la prima e la quarta scelta.

Se in una partita di pelli secche si trovano pelli salate secche, ed il compratore è disposto ad accettarle, il prezzo di queste ultime è pari all'80 % di quello delle pelli secche dell'intera partita.

Il compratore non è tenuto a ritirare le pelli di scarto.

Se la merce è contrattata a numero, in luogo dell'abbuono sul prezzo si concede una compensazione in natura.

**Art. 26 - Consegna delle pelli - Ricevimento e gradimento.**

Le pelli sono consegnate senza corna, senza unghie, prive dell'osso di coda e in stato di pulitura tale da comprendere solo il pelo e la pelle propriamente detta.

Il ricevimento da parte del compratore o da parte di un suo mandatario ha valore di gradimento ("o collaudo") della qualità e del peso della partita oggetto del contratto.

Per le pelli secche è tollerata la naftalina necessaria per la loro conservazione fino ad un massimo del 2 %.

**Art. 27 - Luogo di consegna - Prezzo.**

La consegna avviene al magazzino del venditore.

La merce è resa franca sul vagone o automezzo, ed il prezzo di essa comprende le spese per la salatura (per le pelli salate fresche o salamoiate e salate secche), l'imballaggio, la prestazione del personale per il ricevimento ("collaudo o gradimento"), per il carreggio, ecc.

**Art. 28 - Calo.**

A seconda del percorso e delle stagioni in cui avviene il trasporto, è tollerato un calo naturale: per le pelli secche fino all'1<sup>1/2</sup> %; per le pelli salate secche fino al 2 %, e per le pelli salate fresche fino al 4 %.

**Art. 29 - Mediazione.**

Nei contratti di compravendita di pelli ovine e caprine la provvigione per mediazione è corrisposta: da parte del venditore, mediamente, nella misura del 2 % per le pelli di agnello e capretto, e in quella dell'1 % per le pelli di montone e capra; da parte del compratore in ragione dell'1 % per qualsiasi tipo di pelle.

Il mediatore, incaricato dal compratore di ricevere e ritirare la merce per conto di lui, ha diritto a percepire dallo stesso, oltre le percentuali suddette, l'1 % sul valore della merce ritirata.

Le stesse percentuali spettano ai commissionari e procacciatori d'affari.

**Sezione III**  
**Pelli esotiche grezze**

**Merce di importazione**  
**1 - Pelli bovine ed equine**

**Art. 30 - Contrattazione.**

Gli affari di pelli esotiche grezze bovine ed equine, da imbarcare all'origine o viaggianti o già arrivate, sono sempre soggetti alle clausole del Contratto Internazionale CIF n° 14 relativo alle pelli bovine grezze.

**Art. 31 - Clausola "risposta telegrafica".**

La clausola "risposta telegrafica" nelle offerte o ordinazioni consente un termine ragionevole per la risposta. Scaduto tale termine, l'ordine o l'offerta si intendono decaduti.

**Art. 32 - Consegna e pagamento.**

La consegna delle pelli si attua mediante la presentazione dei documenti rappresentativi della merce. Il pagamento è eseguito contro presentazione degli stessi documenti. Nel caso che la merce sia arrivata o sia di imminente arrivo, il venditore può presentare, in sostituzione dei documenti rappresentativi della merce, una fidejussione rilasciata da una banca a ciò autorizzata.

I buoni di consegna regolarmente rilasciati sostituiscono ad ogni effetto i documenti originali nel regolamento dei rapporti fra compratore e venditore.

Il compratore ha diritto di chiedere che il buono di consegna porti il nulla osta dello spedizioniere o della banca o di chiunque può far valere vincoli sulla merce stessa.

**Art. 33 - Tolleranze sul peso.**

I cali sul peso sono tollerati nella seguente misura a seconda della provenienza della merce:

ARGENTINA e URUGUAY: pelli secche 4 % - con trasbordo 5 % - "frigo" salato, peso imbarco, senza garanzia di peso, tipo "frigo" salato, 10 % - con trasbordo 12,5% - salato "campagna" dal 14 al 16,5 % - con trasbordo 18,5 %.

BRASILE ed altre provenienze dell'AMERICA DEL SUD: pelli secche 3 % - pelli salate secche 3 % - salate 10 %.

AUSTRALIA e NUOVA ZELANDA: salate secche e salamoiate, peso sbarco e/o franchigia dal 2 al 5 %.

PAKISTAN: salate secche 3 % - secche 2 %.

INDIA: salate secche e secche 3 %.

AFRICA CAPO: secche e salate secche dal 2 al 3 % - salamoiate 5 % e/o peso imbarco.

ABISSINIA, ERITREA, SOMALIA: secche e salate secche 2 e 3 % a seconda dei caricatori e/o peso imbarco.

MOMBASA: peso imbarco 2 % e/o peso sbarco.

NIGERIA: peso sbarco arrivo e/o franchigia 2 e 3 %.

CINA: peso imbarco.

## **2 - Pelli ovine e caprine**

### **Art. 34 - Contrattazione.**

Gli affari di pelli esotiche grezze, ovine e caprine, da imbarcare all'origine o viaggianti o già arrivate, sono sempre soggetti alle clausole dei rispettivi contratti internazionali CIF in vigore o a quelle speciali stabilite dalle case di origine e indicate in contratto.

La clausola "risposta telegrafica" nelle offerte o ordinazioni consente un termine ragionevole per la risposta. Scaduto tale termine, l'ordine o l'offerta si intendono decaduti.

### **Art. 35 - Consegna e pagamento.**

La consegna delle pelli si attua mediante la presentazione dei documenti rappresentativi della merce.

Il pagamento è eseguito contro presentazione degli stessi documenti.

Nel caso che la merce sia arrivata o sia di imminente arrivo, il venditore può presentare, in sostituzione dei documenti rappresentativi della merce, una fidejussione rilasciata da una banca a ciò autorizzata.

Nel regolamento dei rapporti fra compratore e venditore, i buoni di consegna sostituiscono ad ogni effetto i documenti originali.

Il compratore ha diritto di chiedere che il buono di consegna porti il nulla osta dello spedizioniere o della banca o di chiunque può far valere vincoli sulla merce stessa.

## **3 - Contratti per merce nazionalizzata**

### **Art. 36 - Contrattazioni, descrizione e qualità della merce.**

I contratti sono conclusi con la clausola "franco ripesato vagone o magazzino".

Il venditore che voglia avvalersi delle disposizioni dei contratti internazionali deve ad essi riferirsi espressamente.

Per ogni differenza di qualità, di piccola entità, è accordato un bonifico stabilito da un perito nominato d'accordo fra le parti.

I venditori non garantiscono la merce come adatta allo scopo per il quale possa essere richiesta o impiegata, né sono responsabili per difetti latenti od altri, che apparissero dopo che le pelli sono state messe in lavorazione od in conseguenza del loro impiego.

In caso di merce che abbia subito parziali avarie durante il trasporto marittimo o durante la giacenza in banchina o nei magazzini il compratore è tenuto:

- a ritirare anche la parte di pelli avariate, se queste non superano una percentuale in valore del 2 % su tutta la partita; fermo il suo diritto ad un bonifico corrispondente all'entità dell'avaria, stabilita da perizia;
- a ritirare la parte di pelli sane, se quella avariata supera il 2 % del valore complessivo della partita. Per la parte non ritirata o non consegnata, perché avariata, il venditore resta libero da ogni impegno.

**Art. 37 - Reclami.**

La consegna della merce è eseguita nei magazzini generali o magazzini del venditore al compratore o al suo incaricato.

Nessun reclamo riguardante il peso, la qualità o condizione della merce potrà essere preso in considerazione dopo il suo ricevimento ("collaudo o gradimento") da parte del compratore o di chi per esso.

**Art. 38 - Mediazione.**

Nei contratti di compravendita di pelli esotiche grezze - nazionalizzate - la provvigione, per mediazione, è corrisposta dal solo venditore mediamente in ragione dell'1 % sul valore della merce.

Se sia stata convenuta una provvigione anche da parte del compratore, questa non è comunque inferiore allo 0,50 %.

Le stesse percentuali spettano ai commissionari ed ai procacciatori di affari.

## q) Vini e vermouth – Vini e mosti

**Art. 39 - Contrattazione dei vini.**

I vini si trattano per assaggio oppure su campione. Vengono venduti: a peso, che s'intende sempre a chilogrammo, a ettogrado, o a numero (se si tratta di vini in recipienti chiusi).

**Art. 40 - Campioni e analisi.**

Se, al momento della contrattazione dei vini o mosti, il compratore preleva un campione della merce scelta e provvede alla sua suggellatura alla presenza del venditore, detto campione fa fede, ad ogni effetto legale, della qualità e gradazione della merce contrattata. In ogni caso, all'atto della consegna della merce, si prelevano, da ciascuna delle parti, quattro campioni che vengono subito debitamente suggellati.

Ciascuna parte provvede a sottoporre un campione ad analisi presso un laboratorio autorizzato<sup>1</sup>, per stabilire la gradazione effettiva da fatturare, che è data dalla media dei risultati delle due analisi.

In caso di divergenza superiore ai 3/10 di grado fra i risultati delle due analisi, queste si dovranno rifare col secondo campione.

<sup>1</sup> Art. 16 RD. 1° marzo 1928 n° 842.



**Art. 41 - Suggellamento delle botti o delle vasche.**

E' facoltà del compratore di suggellare le botti o le vasche contenenti il vino o il mosto acquistato.

**Art. 42 - Contrattazione in base alla gradazione e ad altre caratteristiche.**

I vini od i mosti che non vengono trattati su campione sono contrattati sulla base della gradazione, del colore, della schiuma, relativamente alla località di produzione.

Molto comunemente si distinguono in qualità primaria e qualità mercantile: per la prima si intendono quei mosti e vini che, per densità di colore, per schiuma e per gradazione alcoolica, abbiano raggiunto la più alta media riscontrata nei mosti o vini di quella determinata provenienza o di una determinata vendemmia; per la seconda si intendono tutti gli altri, purché sani e senza difetti.

**Art. 43 - Clausola speciale "svolto" o "da svolgere" - Determinazione della gradazione alcoolica e zuccherina.**

Quando la consegna della merce contrattata ha luogo entro l'11 novembre, si ha riguardo non solo alla gradazione alcoolica ma anche a quella zuccherina (clausola "svolto" e "da svolgere").

Quando la consegna ha luogo dopo l'11 novembre, si ha riguardo alla sola gradazione alcoolica ("svolto"), salvo per i vini che notoriamente mantengono per tutto l'anno una sensibile parte zuccherina (clausola da stabilire al momento della contrattazione).

La gradazione alcoolica si intende determinata col metodo ufficiale CEE, quella zuccherina col metodo Fehling.

L'alcool da svolgere (alcool potenziale) si calcola moltiplicando per 0,60 i grammi di zucchero Fehling ancora indecomposto contenuto in 100 cm cubici di mosto e di vino.

**Art. 44 - Tolleranze di gradazione - Eccedenze o deficienze.**

Nella contrattazione di vini con prezzo determinato per chilogrammo, è ammessa una tolleranza di 3/10 di grado in più o in meno.

Se tale percentuale di tolleranza è superata, si distinguono due ipotesi:

- a) se la gradazione in meno supera i 3/10 ma non oltre il mezzo grado, il compratore è tenuto ad accettare la merce con una riduzione del prezzo corrispondente alla differenza di gradazione del vino;
- b) se la gradazione in meno supera il mezzo grado suddetto, il compratore ha diritto di rifiutare la merce.

**Art. 45 - Contrattazione a prezzo ettogrado.**

Per i mosti ed i vini che sono contrattati ad un dato prezzo ettogrado, il prezzo è determinato in base alla gradazione effettiva della merce consegnata, per la quale è ammessa una tolleranza in più o in meno non



superiore al mezzo grado. Oltre tale differenza il compratore ha diritto di rifiutare la merce, fatta eccezione per i mosti, per i quali la tolleranza di gradazione in più o in meno è fissata in un grado.

**Art. 46 - Contrattazione in base ad una gradazione minima.**

Per i mosti e i vini contrattati in base a una gradazione minima, è ammessa una tolleranza massima di 2/10 di grado. Se il contratto indica una gradazione "circa", la tolleranza ammessa è di 3/10.

Sui quantitativi contrattati è ammessa una tolleranza del 5 % in più o in meno.

**Art. 47 - Consegna.**

Qualora nel contratto non sia stabilito il termine per la consegna, si intende che essa debba avvenire prontamente, con una tolleranza di 8 giorni.

**Art. 48 - Ritardo nel ritiro o nella consegna del vino.**

Se il compratore ritarda nel ritiro della merce, il venditore non è liberato dall'osservanza del contratto, se non previa diffida scritta allo stesso di ritirare il vino entro un termine di 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, senza che sia intervenuto un nuovo accordo fra le parti, il contratto s'intende risolto e il venditore può incamerare la caparra e chiedere il risarcimento dei danni.

Se è il venditore a ritardare la consegna della merce, il compratore, dopo vana analogo diffida scritta, ha diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.

**Art. 49 - Verifica della merce.**

Di solito si determina nei contratti il luogo in cui la merce deve essere verificata. In difetto di tale determinazione, la verifica deve essere fatta sui mezzi di trasporto, alla partenza o all'arrivo, a seconda che la merce sia venduta franco partenza o franco arrivo.

**Art. 50 - Rifiuto del vino non corrispondente al campione.**

Il compratore ha diritto di rifiutare la merce che non corrisponda al campione.

**Art. 51 - Accettazione tacita della merce.**

Il vino si intende accettato, quando il compratore l'ha introdotto nei propri recipienti, salvo che non risulti conforme al prodotto acquistato sulla base dell'analisi fatta con i campioni prelevati prima del travaso del vino nei recipienti del compratore.

**Art. 52 - Trasporto, pesatura, scarico.**

Il trasporto del vino a domicilio o all'azienda del compratore in città è a

cura e spese del venditore. Quando il vino è venduto franco domicilio del destinatario, il venditore è responsabile della qualità e delle avarie e le spese di trasporto sono a suo carico.

Se invece è venduto franco cantina del venditore il trasporto e le avarie sono a carico e a rischio del compratore.

La spesa di pesatura è a carico del venditore e quella di scarico grava sul compratore.

Qualora il vino sia stato venduto e il compratore ne abbia pagato il trasporto, questo viene detratto dal prezzo d'acquisto. Il pagamento delle spese di trasporto non pregiudica il compratore nelle proteste che eventualmente dovesse fare sulla quantità e qualità della merce.

#### **Art. 53 - Pagamento.**

Il pagamento dei mosti e dei vini è eseguito a contanti, dopo la verifica qualitativa e quantitativa della merce.

#### **Art. 54 - Reclami.**

I vizi e i difetti debbono essere denunciati entro 8 giorni dalla consegna della merce, sempreché siano stati prelevati dei campioni suggellati.

Se il compratore ha suggellato le botti e le vasche acquistate (vedi Art. 41), ogni naturale alterazione della merce resta a suo carico.

#### **Art. 55 - Contrattazione di vini destinati alla distillazione ed alla acetificazione.**

I vini destinati alla acetificazione ed alla distillazione sono contrattati ad un dato prezzo per grado e per chilogrammo e non in base all'acidità volatile.

Per i vini di cui sopra, valgono tutti gli altri usi indicati per i vini comuni.

#### **Art. 56 - Vini fini da bottiglia.**

I vini fini da bottiglia si contrattano su campione, in base alla provenienza, alla qualità speciale e alle loro caratteristiche inerenti, con esclusione di ogni vizio e difetto.

#### **Art. 57 - Vini in recipienti chiusi.**

La vendita di vini in recipienti chiusi è effettuata a numero.

Il valore del recipiente è compreso nel prezzo stabilito.

Per i vini venduti invece in recipienti a rendere (damigiane, bottiglie, fiaschi o bottiglioni e relativi cestelli contenitori, fusti per la spillatura) è obbligo versare una cauzione.

In caso di mancata resa entro 120 giorni dalla consegna, il venditore può richiedere il pagamento del contenitore al valore corrente restituendo la cauzione.

Il ritiro dei recipienti vuoti è a carico del venditore quando la merce è stata venduta "franco arrivo".

**Art. 58 - Mediazione.**

La provvigione di mediazione per i contratti di vini e mosti, in recipienti o in bottiglie, e di vini destinati alla distillazione o acetificazione, è la seguente ed è dovuta dal solo venditore:

	Per contratti fra produttori e grossisti	Per contratti fra grossisti e dettaglianti
- Mosti e vini comuni	2%	3%
- Vini liquorosi in genere	3%	4%
- Vini in recipienti chiusi (fiaschi e damigiane)	3%	4%
- Aceto di vino	4%	6%

**r) Alcool e liquori\***

**s) Birra\***

**t) Acque minerali, gassose e ghiaccio\***

**Capitolo 7° - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO\***

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati. \*

## Capitolo 8° - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

### Sommario

#### a) Pelli conciate

Contrattazione	Art.	1
Modi di contrattazione per i vari tipi di pelle	"	2
Prezzo	"	3
Tolleranze sul peso	"	4
Contestazione sulla misurazione	"	5
Contestazioni sulla qualità	"	6
Imballaggi	"	7
Mediazione	"	8

#### b) Lavori in pelle e cuoio\*

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## Capitolo 8° - PRODOTTI DELL' INDUSTRIA DELLE PELLI

### a) Pelli conciate

#### **Art. 1 - Contrattazione.**

I contratti conclusi a mezzo di rappresentanti, agenti, viaggiatori e piazzisti sono sempre sottoposti alla condizione della clausola "salvo approvazione della casa".

I predetti rilasciano nota di commissione al compratore, il quale resta impegnato in pendenza della conferma del venditore.

La conferma della casa venditrice deve pervenire al compratore nel termine ragionevole necessario per le comunicazioni relative.

Se la casa venditrice lo richiede, il compratore è tenuto a sottoscrivere il contratto definitivo. Nei contratti di pelli conciate per suola si indicano, come elementi principali, la provenienza, gli spessori e gli estremi di peso. Per i gropponi da suola si indica lo spessore base con stacco di 1/2 millimetro oppure gli estremi di peso con stacco di 1/2 kg.

Quando non vi sia altra indicazione, la denominazione "macello" si intende sempre riferita a pelli conciate provenienti da macello nazionale.

Nei contratti di pelli conciate per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, ecc., si indicano come elementi principali: la scelta, lo spessore, il tipo di concia (al cromo, al vegetale, ecc.), il tipo di rifinitura (liscio, scamosciato, box, granito, stampato, ecc.), e lo scacco di misura (cioè il piedaggio minimo e massimo entro i cui limiti può variare quello di ogni singola pelle oggetto del contratto).

La misura di superficie delle pelli è espressa in metri quadrati.

Per le pelli di rettile si indica lo scacco di larghezza e cioè la larghezza minima e massima entro i cui limiti può variare quella di ogni singola pelle oggetto del contratto.

#### **Art. 2 - Modi di contrattazione per i vari tipi di pelle.**

Le pelli conciate sono contrattate come segue:

- a) le pelli bovine ed equine per suola, in ragione di chilogrammo;
- b) le pelli per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, per fodere, ecc., comunque conciate, a metro quadrato.

#### **Art. 3 - Prezzo.**

Il prezzo per le pelli vendute a peso si intende per chilogrammo netto, dedotta la tara effettiva.

#### **Art. 4 - Tolleranze sul peso.**

Sul peso dichiarato e constatato è ammesso un calo dell'1 % per le pelli conciate per suola.

**Art. 5 - Contestazione sulla misurazione.**

In caso di contestazione sulla misura delle pelli, la parte interessata fa accertare le misure dalle Stazioni Sperimentali per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Torino o di Napoli.

**Art. 6 - Contestazioni sulla qualità.**

Il compratore è tenuto ad accertarsi che la merce fornitagli sia di qualità mercantile e rispondente all'uso cui intende destinarla prima di metterla in lavorazione.

I difetti devono essere contestati al fornitore prima di tagliare le pelli ed il riconoscimento degli stessi da parte del venditore implica la risoluzione del contratto o la sostituzione della merce riconosciuta difettosa o la concessione di un abbuono adeguato, ma non mai il risarcimento di danni derivanti dalla confezione del manufatto.

Per il pellame verniciato non viene data, salvo patto contrario, da parte del produttore, alcuna garanzia.

**Art. 7 - Imballaggi.**

L'imballaggio consistente solamente nella corda o spago è a carico del venditore.

Gli imballaggi di altra natura, resi necessari in caso di trasporti o spedizioni, vengono fatturati al compratore al puro costo.

**Art. 8 - Mediazione.**

Nei contratti di compravendita di pelli conciate la provvigione per mediazione, è corrisposta da parte del solo venditore mediamente in ragione del 3 %.

La stessa percentuale è d'uso per i commissionari e procacciatori di affari.

**b) Lavori in pelle e cuoio\***

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## Capitolo 9° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

### Sommario

#### a) Filati di cotone, lana, seta, ecc.

##### Filati di cotone

Conclusione del contratto:

modalità e valore delle contattazioni	Art.	1
Contratti "su base"	"	
Disposizioni per l'esecuzione del contratto	"	2
Modi di esecuzione del contratto da parte del venditore	"	3
Modalità della "messa a disposizione"	"	4
Spedizione a cura del venditore	"	5
Responsabilità del venditore dopo la "messa a disposizione" e per le spedizioni con suoi mezzi di trasporto	"	6
Giacenza della merce presso il venditore – Compenso	"	7
Specie varie di "consegna" e relativi termini	"	8
Tolleranza sui termini di consegna	"	9
Tolleranza di peso sui quantitativi delle singole consegne	"	10
Ritardo nelle consegne - Conseguenze	"	11
Impossibilità, totale o parziale, temporanea e definitiva, di adempimento del contratto	"	12
Istruzioni o difetto di istruzioni per la spedizione	"	
Rischio del trasporto	"	13
Tubetti di avvolgimento dei filati -Tare	"	14
Resa dei tubetti	"	15
Tolleranze di quantità, peso, umidità e resistenza – Contestazioni - "Provinazioni"	"	16
Numerazione in uso per la identificazione del titolo del filato	"	17
Modalità di determinazione del titolo inglese - Provinini	"	18
Titolo medio	"	19
Tolleranza per ogni provino sul titolo fatturato	"	20
Contestazione sul titolo dei filati	"	21
Titolo dei filati ritorti e di quelli candeggiati, tinti o mercerizzati	"	22
Imballaggi	"	23
Pagamenti	"	24
Pagamenti ritardati: interessi, perdita dello sconto	"	25
Clausola "Usi di vendita per i filati sistema cotoniero"	"	26
Reclami – Controllo della merce – Prelevamento di campioni - Sostituzione della merce – Spese di trasporto	"	27
Difetti riscontrati nel filato rilavorato	"	28
Mediazioni	"	29

## **b) Tessuti di cotone, lana, seta, ecc.**

### **Tessuti di cotone**

#### **Sezione I – Tessuti greggi di cotone**

Nozione	Art.	30
Caratteristiche del tessuto: valore delle indicazioni contrattuali	”	31
Ordinazioni generiche, specifiche o “su campione”	”	32
Conclusione del contratto: modalità e valore delle contrattazioni	”	33
Disposizioni sulla lavorazione	”	34
Modi di esecuzione del contratto da parte del venditore	”	35
Modalità della messa a disposizione	”	36
Responsabilità del venditore	”	36
Spedizione della merce – Istruzioni del compratore	”	37
Spedizione e magazzinaggio	”	38
Termini di consegna	”	39
Casi fortuiti e di forza maggiore	”	40
Istruzioni o difetto di istruzioni per la spedizione – Rischio del trasporto	”	41
Imballaggi	”	42
Mercantilità della merce	”	43
Tolleranze sulla composizione del tessuto, sulle dimensioni, peso e quantità delle pezze	”	44
Luogo del pagamento	”	45
Pagamento a mani di persone non legittimate	”	45
Pagamenti – Termini – Sconti	”	46
Pagamenti ritardati – Interessi	”	47
Reclami e relativi termini	”	48
Accertamento a seguito dei reclami	”	49
Diritti ed obblighi delle parti relativi e conseguenti agli accertamenti	”	50

#### **Sezione II – Tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati**

Nozioni	”	51
Caratteristiche del tessuto: valore delle indicazioni contrattuali	”	52
“Colori solidi”	”	53
Ordinazioni assunte da agenti o ausiliari di commercio	”	54
Conferma della proposta di contratto	”	55
Oggetto della vendita – “Vendita su campione”	”	56
Disposizioni sulla lavorazione	”	57
Modi di esecuzione del contratto da parte del venditore	”	58
Modalità della messa a disposizione – Responsabilità del venditore	”	59
Spedizione della merce – Istruzioni del compratore	”	60
Tolleranze sui termini di consegna	”	61
Proroga dei termini per cause di forza maggiore	”	62
Anticipi di consegna	”	63



Imballaggi	Art. 64
Mercantilità della merce	" 65
Tolleranze sulla composizione dei tessuti, sul peso, dimensioni e quantità delle pezze	" 66
Luogo di pagamento	" 67
pagamenti a mani di persone non legittimate	" 68
Pagamenti – Termine e sconto	" 69
Pagamenti ritardati: interessi	" 70
Reclami	" 71
Contestazioni: accertamenti, diritti ed obblighi delle parti	" 72
Indennizzo per mancata sostituzione di merce giustificatamene rifiutata	" 72

### **c) Maglieria e calzetteria**

Ordinazione	Art. 73
Conferma del contratto	" 74
Referenza "campione"	" 75
Unità di base di contrattazione	" 76
Imballaggio	" 77
Termini di consegna	" 78
Disposizioni di consegna	" 79
Consegne ripartite entro un dato termine	" 80
Tolleranze nei termini di consegna	" 81
Tolleranza alla consegna sul numero dei capi	" 82
Tolleranze sulle misure	" 83
Tolleranze sulle qualità	" 84
Calo di lavorazione	" 85
Trasporto e spedizione della merce	" 86
Pagamento	" 87
Reclami	" 88
Merce contrattata in blocco (stock)	" 89

### **d) cordami\***

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## Capitolo 9° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

### a) Filati di cotone, lana, seta, ecc.

#### Filati di cotone

**Art. 1 - Conclusione del contratto: modalità e valore delle contrattazioni.**

Le offerte di vendita si intendono impegnative solo se è richiesta l'accettazione entro un termine preciso.

Le ordinazioni assunte da agenti o ausiliari di commercio si intendono sempre "salvo approvazione della casa", mentre sono impegnative per il compratore entro i termini dallo stesso stabiliti.

Intervenuto l'accordo fra le parti, il venditore, per la stesura del contratto, si avvale di moduli tipo in duplo, uno dei quali deve essere restituito dal compratore, debitamente approvato e sottoscritto.

Se il compratore non restituisce tale conferma scritta, il venditore non può agire giudizialmente nei suoi confronti se non dopo averlo diffidato, mediante lettera raccomandata, a restituire, entro 15 giorni, il duplo sottoscritto; trascorso tale termine il venditore avrà la facoltà di considerare risolto il contratto.

**Art. 2 - Contratti "su base" - Disposizioni per l'esecuzione del contratto.**

Nei contratti su "base", il compratore deve fornire al venditore, entro i termini pattuiti o di seguito indicati, le disposizioni circa i titoli e le confezioni nei quali il filato deve essere fabbricato, ed ha libertà di disposizione fra i vari titoli indicati nei contratti medesimi, fermo tuttavia il principio di una risultante media dei titoli disposti per le varie consegne, così da evitare che il contratto debba essere eseguito per la sua totalità nei soli titoli massimi o minimi, salvo che questa possibilità sia espressamente convenuta.

Le disposizioni sulla esecuzione del contratto e per la spedizione della merce, salvo diversa espressa pattuizione, devono essere date:

- a) per i contratti per consegna "pronta", "appena pronta", "nel mese" o "ripartita nel mese", all'atto della stipulazione del contratto;
- b) per i contratti a consegna "oltre il mese", almeno 30 giorni prima del termine pattuito per la consegna;
- c) per i contratti aventi per oggetto filati del titolo 60 o di numerazione superiore o di confezione o filzuolatura speciale, o di filati candeggiati o colorati, almeno 60 giorni prima della data della consegna;
- d) per i contratti "a disporre", qualora siano espressamente pattuiti per iscritto, i termini sono quelli di cui alle "Clausole d'uso nella vendita dei filati - sistema cotoniero".

In difetto di disposizioni date nei termini pattuiti o sopra indicati, il venditore ha facoltà di prorogare i termini di consegna per un periodo di

tempo pari al ritardo verificatosi nella comunicazione delle disposizioni. Scaduto, per difetto di disposizioni, il termine utile per la esecuzione tempestiva delle lavorazioni relative alle singole consegne pattuite, il venditore può costituire in mora il compratore con lettera raccomandata, telegramma o telex, concedendogli un ulteriore termine perentorio di 10 giorni per l'invio delle suddette disposizioni.

**Art. 3 - Modi di esecuzione del contratto da parte del venditore.**

L'esecuzione del contratto da parte del venditore avviene in uno dei seguenti modi:

- a) con la consegna effettiva della merce al compratore;
- b) con la messa a disposizione, indipendentemente dalla possibilità di effettuare la spedizione;
- c) con la consegna della merce allo spedizioniere o al vettore, quando sia convenuta la spedizione della stessa a cura del venditore.

**Art. 4 - Modalità della "messa a disposizione".**

La messa a disposizione ha luogo con l'invio al compratore della fattura e di una distinta delle merci atta ad identificarle.

**Art. 5 - Spedizione a cura del venditore.**

Quando sia convenuta la spedizione a cura del venditore, il compratore deve fornirgli tempestive istruzioni per la spedizione stessa.

Se la merce, per mancate istruzioni circa la spedizione della stessa o per richiesta del compratore, debba rimanere in giacenza presso il venditore, questi, se si presta a trattenerla, ha diritto, dandogliene avviso, di addebitare al compratore un compenso di magazzinaggio e di assicurazione.

Se il compratore intende coprire di assicurazione la merce durante il trasporto, il relativo ordine deve essere comunicato in tempo utile al venditore, che vi provvede a spese e rischio del committente.

**Art. 6 - Responsabilità del venditore dopo la "messa a disposizione" e per le spedizioni con suoi mezzi di trasporto.**

Dopo che la merce è stata messa a disposizione del compratore, o comunque dopo l'invio della fattura con la distinta della merce, il venditore ha la responsabilità del depositario in ordine alla conservazione della stessa.

In ogni caso, la sua responsabilità non può eccedere il valore di fattura della merce.

Il venditore che, incaricato della spedizione della merce, provveda al trasporto della stessa con mezzi propri e con addebito al compratore delle relative spese, assume solo gli obblighi del vettore dal momento in cui la merce esce dal suo stabilimento.

**Art. 7 - Giacenza della merce presso il venditore - Compenso.**

Quando la giacenza della merce presso il venditore è dovuta a mancate istruzioni del compratore circa la spedizione oppure a richiesta dello stesso, il venditore che si presta a trattenere la merce ha diritto di addebitare al compratore, dandogliene avviso, un compenso di magazzino e di assicurazione.

**Art. 8 - Specie varie di "consegna" e relativi termini.**

Premesso che la messa a disposizione della merce presso il venditore equivale a "consegna":

- a) per "pronta consegna", s'intende la consegna in una o più riprese, entro 15 giorni dal ricevimento della conferma contrattuale del compratore;
- b) per "consegna appena pronta", la consegna in una o più riprese entro un termine di non oltre 6 settimane dal giorno del ricevimento della conferma di cui alla lettera a);
- c) per "consegna o consegne nel mese", la consegna in una o più riprese nel corso del mese in cui è pervenuta la conferma di cui alla lettera a);
- d) per "consegne ripartite nel mese", la consegna proporzionalmente e approssimativamente ripartita nelle varie settimane residuanti alla fine del mese in cui è pervenuta la detta conferma;
- e) per "consegna o consegne entro...", la consegna entro il termine indicato, in una o più volte, a scelta del venditore;
- f) per "consegna o consegne ripartite entro...", la consegna proporzionalmente e approssimativamente ripartita nei vari mesi che compongono il periodo contrattuale, a decorrere dal mese successivo a quello della comunicazione della conferma contrattuale, e senza distinzione di settimane o di giorni;
- g) per "consegna o consegne a richiesta entro...", la consegna a richiesta del compratore entro il termine di contratto con rispetto del termine per le disposizioni.

In quest'ultimo caso, però, il venditore non può essere obbligato a consegnare la totalità della merce commissionata entro un periodo di tempo inferiore alla metà di quello previsto per l'esecuzione dell'intero contratto.

Se il termine di consegna non è indicato in contratto, s'intende di 4 mesi interi dalla data del contratto stesso.

**Art. 9 - Tolleranza sui termini di consegna.**

Sui termini di ogni singola consegna, ad eccezione dei casi di "consegna pronta" o "appena pronta", è ammessa, a favore del venditore, una tolleranza di 15 giorni.

**Art. 10 - Tolleranza di peso sui quantitativi delle singole consegne.**

Fermi i limiti di tolleranza di peso sul complessivo quantitativo contrat-

tuale (Art. 16), per i quantitativi di ogni singola consegna è ammessa una tolleranza, in più o in meno, rispetto alle disposizioni, a seconda dei casi:

- per consegne di filati greggi sino al 3 %
- per filati di confezione e filzuolatura speciale, candeggiati o colorati:  
per ciascuna confezione o colore sino al 10%

**Art. 11 - Ritardo nelle consegne - Conseguenze.**

Se il venditore non esegue in tutto o in parte le consegne nei termini stabiliti e neppure nel termine di tolleranza di cui all'Art. 9, il compratore, che abbia dato le disposizioni in tempo utile e che sia in regola con i pagamenti, ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte non eseguita tempestivamente, salvo il risarcimento dei danni.

Il compratore, per valersi di tale diritto, deve intimare al venditore, a mezzo di lettera raccomandata o fax, l'adempimento, fissandogli un termine perentorio di almeno 10 giorni per i filati greggi di confezione ordinaria o di almeno 15 giorni se si tratta di filati di titolo 60 o di numerazione superiore o soggetti a lavorazione o filzuolatura speciale, o di filati candeggiati o colorati.

La risoluzione parziale del contratto, per ritardo di una o più consegne, non comporta la risoluzione automatica dell'intero contratto né è ragione di per sé sufficiente al rifiuto di consegne future.

In caso di ritardata consegna dei filati, il compratore ha diritto di chiedere al filatore una ulteriore dilazione della consegna per un periodo corrispondente al ritardo verificatosi. Il filatore è tenuto ad accogliere tale richiesta, trattenendo nel proprio magazzino i filati per un periodo di tempo pari al ritardo stesso. Se il venditore accorda al compratore una dilazione del pagamento della fattura per un periodo corrispondente a quello del ritardo, al netto dei termini previsti dall'Art. 9, il compratore è tenuto ad accettare anche la pronta consegna della merce.

In caso di consegne ripartite, il compratore ha diritto di chiedere lo spostamento sia della sola consegna ritardata sia di quelle successive.

**Art. 12 - Impossibilità, totale o parziale, temporanea e definitiva, di adempimento del contratto.**

Nei casi fortuiti o di forza maggiore (quali per esempio: incendi, crolli, inondazioni, guasti degli impianti motori, interruzioni nelle forniture di energia, straordinarie asciutte dei fiumi o canali, mancati rifornimenti dovuti a perturbamenti nei trasporti, scioperi) che hanno impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli del compratore, non si fa luogo alla risoluzione del contratto, ma ad una adeguata proroga, comunque non superiore ai 45 giorni, del termine di consegna per tutte le consegne.

Nei casi più gravi, che abbiano determinato una interruzione della produzione oltre i 45 giorni, la proroga anzidetta è estensibile, a seconda dei casi fino ad un massimo di 90 giorni.

Il venditore impossibilitato alla prestazione per casi fortuiti o di forza maggiore ha diritto di consegnare, e il compratore ha il dovere di ricevere, merce corrispondente a quella contrattata, anche se prodotta da diversa ditta o diverso stabilimento.

Se l'impossibilità della prestazione perduri oltre i termini sopra indicati, il venditore, qualora non si avvalga del diritto di cui al comma precedente, deve compensare il compratore della eventuale differenza di prezzo per le merci non consegnate, senza essere tenuto a ulteriori danni.

Analogamente il compratore, impossibilitato a riprendere la produzione nei termini rispettivamente sopra indicati, deve compensare il venditore dell'eventuale differenza di prezzo per la merce non ritirata, senza essere tenuto al risarcimento di ulteriori danni.

**Art. 13 - Istruzioni o difetto di istruzioni per la spedizione - Rischio del trasporto.**

Le spedizioni sono eseguite secondo le istruzioni che il compratore è tenuto a dare tempestivamente al venditore.

In difetto di tali istruzioni, la spedizione della merce è eseguita in "porto assegnato", a piccola velocità, o con altro mezzo ordinario che il venditore ritiene più opportuno, con facoltà, in caso di difficoltà di spedizione coi mezzi ordinari, di valersi dell'opera di spedizionieri, senza che il compratore possa tenerlo responsabile della eventuale maggiore spesa.

La merce, anche se spedita franca di porto, viaggia a rischio e pericolo del compratore.

**Art. 14 - Tubetti di avvolgimento dei filati - Tare.**

I tubetti leggeri ed i tubetti delle rocche, sui quali sono avvolti i filati, sono computati nel peso della merce entro i limiti di cui in appresso e non sono restituibili al venditore.

I tubetti "rings" pesanti o fusoni, i tubetti "rings" trama ed i tubetti pesanti bobine "rings", per i quali sono stabiliti i conguagli di peso nei modi e nei limiti di seguito indicati, devono essere restituiti al venditore.

Il peso dei tubetti (tara) è addebitato al compratore al prezzo filato entro le seguenti percentuali, da computarsi, sul peso lordo (filato più tubetto):

- a) fusoni "rings" su tubetto leggero da non rendere e tubetti rocche "soleil" 2 %
- b) rocche cilindriche, coniche, superconiche e troncoconiche 1 %
- c) rocche forate per tintoria 3 %
- d) i contenitori di avvolgimento delle focacce sono da addebitarsi al prezzo del filato.

Ogni eccedenza della tara su tali percentuali deve essere dedotta in fattura o bonificata al compratore a prezzo di filato.

**Art. 15 - Resa dei tubetti.**

I tubetti da rendere devono essere restituiti in buono stato, suddivisi come ricevuti dalla filatura, e in porto affrancato allo stabilimento del venditore, entro 3 mesi dalla data della consegna.

In caso di mancata osservanza delle norme di cui sopra, la correlativa spesa per la cernita è posta a carico del compratore.

In difetto di resa nel termine stabilito, il venditore, dopo aver diffidato con lettera raccomandata il compratore a voler provvedere alla restituzione entro altri 30 giorni, ha diritto, trascorso inutilmente anche tale termine, di addebitare al compratore, a prezzo di filato, i tubetti non resi.

**Art. 16 - Tolleranze di quantità, peso, umidità e resistenza - Contestazioni - "Provinazioni".**

Nell'esecuzione dei contratti di filati unici e ritorti, sia greggi che candeggiati o colorati, sono ammesse a favore del venditore le seguenti tolleranze in più o in meno:

- il 5 % per contratti sino a kg. 1000;
- il 3 % per contratti di oltre 1000 fino a kg. 5000;
- il 2 % per contratti superiori a kg. 5000; per i quali però la tolleranza non deve eccedere complessivamente i kg. 500.

La tolleranza è di una cassa o di un sacco per i filati di "cops" o rocche. In caso di consegne continuative riferentesi a più contratti di uguale qualità e confezione, la tolleranza si calcola con le regole di cui sopra, applicate soltanto al quantitativo dell'ultimo contratto.

Nelle spedizioni di filati di qualsiasi qualità e confezione è ammessa, per le differenze che possono derivare dalle condizioni atmosferiche, una tolleranza sino all'1 % sul peso netto fatturato, intendendo per peso netto quello risultante dopo la deduzione del solo imballaggio.

Se la differenza di peso dovuta alle cause di cui sopra supera l'1 %, si fa luogo a compenso per l'eccedenza sul detto 1 %.

Nelle vendite "a pacchi" o "mazzotti", il pacco o il mazzotto deve contenere filati per kg. 4,500 netti. La deficienza sul peso dà luogo a bonifico da calcolarsi sul complesso della spedizione, ma col diritto di conguaglio fra pacco e pacco, ferma restando la tolleranza dell'1 % suddetta.

Per i pacchi o mazzotti di filati-candeggiati, tinti o mercerizzati in matasse, l'aumento o la diminuzione di peso dipendenti dalle operazioni di candeggio, tintoria o mercerizzazione sono a rischio e a carico del compratore.

Il filato di cotone, reso al secco assoluto mediante stagionatura ad una temperatura di 105-110 centigradi secondo le norme UNI-EN, non deve dare un calo superiore al 7,834 %, corrispondente alla ripresa dell'8,50 % sul secco assoluto ( $108,50: 8,50 = 100: 7,834$ ).

In caso di contestazione si procede, in contraddittorio fra le parti (o, in caso che una parte non si presti, su istanza e per opera della parte più diligente), all'estrazione dei campioni occorrenti per la determinazione delle percentuali di calo, nelle misure minime seguenti:



- grammi 250 per ogni cassa di bobine, fusoni e rocche;
- grammi 250 per ogni collo contenente fino a 30 pacchi;
- grammi 500 per ogni collo contenente più di 30 pacchi.

I campioni devono essere forniti in modo da costituire una giusta proporzione fra i colli e le casse che si presentano in condizioni igroscopiche diverse.

Per le modalità delle "provinazioni" si fa riferimento per le analisi alle norme UNI-EN in uso presso gli istituti autorizzati per la cellulosa, carta e fibre tessili ed artificiali di Milano e altri istituti autorizzati.

La media delle percentuali di calo risultanti dalle prove di stagionatura dei singoli campioni di referenza non deve oltrepassare la suddetta misura di 7,834 %.

Ogni calo superiore a tale media deve essere bonificato al compratore, senza tolleranza.

In difetto di tabelle ufficiali, le caratteristiche di torsione, di resistenza e di elasticità dei vari titoli di filato variano secondo le qualità dei cotone e il modo della lavorazione.

Per i filati ritorti è ammessa una tolleranza del 5 % sul numero normale di giri di ritorcitura.

**Art. 17 - Numerazione in uso per la identificazione del titolo del filato.**

La numerazione per l'identificazione dei vari titoli dei filati è quella inglese<sup>1</sup>, o quella universale del sistema Tex<sup>2</sup>.

**Art. 18 - Modalità di determinazione del titolo inglese - Provinini.**

Il titolo è determinato per mezzo di provinini.<sup>3</sup>

Per la determinazione del titolo di una cassa di filato il provinino deve essere formato di 7 filzuoli, svolti da altrettanti fusoni, bobine o rocche estratti da 7 strati diversi dalla cassa.

Il titolo del provinino indica il titolo del filato contenuto nella cassa.

Per la determinazione del titolo di un collo di filato di non oltre 30 pacchi, il provinino deve essere formato di 7 filzuoli svolti da altrettante matasse estratte da 7 pacchi diversi. Il titolo del provinino indica il titolo del filato contenuto nel collo.

Se il collo è composto di più di 30 pacchi, devono essere fatti due provinini. In tal caso, il titolo del collo è determinato dalla media aritmetica dei due provinini.

1 Nella numerazione inglese il titolo indica il numero di matassine di 840 yarde ognuna (1 yarda = m. 0,914) contenute in una libbra inglese (1 libbra ingl. = 0,4536 kg.), allo stato normale di umidità.

2 Il Tex è un sistema di titolazione diretto e metrico, basato sul peso in grammi di una lunghezza di mille metri (ovvero un chilometro) di filato.

L'unità fondamentale del titolo di un filato è il Tex. 1 Tex = 1 gr/1000 m. ovvero 1 gr/km.

3 Per provinino si intende una matassina di 840 yarde, composta da 7 filzuoli, di 120 yarde ognuna, svolti da altrettante bobine, rocche, fusoni o matasse.



**Art. 19 - Titolo medio.**

Per titolo medio di una partita o di una spedizione si intende la media aritmetica dei singoli provini.

**Art. 20 - Tolleranza per ogni provino sul titolo fatturato.**

Per ogni provino di 840 yarde è ammessa una tolleranza in più o in meno sul titolo fatturato:

- del 7 % fino al n° 14 compreso;
- del 6 % dal n° 15 e frazione al n° 24 compreso;
- del 5 % dal n° 25 e frazione fino al n° 50 compreso;
- del 4 % dal n° 51 e frazione in avanti.

Per i filati di cascame, prodotti con i sistemi della lana cardata, la tolleranza per i singoli provini è del 12 % e, per il titolo medio di tutta la partita, del 6 %.

**Art. 21 - Contestazione sul titolo dei filati.**

In caso di contestazione sul titolo dei filati, le parti procedono in contraddittorio o, in caso che una parte non si presti, su istanza e cura della parte più diligente, all'estrazione dei campioni nella misura indicata all'Art. 16, seguendo le modalità delle provinzioni secondo le norme EN.

Agli effetti della determinazione del titolo medio di una partita, si tiene conto dello stato igrometrico dei relativi provini, moltiplicando cioè il peso dei provini stessi allo stato di secco assoluto, per 1.085, allo scopo di conoscerne il peso esatto e di conseguenza il titolo nelle condizioni normali di umidità (7,834 %).

Il venditore deve sostituire le casse o i colli i cui provini risultino di un titolo eccedente la tolleranza specificata al primo capoverso dell'Art. 20 e che per tale fatto non concorrono a costituire il titolo medio della partita. La consegna deve essere eseguita entro 15 giorni dalla comunicazione, per lettera raccomandata, dei risultati della provinatura.

Il compratore non ha diritto a compenso quando il titolo medio della partita risulti più fine del titolo convenuto, e così pure quando il titolo medio della partita risulti inferiore al convenuto, ma entro i limiti di tolleranza indicati al secondo capoverso dell'Art. 20.

Se detti limiti risultano sorpassati, il compratore ha diritto ad un bonifico in ragione del maggior peso di filato necessario nella fabbricazione, dedotta la rispettiva tolleranza. Il bonifico può essere corrisposto in denaro o in filato.

Rimane in facoltà del venditore di sostituire la merce. In tal caso egli deve provvedere alla consegna, nel termine massimo di giorni 15 dalla ricevuta comunicazione dei risultati della provinatura, della metà del quantitativo legittimamente protestato ed, entro 30 giorni, alla consegna del quantitativo rimanente.

Ove si tratti di filati del titolo 60 o di numerazione superiore o di confezione o filzuolatura speciale, o di filati ritorti, questi termini sono raddoppiati.

Tutte le spese relative al trasporto di andata e ritorno delle casse e colli da sostituire sono a carico del venditore.

**Art. 22 - Titolo dei filati ritorti e di quelli candeggiati, tinti o mercerizzati.**  
I filati ritorti si indicano con il titolo del filato unico e con il numero dei capi di cui sono composti.

Nella determinazione del titolo si tiene conto del raccorciamento dovuto alla ritorcitura.

Nella determinazione del titolo dei filati (unici e ritorti) candeggiati, tinti o mercerizzati dopo la filatura, si tiene conto della variazione normale di peso e di lunghezza, dipendente dalle operazioni di candeggio, tintoria o mercerizzazione.

**Art. 23 - Imballaggi.**

Gli imballaggi a non rendere (casse leggere, sacchi, balle o scatole di cartone) sono fatturati al loro costo.

Per gli imballaggi a rendere (casse pesanti o sacchi speciali), il compratore ha l'obbligo di restituirli al venditore in buono stato di conservazione e salvo il deperimento normale, franco di porto al magazzino o stabilimento del venditore medesimo, entro 3 mesi dall'avvenuta spedizione: in difetto, il venditore ha diritto di addebitare al compratore gli imballaggi al prezzo di costo.

**Art. 24 - Pagamenti.**

I pagamenti si effettuano di regola direttamente al domicilio del venditore. I pagamenti fatti a mano di agenti o ausiliari di commercio, quando non siano autorizzati dal venditore, si intendono compiuti sotto la responsabilità di chi li effettua.

**Art. 25 - Pagamenti ritardati: interessi, perdita dello sconto.**

Per i pagamenti ritardati si dovranno computare gli interessi di mora. Il debitore che non effettui il pagamento entro i termini di scadenza, oltre a dover corrispondere gli interessi di mora, incorre nella perdita dello sconto.

**Art. 26 - Clausola "Usi di vendita per i filati sistema cotoniero".**

I contratti di compra-vendita di filati di cotone si stipulano generalmente con l'apposizione della clausola "Usi di vendita per i filati sistema cotoniero".

Nei casi in cui i contratti non portino tale clausola, né le condizioni di pagamento siano diversamente disciplinate, si intende che i pagamenti debbono effettuarsi a 90 giorni fine mese.

**Art. 27 - Reclami - Controllo della merce - Prelevamento di campioni - Sostituzione della merce - Spese di trasporto.**

I reclami devono essere fatti per iscritto a mezzo di lettera raccoman-

data entro i termini pattuiti o di legge fatta eccezione per quelli relativi al peso, che devono farsi entro 5 giorni dal ricevimento della merce.

Il venditore che, dietro semplice richiesta del compratore o entro 10 giorni dal ricevimento di diffida a mezzo di lettera raccomandata, dia il proprio assenso al controllo della merce e all'eventuale necessario prelievamento dei campioni, ha diritto, qualora il reclamo risulti giustificato, di sostituire la merce risultante difettosa con altra, effettuandone la consegna per metà entro 30 giorni dall'accertamento in contraddittorio o dalla comunicazione a lui fatta per lettera raccomandata dell'esito dell'accertamento, e per l'altra metà entro 45 giorni.

Per i filati ritorti o di confezione o filzuolatura speciale, o filati unici dal titolo 60 o di una numerazione superiore, o filati candeggiati, colorati o mercerizzati, i suddetti termini sono raddoppiati.

Tutte le spese relative al trasporto di andata e ritorno delle casse o colli da sostituire sono a carico del venditore.

Qualora le ulteriori consegne di sostituzione diano ancora luogo a giustificati reclami della stessa natura, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte protestata e al risarcimento degli eventuali danni.

Il venditore, che non presti il proprio assenso nei modi e termini di cui al secondo comma, decade dal beneficio di sostituire la merce protestata e risponde dei danni a norma di legge.

Analogamente il compratore, osservando i termini e le modalità di cui sopra, deve prestarsi ai rilievi in contraddittorio e agli accertamenti tecnici richiesti dal venditore: in difetto, i suoi reclami si intendono decaduti e improcedibili in ogni sede.

**Art. 28 - Difetti riscontrati nel filato rilavorato.**

Il venditore non è tenuto a rispondere dei reclami relativi a filati che abbiano subito ulteriori lavorazioni, salvo il caso di vizio occulto riscontrabile solo nel corso della lavorazione.

In quest'ultimo caso il compratore deve sospendere immediatamente la lavorazione al punto in cui il difetto si è rilevato.

**Art. 29 - Mediazioni.**

La provvigione spettante al mediatore è corrisposta da parte del solo venditore, in ragione dell'2 % per i filati di produzione cotoniera e del 2 % per i filati di cotone di produzione laniera.

**b) Tessuti di cotone, lana, seta, ecc.**

**Tessuti di cotone**

**Sezione I**

***Tessuti greggi di cotone***

**Art. 30 - Nozione.**

Sotto la denominazione di "tessuti greggi di cotone" si comprendono i

tessuti risultanti dalla lavorazione dei filati di cotone allo stato greggio e che non abbiano subito alcuna lavorazione di candeggio, di tintura o di stampa. Agli effetti dell'applicazione dei presenti usi, sono assimilati ai tessuti di puro cotone, i tessuti di cotone o di fiocco anche se misti con altre fibre, prodotti col sistema cotoniero.

**Art. 31 - Caratteristiche del tessuto: valore delle indicazioni contrattuali.** Quando in un contratto sia specificata la composizione tecnica del tessuto, senza riferimento ad una diversa terminologia, l'indicazione del titolo dei filati da impiegare nella lavorazione si intende secondo la numerazione inglese<sup>1</sup>.

L'indicazione dei fili, sia in ordito che in trama, s'intende riferita alla dimensione di un centimetro.

Se alla denominazione di un tessuto fa seguito una serie di cinque numeri, ad esempio "tela 150-14/16 - 22/24" si intende che nell'ordine indicato il primo numero rappresenta l'altezza in centimetri, il secondo il titolo del filato di ordito, il terzo il titolo del filato di trama, il quarto il numero dei fili di ordito al centimetro ed il quinto il numero dei fili di trama al centimetro.

L'altezza si esprime in centimetri ed il peso si intende in grammi al metro quadro.

**Art. 32 - Ordinazioni generiche, specifiche o "su campione".**

Le ordinazioni di tessuti greggi si riferiscono di regola ad uno dei "tipi" di comune produzione del venditore, salvo espresso riferimento contrattuale ad una speciale lavorazione analiticamente descritta o ad un campione speciale, che deve essere in tal caso formalmente riconosciuto dalle parti e conservato per ogni opportuno raffronto.

**Art. 33 - Conclusione del contratto: modalità e valore delle contrattazioni.**

Le ordinazioni assunte da agenti o ausiliari di commercio, sono impegnative per il compratore che le rilascia, ma non impegnano il venditore se non in quanto siano da lui accettate.

La dichiarazione di accettazione deve pervenire al compratore non oltre 15 giorni dalla data dell'ordinazione.

Trascorso detto termine e trascorsi anche i 5 giorni dalla sollecitazione della dichiarazione di accettazione per lettera raccomandata o per telegramma o telex o fax, il compratore è liberato da ogni impegno.

Se il venditore fa un'offerta fissa, questa, in difetto di espressa indicazione di un termine più breve o di conferma via fax, è considerata impegnativa se l'accettazione del compratore perviene al venditore entro 5 giorni dalla data dell'offerta medesima.

La conferma della proposta di contratto, normalmente è data dal vendi-

<sup>1</sup> Nel quinquennio si è rilevata anche la diffusione del sistema Tex.

tore mediante lettera-tipo in duplice copia, una delle quali da restituirsi sottoscritta e approvata dal compratore.

Se il compratore rifiuta detta conferma, il venditore, previa diffida mediante lettera raccomandata al compratore, perché dia la richiesta conferma entro 10 giorni, può considerare risolto il contratto, salvo il risarcimento dei danni.

**Art. 34 - Disposizioni sulla lavorazione.**

Nei contratti aventi per oggetto tessuti greggi di cotone, indicati solo per genere e con intesa di successiva specificazione dei tipi da parte del compratore, questi deve fornire al venditore le relative "disposizioni" entro i termini stabiliti di seguito.

Le disposizioni nei singoli tipi devono essere contenute entro le variazioni consentite dal genere di tessuto indicato in contratto, specie in ordine alla qualità di filato.

Le disposizioni per i contratti a consegna pronta o a consegna entro 3 mesi, devono essere date contemporaneamente o immediatamente dopo la stipulazione del contratto.

Per i contratti a consegna differita oltre 3 mesi, le disposizioni devono essere date - salvo diversa pattuizione - almeno 2 mesi prima del termine di consegna previamente convenuto o richiesto dal compratore nell'ambito dei patti contrattuali.

Se il compratore non dà le disposizioni nei termini pattuiti o sopra indicati, il venditore ha diritto di prorogare il termine di consegna pattuito per un periodo di tempo pari al ritardo verificatosi nella comunicazione delle disposizioni da parte del compratore.

Se il compratore non dà le disposizioni nel termine pattuito o in quello sopraindicato, il venditore può, mediante lettera raccomandata, telegramma o telex o fax, concedergli, per l'invio delle stesse, un ulteriore termine perentorio di 10 giorni. Trascorso inutilmente anche tale periodo di tempo, il venditore ha diritto di mettere in lavorazione e spedire tessuti di uno o più tipi, a sua scelta, sulla base del contratto, dandone avviso al compratore per lettera raccomandata, oppure di risolvere la parte di contratto non disposta, salvo il risarcimento dei danni.

**Art. 35 - Modi di esecuzione del contratto da parte del venditore.**

L' esecuzione del contratto da parte del venditore avviene in uno dei seguenti modi:

- a) con la consegna effettiva della merce al compratore;
- b) con la messa a disposizione, indipendentemente dalla possibilità di effettuare la spedizione;
- c) con la consegna della merce allo spedizioniere o al vettore, quando sia convenuta la spedizione della stessa a cura del venditore.

**Art. 36 - Modalità della messa a disposizione - Responsabilità del venditore.**

La messa a disposizione ha luogo con l'invio al compratore di una distinta delle merci atta ad identificarle o della relativa fattura.

Durante il tempo intercorrente tra la messa a disposizione e l'effettiva spedizione delle merci dalla fabbrica, il venditore ha la responsabilità del depositario in ordine alla conservazione delle merci stesse: la sua responsabilità come depositario non può, in ogni caso, eccedere il valore della merce.

**Art. 37 - Spedizione della merce - Istruzioni del compratore.**

Il compratore deve fornire tempestive istruzioni al venditore per la spedizione.

Nel rispetto delle norme fiscali, la data della spedizione è quella indicata sul documento di trasporto delle merci viaggianti.

Se la merce, per mancate istruzioni circa la spedizione della stessa o per richiesta del compratore, debba rimanere in giacenza presso il venditore, questi, se si presta a trattenerla, ha diritto, dandogliene avviso, di addebitare al compratore un compenso di magazzinaggio e di assicurazione.

Se il compratore intenda coprire di assicurazione la merce durante il trasporto, il relativo ordine deve essere comunicato in tempo utile al venditore, che vi provvede a spese e rischio del committente.

**Art. 38 - Spedizione e magazzinaggio.**

La merce è venduta franco magazzino del venditore.

In mancanza di contrarie istruzioni, le spedizioni vengono effettuate in porto assegnato con il mezzo che il venditore ritiene più opportuno.

La merce, se non è trasportata con mezzi del venditore, viaggia per conto e rischio del compratore, anche se spedita in porto franco.

Durante il tempo intercorrente tra la "messa a disposizione" e l'effettiva spedizione della merce, il venditore ha solo la responsabilità del depositario.

Quando la giacenza della merce è chiesta o comunque determinata dal compratore, il venditore ha diritto di addebitare un compenso per magazzinaggio nella misura dello 0,50 % per mese o frazione di mese sull'importo della fattura e di caricare tale addebito sulla merce, come spesa anticipata.

Ha altresì diritto, trascorsi 30 giorni, di depositare la merce presso Magazzini Generali od altre imprese specializzate, a rischio e spese del compratore.

**Art. 39 - Termini di consegna.**

La consegna è di norma prevista in contratto con data determinata.

In difetto, le indicazioni relative alla consegna si intendono come segue:

a) per "consegna pronta", la consegna unica o frazionata entro 7 giorni dalla data del contratto;

- b) per “consegna nel mese”, la consegna unica o frazionata entro il mese di conclusione del contratto;
- c) per “consegna appena pronta” o “al più presto possibile”, la consegna unica o frazionata entro un termine di non oltre 45 giorni;
- d) per “consegna entro una data determinata” la consegna, unica o frazionata, entro il termine indicato; se è prescritto che la consegna sia “ripartita”, dovrà essere approssimativamente suddivisa nei mesi di calendario che compongono il periodo convenuto, con esclusione del mese di conclusione del contratto;
- e) se il termine di consegna non è convenuto, la consegna deve essere eseguita, in una o più riprese, entro 3 mesi, escludendo il mese di conclusione del contratto.

Qualora in contratto siano previste “disposizioni” successive, i termini di cui sopra decorrono dal ricevimento delle stesse.

Al venditore che ha tollerato un ritardo nell’invio delle disposizioni, è data facoltà di ritardare le successive consegne per il periodo di tempo non superiore al doppio del ritardo verificatosi, dandone immediata comunicazione scritta al compratore.

**Art. 40 - Casi fortuiti e di forza maggiore.**

Nei casi fortuiti o di forza maggiore, che hanno impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli del compratore, non si fa luogo alla risoluzione del contratto, ma alla semplice proroga dei termini di consegna di non oltre 45 giorni.

Scaduto tale termine, la parte adempiente, che per la stagionalità della produzione o per obiettive motivazioni tecniche avrebbe un’utilità grandemente ridotta dalla prestazione tardiva, può rinunciare all’ulteriore esecuzione del contratto; in questo caso, nessun risarcimento è dovuto dai contraenti.

Qualora i casi fortuiti o di forza maggiore, che hanno determinato l’interruzione della produzione, perdurino oltre i 45 giorni, la proroga anzidetta può essere estesa sino a 90 giorni.

Il venditore impossibilitato alla prestazione per caso fortuito o forza maggiore ha il diritto di consegnare e il compratore ha il dovere di accettare merce corrispondente a quella contrattata, anche se prodotta da diverso stabilimento o diversa impresa.

Se l’impossibilità della prestazione perduri oltre i termini sopra indicati, il venditore, se non si avvale del diritto di cui al comma precedente, deve compensare il compratore della eventuale differenza di prezzo per le merci non consegnate, senza essere tenuto ad ulteriori danni.

Analogamente il compratore, impossibilitato a riprendere la produzione nei termini rispettivamente sopra indicati, deve compensare il venditore dell’eventuale differenza di prezzo per la merce non ritirata, senza essere tenuto ad ulteriori danni.



**Art. 41 - Istruzioni o difetto di istruzioni per la spedizione - Rischio del trasporto.**

Le spedizioni sono eseguite secondo le istruzioni che il compratore è tenuto a dare tempestivamente al venditore.

In difetto di tali istruzioni, la spedizione della merce è eseguita in "porto assegnato", a mezzo vettore o con altro mezzo ordinario che il venditore ritenga più opportuno, con facoltà, in caso di difficoltà di spedizione coi mezzi ordinari, di valersi dell'opera di spedizionieri, senza che il compratore possa tenerlo responsabile della eventuale maggiore spesa.

La merce, anche se spedita franco di porto, viaggia a rischio e pericolo del compratore.

**Art. 42 - Imballaggi.**

L'imballaggio dei tessuti è a carico del compratore ed è fatturato al prezzo indicato dal contratto, secondo che si tratti di colli a imballaggio normale, di colli a doppio imballaggio o di casse.

Gli imballaggi speciali sono fatturati al costo.

Non è ammessa la restituzione degli imballaggi usati.

**Art. 43 - Mercantilità della merce.**

La merce deve essere mercantile. Il venditore non risponde di contestazioni in rapporto all'uso della merce, quando esso non sia stato preventivamente dichiarato dal compratore e nei casi di impiego non conforme alle caratteristiche della merce stessa.

**Art. 44 - Tolleranze sulla composizione del tessuto, sulle dimensioni, peso e quantità delle pezze.**

Nelle spedizioni di tessuti greggi di cotone, salvo che si tratti di articoli speciali, sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) per la composizione tecnica del tessuto: il 3 % in meno rispetto ai dati contrattuali, calcolato o sui fili di ordito, o sulle inserzioni, o sulla media compensata fra ordito e trama;

b) per la lunghezza delle pezze: il 5 % di pezze aventi una lunghezza diversa da quella contrattuale o abituale.

Se la lunghezza di ciascuna pezza è fissata dal contratto in misura unica, si considerano regolari le pezze che non presentano differenze superiori al 5 % di detta misura.

Se la lunghezza è fissata in due o più misure, si considerano regolari le pezze che non presentano differenze superiori al 5 % della media di dette misure;

c) per l'altezza: l'1 % in meno sull'altezza minima contrattuale e limitatamente al 10 % delle pezze di ogni singola spedizione;

d) per il peso: quando in contratto sia determinato il peso unitario del tessuto, il 3 % di detto peso rispetto al peso medio di tutte le pezze di



ciascuna spedizione e il 5 % rispetto al peso di ogni singola pezza. Se queste tolleranze, media ed unitaria del peso, risultano superate, ma non oltre l'1 % rispetto alla media della rispettiva spedizione, si fa luogo ad un bonifico di prezzo proporzionato alla differenza fra il peso effettivo e quello contrattuale, al netto delle tolleranze consentite dai presenti usi. Se l'eccedenza supera l'1 %, la merce può essere sostituita con altra regolare;

e) per quantità: il 4 % della quantità stabilita in contratto, se questa non supera le 500 pezze; il 3 % sino a 1000 pezze, e non oltre 50 pezze per quantitativi maggiori.

Questa tolleranza si applica proporzionalmente all'intero quantitativo contrattuale nei casi di contratto singolo.

Nei casi di contratti plurimi concernenti la stessa qualità e tipo di tessuto, la tolleranza si applica solo in proporzione al quantitativo dell'ultimo contratto.

**Art. 45 - Luogo del pagamento - Pagamento a mani di persone non legittimate.**

I pagamenti si effettuano di regola direttamente al domicilio del venditore. I pagamenti fatti a mano di agenti o ausiliari di commercio, quando non siano autorizzati dal venditore, s'intendono fatti sotto la responsabilità di chi li effettua.

**Art. 46 - Pagamenti - Termini - Sconti.**

Salvo diversa pattuizione, i termini di pagamento decorrono dalla data della fattura che viene emessa nel rispetto della disciplina fiscale.

In difetto di pattuizioni al riguardo, il pagamento deve avvenire secondo le norme vigenti.

Lo sconto incondizionato o ribasso di prezzo è quello non espressamente subordinato al pagamento della merce entro particolari termini.

Lo sconto condizionato è quello che viene concesso al compratore se effettua i pagamenti entro i termini e alle condizioni indicate in fattura; il compratore decade dal diritto a tale sconto, se non effettua i pagamenti entro 10 giorni dalla scadenza.

**Art. 47 - Pagamenti ritardati - Interessi.**

Per i pagamenti ritardati si dovranno computare gli interessi di mora in base alla normativa vigente.

**Art. 48 - Reclami e relativi termini.**

I reclami relativi alla qualità ed alle imperfezioni di lavorazione, altezza, metraggio, peso, ed in genere ai difetti facilmente riconoscibili dei tessuti purché non siano stati occultati, devono essere fatti pervenire al venditore entro 8 giorni dalla data dell'arrivo della merce a destinazione.

Quelli per difetti occulti debbono essere fatti pervenire al venditore entro i termini pattuiti o di legge<sup>1</sup>.

Il venditore non è tenuto a rispondere dei reclami relativi a tessuti che abbiano subito ulteriori lavorazioni salvo il caso di vizio occulto riscontrabile solo nel corso della lavorazione.

In quest'ultimo caso, il compratore deve sospendere immediatamente la lavorazione al punto in cui il difetto si è rilevato.

**Art. 49 - Accertamento a seguito dei reclami.**

Gli accertamenti relativi alla cognizione dei reclami debbono farsi mediante esame di un quantitativo di pezze prese a sorte fra quelle di compendio di ogni singola spedizione cui i reclami si riferiscono, e non inferiore al 15 % di ciascuna partita.

**Art. 50 - Diritti ed obblighi delle parti relativi e conseguenti agli accertamenti.**

Il venditore deve prestarsi sollecitamente ai rilievi in contraddittorio e agli accertamenti tecnici richiesti dal compratore per la verifica della qualità, condizioni e stato della merce protestata.

Se, malgrado la diffida intimatagli dal compratore a mezzo di lettera raccomandata, telegramma o fax, il venditore non si presta, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, a tali richiesti accertamenti, decade dalla facoltà di sostituzione della merce accertata difforme. A sua volta anche il compratore deve prestarsi, con uguale diligenza, ai rilievi e accertamenti richiesti dal venditore; in difetto, s'intende decaduto dal reclamo. Quando il reclamo risulti giustificato per un numero di pezze non inferiore al 10 % della partita di cui si tratta, il venditore ha il diritto di sostituire i quantitativi rifiutati, effettuando la nuova consegna entro 30 giorni dalla definizione consensuale della controversia e dalla decisione del reclamo.

<sup>1</sup> Art. 1495 c.c. - **Termini e condizioni per l'azione** - Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge (1511).

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno della consegna (1522; Tr. 172).

Art. 1497 c.c. - **Mancanza di qualità** - Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l'inadempimento (1453 s.), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilita dall'articolo 1495 (1522; Tr. 172).

Art. 1511 c.c. - **Denuncia nella vendita di cose da trasportare** - Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denuncia dei vizi o dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento (1495).

Quando il reclamo risulti giustificato per un quantitativo di pezze inferiori al 10 % della partita in esame, non si fa luogo a restituzione, ma a semplice bonifico del prezzo.

Quando il reclamo risulti giustificato per un quantitativo di pezze superiore al 40 %, e il venditore non accetti di sostituirle, il compratore ha diritto di respingere l'intera partita.

Le spese di trasporto di andata e ritorno delle merci in sostituzione sono a carico del venditore.

Qualora le consegne di sostituzione diano ancora luogo a giustificati reclami della stessa natura, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte protestata ed alla rifusione dei danni eventuali.

Nel determinare l'indennizzo da corrispondersi al compratore per la risoluzione del contratto in dipendenza di legittimo reclamo o per altra giuridica causa, deve essere tenuto conto del beneficio che da detta risoluzione stia per derivare allo stesso compratore per causa di differenze di prezzo di mercato.

Il venditore ha diritto di respingere i resi di merce non autorizzati.

## **Sezione II**

### ***Tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati***

#### **Art. 51 - Nozioni.**

Per tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati si intendono quei tessuti che non rientrano nella categoria dei tessuti greggi e stampati cioè tutti i tessuti di cotone tinti in pezza, in filo, in fiocco o candeggiati.

Agli effetti dell'applicazione dei presenti usi sono assimilati ai tessuti di puro cotone i tessuti di cotone o di fiocco, anche se misti con altre fibre, prodotti col sistema cotoniero.

#### **Art. 52 - Caratteristiche del tessuto: valore delle indicazioni contrattuali.**

Quando in contratto sia indicata la composizione tecnica di un tessuto e non sia specificato diversamente, il titolo dei filati si intende indicato nella numerazione inglese; il numero dei fili, sia in ordito che in trama, s'intende riferito ad un centimetro; l'altezza e il peso s'intendono espressi rispettivamente in centimetri ed in grammi.

#### **Art. 53 - "Colori solidi".**

L'espressione "colori solidi" non può essere usata che per colori resistenti, sia all'azione della luce che al bucato, al candeggio, ecc., in relazione comunque alla normale destinazione del tessuto.

#### **Art. 54 - Ordinazioni assunte da agenti o ausiliari di commercio.**

Le ordinazioni assunte da agenti o ausiliari di commercio sono impegnative per il compratore che le rilascia, ma non impegnano il venditore se non in quanto siano da lui accettate.

La dichiarazione di accettazione deve pervenire al compratore non oltre 15 giorni dalla data dell'ordinazione. Trascorso detto termine, il compratore è liberato da ogni impegno, a meno che non si tratti di ritardo postale e telegrafico.

**Art. 55 - Conferma della proposta di contratto.**

La conferma della proposta di contratto, normalmente, è data dal venditore mediante modulo-tipo in duplice copia, uno dei quali da restituirsì sottoscritto e approvato dal compratore.

Se il compratore rifiuta o trascura detta conferma, il venditore, previa diffida mediante lettera raccomandata al compratore, perché si presti alla richiesta conferma entro 15 giorni, può considerare risolto il contratto, salvo il risarcimento dei danni.

**Art. 56 - Oggetto della vendita - "Vendita su campione".**

Salvo il caso in cui la composizione del tessuto venduto sia specificata analiticamente, o sia fatto in contratto espresso riferimento a determinati tipi o campioni, si ritiene che oggetto della vendita sia il tessuto prodotto o messo in commercio sotto la denominazione usata in contratto. L'espressione "vendita su campione" non ha significato più restrittivo dell'espressione "vendita su tipo".

**Art. 57 - Disposizioni sulla lavorazione.**

Le disposizioni devono essere date dal compratore entro i termini concordati con il venditore.

Se trattasi di contratto per "consegna pronta" le disposizioni devono essere comunicate all'atto stesso della stipulazione del contratto.

Ogni ritardo nel dare le disposizioni dà diritto al venditore di prorrorre di un uguale periodo il termine di consegna.

Nei confronti del compratore che, diffidato con lettera raccomandata, si astenga o si rifiuti di comunicare le disposizioni, il venditore potrà effettuare egli stesso la scelta, dandogliene comunicazione con lettera raccomandata, oppure potrà risolvere il contratto o la parte del contratto per cui non sono state comunicate le disposizioni in tempo utile.

Per esercitare il diritto di risoluzione del contratto e ottenere il risarcimento dei danni, il venditore dovrà intimare al compratore l'adempimento delle obbligazioni assunte, mediante telegramma o lettera raccomandata, dandogli 15 giorni di tempo per l'adempimento stesso.

**Art. 58 - Modi di esecuzione del contratto da parte del venditore.**

L'esecuzione del contratto avviene:

- a) con la messa a disposizione della merce presso il venditore, indipendentemente dalla possibilità di effettuarne la spedizione;
- b) con la consegna effettiva della merce direttamente al compratore, ovvero allo spedizioniere o al vettore, quando sia convenuta la spedizione a cura del venditore.

**Art. 59 - Modalità della messa a disposizione - Responsabilità del venditore.**  
La messa a disposizione ha luogo con l'invio al compratore della fattura e di una distinta delle merci atta ad identificarle.

Durante il tempo intercorrente tra la messa a disposizione e l'effettiva spedizione delle merci dalla fabbrica, il venditore ha la responsabilità del depositario in ordine alla conservazione delle merci stesse; la sua responsabilità come depositario non può, in ogni caso, eccedere il valore di fattura della merce.

**Art. 60 - Spedizione della merce - Istruzioni del compratore.**

Il compratore deve fornire tempestive istruzioni al venditore per la spedizione. Se la merce, per mancate istruzioni circa la spedizione della stessa o, per richiesta del compratore, debba rimanere in giacenza presso il venditore, questi, se si presta a trattenerla, ha diritto, dandogliene avviso, di addebitare al compratore un compenso di magazzino e di assicurazione.

Se il compratore intende coprire di assicurazione la merce durante il trasporto, il relativo ordine deve essere comunicato in tempo utile al venditore, che vi provvede a spese e rischio del committente.

Dal momento in cui la merce è uscita dallo stabilimento del venditore o dei suoi aventi causa viaggia per conto e rischio del compratore, anche se spedita in porto franco.

**Art. 61 - Tolleranze sui termini di consegna.**

Salvo per i casi di "consegna pronta", è ammessa a favore del venditore una tolleranza di 20 giorni sui termini di ogni singola consegna.

Trascorso pure tale periodo di tolleranza, il compratore, che abbia dato le disposizioni in tempo utile e che sia in regola coi pagamenti, ha diritto alla risoluzione del contratto per la parte non consegnata tempestivamente e al risarcimento dei danni. Tuttavia, per valersi di tale diritto, il compratore deve intimare al venditore l'adempimento a mezzo di lettera raccomandata, fissandogli un termine di 15 giorni per l'adempimento.

**Art. 62 - Proroga dei termini per cause di forza maggiore.**

Le inadempienze e ritardi nelle consegne determinati da casi fortuiti o di forza maggiore, che abbiano impedito o largamente ridotta la produzione negli stabilimenti del venditore, non danno luogo normalmente alla risoluzione del contratto, ma alla semplice proroga dei termini di consegna sino a un periodo di 2 mesi.

Trascorso tale periodo di proroga, le parti potranno fare luogo ad accordi speciali, anche per via di arbitrato.

**Art. 63 - Anticipi di consegna.**

Salvo contrari accordi, gli anticipi di consegna non danno diritto al venditore di pretendere una corrispondente anticipazione della decorrenza dei termini di pagamento rispetto alle epoche fissate in contratto.

**Art. 64 - Imballaggi.**

L'imballaggio dei tessuti è a carico del compratore ed è fatturato al prezzo indicato dal contratto, secondo che si tratti di colli a imballaggio normale, di colli a doppio imballaggio o di casse. Gli imballaggi speciali sono fatturati al costo. Non è ammessa la restituzione degli imballaggi usati.

**Art. 65 - Mercantilità della merce.**

La merce deve essere mercantile. Il venditore non risponde di contestazioni in rapporto all'uso della merce, quando esso non sia stato preventivamente dichiarato dal compratore e nei casi di impiego non conforme alle caratteristiche della merce stessa.

**Art. 66 - Tolleranze sulla composizione dei tessuti, sul peso, dimensioni e quantità delle pezze.**

Le tolleranze ammesse a favore del venditore sono:

- a) del 3 % in meno rispetto ai dati contrattuali calcolata o sui fili di ordito, o sulle inserzioni, o sulla media compensata fra ordito e trama;
- b) del 2 % in meno sul peso minimo contrattuale;
- c) dell'1 % in meno sull'altezza minima contrattuale limitatamente a un decimo del quantitativo di ogni singola spedizione;
- d) del 5 % in più o in meno sul numero delle pezze o sul numero totale dei metri risultante dal numero delle pezze moltiplicato per la misura media abituale o contrattuale di ciascuna pezza.

**Art. 67 - Luogo di pagamento - Pagamenti a mani di persone non legittimate.**

I pagamenti si effettuano di regola direttamente al domicilio del venditore. I pagamenti fatti a mano di agenti o ausiliari di commercio, quando non siano autorizzati dal venditore, s'intendono fatti sotto la responsabilità di chi li effettua.

**Art. 68 - Pagamenti - Termine e sconto.**

Salvo diversa pattuizione i termini di pagamento decorrono dalla data della fattura, che viene emessa nel rispetto della disciplina fiscale.

Lo sconto incondizionato o ribasso di prezzo è quello non espressamente subordinato al pagamento della merce entro particolari termini.

Lo sconto condizionato è quello che viene concesso al compratore se effettua i pagamenti alle condizioni e entro i termini contrattuali stabiliti; il compratore decade dal diritto di tale sconto, se non effettua i pagamenti entro 10 giorni dalle scadenze.

**Art. 69 - Pagamenti ritardati: interessi.**

Per i pagamenti ritardati oltre il decimo giorno si dovranno computare gli interessi di mora in base alla normativa vigente.

**Art. 70 - Reclami.**

I reclami relativi alla qualità ed alle imperfezioni di lavorazione, altezza, metraggio, peso, ed in genere ai difetti facilmente riconoscibili dei tessuti, purché non siano stati occultati, devono essere fatti pervenire al venditore entro 8 giorni dalla data dell'arrivo della merce a destinazione. Quelli per difetti occulti debbono essere fatti pervenire al venditore entro i termini pattuiti o di legge. Il venditore non è tenuto a rispondere dei reclami relativi a tessuti che abbiano subito ulteriori lavorazioni salvo il caso di vizio occulto riscontrabile solo nel corso della lavorazione. In quest'ultimo caso, il compratore deve sospendere immediatamente la lavorazione al punto in cui il difetto si è rilevato.

**Art. 71 - Contestazioni: accertamenti, diritti ed obblighi delle parti.**

In caso di contestazione, l'esame della merce dovrà essere fatto sopra ogni singola spedizione contestata, e sopra un numero di pezze prese a sorte non inferiore al 15 % di ciascuna partita.

Quando in una partita il 10 % delle pezze sia giudicato rifiutabile, l'intera partita potrà essere rifiutata, a meno che il venditore non sostituisca le pezze difettose entro 30 giorni dalla definizione consensuale della controversia e dalla decisione del reclamo.

Qualora invece non si raggiunga detta percentuale, si farà semplicemente luogo ad un bonifico.

Il venditore ha diritto di respingere i resi di merce non autorizzati.

**Art. 72 - Indennizzo per mancata sostituzione di merce giustificatamente rifiutata.**

L'indennizzo, da corrispondere per mancata sostituzione della merce giustificatamente rifiutata, non potrà superare il limite del 20 % sul valore della merce, in base al prezzo di contratto, limitatamente alla partita o alla parte legittimamente rifiutata.

**c) Maglieria e calzetteria****Art. 73 - Ordinazione.**

Le ordinazioni di manufatti a maglia e di calzetteria - da parte di commercianti a ditte produttrici e da parte di dettaglianti a grossisti - se assunte a cura di rappresentanti o intermediari si intendono sempre "salvo approvazione del venditore".

Ove il committente non abbia fissato un diverso limite di validità dell'ordine, esso si intende valido per giorni 30 dalla presa conoscenza della cosa.

**Art. 74 - Conferma del contratto.**

La dichiarazione di accettazione deve ritornare al compratore nei termini di cui all'art. 73.

Il contratto si perfeziona nel momento in cui il compratore viene a conoscenza dell'accettazione. Tale accettazione suole normalmente essere



confermata per iscritto mediante la cosiddetta “conferma d’ordine”. Nel caso di accordi di variazioni intervenuti successivamente all’ordine ne deve essere dato atto nella conferma d’ordine.

**Art. 75 - Referenza “campione”.**

Nella stipulazione del contratto è uso riferirsi al campione. Su espressa richiesta viene spedita “referenza” al committente(\*) .

**Art. 76 - Unità di base di contrattazione.**

La calzetteria è, di norma, contrattata: a dozzine, a decine o a paia. La maglieria è, di norma, contrattata a capo ed il prezzo suole essere riferito a ogni capo e calcolato in relazione al numero complessivo dei capi venduti.

**Art. 77 - Imballaggio.**

Salvo patti contrari l’imballaggio è fatturato al costo.

**Art. 78 - Termini di consegna.**

La consegna può essere:

- a) *pronta*: da eseguire entro i 7 giorni successivi alla data della conclusione del contratto;
- b) *appena pronta*: da eseguire il più presto possibile e comunque entro il termine pattuito;
- c) *frazionata*: da eseguire frazionatamente, purché entro il termine massimo pattuito;
- d) *consegna a termini*: da eseguire entro una determinata data;
- e) *a disporre*: consegna a termine con assortimento da stabilirsi.

Nelle consegne a termine, per le eventuali consegne anticipate, il venditore è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione all’acquirente.

**Art. 79 - Disposizioni di consegna.**

Nei contratti a consegna “a disporre”, il compratore è tenuto a comunicare le proprie “disposizioni” almeno 60 giorni prima del termine di consegna.

L’eventuale ritardo del compratore nel comunicare le disposizioni per la consegna, determina una proroga dei termini di consegna in misura corrispondente al ritardo stesso.

**Art. 80 - Consegne ripartite entro un dato termine.**

Il venditore può consegnare, per ogni singola scadenza, quantitativi approssimativamente uguali, salvo l’assortimento richiesto, purché, a consegna ultimata, il quantitativo totale sia quello previsto in contratto.

(\*) “Referenza” è il campione depositato dal fabbricante.



**Art. 81 - Tolleranze nei termini di consegna.**

Qualora il termine non sia previsto a pena di decadenza dal contratto, al venditore è riconosciuta una tolleranza, senza penalità, fino a 20 giorni lavorativi, salvo i casi di forza maggiore.

**Art. 82 - Tolleranza alla consegna sul numero dei capi.**

Sul quantitativo fissato contrattualmente, se la vendita è stata convenuta "a capo", è ammessa una tolleranza sul numero consegnato del 5 % in più o in meno, salvo che si tratti di contratti in esclusiva.

**Art. 83 - Tolleranza sulle misure.**

Sulle misure degli articoli confezionati o dei tessuti a maglia in pezza è ammessa una tolleranza, in più o in meno, del 5 %, oppure di 1-2 cm., se non sono previste contrattualmente tolleranze diverse.

**Art. 84 - Tolleranze sulle qualità.**

Per gli articoli di calzetteria è ammesso l'uso di fibre sintetiche per rinforzi nella punta e nel tallone, di qualità diversa da quella usata per l'intero capo.

**Art. 85 - Calo di lavorazione.**

Nelle forniture di manufatti di maglieria, prodotti con filati forniti direttamente dal committente, è ammesso un calo di lavorazione che deve essere stabilito dai contraenti.

**Art. 86 - Trasporto e spedizione della merce.**

La merce viene normalmente commercializzata franco fabbrica. Il compratore, che intende incaricare il venditore del trasporto della merce, deve comunicare le relative istruzioni, in mancanza delle quali, il venditore provvede alla spedizione con il mezzo ritenuto più idoneo.

Il venditore è tenuto alla assicurazione della merce spedita solo se il compratore ne ha fatto esplicita richiesta.

La merce viaggia a rischio del committente.

**Art. 87 - Pagamento.**

I termini di pagamento fissati in contratto restano fermi anche se il venditore ha anticipato la consegna della merce.

Quando il pagamento è convenuto "ricevimento merce", il compratore paga il prezzo pattuito dopo l'effettivo ricevimento della merce fatturata, entro i 15 giorni successivi.

Se si tratta di un unico termine di consegna, le modalità di pagamento devono ritenersi uguali al precedente comma del presente articolo; se si tratta di vendita per consegna ripartita, il pagamento viene effettuato dopo l'effettivo ricevimento di ogni singola quota.

**Art. 88 - Reclami.**

I reclami sulle misure e sulle caratteristiche tecniche degli articoli devono essere comunicati con lettera raccomandata al venditore entro 8

giorni dal ricevimento della merce.

Il venditore non risponde dei vizi inerenti alle merci che abbiano subito ulteriori lavorazioni da parte dell'acquirente o di terzi, salvo per gli eventuali vizi occulti rilevati in tali lavorazioni.

**Art. 89 - Merce contrattata in blocco (stock).**

La merce è contrattata in blocco o stock quando, nel rispetto della quantità contrattata, è venduta senza la possibilità, da parte del compratore, di scelta o di selezione per peso o qualità.

La merce che costituisce lo stock può essere contrattata con le seguenti clausole:

a) *“vista e piaciuta”* o *“vista e gradita”* (a scatola chiusa): la merce si intende già visitata ed accettata dal compratore all'atto della contrattazione, conclusa la quale non potrà essere sollevato alcun reclamo;

b) *“vista e piaciuta salvo avaria”*: il compratore potrà rifiutare se l'avarìa si estende a tutta la merce oggetto dello stock.

Se invece l'avarìa non si estende a tutti i colli, il compratore è tenuto a ritirare i sani e può rifiutare e restituire i colli anche soltanto in parte avariati;

c) *“salvo visita”*: il venditore è tenuto a permettere al compratore di visitare la partita di merce contrattata.

La visita deve effettuarsi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della stipulazione del contratto, se stipulato in partenza, o dell'avvenuto ricevimento della merce, se stipulato in arrivo; in caso contrario la merce si considera accettata per quanto riguarda la qualità.

Il compratore è tenuto a dichiarare l'accettazione del blocco di merce entro il primo giorno lavorativo successivo alla visita, se nella stessa piazza, ed entro i due giorni successivi lavorativi, se fuori piazza.

In difetto di visita o di mancata tempestiva dichiarazione, la merce si intende accettata in quanto a qualità;

d) *“garanzia all'arrivo”*: il venditore è responsabile della conservazione della merce fino alla consegna nel luogo di destinazione, ove si tratti di partita specificata ed individuata.

Ove la merce non sia pervenuta integra, il compratore può rifiutarla, dandone avviso al venditore con lettera raccomandata, entro 24 ore dal ricevimento e dalla constatazione nel luogo di destinazione della merce.

d) cordami\*

## **Capitolo 10° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO\***

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

# Capitolo 11° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

## Sommario

### a) Legno comune

#### **Sezione I – Parte generale**

Contrattazioni in genere	Art.	1
Clausola di approvazione della casa	”	2
Contrattazione per trasporto con automezzo	”	3
Tolleranza	”	3
Clausole speciali “merce collaudata”, “merce da collaudare” e “salvo visita”	”	4
Effetti del collaudo e della visita	”	5
Termine per il collaudo – Ritardo – Risoluzione del contratto	”	6
Uso della merce venduta	”	7
Rischio del trasporto	”	8
Svincolo – Scarico della merce	”	9
Risarcimento danni o rimborsi da parte del vettore per ritardo consegna o errata tassazione	”	10
Peso della merce	”	11
Luogo di consegna o di ritiro della merce	”	12
Termini di consegna	”	13
Mancata consegna totale o parziale	”	14
Inadempienza contrattuale dipendente da forza maggiore	”	15
Modo di determinazione del prezzo	”	16
Pagamenti	”	17
Reclami	”	18

#### **Sezione II – Parte speciale – Legname resinoso**

##### *Paragrafo 1°*

Specie	”	19
Assortimenti	”	20

##### *Paragrafo 2° - Legname rotondo*

Requisiti	”	21
Dimensioni	”	22
Misurazione	”	23

##### *Paragrafo 3° - Legname squadrato*

Qualità	”	24
Travi “uso Trieste”	”	25
Travi “testa a testa” o “uso fiume”	”	26
Bordonali	”	27
Smusso	”	28

##### *Paragrafo 4° - Legname segato*

Distinzioni	”	29
“Sottomisure” e “tavole”	”	30
Lunghezza delle tavole	”	31

Spessori: tolleranze	Art.	32
Assortimenti del tavolame	"	33
Legname di abete, larice e cirmolo. Difetti e reclami	"	34
<i>Paragrafo 5° - Morali – Mezzi morali – Listelli</i>		
Dimensioni	"	35
<i>Paragrafo 6° - Travetti – Smezzole o madieri</i>		
Smusso	"	36
Misure – Tolleranze – Qualità	"	37
Travi segati a misure obbligate	"	38
Stagionatura	"	39
<i>Paragrafo 7° - Legname sagomato</i>		
Distinzione	"	40
Qualità	"	41
<b>Sezione III – Legname di latifoglia da lavoro</b>		
<i>Paragrafo 1° - Legnami nostrani di produzione locale</i>		
Specie e assortimento	"	42
Requisiti dei tronchi, difetti, lunghezza	"	43
Tavole – Qualità – Dimensioni	"	44
Boules – Dimensioni	"	45
Modi di vendita dei tronchi e delle tavole	"	46
<i>Paragrafo 2° - Legnami di produzione nazionale ed estera</i>		
Usi richiamati	"	47
<b>b) Compensati</b>		
Contrattazione – Misure – Tolleranze	"	48
Paniforti e pannelli	"	49
<b>c) Mobili ed infissi*</b>		
<b>d) Carri da strada*</b>		
<b>e) Lavori in sughero*</b>		

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## Capitolo 11° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

### a) Legno comune

#### *Sezione I* *Parte generale*

**Art. 1 - Contrattazioni in genere - Clausola di approvazione della casa.** L'offerta di vendita di legnami o la proposta di acquisto, quando non sia esplicitamente indicato un termine impegnativo, si intendono fatte "senza impegno".

Le clausole "salvo approvazione della casa", "salvo venduto" ed altre analoghe significano che il contratto è soggetto a conferma da parte del venditore. Essa deve pervenire al compratore non oltre il termine di **10** giorni da quello in cui egli abbia firmato la copia di commissione. Decorso tale termine senza la conferma, il contratto si intende non concluso.

**Art. 2 - Contrattazione per trasporto con automezzo.**

Il trasporto con automezzo prevede che il carico deve essere normalmente completo, con riferimento alla portata collaudata dell'automezzo previsto per il trasporto.

In caso contrario, la differenza di nolo va a carico del venditore.

**Art. 3 - Tolleranza.**

E' ammessa una tolleranza del 10 % in più o in meno del quantitativo ordinato, per il legname in misura normale.

Non è ammessa alcuna tolleranza per le ordinazioni su distinta di misure obbligate.

**Art. 4 - Clausole speciali "merce collaudata", "merce da collaudare" e "salvo visita".**

La clausola "merce collaudata" o "merce da collaudare" significa che, per quanto riguarda la qualità e la lavorazione, il compratore ha scelto ed accettato la merce, oppure deve sceglierla ed accettarla, mediante bollatura o marcatura su ciascun pezzo.

La clausola "salvo visita" significa che il compratore si riserva di visitare la merce "in partita" per l'approvazione di essa, per quanto riguarda la qualità e la lavorazione.

**Art. 5 - Effetti del collaudo e della visita.**

Il collaudo o la visita creano un preciso reciproco obbligo di consegnare e ricevere unicamente ed interamente la merce identificata.

Quando la consegna della merce collaudata o visitata non abbia luogo subito, il venditore è obbligato a conservarla da buon commerciante, fino a quando il compratore non si trovi in mora rispetto ai termini convenuti.

**Art. 6 - Termine per il collaudo - Ritardo - Risoluzione del contratto.**

Il compratore deve prestarsi al collaudo o alla visita della merce entro il termine convenuto.

In caso di ritardo, il venditore deve diffidarlo a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex o fax, assegnandogli un termine di 10 giorni. Se entro tale termine il compratore non procederà al collaudo o alla visita, il contratto si riterrà risolto per sua colpa e al venditore competeranno il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese.

Analogamente, il venditore è obbligato a mettere a disposizione del compratore la merce per la visita o per il collaudo nei termini convenuti.

In caso di ritardo, il compratore costituirà in mora il venditore a mezzo di lettera raccomandata, di telegramma, telex o fax, assegnandogli un termine di 10 giorni, trascorsi i quali, il contratto si riterrà risolto per inadempimento del venditore, salvo il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese a favore del compratore.

**Art. 7 - Uso della merce venduta.**

La merce è venduta senza alcuna responsabilità riguardo all'uso cui il compratore intenda destinarla, anche se egli lo abbia precisato.

**Art. 8 - Rischio del trasporto.**

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, anche se venduta franco destinazione, salvo pattuizioni differenti.

**Art. 9 - Svincolo - Scarico della merce.**

Il compratore è tenuto a provvedere allo svincolo ed allo scarico della merce, versando al vettore l'importo a ciò necessario, sotto pena di rispondere delle spese di sosta e dei danni.

Soltanto nel caso che risulti evidente (sia dalla fattura, sia da sicuri elementi di fatto dichiarati dal compratore sotto sua responsabilità) che fu spedita merce sostanzialmente diversa da quella pattuita, il compratore non è tenuto allo svincolo o allo scarico, ma deve darne telegraficamente o con telex o fax avviso al venditore.

Né lo svincolo né lo scarico della merce pregiudicano i diritti di reclamo del compratore.

Se per contratto le spese di trasporto, i diritti di confine e l'IVA sono a carico del venditore, il compratore che ha svincolato la merce ne dedurrà l'importo dalla fattura e spedirà al venditore, nel più breve tempo possibile, tutti i documenti di trasporto e di svincolo: in difetto, risponde dei relativi danni.

**Art. 10 - Risarcimento danni o rimborsi da parte del vettore per ritardo consegna o errata tassazione.**

Se le spese di trasporto sono a carico del compratore, competono a lui le somme dovute dal vettore a titolo di risarcimento per ritardata consegna e di rimborso per errata tassazione.

Se invece sono a carico del venditore, il compratore è tenuto a fargli pervenire, a richiesta, oltre a tutti i documenti di cui al precedente Art. 6, anche una dichiarazione di cessione di tutti i diritti verso il vettore, in modo da metterlo in condizione di fare tempestivamente gli opportuni reclami.

Il compratore dovrà anche, occorrendo, presentare alla stazione di destinazione il reclamo che il venditore gli avrà trasmesso in due copie, restituendogliene una debitamente corredata del visto di presentazione: in difetto, sarà responsabile dei relativi danni.

**Art. 11 - *Peso della merce.***

Per il legname venduto a peso il compratore riconosce che il peso della merce spedita è quello accertato a una pesa pubblica all'atto della partenza o dell'arrivo, a seconda che la merce sia stata venduta franco partenza o franco arrivo.

**Art. 12 - *Luogo di consegna o di ritiro della merce.***

Se la vendita è fatta "franco deposito", "franco magazzino" o "franco stabilimento" del venditore, il compratore deve provvedere, a sue spese e con mezzi propri, al ritiro della merce dal deposito, magazzino o stabilimento del venditore, che ne dovrà eseguire il carico a proprie spese, consegnando la merce, in caso di trasporto con automezzi, su strada camionabile.

Se è fatta "franco vagone stazione di carico" o "stazione di partenza", il venditore deve consegnare la merce sul vagone, nella relativa stazione, caricata e sistemata sullo stesso, in conformità alle prescrizioni delle ferrovie, mentre tutte le spese di trasporto ed ulteriori sono a carico del compratore.

Se è fatta "franco vagone confine", deve consegnarla su vagone nella stazione di confine indicata nel contratto ed inoltrata alla destinazione indicata dal compratore, a carico del quale restano spese finanziarie, doganali italiane e l'IVA. In caso di mancata determinazione contrattuale, la stazione di confine è scelta dal venditore.

Se la vendita è fatta "franco stazione destinazione", il venditore deve consegnare la merce su vagone nella relativa stazione, mentre tutte le ulteriori spese di ritiro, scarico, ecc. sono a carico del compratore.

Se è fatta "franco stabilimento, fabbrica, magazzino o deposito del compratore" deve ivi consegnarla con propri mezzi di trasporto, fin dove arriva la strada camionabile, mentre il compratore deve procedere, senza ritardo e a sue spese, allo scarico.

**Art. 13 - *Termini di consegna.***

Il venditore è tenuto a spedire la merce, cioè a caricarla al vettore, entro i termini contrattuali, esclusa ogni sua responsabilità circa l'epoca dell'arrivo.

Per “consegna e spedizione pronta” si intende che la merce deve essere spedita il più presto possibile in una o più volte: in ogni caso non oltre i 15 giorni dal perfezionamento del contratto.

**Art. 14 - Mancata consegna totale o parziale.**

In caso di mancata consegna, totale o parziale, della merce, nel termine contrattuale, il compratore può costituire in mora il venditore mediante lettera raccomandata, telegramma o telex o fax, diffidandolo ad adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intende senz'altro risolto per colpa del venditore, totalmente o parzialmente a scelta del compratore.

Se in contratto si dice che il termine di consegna è improrogabile, il venditore che non vi provveda entro il termine indicato deve ritenersi senz'altro inadempiente.

**Art. 15 - Inadempienza contrattuale dipendente da forza maggiore.**

Le norme dell'articolo precedente non sono applicabili quando l'inadempienza contrattuale sia determinata da forza maggiore.

In tal caso, il venditore deve comunicare all'altro contraente la causa della forza maggiore: quest'ultimo può, a sua scelta, prorogargli il termine di consegna per tutta la durata della forza maggiore, o risolvere, senza indennizzo, il contratto, qualora la stessa duri oltre 30 giorni.

Se nel contratto il termine di consegna sia stato indicato come improrogabile, oppure se si tratti di merce acquistata per un determinato scopo dedotto in contratto e per cui la fornitura tardiva non possa più servire al compratore, questi ha diritto a risolvere il contratto, non appena venuto a conoscenza della sopravvenuta forza maggiore.

**Art. 16 - Modo di determinazione del prezzo.**

Salvo accordi differenti, il prezzo viene solitamente stabilito:

- a) a peso, per gli scarti, il cortame ed il rotondo di produzione locale;
- b) a metro cubo, per il legname segato, squadrato ad ascia, rotondo e per tavole greggie;
- c) a metro quadrato, per il legname lavorato (perline, listoni per pavimento);
- d) a metro stero o a chilogrammo per il legname per cartiera.

**Art. 17 - Pagamenti.**

I termini di pagamento decorrono sempre dalla data della fattura.

Mancando pattuizioni particolari, il pagamento si intende per contanti, entro un mese dalla data della fattura, senza sconto e al domicilio del venditore.

In caso di ritardato pagamento oltre il termine di cui sopra o stabilito nel contratto, il compratore dovrà corrispondere gli interessi di mora.



I pagamenti e le rimesse al domicilio del venditore devono essere fatti senza spese.

I pagamenti o regolamenti fatti a mano di viaggiatori, rappresentanti, ecc., non sono liberatori se tali persone non sono a ciò autorizzate espressamente per iscritto da parte del venditore.

Lo sconto contrattuale nel pagamento a contanti va calcolato sull'importo netto della fattura, escluso qualsiasi sconto sulle somme relative all'IVA, alle spese doganali, al trasporto ed allo svincolo della merce.

#### **Art. 18 - Reclami.**

Tutti i reclami di qualsiasi specie (numero dei pezzi, qualità, dimensioni, ecc.) devono essere fatti al venditore o al suo legittimo rappresentante, con lettera raccomandata, telegramma o telex o fax, entro 10 giorni dal completo scarico della merce. Diversamente quest'ultima si intende accettata.

Il reclamo deve sempre essere motivato.

La merce contestata per qualità non deve essere adoperata ma deve rimanere a disposizione del venditore fino a che questi abbia risposto al reclamo. Se la contestazione riguarda motivi diversi dalla qualità, la merce può essere parzialmente adoperata dal compratore; ma in tal caso l'eventuale bonifico non potrà essere accordato che sulla parte restante, al momento della verifica.

Il venditore deve, in ogni caso, entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo, precisare il proprio punto di vista in merito. In tale periodo, il compratore è obbligato a custodire gratuitamente e da buon commerciante la merce contestata.

In caso di controversia giudiziale, le spese per la custodia della merce contestata, in modo e in luogo adatto, saranno a carico della parte soccombente in giudizio.

### **Sezione II Parte speciale**

#### **PARAGRAFO 1° - Legname resinoso**

##### **Art. 19 - Specie.**

Il legname resinoso comprende:

- l'abete rosso;
- l'abete bianco (avezzo o tanna);
- il larice;
- il pino silvestre ed altri similari;
- il cedro.

##### **Art. 20 - Assortimenti.**

Il legname si fornisce rotondo, squadrato, segato, tranciato, piallato e sagomato.

## PARAGRAFO 2° - *Legname rotondo*

### **Art. 21 - Requisiti.**

Il legname rotondo si fornisce di norma scortecciato, intestato, senza residui di rami sporgenti, fatta eccezione per quello di produzione locale, che si fornisce di norma non scortecciato.

Il legname rotondo viene diviso in assortimenti: primo fusto, secondo fusto, merce canastro e bostricata, intendendosi con ciò esclusi i pezzi fortemente screpolati, affetti da marcio, patiti o comunque deteriorati, rotti, eccessivamente conici o eccessivamente curvi.

### **Art. 22 - Dimensioni.**

A seconda delle dimensioni, il legname rotondo si distingue come segue:

- a) "tronchi da sega", in lunghezza da 4 a 12 metri, con progressione di cm. 50 in 50 e diametro, in punta, da cm. 20 in avanti;
- b) "tondoni da costruzione", in lunghezza da m. 5 in avanti, fino a m. 10-12, con progressione di cm. 50 in 50, e col diametro, a metà, da cm. 16 in avanti;
- c) "tondelli", da m. 5 a 8 di lunghezza, con progressione di cm. 50 in 50, e col diametro, a metà, da 10 cm. a 15 cm.;
- d) "puntelli", da m. 2,50 a m. 5, dritti, "seguenti" (uniformemente rastremati), con punta minima di cm. 5 di diametro;
- e) "tondelli per cartiera" da m. 1 e/o 2 di lunghezza, e col diametro minimo fra i cm. 9 e cm. 25.

### **Art. 23 - Misurazione.**

Il volume del legname rotondo viene calcolato geometricamente, considerando cilindrico il pezzo.

La misura viene eseguita prendendo il diametro a metà lunghezza, sotto corteccia, e computando il mezzo centimetro per pieno.

La lunghezza viene calcolata a norma del precedente Art. 22.

## PARAGRAFO 3° - *Legname squadrato*

### **Art. 24 - Qualità.**

La qualità deve essere sana mercantile. Le travi si trattano "squadrate" e "segate".

Si considerano scarti i pezzi prodotti da piante morte in piedi, quelli affetti da marcio, da tarlo e da nodi marci, i pezzi curvi, quelli molto cipollati, contorti con fenditure diagonali profonde.

Il leggermente rosato deve essere tollerato.

### **Art. 25 - Travi "uso Trieste".**

Le travi "uso Trieste" devono essere asciatte sui quattro lati seguendo la conicità della pianta.

**Art. 26 - Travi “testa a testa” o “uso fiume”.**

Per le travi “testa a testa” o “uso fiume” valgono le stesse disposizioni per le travi uso Trieste, con la differenza che la trave deve presentare la sezione stabilita per tutta la sua lunghezza, con piccola tolleranza. Le sezioni a lunghezze normali sono quelle stesse delle travi uso Trieste.

La misurazione avviene come per le travi uso Trieste.

**Art. 27 - Bordonali.**

Le sezioni dei bordonali vanno da centimetri 27x27 in avanti, di centimetro in centimetro.

La lunghezza va da metri 6 in avanti, senza obbligo di media, e si calcola di 50 in 50 centimetri.

I bordonali sono squadrati su tutti i quattro lati e per tutta la lunghezza, tollerandosi qualche smusso fino a due terzi della lunghezza e, verso la cima, uno smusso massimo che non oltrepassi, per entrambi gli angoli dello stesso lato, in complesso, la quarta parte del lato.

La sezione si misura a metà lunghezza del pezzo, conteggiando il mezzo centimetro per pieno.

**Art. 28 - Smusso.**

Per le travi “squadrate” o “segate” è tollerato uno smusso fino ad un massimo di un quinto del lato maggiore.

Il requisito dello spigolo vivo su tutti e quattro i fili e per tutta la lunghezza del pezzo deve essere pattuito espressamente.

**PARAGRAFO 4° - Legname segato**

**Art. 29 - Distinzioni.**

Il legname segato si distingue in tavolame, morali, travi, travetti, listelli, smezzolette o madieri.

**Art. 30 - “Sottomisure” e “tavole”.**

Il tavolame, nei riguardi delle larghezze, si distingue in: “sottomisure”, che hanno la larghezza da cm. 8 a cm. 15, e “tavole”, che hanno larghezze assortite, da cm. 16 in avanti, con larghezza media di almeno cm. 22, per gli spessori da mm. 20 in avanti, e di almeno cm. 20, per gli spessori inferiori.

**Art. 31 - Lunghezza delle tavole.**

La lunghezza normale delle tavole è di metri 4.

Per la merce non intestata, la lunghezza di 4 metri deve essere quella utile.

Le lunghezze superiori ai 4 metri vengono computate di centimetri 50 in 50.

**Art. 32 - Spessori: tolleranze.**

Gli spessori normali del tavolame segato sono i seguenti: mm. 25, 30, 40, 50, 60 e 70.

Nelle vendite è in uso la tolleranza di mm. 2 per gli spessori, a favore del venditore.

**Art. 33 - Assortimenti del tavolame.**

Gli assortimenti del tavolame sono i seguenti:

a) Tombante - Merce come viene dalla sega, I, II e III scelta, escluso il marcio, il rotto e le sottomisure.

b) Primo netto - Legname perfettamente sano, di fibra buona, regolare, diritta, compatta, bianca, esente completamente da nodi, senza spaccature né sventature (screpolature su filo). Il larice deve essere senza albarno; tollerate leggere tracce su fili da una sola faccia.

c) Primo secondo - Legname perfettamente sano, di fibra buona, regolare, diritta, compatta, bianca, esente completamente da nodi, tollerati soltanto i nodi a spillo, senza spaccature né sventature (screpolature su filo). Il larice deve essere senza albarno; tollerate leggere tracce su fili da una sola faccia.

d) Secondo assortimento - E' costituito da legno sano, ben lavorato, con nodi sani e legati non cadenti, né eccessivamente grossi né numerosi.

Sono tollerate tracce di resina.

e) Terzo falegnameria - Tavole senza difetti di lavorazione, senza nodi grossi e numerosi, senza chiavi, sventature, spaccature.

f) Terzo e quarto assortimento - Tutte le tavole non comprese nel terzo falegnameria, purché utilizzabili.

g) Cortame - Con tale denominazione si intendono le tavole segate in larghezza da centimetri 8 in avanti, lunghezza da metri 1 in sopra, senza obbligo di media, né per la larghezza né per la lunghezza.

h) Tavole di cirmolo - Il tavolame di cirmolo viene segato in tavole della lunghezza da m.2 a m.4, con tolleranza di circa il 30 % da m.2 a m.3,90. La qualità è tombante, le lunghezze si conteggiano di 25 in 25 cm., la larghezza da cm. 15 in avanti e lo spessore da mm. 20 a 120.

**Art. 34 - Legname di abete, larice e cirmolo. Difetti e reclami.**

Il legname di abete, di larice e di cirmolo è sempre trattato in base alla classificazione sopra elencata, e il venditore è obbligato unicamente a fornire merce che abbia le caratteristiche della relativa classifica.

Il venditore risponde dei difetti apparenti del legname solo se contestati nei 10 giorni dal ricevimento della merce, ma l'accettazione della stessa, a norma dell'Art. 4, esonera il venditore da ogni responsabilità.

**PARAGRAFO 5° - Morali - Mezzi morali - Listelli**

**Art. 35 - Dimensioni.**

I morali ed i mezzi morali hanno le seguenti dimensioni:

Morali = cm. 5x5, 6x6, 6x8, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 12x12.

Mezzi morali = cm. 3x6, 3\_x7, 4x8, 5x10.

I listelli hanno sezioni varie inferiori ai cm. 3x6.

I morali ed i mezzi morali sono segati a facce piane, parallele, con tolleranza di leggero smusso, ed hanno la lunghezza da metri 4 a 6, con progressione di 10 in 10 centimetri.

I morali e mezzi morali sono normalmente venduti in qualità monte, sana mercantile.

La qualità monte è composta dalla 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> scelta, escluso lo scarto.

I listelli si vendono in lunghezze di m. 4, legati in fasci, con tolleranza del 20% di quantità di lunghezza inferiore.

Per i morali, mezzi morali e listelli, è tollerata la deficienza in sezione di mm. 2 per lato.

#### **PARAGRAFO 6° - Travetti - Smezzole o madieri**

##### **Art. 36 - Smusso.**

I travetti e le smezzele mercantili sono segati con tolleranza di smusso fino ad un quinto del lato maggiore.

I travetti, smezzele o madieri a quattro fili sono segati a facce piane, parallele, con tolleranza di leggerissimo smusso.

##### **Art. 37 - Misure - Tolleranze - Qualità.**

Le sezioni dei travetti sono di cm. 8x10, 8x12, 10x12, 10x14; le lunghezze vanno da metri 2,50 in avanti con progressione di cm. 50 in 50.

Le sezioni delle smezzele o madieri sono di cm. 8x16, 8x18, 8x20, 8x22, 10x20, 10x22.

Le lunghezze vanno da m. 4 in avanti, con progressione di cm. 50 in 50. E' tollerata una deficienza di sezione di mm. 2, sia per i travetti che per le smezzele.

I travetti e le smezzele si vendono in qualità sana mercantile.

##### **Art. 38 - Travi segati a misure obbligate.**

I travi segati a misure obbligate sono quelli che vengono ordinati e forniti su misure speciali.

Per questi le ordinazioni devono indicare sia la lunghezza che le sezioni, nonché il grado di lavorazione (quattro fili o smusso mercantile).

“Quattro fili” significa che sono tollerati leggerissimi smussi su uno o due spigoli e per una breve parte della lunghezza.

“Smusso mercantile” significa che è concessa la tolleranza di smusso fino ad un quinto dal lato maggiore su tutti i quattro spigoli, per due terzi della lunghezza.

##### **Art. 39 - Stagionatura.**

Il legname segato, di dimensioni normali, deve essere fornito mercantilmente stagionato.

Il legname segato, su ordinazione a misure speciali, è fornito relativamente asciutto, in rapporto alla stagione e al termine di consegna e se necessario listellato.

#### **PARAGRAFO 7° - Legname sagomato**

##### **Art. 40 - Distinzione.**

Le tavole sagomate si distinguono in due tipi: "Perline" e "Listoni per pavimento", e si vendono in base allo spessore grezzo, cioè mm. 12, 15, 20, 25.

Sono lavorate a maschio e femmina oppure a battuta (a mezzo a mezzo) e piallate da una o da entrambe le parti con una tolleranza, per gli spessori finiti, di mm. 1.

Le larghezze vanno da cm. 9 a cm. 16 e vengono conteggiate sulla larghezza utile aggiungendo un centimetro per il maschio o per la battuta. La lunghezza, di regola, è di m. 4; le lunghezze superiori hanno una progressione di 10 in 10 cm.

##### **Art. 41 - Qualità.**

Le perline ed i listoni debbono essere di qualità non inferiori ad una "terza" normale (con l'esclusione dei nodi cadenti).

#### **Sezione III**

#### **Legname di latifoglia da lavoro**

#### **PARAGRAFO 1° - Legnami nostrani di produzione locale**

##### **Art. 42 - Specie e assortimento.**

I legnami nostrani di produzione locale comprendono: pioppo, quercia nostrana, quercia americana, castagno, frassino, olmo, tiglio, noce, acero, platano, ciliegio, faggio, robinia, betulla, ontano, ecc.

Essi sono venduti in tronchi (da trancia, da sega, da opera), tronchetti (da cartiera, da opera) e spacconi (per estratti tannici o per imballaggi e tavole).

Possono essere contrattati anche in piedi.

##### **Art. 43 - Requisiti dei tronchi, difetti, lunghezza.**

I tronchi si vendono, normalmente, con la corteccia, intestati a regola d'arte, sani e mercantili e con i rami tagliati e regolati; quelli per cartiera si vendono con corteccia ed anche scortecciati commercialmente.

Non sono considerati "sani e mercantili" i tronchi affetti da "lemido", svenature, gelo, tarlo, nodi marci o viziosi, e subbollizione; quelli provenienti da piante morte in piedi e quelli aventi più di una curva.

La lunghezza dei tronchi, quando non viene pattuito diversamente, si intende da metri 2,50 in avanti.

E' tollerata in piccola proporzione la lunghezza di metri 2.

La lunghezza dei tronchi per cartiera, se non diversamente pattuito, si intende di metri 1 e/o metri 2.

**Art. 44 - Tavole - Qualità - Dimensioni.**

Le tavole normalmente in commercio sono scortecciate e non rifilate e sono suddivise negli assortimenti: primo, secondo, sana mercantile, terzo e quarto, che comprende il tavolame che non rientra nelle due classificazioni precedenti.

Non rientrano nelle precedenti classificazioni le tavole con sventatura, gelo, tarlo, lemido, nodi marci e viziosi, subbolliture.

Le spaccature naturali diritte sono tollerate, purché non sorpassino la larghezza della tavola.

Le dimensioni delle tavole normalmente sono le seguenti:

- lunghezza da m. 2,50 in sopra, con tolleranza del 10 % da m. 2;
- larghezza da cm. 14 in sopra, misurata a metà smusso;
- spessori da mm. 20 in sopra, con progressione di 5 in 5 mm.

Le deficienze di spessore, dipendenti dalla stagionatura, sono tollerate fino a mm. 2.

**Art. 45 - Boules - Dimensioni.**

Le boules sono tronchi scortecciati e ricostituiti con gli stessi elementi setturati, con esclusione dello sciavero.

Essi sono prodotti nelle seguenti dimensioni:

- lunghezza: da m. 2 in sopra;
- diametro: da cm. 30 in sopra;
- spessore: da mm. 27 a 130.

**Art. 46 - Modi di vendita dei tronchi e delle tavole.**

Di norma i tronchi si vendono a peso, con corteccia o a misura, e le tavole a misura.

I tronchi si misurano con diametro a metà lunghezza con deduzione della corteccia.

Le misure delle tavole si fanno, per la larghezza, prendendo la misura a metà lunghezza, compendiate le eventuali irregolarità, ed a metà smusso.

La lunghezza si calcola di 10 in 10 cm.

La misurazione delle tavole rifilate viene fatta dalla parte del filo, con tolleranza, dall'altra parte, di leggeri smussi.

**PARAGRAFO 2° - Legnami di produzione nazionale ed estera**

**Art. 47 - Usi richiamati.**

Per i legnami di latifoglia di produzione nazionale ed estera valgono le norme relative ai legnami di uguale essenza di produzione locale (v. Artt. 42, 43, 44, 45 e 46).



## b) Compensati

### **Art. 48 - Contrattazione - Misure - Tolleranze.**

I legnami compensati sono venduti a metro cubo e a metro quadrato, franco fabbrica, oppure franco magazzino del venditore.

I legnami compensati sono in commercio nei seguenti spessori e dimensioni:

spessori: mm. 3, 4, 5, 6 costruiti su tre strati; mm. 8 in più fino a 25 mm. costruiti su 5 e più strati.

E' ammessa nello spessore una tolleranza in più o in meno del 4 %.

Dimensioni: il primo numero dà la dimensione in cm. nel senso della fibra dei fogli esterni; il secondo numero dà la dimensione nel senso ortogonale.

Le dimensioni si intendono approssimative ed ammettono variazioni, in più o in meno, di 5 mm. per la lunghezza e la larghezza.

Le lunghezze da cm. 170 in su sono considerate normali; quelle da 100 a 165 sono considerate di sottomisura.

Le larghezze variano di regola da cm. 125 a 185. Si fanno, eccezionalmente, larghezze minori o maggiori.

I legnami compensati di buona qualità commerciale devono essere bene incollati ed essiccati.

I compensati hanno una faccia migliore, che è levigata, ed una più scadente, che non lo è. Anche nella faccia migliore sono di regola tollerati piccoli vizi.

I compensati sono trattati di regola sulla base di diverse classifiche, le cui caratteristiche variano per alcuni particolari da fabbrica a fabbrica.

La classifica più diffusa è:

1<sup>a</sup> Qualità - La faccia migliore, con tolleranza di piccoli nodi e vizi, levigata; la seconda faccia, con tolleranza di vizi più gravi, non levigata. La faccia migliore può avere delle giunte, la seconda ne ha sempre. Lievi variazioni di colore non sono considerate vizio.

2<sup>a</sup> Qualità - Sulla faccia migliore si ammettono vizi di una certa consistenza, con nodi anche caduti, di diametro superiore a mezzo cm. e anche qualche sgranatura e spaccatura marginale. La prima faccia, levigata, è quasi sempre giuntata. Sulla seconda faccia sono tollerati i vizi più gravi ed essa presenta sempre delle giunte; sono ammesse macchie di colore con qualche traccia o segno di subbollizione del legno.

### **Art. 49 - Paniforti e pannelli.**

I paniforti sono venduti a metro cubo e a metro quadro. I paniforti sono in commercio in pannelli, di spessore da 13 mm. in avanti, e in dimensioni di m. 2 a 4,50x1,20 in avanti.

I listelli, costituenti l'interno, sono in abete, pino o pioppo e la loro larghezza non supera lo spessore del paniforte.



Esistono pure paniforti lavorati diversamente, ove l'interno è costituito da listelli a nido d'ape o da conglomerati.

Le due facce esterne del paniforte sono entrambe levigate, praticamente esenti da vizi e con giunte perfette. Sono tollerati lievi vizi su una sola faccia.

L'incollaggio deve essere eseguito a perfezione ed il pannello deve presentarsi piano.

Le norme che precedono si applicano anche ai pannelli che hanno gli esterni dei paniforti ed hanno gli interni di agglomerati. E' ammessa nello spessore una tolleranza in più o in meno del 4 % fino ad un massimo di 0,5 mm.

Per la lunghezza e la larghezza è ammessa una tolleranza in più o in meno di 5 mm.

**c) Mobili ed infissi\***

**d) Carri da strada\***

**e) Lavori in sughero\***

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## Capitolo 12° - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE

### Sommario

#### a) Carta e cartoni

##### **Sezione I – Carta**

Contrattazione	Art.	1
Ordinazioni per speciali fabbricazioni	"	2
Composizione dell'impasto e collatura	"	3
Imballaggi	"	4
Tolleranze – Scarti di ritorno – Rotoli e bobine difettosi – Fatturazione della carta da giornale	"	5
Peso e prezzo da fatturare	"	6
Luogo di consegna – Termine di spedizione – Interruzione del lavoro per causa di forza maggiore – Rischio del trasporto e della conservazione della merce	"	7
Reclami	"	8

##### **Sezione II – Cartoni**

Richiamo degli usi della carta	"	9
Ordinazioni	"	10
Tolleranze	"	11
Formati	"	12
Confezione	"	13

#### b) Prodotti tipografici

##### **Sezione I – Prodotti dell'industria grafica**

Ordinazione	"	14
Preventivi	"	15
Esecuzione	"	16
Modificazioni del lavoro	"	17
Termini di consegna	"	18
Fotoriproduzioni grafiche (cliché e fotolito)	"	19
Tolleranze e scarti	"	20
Addebito delle copie d'obbligo	"	21
Spedizione	"	22
Pagamenti	"	23
Reclami	"	24
Stampa periodica	"	25

##### **Sezione II – Moduli continui**

Contrattazione. Conclusione del contratto	"	26
Esecuzione	"	27
Tolleranze	"	28

Reclami	”	29
Disposizioni di rinvio	”	30
<b>Sezione III – Inchiostri da stampa</b>		
Forma e conclusione del contratto	Art.	31
Modi di vendita. Recipienti	”	32
Composizione e requisiti tecnici	”	33
Clausola “circa”	”	34

**c) Fonografi, apparecchi fotografici\***

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## Capitolo 12° - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE

### a) Carta e cartoni

#### *Sezione I* *Carta*

##### **Art. 1 - Contrattazione.**

La carta è contrattata a peso oppure a risma o rotoli o bobine, del peso convenuto. La risma di carta stesa o semplice e allestita nei vari formati è composta di 500 fogli. La risma di carta piegata (bianca o rigata) è composta di 400 fogli o di rismette da 200 fogli.

Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggette all'approvazione della venditrice. La non approvazione deve essere comunicata nel termine di 10 giorni dall'assunzione dell'ordinazione. Il silenzio oltre questo termine equivale ad approvazione.

Il committente, nel proprio ordinativo, deve specificare con la massima chiarezza:

- la quantità, con il numero delle risme, dei rotoli o bobine oppure il peso complessivo;
- la qualità, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il colore o la tinta, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il peso in kg. per risma oppure in grammi per metro quadrato;
- la collatura: senza colla, mezza colla, collata leggermente, collata forte, collata alla gelatina, ecc.;
- il grado di lisciatura e di lucidatura: ruvida, lisciata in macchina monolucida, calandrata fortemente, calandrata, ecc.;
- l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- tutte le condizioni convenute: prezzo, termine di spedizione, pagamento, trasporto, se franco o assegnato, ecc.

##### **Art. 2 - Ordinazioni per speciali fabbricazioni.**

Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più, fino al 10 % per le commissioni di almeno 1000 kg. Se la commissione è inferiore ai kg. 1000 il limite di tolleranza è del 30 %.

Nel limite del comma precedente il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta nei limiti sino al 15 %. La seconda scelta importa una riduzione di prezzo di almeno il 10 %.

Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare anche l'eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10 %.

**Art. 3 - Composizione dell'impasto e collatura.**

Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto od al campione base.

Se è convenuta carta senza pasta di legno, si intende che la carta, pure composta di qualunque genere di fibre vegetali, non deve contenere pasta di legno meccanica. Su questa carta l'analisi può segnare tracce di sostanze legnose, ma l'impasto, al momento della fabbricazione, non deve contenere la pasta di legno meccanica.

**Art. 4 - Imballaggi.**

I bancali e le anime di metallo o di legno delle bobine, se resi in buono stato, non sono addebitati al compratore, salvo pattuizione diversa all'atto dell'ordine.

**Art. 5 - Tolleranze - Scarti di ritorno - Rotoli e bobine difettosi - Fatturazione della carta da giornale.**

Sul peso per metro quadrato della carta in formati, in bobine e in rotoli indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

- sino al 6 % per carte fino a 20 gr. per metro quadrato;
- sino al 5 % per carte del peso da 21 a 60 gr. per metro quadrato;
- sino al 3 % per carte del peso da 61 a 180 gr. per metro quadrato;
- sino al 4 % per carte del peso da 181 a 240 gr. per metro quadrato;
- sino all'8 % per carte del peso superiore a 240 gr. per metro quadrato;
- sino al 5 % per tutte le carte a mano in genere, per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate) e per tutte le carte da impacco o da imballo.

L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattato deve essere fatto su una serie di campioni.

Se nel contratto è stato indicato un peso minimo o massimo, il limite di tolleranza può raggiungere il doppio dei limiti sopra indicati.

Le carte in formato disteso sono fornite non squadrate, e cioè tali come provengono dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio.

Sulle carte stesse è ammessa una tolleranza di misura di 5 mm. in più o in meno sulle due dimensioni.

Uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in rotoli o bobine.

Sulle carte rifilate e squadrate la tolleranza ammessa è di mm. 2.

Leggere differenze di tinta, di purezza e di tenacità delle carte non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente; le stesse piccole differenze sono ammesse tra le differenti parti di una medesima ordinazione, le quali, per quanto riguarda la tinta, devono invece essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente in fattura.

Nelle forniture di carta in rotoli o bobine non sono accettati dal fabbricante scarti di ritorno.

I rotoli o le bobine difettosi devono essere tenuti a disposizione del fornitore.

Per la carta da giornale non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie stampate del giornale.

**Art. 6 - Peso e prezzo da fatturare.**

Se la carta è contrattata a prezzo per risma, il peso da fatturare è quello nominale; se la carta è contrattata a peso, il prezzo da fatturare è quello del peso netto.

Per differenze di peso che restino nei limiti della tolleranza di cui all'Art. 5 non è ammesso alcun abbuono o carico.

**Art. 7 - Luogo di consegna - Termine di spedizione - Interruzione del lavoro per causa di forza maggiore - Rischio del trasporto e della conservazione della merce.**

Il domicilio esecutivo di consegna è sempre quello della fabbrica fornitrice, anche quando sia convenuto che la merce è data franco domicilio del cliente.

I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell'ordinazione.

Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, prorogano il termine di consegna per un tempo uguale all'interruzione, salva la facoltà di recesso da parte del committente.

La merce viaggia, anche se consegnata a mezzo vettore scelto dal venditore, sempre sotto la responsabilità del venditore stesso. La merce è assicurata solo dietro espresso ordine del committente.

Se il compratore non provvede al ritiro della merce dopo il ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa o non adempie alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da parte del venditore che se ne sia assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a carico del committente.

**Art. 8 - Reclami.**

I reclami, nei casi di vizi facilmente riconoscibili, devono essere fatti nel termine di giorni 8 dal ricevimento della merce; i vizi occulti debbono essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta.

## **Sezione II Cartoni**

**Art. 9 - Richiamo degli usi della carta.**

Per i cartoni valgono gli usi suindicati per la carta, ad eccezione dei seguenti usi particolari.

**Art. 10 - Ordinazioni.**

Nelle ordinazioni il committente può indicare la quantità di merce com-

messa, anche per pacchi da kg. 25, precisando il numero dei fogli per pacco nel formato normale, che è di 71x101 cm.

**Art. 11 - Tolleranze.**

Sui cartoni vegetali, cuoio, bianchi e greggi è ammessa una tolleranza dell'8 % in più o in meno sul peso metro quadrato indicato nella commissione.

Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi da 25 kg. la tolleranza ammessa è:

- di fogli 1 in più o in meno per i numeri dall'8 al 20;
- di fogli 2 in più o in meno per i numeri dal 22 al 30;
- di fogli 3 in più o in meno per i numeri dal 35 al 60;
- di fogli 5 in più o in meno per i numeri dal 70 in avanti.

I "numeri" sopra riportati si riferiscono alla quantità di fogli contenuti in un pacco da 25 kg.

Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più, fino al 5% per le commissioni di almeno 1000 Kg. Se la commissione è inferiore ai Kg. 1000 il limite di tolleranza è del 10%.

**Art. 12 - Formati.**

I cartoni vegetali, cuoio, bianchi e greggi, fabbricati a mano-macchina, sono forniti anche non refilati, nel formato di circa cm. 71x101.

**Art. 13 - Confezione**

Il pacco di cartoni è del peso netto di kg. 25, oltre la carta da impacco e lo spago impiegato nella legatura.

**b) Prodotti tipografici**

**Sezione I**

**Prodotti dell'industria grafica**

**Art. 14 - Ordinazione.**

L'ordinazione o commissione può essere fatta direttamente all'azienda grafica oppure a mezzo di agenti o ausiliari di commercio. In questo ultimo caso il contratto si perfeziona con l'accettazione da parte dell'azienda grafica.

Il domicilio esecutivo di consegna è quello della sede dello stabilimento grafico fornitore.

Gli originali su supporto magnetico devono essere, per la forma e il livello di completezza, preventivamente concordati con l'azienda grafica.

**Art. 15 - Preventivi.**

I preventivi che indicano il solo prezzo del lavoro sono gratuiti e a carico dell'azienda offerente.

I progetti di esecuzione di lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le composizioni, le prove od altro, eseguiti su richiesta del committente, sono a carico dello stesso, qualora non venga confermata l'ordinazione.

I prezzi segnati sui preventivi impegnano l'azienda grafica per non più di 30 giorni, salvo pattuizione diversa, e si intendono fatti:

- per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- per originali dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti, ordinati e consegnati in un unico tempo;
- per originali di moduli commerciali, di inserzioni pubblicitarie e di lavori diversi, tracciati o indicati nelle vere proporzioni di testo e di spazio;
- per originali consegnati su supporto magnetico nella forma, comunque, preventivamente concordata con l'azienda grafica.

Il committente ha diritto a ricevere due copie, se da lui richieste, delle prime bozze ed una delle seconde:

Non si intendono compresi nel prezzo preventivo e vengono fatturati a parte:

- le bozze successive a quelle sopra indicate;
- il maggior costo per lavorazioni che, per causa o ordine del cliente, devono essere eseguite sia in ore ordinarie che straordinarie;
- le spese occorrenti a rendere adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche in mancanza di regolare esplicito benestare.

Salvo diverso accordo, il prezzo si intende per una consegna unica dell'intera quantità di stampati.

Nel caso in cui siano pattuite forniture periodiche o continuative ovvero una consegna ripartita il prezzo è determinato con riguardo al tempo delle singole rimesse degli stampati da parte dello stampatore e pertanto il prezzo di ogni rimessa successiva alla prima è soggetto a revisione in corrispondenza alle variazioni del costo della manodopera e della materia prima.

#### **Art. 16 - Esecuzione.**

L'azienda grafica garantisce l'esatta riproduzione dei colori, dei bozzetti e degli originali a colori, nei limiti delle possibilità tecniche del sistema di riproduzione pattuito.

Le spese di arresti di macchina o comunque per sospensioni del lavoro, avvenuti per causa del committente, sono a carico dello stesso.

Per i lavori grafici comuni, cioè non riguardanti riproduzioni cromatiche, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative sono addebitate in fattura.



Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro il più breve tempo possibile in relazione alla natura e/o all'entità del lavoro e comunque non oltre 30 giorni. Se la natura e/o l'entità del lavoro sono tali da richiedere un termine maggiore, questo viene precisato contrattualmente.

Quando il committente restituisce le bozze definitive o le prove di stampa deve apporre su queste la propria approvazione. L'approvazione esonera lo stampatore da qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni.

In caso di ritardo nella restituzione delle bozze l'azienda grafica, previo sollecito a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, potrà addebitare al committente un indennizzo del 2 % al mese, valutato sulla base del valore del lavoro fino a quel punto eseguito.

Tuttavia, trascorsi 60 giorni dal termine suddetto, l'azienda grafica ha facoltà di annullare la commessa, previa diffida al committente, almeno 15 giorni prima, a mezzo lettera raccomandata; in tal caso l'azienda ha diritto al pagamento della parte di lavoro eseguita, salvo i maggiori danni.

#### **Art. 17 - Modificazioni del lavoro.**

Iniziato il lavoro di composizione, di riproduzione litografica, di riproduzione fotomeccanica e di incisione, qualunque modificazione nei ordini il committente, le relative spese sono a suo carico.

Per ogni lavoro litografico o tipografico le bozze o prove di torchio non sono suscettibili di modificazioni, quando riproducono bozzetti, disegni o dipinti precedentemente approvati: le prove o bozze si intendono presentate solo per l'approvazione della riproduzione fedele dei colori.

La presentazione delle bozze non è d'obbligo per le ristampe.

Le modificazioni al testo delle composizioni e alla loro disposizione, il cambiamento del carattere precedentemente convenuto, le variazioni della giustezza e della impaginazione, le correzioni d'autore e comunque le correzioni non di refusi e le composizioni non utilizzate sono a carico del committente.

#### **Art. 18 - Termini di consegna.**

I termini di consegna si intendono sempre prorogati per un periodo almeno pari agli eventuali ritardi dovuti a ritardo nella consegna di materie prime di espressa fabbricazione, a scioperi, a serrate, a interruzioni di forza motrice, a guasti non volontari di macchine o ad altre cause di forza maggiore.

I ritardi nell'invio degli originali e nella restituzione delle bozze danno luogo alla revisione dei termini di consegna.

Se a richiesta del committente il lavoro sia tuttavia compiuto in termine inferiore a quello convenuto o prorogato, il lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne o festive, importa una equa maggiorazione dei prezzi.

**Art. 19 - Fotoriproduzioni grafiche (cliché e fotolito).**

I cliché, le fotolito e gli zinchi sono eseguiti da disegni o fotografie fornite dal committente; gli eventuali ritocchi alle fotografie e disegni sono a carico del committente.

Le fotoriproduzioni grafiche sono fatturate in rapporto alla superficie con prezzi specifici, al cm<sub>2</sub>, decrescenti con l'aumentare del formato, con quotazioni diverse a seconda del tipo di lavorazione (tratto, mezzatinta, mezzatinta e tratto combinati, riproduzioni scontornate, riproduzioni a registro, quadricromie, ecc.) e del numero dei colori. Per superficie di una riproduzione si intende l'area del rettangolo circoscritto all'immagine riprodotta. Sono previste delle superfici minime fatturabili e i minimi sono diversi a seconda del genere di lavorazione (per i lavori in bianco e nero da cm<sub>2</sub> 10 a cm<sub>2</sub> 100 e per i lavori a colori da cm<sub>2</sub> 50 a cm<sub>2</sub> 150). Per quanto riguarda i cliché tipografici, la superficie si determina moltiplicando la base per l'altezza del rettangolo, maggiorando ciascun lato di cm 1.

Nei prezzi normali è compresa una prova di stampa in almeno due esemplari ed una progressiva per i lavori selezionati a colori. Gli esemplari di prove richieste in numero superiore a cinque sono oggetto di fatturazione a parte. Sono pure oggetto di fatturazione a parte le mascherature e le correzioni apportate ai negativi di selezione o ai positivi retinati per modifiche di colori degli originali, le pellicole controtipiche (tipons), le impaginazioni, i montaggi, gli inserimenti, le riprese o le copie fotografiche, eliografiche, xerografiche, i ritocchi, i disegni esecutivi, i flani, le stereo, i galvanici, le gomme, come pure i trasporti fotolitografici o fototipografici avvolgibili.

Qualora non formino oggetto di fatturazione a parte, i negativi restano di proprietà del fotoriproduttore e le fotoriproduzioni restano di proprietà dello stampatore. I cliché, gli impianti stampa e le fustelle non ritirati dal committente, anche se dallo stesso già pagati vengono trattenuti dallo stampatore a disposizione dello stesso committente per anni due dalla data di fatturazione e dopo tale termine senza avviso alcuno possono venire distrutti.

Restano sempre di proprietà dello stampatore le pietre e le lastre litografiche, su cui siano state eseguite incisioni, disegni e fotolito, o i cilindri di rame incisi per la rotocalco, le lastre per la stampa offset.

**Art. 20 - Tolleranze e scarti.**

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 5 % al 10 % in più o in meno, a seconda della natura ed entità del lavoro. Il committente, comunque, è tenuto al pagamento della quantità effettivamente ricevuta.

Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica, valgono per le forniture le tolleranze qualitative e quantitative e le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

Nel caso che la carta necessaria al lavoro commesso sia fornita dal committente, la stessa dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato.

L'azienda grafica non avrà alcuna responsabilità sull'eventuale deficiente risultato della stampa, qualora questo dipenda dalla qualità della carta fornita e non da altra causa ad essa azienda imputabile.

Se il committente fornisce la carta, nel rendiconto di questa è ammesso uno scarto dal 3 % al 10 %, a seconda della natura e dell'entità del lavoro.

Per la legatoria è ammesso uno scarto dall'1 % al 10 % sul materiale consegnato a seconda della natura e dell'entità del lavoro.

I fogli di scarto, se portano il timbro della Società degli autori, sono addebitati al rilegatore in base alla percentuale spettante all'autore, oppure restituiti al cliente.

Per le tele, i cartoni e le carte per rivestimento di copertine fornite dal committente è calcolato uno scarto del 2 % sul numero delle copertine ricavabili dal suddetto materiale.

Per i lavori stampati con carta in bobina è ammesso uno scarto fino al 20 %.

#### **Art. 21 - Addebito delle copie d'obbligo.**

Tutte le copie che, per disposizioni di legge o di regolamenti, devono essere consegnate a biblioteche o all'autorità, vengono addebitate al committente.

#### **Art. 22 - Spedizione.**

La spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

Se la merce è venduta con la clausola "franco destino", il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti, spedendo la merce a velocità ordinaria; ove il committente richieda la spedizione tramite un servizio accelerato, il maggior costo del trasporto è a suo carico.

#### **Art. 23 - Pagamenti.**

Il pagamento si intende convenuto alla consegna della merce.

Gli importi occorrenti per spese vive, quali spedizioni in conto corrente, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc., sono sempre corrisposti anticipatamente.

#### **Art. 24 - Reclami.**

I reclami da parte del committente devono essere fatti per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta del vizio occulto.

#### **Art. 25 - Stampa periodica.**

La stampa di giornali, di riviste, di bollettini e di ogni altra pubblicazione

di carattere periodico, si intende assunta con il reciproco impegno per tutta la durata dell'anno solare in corso.

L'impegno è tacitamente rinnovato per l'anno successivo se una delle due parti non ne abbia dato disdetta entro il 31 ottobre.

Le stereotipie e le incisioni per le testate, per le rubriche e per la pubblicità fissa nei giornali e nella stampa periodica sono fatturate a parte. Sono pure conteggiate a parte le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso dei corpi più piccoli del normale e tutte quelle varianti nel corpo del giornale che comportano una maggiore spesa della composizione corrente.

## **Sezione II** **Moduli continui**

### **Art. 26 - Contrattazione. Conclusione del contratto.**

I moduli continui sono contrattati a numero. Per la conclusione del contratto è necessario che gli "ordini" del committente, fatti sia direttamente allo stampatore sia per il tramite di suoi agenti o di altri intermediari, siano accettati espressamente dallo stampatore mediante "conferma d'ordine", che di regola viene data in forma scritta. Il committente deve specificare nell'ordine con la massima chiarezza:

- il numero dei moduli;
- la denominazione, la qualità e le caratteristiche tecniche dei moduli, compresa l'indicazione delle macchine sulle quali dovranno essere impiegati;
- l'eventuale imballaggio speciale richiesto;
- i termini di consegna;
- ogni altra condizione non prevista dalle presenti condizioni generali.

All'atto dell'ordine il committente dovrà consegnare allo stampatore campioni, originali, disegni e quant'altro necessario od utile alla precisa e completa esecuzione del lavoro. In mancanza di ordine espresso, la consegna degli originali da parte del committente comporta la sua piena e incondizionata accettazione del preventivo.

Il committente, ricevuta la conferma, deve immediatamente, comunque non oltre 8 giorni dal ricevimento, segnalare allo stampatore le eventuali difformità dall'ordine. In mancanza di tempestiva segnalazione, il contenuto del contratto è stabilito a ogni effetto dalla conferma d'ordine. I contratti si intendono sempre conclusi nel luogo in cui lo stampatore ha il suo domicilio.

### **Art. 27 - Esecuzione.**

Nella esecuzione del lavoro la larghezza della banda di trascinamento viene tenuta secondo lo standard dello stampatore, se il committente non ordina altra larghezza.

Se il modulo continuo deve essere usato in una stampante non regola-

bile (consolle, terminali, ecc.), il committente deve informare lo stampatore circa l'esatta distanza tra il centro della fila di fori di trascinamento sinistra e il centro della fila destra e la posizione del primo carattere di stampa.

Nella stampa dei moduli non è possibile evitare giunte che devono essere indicate sulla confezione.

#### **Art. 28 - Tolleranze.**

In considerazione dei rischi particolari nella fabbricazione dei moduli, se la materia prima è fornita dallo stampatore, le tolleranze di quantità nella consegna sono le seguenti:

- fino a 5.000 pezzi:	moduli semplici	±15 %
	moduli multipli	±15 %;
- da 5.001 a 10.000 pezzi:	moduli semplici	±10 %
	moduli multipli	±12 %;
- da 10.001 a 30.000 pezzi:	moduli semplici	± 6 %
	moduli multipli	± 8 %;
- superiori a 30.000 pezzi:	moduli semplici	± 3 %
	moduli multipli	± 5 %.

Se la materia prima è fornita dal committente, nel rendiconto della quantità relativa dopo la lavorazione è ammesso uno scarto non inferiore al 10 %.

Il committente è tenuto a pagare la quantità di moduli effettivamente consegnatagli.

La larghezza della carta di un modulo può variare di  $\pm 0,5$  % rispetto a quella ordinata dal committente e deve essere misurata ad una temperatura di  $23 \pm 1$  °C e a una umidità relativa del  $50 \pm 2$  %.

Nella stampa dei moduli multipli la tolleranza di registro delle copie rispetto al primo foglio può essere di:

- $\pm 0,5$  mm. nel senso trasversale ai fori di trascinamento e/o all'incollatura;
- $\pm 1$  mm. nel senso parallelo ai fori di trascinamento e/o all'incollatura.

Se viene impiegata carta carbone a zone la tolleranza del registro di tali zone è di  $\pm 2$  mm. in entrambi i lati.

Le tolleranze vengono raddoppiate nel caso di moduli contisnap.

Stante la differenza delle attrezzature e della condizione di lavoro fra le eventuali prove di colore ed i colori effettivi di stampa, è ammessa una ragionevole tolleranza di variazioni di colori fra gli originali e/o le bozze ed il lavoro finito.

#### **Art. 29 - Reclami.**

I reclami del committente devono essere fatti tassativamente per iscritto entro 8 giorni da quello di ricevimento della merce, quando riguardano mancanze di peso o di qualità e vizi o difetti di qualità e in genere difformità apparenti del prodotto, e da quello della scoperta quando riguardano vizi e difetti di qualità occulti.

Sono inaccoglibili reclami circa l'adattabilità dei moduli alle macchine scriventi ed elaboranti qualora i moduli stessi siano stati immagazzinati, lavorati o archiviati dal committente in condizioni ambientali non idonee.

Per 15 giorni dalla data del reclamo le merci contestate dal committente non possono essere da lui comunque utilizzate neppure parzialmente e devono essere tenute a disposizione dello stampatore per i suoi accertamenti, fermo l'onere del committente di provare rigorosamente le sue contestazioni.

**Art. 30 - Disposizioni di rinvio.**

Per quanto non contemplato dalla normativa di questa sezione, valgono gli usi riferiti alla Sezione I.

**Sezione III  
Inchiostri da stampa**

**Art. 31 - Forma e conclusione del contratto.**

I contratti possono essere indifferentemente stipulati sia per iscritto che verbalmente, direttamente o a mezzo di intermediari.

Le vendite effettuate a mezzo di intermediari sono impegnative anche per il venditore, salvo comunicazione contraria entro 10 giorni dalla data dell'ordine.

**Art. 32 - Modi di vendita. Recipienti.**

La compravendita di inchiostri da stampa è effettuata a peso netto.

Per gli inchiostri contrattati in fusti e simili i recipienti stessi si intendono "a rendere", salvo pattuizione differente, anche se non gravati da cauzione.

Per gli inchiostri venduti in latte, barattoli, scatole e simili, i recipienti si intendono "a perdere".

**Art. 33 - Composizione e requisiti tecnici.**

Il fabbricante è libero di comporre gli inchiostri come meglio ritiene, purché gli stessi posseggano i requisiti tecnici richiesti dall'impiego a cui egli espressamente li abbia dichiarati destinati o destinabili.

**Art. 34 - Clausola "circa".**

In caso di vendite effettuate con la clausola "circa", è tollerata una differenza nella consegna sino al 5 % in più od in meno del quantitativo indicato o convenuto.

**c) Fonografi, apparecchi fotografici\***

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## Capitolo 13° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

### **Sommario**

#### **a) Ghisa, ferro, acciai, ecc.**

##### **Sezione I – Materiali ferrosi, grezzi e lavorati**

Oggetto	Art.	1
Richiamo delle tabelle UNI	”	2
Modi di vendita e determinazione del prezzo	”	3
Unità base del prezzo	”	4

#### **b) Alluminio e sue leghe\***

#### **c) Rame e sue leghe\***

#### **d) Argento, oro, platino ed altri metalli preziosi**

##### **Sezione I – Usi generali**

Unità di base di contrattazione	”	5
Prezzi	”	6
Imballaggi	”	7
Consegna	”	8
Verifica della merce	”	9
Tolleranze	”	10
Mancato o ritardato pagamento	”	11
Obblighi di garanzia del venditore	”	12
Reclami	”	13

##### **Sezione II – Oggetti preziosi**

Prezzo	”	14
Requisiti della merce	”	15
Contenitori e astucci	”	16
Consegna	”	17
Permuta	”	18
Tolleranze e garanzia del peso e del titolo	”	19
Mancato o ritardato pagamento	”	20
Reclami	”	21

##### **Sezione III – Lavori su commissione**

Fornitura del metallo	”	22
Verifica del peso e del titolo	”	23
Calo di lavorazione	”	24
Disegni e modelli	”	25
Acconti sulle lavorazioni	”	26
Esecuzione del lavoro	”	27
Prezzi	”	28

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Imballaggi	”	29
Consegna	”	30
Mancato ritiro della merce	Art.	31
Mancato o ritardato pagamento	”	32
Reclami e contestazioni	”	33

**e) Altri metalli\***

**f) Rottami di metalli vari**

**Sezione I – Rottami di ferro e acciaio**

Contrattazione	”	34
Responsabilità	”	35
Materiale “pronto al forno”	”	36
Sezione II – Rottami di ghisa		
Classificazioni - Distinzioni	”	37
Requisiti della merce	”	38
Materiale “pronto al forno”	”	39
Contestazioni	”	40

**Sezione III – Rottami e residui di metalli non ferrosi, leghe e semilavorati**

Consegna (“resa”) e peso dei materiali	”	41
Tolleranze	”	42
Reclami	”	43

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l’esistenza di usi consolidati.



## Capitolo 13° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

### a) Ghisa, ferro, acciai, ecc.

#### *Sezione I*

#### *Materiali ferrosi, grezzi e lavorati*

##### **Art. 1 - Oggetto.**

Nei materiali ferrosi sono compresi i laminati, i profilati pieni e vuoti<sup>1</sup>, i forgiati, gli stampati, i tondi per cemento armato, le lamiere, i tubi di ferro e la ghisa.

##### **Art. 2 - Richiamo delle tabelle UNI.**

Nelle contrattazioni dei materiali ferrosi s'intendono sempre richiamate, per quanto riguarda la qualità e le condizioni di accettazione, le norme stabilite dalla legislazione speciale in materia e in particolare dalle tabelle UNI (Unificazione Italiana).

##### **Art. 3 - Modi di vendita e determinazione del prezzo.**

In commercio la vendita del materiale grezzo viene effettuata a peso, tenendo per unità di misura il chilogrammo, salvo per i tubi di ferro, per i quali la vendita viene effettuata, a seconda dei casi, a peso o a metro lineare.

I prezzi sono costituiti da un prezzo base maggiorato degli extra di qualità e misura stabiliti dalla ASSOFERMET (Sindacato Nazionale Commercianti in Ferro).

Per le condizioni generali di vendita si fa riferimento alle normative CEE.

##### **Art. 4 - Unità base del prezzo.**

Per la contrattazione delle opere in ferro, i prezzi s'intendono fissati per chilogrammo, relativamente a:

- grossa ferramenta, piccola ferramenta, travature in genere;
- serramenti in profilati normali e profilati di ferro-finestra;
- inferriate e griglie, di profilati normali;
- cancelli, cancellate, parapetti in genere in profilati normali di ferro pieni e vuoti.

S'intendono fissati a metro quadrato:

- i serramenti in profilato tubolare di lamiera, i serramenti con rivestimento in acciaio inossidabile o alluminio;
- le persiane avvolgibili, le serrande a rotolo a maglia;
- i grigliati neri zincati.

1 a) tubi tondi e di forma ricavati da nastri laminati a caldo;  
b) tubi tondi e di forma ricavati da nastri laminati a freddo;  
c) profilati aperti laminati a freddo ricavati da nastri a caldo.

Possono essere fissati a metro lineare:

- i canali in lamiera;
- i tubi in lamiera;
- le reti metalliche.

#### **b) Alluminio e sue leghe\***

#### **c) Rame e sue leghe\***

\* Non è stata rilevata l'esistenza di usi difforni da quelli relativi ai materiali ferrosi, grezzi e lavorati.

#### **d) Argento, oro, platino ed altri metalli preziosi**

##### **Sezione I Usi generali**

#### **Art. 5 - Unità di base di contrattazione.**

I metalli preziosi in lega sono trattati sulla base del titolo legale espresso in millesimi.

I metalli preziosi greggi vengono venduti anche a titolo inferiore a 999/000, dichiarando il fino contenuto con l'aggiunta dell'apposito marchio di identificazione del produttore.

#### **Art. 6 - Prezzi.**

I metalli preziosi sono trattati con riferimento ai prezzi del listino delle quotazioni internazionali, con le maggiorazioni per spese, interessi e utili. Il prezzo dei metalli preziosi è fissato con riferimento al metallo puro (999/000).

Il compratore viene vincolato ai prezzi e alle condizioni in vigore all'atto della consegna del prodotto.

#### **Art. 7 - Imballaggi.**

I comuni imballaggi sono a carico del venditore; quelli speciali a carico del compratore.

#### **Art. 8 - Consegna.**

La vendita avviene franco magazzino del venditore il quale, a richiesta, può spedire la merce al committente o a persona indicata da questo, addebitandogli le relative spese di spedizione e di assicurazione, salvo diversa disposizione del compratore.

#### **Art. 9 - Verifica della merce.**

Il compratore ha la facoltà di verificare il titolo legale dichiarato dal venditore. Le spese di verifica sono a carico del committente, sempre che la verifica confermi il titolo dichiarato dal venditore.

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

**Art. 10 - Tolleranze.**

Il peso e il titolo, comunque e ovunque indicati, si intendono vincolati al dichiarato, salvo le tolleranze ammesse dalla legge.

Nelle leghe dei metalli preziosi sono ammesse tolleranze nei limiti indicati dalla legge.

**Art. 11 - Mancato o ritardato pagamento.**

Scaduto il termine contrattuale stabilito per il pagamento della merce, decorrono a favore del venditore, sulla somma dovuta, gli interessi riferiti al tasso ufficiale di sconto.

Nel caso di pagamento frazionato, il mancato o ritardato pagamento di una rata produce la scadenza dal beneficio del termine, e nel caso di vendita a consegne ripartite, il venditore può subordinare le eventuali residue consegne al pagamento anticipato delle forniture.

**Art. 12 - Obblighi di garanzia del venditore.**

Il venditore è garante del titolo del metallo contrattato.

**Art. 13 - Reclami.**

I reclami per difformità del metallo dal pattuito devono essere proposti di norma, per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Non vi sono termini di decadenza per i metalli preziosi in lingotti e laminati fino a quando resta integro il punzone o marchio del venditore.

Se il reclamo è fondato, il compratore ha diritto alla sostituzione del metallo, franco di ogni spesa.

**Sezione II**  
**Oggetti preziosi**

**Art. 14 - Prezzo.**

Nella compravendita di oggetti in metallo prezioso il prezzo è stabilito indifferentemente a peso, con riferimento al titolo, oppure a pezzo.

**Art. 15 - Requisiti della merce.**

Tutti gli oggetti in metallo prezioso debbono recare impressi il marchio del produttore e l'indicazione del titolo espresso in millesimi.

Sono esenti dall'obbligo del marchio e del titolo:

- a) i manufatti per odontoiatri;
- b) il materiale, gli oggetti e gli strumenti per uso industriale;
- c) gli oggetti, strumenti ed apparecchi di fisica e chimica;
- d) gli oggetti autentici di antiquariato;
- e) gli oggetti di peso inferiore a un grammo.

**Art. 16 - Contenitori e astucci.**

I contenitori, gli astucci e gli speciali imballi per gli oggetti di metallo prezioso sono a carico del compratore.

**Art. 17 - Consegna.**

La consegna viene effettuata al domicilio del venditore. Qualora sia chiesta la spedizione degli oggetti, le relative spese di trasporto e di assicurazione sono a carico del compratore.

**Art. 18 - Permuta.**

Nella permuta di oggetti di metallo prezioso le parti hanno facoltà di procedere alla verifica del titolo legale del metallo. Le spese di verifica sono a carico di chi la richiede quando la verifica stessa confermi il titolo dichiarato dall'altro contraente.

**Art. 19 - Tolleranze e garanzia del peso e del titolo.**

Gli oggetti di metallo prezioso vengono contrattati con l'indicazione del titolo legale del metallo impiegato, con le tolleranze di lavorazione previste dalla legge.

Il venditore è garante, verso il compratore, del peso e del titolo dichiarati.

**Art. 20 - Mancato o ritardato pagamento.**

Scaduto il termine contrattualmente stabilito per il pagamento, decorrono a favore del venditore, sulla somma dovutagli, gli interessi riferiti al tasso ufficiale di sconto.

**Art. 21 - Reclami.**

I reclami relativi agli oggetti venduti devono essere proposti, di norma, per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta per l'ipotesi di vizi occulti.

Se il reclamo è fondato, il compratore ha facoltà, a sua scelta, di chiedere la sostituzione dell'oggetto o la risoluzione del contratto.

### **Sezione III Lavori su commissione**

**Art. 22 - Fornitura del metallo.**

Gli oggetti di metallo prezioso possono essere eseguiti con metallo fornito dall'artigiano o fabbricante o dallo stesso committente o dato in prestito d'uso da terzi.

Negli ordini dati da aziende commerciali o industriali per manufatti di argenteria l'intero quantitativo di metallo necessario per l'esecuzione dell'opera viene di regola anticipato da queste ultime.

**Art. 23 - Verifica del peso e del titolo.**

L'artigiano o fabbricante, all'atto della consegna, da parte del committente, del metallo necessario per l'esecuzione dell'ordine, ne verifica il titolo e il peso addebitando le relative spese di saggio e affinazione al committente.

**Art. 24 - Calo di lavorazione.**

Nelle lavorazioni di oreficeria e gioielleria, oltre il calo per l'incisione e l'incassatura, è ammesso un calo irrecuperabile di lavorazione dal 20 al 25 % per platino e per palladio;

- per l'oreficeria stampata  
(meccanizzata o parzialmente meccanizzata) 5 % industria  
6,50 % artigianato
- per l'oreficeria normale 10 % industria  
11 % artigianato
- per la gioielleria 15 % industria  
15% artigianato
- per l'argenteria normale<sup>1</sup> 10% industria  
10% artigianato
- per l'argenteria artigianale<sup>2</sup> 12%

**Art. 25 - Disegni e modelli.**

I disegni, progetti e modelli per i lavori ordinati possono essere forniti direttamente dal committente.

Qualora i disegni, progetti, modelli e l'attrezzatura specifica vengono eseguiti dall'artigiano o fabbricante, il committente ha facoltà di acquistarli a prezzo da convenirsi. Egli ha, invece, obbligo di acquistarli qualora, avendone richiesta l'esecuzione all'artigiano o fabbricante, non faccia seguire alcun ordinativo.

La rispondenza dei modelli ordinati ai disegni eseguiti viene controllata dal committente.

I modelli e i campioni di proprietà del committente, consegnati alla fonderia o ad altre imprese ausiliarie per le riproduzioni, vengono da questa conservati a disposizione del committente medesimo, senza obbligo di provvedere alla loro assicurazione contro il furto e l'incendio, ma con l'onere della diligenza nella custodia.

La riconsegna dei modelli o campioni di proprietà del committente avviene nello stato di usura in cui essi si trovano.

La fonderia e le altre imprese ausiliarie non possono servirsi dei modelli del committente per forniture a terzi.

Le imprese anzidette non sono responsabili della esecuzione di lavori eseguiti con modelli o disegni forniti dal committente, che stiano per risultare già brevettati da terzi.

<sup>1</sup> Oggetti d'argento di produzione standardizzata.

<sup>2</sup> Oggetti d'argento lavorati a mano.

**Art. 26 - Acconti sulle lavorazioni.**

All'atto dell'accettazione di ordini per l'esecuzione di lavori di oreficeria, gioielleria e argenteria, è facoltà dell'artigiano o fabbricante di chiedere al committente un acconto sul prezzo convenuto. Quando il metallo necessario per la lavorazione è fornito dal committente, non viene di norma richiesto alcun acconto.

**Art. 27 - Esecuzione del lavoro.**

Tutte le lavorazioni debbono essere eseguite a regola d'arte, con impiego di metallo esattamente rispondente al titolo dichiarato e secondo i disegni, progetti o modelli forniti dal committente o da questi commissionati ed accettati.

**Art. 28 - Prezzi.**

I prezzi degli oggetti e delle lavorazioni vengono convenuti tra le parti, con riferimento al peso o al singolo pezzo.

**Art. 29 - Imballaggi.**

Gli astucci, le scatole e gli imballaggi in genere per gli oggetti ordinati sono a carico del committente.

**Art. 30 - Consegna.**

Gli oggetti commissionati vengono consegnati franco domicilio dell'artigiano o fabbricante.

Le spese di spedizione e di assicurazione per l'eventuale consegna in località diversa, indicata dal compratore, sono a carico di quest'ultimo.

**Art. 31 - Mancato ritiro della merce.**

I manufatti devono essere ritirati entro 30 giorni dall'avviso di approntamento.

Qualora il committente non provveda al ritiro entro detto termine, i manufatti rimangono di proprietà dell'artigiano o fabbricante, il quale ha diritto di ritenere l'acconto eventualmente versatogli, fatta salva ogni azione per i maggiori danni.

L'artigiano o fabbricante terrà a disposizione del committente il metallo e il materiale fornitogli eventualmente avanzato al termine della lavorazione.

**Art. 32 - Mancato o ritardato pagamento.**

Scaduto il termine contrattualmente stabilito per il pagamento decorrono a favore dell'artigiano o fabbricante gli interessi riferiti al tasso ufficiale di sconto.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento, l'artigiano o fabbricante ha la facoltà di risolvere il contratto per la parte non ancora eseguita.

**Art. 33 - Reclami e contestazioni.**

I reclami e le contestazioni per vizi apparenti dei manufatti debbono

essere fatti per iscritto, a pena di decadenza, entro il termine di 8 giorni dal ricevimento.

Nel caso di lavorazioni con conseguenze parziali, il mancato reclamo per una partita equivale a gradimento.

#### **e) Altri metalli\***

#### **f) Rottami di metalli vari**

##### **Sezione I Rottami di ferro e di acciaio**

#### **Art. 34 - Contrattazione.**

I contratti di rottami di ferro e di acciaio sono conclusi con riferimento alla classificazione riportata nel listino settimanale dei prezzi pubblicato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano.<sup>1</sup>

In una partita di rottami, contrattati secondo una determinata classifica, non è ammessa la presenza di:

- materiale zincato, smaltato, stagnato, ramato, ottonato, piombato;
- rottame di ghisa;
- rottame legato, eccessivamente ossidato, impuro e comunque dannoso alla carica;
- rottame fornito in recipienti chiusi, in fasci, in sacchi;
- gli ordigni bellici in genere, siano essi carichi o scarichi, e qualsiasi corpo che possa presentare rischi di esplosione o di incendio;
- qualsiasi altro materiale estraneo al ferro e all'acciaio.

#### **Art. 35 - Responsabilità.**

In caso di danni alle cose causati dalla presenza nei rottami di ordigni esplodenti, se accertata la provenienza, il venditore deve rispondere in solido con il compratore.

#### **Art. 36 - Materiale "pronto al forno".**

Per materiale contrattato come "pronto forno" si intende il "lamierino", questo deve essere in pezzi delle dimensioni massime di cm. 50x50x30.

##### **Sezione II Rottami di ghisa**

#### **Art. 37 - Classificazioni - Distinzioni.**

La classificazione dei rottami di ghisa è la seguente:

- a) Rottami di ghisa meccanica: provengono da demolizione di macchi-

<sup>1</sup> Nel listino della C.C.I.A.A. di Milano non sono compresi i prezzi dei rottami derivanti dalla demolizione di autovetture.

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

nario in pezzatura pronta al forno, costituiti in particolare da pezzi di macchine utensili, da altre macchine (comprese quelle agricole) e motori in genere, ecc.

- b) Rottami di ghisa comune: sono costituiti in particolare da rottami di tubi di ghisa puliti, rottami di ghisa edilizia, ceppi freno, colonne, radiatori, caldaie, piastre, chiusini stradali, ecc.
- c) Rottami di ghisa bianca o bruciata: sono costituiti da tutti quei rottami che alla frattura si presentano di ghisa bianca o che hanno subito l'azione del fuoco.
- d) Rottami di lingottiere: basi di lingottiere non bruciate.
- e) Tornitura di ghisa: con la precisazione che trattasi di tornitura fresca, pulita non ossidata o leggermente o fortemente ossidata.

**Art. 38 - Requisiti della merce.**

Una partita di rottami di ghisa contrattati secondo la denominazione commerciale "rottami di ghisa meccanica" non deve contenere ghisa bianca, bruciata, acciaiosa, malleabile, rottame smaltato e ferro.

Se oggetto del contratto sono "rottami di ghisa comune" la partita non deve contenere rottami di ghisa bianca, bruciata, smaltata, malleabile e ferro.

**Art. 39 - Materiale "pronto al forno".**

I rottami di ghisa contrattati con materiale "pronto al forno" devono essere in pezzi del peso fino a kg. 50. E' tuttavia ammessa la presenza di materiale in pezzi del peso fino a 100 kg. purché demolibile alla mazza a mano.

**Art. 40 - Contestazioni.**

Al ricevimento della merce il compratore deve classificare il materiale, esprimendo la categoria e i cali riscontrati.

In caso di controversia il venditore deve provvedere al ritiro, a sue spese, della merce entro un massimo di 8 giorni, diversamente deve accettare il giudizio del compratore.

### **Sezione III**

#### **Rottami e residui di metalli non ferrosi, leghe e semilavorati**

**Art. 41 - Consegna ("resa") e peso dei materiali.**

Quando il materiale deve essere consegnato al magazzino del compratore il carico ed il trasporto del materiale devono essere effettuati a spese del venditore. Lo scarico deve essere eseguito a spese del compratore. Il peso valido è quello accertato nel magazzino del compratore o, in caso di contestazione, alla pesa pubblica.

Quando il materiale deve essere ritirato al magazzino del venditore il carico è eseguito a spese del venditore. Il trasporto e lo scarico sono a spese del compratore. Il peso valido è quello accertato nel magazzino del venditore.

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.



**Art. 42 - Tolleranze.**

Anche se la clausola “circa” non è espressamente indicata nel contratto, è ammessa sul totale della fornitura una tolleranza quantitativa del 5 % in più o in meno.

**Art. 43 - Reclami.**

Se il materiale inviato non ha le qualità convenute il compratore deve darne avviso al venditore entro i termini di legge e tenere il materiale a disposizione del venditore per l'eventuale contestazione sulla fondatezza del reclamo.

Il venditore deve provvedere alla relativa verifica entro 8 giorni dal ricevimento del reclamo. Trascorso tale termine il compratore ha facoltà di disporre del materiale e di provvedere alle operazioni di cernita e di valutazione addebitando anticipatamente al venditore le relative spese.

## Capitolo 14° -PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

### Sommario

#### a) Macchine ed apparecchi diversi

Offerta di fornitura	
Preventivi, progetti e disegni allegati all'offerta	Art. 1
Valore dei preventivi, progetti, disegni e di altri dati contrattuali	" 2
Oggetto del contratto	" 3
Conclusione del contratto – Cessione	" 4
Prezzi	" 5
Imballaggi	" 6
Termini di consegna	" 7
Spedizione	" 8
Montaggio	" 9
Collaudo	" 10
Momento della consegna – Obblighi e responsabilità ad essa inerenti	" 11
Restituzione dei materiali	" 12
Garanzie	" 13
Pagamenti	" 14
Obblighi delle parti in caso di contestazione	" 15
Mediazione	" 16

#### b) Mezzi di trasporto\*

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## Capitolo 14° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

### a) Macchine ed apparecchi diversi

**Art. 1 - Offerta di fornitura - Preventivi, progetti e disegni allegati all'offerta.**  
L'offerta da parte del fornitore, se non risulta da cataloghi, listini, ecc., viene fatta per iscritto (si intende per tale anche quella inviata tramite fax o sistemi informatici) ed è impegnativa, sia per il termine di consegna, sia per i prezzi e per le altre condizioni, solo per il periodo di tempo nella stessa precisato.

Le offerte risultanti da cataloghi, listini, ecc., nei quali manchi ogni indicazione in merito alla disponibilità della merce, si intendono fatte con la clausola "salvo venduto".

In mancanza di espresse condizioni, i prezzi e gli altri impegni assunti dal fornitore con l'offerta valgono solo nel caso che la commissione comprenda tutto quanto è oggetto dell'offerta stessa.

I preventivi, i disegni e gli altri allegati all'offerta, ove questa sia fatta su specifica richiesta del committente, sono in relazione soltanto ai dati comunicati ed alle esigenze fatte presenti dal committente stesso.

I preventivi, i progetti e i disegni, richiesti al fornitore a complemento o a variante di quelli già inviati con l'offerta, sono forniti gratuitamente, sempreché la relativa commissione sia confermata dal committente; in caso contrario essi potranno essere addebitati in base alle tariffe vigenti per tali prestazioni.

In ogni caso dovranno essere adeguatamente compensate tutte quelle prestazioni eccezionali (come misure tecniche speciali, esperienze preliminari di laboratorio su modelli appositamente predisposti, analisi, ecc.), che in casi particolari siano richieste al fornitore per lo studio del progetto.

Preventivi, progetti di massima, disegni, illustrazioni, ecc., allegati all'offerta per chiarire le particolarità della fornitura, sono di proprietà del fornitore; essi hanno carattere strettamente riservato e non potranno essere comunicati a terzi, né riprodotti in tutto o in parte, senza sua autorizzazione scritta.

Nel caso che l'ordinazione relativa non venga conferita dal committente, detti documenti dovranno essere restituiti al fornitore, non appena egli ne faccia richiesta.

**Art. 2 - Valore dei preventivi, progetti, disegni e di altri dati contrattuali.**  
I preventivi, i progetti, i disegni, le illustrazioni, i dati di peso, le dimensioni, i rendimenti, i dati di consumo, ecc., comunicati con l'offerta, sono normalmente approssimativi, fino a che essi non verranno fissati o sostituiti in tutto od in parte, all'atto della commissione, con progetti, pre-

ventivi e dati impegnativi, con espressa dichiarazione o garanzia del fornitore.

Nelle forniture il cui peso, numero, misura od altri elementi specifici non siano espressamente garantiti dal fornitore, le differenze in più o in meno tra i dati indicati nella commissione e quelli effettivi dei materiali non possono essere causa di reclami da parte del committente.

Il prezzo viene computato - con gli eventuali supplementi e le detrazioni del caso - sul peso o sulla misura reale, quando la vendita sia fatta a peso o a misura.

Le norme dell'Art. 1, 7° comma, si applicano anche ai disegni, ai preventivi e ad ogni altro elemento che si riferisca ai progetti esecutivi: essi rimangono sempre di proprietà esclusiva del fornitore e non potranno mai essere riprodotti, in tutto o in parte, o comunicati a terzi senza sua autorizzazione scritta.

Anche qualora le esperienze o le esigenze della lavorazione lo consiglino, il fornitore non può apportare modifiche alla fornitura senza il consenso scritto del committente.

Il libretto d'istruzioni per l'uso e la manutenzione e gli schemi di montaggio di impianti e macchinari fanno parte integrante della fornitura.

Le eventuali indicazioni del fornitore sulle opere murarie e sulle fondazioni non implicano sua responsabilità nei riguardi della esecuzione e della resistenza; il committente dovrà provvedere al calcolo dei suddetti elementi secondo la natura del terreno e dei materiali impiegati.

### **Art. 3 - Oggetto del contratto.**

La fornitura comprende quanto è dettagliatamente specificato per iscritto nell'offerta o nei documenti validi per la conclusione del contratto.

Ogni fornitura o prestazione in più viene fatturata separatamente.

### **Art. 4 - Conclusione del contratto - Cessione.**

Sia l'accettazione dell'offerta da parte del committente che l'accettazione della commissione da parte del fornitore vengono fatte per iscritto.

In ogni caso, la commissione si considera accettata quando il fornitore abbia compiuto atti incompatibili con la volontà di rifiutare (come ad esempio: con invio dell'avviso di spedizione della merce ordinata, con invio di merce accompagnata dalla relativa fattura, o con trattenuta della rata di pagamento anticipata eventualmente inviata dal committente con la lettera di commissione).

Le eventuali dettagliate descrizioni delle singole parti della fornitura si considerano parte integrante del documento di commissione o di accettazione.

Qualunque impegno verbale o scritto degli agenti del fornitore non è valido senza conferma del fornitore stesso.

Committente e fornitore non possono cedere a terzi gli obblighi assunti col contratto di fornitura, senza reciproco benestare.

Se nulla è convenuto in contrario, le spese di contratto sono a carico del committente e così pure quelle di registrazione e dell'eventuale trascrizione.

**Art. 5 - Prezzi.**

Salvo particolari clausole contrattuali, i prezzi si intendono stabiliti per i soli elementi che formano l'oggetto della fornitura, franco officina del fornitore, compreso il carico nell'officina stessa ed escluse le spese di imballaggio.

**Art. 6 - Imballaggi.**

L'imballaggio non è compreso nei prezzi, viene fatturato in base al suo costo e non si riceve di ritorno, salvo apposite convenzioni.

In mancanza di precise istruzioni del committente, il fornitore deve provvedere all'imballaggio in base alla sua esperienza, intendendosi lo stesso eseguito a regola d'arte qualora sia accettato senza riserve da parte del vettore.

**Art. 7 - Termini di consegna.**

Il termine di consegna decorre dal momento in cui siano stati forniti e definiti irrevocabilmente tutti gli elementi, anche accessori, del contratto, e sempreché il committente abbia effettuato il pagamento della prima rata, di cui all'Art. 14, che deve essere corrisposta all'atto del conferimento dell'ordine.

Il termine di consegna è fissato per giorni lavorativi.

Quando il committente si sia impegnato a fornire dati di fatto, disegni, documenti od altri elementi della fornitura entro un termine determinato, e incorra in un ritardo senza colpa del fornitore, questi ha diritto di prolungare di conseguenza il termine di consegna.

Il termine di consegna, di regola, non è prorogabile. Però nei casi di eventi fortuiti o di forza maggiore (quali per esempio: incendi, crolli, inondazioni, interruzioni nelle forniture di energia, mancati rifornimenti dovuti a perturbamenti nei trasporti, scioperi che si verifichino nelle fabbriche del fornitore o in quelle dei subfornitori o sul posto di montaggio, epidemie, ecc.), è ammessa una proroga corrispondente al periodo di tempo durante il quale hanno spiegato effetto le suddette cause, sempreché si possa dimostrare che esse abbiano influito inevitabilmente sull'esecuzione della fornitura. In relazione a tali circostanze resta esclusa ogni responsabilità del fornitore, anche quando egli si trovi già in ritardo nella esecuzione della fornitura stessa.

Non appena si verifichi qualcuna delle suddette circostanze, il fornitore è tenuto a darne comunicazione al committente.

Qualora risulti pattuito un termine essenziale di consegna a favore dell'acquirente o la natura stessa dell'affare comporti un termine essenziale

di consegna, l'acquirente non è tenuto a subire alcuna proroga, neanche nei casi fortuiti o di forza maggiore che abbiano potuto colpire il fornitore. In ogni caso, l'acquirente che intenda valersi della risoluzione automatica per inosservanza del termine essenziale deve darne immediata comunicazione al fornitore.

#### **Art. 8 - Spedizione.**

Qualora la spedizione venga pattuita a cura del fornitore, essa s'intende fatta sempre per conto, rischio e pericolo del committente, anche quando, per particolari clausole contrattuali, la ditta fornitrice assume la spesa di trasporto ed il montaggio.

La spedizione è effettuata coi mezzi e con le modalità stabiliti in contratto e secondo le tariffe vigenti al momento della spedizione stessa. In mancanza di particolari stipulazioni, la ditta fornitrice effettua la spedizione secondo le migliori regole.

Le spedizioni vengono coperte di assicurazione solo dietro richiesta scritta del committente ed a sue spese.

Fermo il disposto dell'Art. 7 6° comma, il fornitore non risponde dei ritardi di spedizione che si dovessero verificare senza sua colpa; in tal caso, per le forniture date in opera, il termine di consegna contrattuale subisce una corrispondente proroga.

Il fornitore non risponde dei danni verificatisi durante il trasporto effettuato dal vettore o spedizioniere, anche se sia convenuta la messa in opera degli oggetti costituenti la fornitura, a meno che essi derivino da inosservanza di disposizioni espressamente impartitegli dal committente ed accettate per iscritto.

La presenza di un montatore della ditta fornitrice al carico, trasporto e scarico del materiale dalla stazione di arrivo al luogo di montaggio ed al montaggio stesso, non esonera il committente dai rischi e responsabilità poste a suo carico.

#### **Art. 9 - Montaggio.**

Il montaggio è a carico del fornitore, se ciò risulti dal contratto scritto o da altro documento integrativo.

Anche se non sia stato originariamente convenuto, il montaggio può essere assunto dal fornitore a seguito di ulteriori accordi scritti.

In ambedue i casi il committente, in tempo debito ed a sue spese, deve eseguire tutti i lavori di terra, scavo e drenaggio, le fondazioni, le opere murarie, le impalcature, ecc., e fornire anche i materiali necessari per la loro esecuzione.

Deve, inoltre, fornire:

- a) la manovalanza e, se necessario, anche i muratori e i falegnami, i fabbri, gli elettricisti, ecc., nel numero adeguato richiesto dal fornitore;
- b) gli apparecchi e gli attrezzi necessari per il sollevamento e il montaggio, nonché i materiali d'uso, come rulli, biette, spessori, cemento,

materiale per pulizia, lubrificanti, combustibili, acqua e quanto altro necessario; il tutto posto a pie d'opera sul luogo di montaggio;

c) il riscaldamento, se necessario per la conservazione del materiale o per particolari circostanze di lavoro, l'illuminazione e la forza motrice, comprese le condutture fino al luogo di montaggio;

d) locali asciutti, appropriati, chiudibili e di sufficiente grandezza per deposito delle parti di macchine, materiali ed utensili, e così pure locali appropriati per l'esecuzione dei lavori ausiliari.

Il fornitore procede all'invio dei montatori previa tempestiva richiesta e, comunque, solo quando le parti della fornitura indispensabili per il montaggio siano già a pie d'opera e quando tutti i lavori preliminari convenuti siano stati eseguiti nel modo da lui prescritto e cioè in modo tale che il montaggio dell'impianto, anche quando sia a suo carico, possa procedere, senza incidenti, ininterrottamente sino alla fine.

Se il montaggio o la messa in marcia dell'impianto viene ritardata per incidenti verificatisi sul posto di montaggio, non addebitabili al fornitore, le maggiori spese e i danni per l'attesa e per gli eventuali viaggi dei montatori sono a carico del committente.

Il montaggio si intende ultimato quando il personale del fornitore abbia provveduto alla messa in opera della fornitura e se ne possa iniziare l'impiego, anche se la stessa, per qualsiasi causa, manchi ancora di qualche accessorio, che non ne pregiudichi il servizio e la sicurezza.

Nel caso che sia previsto un collaudo in opera, le relative prestazioni saranno regolate mediante intese particolari.

Il committente deve rilasciare ai montatori una dichiarazione scritta di montaggio ultimato e di presa in consegna del macchinario sotto la sua responsabilità.

Ogni variante che il committente intendesse apportare durante il montaggio deve essere convenuta col fornitore, ed implica, in quanto necessaria, una corrispondente proroga del termine di consegna contrattuale. I contributi assicurativi e tutti gli altri oneri di legge dovuti agli operai, montatori e manovali, sono a carico dei rispettivi datori di lavoro.

Nel caso in cui sul luogo di montaggio i montatori non abbiano modo di provvedersi di vitto e di alloggio, dovrà provvedervi lo stesso committente, salvo rimborso.

Nel caso particolare in cui il montaggio venga eseguito dal fornitore con fatturazione separata, oltre alle disposizioni precedenti valgono le seguenti:

a) dovranno essere convenute all'atto della commissione le paghe giornaliere e così pure i compensi per le ore straordinarie, domenicali e festive;

b) dovranno essere rimborsate dal committente le ore di viaggio e quelle di attesa, che vengono considerate come lavorative, le spese di viaggio di andata e ritorno e così pure quelle per il trasporto dei necessari bagagli ed utensili a mano.

#### **Art. 10 - Collaudo.**

In mancanza di particolari norme tecniche d'uso, richiamate espressamente nel contratto di fornitura, o di pattuizioni speciali, il collaudo verrà eseguito secondo le norme stabilite dal fornitore.

Salvo diversa pattuizione, il collaudo di tutto ciò che forma oggetto della fornitura verrà eseguito nell'officina del fornitore, prima della spedizione, compatibilmente con i mezzi di cui l'officina dispone, previo avviso da parte del fornitore della data del collaudo stesso.

E' in facoltà del committente di assistere al collaudo personalmente od a mezzo di un suo delegato; nondimeno, anche se rimane assente, il collaudo si farà ugualmente e gliene saranno comunicati i risultati unitamente al rapporto di conformità.

In caso di fornitura in cui sia convenuta la posa in opera, il committente può richiedere il collaudo complessivo entro 30 giorni da quello in cui il montaggio è stato ultimato.

Se in tale periodo non si dovessero verificare le condizioni indispensabili per effettuare il collaudo, esso verrà rimandato al momento opportuno, ma la consegna si intenderà regolarmente eseguita a montaggio ultimato.

Quando la fornitura non può essere collaudata che a montaggio ultimato e questo è stato eseguito da terzi incaricati dal committente, il fornitore, se chiamato, deve presenziare al collaudo. Egli però non risponde dei difetti che risultino dipendenti da montaggio che i terzi non abbiano eseguito a perfetta regola d'arte.

Delle operazioni di collaudo viene redatto, in duplice esemplare, verbale sottoscritto dagli intervenuti, i quali hanno diritto di farvi inserire le rispettive deduzioni e riserve.

Il fornitore ha diritto di avere un esemplare del verbale di collaudo.

Salvo quanto disposto nel successivo Art. 13, per tutta la fornitura o la parte ritenuta perfettamente collaudata (con la prova diretta ed immediata di tutti i relativi requisiti garantiti), la responsabilità del fornitore cessa dopo il collaudo a lui favorevole.

#### **Art. 11 - Momento della consegna - Obblighi e responsabilità ad essa inerenti.**

Per la fornitura nel cui prezzo non è compresa la posa in opera, la consegna si intende regolarmente effettuata alla data della comunicazione, fatta al committente, che tutto il relativo materiale è a sua disposizione nello stabilimento o nei depositi del fornitore, pronto per il trasporto, oppure alla data della consegna al vettore o allo spedizioniere, se questa fu convenuta.

Dal momento in cui la merce è stata messa a disposizione del committente, il fornitore ha la responsabilità del depositario in ordine alla conservazione della stessa. In ogni caso, la sua responsabilità non può eccedere il valore di fattura della merce.



Quando per causa imputabile al committente la giacenza della merce presso il fornitore oltrepassi i 30 giorni dalla messa a disposizione, egli è tenuto a corrispondere al fornitore stesso un adeguato compenso per magazzinaggio e custodia.

Per le forniture nei cui prezzi sia compresa la posa in opera, la consegna si intende regolarmente effettuata nel momento in cui il montaggio è ultimato, ovvero sia nel momento in cui materiali od impianti sono pronti per l'esercizio.

Dal giorno in cui l'oggetto della fornitura è pronto per l'esercizio i rischi, i pericoli e le responsabilità relative ai materiali oggetto della fornitura stessa passano al committente.

**Art. 12 - Restituzione dei materiali.**

I materiali forniti non si accettano di ritorno senza espressa pattuizione scritta o consenso del fornitore, fatta eccezione per le parti da sostituire o da riparare.

**Art. 13 - Garanzie.**

Nel contratto di fornitura dovranno essere specificati:

- a) le garanzie che il fornitore deve al committente per quanto è oggetto della fornitura;
- b) la loro durata ed il loro termine iniziale e finale.

Il fornitore non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da imperizia e da trascuratezza del committente o dei suoi dipendenti, da sovraccarichi inammissibili, da inadeguati mezzi e materiali di esercizio, da difetti dei fabbricati, da difetti delle fondazioni o da conseguenze dovute ad azioni chimiche, elettrochimiche ed elettriche e a correnti vaganti, estranee all'esercizio cui l'oggetto della fornitura è adibito. Sono del pari escluse da ogni garanzia le parti che per la loro natura e per il loro modo di impiego sono soggette a particolare usura; di tali parti il fornitore dovrà dare al committente adeguate specifiche al momento della fornitura.

Il periodo di durata della garanzia decorre dal giorno della consegna effettiva<sup>1</sup>.

Entro tale periodo il fornitore deve, a sua scelta e senza alcun compenso, sostituire, modificare o riparare tutte quelle parti della fornitura che, per cause preesistenti alla consegna o al passaggio di responsabilità, divengano inservibili o il cui uso venga notevolmente pregiudicato, specialmente per cattivi materiali o difettosa esecuzione o per imperfetta corrispondenza, nei limiti contrattuali, dell'oggetto della fornitura, agli scopi ai quali esso è destinato.

Per rendere possibile al fornitore le riparazioni e le sostituzioni neces-

<sup>1</sup> Vedi Art. 11 che determina il momento preciso in cui avviene la consegna.

sarie in dipendenza delle suindicate garanzie, il committente deve accordargli un congruo termine e fornirgli gratuitamente, dietro sua richiesta, il personale di aiuto ed ogni altro mezzo necessario secondo quanto dispone l'Art. 9, 3° comma, e corrispondere ad ogni altra sua richiesta inerente alle esigenze delle operazioni da eseguire.

Le parti della fornitura, tolte o sostituite, diventano di proprietà del fornitore.

Nel caso che da parte del committente o di terzi vengano fatti dei cambiamenti alla fornitura, senza il consenso del fornitore, resta esclusa ogni responsabilità di quest'ultimo per le conseguenze derivanti.

I vizi, la mancanza di qualità e i difetti di funzionamento, devono essere denunciati nei termini di legge.

Il decorso del periodo di garanzia è sospeso dal momento della denuncia dei vizi e sino a quando non vengano ultimati i lavori di sostituzione necessari. Tale sospensione è limitata a quelle parti della fornitura che non possono venire utilizzate a causa dei difetti riscontrati.

Per la fornitura di materiali prodotti da altro fornitore, valgono soltanto le condizioni di garanzia che questi ha a sua volta accettate dal proprio sottofornitore, sempreché egli abbia convenuto una tale clausola col committente.

Le disposizioni relative alle garanzie e alle responsabilità conseguenti valgono anche per i lavori di riparazione e di sostituzione necessari per i materiali difettosi.

#### **Art. 14 - Pagamenti.**

Salvo particolari accordi tra le parti si fa riferimento alla normativa vigente.

#### **Art. 15 - Obblighi delle parti in caso di contestazione.**

Le eventuali contestazioni non dispensano il committente dall'osservare le condizioni di pagamento pattuite e non implicano alcuna sospensione o prolungamento dei termini di consegna.

#### **Art. 16 - Mediazione.**

Se un contratto di compravendita è concluso per l'intervento di un mediatore, a costui spetta, da parte del solo venditore, una provvigione comunque non inferiore all'1 %, salvo pattuizione diversa.

### **b) Mezzi di trasporto\***

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## Capitolo 15° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

### **Sommario**

#### **a) Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche\***

#### **b) Marmo, pietre ed alabastro lavorato**

##### **Sezione I – Pietre naturali**

Contrattazione	Art.	1
Misurazione	”	2
Consegne	”	3
Assistenza alla posa in opera	”	4
<b>Sezione II – Pietre artificiali</b>		
Misurazione	”	5

#### **c) Calce, cemento e gesso**

##### **Sezione I – Leganti idraulici e gesso**

Consegna	”	6
<b>Sezione II – Materiali in fibrocemento</b>		
Stagionatura e consegna	”	7

#### **d) Materiale da costruzione**

##### **Sezione I – Laterizi**

Contrattazioni	”	8
Consegna	”	9
Caratteristiche	”	10
Prezzo	”	11
Controllo	”	12
Pagamento	”	13

##### **Sezione II – Inerti (sabbia e ghiaia)**

Contrattazione	”	14
Consegna	”	15
Misurazione e tolleranze	”	16
Controllo	”	17

##### **Sezione III – Materiali per lavori stradali**

Contrattazione	”	18
Requisiti dei cubetti di porfido e di porfiroide	”	19
Consegne	”	20
Misurazione e tolleranza	”	21

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

**e) Porcellane, maioliche e terraglie, materiali di grès**

**Sezione I – Materiali di grès**

Contrattazione	”	22
Consegna	”	23
Scelte e tolleranze	”	24
Misurazioni	”	25

**f) Lavori di vetro e cristallo**

**Sezione I – Vetri e cristalli in lastra e prodotti di vetro per l'edilizia**

Qualità e tolleranza	Art.	26
Spessori e dimensioni	”	27
Consegna	”	28
Misurazione	”	29
Prezzo per la merce in opera	”	30

## Capitolo 15° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

a) Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche\*

b) Marmo, pietre ed alabastro lavorato

### *Sezione I Pietre naturali*

#### **Art. 1 - Contrattazione.**

I graniti ed i marmi, in blocchi greggi e lavorati, si contrattano a metro cubo o a peso espresso in tonnellate; se in lastre, a metro quadrato.

#### **Art. 2 - Misurazione.**

La valutazione volumetrica delle pietre naturali è fatta in base al minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto ad ogni pezzo.

La valutazione della superficie è fatta in base al minimo rettangolo circoscritto ad ogni pezzo.

Nella misurazione si tiene conto di quelle parti di rientranze nel muro, necessarie per assicurare la stabilità, nei limiti dell'ordinato.

Gli spessori del lastrame segato possono avere differenze fino a mm. 2 in più o in meno rispetto allo spessore richiesto.

#### **Art. 3 - Consegne.**

La consegna dei materiali si intende fatta dalla ditta fornitrice sul mezzo di trasporto franco-cava o laboratorio del venditore, salvo patto contrario. Le modalità di scarico e le spese relative vengono pattuite di volta in volta in ambito contrattuale.

#### **Art. 4 - Assistenza alla posa in opera.**

L'assistenza alla posa in opera si intende a carico del compratore.

### *Sezione II Pietre artificiali*

#### **Art. 5 - Misurazione.**

La misurazione delle decorazioni in pietre artificiali si fa in base al minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto ad ogni pezzo.

La misurazione dei ripiani si esegue in base al minimo rettangolo circoscritto ad ogni pezzo. Quella dei trafori, a metro lineare. Le colonnine si valutano a numero.

Per gli altri lavori minuti, come contorni di finestre e fasce marcapiano, la misura è eseguita a metro lineare.

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## **c) Calce, cemento e gesso**

### **Sezione I Leganti idraulici e gesso**

#### **Art. 6 - Consegna.**

La consegna dei leganti idraulici e del gesso si esegue nelle officine di produzione o nei magazzini del venditore.

Il carico della merce sui mezzi di trasporto è eseguito a spese del venditore.

I leganti idraulici sono forniti in sacchi di carta; sono altresì forniti in autobotti, bidoni metallici o cisterne, sigillate in partenza dall'officina di produzione. Nei cementifici i sacchi e le spese di trasporto vengono fatturati a parte.

### **Sezione II Materiali in Fibrocemento**

#### **Art. 7 - Stagionatura e consegna.**

I materiali di fibrocemento, prodotti nelle diverse forme, devono avere una stagionatura di almeno 30 giorni.

I materiali in fibrocemento sono consegnati franco stabilimento di produzione o franco magazzino di vendita, su autocarro o vagone.

I materiali devono essere stivati a regola d'arte e imballati quando è necessario. L'imballo è addebitato al costo.

## **d) Materiale da costruzione**

### **Sezione I Laterizi**

#### **Art. 8 - Contrattazioni.**

Il contratto di compravendita dei laterizi in genere si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

#### **Art. 9 - Consegna.**

I mattoni pieni, i mattoni forati, i laterizi per solai, le tavelle, i tavelloni, le tegole e simili sono consegnati franco cantiere reggiati o imballati.

Anche se è convenuta la consegna "franco fornace" o "franco magazzino del venditore", sul mezzo di trasporto, le spese di caricamento del mezzo stesso sono a carico al venditore.

#### **Art. 10 - Caratteristiche.**

I materiali oggetto del contratto devono essere conformi alle caratteristiche del mercato e privi di difetti ed imperfezioni.

**Art. 11 - Prezzo.**

Per i mattoni pieni, semipieni, paramano forati, tegole, colmi, piastrelle, il prezzo è riferito al pezzo singolo. Per le tavelle, i tavelloni, gli elementi per solaio, il prezzo è riferito sia al metro quadrato che al pezzo. Il prezzo delle canne fumarie è riferito al pezzo o al metro lineare; per i comignoli e gli esalatori è riferito al numero.

**Art. 12 - Controllo.**

Il controllo della merce è eseguito alla consegna.

**Art. 13 - Pagamento.**

Il pagamento si esegue secondo le modalità contrattuali e le norme di legge.

**Sezione II  
Inerti (sabbia e ghiaia)**

**Art. 14 - Contrattazione.**

Le sabbie e le ghiaie sono contrattate sia a volume che a peso.

**Art. 15 - Consegna.**

La consegna del materiale inerte è eseguita franco cava o franco cantiere/magazzino, caricata su automezzo.

**Art. 16 - Misurazione e tolleranze.**

Il materiale inerte si intende misurato non compresso. La misurazione, sia a volume che a peso, si esegue all'atto della consegna, sui mezzi di trasporto.

La tolleranza ammessa per il calo dovuto all'assestamento o al grado di umidità del materiale durante il trasporto è del 10 % massimo per la sabbia e del 5 % massimo per la ghiaia.

**Art. 17 - Controllo.**

I materiali inerti sono controllati, per la qualità e per la quantità, all'atto della consegna.

**Sezione III  
Materiali per lavori stradali**

**Art. 18 - Contrattazione.**

I materiali per lavori stradali sono contrattati, secondo la loro natura, a volume o a peso; i cubetti di porfido e di granito porfiroide a peso.

Le pavimentazioni, in qualunque materiale, sono contrattate a metro quadrato.

I cordoni rettilinei in pietra naturale sono acquistati a metro lineare e a metro lineare vengono contabilizzati in opera.

**Art. 19 - Requisiti dei cubetti di porfido e di porfiroide.**

I cubetti di porfido e di porfiroide per pavimentazioni devono presentare una buona lavorazione delle facce laterali, mentre i piani di posa e quelli superficiali devono essere paralleli fra loro e corrispondere a strati naturali delle cave.

**Art. 20 - Consegne.**

La consegna dei materiali per lavori stradali si esegue franco mezzo di trasporto partenza cava o su vagone stazione partenza.

**Art. 21 - Misurazione e tolleranza.**

La misurazione del materiale per lavori stradali, sia in volume che in peso, è eseguita sui mezzi di trasporto in partenza.

La tolleranza volumetrica ammessa per l'assestamento o per il grado di umidità dei materiali sui mezzi di trasporto, varia dal 2 % al 10 %, a seconda della pezzatura del materiale.

Sulle dimensioni dei cubetti di porfido è ammessa una tolleranza massima di cm. 1 fra i lati di uno stesso cubetto (cioè sulla regolarità dei lati della faccia superficiale), mentre per quelli di porfiroide la tolleranza è di cm. 1,5.

Sul peso dei cubetti è ammessa una tolleranza del 5 % in più o in meno del peso medio dei cubetti per metro quadrato.

**e) Porcellane, maioliche e terraglie, materiali di grès**

**Sezione I**

**Materiali di grès**

**Art. 22 - Contrattazione.**

I manufatti di grès sono contrattati con riferimento, per quanto concerne prove e dati tecnici, alle norme UNI.

Se il contratto non precisa la scelta del materiale, lo stesso è fornito di prima scelta.

**Art. 23 - Consegna.**

Il materiale di grès è consegnato franco stabilimento del produttore o franco magazzino del venditore, su autocarro o vagone.

Il materiale deve essere stivato e imballato a regola d'arte.

L'imballo è addebitato al costo.

**Art. 24 - Scelte e tolleranze.**

Le tolleranze e qualità del grès sono le seguenti:

- per il materiale di prima scelta è ammessa una ovalizzazione in più o meno del 2 % fino al diametro di 18 cm., e del 3 % per i diametri superiori ai 18 cm., e uno scostamento della rettilineità dell'1 %;



- per il materiale di seconda scelta è ammessa una ovalizzazione in più o in meno del 4 % ed uno scostamento della rettilineità del 2 %.
- La vendita del materiale di terza scelta è limitata ai tubi dritti, con esclusione dei grezzi speciali, e si effettua senza responsabilità del venditore.

**Art. 25 - Misurazioni.**

La valutazione delle tubazioni in grès poste in opera si fa a metro lineare, misurandole sull'asse della tubazione stessa, senza tener conto della parte sovrapposta.

I prezzi speciali si ragguagliano al metro lineare delle tubazioni del corrispondente diametro, nel seguente modo:

- tubo da m. 0,25 = 0,50 m.
- tubo da m. 0,50 = 0,75 m.
- curva semplice e a squadra, carico dritto o rovescio, doppio manicotto, parallelo a sghembo = 1,00 m.
- giunto semplice e a squadra, ispezione retta = 1,60 m.
- curva con piede o con ispezione e sifone da pozzetto stradale = 2,00 m.
- giunto semplice con ispezione, giunti a squadra con ispezione, giunto doppio, a scagno, a croce in piano, a braccio curvo = 2,40 m.
- giunto doppio con ispezione = 3,00 m.
- riduzione: pari ad 1 m. di tubo del diametro più piccolo
- sifone tipo Torino, Firenze = 9,00 m.

**f) Lavori di vetro e cristallo**

**Sezione I**

**Vetri e cristalli in lastra e prodotti di vetro per l'edilizia**

**Art. 26 - Qualità e tolleranza.**

Sia i vetri stampati che i vetri float devono essere conformi alle norme UNI.

**Art. 27 - Spessori e dimensioni.**

In generale i vari tipi di vetro sottoindicati dovranno avere gli spessori seguenti:

- |            |                              |   |
|------------|------------------------------|---|
| - TIRATI   | Vetri lucidi semplici        | spessore da mm. 1,6 a 1,9                       |
|            | Vetri lucidi semidoppi       | spessore da mm. 2,7 a 3,2                       |
|            | Vetri lucidi doppi           | spessore da mm. 3,8 a 4,2                       |
|            | Vetri lucidi mezzo cristallo | spessore da mm. 4,5 a 5,0<br>e da mm. 5,5 a 6,0 |
| - FLOAT    | Cristalli edilizia           | spessore da mm. 2,0 a 19,0                      |
| - STAMPATI | Vetri stampati               | spessore non inferiore a mm. 3,5                |
| - RETINATI | Vetri retinati               | spessore da mm. 5,5 a 7,0                       |

**Art. 28 - Consegna.**

I materiali in vetro sono consegnati su cavalletti o su euro pallets.

**Art. 29 - Misurazione.**

Nei contratti di vendita e di merce posta in opera, la misurazione è eseguita sul minimo rettangolo circoscritto, con dimensioni a centimetri interi e multipli di cm. 1, cm. 3, cm. 4, a seconda del tipo. Per i vetri profilati a "U" con altezza multipla di cm. 25. Per i vari tipi di vetro vengono considerate delle superfici minime di fatturazione, come sottoesposte:

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| - Vetrate isolanti         | minimo fatturabile mq. 0,50 |
| - Stratificati e blindati  | minimo fatturabile mq. 0,30 |
| - Cristalli temperati      | minimo fatturabile mq. 0,30 |
| - Vetri tirati, stampati   | minimo fatturabile mq. 0,30 |
| - Retinati, float ed altri | minimo fatturabile mq. 0,30 |

N.B. - I materiali temperati si distinguono per il trattamento fatto con forni specifici, che lo rendono adatto a particolari richieste e vengono identificati con un marchio particolare. I vetri devono avere la scheda di sicurezza.

**Art. 30 - Prezzo per la merce in opera.**

Nei contratti per merce consegnata in opera, il prezzo comprende le spese di taglio, di spreco, di trasporto, di manovalanza, di fornitura e di posa in opera del mastice necessario e i rischi di rottura.

La posa in opera dei vetri, compresi anche quelli da infilare, è fatta con mastice e/o silicone di buona qualità e idoneo all'uso.

Il fornitore non è tenuto alla pulizia fine dei vetri messi in opera.

## Capitolo 16° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

### Sommario

#### Parte prima

##### Commercio dei prodotti chimici in genere

Contrattazione	Art.	1
Forma e perfezionamento dell'ordine	"	2
Requisiti tecnici della merce	"	3
Imballaggi	"	4
Consegna	"	5
Verifica della merce	"	6
Oneri delle imposte di fabbricazione	"	7
Pagamento	"	8
Contestazioni di qualità	"	9

#### Parte seconda

##### a) Concimi chimici

Modi di contrattazione	"	10
Imballaggi - Clausole	"	11
Verifica delle qualità – Prelevamenti	"	12
Pagamenti	"	13

##### b) Anticrittogamici

Forma e conclusione del contratto	"	14
Titolo, pezzatura e provenienza	"	15
Clausole relative alla consegna degli anticrittogamici	"	16
Indicazioni relative agli zolfi	"	17

##### c) Saponi, glicerina, profumeria\*

##### d) Prodotti farmaceutici\*

##### e) Colori e vernici\*

##### f) Materie plastiche

###### Sezione I

###### *Tubazioni in cloruro di polivinile rigido (PVC non plastificato)*

Valorizzazione economica delle tubazioni poste in opera	"	18
---	---	----

##### g) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone (benzina, petrolio, lubrificanti, coke, ecc.)

###### Sezione I – Denominazioni e distinzioni

Denominazione dei prodotti e residui della distillazione del petrolio	"	19
Distinzione degli oli combustibili	"	20

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

**Sezione II – Prodotti petroliferi: carburanti, combustibili, solventi e bitumi**

Ordinazioni	Art. 21
Modi di vendita	” 22
Unità base di contrattazione	” 23
Prelievo di campioni	” 24
Recipienti	” 25
Vendite in autocisterne	” 26
Consegna: tempo e luogo	” 27
Verifica quantitativa – Certificati di provenienza	
Analisi dei campioni	” 28
Pagamento	” 29

**Sezione III – Oli e grassi lubrificanti – Paraffine e vaseline**

Modi di vendita	” 30
Recipienti	” 31
Vendite in autocisterne	” 32
Modi di consegna	” 33
Verifica del peso e degli imballaggi	” 34
Prelievo di campioni	” 35

**h) Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole**

**Sezione I – Gas di petrolio liquefatti**

Uso e restituzione delle bombole	” 36
G.P.L. in bombole	” 37

**Sezione II – Gas tecnici**

Contrattazioni e consegna	” 38
Misurazione e tolleranze	” 39
Cauzione e restituzione bombole	” 40
Responsabilità ed obblighi del compratore	” 41
Bombole di proprietà del compratore o di terzi	” 42
Pagamento	” 43

# Capitolo 16° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

## Parte prima

### Commercio dei prodotti chimici in genere

#### **Art. 1 - Contrattazione.**

I prodotti chimici in genere e i generi per tintoria, appretto, stamperia e concia, trattamenti superficiali dei metalli e depurazione di scarichi industriali, sono contrattati in base alle specifiche dichiarate nei bollettini tecnici e di sicurezza.

#### **Art. 2 - Forma e perfezionamento dell'ordine.**

Gli ordini possono essere indifferentemente stipulati sia per iscritto che verbalmente, direttamente o a mezzo di intermediari.

Le vendite effettuate a mezzo di intermediari sono impegnative anche per il venditore, salvo che questi non dichiari la mancata accettazione dell'ordine entro 15 giorni dalla data dello stesso.

Nell'ordine vengono specificati anche i termini di consegna che sono, comunque, regolati dalle norme internazionali.

#### **Art. 3 - Requisiti tecnici della merce.**

La merce deve possedere i requisiti tecnici richiesti dall'impiego a cui il fabbricante espressamente la dichiara destinata o destinabile.

Il compratore, però, prima di intraprendere l'utilizzazione definitiva della merce fornitagli, deve accertarne l'idoneità su un campione di essa, richiedendo, se del caso, l'assistenza tecnica dello stesso fabbricante.

Per i prodotti chimici industriali contrattati o venduti con la sola indicazione di un titolo percentuale, si garantisce esclusivamente la costituzione e la qualità delle singole impurità riportate sui bollettini tecnici.

#### **Art. 4 - Imballaggi.**

Salvo espresso patto contrario, i recipienti e gli imballaggi restano di proprietà del compratore.

#### **Art. 5 - Consegna.**

Se nell'ordine è convenuta la consegna pronta, la merce deve:

- essere consegnata entro i 5 giorni feriali successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare su piazza;
- essere spedita entro gli 8 giorni feriali successivi a quello in cui è stato stipulato il contratto, se si tratta di merce da consegnare fuori piazza.

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del compratore, se consegnate a mezzo vettore designato dal compratore stesso.

#### **Art. 6 - Verifica della merce.**

La verifica quantitativa della merce deve essere eseguita all'atto della consegna.

Le merci con provenienza d'oltre mare devono essere verificate all'atto dello sdoganamento, per quanto riguarda le avarie che possono avere subito durante il viaggio.

**Art. 7 - Oneri delle imposte di fabbricazione.**

Le variazioni che intervengono nell'ammontare dell'imposta di fabbricazione prima della consegna della merce da parte del venditore, sono a carico o a favore del compratore.

**Art. 8 - Pagamento.**

Le modalità di pagamento vengono indicate dal venditore al compratore all'atto dell'ordine.

In difetto di pattuizioni, i pagamenti devono essere fatti al domicilio del venditore e a 30 giorni dalla data della fattura.

In caso di contratto per consegne ripartite, il mancato pagamento di una precedente fattura nei termini pattuiti o di cui ai commi precedenti dà diritto al venditore di sospendere le ulteriori consegne, salva l'azione per la risoluzione del contratto.

**Art. 9- Contestazioni di qualità.**

Il compratore deve accertare l'idoneità della merce fornitagli prima di intraprendere l'utilizzazione.

Le eccezioni del compratore, relative alla qualità della merce, devono essere denunciate al venditore entro 8 giorni dal ricevimento se la merce è consegnata in imballi del fornitore.

Per la merce sfusa la conformità della qualità pattuita va accertata mediante prelievo di campioni prima dello scarico della merce stessa in serbatoi o imballi del cliente.

Non sono ammesse contestazioni se la qualità rientra nelle caratteristiche tipiche della produzione corrente, salvo specifica richiesta qualitativa formulata prima della conclusione del contratto.

In ogni caso, qualora si tratti di prodotti che richiedano controlli chimico-biologici, il termine per la denuncia è di 15 giorni dal ricevimento della merce.

## **Parte seconda**

### **a) Concimi chimici**

**Art. 10 - Modi di contrattazione.**

I concimi chimici si contrattano a chilogrammo, con titolo minimo garantito, e la designazione della qualità è disciplinata dalle vigenti norme di legge.

**Art. 11 - Imballaggi - Clausole.**

I concimi chimici sono venduti normalmente “a peso netto” in sacchi forniti dal venditore. I sacchi restano di proprietà del compratore.

I contenitori ed i bancali invece devono essere intesi con la clausola “a perdere” salvo pattuizione contraria.

**Art. 12 - Verifica delle qualità - Prelevamenti.**

Nel caso che l'acquirente desideri procedere a una verifica della qualità della merce, i prelevamenti dei campioni si fanno secondo la vigente regolamentazione, in contraddittorio delle parti e al momento del ricevimento della merce stessa.

**Art. 13 - Pagamenti.**

I pagamenti per consegna di merce dal grossista al consumatore si fanno generalmente alla consegna della merce o a 30 giorni data fattura.

## **b) Anticrittogamici**

**Art. 14 - Forma e conclusione del contratto.**

I contratti possono essere indifferentemente stipulati sia per iscritto che verbalmente, direttamente o a mezzo intermediari.

Le vendite effettuate a mezzo di intermediari sono impegnative anche per il venditore, salvo che questi non dichiarino la mancata accettazione dell'ordine entro 15 giorni dalla data dello stesso.

Trascorso inutilmente tale periodo di tempo, l'ordine s'intende non accettato ed il compratore è liberato da ogni impegno.

**Art. 15 - Titolo, pezzatura e provenienza.**

Il solfato di rame si contrae generalmente al titolo 98-99 %, pezzatura normale.

Gli altri anticrittogamici cuprici sono venduti con garanzia del titolo indicato.

Le deficienze nel titolo danno diritto al rifiuto della merce.

Si vende anche solfato di rame di pezzatura microcristallina.

Il solfato di rame si distingue in prodotto nazionale ed estero, ed ognuna delle provenienze si distingue ancora a seconda della fabbrica produttrice.

**Art. 16 - Clausole relative alla consegna degli anticrittogamici.**

La consegna degli anticrittogamici può essere:

- a) pronta (entro 8 giorni);
- b) ad epoca fissa;
- c) ripartita ad epoche fisse;
- d) ripartita a richiesta del compratore, con preavviso di 8 giorni;

e) ripartita a piacere del venditore.

Per le provenienze estere, la data della polizza di carico o della lettera di vettura fa fede dell'avvenuta spedizione.

**Art. 17 - Indicazioni relative agli zolfi.**

Per gli zolfi si indica lo stato cioè se trattasi di zolfo greggio semplicemente molito o di zolfo raffinato molito o ventilato, nonché il grado di purezza e quello di finezza al tubo Chancel. Tali gradi devono essere compresi fra due limiti differenti fra loro, non più di 3 gradi per la purezza e di 5 per la finezza.

Per gli zolfi ramati si indica altresì il titolo di solfato rameico idrato.

**c) Saponi, glicerina, profumeria\***

**d) Prodotti farmaceutici\***

**e) Colori e vernici\***

**f) Materie plastiche**

**Sezione I**

***Tubazioni in cloruro di polivinile rigido (PVC non plastificato)***

**Art. 18 – Valorizzazione economica delle tubazioni poste in opera.**

La valorizzazione economica delle tubazioni poste in opera si fa a metro lineare, misurandole sull'asse della tubazione stessa, senza tener conto delle parti sovrapposte.

I raccordi e i pezzi speciali sono valorizzati a numero.

**g) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone  
(Benzina, petrolio, lubrificanti, coke, ecc.)**

**Sezione I**

***Denominazioni e distinzioni***

**Art. 19 - Denominazione dei prodotti e residui della distillazione del petrolio.**

I prodotti della distillazione del petrolio greggio e i residui della distillazione sono trattati generalmente in commercio con le seguenti denominazioni: benzina e supercarburanti per motori a scoppio; solventi, ragia minerale, petrolio, gasolio, gasolio emulsionato e gasoli vegetali, oli combustibili per forni e caldaie, per motori e per altri usi, oli minerali, lubrificanti, paraffine, vaseline, bitumi e gas petrolio liquefatti (G.P.L.).

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.



**Art. 20 - Distinzione degli oli combustibili.**

Gli oli combustibili si distinguono in fluidissimi, fluidi, semifluidi, densi special plus e densi:

Fluidissimi sono quelli con viscosità, a 50 °C, inferiore a 3° Engler;

Fluidi sono quelli con viscosità, a 50 °C, compresa fra 3° e 5° Engler;

Semifluidi sono quelli con viscosità, a 50 °C, compresa fra 5° e 7° Engler;

Densi special plus sono quelli con viscosità, a 50 °C, compresa fra 12° e 13° Engler;

Densi sono quelli con viscosità, a 50 °C, superiore a 7° Engler.

**Sezione II**

***Prodotti petroliferi: carburanti, combustibili, solventi e bitumi***

**Art. 21 - Ordinazioni.**

Per la vendita dei prodotti petroliferi (carburanti, combustibili solventi e bitumi) è uso accettare anche ordinazioni verbali ed a mezzo telefono, fax o telex, senza che sia necessaria la conferma scritta e senza doppio di commissioni.

**Art. 22 - Modi di vendita.**

Le vendite secondo tipi e gradazioni concordate con il venditore nei limiti delle classificazioni correnti, avvengono normalmente a peso netto a mezzo di autotrenobotte o vagone cisterna ferroviario o in fusti, con le seguenti eccezioni:

- a) a corpo o a litri per il petrolio (kerosene) fornito in bidoni o latte sigillate cauzionate a rendere;
- b) a volume o a peso per le benzine, il gasolio, l'olio combustibile ed il G.P.L. consegnati in autobotte chilolitrica o fornite di contatore volumetrico;
- c) a corpo per il G.P.L. fornito in bombole a rendere.

**Art. 23 - Unità base di contrattazione.**

Le unità di base di contrattazione sono:

- a) il chilogrammo e la tonnellata per gli oli combustibili, il litro per i restanti prodotti;
- b) l'autocisterna (completa: motrice e rimorchio, o bilico; parziale: motrice o rimorchio), per le vendite in autocisterna;
- c) il fusto in ferro da circa 200 lt. per le consegne in fusti;
- d) il kilolitro per le vendite a volume di benzina, di gasolio e di solventi;
- e) la tonnellata per bitumi;
- f) la bombola, l'autotrenobotte e l'autobotte per il G.P.L.;
- g) il canistro per il petrolio (kerosene).

**Art. 24 - Prelievo di campioni.**

Qualora, alla consegna della merce, sia richiesto il prelievo di campioni, esso deve farsi all'inizio, a metà ed alla fine dello scarico della merce

stessa e deve essere prelevato dalla parte più bassa del contenitore. L'operazione deve avvenire in contraddittorio tra le parti, mediante tre campioni da sigillarsi per ogni prelievo.

In caso di assenza di una delle parti, il prelievo dei campioni avverrà alla presenza di due testimoni.

#### **Art. 25 - Recipienti.**

I recipienti possono essere forniti dal venditore o dal compratore. In quest'ultimo caso essi debbono essere messi a disposizione del venditore, pronti ed idonei per il riempimento, franco di ogni spesa, al posto indicato dal venditore stesso.

I recipienti a rendere, con cui si spedisce o si consegna la merce, si intendono dati a prestito, rimanendo sempre di proprietà del venditore. Il venditore ed il compratore non possono per nessun motivo far riempire presso diverso fornitore i recipienti appartenenti ad altra azienda venditrice.

Il venditore ha facoltà di esigere il versamento di una cauzione da conteggiarsi a parte, che restituirà dopo che i recipienti gli saranno stati resi in buono stato di conservazione, franco di porto al deposito che ha consegnato o spedito la merce. In caso di restituzione di recipienti deteriorati, le eventuali spese di riparazione si intendono a carico del compratore. In caso di mancata restituzione dei recipienti il venditore ha la facoltà:

- a) di provvedere direttamente al ritiro dei recipienti, ponendo a carico del compratore la rifusione di tutte le spese e degli eventuali danni subiti;
- b) di pretendere il pagamento immediato dei recipienti non restituiti, con l'avvertenza che, trascorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta, potrà emettere tratta a vista per l'importo dei recipienti non resi;
- c) di rivalersi sulla cauzione in relazione alle unità non rese emettendo regolare fattura.

I recipienti dati a prestito, di qualsiasi tipo, si intendono affidati alla temporanea custodia del compratore, che ne è responsabile e non può pertanto alterarli né adibirli ad altri usi.

In particolare per quanto riguarda il kerosene è da tenere presente che il venditore:

- a) ha facoltà almeno una volta all'anno, solitamente alla fine del normale periodo di riscaldamento, di riassumere le risultanze del conto dei recipienti dati e resi, e di procedere ai conseguenti controlli nei confronti di ciascun compratore;
- b) può rivalersi sulla cauzione di cui al 2° comma del presente articolo per i recipienti dei quali il compratore non sia in grado di rendere conto e per quelli danneggiati. Il prezzo da addebitarsi è quello corrente alla data del controllo;
- c) può eseguire analoga procedura in qualsiasi momento nei confronti del compratore che cessi la propria attività.

Per i bitumi in fusti la vendita è intesa con contenitori a perdere.

**Art. 26 - Vendite in autocisterne.**

Per le vendite stabilite in autocisterne, i mezzi per il trasporto possono essere forniti dal venditore o dal compratore.

Se la merce viene consegnata in autocisterne fornite dal venditore, il compratore è obbligato a curarne prontamente il ricevimento, la verifica e lo scarico completo, sempre che l'autocisterna giunga a destinazione nei modi e nei tempi concordati.

**Art. 27 - Consegna: tempo e luogo.**

In genere le vendite vengono trattate per consegna pronta o frazionata nel tempo concordato.

La consegna della merce da parte del venditore può effettuarsi:

- a) franco domicilio del compratore;
- b) franco deposito del venditore;
- c) franco stazione partenza;
- d) franco deposito costiero;
- e) franco deposito stazione destino.

**Art. 28 - Verifica quantitativa - Certificati di provenienza - Analisi dei campioni.**

La verifica quantitativa della merce e l'eventuale prelievo dei campioni di cui all'Art. 24 debbono essere effettuati all'atto del ricevimento, se la consegna è fatta alla sede del compratore, o all'atto del ritiro al deposito del venditore o in stazione o in porto, se la merce è stata spedita, e comunque prima del travaso dal recipiente originale.

Agli effetti della prova del quantitativo spedito o consegnato fanno testo i pesi e le misure a volume risultanti dal documento di accompagnamento (DA o DAS) o dalla bolla di consegna, salva la facoltà per il compratore di fare controllare detto peso prima che sia iniziato lo scarico, alla pesa pubblica più vicina, assumendo però in proprio le spese di pesa pubblica e le eventuali maggiori spese di facchinaggio e di trasporto.

Le analisi dei campioni, prelevati come prescritto dall'Art. 24, hanno valore ufficiale, se effettuate per i combustibili dalla Stazione Sperimentale del Politecnico di Milano e per i bitumi dal Laboratorio Sperimentale stradale del T.C.I. a Milano, salvo diversa pattuizione.

**Art. 29 - Pagamento.**

In genere il pagamento, quando non sia stata pattuita diversa ed esplicita condizione, si intende convenuto per contanti alla consegna della merce, o a presentazione fattura.

**Sezione III**

**Oli e grassi lubrificanti - Paraffine e vaseline**

**Art. 30 - Modi di vendita.**

Le vendite di lubrificanti secondo tipi e gradazioni concordate con il ven-

ditore nei limiti delle classificazioni correnti avvengono normalmente:  
a) a peso netto o a volume per prodotti forniti in serbatoi, fusti e fustoni;  
b) a corpo, a chilogrammo o a litro per tutte le altre confezioni minori.

**Art. 31 - Recipienti.**

Per merci fornite in confezione, normalmente il recipiente è a perdere.

**Art. 32 - Vendite in autocisterne.**

Per le vendite stabilite in autocisterne, i mezzi per il trasporto possono essere forniti dal venditore o dal compratore.

Se la merce viene consegnata in autocisterne fornite dal venditore, il compratore è obbligato a curarne prontamente il ricevimento, la verifica e lo scarico completo, sempre che l'autocisterna giunga a destinazione nei modi e nei tempi concordati.

**Art. 33 - Modi di consegna.**

La consegna avviene:

- franco deposito del venditore;
- franco domicilio del compratore;
- franco stazione o banchina partenza;
- franco stazione destinataria.

**Art. 34 - Verifica del peso e degli imballaggi.**

La verifica del peso, per la merce sfusa, deve essere effettuata all'atto della consegna.

Per la merce confezionata fanno fede, agli effetti della prova del quantitativo consegnato, i documenti ufficiali di accompagnamento.

**Art. 35 - Prelievo di campioni.**

Qualora, alla consegna della merce, sia richiesto il prelievo di campioni, esso deve farsi all'inizio, a metà ed alla fine dello scarico della merce stessa e deve essere prelevato dalla parte più bassa del contenitore. L'operazione deve avvenire in contraddittorio tra le parti, mediante tre campioni da sigillarsi per ogni prelievo.

In caso di assenza di una delle parti, il prelievo dei campioni avverrà alla presenza di due testimoni.

**h) Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole**

**Sezione I  
Gas di petrolio liquefatti**

**Art. 36 - Uso e restituzione delle bombole.**

La vendita dei gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) si effettua:

- a) normalmente in bombole di proprietà della ditta venditrice;

b) sfuso in autobotte immesso direttamente in serbatoi di proprietà dell'acquirente o dati in comodato dal venditore.

**Art. 37 - G.P.L. in bombole.**

Le bombole di G.P.L. vengono date in uso all'acquirente per il tempo strettamente necessario alla rivendita ed al consumo del gas contenuto. Tale tempo non può, in linea di massima, superare complessivamente 3 mesi; trascorsi i quali, il rivenditore o l'utente debbono pagare alla ditta fornitrice un indennizzo mensile per ogni bombola<sup>1</sup>.

Il venditore e l'utente non possono per nessun motivo far riempire presso diverso fornitore le bombole appartenenti ad altra azienda venditrice di G.P.L., non possono cederle a chicchessia, neppure temporaneamente, e devono restituirle in perfette condizioni di funzionalità.

**Sezione II  
Gas tecnici**

**Art. 38 - Contrattazioni e consegna.**

L'ossigeno, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno e gli altri gas utilizzati per le stesse applicazioni sono generalmente venduti in bombole di proprietà del venditore, franco sua fabbrica.

Se la consegna avviene in un magazzino del venditore in località diversa dalla fabbrica, fanno carico al compratore le risultanti maggiori spese.

Il compratore ha facoltà di chiedere la ripetizione dei controlli di quantità e qualità all'atto della consegna; dopo la quale non è ammesso alcun reclamo.

**Art. 39 - Misurazione e tolleranze.**

La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche, con una tolleranza massima complessiva del 10 %.

Per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione delle bombole sia riscontrata una deficienza superiore a gr. 70 di acetone per chilogrammo di acetilene, la differenza è addebitata.

**Art. 40 - Cauzione e restituzione bombole.**

Le bombole sono consegnate al compratore del gas a titolo di comodato e rimangono sempre di assoluta proprietà del venditore.

Il compratore del gas deve versare una cauzione proporzionale alla qualità ed al valore di giornata delle bombole.

Il compratore deve restituire le bombole franco magazzino di provenienza, non appena vuote, e comunque non oltre un termine massimo di tolleranza di giorni 60 dalla data della consegna.

<sup>1</sup> N.B. - Rimangono impregiudicate le eventuali responsabilità per fatti derivanti da sopravvenuta scadenza dei collaudi legali.

Il compratore è tenuto a corrispondere un canone (messa disposizione recipienti), preventivamente concordato con il venditore, per ogni recipiente in uso.

Anche quando non risulti determinato, al momento della consegna, il valore delle bombole, queste si intendono valutate, sia ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1806 c.c.<sup>1</sup>, sia per il caso di mancato recupero, al prezzo corrente di mercato delle bombole nuove aventi caratteristiche uguali a quelle consegnate.

**Art. 41 - Responsabilità ed obblighi del compratore.**

Il compratore del gas è illimitatamente responsabile delle bombole dall'avvenuta consegna fino a quando le stesse non siano rientrate nel magazzino di provenienza.

Trascorso il termine di tolleranza di giorni 60, è altresì responsabile dell'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali, anche se gli sono addebitate le penalità di ritardata resa.

Il compratore è inoltre responsabile della conformità alle disposizioni di legge dei mezzi di trasporto da lui utilizzati.

I recipienti devono servire esclusivamente per il trasporto e la conservazione dei gas cui sono destinati. E' tassativamente vietata ogni diversa utilizzazione.

Il compratore di gas non può, per alcun motivo, far riempire le bombole da fornitori diversi dal proprietario, né può effettuare, neppure temporaneamente, la cessione a terzi, e deve renderle in perfette condizioni, rispondendo di qualsiasi avaria.

**Art. 42 - Bombole di proprietà del compratore o di terzi.**

Le bombole di proprietà del compratore o di terzi, affidate per il riempimento al fornitore del gas, devono, a cura e sotto la responsabilità del compratore, avere i requisiti di legge e inoltre non devono contenere né avere contenuto materie che possano rappresentare un pericolo a contatto con il gas per il quale risultano abilitate.

**Art. 43 - Pagamento.**

Il pagamento delle forniture di gas è eseguito per contanti all'atto della consegna.

<sup>1</sup> Art. 1806 cod. civ.; "Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile".

**Capitolo 17° -PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA  
GOMMA ELASTICA\***

**Capitolo 18° -PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE\***

CCIAA di Varese

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## **TITOLO VI**

**Credito, assicurazioni, borse valori**



## Capitolo 1° - USI BANCARI

### Sommario

Operazioni di credito documentario (Articoli 1527, 1530 cod. civ.)	Art.	1
Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (Articolo 1528 cod. civ.)	"	2
Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (Prova del rifiuto) (Articolo 1530 cod. civ.)	"	3
Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (Articolo 1845 cod. civ.)	"	4
Chiusura del conto corrente e interessi composti	"	5
Liquidazione interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere	"	6
Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (Articolo 1283 cod. civ.)	"	7
Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (Articolo 1838 comma 2° cod. civ.)	"	8
Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (Articolo 1850 cod. civ.)	"	9
Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito (misura del compenso) (Articolo 1838 comma 3° cod. civ.)	"	10
Sub-deposito e raggruppamento dei titoli al portatore	"	11
Termine per l'esercizio del diritto di opzione	"	12
Rinnovazione di precedente operazione cambiaria	"	13
Accredito in conto "salvo buon fine"	"	14
Fondi (o somme) a disposizione – Significato bancario	"	15
Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito (Articolo 1856 cod. civ.)	"	16
Incassi	"	17
Conti correnti intestati a minori	"	18
Prelievi a mezzo sportello automatico	"	19
Perfezionamento di pegni su titoli	"	20
Disposizioni telefoniche per esecuzione di operazioni su titoli	"	21
Versamenti su conto corrente	"	22
Addebito di titoli impagati	"	23

## Capitolo 1° - USI BANCARI

**Art. 1** - *Operazioni di credito documentario (Articoli 1527, 1530 cod. civ.).*

Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli articoli 1527 e 1530 cod. civ., alle norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari accertati dalla Camera di commercio internazionale (vedi appendice Tav. V).

**Art. 2** - *Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (Articolo 1528 cod. civ.).*

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso dovrà essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo 1527 del cod. civ.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

**Art. 3** - *Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (Prova del rifiuto) (Articolo 1530 cod. civ.).*

Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti medesimi.

**Art. 4** - *Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (Articolo 1845 cod. civ.).*

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'articolo 1855 cod. civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

**Art. 5** - *Chiusura del conto corrente e interessi composti.*

Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- a) per i conti e depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;
- b) per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;
- c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L'interesse così portato in conto, produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.

**Art. 6 - Liquidazione interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere.**

Nel calcolo degli interessi di frazione di anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti e le Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Nel caso di effetti<sup>1</sup> oggetto di sconto cambiario o finanziario, non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, e comunque in misura non inferiore al prime-rate vigente.

**Art. 7 - Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (Articolo 1283 cod. civ.).**

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora, nella misura indicata nel contratto, a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

**Art. 8 - Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (Articolo 1838 comma 2° cod. civ.).**

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti e dalle Aziende di credito i titoli non quotati ufficialmente nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso ogni obbligo dell'Istituto o della Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli nonché di incassare i dividendi, i premi o i rimborsi di titoli estratti.

L'Istituto o l'Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

**Art. 9 - Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (Articolo 1850 cod. civ.).**

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito,

<sup>1</sup> *Effetto* - Nella pratica commerciale la parola "effetto" è equivalente di "cambiale", "vaglia cambiario" e simili, fermo restando sempre l'obbligo di legge di usare questi termini nel contesto del titolo cambiario.

anche ai fini dell'articolo 1850 cod. civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di 5 giorni oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

**Art. 10** - *Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito (misura del compenso) (Articolo 1838 comma 3° cod. civ.).*

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e nelle norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari sottoscritte alla stipula del contratto.

**Art. 11** - *Sub-deposito e raggruppamento dei titoli al portatore.*

Gli Istituti e le Aziende di credito hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli presso organismi che ne permettono la custodia e l'amministrazione accentrata.

Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e qualità.

**Art. 12** - *Termine per l'esercizio del diritto di opzione.*

Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti ed alle Aziende di credito- è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.

**Art. 13** - *Rinnovazione di precedente operazione cambiaria.*

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

**Art. 14** - *Accredito in conto "salvo buon fine".*

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli simili è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso.

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'articolo 1829 del cod. civ. La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

**Art. 15 - Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario.**

Le espressioni "fondi a disposizione" o "somme a disposizione" stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

**Art. 16 - Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito (Articolo 1856 cod. civ.).**

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

**Art. 17 - Incassi.**

Gli Istituti ed Aziende di credito si attengono alle "Norme uniformi relative agli incassi" accertate dalla Camera di Commercio Internazionale (vedi Appendice Tav. VI).

**Art. 18 - Conti correnti intestati a minori.**

Gli Istituti e le Aziende di credito aprono conti intestati a minori, senza assegni e ad operatività limitata, previo rilascio di dichiarazione di assenso sottoscritta da un genitore o da chi esercita la patria potestà.

**Art. 19 - Prelievi a mezzo sportello automatico.**

I prelievi a mezzo sportello automatico effettuati nei giorni festivi sono addebitati con valuta primo giorno lavorativo antecedente la data del prelievo.

**Art. 20 - Perfezionamento di pegni su titoli.**

Gli Istituti e le Aziende di credito usano perfezionare i pegni su titoli, mancanti di materialità o rappresentati da titoli cumulativi custoditi presso la Banca d'Italia o la Monte Titoli S.p.A., anche sulla base del fisso bollato di acquisto dei titoli medesimi.

**Art. 21 - Disposizioni telefoniche per esecuzione di operazioni su titoli.**

Gli Istituti e le Aziende di credito usano accettare disposizioni telefoniche da clienti in esecuzione di operazioni su titoli nel rispetto della nuova normativa che regola le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM).

**Art. 22 - Versamenti su conto corrente.**

Gli Istituti e le Aziende di credito accettano versamenti effettuati presso propri sportelli anche diversi da quello presso il quale risulta in essere il conto corrente.

**Art. 23 - Addebito di titoli impagati.**

Gli Istituti e le Aziende di credito usano addebitare sul conto corrente l'importo di titoli impagati, già accreditati salvo buon fine, per i quali sia giunta notizia del mancato pagamento prima della ricezione materiale dei titoli.

**Capitolo 2° - USI DELLE ASSICURAZIONI\***

**Capitolo 3° - USI DELLE BORSE VALORI\***

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## Capitolo 4° - LEASING

### **Sommario**

#### **Sezione I – Leasing mobiliare**

Definizione	Art.	1
Scelta del fornitore	”	2
Forma del contratto	”	3
Ordinazione del bene	”	4
Consegna del bene	”	5
Legittimazione attiva dell'utilizzatore	”	6
Corrispettivo	”	7
Utilizzazione del bene	”	8
Identificazione del bene	”	9
Assicurazione	”	10
Perdita parziale o totale del bene	”	11
Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore	”	12
Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto	”	13

#### **Sezione II – Leasing immobiliare**

Definizione	”	14
Forma del contratto	”	15
Acquisto di fabbricato esistente	”	16
Fabbricato da costruire: area progetto e licenze di costruzione	”	17
Fabbricato da costruire – Appalto	”	18
Fabbricato da costruire – Consegna	”	19
Indicizzazione del canone	”	20
Versamento del corrispettivo	”	21
Assicurazioni	”	22
Uso dell'immobile	”	23
Facoltà di scelta al termine del contratto	”	24
Inadempimenti	”	25

#### **Sezione III – Figure particolari di leasing**

Lease-back	”	26
------------	---	----

## Capitolo 4° - LEASING

### *Sezione I Leasing mobiliare*

#### **Art. 1 - Definizione.**

Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

#### **Art. 2 - Scelta del fornitore.**

L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo, nonché i tempi e le modalità di consegna.

#### **Art. 3 - Forma del contratto.**

Il contratto di locazione finanziaria di beni mobili si stipula con scrittura privata.

#### **Art. 4 - Ordinazione del bene.**

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo.

#### **Art. 5 - Consegna del bene.**

La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore, risulta da apposita attestazione di cui al comma successivo. L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l'esistenza di vizi o difetti palesi o occulti, previa redazione del relativo verbale di consegna e accettazione.

#### **Art. 6 - Legittimazione attiva dell'utilizzatore.**

Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene ed anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

#### **Art. 7 - Corrispettivo.**

L'utilizzatore versa al concedente, a scadenze contrattualmente stabilite, un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata della locazione finanziaria e di altri elementi.



L'entità del canone non è in alcun caso commisurata al grado di utilizzo dei beni locati, né ai risultati tecnico-economici dagli stessi derivanti. Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche se inerente a contestazioni sul bene o al verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

**Art. 8 - Utilizzazione del bene.**

L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:

- a) provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- b) assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
- c) è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;
- d) non può cedere in uso o sublocare il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti, salvo esplicito consenso del concedente;
- e) provvede, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti relativi al bene e al suo utilizzo;
- f) è tenuto a non modificare la destinazione economica e l'ubicazione del bene, salvo espresso consenso del concedente.

**Art. 9 - Identificazione del bene.**

L'utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene una targa attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

**Art. 10 - Assicurazione.**

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile, di furto e di perimento totale o parziale del bene, derivante da qualsiasi evento assicurabile.

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

**Art. 11 - Perdita parziale o totale del bene.**

In casi di perdita o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.

In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l'utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di competenza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da

terzi a titolo di risarcimento, fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'Art. 10 in materia di clausole di vincolo in favore del concedente.

**Art. 12 - Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.**

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore, dà facoltà al concedente, nei casi specificatamente previsti nel contratto, di dichiarare la risoluzione del contratto medesimo.

L'utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, nei luoghi e nei termini da questi indicati.

Sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti. In caso di richiesta di risarcimento di ulteriori danni da parte del concedente deve dedursi l'eventuale realizzo derivante dalla ricollocazione del bene sul mercato.

**Art. 13 - Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto.**

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di:

- a) acquistare il bene previo versamento del prezzo prestabilito;
- b) concordare il rinnovo del contratto di locazione finanziaria;
- c) restituire il bene al concedente.

La scelta deve essere comunicata al concedente, con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.

## **Sezione II Leasing immobiliare**

**Art. 14 - Definizione.**

Si suole indicare con il termine "leasing immobiliare", comunemente detto locazione finanziaria immobiliare, il contratto con il quale una parte, detta concedente, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, detta utilizzatore, per un dato tempo, un bene immobile verso un corrispettivo, pagabile a scadenze periodiche, determinato in relazione al valore dell'immobile, alla durata del contratto e ad altri elementi.

Detti immobili sono acquistati o fatti costruire dal concedente, su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, con facoltà per quest'ultimo di divenirne proprietario alla scadenza del periodo contrattuale dietro versamento di un importo da determinarsi secondo criteri prestabiliti.

**Art. 15 - Forma del contratto.**

Il contratto di leasing immobiliare ha la forma dell'atto scritto.

Il contratto di durata superiore a 9 anni è soggetto a trascrizione.

**Art. 16 - Acquisto di fabbricato esistente.**

Se l'immobile (fabbricato) oggetto del leasing già esiste, il concedente

lo acquista sulla base delle trattative intercorse tra l'utilizzatore e il venditore, previa verifica della congruità del prezzo e delle conformità urbanistico-edilizia dell'opera da realizzare.

**Art. 17 - *Fabbricato da costruire: area - progetto e licenze di costruzione.***

L'utilizzatore, individuata l'area, fa elaborare, in accordo col concedente, il progetto di costruzione e procura le necessarie autorizzazioni per edificare; dopo di che, il concedente acquista l'area al prezzo concordato dall'utilizzatore con il venditore.

**Art. 18 - *Fabbricato da costruire - Appalto.***

Il concedente, sulla base degli elaborati tecnici forniti dall'utilizzatore, stipula il contratto d'appalto con la ditta appaltatrice, nomina il direttore dei lavori, segue i lavori di costruzione fino alla consegna e rilascia mandato, senza rappresentanza, a favore dell'utilizzatore.

**Art. 19 - *Fabbricato da costruire - Consegna.***

L'immobile ultimato viene consegnato dall'appaltatore all'utilizzatore che formula eventuali riserve in ordine all'esecuzione del lavoro. All'atto della consegna dell'immobile viene redatto un "verbale di consegna" dell'immobile.

**Art. 20 - *Indicizzazione del canone.***

Per medie e lunghe durate, si suole prevedere un conguaglio periodico da determinarsi in rapporto all'andamento di indici prestabiliti.

**Art. 21 - *Versamento del corrispettivo.***

Il versamento del corrispettivo è effettuato al domicilio del concedente e non può essere sospeso a motivo di contestazione sul bene, o per il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

**Art. 22 - *Assicurazioni.***

Sono a carico dell'utilizzatore i premi assicurativi relativi ai rischi di incendio e di perimento dell'immobile per qualsiasi evento assicurabile e di R.C. (polizza globale fabbricato).

Per la durata del contratto l'utilizzatore deve altresì assicurarsi contro i rischi di ogni attività derivante dall'utilizzazione dell'immobile e contro i rischi di responsabilità civile anche in fase di costruzione.

**Art. 23 - *Uso dell'immobile.***

L'utilizzatore usa l'immobile curandone anche la manutenzione straordinaria.

L'utilizzatore deve ottemperare (sostenendone gli oneri) a tutte le relative disposizioni di legge e di regolamento ed inoltre deve ottenere e rin-

novare le prescritte licenze ed autorizzazioni.

E' facoltà del concedente di accedere all'immobile per verificarne lo stato.

L'utilizzatore non può sublocare né cedere a terzi l'uso totale o parziale dell'immobile, se non previa autorizzazione scritta del concedente.

**Art. 24 - Facoltà di scelta al termine del contratto.**

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- a) riconsegnare l'immobile al concedente nello stesso stato in cui lo ha ricevuto salvo la naturale vetustà;
- b) acquistare l'immobile previa corresponsione del prezzo determinato secondo criteri prestabiliti;
- c) stipulare con il concedente un nuovo contratto di leasing avente come oggetto lo stesso bene immobile.

La scelta deve essere comunicata al concedente con un congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.

**Art. 25 - Inadempimenti.**

Le parti stabiliscono i casi in cui il mancato o ritardato adempimento sia pure parziale delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore, dà facoltà al concedente di ritenere risolto il contratto.

In tal caso, l'utilizzatore, oltre a restituire il bene oggetto del leasing, è tenuto al risarcimento del danno.

**Sezione III**

**Figure particolari di leasing**

**Art. 26 - Lease-back.**

Si ha un'operazione di sale-lease-back, comunemente detta lease-back, quando un'impresa, detta utilizzatore, vende un bene mobile o immobile di sua proprietà ad una società finanziaria, detta concedente, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa utilizzatrice verso il pagamento di un canone periodico e con possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto.

## Capitolo 5° - CARTE DI CREDITO

### **Sommario**

Definizione	Art.	1
Conclusione del contratto	"	2
Proprietà della carta	"	3
Modalità di utilizzo	"	4
Modalità di pagamento	"	5
Smarrimento e furto della carta	"	6
Durata e validità della carta	"	7
Modifica delle condizioni contrattuali	"	8
Rendiconto	"	9
Rapporti tra titolare ed esercenti	"	10
Recesso	"	11

## Capitolo 5° - CARTE DI CREDITO

### **Art. 1 - Definizione**

La carta di credito abilita il titolare ad effettuare acquisti di beni e/o servizi presso esercenti convenzionati senza pagamento in contanti, nonché a prelevare contante presso sportelli bancari e sportelli automatici convenzionati, nei limiti del massimale concesso. Con l'utilizzo della carta di credito il titolare dà mandato all'emittente di pagare il corrispettivo dovuto, a favore dell'esercente convenzionato.

### **Art. 2 - Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude mediante la comunicazione al richiedente dell'accoglimento della domanda che può coincidere con la consegna della carta.

### **Art. 3 - Proprietà della Carta**

La carta è di proprietà esclusiva dell'emittente, al quale deve essere restituita debitamente invalidata alla cessazione del rapporto.

### **Art. 4 - Modalità di utilizzo**

La carta di credito suole essere inviata al titolare a mezzo del servizio postale o per consegna diretta dell'emittente o dell'intermediario.

Al ricevimento della carta il titolare appone la propria firma sul retro della stessa: la medesima firma è apposta sugli ordini di pagamento o documenti equipollenti, all'atto dell'utilizzo della carta per l'acquisto di beni e/o servizi.

Per l'utilizzo della carta su sportelli automatici abilitati e/o per l'uso delle apparecchiature elettroniche manovrate esclusivamente dal titolare, viene attribuito a ciascun titolare un numero Codice Personale Segreto (P.I.N.), generato elettronicamente e, pertanto, non noto al personale dell'emittente. Il Codice Personale Segreto è inviato al titolare in un plico sigillato, disgiuntamente dalla carta; tale numero deve rimanere segreto e non va annotato sulla carta, né conservato insieme con quest'ultima o con documenti del titolare.

La carta di credito deve essere utilizzata esclusivamente dal titolare e non può essere ceduta a terzi.

Il titolare si impegna a comunicare all'emittente ogni variazione dei dati forniti al momento della stipulazione del contratto.

### **Art. 5 - Modalità di pagamento**

Il titolare si impegna a corrispondere all'emittente:

- gli importi relativi alle operazioni effettuate con la carta di credito, secondo le modalità concordate;
- l'importo relativo alla quota di emissione o al rinnovo della carta ed ogni altro onere contrattualmente previsto.

**Art. 6 - Smarrimento e furto della carta**

Dal momento della ricezione della carta il titolare prende tutte le ragionevoli precauzioni al fine di tenerla al sicuro unitamente agli elementi che ne consentono l'impiego.

Nel caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione, il titolare è tenuto ad informare immediatamente l'emittente con qualsiasi mezzo, facendo seguire la conferma mediante lettera raccomandata o equivalente da inviarsi all'emittente entro il termine contrattualmente previsto, corredata da copia della denuncia presentata alla Autorità competente.

Fino al momento della comunicazione all'emittente di cui al comma precedente, il titolare è responsabile delle conseguenze dannose causate dall'indebito o illecito uso della carta di credito a seguito degli eventi di cui sopra, sino ad un massimo stabilito da contratto.

**Art. 7 - Durata e validità della carta**

La carta di credito viene rilasciata dall'emittente per il periodo contrattualmente previsto ed indicato sulla carta stessa e viene di solito rinnovata alla scadenza per un analogo periodo. La carta può essere utilizzata non prima della data di decorrenza della validità e non dopo la data di scadenza indicata su di essa.

**Art. 8 - Modifica delle condizioni contrattuali**

E' solitamente convenuta la facoltà per l'emittente di modificare i tassi, i prezzi e le altre condizioni. In caso di variazioni sfavorevoli al titolare, questi può recedere dal contratto entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta o equivalente ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione previste dalla legge, senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Art. 9 - Rendiconto**

L'emittente invia al titolare, con la periodicità contrattualmente prevista, un estratto conto contenente il dettaglio delle operazioni effettuate con la carta di credito.

L'estratto conto si intende tacitamente approvato dal titolare qualora, trascorsi 60 giorni dalla sua ricezione, non sia pervenuto all'emittente specifico reclamo per iscritto. Gli estratti conto ed ogni altra comunicazione dell'emittente sono inviati all'indirizzo indicato dal titolare.

**Art. 10 - Rapporti tra titolare ed esercenti**

L'emittente è estraneo ai rapporti tra il titolare e gli esercenti convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti.

Nei rapporti con l'emittente, l'ordine impartito attraverso l'uso della carta è irrevocabile. L'emittente non è responsabile qualora la carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.

**Art. 11 - Recesso**

Il titolare della carta e l'emittente possono recedere dal contratto secondo le modalità contrattuali e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

CCIAA di Varese



## Capitolo 6° - CREDITO AL CONSUMO

### Sommario

#### **Sezione I – Usi generali**

Definizione Art. 1

#### **Sezione II – Prestito finalizzato**

Definizione ” 2

Modalità di stipulazione del contratto ” 3

Rimborso del finanziamento ” 4

Divieto di versamenti al venditore ” 5

Richiesta di effetto a garanzia ” 6

Ritardato versamento ” 7

Decadenza dal beneficio del termine ” 8

Responsabilità sussidiaria del finanziatore ” 9

#### **Sezione III – Credito rotativo o revolving**

Definizione ” 10

Modalità di stipulazione del contratto ” 11

Scelta del venditore ” 12

Responsabilità sussidiaria del finanziatore ” 13

Modalità di utilizzo del credito ” 14

Recesso ” 15

Smarrimento e furto della carta di credito ” 16

Modifica delle condizioni ” 17

#### **Sezione IV – Accordo di convenzionamento (convenzione)**

Definizione ” 18

Modalità di stipulazione della convenzione ” 19

Richiesta di finanziamento ” 20

Identificazione della clientela ” 21

Documentazione probatoria ” 22

Divieto di pagamento al venditore convenzionato ” 23

Obblighi di rimborso da parte del venditore convenzionato ” 24

Erogazione del finanziamento ” 25

Caratteristica di non esclusività del rapporto ” 26

Pubblicità ” 27

## Capitolo 6° - CREDITO AL CONSUMO

### *Sezione I Usi generali*

#### **Art. 1 - Definizione**

Per credito al consumo, si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria, da parte di un soggetto detto Finanziatore, a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta (consumatore).

Nell'ambito del credito al consumo hanno assunto grande rilevanza due forme contrattuali, comunemente denominate "prestito finalizzato" e "credito rotativo" o "revolving", che consentono al consumatore di ottenere il finanziamento per l'acquisto di determinati beni o servizi direttamente verso il venditore, a cui il Finanziatore, sulla base di un accordo generale comunemente chiamato "convenzione", eroga direttamente l'importo finanziato.

Di seguito sono quindi indicati gli usi negoziali relativi ai due richiamati contratti (prestito finalizzato e credito rotativo) tra finanziatore ed acquirente del bene o del servizio finanziato ed alla convenzione tra finanziatore e venditore di beni o servizi medesimi.

### *Sezione II Prestito finalizzato*

#### **Art. 2 - Definizione.**

E' denominato prestito finalizzato una forma di finanziamento volta all'acquisto di determinati beni / servizi da parte di persone fisiche mediante erogazione della somma direttamente al venditore dei beni / servizi stessi.

#### **Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.**

Il contratto di finanziamento si suole stipulare mediante lo scambio di corrispondenza.

#### **Art. 4 - Rimborso del finanziamento.**

Il Cliente rimborsa l'importo convenuto (somma finanziata ed interessi al tasso contrattuale = montante) alle scadenze e con le modalità contrattualmente previste senza obbligo da parte del finanziatore di inviare avvisi di scadenza per la riscossione delle singole rate.

#### **Art. 5 - Divieto di versamenti al venditore.**

L'acquirente effettua il pagamento delle rate direttamente a favore del finanziatore e non a mani del venditore.

**Art. 6 - Richiesta di effetto a garanzia.**

L'acquirente rilascia, ove pattuito, cambiale in bianco a garanzia di tutte le somme contrattualmente dovute.

**Art. 7 - Ritardato versamento.**

In caso di ritardato pagamento di una o più rate di rimborso, il cliente riconosce al finanziatore un equo indennizzo per il ritardo del rimborso comprensivo delle spese sostenute dal finanziatore per l'eventuale esazione.

**Art. 8 - Decadenza dal beneficio del termine.**

Il Finanziatore ha facoltà di dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite e di chiedere il pagamento di tutte le somme contrattualmente dovute.

**Art. 9 - Responsabilità sussidiaria del finanziatore.**

Qualora il fornitore di beni e servizi sia inadempiente, il cliente ha diritto di agire in via sussidiaria contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore un'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

**Sezione III**  
**Credito rotativo o revolving**

**Art. 10 - Definizione.**

E' denominato contratto di credito rotativo o revolving la messa a disposizione, a titolo oneroso, di una linea di fido che una persona fisica può utilizzare totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetaria.

Il cliente ha la disponibilità di riutilizzo delle somme man mano che le stesse vengono reintegrate mediante il pagamento delle rate mensili concordate.

Il contratto di credito rotativo può essere connesso all'utilizzo di una carta di credito.

**Art. 11 - Modalità di stipulazione del contratto.**

Il contratto di credito rotativo si stipula mediante lo scambio di corrispondenza.

**Art. 12 - Scelta del venditore.**

Il cliente sceglie il venditore del bene nell'ambito dei venditori convenzionati a ciò abilitati dal finanziatore e concorda preventivamente con lui tutto ciò che attiene alla compravendita di beni e servizi.

**Art. 13 - Responsabilità sussidiaria del finanziatore.**

Qualora il fornitore di beni e servizi sia inadempiente, il cliente ha diritto di agire in via sussidiaria contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore un'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

**Art. 14 - Modalità di utilizzo del credito.**

Le transazioni effettuate dal cliente con la carta di credito sono convalidate per via elettronica o con altro mezzo preventivamente concordato con il finanziatore.

Il cliente rimborsa l'importo minimo convenuto alle scadenze e con le modalità contrattualmente previste senza obbligo da parte del finanziatore di inviare avvisi di pagamento. Il cliente ha facoltà di rimborsare in un'unica soluzione l'intero debito con possibilità di riutilizzo della linea di fido.

**Art. 15 - Recesso.**

Il cliente e il finanziatore possono recedere dal contratto secondo le modalità contrattuali e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**Art. 16 - Smarrimento e furto della carta di credito.**

In caso di smarrimento o furto della carta il cliente dà immediata comunicazione al finanziatore e invia copia della denuncia sporta. Fino al momento della comunicazione all'emittente di cui al comma precedente, il titolare è responsabile delle conseguenze dannose causate dall'indebito o illecito uso della carta di credito a seguito degli eventi di cui sopra, sino ad un massimo stabilito da contratto.

**Art. 17 - Modifica delle condizioni.**

Il finanziatore ha facoltà di modificare le condizioni contrattuali, previa comunicazione al cliente, secondo le pattuizioni contrattuali e nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

## **Sezione IV**

### **Accordo di convenzionamento (convenzione)**

**Art. 18 - Definizione.**

E' denominato accordo di convenzionamento il contratto tra il finanziatore e il venditore, volto a disciplinare in via generale i rapporti relativi alla canalizzazione della clientela al finanziatore.

**Art. 19 - Modalità di stipulazione della convenzione.**

La convenzione si stipula mediante scambio di corrispondenza.

**Art. 20 - Richiesta di finanziamento.**

Il venditore convenzionato inoltra la richiesta di finanziamento utilizzando i moduli predisposti dal finanziatore debitamente compilati e sottoscritti dall'acquirente, completati in ogni loro parte. La richiesta di finan-

ziamento contiene tutti gli elementi richiesti dal finanziatore per valutare la situazione patrimoniale di tali soggetti.

**Art. 21 - Identificazione della clientela.**

L'identificazione del cliente, la verifica della sua sottoscrizione, nonché l'acquisizione dei documenti di identità e di quant'altro previsto dalla vigente normativa, viene effettuata a cura del venditore convenzionato, anche per il tramite di propri incaricati, con piena assunzione di responsabilità ai sensi della vigente normativa.

**Art. 22 - Documentazione probatoria.**

Il venditore – convenzionato fornisce, su richiesta del finanziatore, la documentazione comprovante la fornitura dei beni / servizi oggetto del finanziamento ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal finanziatore in relazione al contratto.

**Art. 23 - Divieto di pagamento al venditore convenzionato.**

Il venditore convenzionato non accetta pagamenti diretti dal cliente in relazione al finanziamento.

**Art. 24 - Obblighi di rimborso da parte del venditore convenzionato.**

Il venditore - convenzionato rimborsa al finanziatore, su richiesta di quest'ultimo, l'importo erogato secondo le modalità concordate nei seguenti casi:

- a) mancata fornitura del bene e/o mancata effettuazione del servizio e/o prestazione oggetto del contratto di finanziamento;
- b) mancata presentazione della documentazione eventualmente richiesta comprovante la fornitura dei beni e/o servizi e/o prestazioni al cliente;
- c) pagamenti effettuati dal cliente direttamente al convenzionato;
- d) restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del bene e/o prestazione ovvero risoluzione e/o annullamento del contratto di compravendita.

**Art. 25 - Erogazione del finanziamento.**

Il finanziatore eroga, ove la richiesta di finanziamento venga accolta, l'importo pari al prezzo dei beni/servizi venduti al netto di eventuali precedenti versamenti effettuati dal cliente al venditore.

**Art. 26 - Caratteristica di non esclusività del rapporto.**

Il rapporto tra venditore – convenzionato e finanziatore non riveste carattere di esclusiva, ove non espressamente disposto per iscritto nella convenzione.

**Art. 27 - Pubblicità.**

Il venditore – convenzionato tiene a disposizione dei clienti, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa, il materiale informativo/pubblicitario fornito dal finanziatore.

## Capitolo 7° - FACTORING

### Sommario

Nozione	Art.	1
Forma del contratto	"	2
Durata del contratto	"	3
Obblighi del fornitore – cedente	"	4
Prestazioni del factor	"	5
Notifica di cessione del credito	"	6
Cessioni di credito non notificate	"	7
Approvazione dei crediti ceduti	"	8
Revoca dell'approvazione	"	9
Conti periodici	"	10

## Capitolo 7° - FACTORING

### **Art. 1 - Nozione.**

Si suole denominare factoring il contratto con il quale un imprenditore, detto cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire a titolo oneroso mediante cessioni di credito ad altro soggetto, detto cessionario o factor, la totalità o parte dei crediti anche futuri, derivanti dall'esercizio dell'impresa, verso i propri clienti, detti debitori, ceduti ottenendone la controprestazione in servizi e/o denaro. Il factor suole anticipare in tutto o in parte l'importo dei crediti ceduti.

### **Art. 2 - Forma del contratto.**

Il contratto di factoring si suole stipulare per iscritto.

### **Art. 3 - Durata del contratto.**

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato. Il contratto a tempo indeterminato si intende tacitamente rinnovato per un egual periodo, se una delle parti non comunica all'altra disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Il contratto a tempo indeterminato può essere disdetto con un congruo preavviso, mediante lettera raccomandata.

### **Art. 4 - Obblighi del fornitore – cedente.**

Il fornitore – cedente deve consegnare al cessionario, al più presto e normalmente entro 30 giorni dall'esecuzione della fornitura, i documenti probatori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi o girati dal debitore – ceduto e i documenti di garanzia concernenti il credito, previa apposizione della propria girata sui documenti che ne siano suscettibili. E' altresì tenuto, nei confronti del cessionario a:

- a) trasmettere le somme eventualmente ricevute a fronte dei crediti ceduti;
- b) fornire su richiesta del cessionario la necessaria documentazione amministrativa e contabile relativa ai debitori offerti in cessione;
- c) comunicare le notizie che possano modificare la valutazione dei rischi assunti e la solvibilità dei debitori – ceduti;
- d) eseguire le formalità occorrenti per portare a conoscenza del debitore – ceduto la cessione del credito e per consentire al cessionario ogni azione, anche stragiudiziale, a tutela del credito ceduto;
- e) cedere al cessionario, salvo patto contrario, la globalità dei crediti vantati nei confronti del singolo debitore – ceduto.

Il fornitore – cedente, inoltre, non può concedere riduzioni di prezzo al debitore – ceduto, né autorizzare restituzioni di merce o modificare i termini di pagamento, salvo preventivo accordo col cessionario.

**Art. 5 - Prestazioni del factor.**

Il factor è tenuto a:

- a) gestire ed incassare i crediti ceduti e liquidare il relativo importo secondo le modalità pattuite;
- b) tenere informato il fornitore – cedente della gestione dei crediti;
- c) assumere, per i crediti approvati ai sensi dell'art. 8, il rischio di insolvenza del debitore – ceduto accreditando al fornitore – cedente il relativo importo, entro 150 – 210 giorni dalla data della scadenza.

**Art. 6 - Notifica di cessione del credito.**

Il fornitore – cedente o il cessionario, comunica al debitore ceduto l'avvenuta cessione del credito solitamente con lettera raccomandata.

**Art. 7 - Cessioni di credito non notificate.**

Qualora il fornitore – cedente ed il cessionario abbiano convenuto di non comunicare la cessione al debitore – ceduto, il fornitore – cedente può incassare i crediti ceduti nell'interesse e per conto del cessionario, al quale riverserà le somme incassate.

**Art. 8 - Approvazione dei crediti ceduti.**

Il cedente garantisce la solvibilità del debitore – ceduto, salvo che il cessionario, approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia. L'approvazione da parte del cessionario dei crediti ceduti implica l'assunzione del rischio dell'insolvenza e suole avvenire mediante restituzione, da parte del cessionario, di apposita richiesta, redatta dal fornitore – cedente e controfirmata dal cessionario stesso. L'approvazione potrà essere data dal cessionario, sempre per iscritto, invece che per i singoli crediti, sino alla concorrenza di un determinato ammontare, entro un livello predeterminato anche con carattere di rotatività, in relazione ad ogni debitore – ceduto.

**Art. 9 - Revoca dell'approvazione.**

Il cessionario può revocare l'approvazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al fornitore; la revoca ha effetto purché il fornitore – cedente ne venga a conoscere prima che abbia seguito la fornitura.

**Art. 10 - Conti periodici.**

Il cessionario deve inviare, di solito mensilmente, al fornitore – cedente:

- a) estratto conto con l'indicazione, per ciascun debitore, dell'importo dovuto;
  - b) estratto conto relativo alla situazione di dare e avere tra le parti.
- Gli estratti conto si intendono approvati se il fornitore – cedente non li contesta entro 20 giorni dalla ricezione.



CCIAA di Varese

## **TITOLO VII**

**Altri usi**

## Capitolo 1° - ESERCIZIO DELLA CACCIA

### **Sommario**

#### **Sezione I – Generalità**

Diritto di ricerca del selvatico levato	Art.	1
Selvatico fatto frullare	"	2
Cane da ferma	"	3
Selvatico rimesso da poco	"	4
Selvatico di passo rimesso	"	5
Campo delimitato già occupato da altro cacciatore	"	6
Selvatico abbattuto	"	7
Lepre scovata ed inseguita da segugi	"	8
Lepre scovata da cane da ferma	"	9
Lepre scovata senza cani	"	10
Valletta di montagna già occupata	"	11
Caccia alla beccaccia e al beccaccino	"	12

#### **Sezione II – Caccia al cinghiale**

Spartizione del cinghiale abbattuto	"	13
Zona di abbattimento del cinghiale	"	14

#### **Sezione III – Caccia alla minuta selvaggina**

Caccia vagante	"	15
Caccia alle allodole	"	16
Caccia con lo zimbello o con il relativo giuoco	"	17
Uso della buca sugli slarghi e sul greto di corsi d'acqua	"	18
Appostamenti temporanei riconoscibili	"	19
Appostamenti fissi	"	20
Atto di emulazione	"	21

## Capitolo 1° - ESERCIZIO DELLA CACCIA<sup>1</sup>

### *Sezione I* *Generalità*

#### **Art. 1** - *Diritto di ricerca del selvatico levato.*

Nella caccia con cane da ferma o da seguito il cacciatore che col proprio cane da ferma ha levato un selvatico, pur sbagliandolo, ha diritto di andarlo a ricercare nelle immediate vicinanze, senza essere disturbato da altro cacciatore.

#### **Art. 2** - *Selvatico fatto frullare.*

Nella caccia con cane da ferma o da seguito il selvatico fatto frullare dal cacciatore e sbagliato, se passa a tiro di altro cacciatore messo in allarme dagli spari e se viene da costui abbattuto, spetta a colui che lo ha ucciso, se lo scovatore abbia abbandonato l'inseguimento.

#### **Art. 3** - *Cane da ferma.*

Quando il cane è in ferma, nessuno deve avvicinarlo, se non è invitato dal proprietario del cane stesso, e tanto meno deve sparare al selvatico, anche se il cacciatore non lo colpisce.

Nel caso che un cacciatore si trovi vicino e spari, dopo il proprietario del cane, abbattendo il selvatico, questo spetta al proprietario del cane che ha fermato l'animale, previo rimborso delle cartucce consumate.

#### **Art. 4** - *Selvatico rimesso da poco.*

E' scorrettezza grave dirigersi verso un selvatico appena rimesso, quando è stato levato da un cacciatore il quale si dirige verso la preda sfuggitagli.

#### **Art. 5** - *Selvatico di passo rimesso.*

Quando un selvatico di passo si rimette, ha diritto di andarlo a scovare il cacciatore più vicino al punto in cui quello si trova; se costui lo sbaglia ed altro cacciatore lo uccide, il selvatico è dell'uccisore.

#### **Art. 6** - *Campo delimitato già occupato da altro cacciatore.*

Non è consentito avvicinarsi in attitudine di caccia ad altro cacciatore in

<sup>1</sup> "La legge sulla caccia regola i vari modi di aucupio, ne fissa le norme per l'esercizio, stabilisce sanzioni per chi tali norme non osserva, ma non sempre disciplina il modo di comportarsi di chi pratica la caccia.

Il comportamento del cacciatore è quindi in gran parte regolato da norme di correttezza e di educazione, che attraverso il tempo hanno costituito nella nostra Provincia principi ormai entrati nell'uso e generalmente rispettati da tutti coloro che si dedicano all'esercizio venatorio".

modo da intralciarne l'attività o da costituire pericolo, senza essere da lui invitato a cacciare insieme.

**Art. 7 - Selvatico abbattuto.**

Se viene abbattuto un selvatico, nessuno si deve avvicinare e cercare l'animale, se non invitato dal cacciatore che lo ha colpito; se l'animale viene raccolto da altri cani, la preda spetta a colui che l'ha colpito.

**Art. 8 - Lepre scovata ed inseguita da segugi.**

Gli estranei non devono sparare alla lepre scovata ed inseguita da segugi: qualora venga contravvenuto a tale divieto e la lepre venga da quelli uccisa, essa spetta ai padroni dei cani, che saranno tenuti al rimborso delle cartucce.

**Art. 9 - Lepre scovata da cane da ferma.**

La lepre scovata con un cane da ferma e sbagliata dal cacciatore padrone del cane, qualora venga abbandonata dal cane stesso, ritorna libera preda.

Se invece viene uccisa mentre è ancora inseguita dal cane, la lepre spetta al padrone del cane, previo rimborso delle cartucce; è però atto di cortesia che questi divida in tal caso la lepre con l'uccisore della medesima.

**Art. 10 - Lepre scovata senza cani.**

La lepre scovata senza cane spetta a chi la uccide, salvo che sia palesemente ferita; nel qual caso spetta al feritore.

**Art. 11 - Valletta di montagna già occupata.**

Qualora si effettui la caccia di storne, coturnici o galli di montagna, è buona regola non entrare in una valletta dove ci sono altri cacciatori.

**Art. 12 - Caccia alla beccaccia e al beccaccino.**

Nella caccia alla beccaccia e al beccaccino, il cacciatore col cane che abbia sparato ad una di esse, sbagliandola, ha il diritto di andare a ribatterla senza essere disturbato.

## **Sezione II Caccia al cinghiale**

**Art. 13 - Spartizione del cinghiale abbattuto.**

La carcassa del cinghiale abbattuto spetta alla squadra che lo ha cacciato e ucciso.

Il capo caccia presiede alla spartizione fra i partecipanti alla battuta. All'uccisore spetta di diritto il trofeo.

**Art. 14 - Zona di abbattimento del cinghiale.**

Il cinghiale abbattuto in zona diversa da quella dove è stato scovato, spetta per metà alla squadra proprietaria della muta dei cani che lo ha scovato e inseguito e per l'altra metà alla squadra dell'uccisore.

**Sezione III**  
**Caccia alla minuta selvaggina**

**Art. 15 - Caccia vagante.**

Anche la caccia vagante deve esercitarsi con qualche riguardo. Si devono rispettare quel cacciatore o quei cacciatori che stiano palesemente avvicinandosi ad un gruppo di uccelli o stiano battendo una ripa o gruppo di piante.

**Art. 16 - Caccia alle allodole.**

Nella caccia alle allodole alla borrita, il cacciatore che batte un piano o un colle non deve essere disturbato da altro cacciatore, che dovrà tenersi a distanza di ragionevole correttezza e sicurezza.

**Art. 17 - Caccia con lo zimbello o con il relativo giuoco.**

Se un cacciatore svolga il suo esercizio con lo zimbello o relativo giuoco, è norma di correttezza che altri cacciatori piantino il loro giuoco ad una distanza non inferiore a 200 m., sicché a ciascuno compete una zona di rispetto di m. 100.

**Art. 18 - Uso della buca sugli slarghi e sul greto di corsi d'acqua.**

Sugli slarghi e sul greto dei corsi d'acqua, l'uso della buca improvvisata vale per un giorno.

**Art. 19 - Appostamenti temporanei riconoscibili.**

Al titolare di un "appostamento temporaneo riconoscibile" compete una zona di rispetto pari a m. 100.

E' norma che un cacciatore, nell'impiantare un nuovo "appostamento temporaneo riconoscibile", rispetti il diritto acquisito dal vicino che lo abbia preceduto, e costruisca ad una distanza non inferiore a m. 200.

**Art. 20 - Appostamenti fissi.**

Al titolare di un appostamento fisso, che risponda ai requisiti voluti dalla legge, compete una zona di rispetto non inferiore a m. 100 e la distanza non dovrà essere inferiore a m. 200.

**Art. 21 - Atto di emulazione.**

E' grave mancanza quella di sparare a selvatici, fuori tiro e che si dirigono verso l'appostamento di un altro cacciatore allo scopo di fargli deviare o di togliere al medesimo ogni possibilità di sparo utile.

CCIAA di Varese

## **TITOLO VIII**

### **Usi negoziali**



# Capitolo 1° - PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

## **Sommario**

### **a) Candeggio, tintoria, stampa e finissaggio di tessuti, filati e materie tessili in genere**

#### **Sezione I - Generalità**

Forma della contrattazione	Art.	1
Disposizioni per la lavorazione	"	2
Verifica del peso lordo e del numero di colli	"	3
Merce già trattata	"	4
Accorciamenti, allungamenti e cali dei tessuti	"	5
Calo dei filati	"	6
Riconsegna della merce da parte del tintore	"	7
Abbuoni	"	8
Difetti – Reclami – Controlli	"	9
Casi di mancanza di responsabilità del tintore	"	10
Solidità del colore	"	11
Disegni	"	12
Quadri e cilindri per la stampa	"	13
Campionatura	"	14

#### **Sezione II – Rapporti tra industriali tintori ed esercenti che non eseguono le lavorazioni in laboratori propri**

Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione	"	15
Responsabilità della tintoria	"	16
Riuscita della tintura su campione	"	17
Termini della consegna	"	18
Termini per il ritiro	"	19
Verifica degli oggetti	"	20
Smarrimento degli oggetti	"	21
Risarcimento danni	"	22

#### **Sezione III – Rapporti tra pulitintorie e privati**

Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione	"	23
Responsabilità della pulitintoria	"	24
Riuscita della tintura	"	25
Termini della consegna	"	26
Termini per il ritiro	"	27
Verifica degli oggetti	"	28
Smarrimento degli oggetti	"	29
Risarcimento danni	"	30

### **b) Lavanderie**

#### **Sezione I – Rapporti tra lavanderie e privati**

Ritiro e consegna	"	31
-------------------	---	----

Termini di ritiro e consegna	”	32
Reclami	Art.	33
Responsabilità e risarcimento danni	”	34
Smarrimento degli oggetti	”	35
<b>Sezione II – Lavorazione per conto di altre lavanderie</b>		
Ritiro della biancheria	”	36
Biancheria e indumenti di particolare valore	”	37
Responsabilità della lavanderia	”	38
Riconsegna	”	39
Termini della riconsegna	”	40
Verifica	”	41
Smarrimento di oggetti	”	42
Risarcimento dei danni	”	43
<b>c) Pavimentazioni</b>		
<b>Sezione I – Pavimenti in marmo od in mosaico</b>		
Consegna del materiale	”	44
Pezzatura	”	45
Misurazione	”	46
Oneri del committente	”	47
<b>Sezione II – Pavimenti in legno</b>		
Contrattazione e distinzione	”	48
Consegna del materiale	”	49
Requisiti della merce e tolleranze	”	50
Posa in opera	”	51
Pavimentazione in legno prefinito	”	52
Misurazione	”	53
Prezzo	”	54
Collaudo	”	55
<b>Sezione III – Pavimentazioni tessili ed agugliati</b>		
Distinzione	”	56
Contrattazione e misurazione	”	57
Posa in opera	”	58
Oneri del committente	”	59
Consegna del materiale	”	60
<b>Sezione IV – Pavimentazioni resilienti</b>		
Distinzione	”	61
Contrattazione e misurazione	”	62
Posa in opera	”	63
Oneri del committente	”	64
Consegna del materiale	”	65
<b>Sezione V – Pavimenti e rivestimenti in piastrelle, vetrosi e smalti</b>		
Contrattazione	”	66
Imballaggio	”	67
Scelte e tolleranze	”	68

Consegne	”	69
Posa in opera	Art.	70
Misurazione	”	71
<b>Sezione VI – Pavimentazioni e coperture – Impermeabilizzazioni in asfalti e bitumi</b>		
Oggetto del contratto	”	72
Garanzia	”	73
Misurazione	”	74
<b>d) Serramenti, infissi e simili in legno</b>		
Consegna	”	75
Posa in opera	”	76
Misurazione	”	77
Prezzo	”	78
Garanzie	”	79
<b>e) Opere da verniciatore</b>		
Misurazione dei lavori di imbiancatura, tinteggiatura e verniciatura su facciate e superfici esterne	”	80
Conteggio per metro lineare	”	81
Conteggio per metro quadrato	”	82
Ponteggi	”	83
Riordino di ambienti arredati	”	84
<b>f) Tappezzerie</b>		
<b>Sezione I – In carta e stoffa incollate</b>		
Consegna del materiale	”	85
Modalità di misurazione	”	86
Requisiti	”	87
Determinazione del corrispettivo	”	88
Obblighi del committente	”	89
Reclami	”	90
<b>Sezione II – In stoffa a tensione</b>		
Consegna del materiale	”	91
Contrattazione e misurazione	”	92
Requisiti	”	93
<b>g) Ricami a macchina e pizzi</b>		
Referenza	”	94
Specie di consegna e relativi termini	”	95
Condizioni contrattuali presunte	”	96
Tolleranza sui tempi di spedizione	”	97
Tolleranze sulle quantità, irregolarità e dimensioni	”	98
Sostituzione o bonifico	”	99
Risoluzione totale o parziale del contratto per inadempienza del venditore	”	100

Proroga dei termini di consegna per casi fortuiti o di forza maggiore	Art.101
Vizi occulti	" 102
Reclami	" 103
Resi di merce	" 104
Pagamenti	" 105
Ritardo nel pagamento	" 106
Danneggiamento del materiale fornito dal committente	" 107

#### **h) Alberghi**

Ammissione all'albergo	" 108
Prenotazione di camere – Disdette, mancato arrivo	" 109
Condizioni di durata del contratto	" 110
Prestazione di servizi extra	" 111
Accettazione, permanenza, danni relativi ad animali	" 112
Pensione	" 113
Parcheggi	" 114
Pagamenti	" 115
Diritti e doveri delle parti	" 116
Oggetti dimenticati	" 117
Periodi di stagione	" 118

## Capitolo 1° - PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

### a) Candeggio, tintoria, stampa e finissaggio di tessuti, filati e materie tessili in genere

#### **Sezione I** **Generalità**

##### **Art. 1 - Forma della contrattazione.**

Il contratto è di norma stipulato o verbalmente o tramite uno scambio di lettere fra le parti a conferma degli accordi verbali.

Nelle lavorazioni di candeggio, tintoria, stampa e finissaggio, si stipula un unico contratto, che disciplina il rapporto per tutta la sua durata, anche in caso di consegna frazionata della merce da parte del committente e di prestazioni successive da parte del tintore, finitore, ecc.

##### **Art. 2 - Disposizioni per la lavorazione.**

Il cliente deve dare con la massima esattezza e per iscritto le disposizioni di lavorazione. L'inesatta o incompleta indicazione nelle disposizioni solleva il tintore, finitore, ecc. da ogni responsabilità nella riuscita della lavorazione.

Il ritiro della merce greggia da lavorare non implica accettazione da parte del tintore, finitore, ecc., dell'ordine di lavorazione, se la lavorazione stessa, conforme alle disposizioni date dal committente, non possa essere da lui eseguita con buon esito; in tal caso, il tintore, finitore, ecc., nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento delle disposizioni, deve comunicare verbalmente oppure per iscritto al committente la sua impossibilità di eseguire la lavorazione con buon esito.

##### **Art. 3 - Verifica del peso lordo e del numero dei colli.**

Il tintore, finitore, ecc. è tenuto a verificare il numero dei colli della merce a lui inviata per la lavorazione, prima dell'inizio della stessa, nonché l'esatto quantitativo in peso lordo o in metraggio con l'avvio della lavorazione stessa (predisposizione dei rotoli o delle partite).

##### **Art. 4 - Merce già trattata.**

Il tintore, finitore, ecc. non assume responsabilità per la lavorazione di merci che abbiano già subito precedenti trattamenti.

##### **Art. 5 - Accorciamenti, allungamenti e cali dei tessuti.**

Il tintore, finitore, ecc. non assume responsabilità per gli allungamenti, accorciamenti o cali normali verificatisi per effetto della lavorazione.

Se nel corso della lavorazione il tintore, finitore, ecc. riscontra accorcia-

menti o cali superiori al normale o altre irregolarità, ne dà immediato avviso al committente, sospendendo, nel limite del possibile, la lavorazione. La fatturazione è calcolata sul peso del tessuto greggio, comprensiva della "bozzima" o a metro lineare, per i tessuti finiti.

**Art. 6 - Calo dei filati.**

Il tintore, finitore, ecc. non è responsabile del normale calo dei filati. La fatturazione è calcolata sul peso del filato greggio.

**Art. 7 - Riconsegna della merce da parte del tintore.**

La riconsegna da parte del tintore, finitore, ecc. avviene normalmente:

- a) per i filati, entro 15-25 giorni dalla data delle disposizioni;
- b) per i tessuti, entro 20-60 giorni dalla data delle disposizioni, a seconda della natura e dell'entità delle lavorazioni.

**Art. 8 - Abbuoni.**

Nella lavorazione, sia dei filati, sia dei tessuti, gli abbuoni per macchie, strappi ed altre irregolarità derivanti dalla lavorazione medesima non si concedono se il vizio non supera:

- l'1 % per i filati;
- il 2 % per tessuti in genere;
- il 3 % per la stampa in applicazione;
- il 6 % per la stampa a corrosione;

dei quantitativi totali della merce a carattere omogeneo complessivamente lavorati nell'arco di 6 mesi.

Per le calze ed i tessuti, i tintori, finitori, ecc. non rispondono degli strappi, delle smagliature se il committente non abbia ordinato, a sue spese, la ripassatura del prodotto prima di iniziare la lavorazione.

**Art. 9 - Difetti - Reclami - Controlli.**

Per i difetti visibili non sono ammessi reclami trascorso il termine di 8 giorni dal ricevimento della merce lavorata da parte del committente o dal terzo, cui sia stata spedita per conto del committente stesso; i vizi occulti devono denunciarsi entro 8 giorni dalla scoperta.

Se per ordine del committente la merce è da spedire all'estero direttamente dal tintore, finitore, ecc., costui offre al committente, mediante comunicazione scritta o verbale, di controllare il risultato della lavorazione.

Se il committente dispone la spedizione senza eseguire la verifica offer-tagli, ogni responsabilità del tintore, finitore, ecc. viene meno all'atto della consegna della merce al vettore.

**Art. 10 - Casi di mancanza di responsabilità del tintore.**

Il tintore, finitore, ecc. non risponde:

- a) della merce del cliente lasciata nei suoi magazzini in attesa di disposizioni sulla lavorazione, per i deterioramenti non derivanti da cattiva

conservazione o custodia da parte del tintore, finitore, ecc.;

b) della merce finita e lasciata nei suoi magazzini dopo la comunicazione al cliente dell'espletata lavorazione, per le avarie ed altri deterioramenti, salvo che derivino da cattiva conservazione o custodia da parte del tintore, finitore, ecc.;

c) della lavorazione eseguita, quando il reclamo sia proposto dopo che i prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni successive, o il prodotto finito sia stato tagliato o confezionato.

**Art. 11 - Solidità del colore.**

La tintura e la stampa vengono eseguite con solidità riferita all'uso finale dichiarato del tessuto o del filato. Solidità particolari per usi specifici vengono garantite solo se richieste per iscritto e confermate.

**Art. 12 - Disegni.**

I disegni che vengono affidati dal committente allo stampatore per la riproduzione di stampa sono ricevuti senza responsabilità verso terzi per quanto concerne l'originalità, la priorità ed il diritto esclusivo.

Il manipolatore è però responsabile per eventuali abusi.

**Art. 13 - Quadri e cilindri per la stampa.**

Se i quadri o cilindri vengono forniti dal committente rimangono di sua proprietà. Se il committente intende conservarli dopo la prima stampa, può ritirare quadri e cilindri dal domicilio del manipolatore oppure pagare al medesimo un compenso di custodia. Se i quadri o i cilindri per la stampa vengono forniti dallo stampatore, rimangono di proprietà di quest'ultimo.

Il committente ha diritto alla conservazione, a cura dello stampatore, del quadro e dei cilindri per mesi 12, a far tempo dalla consegna.

**Art. 14 - Campionatura.**

Per campionatura di un tessuto si intende la messa a punto delle lavorazioni di tintura, stampa e finissaggio da effettuare su un tessuto greggio per definirne l'aspetto finale.

Per campionatura di stampa si intendono i diversi effetti cromatici ottenuti riproducendo un disegno su piccoli quantitativi di tessuto, secondo le indicazioni del committente. Lo stampatore non risponde in entrambi i casi del risultato della campionatura. Peraltro, una volta approvata la campionatura da parte del committente, lo stampatore è tenuto a riprodurla anche nelle successive lavorazioni industriali, compatibilmente con le diverse tecnologie applicative industriali.

Nel caso di campionatura di un nuovo tessuto, l'impegno dello stampatore di riprodurla identica è subordinato al risultato di una prima partita di dimensioni industriali.

**Sezione II**  
**Rapporti tra industriali tintori ed esercenti**  
**che non eseguono le lavorazioni in laboratori propri**

**Art. 15 - Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione.**

Il committente, all'atto della consegna della merce, può richiederne la verifica alla tintoria e deve dare le esatte disposizioni per la lavorazione.

**Art. 16 - Responsabilità della tintoria.**

La tintoria deve eseguire a regola d'arte la lavorazione affidatale; tuttavia non risponde dell'esito della lavorazione e della conservazione degli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso, ecc.. Non risponde inoltre di eventuali raccorciamenti, pieghe e deformazioni che possano verificarsi, a causa della natura del tessuto o per difetto delle fibre o per vizi di confezione, sui capi trattati, né del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati e simili.

Essa può sempre recedere dal contratto, se attraverso un più accurato esame della merce, da eseguirsi prima della messa in lavorazione, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

**Art. 17 - Riuscita della tintura su campione.**

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la tintoria è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantire la perfetta imitazione.

Se il risultato della tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura, in colore più scuro e/o diverso da quello di prima ordinazione, pagando una maggiorazione del 50 % del prezzo originariamente pattuito.

**Art. 18 - Termini della riconsegna.**

Il termine per la riconsegna è di 2 giorni per il lavaggio a secco, di 5 giorni per il lavaggio chimico e di 10 giorni per la tintura.

Quando esigenze tecniche o particolari richiedono termini diversi e/o più ampi per la lavorazione, intervengono tra le parti interessate accordi particolari.

**Art. 19 - Termini per il ritiro.**

Se la presa e la riconsegna degli indumenti non sono eseguibili dall'industriale, gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di 30 giorni da quello indicato per la riconsegna. Trascorso il termine di cui sopra, la tintoria ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento in ragione del 10 % del prezzo pattuito per la lavorazione e per ogni mese o frazione di mese trascorsi dalla scadenza del termine suddetto.

La tintoria non risponde in nessun caso del deterioramento che può



derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito nella commissione, salvo colpa da parte sua nella conservazione o nella custodia.

**Art. 20 - Verifica degli oggetti.**

Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna. In ogni caso non sono ammessi reclami oltre 10 giorni successivi alla riconsegna suddetta.

I reclami non sono comunque ammessi dopo una smacchiatura, anche parziale.

**Art. 21 - Smarrimento degli oggetti.**

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza dei termini di cui agli Artt. 18 e 19 non si considera smarrito prima del ventesimo giorno della scadenza di tali termini oppure dalla richiesta dell'interessato, qualora sia stata fatta dopo i termini stessi.

**Art. 22 - Risarcimento danni.**

La tintoria è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale degli oggetti, attribuibili a sua colpa. Se tale responsabilità sussiste, il risarcimento è corrisposto nella misura massima del 50 % del valore del capo considerato come nuovo.

La tintoria ha diritto di trattenere l'oggetto per il quale ha corrisposto l'indennizzo.

L'industriale ha facoltà di intervenire, anche a mezzo di persone di sua fiducia, nella liquidazione del danno tra l'esercente e il privato proprietario dell'indumento perduto o deteriorato.

### **Sezione III** **Rapporti tra pulitintorie e privati<sup>1</sup>**

**Art. 23 - Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione.**

Il committente, all'atto della consegna della merce, può richiederne la verifica alla pulitintoria e deve dare le esatte disposizioni per la lavorazione e segnalare i capi di particolare valore.

La pulitintoria rilascia al committente una ricevuta, la quale costituisce documento indispensabile per il ritiro della merce lavorata.

**Art. 24 - Responsabilità della pulitintoria.**

La pulitintoria deve eseguire a regola d'arte la lavorazione affidatale. Non risponde dell'esito della lavorazione e della conservazione degli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'ec-

<sup>1</sup> Con il nome generico di "tintoria" vengono qui e negli articoli seguenti designate, oltre alle tintorie propriamente dette, anche quelle imprese, dette anche "pulisecche", che eseguono la pulitura e la lavatura, a secco e a umido, di abiti e indumenti.

cessivo uso, ecc.. Non risponde, inoltre, di eventuali raccorciamenti, pieghe e deformazioni, che possano verificarsi, a causa della natura del tessuto o per difetto delle fibre o per vizi di confezione, sui capi trattati, né del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole e della gomma per gli articoli gommati e simili.

Non risponde altresì di lavorazioni che, in assenza di precise istruzioni del cliente ed eseguite secondo le prescrizioni inserite nelle etichette dei singoli capi, diano risultati insoddisfacenti.

Essa può sempre recedere dal contratto, se attraverso un più accurato esame della merce, da eseguirsi prima della messa in lavorazione, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito; e non assume responsabilità per la consegna degli indumenti a persona che si presenti munita della ricevuta di cui all'Art. 23, salvo che il committente comunichi tempestivamente di aver subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.

#### **Art. 25 - Riuscita della tintura.**

Nelle commissioni di tintura, la tintoria è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente.

Se il risultato della tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura, in colore più scuro e/o diverso da quello di prima ordinazione, pagando una maggiorazione del 50 % del prezzo originariamente pattuito.

#### **Art. 26 - Termini della riconsegna.**

Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza, a favore della tintoria, per un tempo pari al termine originariamente indicato.

#### **Art. 27 - Termini per il ritiro.**

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro 90 giorni da quello stabilito per la riconsegna.

Trascorso inutilmente tale termine, la pulitintoria si ritiene sollevata da ogni responsabilità in merito all'eventuale sopravvenuta impossibilità di restituzione degli oggetti.

La pulitintoria non risponde in nessun caso del deterioramento che può derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre i termini di cui sopra, salvo colpa da parte sua nella conservazione o nella custodia.

#### **Art. 28 - Verifica degli oggetti.**

Il committente deve verificare, al momento della riconsegna, la rispondenza tra gli oggetti che ritira e quelli indicati sulla ricevuta.

I reclami non sono ammessi dopo una smacchiatura, anche parziale, da

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

parte del cliente, e comunque i reclami stessi vanno segnalati non oltre le 48 ore successive alla riconsegna suddetta.

**Art. 29 - Smarrimento degli oggetti.**

L'oggetto consegnato per la lavorazione, e non reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale o prorogato ai sensi dell'Art. 26, non si considera smarrito prima del trentesimo giorno della scadenza di tale termine oppure dalla richiesta dell'interessato, qualora sia stata fatta dopo l'uno o l'altro termine.

**Art. 30 - Risarcimento danni.**

La pulitintoria è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale degli oggetti, attribuibili a sua colpa. Se tale responsabilità sussiste, il risarcimento è corrisposto nella misura massima del 50 % del valore del capo considerato come nuovo. La pulitintoria ha diritto di trattenere l'oggetto per il quale ha corrisposto l'indennizzo.

**b) Lavanderie**

**Sezione I**

**Rapporti tra lavanderie e privati**

**Art. 31 - Ritiro e consegna.**

Se i capi da lavare sono ritirati dal domicilio del committente da parte dell'incaricato della lavanderia, il committente unisce al sacchetto la nota dei capi consegnati o l'indicazione del peso.

Il committente ha l'obbligo di segnalare i capi di particolare pregio e di indicarne il valore economico.

Per le consegne di una certa entità effettuate da alberghi, convitti, ecc., il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed eseguire una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

Il ritiro e la riconsegna dei capi a domicilio del committente ha luogo a periodi (intervalli) prestabiliti.

**Art. 32 - Termini di ritiro e consegna.**

La tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna con una tolleranza di 10 giorni. Oltre tale periodo il cliente ha diritto a una riduzione del prezzo pari al 20%. Il cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di 20 giorni da quello indicato per la riconsegna.

La tintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 10% (a titolo di custodia) ogni mese o frazione di mese dopo il termine di scadenza fino a un massimo di 6 mesi.

**Art. 33 - Reclami.**

I reclami da parte del committente devono essere fatti non oltre le 48 ore e tale termine deve essere comunicato al cliente alla riconsegna;

ma se egli esegue anche la verifica qualitativa all'atto della riconsegna, il reclamo deve essere fatto immediatamente.

**Art. 34 - Responsabilità e risarcimento danni.**

Le lavanderie rispondono per tutti i deterioramenti non derivanti dall'usura e per le perdite, in ragione del cento per cento del valore effettivo ed attuale dei capi smarriti o deteriorati.

**Art. 35 - Smarrimento degli oggetti.**

Gli oggetti mancanti alla riconsegna si considerano smarriti dopo 30 giorni dal termine fissato per la riconsegna.

## **Sezione II**

### **Lavorazione per conto di altre lavanderie**

**Art. 36 - Ritiro della biancheria.**

La biancheria da lavare viene, di regola, ritirata da un incaricato della lavanderia presso il domicilio del committente, il quale redige, in duplice copia, la distinta dei capi consegnati, sottoscrivendola e facendola sottoscrivere dall'incaricato, dal quale si fa rilasciare una copia a titolo di ricevuta.

Il ritiro ha luogo, di regola, settimanalmente.

**Art. 37 - Biancheria e indumenti di particolare valore.**

Il committente ha l'obbligo di segnalare alla lavanderia la biancheria e i capi di particolare pregio e di indicarne il valore economico.

**Art. 38 - Responsabilità della lavanderia.**

La lavanderia deve eseguire il lavoro commessole a regola d'arte; tuttavia non risponde dell'esito della lavorazione di biancheria di tessuti misti raion e sintetici, nonché degli oggetti deteriorati da precedenti cattive lavorazioni, da eccessivo uso, da sudore o da altro agente.

Non garantisce la resistenza dei colori di tessuti che non abbiano tinte solide.

**Art. 39 - Riconsegna.**

Salvo i casi in cui la presa e la riconsegna della biancheria vengano eseguite dall'industriale, gli oggetti devono essere ritirati entro 2 mesi dalla loro consegna. Trascorso detto termine, la lavanderia non è responsabile di eventuali deterioramenti della biancheria in giacenza, ed è in sua facoltà esigere un supplemento di prezzo per la prolungata custodia.

**Art. 40 - Termini della riconsegna.**

La riconsegna viene effettuata, di regola, settimanalmente.

Per quantitativi di una certa entità, la lavanderia può richiedere un termine più ampio.

**Art. 41 - Verifica.**

Il committente deve effettuare la verifica dei capi al momento della riconsegna.

In ogni caso non sono ammessi reclami sulla lavorazione trascorsi 30 giorni dal termine della riconsegna.

**Art. 42 - Smarrimento di oggetti.**

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale o prorogato ai sensi dell'Art. 40, non si considera smarrito, prima del trentesimo giorno dalla scadenza di tale termine o dalla richiesta fatta dall'interessato dopo l'uno o l'altro termine.

**Art. 43 - Risarcimento dei danni.**

La lavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale degli oggetti, attribuibili a sua colpa.

Se tale responsabilità sussiste, il risarcimento è corrisposto nella misura massima del cento per cento del valore effettivo ed attuale dei capi smarriti o deteriorati.

L'industriale ha facoltà di intervenire, anche a mezzo di persone di sua fiducia, nella liquidazione del danno tra l'esercente e il privato proprietario dell'indumento perduto o deteriorato.

### **c) Pavimentazioni**

#### **Sezione I**

#### **Pavimenti in marmo od in mosaico**

**Art. 44 - Consegna del materiale.**

La consegna del materiale per sole forniture è eseguita nel magazzino del venditore.

Se è convenuta la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del committente che ne assume la custodia.

Il trasporto del materiale è eseguito a cura e spese del fornitore, mentre lo scarico del materiale è a cura del committente.

**Art. 45 - Pezzatura.**

La normale pezzatura del pavimento in mosaico alla veneziana varia da cm. 7 a cm. 14 di lato, e quella di tipo alla palladiana varia da cm. 14 a cm. 30 di lato, con una tolleranza per gli elementi di raccordo di pezzature, con un minimo di cm. 5 di lato per il primo pavimento e di cm. 7 per il secondo. La pezzatura di tipo seminato antico o granulato ha la dimensione di un lato non superiore a cm. 4.

Per i pavimenti in marmo la pezzatura è variabile e lo spessore minimo deve essere di cm. 1 circa.

**Art. 46 - Misurazione.**

La misurazione dei pavimenti è eseguita in opera, a metro quadrato, su superficie a vista e con metodo geometrico.

**Art. 47 - Oneri del committente.**

Sono a carico del committente la fornitura della sabbia, della malta cementizia, dei collanti e degli eventuali coloranti o stuccanti, il trasporto dei materiali dal piano terra del cantiere fino al piano di posa, l'energia elettrica per le macchine levigatrici e la manovalanza in aiuto al posatore.

## **Sezione II Pavimenti in legno**

**Art. 48 - Contrattazione e distinzione.**

Il materiale per pavimentazione in legno è contrattato a superficie, sia in opera che in provvista, e si distingue in listoni lavorati ad incastro, linguette, tavolette, listelli e mosaico lamellare da posare con collante e/o flottanti.

**Art. 49 - Consegna del materiale.**

La consegna del materiale per pavimentazione in legno è eseguita nel magazzino del venditore.

Se è convenuta la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del committente, che ne assume la custodia.

Tutti i materiali sono consegnati in apposito imballo idoneo.

**Art. 50 - Requisiti della merce e tolleranze.**

Sia i listoni che le tavolette, che i pavimenti da incollare devono essere di legname mercantile, cioè senza nodi cadenti, spaccature, marcio alburno.

I listoni e le tavolette devono essere in legname essiccato naturalmente o artificialmente e presentare tasso di umidità idoneo in rapporto all'essenza commercializzata.

Le tolleranze dimensionali devono fare riferimento alle norme UNI-EN. Le scelte dei materiali sono le seguenti: prima assoluta, prima commerciale, seconda qualità.

Per la prima qualità è tollerata, sulla faccia inferiore, la presenza di nodini sani e compatti e sgranature di lavorazione.

Per la prima commerciale sono tollerati piccoli difetti, come occhi di pernice, e sulla faccia inferiore la presenza di nodini sani e compatti, sgranature di lavorazione e tracce di alburno.

Per la seconda qualità sono tollerati, sulla faccia inferiore, alburno, nodi sani e compatti e difetti di lavorazione.

Sulle tavolette di faggio evaporato e di mogano di seconda qualità sono tollerati, sulla parte in vista, nodini sani e compatti, qualche macchia o venatura e con evaporazione irregolare.

**Art. 51 - Posa in opera.**

La posa in opera dei pavimenti di legno sia su magatelli che incollati deve essere eseguita in locali asciutti muniti di serramenti e vetri, con sottofondo asciutto con umidità residua non superiore a 30/100 o 18/60, in relazione all'igrometro in dotazione. La misurazione igrometrica deve essere effettuata a cm. 4 circa di profondità.

Nella posa in opera sono a carico del committente lo scarico e il trasporto del materiale nei singoli locali di posa, le opere murarie necessarie per assicurare le armature, la somministrazione della malta di cemento nei locali di impiego e la relativa manovalanza necessaria all'operaio posatore dei listelli a morsa (magatelli) nonché la fornitura di energia elettrica necessaria per la lamatura. E', pure, a carico del committente la preparazione del sottofondo e fondo per la posa dei pavimenti incollati di tipo lamellare o mosaico. Tale sottofondo deve essere perfettamente in piano in malta di cemento tirata a frattazzino e possibilmente lisciato con cemento puro o con rasanti idonei.

I pavimenti incollati possono essere applicati anche su pavimento preesistente (in marmo o piastrelle) e su pannelli isolanti (panforte, truciolato).

I magatelli devono di norma avere le dimensioni di cm. 2,5x5, salvo nei punti in cui ciò non è possibile; nel qual caso sono ammessi i magatelli di cm. 2x4. In ogni caso la distanza media tra di loro deve essere di cm. 10. Normalmente i magatelli sono in abete, lavorati a morsa.

**Art. 52 - Pavimentazione in legno prefinito.**

E' da considerarsi pavimento realizzato con strato superiore in essenze pregiate di spessori variabili da 2 a 5 mm. e con spessore globale da 10 a 14 mm., preverniciato dal produttore e da posarsi su sottofondo avente le stesse caratteristiche di umidità residua di cui all'Art. 51, o su pavimentazioni preesistenti.

**Art. 53 - Misurazione.**

I pavimenti di legno sono misurati a vista da parete a parete con metodo geometrico.

**Art. 54 - Prezzo.**

Il prezzo dei pavimenti in opera comprende le armature, i chiodi, le zanche, il fissaggio e le righette, la lamatura e la prima ceratura o verniciatura ed il relativo collante.

**Art. 55 - Collaudo.**

La posa in opera di pavimenti di legno è collaudata 30 giorni dopo ultimati i lavori di lamatura, ceratura o verniciatura.



### **Sezione III** **Pavimentazioni tessili e agugliati**

**Art. 56 - Distinzione.**

Sono tali i rivestimenti tessili del pavimento con una superficie di felpa (lana, poliammidiche, polipropileniche, acriliche, ecc.) e un rovescio di tipi diversi.

Esse si dividono in due categorie:

- 1) moquettes tessute (Wilton - Tufted - Axminster) con superficie di vario aspetto (velluto - frisè - bouclè o scolpito - ecc.);
- 2) materiali agugliati o agotrattati (tipo feltro - ecc.).

**Art. 57 - Contrattazione e misurazione.**

Per quanto concerne gli agugliati, la misurazione viene eseguita in opera a metro quadrato a vista e con metodo geometrico.

Per i tessuti, il materiale viene fatturato in altezza di fabbricazione e la posa in opera viene computata sulla metratura effettivamente posata.

Per i tipi vellutati, il verificarsi del fenomeno di Shading, in quanto imprevedibile, non costituisce difetto di fabbricazione.

**Art. 58 - Posa in opera.**

La posa in opera dei pavimenti tessili può avvenire ad incollaggio totale o a tensione perimetrale con interposizione di feltro.

**Art. 59 - Oneri del committente.**

Sono a carico del committente il sottofondo perfettamente in piano ed asciutto in massetto di sabbia e cemento tirati a frattazzo fine per posa a tensione e lisciato per la posa ad incollaggio.

**Art. 60 - Consegna del materiale.**

La consegna del materiale per sola fornitura è eseguita nel magazzino del venditore.

Se è convenuta la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del committente che ne assume la custodia.

### **Sezione IV** **Pavimentazioni resilienti**

**Art. 61 - Distinzione.**

Sono pavimentazioni resilienti i pavimenti in gomma, linoleum, PVC e similari.

**Art. 62 - Contrattazione e misurazione.**

La misurazione viene eseguita sulla effettiva superficie senza deduzione per superficie circoscritta inferiore a m. 0,50.



**Art. 63 - Posa in opera.**

La posa in opera dei pavimenti resilienti può avvenire ad incollaggio totale previa rasatura del sottofondo, o con cemento (gomma).

**Art. 64 - Oneri del committente.**

Sono a carico del committente il sottofondo perfettamente in piano ed asciutto (per il tipo da incollare) in massetto di sabbia e cemento tirato a frattazzo fine, lo scarico ed il trasporto di piani di posa dei materiali.

**Art. 65 - Consegna del materiale.**

La consegna del materiale per sola fornitura è eseguita nel magazzino del venditore.

Se è convenuta la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del committente che ne assume la custodia.

### **Sezione V**

#### ***Pavimenti e rivestimenti in piastrelle, vetrosi e smalti***

**Art. 66 - Contrattazione.**

Le contrattazioni delle piastrelle da pavimento e da rivestimento sono fatte a metro quadrato, quando il materiale è fornito in opera oppure in provvista. In questo ultimo caso si fa riferimento, per la misurazione effettiva, ad un calibro modulare (specificato dal produttore).

Le marmette, i marmettoni, i pietrini e i masselli in cemento sono contrattati a metro quadrato.

I mosaici in ceramica e vetrosi sono contrattati sempre in una determinata scelta, esclusivamente a metro quadrato, sia in provvista che in opera.

**Art. 67 - Imballaggio.**

Le piastrelle in agglomerato di cemento sono consegnate senza imballo; quelle di grès in pacchi; quelle di ceramica e di terracotta in scatole; i Klinker e i mattoncini di cotto in palette; i mosaici in scatole di cartone. Il tutto stivato a regola d'arte.

Le piastrelle di piccoli formati, le tesserine, i vetrosi, sono incollati su carta e su rete ed imballati in casse o pacchi.

Nelle vendite da fabbricante, l'imballo viene fatturato al costo. Nelle vendite da grossista, il costo dell'imballo è compreso nel prezzo.

**Art. 68 - Scelte e tolleranze.**

Le marmette, i marmettoni, i pietrini e i masselli in agglomerato di cemento e i mosaici sono contrattati in un'unica scelta.

Le piastrelle da pavimento e da rivestimento si distinguono in tre scelte. Nella prima si richiedono superfici piane, formato regolare, bordi integri, uniformità di colore; nella seconda scelta sono tollerati lievi difetti che non pregiudicano l'aspetto in opera e nella terza sono ammessi difetti

più sensibili di formato, della superficie, dei bordi, della tinta ma che non ne impediscano la utilizzazione nei lavori in cui non devono predominare i pregi estetici.

Il Klinker da pavimento o rivestimento ed il cotto sono contrattati in due scelte.

Nella prima scelta si richiedono pezzi non incurvati, formato regolare, bordi integri, uniformità di colore. Nella seconda scelta sono tollerati difetti di formato, di superficie e dei bordi che tuttavia non pregiudichino l'aspetto complessivo del materiale in opera.

Per le caratteristiche e tolleranze si fa riferimento alle norme UNI-EN specifiche per ogni materiale.

#### **Art. 69 - Consegna.**

La consegna del materiale per sola fornitura è eseguita nel magazzino del venditore.

Se è convenuta la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del committente che ne assume la custodia.

#### **Art. 70 - Posa in opera.**

Se nel contratto è convenuta la posa in opera, sono a carico del committente:

- a) se trattasi di pavimenti di agglomerati cementizi o di pavimenti in grès: l'approntamento di un adatto sottofondo, la fornitura della sabbia, della malta cementizia e degli eventuali coloranti, il trasporto di tutti i materiali al piano di posa, l'energia elettrica per le macchine levigatrici e la manovalanza in aiuto al posatore;
- b) se trattasi di rivestimenti: la preparazione delle superfici da rivestire con adatto intonaco rustico ben livellato, il sollevamento e il trasporto dei materiali e dell'impasto cementizio al posto di lavoro e la manovalanza in aiuto al posatore;
- c) nel caso di posa con adesivo in polvere o in pasta sono a carico del committente la preparazione dei sottofondi, lisciati a mano o con attrezzature meccaniche, fini a livello per i pavimenti ed a piombo per i rivestimenti, nonché le forniture degli stessi adesivi.

#### **Art. 71 - Misurazione.**

La misurazione dei pavimenti o rivestimenti contrattati in opera si esegue sulla effettiva superficie tenendo conto delle parti coperte dallo zoccolino o rivestimento con deduzione di tutti i vuoti di area non inferiori a metri quadrati 0,10.

Eventuali opere o prestazioni particolari di posa dovranno essere valutate in relazione alle difficoltà esecutive e daranno diritto a compensi da valutarsi a parte (forfetariamente o ad ore in economia).

**Sezione VI**  
**Pavimentazioni e coperture**  
**Impermeabilizzazioni in asfalti e bitumi**

**Art. 72 - Oggetto del contratto.**

I pavimenti di asfalto naturale si intendono di spessore dai 18 ai 20 mm., con un impasto di 50 % di mastice, 20 % di bitume naturale e 30 % di ghiaietto siliceo lavato e ricoperto di sabbia silicea (graniglia) incorporata a caldo.

I pavimenti di asfalto artificiale (o lava metallica) si intendono dello spessore variante dai 12 ai 15 mm. e con impasto formato da kg. 165 di lava metallica in pani, kg. 35 di catrame distillato e kg. 200 di sabbia viva. Le impermeabilizzazioni con asfalto naturale si intendono eseguite con impasto composto del 50 % di mastice, del 25 % di bitume, del 25 % di sabbietta silicea dello spessore di almeno mm. 6 su pareti verticali e mm. 8 su pareti orizzontali su due strati incrociati.

**Art. 73 - Garanzia.**

Quando l'impresa esecutrice dispone senza riserve l'inizio dei lavori di copertura, accetta il piano di posa e la sufficiente pendenza e garantisce la perfezione del lavoro.

Le opere di asfalto naturale e artificiale sono garantite per 5 anni; quelle in cartoni bituminosi, cartonfeltri, ecc., per 10 anni.

**Art. 74 - Misurazione.**

La misurazione delle coperture dei pavimenti e dei rivestimenti di asfalto, ecc. si esegue a metro quadrato comprendendo lo sviluppo dei colli di raccordo alle pareti perimetrali.

I raccordi si possono conteggiare anche a parte, se così precedentemente convenuto.

**d) Serramenti, infissi e simili in legno**

**Art. 75 - Consegna.**

I serramenti, infissi e simili sono consegnati nel cantiere del committente, ed immediatamente controllati.

**Art. 76 - Posa in opera.**

Per la posa in opera dei serramenti, infissi e simili sono a carico del committente le opere murarie, mentre rimangono a carico del fornitore le opere di falegnameria e la fornitura di tutti gli accessori di uso.

Il committente deve altresì fornire gli adeguati aiuti per lo scarico e la distribuzione dei serramenti sul posto di posa.

**Art. 77 - Misurazione.**

La misurazione dei serramenti da finestra si esegue sulla luce netta del

vano muro, calcolando la larghezza fra le due spalle di intonaco o rivestimento e l'altezza fra il davanzale e il cappello finito di intonaco o rivestimento.

La misurazione di porte interne si esegue sulla luce netta del vano di passaggio, computando la larghezza fra le due spalle finite e l'altezza fra il piano (pavimento) ed il traverso superiore.

La misurazione dei rivestimenti di squarci di finestra, di imbotti di porte (spessore di muro), di antescuri e di gelosie a ventola o scorrevoli, si esegue sullo sviluppo della superficie netta.

I cassonetti per avvolgibili si misurano a metro lineare con un minimo di misurazione relativo alla luce in larghezza del serramento aumentata di m. 0,5.

La misurazione delle persiane avvolgibili si esegue sulla luce netta del vano, con aumento di 25 cm. sull'altezza e di cm. 5 sulla larghezza se le guide sono incassate oltre luce.

#### **Art. 78 - Prezzo.**

Il prezzo dei serramenti, infissi e simili, se convenuto in base alla superficie si intende riferito ad una superficie minima che varia a seconda del numero delle ante da mq. 1,50 (1 anta) a mq. 2 (2 ante).

Il prezzo di ogni persiana avvolgibile si intende riferito ad una superficie minima da mq. 1,60 a mq. 1,80.

#### **Art. 79 - Garanzie.**

Il buon funzionamento degli infissi, serramenti e simili è garantito per il periodo di due anni dalla posa in opera. Durante il periodo di garanzia sono a carico del venditore le eventuali sostituzioni e riparazioni dovute a imperfetta fabbricazione, alla lavorazione e alla stagionatura del legno o alla qualità del materiale.

Il fornitore non risponde dei difetti derivanti da umidità eccessiva o riscaldamento anormale dell'ambiente in cui vengono posati.

### **e) Opere da verniciatore**

#### **Art. 80 - Misurazione dei lavori di imbiancatura, tinteggiatura e verniciatura su facciate e superfici esterne.**

Le imbiancature, tinteggiature a calce o in affresco eseguite su facciate o superfici esterne, si calcolano sulla massima altezza e massima larghezza, senza alcuna deduzione dei vani e dei vuoti di qualsiasi grandezza (vuoto per pieno) e con l'aggiunta dello sviluppo delle gronde, dei parapetti, dei sottobalconi, dei frontali e di qualunque altra sporgenza o rientranza.

Le tinteggiature con idropitture e le applicazioni di rivestimenti murali esterni, si calcolano sulla massima altezza e massima larghezza, deducendo soltanto i vuoti superiori a mq. 4 e con l'aggiunta dello sviluppo delle gronde, dei parapetti, dei sottobalconi, dei frontali e di qualunque

altra sporgenza o rientranza.

In ogni caso, zoccolini, sagome, filettature, profilature, campiture, scurettili e cordonature, se eseguite in colore diverso, si misurano a parte, a metro lineare, secondo la linea più lunga.

**Art. 81 - Conteggio per metro lineare.**

1) Guide, apparecchi a sporgere, tiranti, sostegni, piastre ed altri accessori, si misurano a metro lineare secondo la linea più lunga.

2) Tubazioni in genere, con diametro fino a 100 mm., nonché canali, i pluviali, le scossaline, le copertine, ecc. con sviluppo fino a 30 cm. di larghezza si calcolano a metro lineare.

Oltre queste dimensioni la misurazione si sviluppa a metro quadrato.

**Art. 82 - Conteggio per metro quadrato.**

1) Griglie, persiane, tapparelle ed avvolgibili, serrande e saracinesche metalliche in lamiera stampata, ondulata o a giorno, sia a maglia che ad elementi rettilinei tubolari, verniciate dalle due parti: si misurano moltiplicando la superficie massima di una faccia per il coefficiente 3.

2) Cancelli articolati, griglie di intercapedine, grigliati e similari, verniciati dalle due parti: si misurano moltiplicando la superficie massima di una faccia per il coefficiente 3.

3) Antiporte, portine piene, impennate fodrate o tamburate, ante di oscuro, senza vetri, sia in legno che in ferro: si misurano moltiplicando la massima altezza per la massima larghezza di ogni faccia.

Le sporgenze, rientranze, sagomature, battute, modanature e risvolti verniciati da una sola parte, si sviluppano separatamente, se di spessore superiore a cm. 2.

4) Antiporte, portine, impennate a vetro con uno o due scomparti vuoti per ogni faccia, verniciate da ambo le parti: si misurano moltiplicando la superficie massima di una faccia per il coefficiente 2.

5) Impennate a vetro di negozi o botteghe, di tipo fisso con un solo scomparto vuoto per ogni faccia, verniciate da ambo le parti: si misurano moltiplicando la superficie massima di una faccia per il coefficiente 1,50.

6) Serramenti da finestra normali fissi a vetro, con un solo scomparto vuoto, sopraluci, cartelle a vetro, verniciati da ambo le parti: si misurano moltiplicando la superficie massima di una faccia per il coefficiente 2.

7) Serramenti da finestre normali fissi a vetro, con due o più scomparti vuoti di almeno cm. 40 per lato, verniciati da ambo le parti: si misurano moltiplicando la massima superficie di una faccia per il coefficiente 2,5.

8) Serramenti normali o a balcone, a due battenti, finestre a bilico o a ghigliottina, verniciate da ambo le parti: si misurano moltiplicando la massima superficie di una faccia per il coefficiente 2,5.

9) Stipiti, controstipiti, stipitoni, telai di finestra od altro, scossini, davanzali, bussole, celini, cassonetti, imbotti, cassoncini laterali di finestre: si misurano separatamente in base alla superficie massima.

10) Perlature: si misurano in base alla superficie proiettata (coefficiente 1,25).

11) Cancellate, parapetti, inferriate, divisori: si misurano moltiplicando la superficie per il coefficiente 1, se di tipo normale, e per il coefficiente 2, se di tipo lavorato. Per quelli eccezionalmente complessi, il coefficiente viene determinato di volta in volta (minimo 3 volte per la massima lunghezza ed altezza).

12) Reti metalliche: si misurano moltiplicando la superficie per 2.

13) Radiatori ed elementi scaldanti: si misurano in base alla superficie radiante o per numero di elementi.

#### **Art. 83 - Ponteggi.**

I ponteggi, sia interni che esterni, necessari per lavori di imbiancatura, tinteggiatura e verniciatura da eseguirsi fino a 4 m. di altezza, sono a carico della impresa esecutrice.

Per lavori da eseguirsi ad altezza superiore a 4 m. l'apprestamento dei ponteggi è a carico del committente.

#### **Art. 84 - Riordino di ambienti arredati.**

Per lavoro di riordino di ambienti arredati lo spostamento e la protezione del mobilio e suppellettili sono a carico del committente.

### **f) Tappezzerie**

#### **Sezione I**

#### **In carta e stoffa incollate**

#### **Art. 85 - Consegna del materiale.**

La consegna del materiale per sola fornitura è eseguita nel magazzino del venditore.

Se è convenuta la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del committente che ne assume la custodia.

#### **Art. 86 - Modalità di misurazione.**

La superficie totale delle pareti da tappezzare è calcolata deducendo l'area dei vuoti (porte, finestre).

Le aperture inferiori ad 1 mq. sono considerate "vuoto per pieno".

Gli "squarci" (o squinci), i rientri e i "celini" sono considerati nella loro superficie effettiva.

#### **Art. 87 - Requisiti.**

L'applicazione deve essere eseguita con la messa a piombo. La preparazione delle pareti (raschiatura, lavatura, pulitura, stacco carta, ecc.) è eseguita di norma dal tappeziere il quale deve curare la sistemazione di un sottofondo adatto al tipo di materiale da parati da applicare, da computarsi a parte.

**Art. 88 - Determinazione del corrispettivo.**

Il corrispettivo per i lavori eseguiti dal tappezziere viene determinato, di regola, a metro quadrato; quando si tratta di lavori di particolare difficoltà o di superfici inferiori ai 30 mq. (soffitti, pareti, scale, bagni, cucine, ecc.) il corrispettivo viene determinato a forfait.

**Art. 89 - Obblighi del committente.**

Il committente è tenuto ad accettare in deposito, in locali di sua scelta, gli attrezzi e i materiali necessari ai lavori di posa in opera.

**Art. 90 - Reclami.**

Le leggere differenze delle tinte rispetto a quelle del campione scelto dal committente, purché omogenee nello stesso locale, non danno luogo a reclamo da parte del committente.

**Sezione II  
In stoffa a tensione**

**Art. 91 - Consegna del materiale.**

La consegna del materiale per sola fornitura è eseguita nel magazzino del venditore.

Se è convenuta la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del committente che ne assume la custodia.

**Art. 92 - Contrattazione e misurazione.**

Il materiale viene fatturato in altezza di fabbricazione e la posa in opera viene computata sulla metratura effettivamente posata.

La superficie totale delle pareti da tappezzare è calcolata deducendo l'area dei vuoti (porte, finestre).

Le aperture inferiori a 2 mq. sono considerate "vuoto per pieno".

Gli "squarci" (o squinci), i rientri e i "celini" sono considerati nella loro superficie effettiva.

**Art. 93 - Requisiti.**

L'applicazione deve essere eseguita con la messa a piombo. La preparazione delle pareti (raschiatura, lavatura, pulitura, stacco carta, ecc.) è eseguita di norma dal tappezziere il quale deve curare la sistemazione di un sottofondo adatto al tipo di materiale da parati da applicare, da computarsi a parte.

**g) Ricami a macchina e pizzi**

**Art. 94 - Referenza.**

Per referenza si intende un campione identico alla merce venduta, di dimensioni di materiale, di lavorazione idonee a dare un'idea esatta e completa del prodotto venduto o comperato.



Le referenze dovranno essere consegnate prima dell'inizio della produzione della merce, nel quantitativo richiesto dal committente, dietro pagamento delle stesse.

**Art. 95 - Specie di consegna e relativi termini.**

Per consegna nel mese, si intende la consegna da effettuarsi entro il termine stabilito dalla conferma dell'ordine.

**Art. 96 - Condizioni contrattuali presunte.**

Quando in un contratto non sono espresse una o più condizioni diverse, si intenderà che le parti avranno tacitamente accettato le condizioni seguenti:

- a) merce mercantile: la mercantilità prescinde dalla perfezione tecnica, dall'identità assoluta fra i tipi di campione e la merce fornita, e dalla tecnica di lavorazione, purché non comporti pregiudizio al valore della merce stessa;
- b) pagamento mediante ricevuta bancaria o rimessa diretta: a 60 giorni al netto;
- c) spedizione in porto assegnato, quindi a carico del compratore. Le merci viaggiano sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se vendute franco di porto e spedite con bollettino di garanzia;
- d) consegna ripartita, proporzionalmente e approssimativamente nei vari mesi che compongono il periodo contrattuale, a decorrere dal mese successivo a quello della stipulazione del contratto, in mancanza di indicazioni precise;
- e) Le spese di impianto per la creazione dell'articolo sono a carico del committente.

**Art. 97 - Tolleranza sui tempi di spedizione.**

La tolleranza ammessa sulle singole epoche di spedizione è del 20% in relazione al termine fissato per la consegna.

**Art. 98 - Tolleranze sulle quantità, irregolarità e dimensioni.**

Nelle singole spedizioni di ricami a macchina e dei pizzi si ammette una tolleranza:

- a) del 5 % in più o in meno sul quantitativo per ogni disegno;
- b) del 3 % di irregolarità complessiva;
- c) del 3 % sull'altezza;
- d) del 5 % sulla lunghezza di ogni pezza, limitatamente al 5 % delle pezze spedite, ad eccezione dei tessuti a maglia larga (base tulle e rachel) elasticizzati e tipo di garza per i quali la tolleranza è del 10 %.

**Art. 99 - Sostituzione o bonifico.**

Se le irregolarità eccedono i limiti di tolleranza di cui alle lettere b), c) e d) dell'Art. 98, il venditore deve, a richiesta e scelta dell'acquirente,



sostituire le pezze irregolari eccedenti i limiti di tolleranza oppure concedere un bonifico sul prezzo, da stabilirsi in rapporto all'entità delle irregolarità eccedenti.

**Art. 100** - *Risoluzione totale o parziale del contratto per inadempienza del venditore.*

Nel caso di totale o parziale mancata spedizione nei termini pattuiti e ferma la tolleranza di cui all'Art. 97, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto o della parte del contratto non eseguita, semprechè abbia intimato al venditore, per iscritto diffida ad adempiere.

**Art. 101** - *Proroga dei termini di consegna per casi fortuiti o di forza maggiore.*

Nei casi fortuiti o di forza maggiore (quali per esempio: incendi, crolli, inondazioni, guasti degli impianti motori, interruzioni nelle forniture di energie, straordinarie asciutte di fiumi o canali, mancati rifornimenti dovuti a perturbazioni nei trasporti, scioperi e serrate), che hanno impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli del compratore, non si fa luogo alla risoluzione del contratto, ma alla semplice proroga di 45 giorni del termine di consegna, per tutte le consegne.

Nei casi più gravi, che abbiano determinato una interruzione della produzione oltre i 45 giorni, la proroga anzidetta è estensibile, a seconda dei casi, fino ad un massimo di 90 giorni.

**Art. 102** - *Vizi occulti.*

Per vizi occulti s'intendono quei difetti che non si possono scoprire a una prima attenta visione della merce.

**Art. 103** - *Reclami.*

I reclami sulla qualità, sulla quantità e sul peso delle pezze devono essere fatti per iscritto, entro 8 giorni dall'arrivo della merce; quelli per vizi occulti entro 8 giorni dalla loro scoperta e comunque non oltre i 30 giorni dal ricevimento della merce.

**Art. 104** - *Resi di merce.*

I resi di merce devono sempre essere preventivamente concordati con il venditore e rimessi in porto franco, a meno che non siano dipendenti da difetti della merce. Essi devono essere nelle identiche condizioni di freschezza e di allestimento in cui la merce originariamente era stata spedita.

**Art. 105** - *Pagamenti.*

I pagamenti si effettuano di regola direttamente al domicilio del venditore.

I pagamenti fatti a mano di agenti o ausiliari del commercio, quando non siano espressamente autorizzati dal venditore, si intendono compiuti sotto la responsabilità di chi li effettua.

**Art. 106 - Ritardo nel pagamento.**

Il venditore, salvo patti speciali tra le parti, può sospendere le spedizioni nei confronti del compratore moroso, senza che lo stesso possa accampare diritti per risarcimento di danni.

**Art. 107 – Danneggiamento del materiale fornito dal committente.**

Nel caso di danneggiamento di materiale fornito dal committente il risarcimento del danno a carico dell'esecutore è limitato al valore del materiale al prezzo di costo.

## **h) Alberghi**

**Art. 108 - Ammissione all'albergo.**

Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'albergatore aderisce alla richiesta fattagli ed accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

**Art. 109 - Prenotazione di camere – Disdette, mancato arrivo**

Il cliente che prenota la camera (o le camere) s'impegna ad occuparla alla data convenuta. Ogni cliente deve precisare la data esatta dell'arrivo e della partenza, come pure fornire le sue esatte generalità ed il suo indirizzo.

Le prenotazioni non garantite da caparra o carta di credito o altra forma di garanzia, le prenotazioni verbali o telefoniche sono valide, in mancanza di conferma scritta, fino alle ore 17 del giorno previsto per l'arrivo. Per arrivi previsti oltre le ore 17, la prenotazione deve essere preventivamente accettata dall'albergatore.

L'albergatore può esigere, a titolo di garanzia del pernottamento o del soggiorno, il versamento di una caparra o altre forme di deposito – per un importo non superiore ad 1/3 del servizio prenotato – nonché richiedere la comunicazione per iscritto degli estremi della carta di credito del prenotante.

Nel caso di prenotazioni di durata non superiore ai 3 giorni, salvo accordi diversi, il cliente ha diritto all'annullamento della prenotazione solo se comunica la rinuncia almeno 24 ore prima della data di arrivo fissata. In caso contrario l'albergatore ha diritto a trattenere la caparra versata o ad avvalersi del No Show, addebitando cioè, in caso di mancata presentazione del cliente entro i termini previsti, la carta di credito del prenotante dell'importo corrispondente ad un pernottamento.

Nel caso di prenotazione di durata superiore ai 3 giorni, il cliente ha diritto all'annullamento ed alla restituzione della caparra solo se comunica

la rinuncia in un tempo congruo, in relazione alla località ed al periodo stagionale. Salvo condizioni diverse previste da accordi particolari tra le parti, i termini minimi che debbono essere rispettati dal cliente per notificare l'annullamento sono:

- alberghi di vacanza, durante l'alta stagione 30 gg. prima della data d'arrivo; durante la bassa stagione 15 gg. prima della data d'arrivo;
- in tutti gli altri alberghi, 7 gg. prima della data d'arrivo;

Le prenotazioni garantite si considerano annullate nel caso in cui il cliente non si presenti in albergo nel giorno stabilito entro le ore 24 e non ne abbia dato comunicazione, salvo diverso accordo tra le parti. Negli alberghi che devono garantire il servizio notturno, la prenotazione è valida fino alle ore 10 del giorno successivo. L'albergatore ha diritto, in questa ipotesi, di trattenere la somma versata a titolo di caparra o di avvalersi del No Show – addebitando la carta di credito del prenotante dell'importo equivalente al prezzo della camera prenotata e non occupata.

In caso di ritardo nell'arrivo sulla data stabilita, l'albergatore può trattenere sulla somma anticipata l'importo corrispondente al prezzo della camera per ogni giorno che è stata tenuta a disposizione del cliente.

**Art. 110 - Condizioni di durata del contratto.**

a) La camera è a disposizione del cliente dalle ore 14 del giorno di arrivo e fino alle ore 12 del giorno di partenza. L'albergatore che non sia in grado di accettare la prenotazione deve avvertire il cliente purché sia in tempo per farlo.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà l'albergatore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, propone al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo. In caso di non accettazione da parte del cliente, l'albergatore è tenuto a restituire l'eventuale caparra versata.

Il cliente che recede in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo, escluso il caso di forza maggiore documentata, paga all'albergatore la tariffa della camera per tutto il periodo precisato nella prenotazione, salvo i casi di colpa attribuibili all'albergatore o ai suoi preposti.

b) Il prezzo della camera viene conteggiato, in genere, per giornata. Il giorno dell'arrivo è conteggiato per intero; quello della partenza non è conteggiato, purché sia stata annunciata in tempo e la camera venga liberata come indicato al precedente paragrafo a).

c) Ai clienti che esigono di prendere possesso della camera fin dal primo mattino del loro arrivo, può essere richiesto il pagamento del prezzo per la notte precedente, se la camera è stata tenuta a disposizione del cliente.

d) Il prezzo di una camera doppia assegnata a una persona non può superare quello della camera singola, salvo espressa richiesta del clien-

te a cui deve essere comunicato il relativo prezzo. Nessun supplemento viene corrisposto per bambini che non utilizzano il letto aggiunto.

**Art. 111 - Prestazione di servizi extra.**

Non viene addebitato alcun supplemento al cliente per l'uso del frigobar (con esclusione dei prodotti consumati), della radio o filodiffusione, della TV, se facenti parte dell'attrezzatura della camera. Per ulteriori apparecchi non in dotazione alla camera, messi a disposizione dall'albergatore su richiesta del cliente, può essere addebitato un supplemento preventivamente comunicato.

**Art. 112 - Accettazione, permanenza, danni relativi ad animali.**

L'ammissione di animali in albergo è consentita previa autorizzazione dell'albergatore. Questi, in caso di accettazione, può applicare per l'animale un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente.

Il cliente custodisce l'animale accettato nella propria camera ed in condizioni tali da non arrecare molestie o danni.

Fuori dalla camera il cane è dotato di museruola. E' vietato far sostare gli animali nei locali comuni dell'albergo (D.P.R. 23.6.1980 n° 237 e regolamenti comunali). Fanno eccezione i cani accompagnatori dei non vedenti.

**Art. 113 - Pensione.**

La pensione è una convenzione tra il cliente e l'albergatore per l'alloggio e la somministrazione dei pasti.

I pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell'arrivo vengono forniti, senza pagamento ulteriore, il giorno della partenza.

Ai clienti in pensione non competono decurtazioni per i pasti non consumati in albergo.

Quando il cliente gode di "pensione completa" l'albergatore fornisce, in luogo del pasto non consumato in albergo, un "cestino" contenente quanto necessario ad uso pasto, sempre che il cliente richieda detta prestazione alternativa entro la sera precedente il giorno della consumazione.

I pasti consumati da bambino fino a due anni non vengono computati, salvo che il cliente chieda l'uso della cucina. Per i bambini che dormono nella stessa camera di due adulti viene preventivamente concordato uno sconto, in relazione all'età, di almeno il 30% sul prezzo della pensione.

Salvo diversa convenzione si intende:

- a) pensione completa: il pernottamento e la somministrazione della prima colazione, del pranzo e della cena;
- b) mezza pensione: il pernottamento, la somministrazione della prima colazione e della cena (in alternativa ed a richiesta il pranzo).
- c) camera con prima colazione: il pernottamento con la prima colazione.

Si intende, inoltre, per i pasti:

- la prima colazione di tipo italiano (o continentale);
- pranzo (menu proposto);
- cena della sera (menu proposto).

Sono escluse dal prezzo pattuito le bevande in genere.

Detti pasti vengono consumati agli orari esposti nell'albergo e nei locali a questo scopo adibiti. L'albergatore non è tenuto a somministrare i pasti fuori di detti orari e di detti locali. Nel caso in cui ritenesse di farlo può chiedere un supplemento di prezzo.

Non sono accordate riduzioni per i pasti non consumati in albergo, salvo preavviso da darsi entro le ore 9 antimeridiane.

La convenzione di "pensione" viene stipulata per un soggiorno di almeno tre giorni.

**Art. 114 - Parcheggi.**

Non si applicano supplementi al cliente per l'utilizzo di parcheggio non custodito di pertinenza dell'esercizio alberghiero.

E' applicato un supplemento per l'autorimessa o parcheggio custodito in misura non superiore alle tariffe comunemente applicate.

**Art. 115 - Pagamenti.**

I conti devono essere pagati dal cliente alla presentazione.

I pagamenti sono effettuati in valuta nazionale o (se ciò è stato preventivamente proposto ed accettato) in valuta straniera, assegni bancari (o circolari), buoni emessi da agenzia di viaggio, carte di credito o altre forme di pagamento.

L'albergatore, in caso di mancato pagamento del conto, oltre ad aver diritto alla risoluzione del contratto può ritenere beni ed oggetti portati dal cliente in albergo o nelle sue dipendenze.

**Art. 116 - Diritti e doveri delle parti.**

a) Il cliente:

- se accetta la camera, i pasti, la pensione ed altre prestazioni particolari dell'albergo, senza essersi preventivamente informato del prezzo, accetta tacitamente le condizioni di prezzo ufficiali;
- deve corrispondere un supplemento di spesa per il ricovero di automobili e per altri servizi particolari da lui richiesti;
- deve corrispondere un supplemento per le prestazioni particolari, come illuminazione per scopi speciali, installazione di videoregistratore, telefax, elaboratori elettronici, terminali di reti telematiche;
- deve assoggettarsi al divieto di cucinare in albergo;
- non può lavare e/o stirare indumenti nella camera dell'albergo.

b) L'albergatore:

- è in diritto di dare la precedenza ai clienti che si impegnino a consumare i pasti nell'albergo;

- ha facoltà di chiedere il pagamento anticipato delle sue prestazioni al cliente, in relazione alla richiesta di soggiorno;
- ha diritto di conteggiare un supplemento, se il cliente porta con sé alimenti o bevande di normale consumazione nell'albergo;
- ha diritto di esigere la cessazione o l'attenuazione di ogni rumore anormale che possa disturbare la clientela, compreso l'uso di apparecchi radio, televisori o strumenti musicali;
- ha diritto di recedere dal contratto in corso per qualsiasi infrazione al buon costume.<sup>1</sup>

1 N.B. - *Le responsabilità dell'albergatore per il deposito delle cose che i clienti hanno portato nell'albergo restano regolate dagli Artt. 1783, 1784 e 1785 del c.c. che qui di seguito per comodità si trascrivono e sono conformi alla convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo (legge 10 giugno 1978 n° 316 e convenzione internazionale del 17 dicembre 1962):*

Art. 1783 c.c. - **Responsabilità per le cose portate in albergo** — Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 c.c. - **Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore** — La responsabilità dell'albergatore è illimitata; 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza, e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucre chiuso o sigillato.

Art. 1785 c.c. - **Limiti di responsabilità** — L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa.

Art. 1785 bis c.c. **Responsabilità per colpa dell'albergatore** — L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

**Art. 117 – Oggetti dimenticati**

L'albergatore è tenuto a conservare gli oggetti dimenticati dal cliente per un massimo di novanta giorni.

**Art. 118 – Periodi di stagione**

Nelle località ove sia d'uso praticare prezzi diversi, a seconda delle stagioni (alta, media, bassa) l'albergatore, previa comunicazione al cliente, può praticare i prezzi massimi anche in periodi non compresi nell'alta stagione, quando concorrano particolari circostanze: ponti, festività, ecc., tali da conferire a questi periodi caratteristiche da alta stagione.

ART. 1785 ter c.c. - **Obbligo di denuncia del danno** — Fuori dal caso previsto dall'Art 1785 bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

Art. 1785quater c.c. - **Nullità** — Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

Art. 1785quinquies c.c. - **Limiti di applicazione** — Le disposizioni della presente sezione, non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.

*L'albergatore ha il privilegio sulle cose portate dal cliente in albergo e nelle dipendenze; privilegio precisato dall'Art. 2760 cc. che recita:*

Art. 2760 c.c. - **Crediti dell'albergatore** — I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi (c. 1783).

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritto sulle cose stesse a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo (c. 2778, n° 9).



## Capitolo 2° - USI MARITTIMI\*

## Capitolo 3° - USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

### Sommario

#### **Sezione I – Spedizioni e/o trasporti di merci a collettame e/o piccole partite**

Classificazione	Art.	1
Ordinazione e prenotazione	"	2
Modalità di spedizione e trasporto	"	3
Spedizione contrassegno	"	4
Ritiri e consegne	"	5
Colli eccezionali	"	6
Trasporto e spedizioni delle merci	"	7
Imballaggio	"	8
Merci pericolose e nocive	"	9
Impedimenti e limitazioni al trasporto	"	10
Dichiarazione di valore	"	11
Controlli da parte del vettore	"	12
Spedizioni inferiori a kg. 20	"	13
Accertamento di avaria	"	14
Termine per il carico e lo scarico alla presa e alla consegna e domicilio	"	15
Luogo di destinazione delle merci	"	16
Mancato svincolo e giacenza	"	17
Piego disposizioni	"	18
Offerte del vettore e validità prezzi	"	19
Corrispettivo della spedizione e/o trasporto	"	20
Tariffa del corriere	"	21
Extra	"	22
Pagamento	"	23

#### **Sezione II – Trasporti a carico completo**

Classificazione	"	24
Ordinazione e prenotazione	"	25
Documenti per il trasporto	"	26
Modalità di trasporto	"	27
Operazioni di carico e scarico	"	28
Pesatura della merce	"	29
Carichi speciali	"	30
Indicazioni e documenti da fornirsi a cura del vettore	"	31
Dichiarazione di valore	"	32
Responsabilità del vettore	"	33



Accertamento di avaria	”	34
Termine per il carico o lo scarico per i trasporti non contemplati dalla legge n° 298/74	”	35
Luogo di destinazione della merce	”	36
Corrispettivo per i trasporti non contemplati nella tariffa allegata alla legge n° 298/74	”	37
Extra	”	38
Pagamento per i trasporti non contemplati dalla legge n° 298/74	”	39
Containers	”	40
<b>Sezione III – Spedizionieri</b>		
Regolamentazione degli incarichi	”	41
Esecuzione del mandato	”	42
Consegna documenti	”	43
Limitazione di responsabilità dello spedizioniere	”	44
Cose pericolose e nocive o soggette a rapido deperimento	”	45
Ricevute rilasciate dallo spedizioniere	”	46
Cose inaccettabili o soggette a speciali condizioni o controlli		
Inesatte indicazioni	”	47
Comunicazioni fra spedizioniere e mandante	”	48
Obblighi del mandante in riferimento alla spedizione	”	49
Facoltà e responsabilità dello spedizioniere, in difetto di istruzioni circa l'espletamento dell'incarico	”	50
Documenti di accompagnamento	”	51
Indennità doganali	”	52
Noli e competenze accessorie	”	53
“Franco fabbrica”	”	54
“Porto assegnato”	”	55
“Franco contro”	”	56
Spedizioni “Franco sdoganato”	”	57
“Franco destino”	”	58
“Franco domicilio”	”	59
“Franco terminal arrivo”	”	60
“Franco sdoganato”	”	61
“Franco casa sdoganata”	”	62
“Offerta a forfait”	”	63
“Spesa anticipata”	”	64
“Spedizioni groupage”	”	65
Validità dei prezzi e delle condizioni	”	66
Offerte dello spedizioniere	”	67
Mancato svincolo merci a domicilio del destinatario	”	68
Noli ed altre spese gravanti sulla merce	”	69
Obblighi del mandante sulle spese a carico della spedizione	”	70
Obblighi del mandante sulle intimazioni di pagamento fatte allo spedizioniere in conseguenza delle merci detenute	”	71

Limiti di responsabilità dello spedizioniere per inesatta applicazione dei noli e dazi doganali	Art. 72
Assicurazione	" 73
Limiti di responsabilità in dipendenza dell'operato di terzi	" 74
Impossibilità temporanea di assolvimento dei compiti per cause di forza maggiore	" 75
Impedimenti e limitazioni ai trasporti	" 76
Segnalazione dei danni allo spedizioniere	" 77
Termini di prescrizione	" 78

CCIAA di Varese

## Capitolo 3° - USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

### Sezione I

#### **Spedizioni e/o trasporti di merci a collettame e/o piccole partite**

##### **Art. 1 - Classificazione.**

Si intendono trasporti e/o spedizioni a piccole partite e/o collettame quelli svolti normalmente su linee prefissate da spedizionieri o vettori, più comunemente denominati corrieri.

##### **Art. 2 - Ordinazione e prenotazione.**

La data di effettuazione del trasporto viene fissata di comune accordo, o verbalmente o con scambio di lettere tra vettore e committente. In mancanza di patto diverso, l'ordinazione del trasporto si intende fatta per il giorno successivo a quello in cui perviene al vettore.

##### **Art. 3 - Modalità di spedizione e trasporto.**

Le spedizioni possono essere prescritte:

- a) in porto franco, con spese di porto a carico del mittente;
- b) in porto assegnato, con spese di porto a carico del destinatario.

Ove la prescrizione di porto non sia indicata sui documenti di accompagnamento delle merci, la spedizione s'intende effettuata in porto franco.

##### **Art. 4 - Spedizione contrassegno.**

Il vettore può essere incaricato di incassare dal destinatario per conto del mittente, una determinata cifra (generalmente il valore della merce) al momento della consegna della spedizione al destinatario. Per tale prestazione il vettore ha diritto ad un corrispettivo.

##### **Art. 5 - Ritiri e consegne.**

Nelle spedizioni e trasporti a collettame, il vettore provvede, oltre che al trasporto, anche al carico e allo scarico, nonché alla presa e alla consegna a domicilio.

I ritiri e le consegne delle merci si intendono effettuati a piano terra, numero civico del mittente e del destinatario.

La consegna della merce con autoveicolo e per il collettame avviene a piano terra del locale del destinatario, sempre che sia accessibile per il vettore.

I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra, in cantina e comunque in punti diversi da quelli previsti dal comma precedente, vanno considerati supplementari al normale contratto di trasporto e/o spedizione, e conseguentemente tassati secondo corrispettivi da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione.

Tali corrispettivi sono a carico del mittente per i ritiri, e del destinatario per la consegna; salvo diversa pattuizione.

Se risulta apposta la clausola “da porta a porta”, il vettore è impegnato, senza ulteriore compenso supplementare, al ritiro e alla consegna al domicilio reale.

**Art. 6 - Colli eccezionali.**

I colli ed i fusti di peso unitario superiore a kg. 100 si intendono assunti, agli effetti del trasporto, a bordo dell'autocarro.

Eventuali carichi, scarichi e posa entro locali, vanno regolati secondo le condizioni del precedente Art. 5.

**Art. 7 - Trasporto e spedizioni delle merci.**

Il vettore ha l'obbligo di effettuare la spedizione ed il trasporto usando gli automezzi adatti al tipo di merce oggetto delle spedizioni, secondo le prescrizioni del mittente (centinato, furgonato, isothermico, frigorifero, ecc.). In difetto, si renderà responsabile dei danni conseguenti.

Il mittente ha l'obbligo di specificare la qualità, la quantità, la natura ed il valore della merce e richiedere che la spedizione venga eseguita con il tipo di veicolo che offra garanzie per la consegna della merce a destino così come spedita. In difetto, assumerà in proprio i danni derivanti dalla cattiva conservazione della qualità, della quantità e peso della merce.

Il nolo è subordinato al tipo di automezzo col quale verrà eseguito il trasporto.

**Art. 8 - Imballaggio.**

L'imballaggio delle merci è onere del mittente e deve essere confezionato in relazione alla natura delle merci, ed accuratamente sigillato con sistema idoneo a prevenirne l'apertura. L'eventuale riconfezionamento dovrà essere effettuato in modo che sia riconoscibile il riconfezionatore. Comunque, tale operazione, non deve essere eseguita con materiale non identificabile. In mancanza di imballaggio idoneo, il vettore può rifiutare il trasporto o formulare opportune riserve.

**Art. 9 - Merci pericolose e nocive.**

L'utente che presenta, per il trasporto, merci di natura tale da compromettere la sicurezza dei mezzi di trasporto, da arrecare danni al personale incaricato di manipolarle, oppure danni alle altre merci, è tenuto a dichiarare, sia sui colli che sui documenti di consegna, in modo ben visibile, il grado di pericolosità delle merci stesse, le prescrizioni atte alla sicurezza durante il trasporto ed a provvedere ad imballi idonei al citato grado di pericolosità, in maniera da richiamare l'attenzione del personale preposto sulle cautele da adottare nella manipolazione e durante il trasporto delle cose in argomento. L'utente è altresì tenuto a verificare l'idoneità tecnica dell'automezzo che dovrà effettuare il trasporto e il possesso da parte dell'autista di idoneo patentino che lo abilita al trasporto di merci pericolose e nocive.

Diversamente il mittente risponde di tutti i danni che possono derivare dall'errata indicazione e dalla irregolarità della condizione, nonché dalla omessa verifica delle idoneità del mezzo e della capacità del conducente sopra specificate. Il vettore non è obbligato a trasportare la merce, anche se accettata: in questo ultimo caso deve restituirla al più presto al mittente, salvo eventuali responsabilità per danni.

Il nolo è subordinato al tipo di automezzo col quale verrà eseguito il trasporto.

**Art. 10 - Impedimenti e limitazioni al trasporto.**

Il vettore non è tenuto ad effettuare controlli né a richiamare l'attenzione del mittente sull'esistenza di impedimenti di legge e di autorità, riguardanti la merce spedita.

**Art. 11 - Dichiarazione di valore.**

Il mittente è tenuto a dichiarare il valore della merce sui documenti di accompagnamento, per l'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto, nonché per il conseguente adeguamento di tariffa. In mancanza di tale dichiarazione, il valore verrà commisurato ai minimi della classificazione merceologica denunciata e comunque entro i limiti risarcitori delle Leggi 450/85 e 162/93.

**Art. 12 - Controlli da parte del vettore.**

Il vettore è tenuto a controllare la quantità dei colli e la qualità dell'imballaggio, assumendosi l'obbligo di consegnarli così come ricevuti, senza responsabilità sul contenuto dei colli stessi.

Se il peso dichiarato dal mittente risulta inferiore a quello accertato dal vettore, il mittente sarà tenuto a pagare:

- a) il prezzo del trasporto anche per la differenza di peso accertata;
- b) il diritto di pesatura, pari al 20 % del prezzo della spedizione.

Il vettore, salvo diverso e preventivo accordo scritto, non risponde dei danni derivanti da difetto e/o deficienza di imballaggio e non da lui controllabili.

**Art. 13 - Spedizioni inferiori a kg. 20.**

Il trasporto di pacchi e colli del peso complessivo fino a kg. 20, effettuato dai Concessionari postali, è disciplinato dalla normativa stabilita dalle Leggi e Regolamenti dell'Amministrazione delle PP.TT.

**Art. 14 - Accertamento di avaria.**

Se la merce è assicurata, il vettore deve provvedere all'accertamento dei danni con l'intervento di un rappresentante della Compagnia di Assicurazione.

**Art. 15 - Termine per il carico e lo scarico alla presa e alla consegna a domicilio.**

Le operazioni di ritiro o di consegna a domicilio si devono compiere nei

tempi strettamente necessari e devono aver inizio appena l'automezzo si presenta all'utente.

A richiesta del personale del vettore, l'utente dovrà segnare sui documenti di spedizione i tempi di carico e scarico ed eventuali tempi di attesa e di sosta; per tali tempi di attesa o di sosta il vettore ha diritto ad una indennità. Le prese e le consegne debbono avvenire in tempo utile negli orari consentiti.

Richieste di servizi in giorni ed orari tassativamente concordati sono soggetti ad un compenso speciale.

**Art. 16 - Luogo di destinazione delle merci.**

Il mittente dovrà indicare in modo inequivocabile, per iscritto, il luogo di destinazione della merce. Eventuali dirottamenti di tutto il carico o di parte di esso dal luogo originariamente destinato dovranno essere comunicati per iscritto e comportano un aumento del prezzo di trasporto, da convenirsi caso per caso.

**Art. 17 - Mancato svincolo e giacenza.**

Fatte salve le disposizioni degli Artt. 1686 e segg. del c.c., il corriere, nel caso di impedimenti alla riconsegna della merce al destinatario, una volta che abbia dato comunicazione della giacenza al mittente, potrà tenere la merce in giacenza nei propri magazzini o depositata in quelli di terzi o nei Magazzini Generali.

Trascorsi 30 giorni senza che la giacenza sia risolta, il corriere potrà provvedere al recupero dei propri crediti gravanti sulla spedizione mediante richiesta all'Autorità Giudiziaria dell'esecuzione di vendita o assegnazione della merce giacente, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto per spese e competenze non recuperate.

**Art. 18 - Piego disposizioni.**

Ogni modifica delle prescrizioni contenute nei documenti di accompagnamento originali deve essere disposta per iscritto dal mittente.

Il vettore ha diritto a compenso per ogni diversa operazione richiesta.

**Art. 19 - Offerte del vettore e validità prezzi.**

Le offerte del vettore e gli accordi con lo stesso convenuti su prezzi e prestazioni si riferiscono sempre soltanto alle prestazioni espressamente specificate; qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono applicate soltanto a merci di volume, peso e qualità normali.

I prezzi e le condizioni del vettore sono validi soltanto se prontamente accettati e per la pronta esecuzione del relativo trasporto.

**Art. 20 - Corrispettivo della spedizione e/o trasporto.**

Il prezzo è normalmente comprensivo delle operazioni di presa, trasporto e consegna; i tre corrispettivi possono essere anche disgiunti.

Tale prezzo non comprende tutte le tasse accessorie, quali: competenze per formalità doganali, daziarie, diritti di assegno, pesatura, apertura e riconfezionamento colli, documentazione, ecc.

Il corrispettivo del trasporto viene stabilito di volta in volta ed è commisurato normalmente per quintale trasportato, in rapporto alla distanza, alla qualità, alla quantità ed al valore delle cose da trasportare.

Per merci voluminose, si intendono quelle che non raggiungono il rapporto kg. 350 per mc.; vanno tassate proporzionalmente secondo tale rapporto: in pratica mc. x 3,5 uguale peso tassabile, indipendentemente dal peso reale.

Per merci fragili, pericolose o richiedenti la spedizione su automezzi particolari, il prezzo è proporzionale anche al valore della merce ed alla caratteristica del tipo di automezzo impiegato.

**Art. 21 - Tariffa del corriere.**

Salvo l'esistenza di diversi accordi scritti in vigore fra le parti, si applicano le tariffe stabilite dalla categoria e depositate presso le Camere di Commercio, che si riferiscono a merci di peso, volume e qualità normali. Tale tariffa è formulata secondo scaglioni di peso di kg 25 fino a kg 100. Per pesi eccedenti i kg 100 si applica l'arrotondamento ai kg 50 superiori fino a kg 500. Oltre i kg 500 l'arrotondamento è ai kg 100 superiori.

La tariffa per le consegne da effettuarsi nei centri urbani con limitazioni di traffico e/o orari, nelle località disagiate e presso la grande distribuzione verrà maggiorata di una percentuale da concordarsi.

**Art. 22 - Extra.**

Devono considerarsi extra al corrispettivo del trasporto: gli anteporti, l'IVA, la Tassa di Bollo sui documenti di trasporto, il bollo quietanza, la Tassa Monopolio Postale, l'assicurazione, se richiesta, le tasse e imposte accessorie.

**Art. 23 - Pagamento.**

Qualora il trasporto sia effettuato in porto assegnato, il pagamento è dovuto dal destinatario alla consegna della merce.

Se è richiesta o si renda necessaria l'esazione a domicilio, si dovrà corrispondere un'adeguata maggiorazione sull'importo delle somme incassate. Per il trasporto effettuato in porto franco il pagamento è dovuto all'atto del ricevimento della merce da parte del corriere.

## **Sezione II** **Trasporti a carico completo**

**Art. 24 - Classificazione.**

Per carico completo s'intende il trasporto di merci caricate su di un veicolo per la sua portata o capienza, anche per più destinatari.

**Art. 25 - Ordinazione e prenotazione.**

La data di effettuazione del trasporto viene fissata di comune accordo, o verbalmente o con scambio di lettere tra mittente e vettore. In caso di storno da parte del mittente o di mancata esecuzione da parte del vettore, è dovuto un indennizzo adeguato all'apertura della pratica, al mancato utilizzo del mezzo e ad eventuali spese sostenute.

**Art. 26 - Documenti per il trasporto.**

Il mittente deve consegnare al vettore tutti i documenti prescritti dalla legge per il trasporto. Nei casi in cui non è prevista per legge la scorta di documenti in considerazione della natura della merce, il mittente è tenuto a consegnare al vettore un documento contenente l'indicazione della natura, del peso e del valore della merce per il trasporto.

**Art. 27 - Modalità di trasporto.**

I trasporti possono essere prescritti:

- a) in porto franco, con spese di porto a carico del mittente;
- b) in porto assegnato, con spese di porto a carico del destinatario.

Ove la prescrizione di porto non sia indicata sui documenti di trasporto, la spedizione si intende effettuata in porto franco.

**Art. 28 - Operazioni di carico e scarico.**

Il carico e lo scarico della merce dagli automezzi non fanno parte del contratto di trasporto e devono essere effettuati rispettivamente dal mittente e dal destinatario.

Il vettore è tenuto a predisporre l'automezzo in modo da permettere le operazioni di carico e scarico.

Nel caso di trasporto di merci, per il carico e lo scarico delle quali si renda necessario l'impiego di gru o di altri mezzi di sollevamento, il vettore vi provvede su richiesta e a spese del richiedente.

Eventuali danni durante le operazioni di carico e scarico non potranno venir addebitati al vettore, a meno che egli percepisca, oltre al pattuito per il trasporto, uno speciale compenso per il carico e lo scarico delle merci.

**Art. 29 - Pesatura della merce.**

La bolletta emessa dalla pesa pubblica fa fede a tutti gli effetti.

Qualora il peso dichiarato risulti inferiore a quello accertato al controllo, il mittente sarà tenuto a pagare:

- a) il prezzo del trasporto anche per la differenza;
- b) il diritto di pesatura, salvo restando al vettore il diritto di rivalsa per eventuali ammende e/o penalità derivanti dall'errata dichiarazione.

**Art. 30 - Carichi speciali.**

Il vettore ha l'obbligo di mettere a disposizione del mittente lo speciale



tipo di veicolo richiesto. In difetto, si rende responsabile dei danni conseguenti.

Il mittente ha l'obbligo di specificare la qualità della merce da trasportare e di richiedere il tipo di veicolo che offra tutte le garanzie per la consegna della merce così come caricata. In caso contrario, assumerà in proprio i danni derivanti dalla cattiva conservazione della qualità e del peso della merce.

Il costo del nolo è subordinato al tipo di veicolo messo a disposizione. Nel caso di merci pericolose o nocive si applicano le norme indicate nell'art. 9.

**Art. 31 - Indicazioni e documenti da fornirsi a cura del vettore.**

Il vettore non è tenuto ad effettuare controlli né a richiamare l'attenzione del mittente sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la merce spedita.

Il vettore ha diritto di rivalsa per eventuali ammende e/o penalità derivanti da errori nella compilazione dei documenti o da mancanza degli stessi.

**Art. 32 - Dichiarazione di valore.**

Il mittente, nel dichiarare il valore della merce sui documenti consegnati per il trasporto e sulla bolla di consegna, può chiedere l'adozione delle precauzioni tecniche e assicurative connesse con la particolare natura del trasporto concordando i conseguenti adeguamenti di tariffa. In mancanza di tale richiesta, il valore verrà commisurato ai livelli previsti dalla legge.

**Art. 33 - Responsabilità del vettore.**

Il vettore è tenuto a controllare la quantità dei colli e la qualità dell'imballaggio, assumendosi l'obbligo di consegnarli così come ricevuti, senza responsabilità sul contenuto dei colli stessi.

Il vettore non risponde delle avarie causate da difettoso stivaggio, qualora il carico sia stato effettuato dal mittente. Salvo diverso e preventivo accordo scritto, non risponde dei danni derivanti da difetto e/o deficienza di imballaggio non controllabili da parte sua.

**Art. 34 - Accertamento di avaria.**

Se la merce trasportata è assicurata, il vettore deve promuovere l'accertamento dei danni con l'intervento di un rappresentante della compagnia di assicurazione.

**Art. 35 - Termine per il carico o lo scarico per i trasporti non contemplati dalla legge n° 298/74.**

Il carico e lo scarico deve essere portato a termine entro 4 ore lavorative consecutive per automezzo, dal momento in cui questo è pronto per l'operazione di carico o scarico in orario lavorativo.

A richiesta del vettore, il mittente o il destinatario dovrà segnare sui documenti di trasporto gli orari di messa a disposizione dell'automezzo, i tempi di carico o scarico e quelli di sosta. Superato il predetto periodo di carico o scarico, il vettore ha diritto ad una indennità di sosta per ogni ora dalle 8 alle 19 e, in linea forfettaria, dalle 19 alle 8 del mattino: il tutto in rapporto al tipo di veicolo messo a disposizione.

Per periodi di attesa oltre le 24 ore dal momento in cui l'autoveicolo è messo a disposizione per le operazioni di carico e scarico, sarà riconosciuto al vettore, oltre all'importo delle soste conteggiate come sopra, un indennizzo a titolo di risarcimento danni per mancato guadagno, da valutarsi in ordine al tipo di veicolo messo a disposizione.

Le operazioni di carico e scarico devono avvenire nell'orario compreso tra le ore 8 e le ore 19, salvo per le categorie di utenti per le quali esiste un diverso orario preordinato.

Richieste di operazioni di carico e scarico in orari tassativamente stabiliti sono soggette ad un compenso speciale ed eventuali soste o successivi servizi non effettuati per le limitazioni di orario saranno addebitati con i criteri sopra esposti.

**Art. 36 - *Luogo di destinazione della merce.***

Il mittente dovrà indicare in modo inequivocabile il luogo di destinazione della merce. Eventuali dirottamenti di tutto il carico o di parte di esso dal luogo originario di destinazione comportano un aumento del prezzo di trasporto da convenirsi caso per caso.

**Art. 37 - *Corrispettivo per i trasporti non contemplati nella tariffa allegata alla legge n° 298/74.***

Il corrispettivo del trasporto viene stabilito di volta in volta ed è commisurato normalmente per quintale trasportato, in rapporto al percorso ed alla destinazione.

Per merci fragili, voluminose e/o pericolose, esso è proporzionale anche al valore della merce, alla portata legale ed alla caratteristica del tipo di autoveicolo impiegato.

I prezzi e le condizioni offerte dal vettore sono validi soltanto se prontamente accettati e per l'esecuzione immediata del relativo trasporto.

**Art. 38 - *Extra.***

Devono essere considerati extra rispetto al corrispettivo del trasporto, gli anteporti, l'IVA, la tassa di bollo sui documenti di trasporto, il bollo di quietanza, la tassa di monopolio postale, l'assicurazione, se richiesta, le tasse e imposte accessorie.

**Art. 39 - *Pagamento per trasporti non contemplati dalla legge n° 298/74.***

Qualora il trasporto sia effettuato in porto franco, il mittente deve prov-

vedere al pagamento del corrispettivo del trasporto al ricevimento della documentazione comprovante l'avvenuta consegna della merce al destinatario.

Per i trasporti eseguiti in porto assegnato, il pagamento è effettuato dal destinatario alla consegna della merce.

**Art. 40 - Containers.**

Nulla risulta di particolare per i trasporti con containers.

Detti trasporti sono disciplinati, in ossequio al 4° comma dell'Art. 13 D.M. 18 novembre 1982, dalle convenzioni stipulate in Roma presso il Ministero dei Trasporti nei giorni 29 giugno 1983 e 28 luglio 1983, e successive modifiche.

**Sezione III  
Spedizionieri**

**Art. 41 - Regolamentazione degli incarichi.**

Gli incarichi si intendono assunti dallo spedizioniere alle condizioni, regolamenti e norme delle ferrovie, compagnie di navigazione marittime ed aeree, vettori in genere, aziende portuali o di deposito e altre imprese i cui servizi debbano essere richiesti dallo spedizioniere per conto del proprio mandante ed in forza del mandato ricevuto.

**Art. 42 - Esecuzione del mandato.**

Lo spedizioniere è tenuto ad eseguire il mandato affidatogli con la diligenza del buon padre di famiglia, curando gli interessi del proprio mandante.

**Art. 43 - Consegna documenti.**

L'avvenuta consegna dei documenti da parte del dipendente ad uno spedizioniere, vale come mandato anche per l'esecuzione delle operazioni doganali ed accessorie sulla spedizione per quanto richiesto. Se non precisato dal mandante nelle istruzioni, si riterrà regolare l'esecuzione delle operazioni doganali come esportazione semplice e lo spedizioniere non potrà essere responsabile della richiesta di eventuali rimborsi in esportazione (IVA, dazi doganali, ecc.).

**Art. 44 - Limitazione di responsabilità dello spedizioniere.**

Lo spedizioniere è obbligato all'esecuzione di incarichi conferiti verbalmente, telefonicamente, telegraficamente, soltanto nel caso che li abbia espressamente accettati e gli venga consegnata tempestivamente la documentazione necessaria. In tal caso, in mancanza di preventiva diversa dichiarazione di volontà del mandante, si intendono da lui accettate tutte le condizioni e tariffe dello spedizioniere.

Gli oggetti d'arte od aventi valore di affezione, le materie preziose, i

documenti, le carte valori, devono essere specificamente dichiarati ed accettati per la spedizione.

La consegna di merci e carteggi di qualsiasi specie, eseguita direttamente a mani di prestatori d'opera dello spedizioniere, avviene a rischio esclusivo del mandante, se non sia stata precedentemente concordata con lo spedizioniere o con uno dei suoi dipendenti autorizzati.

La consegna della merce entro un termine tassativo deve essere preventivamente concordata per iscritto.

**Art. 45 - Cose pericolose e nocive o soggette a rapido deperimento.**

Salvo preventivo accordo scritto, lo spedizioniere non è tenuto a prendere in consegna ed a spedire merci che possano recare danni alle persone, agli animali, alle altre merci o cose, oppure che siano soggette a rapido deperimento e decomposizione.

Qualora tali merci vengano affidate o indirizzate allo spedizioniere senza che il mandante ne abbia fatto preventiva particolare menzione, lo spedizioniere ha il diritto di respingerle ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di venderle a sensi di legge ed anche, in caso di pericolo imminente, di procedere alla loro distruzione, mentre il mandante è tenuto a rispondere per tutte le conseguenze dannose che potessero derivarne.

**Art. 46 - Ricevute rilasciate dallo spedizioniere.**

Le ricevute di merci rilasciate dallo spedizioniere non implicano alcuna garanzia in ordine alla qualità delle merci stesse, al contenuto dei colli, al valore, al peso ed imballaggio. Inoltre non comportano riconoscimento della quantità per merci di massa, vagonate e simili, il cui peso non è usualmente soggetto a controllo.

**Art. 47 - Cose inaccettabili o soggette a speciali condizioni o controlli - Inesatte indicazioni.**

E' nullo qualsiasi impegno di spedizione di merci che non possano essere accettate dalle imprese di trasporto terrestre, aereo e marittimo o che eludano le speciali condizioni o le prescrizioni di controllo per esse imposte, come, ad esempio, per gli stupefacenti, per le merci pericolose, esplosive, infiammabili, corrosive o mefitiche.

Qualora la spedizione delle merci anzidette avvenga egualmente, per effetto delle false o inesatte indicazioni del mandante, questi è responsabile di tutte le conseguenze che possano derivarne.

**Art. 48 - Comunicazioni fra spedizioniere e mandante.**

Lo spedizioniere non è tenuto a controllare l'autenticità della firma, delle comunicazioni o dei documenti riguardanti in qualunque modo la merce, oppure i poteri del firmatario, se non nel caso in cui sia stato diversamente concordato con il mandante o in cui il difetto di autenticità o di poteri sia chiaramente riconoscibile.

**Art. 49 - *Obblighi del mandante in riferimento alla spedizione.***

La comunicazione del mandante che l'incarico è da eseguirsi per conto di un terzo non lo esonera dai suoi obblighi verso lo spedizioniere.

**Art. 50 - *Facoltà e responsabilità dello spedizioniere, in difetto di istruzioni circa l'espletamento dell'incarico.***

In difetto di istruzioni adeguate, lo spedizioniere può operare secondo il proprio discernimento nell'interesse del mandante.

Quando il mandante, anziché impartire precise istruzioni sulle modalità della spedizione e sull'emissione dei documenti, si limita ad inviare copia della lettera di credito, lo spedizioniere può operare in conformità alle condizioni espresse in tale lettera, cercando di interpretarle nel modo migliore; non sarà tuttavia responsabile per eventuali errori derivanti da una imperfetta indicazione delle condizioni.

**Art. 51 - *Documenti di accompagnamento.***

I documenti di accompagnamento delle merci, purché presenti insieme a queste, valgono anche quali documenti di trasporto, oltre che di ricevuta liberatoria, se sottoscritti dal destinatario.

**Art. 52 - *Indennità doganali.***

Le indennità doganali previste dalla legge sono totalmente a carico del mittente nella misura documentata dalla dogana.

**Art. 53 - *Noli e competenze accessorie.***

I noli e le competenze accessorie praticate dagli spedizionieri nella provincia sono quelli derivati dalle quotazioni elaborate a cura dell'apposita Commissione Provinciale specializzata nel particolare settore (terrestre, marittimo, aereo) e depositate presso la Camera di Commercio.

**Art. 54 - *"Franco fabbrica".***

Con la clausola "Franco fabbrica" si intende che il venditore mette la merce a disposizione del compratore nella propria fabbrica o in una dipendenza di essa espressamente prestabilita e tutte le spese di spedizione e di trasporto sono, dal momento in cui la merce è messa a sua disposizione, a carico del compratore ad eccezione di quelle relative all'imballaggio e alle operazioni di controllo (qualità, pesatura, quantità, operazioni di carico, operazioni doganali di esportazione ed eventuali prestazioni per visti consolari).

**Art. 55 - *"Porto assegnato".***

Con la clausola "Porto assegnato" si intende che ogni spesa, corrispettivo o compenso relativi alla spedizione fino alla consegna, e in genere i diritti dello spedizioniere sono tutti a carico del destinatario.

**Art. 56 - “Franco contro”.**

Con la clausola “Franco contro” si intende che il destinatario deve ricevere la merce franca di tutte le spese di spedizione, contro il pagamento di un importo determinato e già fissato fin dall’inizio della spedizione.

**Art. 57 - Spedizioni “Franco sdoganato”.**

Nel caso di spedizioni “Franco sdoganato”, lo spedizioniere è incaricato di effettuare anche le operazioni doganali ed accessorie fino alla consegna a destino delle merci.

**Art. 58 - “Franco destino”.**

Con la clausola “Franco destino” si intende che sono comprese tutte le spese di trasporto fino alla località indicata dal mittente quale località di scarico, esclusa ogni altra prestazione successiva.

**Art. 59 - “Franco domicilio”.**

Con la clausola “Franco domicilio” per i trasporti interni e per merci nazionalizzate, si intendono comprese le spese per il carico delle merci sul mezzo di trasporto, il costo del trasporto e lo scarico nei locali del destinatario accessibili in via normale, esclusa ogni altra prestazione. Per i trasporti internazionali o per merci estere si intendono esclusi diritti doganali e prestazioni relative.

**Art. 60 - “Franco terminal arrivo”.**

Con la clausola “Franco terminal arrivo” si intende che sono comprese tutte le spese di trasporto della merce fino ai magazzini del vettore della città di destinazione.

**Art. 61 - “Franco sdoganato”.**

Con la clausola “Franco sdoganato” si intendono comprese tutte le spese fino alla consegna delle merci nella stazione ferroviaria di arrivo o magazzino del vettore.

**Art. 62 - “Franco casa sdoganata”.**

Con la clausola “Franco casa sdoganata” si intendono comprese tutte le spese fino alla consegna delle merci nei locali del destinatario accessibili in via normale.

**Art. 63 - “Offerta a forfait”.**

Per “Offerta a forfait” si intende quella che comprende, in un unico corrispettivo, anche stabilito a percentuale, di verse prestazioni, fra le quali principalmente noli ed operazioni accessorie.

**Art. 64 - “Spesa anticipata”.**

Per “Spesa anticipata” si intende qualsiasi spesa anticipata dallo spedizioniere o vettore per l’esecuzione del mandato.

**Art. 65 - “Spedizioni groupage”.**

Per “Spedizioni groupage” si intendono quelle organizzate da uno spedizioniere e dirette ad altro spedizioniere, comprendenti merci varie aventi più mittenti o destinatari.

**Art. 66 - Validità dei prezzi e delle condizioni.**

I prezzi e le condizioni offerti dallo spedizioniere sono validi soltanto se prontamente accettati dal mandante e per l'esecuzione immediata del relativo mandato, fatte salve tuttavia, qualora l'offerta non sia fatta a forfait, le variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese vettrici ed enti i cui servizi dovessero essere utilizzati dallo spedizioniere nell'interesse del proprio mandato, o nel corso dei cambi.

**Art. 67 - Offerte dello spedizioniere.**

Le offerte dello spedizioniere e gli accordi con lo stesso su prezzi e prestazioni si riferiscono sempre e soltanto alle prestazioni espressamente specificate; qualora non sia stato diversamente convenuto, s'intendono valide soltanto per merci di volume, peso e qualità normali.

**Art. 68 - Mancato svincolo merci a domicilio del destinatario.**

Qualora il destinatario rifiuti l'accettazione di merce recapitatagli a domicilio, lo spedizioniere ha diritto di conteggiare le maggiori spese per il ritiro della merce così come quelle per la consegna a domicilio.

**Art. 69 - Noli ed altre spese gravanti sulla merce.**

L'incarico di svincolare merci in arrivo autorizza ma non obbliga lo spedizioniere ad anticipare i noli gravanti sulla merce, le rivalse, per assegni del mittente, i dazi doganali e le altre spese.

**Art. 70 - Obblighi del mandante sulle spese a carico della spedizione.**

Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine lo spedizioniere ha contratto a proprio nome, per conto del mandante: nessun obbligo ha lo spedizioniere di anticipare somme per conto del mandante.

Lo spedizioniere, qualora abbia anticipato i fondi in virtù di un preventivo accordo o perché il mandante non gli ha fatto tempestivamente pervenire la somma richiestagli, ha diritto, oltre alle normali competenze, anche agli interessi per il ritardo nonché alle eventuali perdite sui cambi, nel caso che al momento dell'incasso della valuta, nella quale è stato stabilito il conteggio, questa abbia subito un ribasso.

L'aver lo spedizioniere accettato di gravare sulle merci le sue spese e crediti a qualunque titolo o l'aver il mandante ordinato allo spedizioniere di addebitare determinate spese al destinatario o a terzi non esonera il mandante dall'obbligo del relativo pagamento qualora, per man-



cato svincolo della merce da parte del destinatario o per altra ragione, lo spedizioniere non possa realizzare il suo credito.

Il mandante è tenuto a rimborsare, a semplice richiesta dello spedizioniere, eventuali differenze a debito per noli, dazi ed altre spese riscosse in meno o riguardanti rilievi a debito omessi da amministrazioni statali, vettori, ecc.

**Art. 71 - *Obblighi del mandante sulle intimazioni di pagamento fatte allo spedizioniere in conseguenza delle merci detenute.***

Il mandante è obbligato a manlevare immediatamente lo spedizioniere da intimazioni di pagamento per rilievi, noli, dazi doganali, imposte o altri esborsi che gli vengano richiesti in qualità di disponente o detentore di merci per conto terzi.

Il mandante è tenuto ad informare tempestivamente lo spedizioniere di tutti gli obblighi d'ordine pubblico, giuridico, doganale, ecc. che gli derivano dalla detenzione della merce; di tutte le conseguenze della omissione risponde nei confronti dello spedizioniere.

**Art. 72 - *Limiti di responsabilità dello spedizioniere per inesatta applicazione dei noli e dazi doganali.***

Lo spedizioniere non è responsabile per l'inesatta applicazione di noli e di dazi doganali non dovuta a sua colpa e non risponde neppure delle conseguenze inerenti ad improvvisi aumenti di dazi doganali o ad altre disposizioni delle Autorità.

**Art. 73 - *Assicurazione.***

Lo spedizioniere se riceve l'ordine generico di assicurare la merce è tenuto soltanto a provvedere all'assicurazione della stessa nel valore indicato dal mandante, alle condizioni generali della polizza italiana in vigore al momento della spedizione.

**Art. 74 - *Limiti di responsabilità in dipendenza dell'operato di terzi.***

Lo spedizioniere non risponde dell'operato delle imprese di trasporto, depositari, assicuratori, banche, ecc., le cui prestazioni ha richiesto nell'adempimento del proprio mandato: egli è responsabile soltanto per colpa commessa nella loro scelta o nella trasmissione delle istruzioni e non per l'operato dei singoli prescelti o incaricati.

Mancando la colpa nella scelta o nella trasmissione delle istruzioni, in caso di danni, lo spedizioniere è tenuto soltanto a salvaguardare i diritti di rivalsa a favore del proprio mandante, nonché a cedere a quest'ultimo l'azione spettantegli in forza dei relativi contratti verso terzi eventualmente responsabili.

**Art. 75 - *Impossibilità temporanea di assolvimento dei compiti per cause di forza maggiore.***

Avvenimenti che non sono causati dallo spedizioniere, ma che gli impe-



discono temporaneamente in tutto o in parte di assolvere ai suoi obblighi, ivi compresi scioperi e serrate, esonerano lo spedizioniere per il periodo della loro durata da responsabilità nei riguardi degli incarichi pregiudicati da tali avvenimenti.

In questi casi il mandante può recedere dal contratto, anche se parzialmente eseguito, purché sussista un suo apprezzabile interesse alla tempestiva o sollecita esecuzione; ha però l'obbligo di corrispondere allo spedizioniere il rimborso delle spese sostenute per suo conto ed i compensi già maturati.

Le spese di sosta dei veicoli (carri ferroviari, vagoni, ecc.), se maturate in dipendenza di maltempo, scioperi, serrate, ed esigenze di stivaggio della nave o dell'aereo, debbono essere rimborsate allo spedizioniere dal mandante.

**Art. 76 - Impedimenti e limitazioni ai trasporti.**

Lo spedizioniere non è tenuto a controllare né a richiamare l'attenzione del mandante sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione, come limitazioni di importazione, di esportazione, di transito, ecc.

**Art. 77 - Segnalazione dei danni allo spedizioniere.**

Onde mettere lo spedizioniere in grado di far valere eventuali diritti verso terzi, ogni danno, anche se non riconoscibile esteriormente, deve essere tempestivamente segnalato per iscritto al vettore cui è stato affidato il trasporto dallo spedizioniere, in esecuzione dell'incarico ricevuto, accertato nelle forme di legge e portato immediatamente a conoscenza dello spedizioniere.

In difetto di ciò è esclusa qualsiasi responsabilità dello spedizioniere.

**Art. 78 - Termini di prescrizione.**

Fermo il disposto dell'Art. 2951 del c.c. circa il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione, lo spedizioniere può, tuttavia, pretendere oltre tale termine il rimborso degli imprevedibili importi che, trascorso il termine medesimo, abbia dovuto, in dipendenza dell'esecuzione degli incarichi affidatigli, corrispondere ad Enti pubblici od a privati, a favore dei quali valgono termini di prescrizione superiori a quello stabilito dal citato disposto di legge.

## **Capitolo 4° - USI NEI TRASPORTI AEREI\***

## **Capitolo 5° - USI NELLA CINEMATOGRAFIA\***

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## Capitolo 6° - COMPRAVENDITA AUTOMEZZI

### **Sommario**

Definizione di automezzo usato	Art.	1
Mediazione nella vendita di automezzi usati	"	2
Mediazione nella vendita di automezzi nuovi	"	3

CCIAA di Varese

## Capitolo 6° - COMPRAVENDITA AUTOMEZZI

### **Art. 1 - Definizione di automezzo usato.**

Per automezzo usato s'intende quello che sia stato già immatricolato anche se non abbia mai circolato.

Nell'uso, il passaggio di proprietà può essere anche definito con la parola "trapasso".

Per la valutazione di automezzi usati si tiene conto del modello, in riferimento all'anno di prima immatricolazione.

Il prezzo di vendita di un automezzo usato, nelle contrattazioni, viene calcolato di norma seguendo bollettini periodici di pubblicazioni specializzate, valutandone lo stato d'uso.

### **Art. 2 - Mediazione nella vendita di automezzi usati.**

La provvigione di un mediatore che tratti di compra-vendita di automezzi usati varia dal 2 al 4 % ed è corrisposta dal venditore, salvo diversi accordi.

### **Art. 3 - Mediazione nella vendita di automezzi nuovi.**

La provvigione di un mediatore che tratti di compra-vendita di automezzi nuovi varia dal 3 al 12 % ed è corrisposta dal venditore.

## Capitolo 7° - CUSTODIA E PARCHEGGI\*

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## Capitolo 8° - CANI

### Sommario

#### **Sezione I – Generalità**

Oggetto del contratto di vendita	Art.	1
Forme e soggetti del contratto	"	2
Conclusione del contratto e vendita a prova	"	3
Rischio e spese di trasporto	"	4
Pagamento e caparra	"	5
Espressioni di garanzia	"	6
Certificato di origine	"	7
Vendita con certificato	"	8
Vizi da risoluzione del contratto	"	9
Durata della garanzia e decorrenza	"	10
Denuncia dei vizi	"	11
Verifica dei vizi e risoluzione del contratto	"	12
Consegna del certificato di cui agli Artt. 7-8	"	13
Mediazione	"	14

#### **Sezione II – Canili per pensione e per addestramento cani**

Tenutari	"	15
Contratto di pensione	"	16
Variazione del prezzo giornaliero di pensione	"	17
Responsabilità e cautele	"	18
Malattie del cane in pensione	"	19
Pagamento della pensione	"	20
Morosità del proprietario del cane	"	21
Morte del cane	"	22

#### **Sezione III – Allevamento e riproduzione di cani di razza**

Vedi appendice

## Capitolo 8° - CANI

### Sezione I Generalità

#### **Art. 1 - Oggetto del contratto di vendita.**

Sono oggetto del contratto:

- a) cuccioli (età minima 60 giorni);
- b) cuccioloni;
- c) soggetti adulti (in età di riproduzione);
- d) soggetti addestrati nelle diverse specialità.

#### **Art. 2 - Forme e soggetti del contratto.**

Il contratto è di regola verbale.

Si fa per iscritto quando le parti non abbiano fra loro rapporti commerciali o intendano stabilire patti speciali.

I soggetti che intervengono nel contratto sono il venditore, il compratore ed il mediatore.

Quest'ultimo può essere escluso dalle parti contraenti.

#### **Art. 3 - Conclusione del contratto e vendita a prova.**

Il contratto si perfeziona di solito con una stretta di mano e con la consegna del cane al guinzaglio.

La vendita può essere subordinata, anche se il prezzo è concordato, ad una prova eseguita alla presenza dei due contraenti.

Il compratore, con l'accordo del venditore, prova il cane per l'uso per cui è stato acquistato, trattenendolo presso di sé per un periodo di 8 giorni, salvo altri patti che devono essere messi per iscritto.

Se alla prova il cane non dimostra le qualità pattuite o si mostra inidoneo all'uso a cui è destinato, il compratore lo restituisce al venditore, il quale deve rimborsargli l'acconto ricevuto, restando a carico del compratore le spese di mantenimento e le spese del veterinario per tutto il periodo di prova.

#### **Art. 4 - Rischio e spese di trasporto.**

Se il cane è spedito dal venditore, la consegna si intende a spese e a rischio del venditore, salvo patti contrari.

#### **Art. 5 - Pagamento e caparra.**

Se le parti hanno tra loro rapporti commerciali, di solito non viene data caparra ed il pagamento deve essere fatto entro 8 giorni dalla consegna del cane.

Se le parti non hanno tra loro rapporti commerciali, il compratore versa congrua caparra alla conclusione del contratto e deve effettuare il saldo

del prezzo alla consegna del cane.

In ogni caso, quando viene versata caparra, il venditore rilascia ricevuta, nella quale di solito menziona le condizioni del contratto.

Se il compratore, che ha versato la caparra non intende più ritirare il cane contrattato, perde la caparra.

Se il venditore che ha ricevuto la caparra non intende più consegnare il cane contrattato, deve restituire la caparra raddoppiata.

Se il cane oggetto del contratto è morto prima del termine della consegna, il contratto è risolto, e nel caso sia stata versata la caparra, questa deve essere restituita.

#### **Art. 6 - Espressioni di garanzia.**

Con la frase "Il cane lo vendo giusto e sano da galantuomo" il venditore intende garantire il compratore da tutti i vizi o difetti sia nascosti che apparenti e deve specificarne la razza.

I vizi e difetti apparenti, che sono le malformazioni di nascita o acquisite, devono essere fatti notare al compratore che non potrà rivalersi in futuro nei confronti del venditore.

#### **Art. 7 - Certificato di origine.**

I certificati di origine vengono rilasciati dall'Ente che tiene i Libri delle Origini e che per l'Italia è l'ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) Viale Corsica 20, Milano, che ha delegazioni nella provincia di Varese.

L'ENCI è affiliato alla F.C.I. (Federazione Cinologica Internazionale).

I certificati dei cani provenienti dall'estero e rilasciati da una nazione il cui Ente Cinofilo risulti affiliato alla F.C.I. (Federazione Cinologica Internazionale) vengono registrati ai Libri Genealogici dell'ENCI in base ai regolamenti approvati dalla F.C.I. ma devono comunque corrispondere tutti i dati forniti all'atto della compravendita compresi il codice alfanumerico del microchip e/o del tatuaggio o marcatura. I certificati dei cani provenienti da una nazione estera affiliata alla F.C.I. devono essere intestati a un proprietario residente in Italia e devono avere la dicitura "export - pedigree" se provenienti da nazioni non facenti parte dell'Unione Europea.

#### **Art. 8 - Vendita con certificato.**

Con la frase "Il cane ha il certificato" (pedigree) il venditore intende garantire il compratore che gli verrà consegnato il relativo certificato originale del cane venduto.

Il venditore deve specificare se il certificato è del L.O.I. (Libro Origini Italiano) oppure del L.I.R. (Libro Italiano Riconosciuti), oppure se il certificato è rilasciato da una organizzazione straniera affiliata alla F.C.I. (Federazione Cinologica Internazionale) e che dà diritto all'iscrizione presso l'ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), al L.O.I.

Il venditore deve inoltre specificare se le spese del certificato sono a

carico del compratore secondo le correnti tariffe dell'ENCI; se ciò non viene specificato sarà dovere del venditore consegnare il certificato senza richiedere alcun rimborso, salvo diversa pattuizione.

**Art. 9 - Vizi da risoluzione del contratto.**

- 1) Malattia acuta febbrile in atto;
- 2) Rabbia;
- 3) Cimurro;
- 4) Gastroenteriti infettive;
- 5) Epatite infettiva;
- 6) Tosse infettiva da canile;
- 7) Leptosirosi del cane;
- 8) Rogna;
- 9) Micosi e tricofitosi;
- 10) Tubercolosi clinicamente manifesta;
- 11) Tetano;
- 12) Piroplasmosi;
- 13) Leishmaniosi;
- 14) Filariosi;
- 15) Toxoplasmosi;
- 16) Malformazioni palesi;
- 17) Rachitismo;
- 18) Osteomielite;
- 19) Epilessia;
- 20) Malformazioni e patologie ereditarie congenite e nascoste;
- 21) Displasia dell'anca e del gomito.

**Art. 10 - Durata della garanzia e decorrenza.**

Per il vizio di cui al numero 1 dell'Art. 9 la garanzia è di 2 giorni.

Per i vizi di cui ai numeri 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 dell'Art. 9 il periodo di garanzia è di giorni 8.

Per i vizi di cui ai numeri 19-20-21 dell'Art. 9 il periodo di garanzia è di giorni 30.

La garanzia decorre dal giorno della consegna del cane.

**Art. 11 - Denuncia dei vizi.**

Il compratore che intende denunciare il vizio riscontrato al cane, deve avvertire il venditore, e comunque entro i termini di cui all'Art 10.

La denuncia deve essere fatta per iscritto, precisamente con telegramma, fax o con lettera raccomandata con avviso di ritorno o con citazione giudiziaria.

In essa si deve indicare, non solo la natura del vizio, ma anche il momento nel quale è stato rilevato.

La denuncia deve essere accompagnata da certificato veterinario.

**Art. 12 - Verifica dei vizi e risoluzione del contratto.**

Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile.

Il cane nel frattempo resta a casa o nel canile del compratore in costante riposo.

Se il venditore, entro 6 giorni dalla ricezione della denuncia del vizio, non si presenta a verificarlo, il cane può essere collocato presso terzi o presso canile municipale.

Il contratto, dopo la verifica e il riconoscimento del vizio redibitorio denunciato, si intende risolto con tutte le conseguenze di legge.

**Art. 13 - Consegna del certificato di cui agli Artt. 7-8.**

Il certificato di origine del cane venduto, se il cane è adulto (1 anno) deve essere consegnato entro 8 giorni dalla consegna del cane; se il cane è cucciolo o cucciolone (sotto l'anno di età) deve essere consegnato non dopo che il cucciolo o cucciolone venduto ha compiuto un anno.

Trascorsi tali termini la mancata consegna del certificato dà luogo alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

**Art. 14 - Mediazione.**

Per la conclusione del contratto di vendita dei cani, al mediatore spetta una provvigione nella misura del 15 % sul prezzo pagato e deve essere corrisposta dal venditore.

Lo stesso non ha diritto a provvigione in caso di risoluzione del contratto.

## **Sezione II**

### **Canili per pensione e per addestramento cani**

**Art. 15 - Tenutari.**

Tenutari sono definiti coloro che detengono cani in pensione ed in addestramento.

I canili devono essere autorizzati dal Sindaco e dalle ASL.

**Art. 16 - Contratto di pensione.**

Il prezzo di pensione si stabilisce prima della consegna del cane; il prezzo della pensione si fa per giorno e si calcolano comunque come giorni interi anche quello della consegna e quello della restituzione.

**Art. 17 - Variazione del prezzo giornaliero di pensione.**

Per variare il prezzo giornaliero di pensione deve essere data comunicazione per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 30 giorni prima di quando il tenentario vuole variare tale prezzo.

**Art. 18 - Responsabilità e cautele.**

Il tenentario, salvo sue responsabilità, chiede e conserva, fino al termine della pensione, il certificato di vaccinazione antirabbica (nei periodi di



vaccinazione obbligatoria), e il certificato di vaccinazione contro il cimurro, l'epatite infettiva e la leptospirosi e le gastroenteriti infettive. Le vaccinazioni di cui sopra non sono valide se sono state effettuate da oltre un anno.

**Art. 19 - Malattie del cane in pensione.**

Quando in un canile si verifica una malattia diffusiva od infettiva o nel caso di malattia del cane in pensione, il tenentario avvisa immediatamente il proprietario; nel caso di mancato reperimento, ricorre al proprio veterinario di fiducia, così da curarlo con la dovuta diligenza.

Nel caso invece di reperimento del proprietario, questi ed il tenentario sono entrambi liberi di disporre a loro piacimento del cane, anche con la rescissione istantanea del contratto di pensione.

**Art. 20 - Pagamento della pensione.**

Il proprietario del cane non può ritirarlo per nessuna ragione se prima non ha pagato l'importo intero della pensione.

**Art. 21 - Morosità del proprietario del cane.**

Quando il proprietario del cane è moroso da 30 giorni sul pagamento della pensione, il tenentario invia al proprietario lettera raccomandata con avviso di ritorno con cui gli comunica che, se entro 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata, non si provvederà ad effettuare il saldo della pensione e a ritirare il cane, il cane stesso sarà consegnato presso il domicilio del proprietario ed, in caso di impossibilità, come abbandonato, potrà essere consegnato presso il canile municipale del comune dove è sito il canile del tenentario.

Restano salvi i diritti del tenentario di farsi risarcire ogni suo avere dal proprietario del cane.

**Art. 22 - Morte del cane.**

In caso di morte improvvisa del cane o di sopravvenuta morte per malattia senza che il proprietario sia stato reperito o informato, il tenentario provvede a far constatare la causa di morte dal veterinario di sua fiducia; nel caso che il proprietario ritenga opportuno inviare un veterinario di sua fiducia per la constatazione di morte, è tenuto ad avvisare in tempo il tenentario, il quale ha il diritto di fare intervenire congiuntamente il proprio veterinario di fiducia.

### **Sezione III**

#### **Allevamento e riproduzione di cani di razza**

(Vedi appendice per estratto che riproduce la Convenzione Internazionale di Monaco - Marzo 1934 - Tav. VII).

## Capitolo 9° - FRANCHISING

### **Sommario**

Definizione	Art.	1
Modalità del corrispettivo	"	2
Comportamento delle parti nella fase pre-contrattuale	"	3
Forma del contratto	"	4
Durata del contratto	"	5
Prestazioni ed obblighi dell'affiliato	"	6
Prestazioni ed obblighi dell'affiliante	"	7
Esclusiva	"	8

## Capitolo 9° - FRANCHISING

### **Art. 1 – Definizione.**

Il *franchising* è il contratto, comunque denominato, con cui un soggetto giuridico (detto affiliante) concede verso corrispettivo ad un altro (detto affiliato) economicamente e giuridicamente indipendente, la disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale - relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, *know-how*, brevetti - assistenza o consulenza tecnica e commerciale, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi, inserendo l'affiliato in un sistema di una pluralità di affiliati, distribuiti sul territorio.

### **Art. 2 – Modalità del corrispettivo.**

Il corrispettivo può essere costituito da:

- a) il pagamento di un diritto di entrata;
- b) la corresponsione di *royalties* commisurate al giro d'affari;
- c) l'acquisto minimo dei prodotti;
- d) un contributo sulle spese pubblicitarie e promozionali.

### **Art. 3 - Comportamento delle parti nella fase pre-contrattuale.**

Le parti, nella fase pre-contrattuale, ispirano il reciproco comportamento a lealtà, correttezza e buona fede, fornendosi, tempestivamente ed in modo completo, ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto.

### **Art. 4 - Forma del contratto.**

Il contratto di *franchising* viene solitamente stipulato in forma scritta.

### **Art. 5 - Durata del contratto.**

La durata del contratto è proporzionata all'entità degli investimenti fatti dall'affiliato e tale da garantirne l'ammortamento e normalmente non è inferiore a tre anni.

### **Art. 6 - Prestazioni ed obblighi dell'affiliato.**

Di solito il contratto prevede a carico dell'affiliato:

- a) la messa a disposizione delle strutture necessarie alla vendita o l'erogazione dei servizi oggetto del *franchising*;
- b) il rispetto degli *standards* di qualità pattuiti;
- c) il rispetto delle procedure, sistemi di gestione ed informatici in atto nell'azienda affiliante indicati in un "manuale operativo" esistente;
- d) l'utilizzazione del marchio e dell'insegna adeguata all'immagine degli stessi;
- e) la verifica da parte dell'affiliante del rispetto delle clausole relative a *standards* qualitativi e anche quantitativi stabiliti in caso di pattuizione di *royalties*;

- f) il rispetto del vincolo di esclusiva, con facoltà dell'affiliante di verifica;
- g) il divieto di trasferire a terzi il *know-how* fornito dall'affiliante durante il rapporto o per un periodo determinato successivo alla scadenza del contratto.

**Art. 7 - Prestazioni ed obblighi dell'affiliante.**

Di solito il contratto prevede che l'affiliante fornisca:

- a) assistenza tecnica e commerciale per avviare o adeguare l'impresa;
- b) consulenza commerciale, promozionale, di marketing e supporto pubblicitario;
- c) addestramento periodico del personale dell'impresa affiliata;
- d) istruzioni operative, corredate eventualmente da apposito manuale operativo;
- e) consulenza e progettazione dell'arredamento e della struttura degli spazi espositivi (*lay out*);
- f) *know-how*;
- g) adeguato sostegno pubblicitario e/o promozionale del marchio oggetto del *franchising*.

**Art. 8.- Esclusiva.**

Di solito le parti concordano un'esclusiva territoriale a favore dell'affiliato ed una esclusiva di vendita a favore dell'affiliante.

## Capitolo 10° -INTERNET PROVIDERS

### **Sommario**

Definizione	Art.	1
Forma	"	2
Durata	"	3
Obblighi del cliente	"	4
Prestazioni ed obblighi del provider	"	5
Responsabilità del cliente	"	6
Responsabilità del provider	"	7
Utilizzo dei servizi	"	8
Termini di pagamento	"	9
Riservatezza	"	10
Glossario		

## Capitolo 10° -INTERNET PROVIDERS

### **Art. 1 - Definizione**

Il contratto di fornitura di servizi *internet* è il contratto col quale una parte, il *provider*, concede ad un'altra, il cliente, servizi di utilizzo di rete (*internet*), tra cui quello di accesso, presenza ed utilizzo di servizi, verso un corrispettivo.

### **Art. 2 - Forma**

Il contratto viene concluso anche *on-line* e suole essere confermato per iscritto.

### **Art. 3 - Durata**

Il contratto suole avere durata di un anno e normalmente con rinnovo tacito alla scadenza.

### **Art. 4 - Obblighi del cliente**

Il cliente si impegna a rispettare le regole di buon uso dei servizi di rete talora denominate *netiquette*.

Il cliente garantisce la veridicità e l'esattezza dei dati anagrafici forniti al *provider*.

Il cliente nell'utilizzo del servizio viene identificato da un codice (*user-name*) e da una parola chiave (*password*) che custodisce nella massima riservatezza e con la massima diligenza.

Il cliente, informato, accetta l'esistenza dei registri di utilizzo dei servizi (*log*) tenuti dal *provider* ai soli fini di gestione del servizio.

### **Art. 5 - Prestazioni ed obblighi del provider**

Il *provider* si impegna a fornire i servizi *internet* previsti dal contratto, salvo sospensioni per manutenzioni previo preavviso.

Il *provider* custodisce i dati anagrafici, il codice di identificazione e la parola chiave (*password*) attribuita al cliente nella massima riservatezza e con la massima diligenza, fatti salvi gli obblighi di legge.

Il *provider* custodisce i registri di utilizzo dei servizi (*log*) e su di essi mantiene la massima riservatezza.

### **Art. 6 – Responsabilità del cliente**

Il cliente assume ogni responsabilità in ordine ai dati ed alle informazioni immessi in rete, nonché in ordine al loro contenuto e forma.

### **Art. 7 – Responsabilità del provider**

Il *provider* garantisce la continuità nell'erogazione dei predetti servizi, nei limiti di cui all'art. 5, salvo nei casi di :

a) forza maggiore o caso fortuito;

- b) manomissioni su servizi o sulle apparecchiature, effettuati dal cliente o da terzi;
- c) errata utilizzazione dei servizi da parte del cliente;
- d) mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal cliente, anche quando siano derivati dal mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica.

**Art. 8 – Utilizzo dei servizi**

L'attivazione dei servizi presuppone l'invio dei dati anagrafici da parte del cliente.

Di norma l'accesso ad internet avviene tramite un singolo collegamento. Contrattualmente si può prevedere la facoltà per più utenti di avvalersi contemporaneamente di un unico accesso ad internet.

**Art. 9 – Termini di pagamento**

Nei contratti a titolo oneroso, il Cliente paga anticipatamente il corrispettivo dell'abbonamento e, in caso di rinnovo tacito, per i successivi periodi annuali entro la data di rinnovo.

**Art. 10 – Riservatezza**

Il *provider* si impegna a mantenere il segreto professionale e a non divulgare dati e informazioni del cliente.

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## GLOSSARIO

DEI TERMINI AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO NEGLI USI DEGLI *Internet Providers*

- Accesso:** possibilità di entrare in un sistema informatico o telematico utilizzandone le risorse e le applicazioni. L'Accesso ad un sistema può essere libero o limitato a determinati Utenti dotati di un *Personal Identification Number (PIN)* o di una *password*. In particolare, riferita ad *Internet*, l'espressione indica la possibilità di connettersi alla Rete tramite un *computer*.
- Cliente:** il soggetto che stipula l'abbonamento con il *Provider*.
- Configurazione:** predisposizione delle risorse tecniche del *computer* per consentire l'Accesso.
- Internet:** è un agglomerato di Reti telematiche connesse tra loro. A loro volta le Reti telematiche connettono fra loro più *computers*, attraverso cavi telefonici, fibre ottiche, ponti radio, satelliti, ecc. Su Reti di questo tipo possono transitare velocemente grandi quantità di dati. I dati possono viaggiare da una Rete all'altra tramite apposite configurazioni.
- Log:** registrazione della singola azione elementare effettuata dall'Utente suscettibile, in aggregato, di costituire tracciati dei percorsi di utilizzo dei servizi effettuati dallo stesso Utente.
- Netiquette:** norme di buon comportamento per gli Utenti.
- Online:** stato di connessione di un Utente o di una risorsa alla Rete.
- Password:** parola chiave, costituita da una sequenza di caratteri alfanumerici, di norma creata dall'Utente, richiesta per consentire l'Accesso in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.
- Provider:** soggetto che fornisce a terzi servizi telematici, tra cui l'Accesso alla Rete, gratuitamente o a pagamento.
- Rete:** vedi **Internet**
- Username:** nome che identifica un Cliente o un Utente.
- Utente:** colui che accede alla rete o fruisce di altri servizi online in virtù del contratto tra Cliente e Provider.

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.



CCIAA di Varese

## APPENDICE

CCIAA di Varese

## **Sommario**

<b>I</b>	Tavole di ragguglio di pesi e misure locali	Pag.	309
<b>II</b>	Tabella riassuntiva delle percentuali usuali di mediazione	Pag.	310
<b>III</b>	Dizionario di vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario	Pag.	314
<b>IV</b>	Definizione dei termini commerciali italiani secondo la Camera di Commercio Internazionale (INCOTERMS)	Pag.	319
<b>V</b>	Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari	Pag.	403
<b>VI</b>	Norme uniformi relative agli incassi	Pag.	432
<b>VII</b>	Estratto Convenzione Internazionale di Monaco, marzo 1934, sull'allevamento e riproduzione dei cani di razza	Pag.	443
<b>VIII</b>	Tabella dei termini di garanzia in uso per le malattie infettive del bestiame	Pag.	448
<b>IX</b>	Tabella delle tare	Pag.	451
<b>X</b>	Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale	Pag.	454
<b>XI</b>	Statuto della Camera Arbitrale di Varese e Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Varese	Pag.	482

**Tavola I**  
**RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI**

a) *Misure di lunghezza:*

- 1) miglio = 3000 braccia = m. 1784,81;
- 2) braccio = m. 0,595;
- 3) trabucco = 6 piedi = 72 once = 864 punti = m. 2,61111;
- 4) piede = m. 0,435185.

b) *Misure di superficie:*

- 1) pertica = 24 tavole = 96 trabucchi quadri = 3456 piedi quadri = are 6,545179;
- 2) piede quadro = m<sup>2</sup> 0,189386.

c) *Misure di volume:*

- 1) carro per legna da ardere = 16 braccia cube = m<sup>3</sup> 3,369232.

d) *Misure di capacità:*

per gli aridi:

- 1) soma (per l'avena) = 9 staia = 18 mine = litri 164,513582;
- 2) moggio di grano = 8 staia = 16 mine = litri 146,234295;
- 3) staio = 2 mine = 4 quartari = 16 metà = 64 quartini = litri 18,279287;
- 4) quartino = litri 0,285614; per i liquidi:
- 5) brenta = 3 staia = 6 mine = 12 quartari = 96 boccali = litri 75,554386;
- 6) boccale = 4 zaine (bicchieri) = litri 0,787025.

e) *Pesi:*

- 1) fascio (centinaio) = 100 libbre grosse = kg. 76,251714;
- 2) libbra grossa = 28 once = kg. 0,762517;
- 3) quintale = 4 rubbi = 100 libbre piccole = kg. 32,679306;
- 4) libbra piccola = 12 once = kg. 0,326793.

**Tavola II**  
**TABELLA RIASSUNTIVA**  
**DELLE PERCENTUALI USUALI DI MEDIAZIONE**

**Immobili urbani**

- a) Compravendite (da ciascuna delle parti contraenti): una provvigione percentuale sul prezzo effettivo di compravendita nella misura dal 2% al 3% (Nella permuta, qualora i beni oggetto del contratto abbiano valore diverso, la provvigione, nelle percentuali suddette, è calcolata sul bene di maggior valore).
- b) Locazioni (da ciascuna delle parti contraenti):
- di ville e appartamenti arredati, per contratti di durata inferiore all'anno: il 10% sul rispettivo canone di locazione
  - di ville, appartamenti, e comunque di immobili ad uso abitazione con contratto annuale o pluriennale: da una mensilità al 10% del canone annuale.

**Impianti industriali e aziende commerciali**

- a) Compravendita (da ciascuna delle parti contraenti):
- di impianti industriali, di aziende industriali, artigianali e commerciali sul prezzo: dal 4 % al 5%;
- In tutti i casi spetta al mediatore, da ciascuna delle parti contraenti, una percentuale del 3% sull'importo delle merci (scorte), solo quando concorra alla determinazione di tale importo presenziando all'inventario.
- b) Locazioni (da ciascuna delle parti contraenti):
- di locali ad uso commerciale, industriale, artigianale e professionale: il 10% del canone annuale

**Fondi rustici**

- a) Compravendita: sull'effettivo prezzo l'1 % da parte del compratore e l'1% da parte del venditore. (Nella permuta, se gli immobili hanno valore diverso, la provvigione, nelle percentuali suddette, è calcolata sull'immobile di maggior valore).
- b) Affittanza (sull'importo della prima annualità di affitto): 3 % da parte del locatore e 3 % da parte dell'affittuario.

**Bovini da vita, da latte e da macello - suini**

Al mediatore è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti una provvigione dell'1 %.

**Equini**

La provvigione spettante al mediatore viene preventivamente concordata tra le parti.

## Foraggi

Al mediatore è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti una provvigione dell'1 % sul prezzo.

## Uva da vino

La provvigione spettante ai mediatori è dovuta dal solo venditore ed è del 2 % del prezzo della merce.

## Mosti e vini

La provvigione di mediazione per i contratti di vini e mosti, in fustame o in bottiglie, e di vini destinati alla distillazione o acetificazione, è la seguente ed è dovuta dal solo venditore:

	Per contratti fra produttori e grossisti	Per contratti fra grossisti e dettaglianti
- Mosti e vini comuni	2 %	3 %
- Vini liquorosi in genere	3 %	4 %
- Vini in recipienti chiusi (fiaschi e damigiane)	3 %	4 %
- Aceto di vino	4 %	6 %

## Combustibili

a) Legna da ardere:

- la provvigione d'uso per la compravendita della legna da ardere è del 2 % da pagarsi da parte del solo venditore.

b) Carbone di legna:

- la provvigione d'uso per la compravendita del carbone di legna è del 2 % ed è dovuta dal solo venditore.

## Legname rozzo

La provvigione d'uso per la compravendita dei boschi in piedi e della legna da ardere è del 2 % ed è dovuta dal solo venditore.

## Tessuti e filati

Filati di cotone:

- la provvigione spettante al mediatore è corrisposta da parte del solo venditore in ragione del 2% per i filati di produzione cotoniera e del 2 % per i filati di cotone di produzione laniera.

## **Pelli**

### **a) Pelli fresche:**

- Nelle contrattazioni fra macellatori e raccoglitori, la provvigione per mediazione, per pelli fresche, è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti mediamente nella misura dello 0,50 %.  
La stessa provvigione spetta ai commissionari e procacciatori d'affari.

### **b) Pelli salate o salamoiate:**

- Nelle vendite di pelli salate o salamoiate, in lotti, la provvigione per mediazione è mediamente dell'1% da parte del venditore e dello 0,50 % da parte del compratore.  
Se il mediatore interviene nelle operazioni di ricevimento (collaudo o gradimento) della merce, la provvigione mediamente è dell'1 % anche da parte del compratore.

### **c) Pelli grezze ovine e caprine non buone per pellicceria:**

- Nei contratti di compravendita di pelli ovine e caprine la provvigione per mediazione è corrisposta, da parte del venditore, mediamente nella misura del 2 % per le pelli di agnello e capretto e in quella dell'1 % per le pelli di montone e capra, da parte del compratore in ragione dell'1 % per qualsiasi tipo di pelle. Il mediatore, incaricato dal compratore di ricevere e ritirare la merce per conto di lui, ha diritto a percepire dallo stesso, oltre alle percentuali suddette, l'1 % sul valore della merce ritirata. Le stesse percentuali spettano ai commissionari e ai procacciatori di affari.

### **d) Pelli esotiche grezze nazionalizzate:**

- Nei contratti di compravendita di pelli esotiche grezze - nazionalizzate - la provvigione, per mediazione, è corrisposta dal solo venditore mediamente in ragione dell'1 % sul valore della merce. Se sia stata convenuta una provvigione anche da parte del compratore, questa non è comunque inferiore allo 0,50 %.  
Le stesse percentuali spettano ai commissionari ed ai procacciatori d'affari.

### **e) Pelli conciate:**

- Nei contratti di compravendita di pelli conciate la provvigione, per mediazione, è corrisposta da parte del solo venditore mediamente in ragione del 3 %.  
La stessa percentuale è d'uso per i commissionari e per i procacciatori d'affari.

## **Droghe e spezie**

Al mediatore spetta una provvigione da parte di chi gli ha affidato l'incarico, salvo patto contrario.

## **Compra-vendita automezzi**

Automezzi usati:

- la provvigione varia dal 2 al 4 % ed è corrisposta dal venditore, salvo diversi accordi.

Automezzi nuovi:

- la provvigione varia dal 3 al 12 % ed è corrisposta dal venditore.

## **Forniture per l'industria meccanica**

Se un contratto di compravendita è concluso per l'intervento di un mediatore, a costui spetta, da parte del solo venditore, una provvigione comunque non inferiore all'1 %, salvo pattuizione diversa.

## **Cani**

Per la conclusione del contratto di vendita dei cani, al mediatore spetta una provvigione nella misura del 15 % sul prezzo pagato e deve essere corrisposta dal venditore.

Lo stesso non ha diritto a provvigione in caso di risoluzione del contratto.



**Tavola III**  
**DIZIONARIO DI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE AVENTI**  
**SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO**

**A)**

“A TUTTA GARANZIA”: clausola con la quale il venditore garantisce il compratore da tutti i vizi che possano dar luogo alla risoluzione del contratto e alla riduzione del prezzo.

ANTENNELLE: per tali si intendono i legnami rotondi da costruzione della lunghezza da m. 8 a m. 12 e con progressione di cm. 10 in 10 e col diametro, a metà, da cm. 10 a cm. 17 e con punta minima da cm. 6.

**B)**

BERGAMINA: termine usato sulla piazza per indicare gli insiemi di animali bovini da latte che compongono una stalla; è sinonimo di stalla, mandria, allevamento bovino.

BORDONALI: sono i legnami squadrati su tutti e quattro i lati e per tutta la lunghezza della sezione di cm. 27x27 in poi.

BOULES: sono tronchi scortecciati e ricostituiti con gli stessi elementi setturati, con esclusione dello sciavero.

BRUGO: eriche delle brughiere.

BUE: bovino maschio, castrato in giovane età, dal momento della eruzione completa degli incisivi permanenti in poi.

**C)**

CANNELLO: carbone ottenuto con legna proveniente da bosco ceduo con diametro medio di cm. 5.

CANTERI: per tali si intendono i legnami rotondi da costruzione della lunghezza da m. 5 a m. 8, con progressione di cm. 10 in 10 e con punta minima di cm. 6 di diametro.

CARBONE DI BOSCO: carbone di legna fabbricato col sistema della comune carbonaia.

CARBONE DISTILLATO: carbone proveniente dalla distillazione del legno.

CIVETTO (o VITELLONE): bovino svezzato fino a che non abbia cambiato il primo incisivo da latte.

CLAUSOLA “CIRCA”: con detta clausola si indica che al momento dell’esecuzione del contratto è ammessa una tolleranza sul quantitativo contrattato in più o in meno.

CLAUSOLA “FRANCO MEDIAZIONE”: viene utilizzata per indicare che l’intera provvigione è a carico di una sola parte.

CLAUSOLA “SALVO VISITA”: con detta clausola si indica che il con-

tratto si perfeziona dopo che il compratore abbia visitato la merce, l'abbia contrattata e trovata di suo gradimento.

**COLOSTRO:** è il secreto delle mammelle nei primi otto giorni dopo il parto del bestiame.

**CONSEGNA IN FIERA:** s'intende nella compravendita degli equini quella in cui il venditore ha l'obbligo di consegnare l'animale immediatamente sia in campo, sia alla stazione o alla partenza dell'automezzo, sia allo stallazzo.

**CREMA DI AFFIORAMENTO:** o panna di affioramento è la componente grassa del latte, che affiora (sale in superficie) lentamente a causa della sua minor densità quando il latte rimane a riposo in recipienti larghi e bassi (bacinelle e simili).

**CREMA O PANNA DI CENTRIFUGA O DI SCREMATRICE:** è la componente grassa del latte separata dagli altri componenti, mediante la forza centrifuga prodotta in speciali macchine scrematrici.

## **D)**

**"DAL BRUTTO AL BELLO":** clausola con la quale il venditore garantisce il compratore da tutti i vizi che possano dar luogo alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo.

**"DAL GROSSO AL PICCOLO":** clausola con la quale il venditore garantisce il compratore da tutti i vizi che possano dar luogo alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo.

## **F)**

**FILERI:** si intendono per tali i legnami squadrati all'origine in base a misure locali ragguagliate in centimetri in modo convenzionale.

## **G)**

**GARANZIA ALL'ARRIVO:** clausola con la quale il venditore è responsabile della conservazione della merce fino alla consegna nel luogo di destinazione, ove si tratti di partita specificata ed individuata.

**GIOVENCA (MANZA, MANZARDA o SCOTTONA):** la bovina femmina mai fecondata o che non abbia segni manifesti di gravidanza dalla prima alla seconda rotta.

## **I)**

**"IL COMPRATORE VEDA, CHE DEL RESTO GARANTISCO IO":** clausola con la quale il venditore garantisce il compratore da tutti i vizi che possono dar luogo alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo.

## L)

“L’ANIMALE LO VENDO DA GALANTUOMO”: clausola con la quale il venditore garantisce il compratore da tutti i vizi che possono dar luogo alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo.

LISCHE: erbe palustri.

## M)

MANZA (GIOVENCA, MANZARDA o SCOTTONA): la bovina femmina mai fecondata o che non abbia segni manifesti di gravidanza dalla prima alla seconda rotta.

MANZARDA (MANZA, GIOVENCA o SCOTTONA): la bovina femmina mai fecondata o che non abbia segni manifesti di gravidanza dalla prima alla seconda rotta.

MANZETTA: bovina fino al 18° mese di età, che non sia stata ancora condotta al toro.

MANZO: bovino maschio castrato in giovane età dalla prima rotta fino alla eruzione dei primi cantoni permanenti (5 anni).

MERCE MERCANTILE: è il termine con il quale nella contrattazione dei suini si intendono i maiali sani, di razza determinata, di buona forma e rispondenti approssimativamente al peso dichiarato dal venditore e al grado di ingrassamento richiesto dal compratore.

## P)

PERTICA MILANESE: misura di superficie agraria del valore di mq. 654,517.

PRIMAROLA o GIOVENCA: bovina che si trova per la prima volta in stato di gestazione.

PUNTELLI: si intendono per tali i legnami rotondi da costruzione della lunghezza da m. 2,50 a m. 5, diritti, uniformemente rastremati, con punta minima di cm. 5 di diametro.

## S)

SCOTTONA (MANZA, MANZARDA o GIOVENCA): la bovina femmina mai fecondata o che non abbia segni manifesti di gravidanza dalla prima alla seconda rotta.

SORIANA (o VACCA): bovina femmina che sia gestante o comunque che abbia già partorito.

SOSTRAIO: rivenditore al minuto di carbone vegetale.

SPACCO: carbone ottenuto con l’uso di legna tratta da fusto o ramaglia di grosse piante e aperta con cuneo in due o quattro parti.

## T)

**TONDELLI:** per tali si intendono i legnami rotondi da costruzione della lunghezza di m. 5 in poi fino a m. 8 con progressione di cm. 10 in 10 col diametro, a metà, da cm. 10 a cm. 15.

**TONDELLI PER CARTIERA:** si intendono per tali i legnami rotondi da m. 1 a 2 di lunghezza e con diametro minimo tra i cm. 9 e 25.

**TONDONI DA COSTRUZIONE:** per tali si intendono i legnami rotondi della lunghezza da m. 5 in poi fino a m. 10-12 con progressione di cm. 10 in 10 e diametro, in punta, da cm. 20 in poi.

**TORO:** bovino maschio non castrato che abbia fatto la monta ed abbia già perso uno o più denti da latte.

**TRAVI USO TRIESTE:** sono quelle “asciate” sui quattro lati seguendo la conicità della pianta.

## V)

**VACCA (o SORIANA):** bovina femmina che sia gestante o comunque che abbia già partorito.

**VACCA ASCIUTTA:** bovina che non produce latte.

**VACCA CON LATTE MERCANTILE:** bovina che dà un latte normale tanto per quantità che per qualità.

**VACCA GIUSTA:** bovina che emette dalle mammelle anteriori una quantità di latte complessivamente superiore alla metà della quantità complessiva che emettono le due mammelle posteriori, sempre che i due capezzoli anteriori e posteriori diano una eguale produzione di latte.

**VACCA ORBA DA UNO O PIÙ CAPEZZOLI:** bovina che non emette latte da uno o più capezzoli.

**VACCA SCARSA DA DUE CAPEZZOLI:** bovina che non è pari in latte contemporaneamente in tutte e due le coppie di mammelle o anche quella che emette dalle mammelle anteriori una quantità di latte complessiva inferiore alla metà della quantità complessiva di latte emessa dalle mammelle posteriori.

**VACCA SCARSA DA UN CAPEZZOLO:** bovina che emette da un capezzolo una quantità di latte inferiore a quella del capezzolo corrispondente anteriore o posteriore.

**“VENDO LA VACCA GIUSTA, SANA E DA GALANTUOMO”:** clausola con la quale il venditore garantisce il compratore da tutti i vizi che possano dar luogo alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo.

**VENDUTO A BOTTA:** nella compravendita dei cani con esclusione di garanzia qualora l'espressione sia pronunciata alla presenza di un mediatore o un testimone.

**VISTA E GRADITA:** clausola con la quale nella contrattazione della maglieria e della calzetteria si intende che la merce è già stata visitata ed accettata dal compratore, il quale, pertanto, non potrà sollevare

alcun reclamo (a scatola chiusa).

VISTA E PIACIUTA: clausola con la quale nella contrattazione della maglieria o della calzetteria si intende che la merce è già stata visitata ed accettata dal compratore, il quale, pertanto, non potrà sollevare alcun reclamo (a scatola chiusa).

VISTA E PIACIUTA SALVO AVARIA: clausola con la quale nel commercio della maglieria e della calzetteria il compratore potrà rifiutare la merce se l'avaria si estende a tutto l'oggetto dello stock; viceversa, se l'avaria si estende ad una sola parte della merce, il compratore è tenuto a ritirare i colli sani e può rifiutare e restituire quelli avariati anche soltanto in parte.

VITELLO GRASSO: bovino senza distinzione di sesso fino all'età di circa 3 mesi.

VITELLONE (o CIVETTO): bovino svezzato, fino a che non abbia cambiato il primo incisivo da latte.

**Tavola IV**  
**DEFINIZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI ITALIANI SECONDO**  
**LA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE (INCOTERMS)**

**INTRODUZIONE**

**1. Scopo ed oggetto degli Incoterms**

Scopo degli Incoterms è fornire una serie di regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci maggiormente usati nella vendita internazionale. In questo modo, le incertezze dovute a differenze di interpretazione di questi termini tra Paesi diversi possono essere evitate o quantomeno ridotte in misura considerevole.

Frequentemente, i contraenti non sono consapevoli delle diversità tra le pratiche commerciali nei rispettivi Paesi. Questo può dar luogo a fraintendimenti, controversie e contenzioso, con lo spreco di tempo e denaro che ciò implica. Al fine di porre rimedio a questi problemi, la Camera di Commercio Internazionale ha pubblicato per la prima volta nel 1936 un insieme di regole Internazionali per l'interpretazione di tali termini commerciali. Queste regole erano note come "Incoterms 1936". Modifiche ed aggiunte sono state successivamente apportate nel 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, ed ora per l'edizione 2000, così da mantenere queste regole in linea con le correnti pratiche del commercio internazionale.

Appare opportuno sottolineare che l'oggetto degli Incoterms è limitato alle questioni relative ai diritti e alle obbligazioni delle parti di un contratto di vendita con riguardo alla consegna della merce (nel senso di beni "materiali" esclusi quindi i beni "immateriali" quali il software per computer).

Vi sono in particolare, due equivoci abbastanza diffusi per quanto riguarda gli Incoterms.

In primo luogo gli Incoterms sono frequentemente fraintesi come applicabili al contratto di trasporto piuttosto che al contratto di vendita. In secondo luogo, erroneamente, viene spesso dato per assunto che essi dispongano in ordine a tutti gli obblighi che le parti possano volere includere in un contratto di vendita.

Come è stato sempre sottolineato dalla CCI, gli Incoterms trattano soltanto delle relazioni tra venditori e compratori in forza del contratto di vendita e, per giunta, solo sotto alcuni aspetti specifici.

Nel mentre è essenziale per gli esportatori ed importatori considerare attentamente le correlazioni tra i vari contratti necessari per realizzare una vendita internazionale - la quale, oltre al contratto di vendita, mette in gioco anche contratti di trasporto, assicurazione e finanziamento - è necessario tener presente che gli Incoterms si riferiscono ad uno soltanto di questi contratti, precisamente il contratto di vendita.

Nondimeno, l'accordo delle parti di utilizzare un particolare Incoterm comporta necessariamente implicazioni per gli altri contratti. Per menzionare alcuni esempi, un venditore che abbia prestato il suo consenso ad un contratto CFR o CIF non può eseguire tale contratto con alcun altro modo di trasporto che quello marittimo, poiché ai sensi dei due anzidetti Incoterms egli deve presentare al compratore una polizza di carico od altro documento di trasporto marittimo, il che è semplicemente impossibile qualora vengano usati altri modi di trasporto. Inoltre, il documento richiesto in relazione ad un credito documentario dipende necessariamente dal modo di trasporto che si è convenuto di utilizzare. In secondo luogo, gli Incoterms affrontano un numero di specifiche obbligazioni che fanno carico alle parti - quali l'obbligazione del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore o rimetterla al vettore per il trasporto o consegnarla a destinazione - così come la distribuzione dei rischi tra le parti in questi casi.

Inoltre, essi trattano sia delle obbligazioni riguardanti lo sdoganamento all'esportazione ed importazione delle merci ed il loro imballaggio, sia dell'obbligazione del compratore di prendere in consegna la merce come anche dell'obbligazione di dare prova che le rispettive obbligazioni sono state debitamente adempiute.

Per quanto gli Incoterms siano estremamente importanti per l'esecuzione del contratto di vendita, essi non affrontano in nessun modo un gran numero di problemi che possono presentarsi in contratti di questo tipo, come il trasferimento della proprietà e di altri diritti sulla merce, i casi di inadempimento del contratto e le conseguenze che ne discendono, così come gli esoneri da responsabilità in determinate circostanze. Si sottolinea che gli Incoterms non mirano a sostituire tutte le clausole contrattuali che siano necessarie per realizzare un completo contratto di vendita, sia tramite l'incorporazione di clausole standard sia tramite clausole pattuite individualmente.

In generale, gli Incoterms non trattano delle conseguenze dell'inadempimento del contratto né delle cause di esonero da responsabilità in considerazione di varie circostanze ostative. Tali questioni devono essere risolte tramite altre disposizioni nel contratto di vendita e nella legge applicabile.

Scopo primario degli Incoterms è stato sempre quello di disciplinare la resa merci nei contratti implicanti il passaggio della frontiera: da ciò la denominazione di termini commerciali internazionali. Tuttavia, talvolta si fa riferimento agli Incoterms in contratti di contenuto puramente nazionale. In tali casi, le clausole A2 e B2 relative a esportazione e importazione diventano semplicemente superflue.

## **2. Il perché delle revisioni degli Incoterms**

La ragione principale alla base delle varie revisioni degli Incoterms è

stata la necessità di garantirne l'adattamento alla pratica commerciale contemporanea.

Così, nella revisione del 1980 è stato introdotto il Termine Franco vettore (*Free Carrier*, con la sigla FRC, ora FCA) in modo da affrontare il caso frequente in cui il punto di consegna della merce nel trasporto marittimo non era più il tradizionale punto FOB (al passaggio della murata della nave), bensì un punto terrestre, anteriore al caricamento a bordo di una nave, in cui la merce veniva rimessa, stivata in container, in vista di un successivo trasporto via mare o tramite diversi modi di trasporto in combinazione (cosiddetto trasporto combinato o multimodale).

Inoltre, nella revisione 1990 degli Incoterms, le clausole che trattano dell'obbligazione del venditore di fornire prova dell'avvenuta consegna hanno consentito la sostituzione della documentazione cartacea con trasmissioni elettroniche di dati (EDI), purché le parti manifestino il loro consenso a comunicare elettronicamente. È quasi superfluo sottolineare che ulteriori sforzi vengono costantemente fatti per migliorare la redazione e la presentazione degli Incoterms così da facilitare la loro applicazione nella pratica.

### 3. Gli Incoterms 2000

Nel procedimento di revisione, che è durato circa due anni, la CCI ha fatto del suo meglio per sollecitare commenti e reazioni alle successive bozze da un ampio spettro di operatori del commercio mondiale, rappresentati nei Comitati nazionali attraverso cui la CCI opera. È stato gratificante osservare come questo processo di revisione abbia suscitato una reazione molto maggiore, da parte di utenti di tutte le parti del mondo, che non le precedenti revisioni degli Incoterms. Il risultato di questo dialogo è costituito dagli Incoterms 2000, una versione che, confrontata con gli Incoterms 1990, sembra però aver prodotto pochi cambiamenti; essendo emersa dal processo di revisione la conferma che gli Incoterms godono di un riconoscimento a livello mondiale, la CCI ha di conseguenza deciso di consolidare la base di tale riconoscimento evitando cambiamenti fine a se stessi; si è fatto comunque ogni sforzo per far sì che la terminologia adottata negli Incoterms 2000 riflettesse accuratamente la pratica commerciale.

I principali mutamenti sostanziali riguardano due aspetti:

- le obbligazioni di sdoganamento e di pagamento dei relativi diritti di confine nei Termini FAS e DEQ; e
- le obbligazioni di caricamento e scaricamento delle merci nel Termine FCA.

Tutti i cambiamenti, sia sostanziali che formali, sono stati introdotti sulla base di un'approfondita consultazione con gli utenti degli Incoterms e particolare attenzione è stata prestata alle richieste di chiarimento rice-



vute a far data dal 1990 dal Gruppo di Esperti sugli Incoterms, istituito come servizio aggiuntivo agli utenti degli Incoterms.

#### **4. Incorporazione degli Incoterms nel contratto di vendita**

In considerazione delle modificazioni, di tanto in tanto apportate agli Incoterms, è importante assicurarsi che quando le parti intendano incorporare gli Incoterms nel loro contratto di vendita venga sempre fatto un espresso riferimento all'edizione in vigore degli Incoterms stessi. Può facilmente accadere che si trascuri tale esigenza quando, per esempio, si sia fatto un riferimento ad una precedente edizione in formulari contrattuali standard o in moduli d'ordine utilizzati dagli operatori commerciali. Il non aver fatto riferimento all'edizione in corso può dar luogo a controversie relative alla questione se le parti avessero inteso incorporare tale edizione o una versione anteriore come parte del loro contratto. Gli operatori commerciali che desiderino utilizzare gli Incoterms 2000 dovranno quindi indicare chiaramente che il loro contratto è regolato dagli "Incoterms 2000".

#### **5. La struttura degli Incoterms**

Nel 1990, gli Incoterms vennero raggruppati per facilità di comprensione in quattro categorie fondamentalmente differenti: si inizia con l'unico Incoterm (il Termine *Ex Works* = Franco fabbrica), che fa parte della categoria "E", in cui il venditore si limita a mettere la merce a disposizione del compratore presso i propri locali, seguito dai Termini "F" del secondo gruppo (contraddistinti dalla lettera "F" iniziale della parola "*Free*"= Franco), in cui il venditore ha l'obbligo di consegnare la merce a un vettore designato dal compratore (e cioè i Termini FCA, FAS e FOB), continuando con i Termini "C" (da "*Carriage*"= Trasporto), in cui il venditore deve provvedere al contratto di trasporto ma senza assumere il rischio di perdita o danneggiamento della merce o costi aggiuntivi dovuti ad eventi successivi alla spedizione (CFR, CIF, CPT e CIP); e, infine, i Termini "D" (da "*Delivered*"= Consegnato), in cui il venditore deve sostenere tutti i costi e rischi necessari per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP). La classificazione riprodotta nella seguente tavola:

## INCOTERMS 2000

### Gruppo E Partenza

**EXW** Franco fabbrica (...luogo convenuto)

### Gruppo F Trasporto principale non pagato

**FCA** Franco vettore (...luogo convenuto)

**FAS** Franco lungo bordo (...porto di imbarco convenuto)

**FOB** Franco a bordo (...porto di imbarco convenuto)

### Gruppo C Trasporto principale pagato

**CFR** Costo e nolo (...porto di destinazione convenuto)

**CIF** Costo, assicurazione e nolo (...porto di destinazione convenuto)

**CPT** Trasporto pagato fino a (...luogo di destinazione convenuto)

**CIP** Trasporto e assicurazione pagati fino a (...luogo di destinazione convenuto)

### Gruppo D Arrivo

**DAF** Reso frontiera (...luogo convenuto)

**DES** Reso ex-Ship (...porto di destinazione convenuto)

**DEQ** Reso banchina (...porto di destinazione convenuto)

**DDU** Reso non sdoganato (...luogo di destinazione convenuto)

**DDP** Reso sdoganato (...luogo di destinazione convenuto)

Inoltre, in tutti i Termini, come negli Incoterms 1990, le rispettive obbligazioni delle parti sono state raggruppate sotto 10 titoli, e ad ogni titolo per la parte del venditore (contraddistinto dalla lettera A) corrisponde (sotto la lettera B) la posizione del compratore con riferimento allo stesso oggetto.

## 6. Terminologia

Nell'elaborazione degli Incoterms 2000 sono stati fatti sforzi considerevoli per assicurare quanta più omogeneità possibile e desiderabile in ordine alle varie espressioni utilizzate in ciascuno dei tredici Termini. Di conseguenza, si è evitato l'uso di espressioni diverse miranti ad esprimere lo stesso significato. Altresì, si è cercato di utilizzare ogniqualvol-

ta possibile le stesse espressioni che appaiono nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CVIM) - Vienna 1980<sup>1</sup>.

### **“shipper”**

In alcuni casi, nel testo originale in inglese, è stato necessario utilizzare la stessa parola per esprimere due significati diversi, semplicemente perché non vi era alternativa idonea. Gli operatori conoscono questa difficoltà, che si presenta non soltanto nel contesto dei contratti di vendita ma anche nei contratti di trasporto. Quindi, per esempio, il termine inglese “*shipper*” significa sia un operatore che rimette la merce al vettore per il trasporto sia un operatore che conclude il contratto col vettore: tuttavia, questi due “*shippers*” possono essere persone diverse; così, per esempio, in un contratto FOB, in cui è il venditore a rimettere i beni al vettore per il trasporto mentre è il compratore a concludere il contratto con il vettore stesso.

### **“consegna”**

E' particolarmente importante notare che la parola “consegna” è usata negli Incoterms in due sensi differenti. In primo luogo, è usata per determinare l'atto col quale il venditore adempie la sua obbligazione di consegna, che è precisata nelle clausole A4 in ogni Incoterm. In secondo luogo, la parola “consegna” è utilizzata nell'ambito di ciò che il compratore deve compiere per adempiere la propria obbligazione di “prendere consegna” ovvero di “accettare la consegna” della merce, come previsto nelle clausole B4 degli Incoterms.

La parola “consegna”, utilizzata negli Incoterms “C” in questo ultimo senso, significa: primo, che il compratore “accetta” la vera essenza degli Incoterms della categoria “C” - per l'appunto che il venditore adempie la sua obbligazione di consegnare, con l'imbarco o l'invio della merce - e, secondo, che il compratore stesso è obbligato a ritirare la merce a destinazione. L'adempimento di quest'ultima obbligazione è importante al fine di evitare oneri non necessari per l'immagazzinamento della merce fino a quando questa venga ritirata dal compratore. Quindi, per esempio nei contratti CFR e CIF, il compratore “accetta” la consegna della merce effettuata dal venditore al vettore ed è tenuto a ritirare la merce dal vettore; se non adempie questo obbligo, il compratore può diventare responsabile per danni verso il venditore che ha concluso il contratto di trasporto con il vettore o trovarsi a dover pagare gli eventuali oneri di controspallia, necessari per il rilascio della merce da parte del vettore. Quando viene detto in questo contesto che il compratore deve “accettare consegna”, questo non significa che il compratore abbia accettato la merce come conforme alle specificazioni del contratto di vendita, ma soltanto che riconosce che il venditore ha eseguito la

<sup>1</sup> Il testo della Convenzione, nella versione italiana, è riprodotto nella pubblicazione CCI n. 556 “Modello CCI di contratto di vendita internazionale”, a cura di CCI-Italia.

propria obbligazione di rimettere la merce al vettore per il trasporto, in conformità del contratto di trasporto che egli deve concludere ai sensi delle clausole A3 a) dei Termini "C". Così se avendo ritirato la merce a destinazione, trovasse che questa non è conforme alle specificazioni del contratto, il compratore potrà utilizzare, nei confronti del venditore, i rimedi che il contratto di vendita e la legge applicabile gli offrano; materia questa che, come è stato già detto, rimane totalmente al di fuori dell'oggetto degli Incoterms.

Ove opportuno, gli Incoterms 2000 hanno utilizzato l'espressione "mettere la merce a disposizione" del compratore quando la merce è messa a disposizione del compratore in un luogo particolare. Questa espressione è intesa come portatrice dello stesso significato della frase "rimettere/consegnare la merce" utilizzata nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

#### **"usuale"**

La parola "usuale" appare in diversi Termini, per esempio in EXW con riguardo al tempo per la consegna (A4) e nei Termini "C" con riguardo ai documenti che il venditore ha l'obbligo di fornire e al contratto di trasporto che il venditore deve stipulare (A8, A3). Può, senz'altro, essere difficile indicare precisamente cosa la parola "usuale" significhi; tuttavia, spesso, è possibile individuare quel che gli operatori commerciali fanno usualmente in tali casi e questa pratica sarà quindi da seguire. In questo senso, la parola "usuale" è più d'aiuto dell'espressione "ragionevole", che richiede una valutazione non alla luce del mondo della pratica, ma a fronte del più difficile principio di buona fede e corretto comportamento. In alcune circostanze può ben essere necessario decidere ciò che sia "ragionevole". Tuttavia, per le ragioni esposte, negli Incoterms la parola "usuale" è stata generalmente preferita all'espressione "ragionevole".

#### **"oneri"**

Con riferimento all'obbligazione di sdoganare la merce, è importante determinare quel che si intende per "oneri" che, al riguardo, devono essere pagati. Poiché è stata riscontrata incertezza circa l'espressione "oneri ufficiali" utilizzata in A6 del DDP 1990 ai fini di determinare se certi oneri fossero "ufficiali" o meno, l'aggettivo "ufficiali" è stato eliminato; e così in tutte le clausole degli Incoterms 2000 in cui ci si riferisce agli "oneri" per lo sdoganamento. Non si è voluto introdurre alcun cambiamento di significato con questa eliminazione. Gli "oneri" che devono essere pagati sono soltanto quegli oneri che sono conseguenza necessaria dell'importazione o dell'esportazione, e che quindi devono essere pagati ai sensi della normativa applicabile. Ogni onere addizionale imposto da parti private in relazione all'importazione, o all'esportazione, non deve essere incluso in tali "oneri", come nel caso di oneri di magazzino che non discendano dagli obblighi doganali. Tuttavia, l'adempimento dell'obbligazione di sdoganamento può ben comportare qual-

che ulteriore costo per compensi dovuti a spedizionieri doganali o a spedizionieri, se il contraente cui fa carico l'anzidetta obbligazione non vi provvede di persona.

#### **“porti”, “luoghi”, “punti” e “locali”**

Diverse espressioni vengono usate nel contesto degli Incoterms con riguardo all'indicazione del luogo in cui la merce deve essere consegnata. Nei Termini concepiti per essere utilizzati esclusivamente per il trasporto marittimo di merci - come FAS, FOB, CFR, CIF, DES e DEQ - sono utilizzate le espressioni “porto di imbarco” e “porto di destinazione”. In tutti gli altri casi è utilizzata la parola “luogo”. In alcuni casi, è stato considerato necessario indicare anche un “punto” nell'ambito del porto o del luogo, poiché può essere importante per il venditore sapere non solo che la merce deve essere consegnata in una particolare area, quale una data città, ma anche dove precisamente all'interno di tale area la merce stessa debba essere messa a disposizione del compratore. I contratti di vendita spesso mancano di precisazioni a questo riguardo e gli Incoterms di conseguenza prevedono che se nessun punto specifico è stato individuato nell'ambito del luogo indicato, e vi sono diversi punti disponibili, il venditore può scegliere il punto a lui più conveniente (come esempio vedere la clausola FCA A4). Quando il punto di consegna è il luogo in cui il venditore è domiciliato, è stata utilizzata l'espressione “i locali del venditore” (FCA A4).

#### **“ship” e “vessel”**

Nel testo inglese di quegli Incoterms che sono concepiti per essere utilizzati per il trasporto marittimo di merci, le espressioni “*ship*” e “*vessel*” sono utilizzati come sinonimi. E' appena il caso di sottolineare che la parola “*ship*” è stata utilizzata quando costituisce una componente essenziale dell'Incoterm preso in considerazione, come nel FAS (“*Free Alongside Ship*”) e nel DES (“*Delivered Ex Ship*”). Altresì, in considerazione dell'uso tradizionale nel FOB dell'espressione “*ship's rail*”, in tale contesto è stata utilizzata la parola “*ship*” (nella versione italiana si è sempre utilizzata la parola “nave”).

#### **“controllo” e “ispezione”**

Nelle clausole A9 e B9 degli Incoterms sono stati rispettivamente utilizzati i titoli “controllo - imballaggio - marcatura” e “ispezione” della merce. Per quanto le parole “controllo” e “ispezione” possano essere considerati sinonimi, si è ritenuto opportuno utilizzare la parola “controllo” con riguardo all'obbligazione di consegna del venditore ai sensi della clausola A4, e riservare l'altra al caso particolare in cui venga effettuata una “ispezione prima della spedizione”, dal momento che una ispezione siffatta viene richiesta normalmente soltanto quando il compratore o le autorità del Paese di esportazione o importazione vogliono assicurarsi che la merce sia conforme alle stipulazioni contrattuali o disposizioni ufficiali prima di essere imbarcata o spedita.

## **7. Le obbligazioni del venditore relative alla consegna**

Gli Incoterms sono focalizzati sull'obbligazione del venditore di provvedere alla consegna. La precisa distribuzione di compiti e spese in relazione alla consegna della merce da parte del venditore non causerà normalmente problemi nei casi in cui le parti si trovino in rapporto commerciale continuativo. In quel caso esse daranno vita a pratiche tra di loro, dette "corso degli affari", che osserveranno nelle transazioni successive nello stesso modo in cui hanno fatto precedentemente. Tuttavia, nei casi in cui venga instaurata una nuova relazione commerciale o in cui un contratto venga concluso per il tramite di intermediari - come è pratica comune nella vendita di materie prime e merci alla rinfusa - si dovranno applicare le clausole del contratto di vendita e, ogniqualvolta gli Incoterms 2000 siano stati incorporati in quel contratto, si dovrà seguire la divisione di compiti, spese e rischi che ne deriva.

Sarebbe stato, ovviamente, desiderabile che gli Incoterms precisassero nella maniera più dettagliata possibile gli obblighi delle parti in relazione alla consegna della merce. In confronto agli Incoterms 1990, sono stati fatti degli ulteriori sforzi a riguardo, nell'indicare chiaramente ciò che il venditore deve fare in determinate circostanze (si veda la clausola FCA A4). Tuttavia non è stato possibile evitare il riferimento agli usi del commercio nelle clausole A4 di FAS e FOB ("secondo le modalità d'uso del porto"), in quanto, in modo particolare nel commercio di materie prime e merci alla rinfusa, le modalità esatte con cui la merce viene consegnata per il trasporto possono variare nei diversi porti marittimi.

## **8. Passaggio delle spese e dei rischi relativi alla merce**

Il rischio di perdita o danneggiamento della merce, così come l'obbligazione di sostenere i costi relativi alla merce stessa, passa dal venditore al compratore quando il venditore ha adempiuto la sua obbligazione di consegnare la merce. Poiché il compratore non dovrebbe vedersi offerta la possibilità di ritardare il passaggio dei rischi e dei costi, tutti gli Incoterms prevedono che tale passaggio dei rischi e delle spese abbia luogo - oltre che nell'ipotesi in cui il compratore manchi di prendere tempestivamente in consegna la merce, come concordato - anche nell'ipotesi in cui il compratore non fornisca le istruzioni utili (con riguardo al tempo per la spedizione e/o al luogo per la consegna) di cui il venditore può abbisognare al fine di adempiere la propria obbligazione di consegnare la merce. Requisito per questo passaggio prematuro delle spese e dei rischi è che la merce sia stata chiaramente individuata come destinata al compratore o, come previsto nei Termini stessi, messa da parte per lui (assegnazione).

Questo requisito è particolarmente importante nel Termine EXW, dato che in tutti gli altri Incoterms la merce verrebbe individuata come desti-



nata al compratore quando vengano prese le misure per il suo imbarco o spedizione (nei Termini “F” e “C”) o per la sua consegna a destinazione (nei Termini “D”). In casi eccezionali, tuttavia, la merce può essere stata inviata dal venditore alla rinfusa senza individuare la quantità destinata a ciascun compratore e, in questo caso, il passaggio del rischio e dei costi non avviene prima che la merce sia stata “assegnata”, come dianzi detto (cfr. Anche l’art. 69.3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci).

## 9. I termini

9.1 **Il Termine “E” è l’Incoterm in cui il livello delle obbligazioni del venditore è minimo:** il venditore, infatti, non deve fare altro che mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto, usualmente i propri locali. D’altro canto, nella pratica, frequentemente il venditore presta la propria assistenza al compratore provvedendo egli stesso al caricamento della merce sul veicolo di quest’ultimo. Per quanto l’EXW rifletterebbe meglio tale pratica estendendo l’obbligazione del venditore così da includere il caricamento, si è ritenuto opportuno mantenere il principio tradizionale dell’obbligazione minima del venditore nel Termine EXW, così che l’EXW possa continuare ad essere utilizzato nei casi in cui il venditore non intenda assumere alcuna obbligazione con riguardo al caricamento della merce. Se il compratore vuole che il venditore faccia di più, dovrà far sì che ciò sia indicato chiaramente nel contratto di vendita.

9.2 **I Termini “F”** richiedono al venditore di consegnare la merce per il trasporto secondo le istruzioni del compratore. Si sono appalesate difficoltà tra le parti nell’utilizzo del Termine FCA circa il punto in cui dovrebbe verificarsi la consegna, e ciò a causa della ampia gamma di circostanze concrete nei contratti che utilizzano tale Incoterm. In particolare, la merce può dover essere caricata sul mezzo di trasporto inviato dal compratore per ritirare la merce stessa presso i locali del venditore; oppure, la merce può dover essere scaricata da un mezzo di trasporto inviato dal venditore per effettuare la consegna della merce al *terminal* scelto dal compratore. Gli Incoterms 2000 hanno tenuto conto di tali alternative stabilendo che, quando il luogo designato nel contratto come luogo di consegna è costituito dai locali del venditore, il venditore effettua la consegna caricando la merce sul veicolo del compratore e, negli altri casi, il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione del compratore, non scaricata dal proprio veicolo. Le varianti indicate con riguardo ai diversi modi di trasporto nella clausola FCA A4 degli Incoterms 1990 non sono state ripetute negli Incoterms 2000.

Il punto di consegna nel Termine FOB, che è lo stesso dei Termini CFR e CIF, è stato lasciato inalterato negli Incoterms 2000 malgrado un considerevole dibattito. Benché la nozione, contenuta nel FOB, di consegna della merce “al passaggio della murata della nave” possa, al giorno d’oggi, sembrare non più appropriata in molti casi, essa è nondimeno compresa dagli operatori del commercio e applicata in una maniera che tiene conto della tipologia della merce e delle strutture di caricamento disponibili. Si è ritenuto che un cambiamento del “punto-FOB” avrebbe creato una confusione non necessaria, in particolare con riferimento alla vendita di materie prime e di merci alla rinfusa trasportate via mare con contratto di noleggio nave (“*charterparty*”).

Sfortunatamente, l’espressione “FOB” è usata da alcuni operatori commerciali semplicemente per indicare un qualsiasi punto di consegna - come “FOB azienda”, “FOB impianto”, “FOB fabbrica del venditore” o altri punti non marittimi - così trascurando il reale significato dell’abbreviazione: **Free On Board**, Franco a bordo. Tale uso del “FOB” crea confusione e deve quindi essere evitato.

Vi è un importante cambiamento nel Termine FAS con riguardo all’obbligazione di sdoganare la merce all’esportazione; in linea con la pratica che appare essere più comune, questa obbligazione è stata posta in capo non più al compratore bensì al venditore. Al fine di assicurare che questo cambiamento venga debitamente notato, esso è stato indicato a carattere maiuscolo nel preambolo del FAS.

- 9.3 I Termini “C” richiedono che sia il venditore a stipulare il contratto di trasporto sulla base delle condizioni usuali ed a proprie spese. Di conseguenza, deve essere necessariamente indicato, dopo il rispettivo Termine “C”, un punto fino a cui il venditore deve sostenere le spese del trasporto. Nei Termini CIF e CIP il venditore deve anche stipulare l’assicurazione e sostenere le relative spese. Dato che il punto per la divisione delle spese è situato nel Paese di destinazione, i Termini “C” sono spesso erroneamente considerati alla stregua di “contratti all’arrivo”, in cui il venditore dovrebbe sostenere tutte le spese e i rischi fino a quando i beni non siano effettivamente arrivati al punto convenuto. Deve essere invece sottolineato che i Termini “C” sono della stessa natura dei Termini “F”, nel senso che il venditore adempie la consegna nel Paese di imbarco o di spedizione. Quindi, i contratti di vendita che adottano i Termini “C”, come pure i contratti sulla base dei Termini “F”, rientrano nella categoria dei “contratti alla partenza”.

E’ nella natura dei contratti alla partenza che, mentre il vendito-



re deve pagare il normale costo del trasporto della merce secondo una rotta usuale e con modalità convenzionali fino al luogo convenuto, il rischio di perdita o danneggiamento della merce, così come ogni costo aggiuntivo risultante da eventi che accadano dopo che la merce è stata appropriatamente consegnata per il trasporto, ricadono sul compratore. Quindi, i Termini "C", a differenza della generalità degli altri Incoterms, contengono due punti critici, uno che indica fino a quale punto il venditore è tenuto a provvedere, con il contratto di trasporto, a far portare la merce, sostenendone le spese, e l'altro per l'allocazione dei rischi. Per questa ragione, deve prestarsi la più grande cautela nell'aggiungere obbligazioni a carico del venditore nei Termini "C", che mirino ad estendere la responsabilità del venditore al di là del sopra menzionato punto "critico" per l'allocazione dei rischi. Caratteristica essenziale dei Termini "C" è di sollevare il venditore da ogni ulteriore rischio e spesa quando questi abbia debitamente adempiuto le proprie obbligazioni di provvedere al contratto di trasporto, di rimettere la merce al vettore e, nei Termini CIF e CIP, di provvedere all'assicurazione.

La natura essenziale dei termini "C" come contratti alla partenza è evidenziata anche dall'uso comune dei crediti documentari come modalità di pagamento preferita in relazione a tali Incoterms. Quando i contraenti del contratto di vendita convengono che il venditore verrà pagato contro presentazione, ad una banca, dei documenti di trasporto concordati sulla base di un credito documentario, sarebbe in contrasto con lo scopo centrale del credito documentario che il venditore debba sopportare gli ulteriori rischi e spese per fatti successivi rispetto al momento in cui il pagamento sia dovuto tramite credito documentario, o diversamente, con riferimento all'imbarco o all'invio della merce. Chiaramente, il venditore dovrà sopportare le spese del contratto di trasporto a prescindere dal fatto che il nolo sia pagato in anticipo al momento dell'imbarco o sia pagabile a destinazione; tuttavia, le spese aggiuntive che possano risultare da eventi che avvengano successivamente all'imbarco o all'invio saranno necessariamente a carico del compratore.

Se il venditore deve stipulare un contratto di trasporto che implichi il pagamento di diritti, tasse ed altri oneri, tali spese ricadranno senz'altro sul venditore nella misura in cui sono a suo carico nel contratto in questione. Ciò è ora espressamente indicato nella clausola A6 di tutti i Termini "C".

Se è d'uso procurare diversi contratti di trasporto che richiedano il trasbordo della merce in luoghi intermedi per raggiungere la destinazione convenuta, il venditore dovrà pagare le spese inerenti a tutti questi contratti, inclusa ogni spesa sostenuta in rela-

zione al trasbordo della merce da un mezzo di trasporto all'altro. Se, tuttavia, il vettore ha esercitato i suoi diritti derivanti da una clausola di trasbordo - o altra clausola simile - al fine di evitare ostacoli imprevisti (come ghiaccio, ingorghi, agitazioni sindacali, restrizioni governative, guerra o operazioni militari), allora ogni spesa aggiuntiva derivante da ciò dovrà far carico al compratore, dato che l'obbligazione del venditore è limitata alla stipulazione di un contratto di trasporto usuale.

Accade alquanto di frequente che le parti del contratto di vendita intendano chiarire in quale misura il venditore debba stipulare un contratto di trasporto che includa le spese dello scaricamento della merce. Dato che tali spese sono normalmente coperte dal nolo quando la merce è trasportata tramite linee di navigazione regolari, il contratto di vendita disporrà frequentemente che la merce dovrà essere trasportata in tal modo, o quantomeno che essa dovrà essere trasportata alle condizioni di traffico di linea. In altri casi, l'espressione "scaricata" è aggiunta dopo CFR o CIP. Tuttavia, è preferibile non aggiungere abbreviazioni o espressioni ai Termini "C" a meno che, nel settore commerciale considerato, il loro significato sia chiaramente compreso ed accettato dalle parti contraenti o sia in conformità della legge applicabile o degli usi del commercio.

In particolare, il venditore non dovrebbe - ed anzi non potrebbe - assumere alcuna obbligazione con riguardo al tempo di arrivo della merce a destinazione senza con ciò alterare radicalmente la natura dei Termini "C", in base ai quali il rischio per ogni ritardo nel corso del trasporto deve essere sopportato dal compratore. Quindi, ogni obbligazione che preveda un termine di tempo deve necessariamente riferirsi al luogo di imbarco o spedizione, ad es. "imbarco (invio) non oltre il...". Un accordo, ad esempio, del tipo "CFR Amburgo non oltre il..." sarebbe del tutto contraddittorio e sarebbe quindi aperto a diverse possibili interpretazioni. Si potrebbe infatti assumere che le parti abbiano voluto convenire che la merce debba arrivare ad Amburgo entro la data indicata, nel qual caso il contratto non sarebbe un contratto "alla partenza" bensì "all'arrivo" o, in alternativa, che il venditore debba imbarcare la merce entro un termine opportuno perché questa possa arrivare ad Amburgo entro la data indicata, a meno che l'arrivo venga ritardato a causa di eventi imprevisti.

Nel commercio di materie prime o merci alla rinfusa può anche avvenire che la merce venga acquistata durante il trasporto per mare e che, in tali casi, l'espressione "viaggiante" sia aggiunta dopo il termine commerciale considerato. Dato che il rischio di perdita o danneggiamento della merce nei Termini CFR e CIF sarebbe già passato dal venditore al compratore, potrebbero

sorgere difficoltà di interpretazione. Una possibilità consisterebbe nel mantenere il significato ordinario dei Termini CFR e CIF, con riguardo alla allocazione del rischio tra venditore e compratore, e cioè che il rischio passa al momento della spedizione: ciò significherebbe che il compratore potrebbe trovarsi a dover sopportare le conseguenze di eventi che siano già avvenuti al momento dell'entrata in vigore del contratto di vendita. L'altra possibilità consisterebbe nell'intendere che il passaggio del rischio coincida con il momento della conclusione del contratto. La prima possibilità potrebbe bene apparire pratica, dato che è generalmente impossibile accertare le condizioni della merce nel mentre essa viene trasportata. Per questa ragione, la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci all'articolo 68 dispone che "se così risulta dalle circostanze, il rischio è a carico del compratore dal momento in cui le merci sono state consegnate al vettore che ha emesso i documenti di trasporto". Vi è, tuttavia, un'eccezione a questa regola quando "il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che le merci erano perite o erano state danneggiate e non ne aveva informato il compratore". Quindi, l'interpretazione di un Termine CFR o CIF con l'aggiunta dell'espressione "viaggiante" dipenderà dalla legge applicabile al contratto di vendita. E' consigliabile che le parti accertino la legge applicabile e la soluzione che da questa derivi. In caso di dubbio, è consigliabile che le parti chiariscano la questione nel loro contratto.

Nella pratica, le parti continuano di frequente ad usare la tradizionale espressione C&F (o C e F, C+F). Ciò nondimeno, nella maggioranza dei casi sembrerebbe che esse considerino tali espressioni come equivalenti al CFR. Al fine di evitare difficoltà nell'interpretare il loro contratto, le parti dovranno usare l'Incoterm appropriato, cioè il CFR, che è l'unica abbreviazione standard accettata a livello mondiale per il termine "Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto)".

I Termini CFR e CIF nelle clausole A8 degli Incoterms 1990 obbligavano il venditore a fornire una copia del contratto di noleggio (charterparty) ogniqualvolta il documento di trasporto in suo possesso (usualmente la polizza di carico) contenesse un riferimento al contratto di noleggio, ad esempio mediante la frequente annotazione "ogni altra clausola e condizione come da contratto di noleggio". Per quanto, ovviamente, una parte contraente dovrebbe sempre essere consapevole della portata di tutte le clausole del proprio contratto - preferibilmente al momento della conclusione del contratto stesso - sembra che la pratica di fornire la copia del contratto di noleggio come dianzi detto abbia creato problemi, particolarmente in relazione a transazio-

ni su crediti documentari. L'obbligazione del venditore, in base ai Termini CFR e CIF, di fornire una copia del contratto di noleggio unitamente agli altri documenti di trasporto è stata eliminata negli Incoterms 2000.

Per quanto le clausole A8 degli Incoterms tendano ad assicurare che il venditore fornisca al compratore "prova dell'avvenuta consegna", è opportuno sottolineare che il venditore adempie questa obbligazione quando ne fornisce la prova "usuale". Con i Termini CPT e CIP questa sarebbe costituita dal "documento di trasporto usuale" e, con i Termini CFR e CIF, da una polizza di carico o lettera di trasporto marittimo. I documenti di trasporto devono essere "netti" o "senza riserva", indicandosi con ciò che essi non devono contenere clausole o annotazioni che espressamente rilevino uno stato difettoso delle merci e/o dell'imballaggio. Qualora nel documento appaiano tali clausole o annotazioni, esso viene considerato come "sporco" o "con riserva" e non viene quindi accettato dalle banche in transazioni su crediti documentari. Tuttavia, si deve prestare attenzione al fatto che un documento di trasporto, ancorché privo di tali clausole o annotazioni, non fornirebbe generalmente al compratore una prova incontrovertibile, nei confronti del vettore, che la merce sia stata imbarcata in conformità delle specificazioni del contratto di vendita. Solitamente il vettore, nel testo standard del recto del documento di trasporto, rifiuterà di assumere responsabilità per le informazioni concernenti la merce, precisando che i particolari inseriti nel documento di trasporto costituiscono indicazioni del caricatore e pertanto che l'informazione è soltanto "detta essere" come indicato nel documento. Nella maggioranza dei casi, la legge applicabile e i principi che regolano la materia prevedono che il vettore debba quantomeno ricorrere a mezzi appropriati secondo le circostanze per controllare la correttezza delle informazioni, e che la mancanza di un tale controllo lo rende responsabile nei confronti del consegnatario. Tuttavia, nel trasporto tramite container, non vi è modo per il vettore di controllare il contenuto del container, a meno che egli medesimo sia stato responsabile per lo stivaggio della merce nel container.

Vi sono soltanto due Incoterms che trattano dell'assicurazione, vale a dire CIF e CIP. Ai sensi di questi Termini, il venditore è obbligato a procurare l'assicurazione a beneficio del compratore. Negli altri casi, è rimesso alle parti stesse di decidere se ed in quale misura esse vogliano munirsi di copertura assicurativa. Il venditore che, nei predetti due Incoterms, deve stipulare l'assicurazione a beneficio del compratore, potrebbe non conoscere le esigenze specifiche di quest'ultimo. Ai sensi delle "Institute Cargo Clauses" predisposte dall'Institute of London

Underwriters, l'assicurazione è disponibile in "copertura minima" nella clausola C, in "copertura media" nella clausola B e in "copertura massima" nella clausola A. Dato che nella vendita di materie prime e prodotti alla rinfusa secondo il Termine CIF il compratore può voler vendere la merce viaggiante ad un successivo acquirente, che a sua volta può desiderare rivendere ulteriormente la merce stessa, è impossibile conoscere la copertura assicurativa idonea per tali acquirenti successivi e, pertanto, con riferimento al CIF è stata tradizionalmente scelta la copertura minima, con la possibilità per il compratore di richiedere al venditore di stipulare un'assicurazione aggiuntiva. La "copertura minima" è comunque inadeguata per la vendita di prodotti manifatturati, in relazione ai quali il rischio di furto, manomissione o trattamento improprio o i rischi inerenti alla custodia richiederebbero una copertura più ampia di quella disponibile in conformità della clausola C. Dato che il CIP, a differenza del CIF, non viene normalmente utilizzato per la vendita di materie prime o merci alla rinfusa, sarebbe stato fattibile adottare nel CIP la "copertura massima" in luogo della "copertura minima" prevista nel CIF. Ma differenziare la portata dell'obbligazione del venditore di provvedere all'assicurazione nei Termini CIF e CIP avrebbe dato luogo a confusione e, di conseguenza, entrambi gli Incoterms in questione limitano alla "copertura minima" l'obbligazione del venditore in ordine all'assicurazione. È di particolare importanza per il compratore, nel CIP, tenere presente quanto segue: nel caso in cui fosse opportuna una maggiore copertura, egli dovrà accordarsi con il venditore perché quest'ultimo stipuli un'assicurazione aggiuntiva o, in alternativa, egli stesso dovrà provvedere all'integrazione della copertura assicurativa. Vi sono anche particolari casi in cui il compratore può voler ottenere una protezione ancora maggiore di quella disponibile ai sensi della clausola A dell'Institute of London Underwriters, per esempio assicurazione contro guerra, rivolte, insurrezioni popolari, scioperi od altre turbative sindacali. Se egli richiede che il venditore provveda a stipulare una tale copertura assicurativa, dovrà dare al medesimo istruzioni in proposito, nel qual caso il venditore dovrà procurare tale copertura assicurativa se disponibile.

#### 9.4

I Termini "D" differiscono nella loro natura dai Termini "C", dato che il venditore ai sensi dei Termini "D" è responsabile dell'arrivo della merce al luogo o punto di destinazione convenuto, alla frontiera o nel Paese di importazione. Il venditore deve sopportare tutti i rischi e le spese per il trasporto della merce a destinazione. Di conseguenza, i Termini "D" comportano la conclusione di contratti "all'arrivo", mentre i Termini "C" indicano la con-

clusione di contratti “alla partenza” (con “spedizione”).

In conformità dei Termini “D”, ad eccezione del DDP, il venditore non ha l’obbligo di consegnare la merce adempiendo gli obblighi doganali d’importazione nel Paese di destinazione.

Tradizionalmente, il venditore aveva l’obbligazione di assolvere gli oneri doganali di importazione ai sensi del Termine DEQ, dato che la merce doveva essere scaricata sulla banchina e veniva pertanto introdotta nel Paese d’importazione. Ma, a causa di mutamenti nelle procedure di adempimento degli obblighi doganali nella maggior parte dei Paesi, è stato ritenuto più opportuno che sia la parte domiciliata nel Paese interessato ad adempiere gli obblighi doganali pagandone i diritti e gli altri oneri connessi. Pertanto, è stata introdotta una modificazione nel DEQ per la medesima ragione che ha ispirato il mutamento introdotto nel FAS di cui si è detto. Anche nel DEQ il cambiamento è stato indicato con carattere maiuscolo nel preambolo.

Risulta che in molti Paesi vengono utilizzati termini commerciali non compresi negli Incoterms, particolarmente nel trasporto ferroviario (“franco frontiera” - “franco border”, “franco-frontière”, “frei Grenze”), Ai sensi di tali termini normalmente non si intende che il venditore, oltre al costo del trasporto, debba sopportare anche il rischio di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto fino alla frontiera. In tal caso sarebbe preferibile utilizzare l’Incoterm CPT, indicando la frontiera. Qualora, invece, le parti intendano che il venditore debba sopportare anche il rischio durante il trasporto fino alla frontiera, allora sarebbe appropriato l’uso dell’Incoterm DAF, che indica la frontiera come luogo di consegna.

Il Termine DDU, che compare già nella versione 1990 degli Incoterms, assolve un’importante funzione ogniqualvolta il venditore sia disponibile ad impegnarsi a consegnare la merce nel Paese di destinazione senza adempiere gli obblighi doganali per l’importazione né pagarne i diritti relativi. Nei Paesi in cui lo sdoganamento all’importazione può essere difficile e comportare perdite di tempo, potrebbe rivelarsi rischioso per il venditore assumere un’obbligazione di consegnare la merce oltre il punto in cui ha luogo lo sdoganamento. Anche se, ai sensi delle clausole B5 e B6 del DDU, è il compratore a dover sopportare i rischi e costi aggiuntivi che potrebbero derivare dal mancato adempimento da parte sua delle obbligazioni relative allo sdoganamento all’importazione, non è consigliabile per il venditore usare il termine DDU rispetto a Paesi in cui potrebbero prevedibilmente sorgere delle difficoltà nell’adempimento degli obblighi doganali per l’importazione.



## 10. L'espressione "nessuna obbligazione"

Come risulta dalle espressioni "il venditore deve" e "il compratore deve", gli Incoterms sono concepiti esclusivamente in funzione delle obbligazioni che le parti hanno l'una nei confronti dell'altra. L'espressione "nessuna obbligazione" è stata pertanto inserita ogniqualvolta una parte non abbia alcuna obbligazione nei confronti dell'altra parte. Quindi, se ad esempio in conformità della clausola A3 a) dell'Incoterm adottato il venditore deve provvedere per il contratto di trasporto e sostenerne le spese, nella clausola B3 a) che indica la posizione del compratore, si trovano le parole "nessuna obbligazione" sotto il titolo "contratto di trasporto". Ancora, quando nessuna delle due parti è portatrice di un'obbligazione nei riguardi dell'altra, l'espressione "nessuna obbligazione" apparirà con riguardo ad entrambe le parti, ad esempio, con riferimento all'assicurazione.

In entrambi i casi, è importante sottolineare che anche se una parte può trovarsi sotto "nessuna obbligazione" nei riguardi dell'altra in ordine all'espletamento di un qualche compito, questo non significa che non possa essere nel suo interesse di provvedere a tale compito. Così, per esempio, solo perché un compratore CFR non ha alcun obbligo nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione ai sensi della clausola B4, ciò non vuol certo dire che non sia nel suo interesse stipulare un tale contratto, non essendo neanche il venditore soggetto all'obbligazione di provvedere alla copertura assicurativa ai sensi della clausola A4.

## 11. Varianti degli Incoterms

Nella pratica, avviene di frequente che le parti richiedano maggiori precisazioni di quante vengano offerte dagli Incoterms mediante l'aggiunta di parole all'Incoterm utilizzato. Si sottolinea che gli Incoterms non forniscono formulazioni specifiche per tali aggiunte. Quindi, se le parti non possono fare affidamento su di un uso sufficientemente consolidato del commercio per l'interpretazione di tali aggiunte, potranno insorgere gravi problemi quando non possa essere provata l'esistenza di un'interpretazione omogenea di tali aggiunte.

Qualora ad esempio vengano utilizzate le comuni espressioni "FOB stivato" o "EXW caricato", è impossibile accertare una pratica a livello mondiale nel senso che le obbligazioni del venditore vengano estese con riguardo non solo al costo dell'effettiva operazione rispettivamente di stivaggio della merce a bordo della nave o di caricamento sul mezzo di trasporto, ma includano anche il rischio di perdita o danneggiamento fortuito della merce durante lo stivaggio e il caricamento. Per queste ragioni, si raccomanda alle parti di chiarire se esse intendano che solo l'effettuazione ed il costo delle operazioni di stivaggio o caricamento

ricadano sul venditore o se, invece, questi debba sopportare anche il rischio fino a quando lo stivaggio o il caricamento siano stati effettivamente completati. Queste sono questioni in ordine alle quali gli Incoterms non forniscono una risposta: di conseguenza, se neanche il contratto descrive espressamente le intenzioni delle parti, le parti medesime possono essere esposte a considerevoli difficoltà e costi non necessari.

Per quanto gli Incoterms 2000 non prevedano molte delle varianti comunemente utilizzate, i preamboli di alcuni Incoterms richiamano le parti alla necessità di aggiungere speciali stipulazioni contrattuali qualora esse desiderino andare oltre la disciplina prevista dagli Incoterms, come ad esempio:

- EXW** L'obbligazione aggiuntiva per il venditore di provvedere al caricamento della merce sul veicolo del compratore.
- CIF/CIP** L'esigenza del compratore di procurarsi una copertura assicurativa aggiuntiva.
- DEQ** L'obbligazione aggiuntiva per il venditore di sostenere costi concernenti operazioni successive allo scaricamento.

In alcuni casi, venditori e compratori fanno riferimento alla pratica commerciale nel traffico di linea e con noleggio nave. In tali circostanze, è necessario distinguere chiaramente tra le obbligazioni delle parti derivanti dal contratto di trasporto e le loro obbligazioni reciproche nel contratto di vendita. Sfortunatamente, non vi sono definizioni consolidate cui fare riferimento in relazione ad espressioni quali "condizioni di traffico di linea" (*"liner terms"*) o "oneri di movimentazione al terminale" (*"terminal handling charges"* THC). La distribuzione dei costi in questi termini può variare col variare dei luoghi e cambiare di quando in quando. Si raccomanda alle parti di chiarire nel contratto di vendita come debbano essere distribuiti questi costi tra di loro.

Vi sono delle espressioni frequentemente usate nei contratti di noleggio nave (*"charterparties"*), come "FOB stivato" (*"FOB stowed"*), "FOB stivato e fissato" (*"FOB stowed and trimmed"*), che sono talvolta usate nei contratti di vendita al fine di chiarire l'estensione della responsabilità del venditore nel FOB nel provvedere allo stivaggio ed al fissaggio della merce a bordo della nave. Quando le anzidette espressioni vengano aggiunte, è necessario chiarire nel contratto di vendita se le obbligazioni aggiuntive si riferiscano soltanto ai costi ovvero sia ai costi sia ai rischi. Come è stato detto, è stato fatto ogni sforzo affinché gli Incoterms riflettano la pratica commerciale più comune. Tuttavia in alcuni casi - in particolare dove gli Incoterms 2000 differiscono dagli Incoterms 1990 - le parti possono voler dare agli Incoterms una diversa portata. Queste opzioni vengono richiamate nel preambolo dei rilevanti Incoterms, in cui vengono evidenziate dall'espressione "Tuttavia".



## **12. Usi del porto o di un particolare settore commerciale**

Considerato che gli Incoterms offrono una serie di Termini che possono essere utilizzati in settori commerciali ed aree regionali diversi, è impossibile indicare sempre con precisione le obbligazioni delle parti. In una certa misura è quindi necessario fare riferimento agli usi del porto o del particolare settore commerciale considerato, od alle pratiche che le parti abbiano instaurato nelle loro precedenti relazioni commerciali (cfr. l'art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci). E' senz'altro desiderabile che venditori e compratori acquisiscano adeguate informazioni su questi usi nel corso della negoziazione del loro contratto e che, ogniqualvolta sorgano delle incertezze, essi chiariscano la loro posizione giuridica tramite apposite pattuizioni nel loro contratto di vendita. Tali disposizioni speciali, nel singolo contratto, prevarranno o derogheranno quel che viene indicato come regola di interpretazione negli Incoterms.

## **13. Le opzioni del compratore quanto al luogo di consegna per il trasporto**

In alcune situazioni, può non essere possibile al momento della conclusione del contratto determinare esattamente il punto preciso o persino il luogo in cui i beni dovranno essere consegnati dal venditore per il trasporto. In tali situazioni, nel contratto può essere stato fatto riferimento semplicemente ad una "zona" o ad un luogo piuttosto esteso, ad esempio, un porto marittimo, e viene in tal caso usualmente convenuto che il compratore può avere la facoltà o l'obbligo di indicare successivamente un punto più preciso nell'ambito della zona o del luogo convenuto. Se il compratore ha l'obbligo di indicare il punto preciso come dianzi detto, il mancato adempimento di tale obbligo può far sorgere la responsabilità del compratore di sopportare i rischi e costi aggiuntivi che derivano da questo inadempimento (clausole B5/B7 di tutti gli Incoterms). In aggiunta, il mancato esercizio da parte del compratore della facoltà di indicare il punto preciso di consegna può dare al venditore la corrispondente facoltà di scegliere, nel luogo di consegna, il punto che maggiormente gli convenga (FCA A4).

## **14. Sdoganamento**

L'espressione "sdoganamento" (*"customs clearance"*) ha dato luogo a fraintendimenti. Quindi, ogniqualvolta viene fatto riferimento all'obbligazione del venditore o del compratore di sdoganare la merce attraverso le dogane del Paese di esportazione o di importazione, viene ora chiarito che questa obbligazione comprende non solo il pagamento dei diritti ed altri oneri, ma anche gli adempimenti e pagamenti relativi a qual-

siasi altra procedura amministrativa in relazione al passaggio della merce attraverso le dogane, incluso ogni obbligo di fornire informazioni alle autorità al riguardo. Inoltre, in alcuni ambienti è stato ritenuto inopportuno, per quanto del tutto erroneamente, utilizzare termini che prevedano lo sdoganamento delle merci quando, come nel commercio interno dell'Unione Europea o di altre aree di libero scambio, non vi è più alcuna obbligazione di pagare diritti doganali né sussiste alcuna restrizione relativa all'importazione o esportazione. Al fine di chiarire la situazione, è stata aggiunta l'espressione "ove occorra" nelle clausole A2 - B2 ed A6 - B6 degli Incoterms che prevedano tali obbligazioni, in modo che tali Incoterms possano essere utilizzati senza alcuna ambiguità ove non sia richiesta alcuna procedura doganale.

Normalmente, è desiderabile che lo sdoganamento sia effettuato dalla parte domiciliata nel Paese in cui questi obblighi devono essere adempiuti, o quantomeno da un soggetto che operi in quel Paese per conto dell'anzidetta parte. Di conseguenza, dovrebbe normalmente essere l'esportatore ad adempiere gli obblighi doganali per l'esportazione, e l'importatore quelli per l'importazione.

Gli Incoterms 1990 si discostavano da questa regola nei termini EXW e FAS (obblighi doganali di esportazione a carico del compratore) e DEQ (obblighi doganali di importazione a carico del venditore); negli Incoterms 2000, invece, il FAS e il DEQ pongono rispettivamente gli obblighi doganali per l'esportazione in capo al venditore e quelli per l'importazione in capo al compratore, mentre l'EXW - che rappresenta l'obbligazione minima per il venditore - è stato lasciato inalterato (obblighi doganali per l'esportazione in capo al compratore). Nell'Incoterm DDP il venditore accetta espressamente di adempiere gli obblighi doganali per l'importazione e pagare i diritti ed altri oneri che ne conseguano, secondo il significato stesso del Termine - "**Delivered Duty Paid**" ("Reso sdoganato").

## **15. Imballaggio**

Nella maggioranza dei casi, le parti conoscono in anticipo il tipo di imballaggio idoneo per far trasportare in sicurezza la merce a destinazione. Tuttavia, dato che l'obbligazione del venditore di imballare la merce è soggetta a variare a seconda del tipo e della durata del trasporto considerato, si è ritenuto necessario prevedere che il venditore sia obbligato ad imballare la merce nella maniera appropriata per il trasporto, ma soltanto nella misura in cui le circostanze relative al trasporto gli vengano rese note prima della conclusione del contratto di vendita (cfr. gli artt. 35.1 e 35.2.b della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, ai sensi dei quali le merci, compreso l'imballaggio, devono essere "idonee allo specifico uso esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al

momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze mostrino che il compratore non ha fatto affidamento sulla competenza o sulla capacità di valutazione del venditore, o che non era da parte sua ragionevole farvi affidamento”).

## 16. Ispezione della merce

In molti casi, può essere senz'altro consigliabile per il compratore disporre un'ispezione della merce prima o al momento in cui questa viene rimessa dal venditore per il trasporto (cosiddetta ispezione prima della spedizione o PSI, da "Pre-Shipment Inspection"). A meno che il contratto preveda diversamente, il compratore dovrà pagare egli stesso il costo di tale ispezione che viene disposta nel suo interesse. Tuttavia, se l'ispezione è stata effettuata in modo da consentire al venditore di conformarsi ad una disposizione imperativa del proprio Paese, applicabile all'esportazione delle merci, sarà il venditore a doverne sostenere il costo, salvo che venga utilizzato il termine EXW, nel qual caso i costi di tale ispezione faranno carico al compratore.

## 17. Modi di trasporto ed Incoterm 2000 appropriato

### Qualsiasi modo di trasporto

**Gruppo E**      **EXW** Franco fabbrica (...luogo convenuto)

**Gruppo F**      **FCA** Franco vettore (...luogo convenuto)

**Gruppo C**      **CPT** Trasporto pagato fino a (...luogo di destinazione convenuto)  
**CIP** Trasporto e assicurazione pagati fino a (...luogo di destinazione convenuto)

**Gruppo D**      **DAF** Reso frontiera (...luogo convenuto)  
**DDU** Reso non sdoganato (...luogo di destinazione convenuto)  
**DDP** Reso sdoganato (...luogo di destinazione convenuto)

### Solo trasporto marittimo e vie navigabili interne

**Gruppo F**      **FAS** Franco lungo bordo (...porto di imbarco convenuto)  
**FOB** Franco a bordo (...porto di imbarco convenuto)

**Gruppo C**      **CFR** Costo e nolo (...porto di destinazione convenuto)  
**CIF** Costo, assicurazione e nolo (...porto di destinazione convenuto)

**Gruppo D**     **DES** Reso ex-Ship (...porto di destinazione convenuto)  
                  **DEQ** Reso banchina (...porto di destinazione convenuto)

## **18. Uso consigliato**

In alcuni casi, il preambolo consiglia di utilizzare o non utilizzare uno specifico Incoterm. Ciò è particolarmente importante con riguardo alla scelta tra FCA e FOB. Purtroppo, gli operatori commerciali continuano ad usare il termine FOB quando è totalmente fuor di luogo, con la conseguenza di esporre il venditore a rischi inerenti ad una fase successiva alla rimessa della merce al vettore designato dal compratore. L'uso dell'Incoterm FOB è appropriato unicamente quando la merce deve essere consegnata "al passaggio della murata della nave" o, in ogni caso, alla nave e non quando la merce viene rimessa al vettore per essere successivamente - stivata in containers o caricata su camion o vagoni - introdotta nella nave, come per esempio nel traffico di caricamento orizzontale, a mezzo ruota, su nave (cosiddetto "roll on/roll-off"). Di conseguenza, un forte richiamo è stato inserito nel preambolo del FOB nel senso che il Termine non dovrebbe essere utilizzato quando le parti non prevedano che la consegna debba avvenire al passaggio della murata della nave.

Avviene che le parti, per errore, utilizzino termini concepiti in funzione del trasporto marittimo di merci anche quando è previsto un diverso modo di trasporto. Questo può porre il venditore nella infelice posizione di non poter adempiere la sua obbligazione di presentare al compratore il documento di trasporto appropriato (ad esempio, una polizza di carico, lettera di trasporto marittimo od equivalente elettronico).

La tavola riprodotta sopra al paragrafo 17 chiarisce quale degli Incoterms 2000 è appropriato in relazione a un determinato modo di trasporto. Inoltre, nel preambolo di ogni Incoterm viene indicato se esso possa essere utilizzato per tutte le modalità di trasporto o soltanto per il trasporto di merci per mare o per vie navigabili interne.

## **19. La polizza di carico ed il commercio elettronico**

Tradizionalmente, la polizza di carico a bordo è stato l'unico documento accettabile al fine della presentazione da parte del venditore nei Termini CFR e CIF. La polizza di carico assolve le seguenti tre importanti funzioni; essa:

- prova l'avvenuta consegna della merce a bordo della nave;
- attesta l'esistenza del contratto di trasporto;
- è mezzo di trasferimento ad altro soggetto dei diritti sulla merce, anche viaggiante, tramite consegna a quest'ultimo del documento cartaceo.

Documenti di trasporto diversi dalla polizza di carico assolverebbero le due prime funzioni, ma non servirebbero quale mezzo per controllare la consegna della merce a destinazione e non consentirebbero ad un compratore di rivendere la merce viaggiante consegnando il documento cartaceo ad un successivo acquirente. Viceversa, altri documenti di trasporto indicherebbero la parte legittimata a ricevere la merce a destinazione. Il fatto che il possesso della polizza di carico sia richiesto al fine di ottenere la merce dal vettore a destinazione rende particolarmente difficile sostituirla con mezzi di comunicazione elettronici.

Inoltre, è d'uso emettere le polizze di carico in più originali, ma è, ovviamente, di vitale importanza per un compratore o per una banca che operi su sue istruzioni assicurarsi, al fine di effettuare il pagamento al venditore, che quest'ultimo abbia presentato tutti gli originali (il cosiddetto "gioco completo"). Questo requisito è anche previsto nelle Regole CCI per i Crediti Documentari (le cosiddette "*Norme ed Usi Uniformi CCI*", note in italiano come "NUU" e in inglese come "UCP" da "*Uniform Customs and Practice*", pubblicazione CCI 500<sup>2</sup>, edizione in corso al momento della pubblicazione degli Incoterms 2000).

Il documento di trasporto deve dare prova non soltanto dell'avvenuta consegna della merce al vettore ma anche che la merce, nella misura in cui questi abbia potuto accertarlo, è stata ricevuta in buon ordine e condizione. Ogni annotazione sul documento di trasporto che indichi che la merce non si trovava in tali condizioni renderebbe il documento "sporco" e quindi inaccettabile ai sensi delle NUU.

Malgrado la particolare natura giuridica della polizza di carico è da attendersi che essa possa essere sostituita con mezzi elettronici nel prossimo futuro. Già la versione 1990 degli Incoterms prendeva questo atteso sviluppo in opportuna considerazione. In conformità delle clausole A8, i documenti cartacei possono essere sostituiti da messaggi elettronici purché le parti abbiano convenuto di comunicare elettronicamente. Tali messaggi possono essere trasmessi alla parte interessata direttamente o per tramite di una parte terza che fornisca servizi a valore aggiunto. Uno di questi servizi che possono essere utilmente offerti da parti terze consiste nella registrazione dei successivi detentori di una polizza di carico. I sistemi che offrono questi servizi, quali il servizio denominato BOLERO, possono richiedere ulteriore supporto tramite appropriate norme giuridiche e principi, quali espressi nelle Regole CMI per le Polizze di Carico Elettroniche del 1990 e negli artt. 16-17 della Legge Modello UNCITRAL sul Commercio Elettronico del 1996.

## **20. Documenti di trasporto non negoziabili in luogo delle polizze di carico**

Negli ultimi anni, è stata raggiunta una considerevole semplificazione

<sup>2</sup> V. versione inglese, italiano, francese, a cura di CCI\_Italia.

delle pratiche documentarie. Le polizze di carico vengono frequentemente sostituite da documenti non negoziabili simili a quelli utilizzati per modi di trasporto diversi dal trasporto marittimo di merci. Questi documenti, non negoziabili, sono denominati “lettere di trasporto marittimo”, “lettere di trasporto di linea”, “ricevute della merce” o varianti di queste espressioni. L'utilizzo di documenti non negoziabili è senz'altro soddisfacente, eccetto quando il compratore voglia vendere la merce viaggiante con la semplice consegna di un documento cartaceo al nuovo compratore. Al fine di rendere possibile ciò, l'obbligazione del venditore di fornire una polizza di carico negli Incoterms CFR e CIF deve essere necessariamente mantenuta. Tuttavia, quando le parti contraenti sanno che il compratore non prevede di vendere la merce viaggiante, possono convenire espressamente di sollevare il venditore dall'obbligazione di fornire una polizza di carico o, in alternativa, possono utilizzare gli Incoterms CPT o CIP, nei quali non è richiesto di fornire una polizza di carico.

## **21. La facoltà di dare istruzioni al vettore**

Un compratore che effettui il pagamento della merce utilizzando gli Incoterms “C” dovrà assicurarsi che dal momento del pagamento il venditore non possa disporre della merce tramite nuove istruzioni al vettore. Alcuni documenti di trasporto utilizzati per particolari modi di trasporto (per via aerea, stradale o ferroviaria) offrono alle parti contraenti la possibilità di impedire al venditore di dare tali nuove istruzioni al vettore, fornendo al compratore un originale o duplicato particolare della lettera di trasporto. Tuttavia, i documenti usati in luogo delle polizze di carico per il trasporto marittimo normalmente non contengono tale funzione preventiva. Il Comité Maritime International ha posto rimedio all'anzidetta carenza di tali documenti adottando le “Regole Uniformi per le Lettere di Trasporto Marittimo” del 1990 che consentono alle parti di inserire una clausola di “non-disposizione”, tramite la quale il venditore rinuncia alla sua facoltà di disporre della merce tramite istruzioni al vettore di consegnare la merce ad altro destinatario o in altro luogo rispetto a quanto indicato nella lettera di trasporto.

## **22. Arbitrato CCI**

Le parti contraenti che desiderino avere la possibilità di fare ricorso all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale in caso di controversie con l'altra parte contraente dovranno espressamente e chiaramente accordarsi per l'arbitrato CCI nel loro contratto o, nel caso in cui non vi sia un unico documento contrattuale, nello scambio di corrispondenza che costituisce l'accordo tra di loro. Il fatto di incorporare uno o più Incoterms in un contratto o nella relativa corrispondenza NON

costituisce di per sé accordo a fare ricorso all'arbitrato CCI.  
La CCI raccomanda l'adozione della seguente clausola standard di arbitrato:

**“Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento”.**



# EXW

## FRANCO FABBRICA

(...luogo convenuto)

Nel “Franco Fabbrica” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, deposito, ecc.) non sdoganata per l'esportazione e non caricata sul mezzo di prelevamento.

Questo Incoterm comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore mentre il compratore deve sopportare tutte le spese e i rischi per prelevare la merce da detti locali.

Tuttavia, se le parti desiderano che il venditore provveda al caricamento della merce alla partenza e se ne assuma i rischi e le spese, esse devono chiarirlo inserendo un'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita<sup>1</sup>. Questo Incoterm non dovrebbe essere utilizzato quando il compratore non è in grado di espletare direttamente o indirettamente le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce. In tal caso sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm FCA, a condizione che il venditore sia d'accordo di effettuare il caricamento a proprio rischio e spese.

## A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

### B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

#### A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente, ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

#### B 1 Pagamento del prezzo

Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

#### A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore** ove occorra<sup>2</sup>, deve fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l'esportazione della merce.

#### B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **compratore**, ove occorra<sup>2</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e

1 V. Introduzione, paragrafo 11.

2 V. Introduzione, paragrafo 14.

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.



*spese le licenze di esportazione e di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali per l'esportazione della merce.*

**A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

a) Contratto di trasporto

**Venditore:** nessuna obbligazione<sup>3</sup>.

b) Contratto di assicurazione

**Venditore:** nessuna obbligazione<sup>3</sup>.

**B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

a) Contratto di trasporto

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>3</sup>.

b) Contratto di assicurazione

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>3</sup>.

**A 4 Consegna**

Il **venditore** deve mettere la merce, senza obbligazione di caricarla sul mezzo di prelevamento, a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto alla data o nel periodo stipulato o se nessun tempo è stato concordato, al tempo usuale per la consegna di tale merce. Se non è stato concordato alcun punto specifico nel luogo convenuto e se vi sono più punti disponibili, il venditore può scegliere il punto nel luogo di consegna che più gli conviene.

**B 4 Presa in consegna**

Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4 e A7/B7.

**A 5 Trasferimento dei rischi**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

**B 5 Trasferimento dei rischi**

Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:

- *dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure*
- *dalla data concordata o dallo spirare del periodo fissato per la presa in consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

3 V. Introduzione, paragrafo 10

#### **A 6 Ripartizione delle spese**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

#### **B 6 Ripartizione delle spese**

Il **compratore** deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;
- tutte le spese addizionali causate sia dal fatto che egli non prenda in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione sia dal fatto che egli ometta di avvisare adeguatamente il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
- ove occorra<sup>4</sup>, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

Il compratore deve rimborsare tutte le spese e gli oneri sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di A2.

#### **A 7 Avviso al compratore**

Il **venditore** deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore della data e del luogo in cui la merce sarà messa a sua disposizione.

#### **B 7 Avviso al venditore**

Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

#### **A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

**Venditore:** nessuna obbligazione<sup>5</sup>,

#### **B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

Il **compratore** deve fornire al venditore una prova idonea della presa in consegna della merce.

#### **A 9 Controllo - imballaggio - marcatura**

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per mettere la merce a disposizione

del compratore.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore stesso prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

**B 9 Ispezione della merce**

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, comprese quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

**A 10 Altre obbligazioni**

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta, ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti, emessi o trasmessi nel paese nel quale si effettua la consegna e/o nel paese di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o l'importazione della merce e, se necessario, per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

**B 10 Altre obbligazioni**

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità della stessa disposizione.*

# FCA

## FRANCOVETTORE

(...luogo convenuto)

Nel “Franco Vettore” il venditore effettua la consegna col rimettere la merce, sdoganata all’esportazione, al vettore designato dal compratore, nel luogo convenuto. Si presti attenzione al fatto che il luogo scelto per la consegna è determinante ai fini delle operazioni di caricamento e scaricamento della merce in detto luogo. Se la consegna viene effettuata nei locali del venditore, questi è responsabile del caricamento. Se la consegna viene effettuata in altro luogo, il venditore non è responsabile dello scaricamento.

Questo Incoterm può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

“Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna, per contratto, ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.

Se il compratore designa, per ricevere la merce, una persona che non sia un vettore, si reputa che il venditore abbia adempiuto l’obbligazione di consegna quando la merce è stata rimessa a tale persona.

## A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

### **B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE**

#### **A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto**

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

#### **B 1 Pagamento del prezzo**

Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

#### **A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità**

Il **venditore**, ove occorra<sup>1</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce.

<sup>1</sup> V. introduzione, paragrafo 14.

## **B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità**

*Il compratore, ove occorra<sup>1</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

## **A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

a) Contratto di trasporto

**Venditore:** nessuna obbligazione<sup>2</sup>. Comunque, se richiesto dal compratore o se è uso commerciale, e il compratore non abbia dato in tempo istruzioni contrarie, il venditore può stipulare il contratto di trasporto alle condizioni usuali, a rischio e spese del compratore. Il venditore, tuttavia, in entrambi i casi, può rifiutarsi di stipulare il contratto, però deve prontamente avvisarne il compratore.

b) Contratto di assicurazione

**Venditore:** nessuna obbligazione<sup>2</sup>.

## **B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

a) Contratto di trasporto

*Il compratore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal luogo convenuto, salvo quando il contratto di trasporto è stipulato dal venditore in base a quanto disposto in A3-a).*

b) Contratto di assicurazione

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>2</sup>.

## **A 4 Consegna**

Il venditore deve consegnare la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore o scelta dal venditore in conformità di A3-a) nel luogo convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna.

La consegna si effettua:

a) qualora il luogo convenuto siano i locali del venditore, quando la merce è stata caricata sul mezzo di trasporto procurato o dal vettore designato dal compratore o da altra persona che agisca per conto di quest'ultimo;

b) qualora il luogo convenuto sia diverso da quello del punto a), quando la merce è messa a disposizione del vettore o di altra persona designata dal compratore, o scelta dal venditore in conformità di A3-a), non scaricata dal mezzo di trasporto del venditore.

Se non è stato concordato alcun punto specifico, e ve ne sia più di uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene.

<sup>1</sup> V. introduzione, paragrafo 14.

<sup>2</sup> V. introduzione, paragrafo 10.

In mancanza di precise istruzioni del compratore, il venditore effettua la consegna della merce per il trasporto nella maniera appropriata al modo di trasporto e/o alla quantità e/o al tipo di merce.

**B 4 Presa in consegna**

*Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.*

**A 5 Trasferimento dei rischi**

Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

**B 5 Trasferimento dei rischi**

*Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:*

- *dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure*
- *dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di designare il vettore o altra persona in conformità di A4 o qualora il vettore, o altra persona nominata dal compratore, non prenda in consegna la merce alla data concordata, oppure qualora il compratore ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

**A 6 Ripartizione delle spese**

Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra<sup>3</sup>, le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

**B 6 Ripartizione delle spese**

*Il compratore deve sopportare:*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *le spese addizionali causate sia dal fatto che egli ometta di designare il vettore o altra persona in conformità di A4 sia dal fatto che la parte designata dal compratore non prenda in consegna la merce nel tempo convenuto o dal fatto che il compratore ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia,*

<sup>3</sup> V. introduzione, paragrafo 14.

*che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*

*• ove occorra<sup>3</sup>, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

**A 7 Avviso al compratore**

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4. Se il vettore non prende in consegna la merce in conformità di A4 nel tempo concordato, il venditore deve darne notizia al compratore.

**B 7 Avviso al venditore**

Il **compratore** deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della parte designata in conformità di A4 e, quando sia necessario, specificare il modo di trasporto come pure la data o il periodo per la consegna della merce e il punto nel luogo convenuto per la consegna.

**A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.

Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale, un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

**B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

Il **compratore** deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.

<sup>3</sup> V. introduzione, paragrafo 14.



#### **A 9 Controllo - imballaggio - marcatura**

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce al vettore in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso.

L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

#### **B 9 Ispezione della merce**

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

#### **A10 Altre obbligazioni**

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

#### **B10 Altre obbligazioni**

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore sia nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione sia nello stipulare il contratto di trasporto in conformità di A3-a).*

*Il compratore deve fornire al venditore adeguate istruzioni nel caso in cui richieda a quest'ultimo di stipulare il contratto di trasporto in conformità di A3-a).*



# FAS

## FRANCO LUNGO BORDO (...porto di imbarco convenuto)

Nel “Franco Lungo Bordo” il venditore effettua la consegna col mettere la merce sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.

Nel FAS lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

CIÒ RAPPRESENTA UN’INVERSIONE RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DEGLI INCOTERMS CHE PONEVANO LO SDOGANAMENTO A CARICO DEL COMPRATORE.

Tuttavia, se le parti desiderano che sia il compratore a provvedere allo sdoganamento della merce all’esportazione, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita<sup>1</sup>.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

### A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

#### B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

##### A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

##### B 1 Pagamento del prezzo

Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

##### A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra<sup>2</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce.

##### B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **compratore**, ove occorra<sup>2</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed

<sup>1</sup> V. introduzione, paragrafo 11.

<sup>2</sup> V. introduzione, paragrafo 14.

*espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

**A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

a) Contratto di trasporto

**Venditore:** nessuna obbligazione<sup>3</sup>.

b) Contratto di assicurazione

**Venditore:** nessuna obbligazione<sup>3</sup>.

**B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

a) *Contratto di trasporto*

*Il compratore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto.*

b) *Contratto di assicurazione*

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>3</sup>.

**A 4 Consegna**

Il **venditore** deve consegnare la merce sottobordo della nave designata dal compratore nel punto di caricamento da questi indicato nel porto di imbarco convenuto, secondo le modalità d'uso del porto, alla data o nel periodo concordato.

**B 4 Presa in consegna**

*Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.*

**A 5 Trasferimento dei rischi**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

**B 5 Trasferimento dei rischi**

*Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:*

*• dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure*

*• dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

<sup>3</sup> V. introduzione, paragrafo 10.

#### **A 6 Ripartizione delle spese**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra<sup>4</sup>, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse e altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

#### **B 6 Ripartizione delle spese**

Il **compratore** deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;
- le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, sia dal fatto che egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7 a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
- ove occorra<sup>4</sup>, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

#### **A 7 Avviso al compratore**

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata sottobordo della nave designata.

#### **B 7 Avviso al venditore**

Il **compratore** deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il punto di caricamento e il tempo in cui deve essere effettuata la consegna.

#### **A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.

Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne).

<sup>4</sup> V. introduzione, paragrafo 14.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

**B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

*Il compratore deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.*

**A 9 Controllo - imballaggio – marcatura**

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso.

L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

**B 9 Ispezione della merce**

*Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

**A10 Altre obbligazioni**

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

**B10 Altre obbligazioni**

*Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

# FOB

## FRANCO A BORDO

(... porto di imbarco convenuto)

Nel “Franco a Bordo” il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.

Nel FOB lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante per il passaggio dei rischi e delle spese, sarebbe più appropriato utilizzare l’incoterm FCA.

## A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

### B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

#### A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

#### B 1 Pagamento del prezzo

*Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

#### A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra<sup>1</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce.

#### B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il compratore, ove occorra<sup>1</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

<sup>1</sup> V. introduzione, paragrafo 14.

### **A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

a) Contratto di trasporto

**Venditore:** nessuna obbligazione<sup>2</sup>.

b) Contratto di assicurazione

**Venditore:** nessuna obbligazione<sup>2</sup>.

### **B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

a) *Contratto di trasporto*

*Il compratore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto.*

b) *Contratto di assicurazione*

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>2</sup>.

### **A 4 Consegna**

Il venditore deve consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto di imbarco convenuto, secondo le modalità d'uso nel porto, alla data o nel periodo concordato.

### **B 4 Presa in consegna**

*Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.*

### **A 5 Trasferimento dei rischi**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco convenuto.

### **B 5 Trasferimento dei rischi**

*Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:*

*• dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto; oppure*

*• dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

### **A 6 Ripartizione delle spese**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

• tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco convenuto;

<sup>2</sup> V. introduzione, paragrafo 10.

- ove occorra<sup>3</sup>, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

**B 6 Ripartizione delle spese**

*Il compratore deve sopportare:*

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto;
- le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, sia dal fatto che egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
- ove occorra<sup>3</sup>, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

**A 7 Avviso al compratore**

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4.

**B 7 Avviso al venditore**

*Il compratore deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il punto di caricamento e il tempo in cui deve essere effettuata la consegna.*

**A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.

Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

<sup>3</sup> V. introduzione, paragrafo 14.



**B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

*Il compratore deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.*

**A 9 Controllo - imballaggio - marcatura**

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso.

L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

**B 9 Ispezione della merce**

*Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

**A 10 Altre obbligazioni**

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese del compratore, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

**B10 Altre obbligazioni**

*Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*



# CFR

## COSTO E NOLO

(...porto di destinazione convenuto)

Nel "Costo e Nolo" il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce - come pure le spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento - si trasferiscono dal venditore al compratore.

Nel CFR lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili Interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante, sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm CPT

### A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

#### B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

##### A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

##### B 1 Pagamento del prezzo

Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

##### A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra<sup>1</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

##### B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **compratore**, ove occorra<sup>1</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

<sup>1</sup> V. introduzione, paragrafo 14.

### **A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

#### a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario usuale, su nave di mare (o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo normalmente utilizzato per il trasporto del genere di merce oggetto del contratto.

#### b) Contratto di assicurazione

**Venditore:** nessuna obbligazione<sup>2</sup>.

### **B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

#### a) Contratto di trasporto

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>2</sup>.

#### b) Contratto di assicurazione

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>2</sup>.

### **A 4 Consegna**

Il **venditore** deve consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto, alla data o nel periodo concordato.

### **B 4 Presa in consegna**

Il **compratore** deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione convenuto.

### **A 5 Trasferimento dei rischi**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco.

### **B 5 Trasferimento dei rischi**

Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco.

Il **compratore**, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

### **A 6 Ripartizione delle spese**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

<sup>2</sup> V. introduzione, paragrafo 10.

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a), comprese le spese per il caricamento della merce a bordo;
- le spese di scaricamento al porto di sbarco convenuto quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- ove occorra<sup>3</sup>, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

#### **B 6 Ripartizione delle spese**

Il **compratore**, fatto salvo quanto disposto in A3-a), deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;
- tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- le spese per lo scaricamento e per l'uso di chiatte e i diritti di banchina, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
- ove occorra<sup>3</sup>, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

#### **A 7 Avviso al compratore**

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

<sup>3</sup> V. introduzione, paragrafo 14.

**B 7 Avviso al venditore**

*Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per l'imbarco della merce e/o il porto di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

**A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, senza indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto.

Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine concordato per l'imbarco, deve permettere al compratore di ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione e, salvo che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la merce mentre essa è in viaggio al successivo acquirente mediante il trasferimento del documento (polizza di carico negoziabile) o tramite notifica al vettore.

Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve essere fornito al compratore.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

**B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

*Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.*

**A 9 Controllo - imballaggio - marcatura**

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

**B 9 Ispezione della merce**

*Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettua-*

*te prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

**A10 Altre obbligazioni**

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

**B 10 Altre obbligazioni**

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

# CIF

## COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO

(...porto di destinazione convenuto)

Nel “Costo, Assicurazione e Nolo” il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce - come pure le spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento - si trasferiscono dal venditore al compratore. Nel CIF il venditore deve inoltre fornire un'assicurazione marittima a favore del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto.

Pertanto il venditore stipula un contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore presti attenzione al fatto che, secondo l'Incoterm CIF, il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima<sup>1</sup>. Tuttavia, se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà o accordarsi al riguardo con il venditore oppure provvedere egli stesso all'integrazione della copertura assicurativa.

Nel CIF lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante, sarebbe più appropriato utilizzare l'incoterm CIP.

## A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

### ***B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE***

#### **A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto**

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

#### **B 1 Pagamento del prezzo**

*Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

<sup>1</sup> V. introduzione, paragrafo 9.3.

## **A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità**

Il **venditore**, ove occorra<sup>2</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

## **B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità**

Il **compratore**, ove occorra<sup>2</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

## **A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

### a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario usuale, su nave di mare (o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo normalmente utilizzato per il trasporto del genere di merce oggetto del contratto.

### b) Contratto di assicurazione

Il **venditore** deve ottenere a proprie spese un'assicurazione sulle merci, come previsto nel contratto - in termini tali da dare al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore - e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa.

L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima delle "Institute Cargo Clauses" (condizioni generali di assicurazione stabilite dall'Institute of London Underwriters) o clausole simili. La durata dell'assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito in B5 e B4. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere, se possibile, all'assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e sommosse civili. L'assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto.

## **B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

### a) Contratto di trasporto

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>3</sup>.

### b) Contratto di assicurazione

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> V. introduzione, paragrafo 14.

<sup>3</sup> V. introduzione, paragrafo 10.



#### **A 4 Consegna**

Il **venditore** deve consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto, alla data o nel periodo concordato.

#### **B 4 Presa in consegna**

Il **compratore** deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione convenuto.

#### **A 5 Trasferimento dei rischi**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco.

#### **B 5 Trasferimento dei rischi**

Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

#### **A 6 Ripartizione delle spese**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a), comprese le spese per il caricamento della merce a bordo;
- le spese di assicurazione derivanti da quanto disposto in A3-b);
- le spese di scaricamento al porto di sbarco convenuto quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- ove occorra<sup>4</sup>, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese,

#### **B 6 Ripartizione delle spese**

Il **compratore**, fatto salvo quanto disposto in A3, deve sopportare:

<sup>4</sup> V. introduzione, paragrafo 14



- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *le spese per lo scaricamento e per l'uso di chiatte e i diritti di banchina, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto nel contratto;*
- *ove occorra<sup>4</sup>, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

**A 7 Avviso al compratore**

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

**B 7 Avviso al venditore**

Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per l'imbarco della merce e/o il porto di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

**A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, senza indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto.

Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine concordato per l'imbarco, deve permettere al compratore di ritirare

<sup>4</sup> V. introduzione, paragrafo 14

la merce dal vettore nel porto di destinazione e, salvo che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la merce mentre essa è in viaggio al successivo acquirente mediante il trasferimento del documento (polizza di carico negoziabile) o tramite notifica al vettore.

Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve essere fornito al compratore.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

**B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

*Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.*

**A 9 Controllo - imballaggio - marcatura**

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

**B 9 Ispezione della merce**

*Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

**A 10 Altre obbligazioni**

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di procurarsi un'assicurazione aggiuntiva.

**B 10 Altre obbligazioni**

*Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ot-*

*tenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione. Il compratore deve fornire al venditore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.*

CCIAA di Varese

# CPT

## TRASPORTO PAGATO FINO A (...luogo di destinazione convenuto)

Nel “Trasporto pagato fino a...” il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sostenere le spese necessarie perché la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto. Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata.

“Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.

Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce è stata consegnata al primo vettore.

Nel CPT lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

### A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

#### **B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE**

##### **A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto**

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente, ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

##### **B 1 Pagamento del prezzo**

*Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

##### **A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità**

Il **venditore**, ove occorra<sup>1</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce.

<sup>1</sup> V. introduzione, paragrafo 14.

## **B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità**

*Il **compratore** ove occorra<sup>1</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

## **A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, secondo l'itinerario usuale e con le modalità d'uso.

Se non è stato concordato alcun punto o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

**Venditore:** nessuna obbligazione<sup>2</sup>.

## **B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

a) Contratto di trasporto

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>2</sup>.

b) Contratto di assicurazione

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>2</sup>.

## **A 4 Consegna**

Il **venditore** deve consegnare la merce al vettore da lui designato in conformità di A3 o, se più sono i vettori, al primo vettore, per il trasporto al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato.

## **B 4 Presa in consegna**

*Il **compratore** deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel luogo di destinazione convenuto.*

## **A 5 Trasferimento dei rischi**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

## **B 5 Trasferimento dei rischi**

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.*

<sup>1</sup> V. introduzione, paragrafo 14.

<sup>2</sup> V. introduzione, paragrafo 10.

*Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

#### **A 6 Ripartizione delle spese**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a) comprese le spese per il caricamento della merce e le spese di scaricamento nel luogo di destinazione che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- ove occorra<sup>3</sup>, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

#### **B 6 Ripartizione delle spese**

Il **compratore**, fatto salvo quanto disposto in A3-a), deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;
- tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- le spese per lo scaricamento, salvo che tali spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
- ove occorra<sup>3</sup>, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese

<sup>3</sup> V. introduzione, paragrafo 14.

*per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

**A 7 Avviso al compratore**

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

**B 7 Avviso al venditore**

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per la spedizione della merce e/o il luogo di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

**A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore se d'uso, il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) in base al contratto di trasporto in conformità di A3.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

**B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

*Il **compratore** deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.*

**A 9 Controllo – imballaggio – marcatura**

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

**B 9 Ispezione della merce**

*Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità nel paese di esportazione.*

**A 10 Altre obbligazioni**

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

**B 10 Altre obbligazioni**

*Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*



# CIP

## TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A (...luogo di destinazione convenuto)

Nel “Trasporto e assicurazione pagati fino a...” il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sopportare le spese necessarie perché la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto. Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata. Nel CIP il venditore deve inoltre fornire una copertura assicurativa nei confronti del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto.

Pertanto, il venditore stipula un contratto di assicurazione e paga il relativo premio.

Il compratore presti attenzione al fatto che secondo l’Incoterm CIP, il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima<sup>1</sup>. Tuttavia, se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà accordarsi al riguardo con il venditore, oppure provvedere egli stesso all’integrazione della copertura assicurativa.

“Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.

Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce è stata consegnata al primo vettore.

Nel CIP lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

### **A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE**

### **B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE**

#### **A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto**

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

<sup>1</sup> V. introduzione, paragrafo 9.3.

### **B 1 Pagamento del prezzo**

*Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

### **A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità**

Il **venditore**, ove occorra<sup>2</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

### **B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità**

Il **compratore** ove occorra<sup>2</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

### **A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

#### **a) Contratto di trasporto**

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali, ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale e con le modalità usuali. Se non è stato concordato alcun punto e se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto che più gli conviene.

#### **b) Contratto di assicurazione**

Il **venditore** deve ottenere a proprie spese un'assicurazione sulle merci, come previsto nel contratto - in termini tali da dare al compratore o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore - e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa.

L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima dell' "Institute Cargo Clauses" (condizioni generali di assicurazione stabilite dall'Institute of London Underwriters) o clausole simili. La durata dell'assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito in B5 e B4. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere, se possibile, all'assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e sommosse civili. L'assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto.

<sup>2</sup> V. introduzione, paragrafo 14.

### **B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

a) *Contratto di trasporto*

**Compratore:** *nessuna obbligazione*<sup>3</sup>.

b) *Contratto di assicurazione*

**Compratore:** *nessuna obbligazione*<sup>3</sup>.

### **A 4 Consegna**

Il **venditore** deve consegnare la merce al vettore da lui designato in conformità di A3 o, se più sono i vettori, al primo vettore, per il trasporto al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato.

### **B 4 Presa in consegna**

Il **compratore** deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel luogo di destinazione convenuto.

### **A 5 Trasferimento dei rischi**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

### **B 5 Trasferimento dei rischi**

Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

### **A 6 Ripartizione delle spese**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a) comprese le spese per il caricamento della merce e le spese di scaricamento nel luogo di destinazione convenuto che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- le spese di assicurazione derivanti da quanto disposto in A3-b);

<sup>3</sup> V. introduzione, paragrafo 10.

- ove occorra<sup>4</sup>, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

#### **B 6 Ripartizione delle spese**

Il **compratore**, fatto salvo quanto disposto in A3, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;
- tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- le spese per lo scaricamento, salvo che tali spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata e dallo spirare del periodo concordato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
- ove occorra,<sup>4</sup> tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che tali spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

#### **A 7 Avviso al compratore**

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

#### **B 7 Avviso al venditore**

Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per la spedizione della merce e/o il luogo di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

<sup>4</sup> V. introduzione, paragrafo 14.

**A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, se d'uso, il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale), in base al contratto di trasporto in conformità di A3.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

**B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

*Il **compratore** deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.*

**A 9 Controllo - imballaggio - marcatura**

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali; verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

**B 9 Ispezione della merce**

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

**A 10 Altre obbligazioni**

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di procurarsi un'assicurazione aggiuntiva.

### **B 10 Altre obbligazioni**

*Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

*Il compratore deve fornire al venditore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.*

CCIAA di Varese

# DAF

## RESO FRONTIERA

(...luogo convenuto)

Nel "Reso frontiera" il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, sdoganata all'esportazione, ma non sdoganata all'importazione - non scaricata dal mezzo che ve l'ha trasportata - nel luogo e nel punto convenuto alla frontiera, ma prima della frontiera doganale del paese confinante. La parola "frontiera" può essere utilizzata per indicare qualsiasi frontiera, compresa quella del paese di esportazione. Per questo motivo è importante definire in modo preciso nel DAF la frontiera in questione, specificando sempre il punto ed il luogo della consegna.

Tuttavia, se le parti desiderano che il venditore provveda allo scaricamento della merce dal mezzo con cui è stata trasportata alla frontiera e se ne assuma i rischi e le spese, esse devono chiarirlo inserendo un'esplícita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita<sup>1</sup>.

Questo Incoterm può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto quando la merce deve essere consegnata ad una frontiera. Quando la merce deve essere presa in consegna nel porto di destinazione, a bordo di una nave o sulla banchina, sarebbe più appropriato utilizzare nel primo caso il DES, nel secondo il DEQ.

## A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

### B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

#### A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

#### B 1 *Pagamento del prezzo*

Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

#### A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra<sup>2</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altro documento necessario per mettere la merce a disposizione

<sup>1</sup> V. introduzione, paragrafo 11.

<sup>2</sup> V. introduzione, paragrafo 14.

del compratore ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce al luogo di consegna convenuto alla frontiera e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

**B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità**

*Il **compratore**, ove occorra<sup>2</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali, necessarie per l'importazione della merce e per il suo trasporto ulteriore.*

**A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

a) Contratto di trasporto

i) Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di consegna alla frontiera. Se non è stato concordato alcun punto nel luogo di consegna convenuto alla frontiera o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di consegna convenuto, che più gli conviene.

ii) Il **venditore**, su richiesta del compratore, può accettare di stipulare un contratto secondo le condizioni usuali ed a rischio e spese del compratore, per la continuazione del trasporto della merce oltre il luogo convenuto alla frontiera e fino alla destinazione finale nel paese d'importazione designata dal compratore. Il venditore può rifiutarsi di stipulare un tale contratto e, in tal caso, deve avvisarne prontamente il compratore.

b) Contratto di assicurazione

**Venditore:** nessuna obbligazione<sup>3</sup>.

**B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

a) Contratto di trasporto

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>3</sup>.

b) Contratto di assicurazione

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>3</sup>.

**A 4 Consegna**

Il **venditore** deve mettere a disposizione del compratore la merce - non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata - nel luogo di consegna convenuto alla frontiera, alla data o nel periodo concordato.

**B 4 Presa in consegna**

Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

<sup>2</sup> V. introduzione, paragrafo 14.

<sup>3</sup> V. introduzione, paragrafo 10.



#### **A 5 Trasferimento dei rischi**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

#### **B 5 Trasferimento dei rischi**

Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

#### **A 6 Ripartizione delle spese**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra<sup>4</sup>, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4.

#### **B 6 Ripartizione delle spese**

Il **compratore** deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese di scaricamento, ove necessario, per prendere in consegna la merce dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo convenuto di consegna alla frontiera;
- tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata consegnata in conformità di A4, ovvero non avvisi il compratore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
- ove occorra<sup>4</sup>, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo trasporto ulteriore.

<sup>4</sup> V. Introduzione, paragrafo 14.

#### **A 7 Avviso al compratore**

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita al luogo convenuto alla frontiera e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

#### **B 7 Avviso al venditore**

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

#### **A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

i) Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento di trasporto usuale o altra prova della consegna della merce nel luogo convenuto alla frontiera in conformità di A3-a)-i).

ii) Il **venditore**, qualora le parti si accordino per un trasporto che continui oltre la frontiera, in conformità di A3-a)-ii), deve fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, un documento di trasporto diretto del tipo usualmente ottenibile nel paese di spedizione che consenta il trasporto della merce alle condizioni usuali dal punto di partenza in quel paese al luogo di destinazione finale nel paese di importazione, designato dal compratore.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

#### **B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

*Il **compratore** deve accettare il documento di trasporto e/o altra prova della consegna in conformità di A8.*

#### **A 9 Controllo - imballaggio - marcatura**

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce oggetto del contratto alla frontiera e per il trasporto successivo (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima

che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

**B 9 Ispezione della merce**

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità nel paese di esportazione.*

**A 10 Altre obbligazioni**

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e, se necessario, per il suo transito attraverso un altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

**B 10 Altre obbligazioni**

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

*Il compratore, se necessario, in conformità di A3-a)-ii), deve fornire al venditore, su richiesta di questo ed a proprio rischio e spese, l'autorizzazione di carattere valutario, permessi, altri documenti o loro copie conformi o l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese di importazione, allo scopo di ottenere il documento di trasporto diretto od ogni altro documento menzionato in A8-ii).*

# DES

## RESO EX SHIP

(... porto di destinazione convenuto)

Nell' "Ex Ship" il venditore effettua la consegna col mettere la merce, non sdoganata all'importazione, a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto, prima dello scaricamento. Se le parti desiderano che il venditore sopporti le spese e i rischi dello scaricamento delle merci sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm DEQ.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente quando la merce deve essere consegnata sulla nave nel porto di destinazione, dopo un trasporto marittimo o per vie navigabili interne o un trasporto multimodale.

### **A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE**

#### **B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE**

##### **A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto**

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

##### **B 1 Pagamento del prezzo**

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

##### **A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità**

Il **venditore**, ove occorra<sup>1</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali, necessarie per l'esportazione della merce, e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

##### **B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità**

*Il **compratore**, ove occorra<sup>1</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce.*

<sup>1</sup> V. Introduzione, paragrafo 14.

### **A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

#### **a) Contratto di trasporto**

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce fino al punto concordato nel porto di destinazione convenuto. Se non è stato concordato alcun punto o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel porto di destinazione convenuto, che più gli conviene.

#### **b) Contratto di assicurazione**

**Venditore:** nessuna obbligazione<sup>2</sup>.

### **B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

#### **a) Contratto di trasporto**

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>2</sup>.

#### **b) Contratto di assicurazione**

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>2</sup>.

### **A 4 Consegna**

Il **venditore** deve mettere la merce a disposizione del compratore a bordo della nave nel punto di scaricamento come indicato in A3-a) nel porto di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato, in modo tale da permettere il suo prelevamento con i mezzi di scaricamento adatti al tipo di merce.

### **B 4 Presa in consegna**

Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

### **A 5 Trasferimento dei rischi**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

### **B 5 Trasferimento dei rischi**

Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

*Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

### **A 6 Ripartizione delle spese**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

<sup>2</sup> V. Introduzione, paragrafo 10.

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra<sup>3</sup>, le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4.

#### **B 6 Ripartizione delle spese**

*Il compratore deve sopportare:*

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese di scaricamento necessarie per prendere in consegna la merce dalla nave;
- tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione in conformità di A4, ovvero non avvisi il compratore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto; e
- ove occorra<sup>3</sup>, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione.

#### **A 7 Avviso al compratore**

Il **venditore** deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore circa la stimata data di arrivo della nave designata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

#### **B 7 Avviso al venditore**

*Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel porto di destinazione convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

#### **A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie

<sup>3</sup> V. Introduzione, paragrafo 14.

navigabili interne o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per ritirare la merce dal vettore al porto di destinazione.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

**B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

*Il compratore deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato in conformità di A8.*

**A 9 Controllo - imballaggio - marcatura**

Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio consegnare quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

**B 9 Ispezione della merce**

*Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità nel paese di esportazione.*

**A 10 Altre obbligazioni**

Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti e dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

**B 10 Altre obbligazioni**

*Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*



# DDU

## RESO NON SDOGANATO

(... luogo di destinazione convenuto)

Nel “Reso non sdoganato” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, non sdoganata all’importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, ad eccezione di tutte le “incombenze doganali”, (espressione che include le spese e i rischi per l’espletamento delle formalità doganali, il pagamento di dazi, tasse ed altri oneri) da sostenere, ove occorra<sup>1</sup>, per l’importazione nel paese di destinazione. Tali “incombenze doganali” sono a carico del compratore; fanno carico a quest’ultimo anche le spese e i rischi causati dal fatto che egli ometta di sdoganare la merce all’importazione in tempo. Tuttavia, se le parti desiderano che sia il venditore ad espletare le formalità doganali all’importazione e sopportarne le spese e i rischi, e/o sopportare le spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita<sup>2</sup>. Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto; però, se la consegna deve essere effettuata nel porto di destinazione a bordo della nave o sulla banchina (molo), sarebbe più appropriato utilizzare, nel primo caso il DES e nel secondo il DEQ.

## A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

### **B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE**

#### **A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto**

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

#### **B 1 Pagamento del prezzo**

Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

#### **A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità**

Il **venditore**, ove occorra<sup>3</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o

<sup>1</sup> V. Introduzione, paragrafo 14.

<sup>2</sup> V. Introduzione, paragrafo 11.

<sup>3</sup> V. Introduzione, paragrafo 14.



altri documenti ed espletare le formalità doganali, necessarie per l'esportazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

**B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità**

Il **compratore**, ove occorra<sup>3</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce.

**A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce nel luogo di destinazione. Se non è stato concordato alcun punto specifico o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

**Venditore:** nessuna obbligazione<sup>4</sup>.

**B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

a) Contratto di trasporto

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>4</sup>.

b) Contratto di assicurazione

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>4</sup>.

**A 4 Consegna**

Il **venditore** deve mettere a disposizione del compratore, o di altra persona da lui designata, la merce non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna.

**B 4 Presa in consegna**

Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

**A 5 Trasferimento dei rischi**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

**B 5 Trasferimento dei rischi**

Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

<sup>3</sup> V. Introduzione, paragrafo 14.

<sup>4</sup> V. Introduzione, paragrafo 10.

*Il compratore, qualora non adempia le sue obbligazioni in conformità di B2, deve sopportare tutti i rischi addizionali di perdita o di danni alla merce.*

*Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di danno o di perdita alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

#### **A 6 Ripartizione delle spese**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra<sup>5</sup>, tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i dazi, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese, per poterla consegnare in conformità di A4.

#### **B 6 Ripartizione delle spese**

*Il compratore deve sopportare:*

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;
- tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di adempiere le sue obbligazioni in conformità di B2, oppure di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
- ove occorra<sup>5</sup>, le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione.

#### **A 7 Avviso al compratore**

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

<sup>5</sup> V. Introduzione, paragrafo 14.

**B 7 Avviso al venditore**

*Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

**A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce in conformità di A4/B4.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

**B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

*Il compratore deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato, in conformità di A8.*

**A 9 Controllo - imballaggio - marcatura**

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

**B 9 Ispezione della merce**

*Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

**A 10 Altre obbligazioni**

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione

e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

**B 10 Altre obbligazioni**

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

# DDP

## RESO SDOGANATO

(... luogo di destinazione convenuto)

Nel “Reso sdoganato” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, sdoganata all’importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare le spese e i rischi relativi al trasporto della merce in detto luogo, comprese, tutte le “incombenze doganali” (espressione che include le spese e i rischi per l’espletamento delle formalità doganali, il pagamento di dazi, tasse e altri oneri) da sostenere, ove occorra<sup>1</sup>, per l’importazione nel paese di destinazione. Mentre con l’Incoterm EXW il venditore assume il livello minimo di obbligazioni, con il DDP egli le assume al livello massimo.

Questo Incoterm non dovrebbe essere utilizzato se il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione.

Tuttavia, se le parti desiderano escludere dalle obbligazioni del venditore alcune delle spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione (come, ad esempio, l’imposta sul valore aggiunto-IVA), esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita<sup>2</sup>.

Se le parti desiderano che sia il compratore a sopportare le spese e i rischi cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione, sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm DDU.

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto; però, se la consegna deve essere effettuata nel porto di destinazione a bordo della nave o sulla banchina (molo), sarebbe più appropriato utilizzare, nel primo caso il DES e nel secondo il DEQ.

## A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

### ***B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE***

#### **A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto**

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

#### **B 1 Pagamento del prezzo**

Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

<sup>1</sup> V. Introduzione, paragrafo 14.

<sup>2</sup> V. Introduzione, paragrafo 11.

## **A 2 Licenze, autorizzazioni e formalità**

Il **venditore**, ove occorra<sup>3</sup>, deve ottenere, a proprio rischio e spese, le licenze di esportazione e di importazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce, per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese e per la sua importazione.

## **B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità**

Il **compratore**, ove occorra<sup>3</sup>, deve fornire al venditore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l'importazione della merce.

## **A 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

### **a) Contratto di trasporto**

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce al luogo di destinazione convenuto. Se non è stato concordato alcun punto specifico o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

### **b) Contratto di assicurazione**

**Venditore:** nessuna obbligazione<sup>4</sup>.

## **B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione**

### **a) Contratto di trasporto**

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>4</sup>.

### **b) Contratto di assicurazione**

**Compratore:** nessuna obbligazione<sup>4</sup>.

## **A 4 Consegna**

Il **venditore** deve mettere a disposizione del compratore o di altra persona da lui designata, la merce non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna.

## **B 4 Presa in consegna**

Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

## **A 5 Trasferimento dei rischi**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

<sup>3</sup> V. Introduzione, paragrafo 14.

<sup>4</sup> V. Introduzione, paragrafo 10.

### **B 5 Trasferimento dei rischi**

Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita e di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

Il compratore, qualora non adempia le sue obbligazioni in conformità di B2, deve sopportare tutti i rischi addizionali di perdita o di danni alla merce.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di danno e di perdita alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

### **A 6 Ripartizione delle spese**

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra<sup>5</sup>, tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese, per poterla consegnare in conformità di A4.

### **B 6 Ripartizione delle spese**

Il **compratore** deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;
- tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di adempiere le sue obbligazioni in conformità di B2, oppure di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

### **A 7 Avviso al compratore**

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

### **B 7 Avviso al venditore**

Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della

<sup>5</sup> V. Introduzione, paragrafo 14.

*merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

**A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce in conformità di A4/B4.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

**B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente**

*Il **compratore** deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato, in conformità di A8.*

**A 9 Controllo - imballaggio - marcatura**

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

**B 9 Ispezione della merce**

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

**A 10 Altre obbligazioni**

Il **venditore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in B10 e rimborsare quelli sopportati dal compratore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.



**B 10 Altre obbligazioni**

*Il compratore deve prestare al venditore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti emessi o trasmessi nel paese d'importazione di cui il venditore possa aver bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore.*

**Tavola V**  
**NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI**

**A. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

**Articolo 1 – Applicazione delle NUU**

Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, Revisione 1993, Pubblicazione n. 500 della CCI, ove costituiscano parte integrante del testo del credito, si applicheranno a tutti i crediti documentari (ivi comprese, nella misura in cui vi si possano applicare, le lettere di credito standby), vincolando tutte le parti interessate, salvo che il credito disponga espressamente in modo diverso.

**Articolo 2 – Significato di “credito”**

Ai fini dei presenti articoli le espressioni “credito(i) documentario(i)” e lettera(e) di credito standby” (di seguito denominati “credito(i)”) comprendono qualsiasi pattuizione, comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (la “banca emittente”), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (l’“ordinante”) o per conto proprio,

1. è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (il “beneficiario”), o a suo ordine, oppure ad accettare e pagare tratte emesse dal beneficiario, oppure
2. autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure ad accettare e pagare tali tratte, oppure
3. autorizza altra banca a negoziare, contro consegna dei documenti prescritti ed a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

Ai fini dei presenti articoli, le filiali di una banca in paesi diversi sono da considerarsi altra banca.

**Articolo 3 – Crediti e contratti**

a) I crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito. Conseguentemente, l’impegno di una banca a pagare, accettare e pagare una o più tratte o a negoziare e/o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non è soggetto ad azioni o ad eccezioni da parte dell’ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il beneficiario.

b) Il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra le banche o fra l'ordinante e la banca emittente.

#### **Articolo 4 – Documenti e merci/servizi/prestazioni**

Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

#### **Articolo 5 – Istruzioni per emettere/modificare i crediti**

a) Le istruzioni per l'emissione di un credito, il credito stesso, le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa devono essere complete e precise.

Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualsiasi tentativo di:

1. inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi altra sua modifica;
2. impartire istruzioni di emettere, avvisare o confermare un credito facendo riferimento ad un altro credito precedentemente emesso (credito analogo), qualora quest'ultimo credito sia stato oggetto di modifiche, accettate o meno.

b) Tutte le istruzioni relative all'emissione di un credito ed il credito stesso e, se del caso, tutte le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa, devono indicare con precisione i documenti a fronte dei quali deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

### **B. FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI**

#### **Articolo 6 – crediti revocabili e irrevocabili**

a) Un credito può essere:

1. revocabile, oppure
2. irrevocabile.

b) Il credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.

c) In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato irrevocabile.

#### **Articolo 7 – Responsabilità della banca avvisante**

a) Un credito può essere avvisato al beneficiario tramite altra banca (la "banca avvisante"), senza impegno per quest'ultima, ma detta banca, se decide di avvisare il credito, adotterà una ragionevole cura nel controllare l'autenticità del credito che avvisa. Se la banca decide di non

avvisare il credito, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo.

**b)** Qualora non sia in grado di verificare tale apparente autenticità, la banca avvisante dovrà informare, senza ritardo, la banca dalla quale le istruzioni appaiono essere state ricevute di non essere stata in grado di verificare l'autenticità del credito e se, ciò nonostante, decide di avvisare il credito, dovrà informare il beneficiario di non essere stata in grado di verificare l'autenticità del credito.

### **Articolo 8 – Revoca di un credito**

**a)** Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario.

**b)** La banca emittente, tuttavia, deve:

1. rimborsare altra banca – presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione – di ogni pagamento, accettazione o negoziazione effettuati da detta banca a fronte di documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente, notizia della modifica o dell'annullamento;
2. rimborsare altra banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta banca ha ritirato documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell'annullamento.

### **Articolo 9 – Responsabilità delle banche emittenti e confermanti**

**a)** Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata o alla banca emittente e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

1. se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;
2. se il credito prevede il pagamento differito: - a pagare alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;
3. se il credito prevede l'accettazione:
  - a. da parte della banca emittente: - ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente ed a pagarle alla scadenza,oppure
  - b. da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte

- accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;
4. se il credito prevede la negoziazione: - a pagare senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere emesso utilizzabile con tratte a carico dell'ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell'ordinante, le banche considereranno tali tratte come documenti addizionali.
- b)** La conferma di un credito irrevocabile da parte di altra banca (la "banca confermante"), su autorizzazione o richiesta della banca emittente, costituisce un impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, sempre a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca confermante o ad altra banca designata e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:
1. se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;
  2. se il credito prevede il pagamento differito: - a pagare alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;
  3. se il credito prevede l'accettazione:
    - a. da parte della banca confermante: - ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermante ed a pagarle alla scadenza, oppure
    - b. da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermante nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;
  4. se il credito prevede la negoziazione: - a negoziare senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere emesso utilizzabile con tratte a carico dell'ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell'ordinante, le banche considereranno tali tratte come documenti addizionali.
- c)**
1. Se altra banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione, senza ritardo, alla banca emittente.
  2. Salvo che la banca emittente disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di aggiungere la conferma, la banca avisante può avvisare il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.
- d)**
1. Salvo quanto previsto diversamente dall'articolo 48, un credito irre-

vocabile non può essere né annullato né modificato senza l'accordo della banca emittente, dell'eventuale banca confermante e del beneficiario.

2. La banca emittente sarà irrevocabilmente vincolata dalle modifiche da essa emesse dal momento dell'emissione di dette modifiche. La banca confermante può estendere la propria conferma ad una modifica e sarà irrevocabilmente vincolata dal momento in cui avvisa la modifica stessa. La banca confermante può, tuttavia, decidere di avvisare una modifica al beneficiario senza estendere alla stessa la propria conferma e in tal caso essa dovrà informarne, senza ritardo, la banca emittente ed il beneficiario.
3. Le condizioni del credito originario (o di un credito soggetto ad una o più modifiche già accettate) rimangono in vigore per il beneficiario fino a quando il beneficiario stesso non abbia comunicato la propria accettazione della modifica alla banca che ha avvisato tale modifica.  
Il beneficiario deve comunicare l'accettazione o il rifiuto della modifica. Se il beneficiario omette tale comunicazione, la presentazione alla banca designata o alla banca emittente di documenti conformi al credito e ad una o più modifiche non ancora accettate sarà considerata quale comunicazione di accettazione da parte del beneficiario di tale(i) modifica(che) e da quel momento il credito sarà modificato.
4. L'accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso di modifica non è consentita ed è, pertanto, priva di effetto.

## **Articolo 10 – Tipologia dei crediti**

- a) Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.
- b)
  1. Salvo che il credito preveda l'utilizzo presso la sola banca emittente, tutti i crediti devono designare la banca (la "banca designata") che è autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. In un credito liberamente negoziabile qualunque banca è banca designata.  
La presentazione dei documenti deve avvenire presso la banca emittente, l'eventuale banca confermante, o presso una qualunque altra banca designata.
  2. Per negoziazione s'intende il riconoscimento di un corrispettivo da parte della banca autorizzata a negoziare a fronte di tratte e/o documenti. Il mero esame dei documenti senza il riconoscimento di un corrispettivo non costituisce negoziazione.
- c) Salvo che la banca designata sia la banca confermante, la designa-

zione da parte della banca emittente non comporta alcun impegno per la banca designata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. Salvo che la banca designata vi abbia espressamente acconsentito ed abbia dato comunicazione in tal senso al beneficiario, la ricezione e/o l'esame e/o l'inoltro dei documenti da parte della banca designata non rende detta banca obbligata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare.

**d)** Designando altra banca, o consentendo la negoziazione da parte di qualsiasi banca, o autorizzando o richiedendo ad altra banca di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare tratte o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni dei crediti e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto previsto nei presenti articoli.

### **Articolo 11 – Crediti teletrasmessi e preavvisati**

**a)**

1. Quando la banca emittente incarica la banca avisante, con un messaggio teletrasmesso autenticato, di avvisare un credito o una modifica ad un credito, tale messaggio teletrasmesso sarà considerato lo strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrebbe essere inviata. Qualora, tuttavia, venisse inviata lettera di conferma, la stessa non avrà effetto alcuno e la banca avisante non sarà tenuta a verificare la concordanza tra tale lettera di conferma e lo strumento operativo di credito, o della modifica, pervenuto tramite messaggio teletrasmesso.
2. Se il messaggio teletrasmesso contiene l'indicazione "seguono dettagli completi" (o espressione simile) o precisa che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica, in tal caso il messaggio teletrasmesso non è da considerarsi lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare, senza ritardo, alla banca avisante lo strumento operativo del credito o della modifica.

**b)** Se una banca si avvale dei servizi di una banca avisante per avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca anche per comunicare la(le) modifica(che).

**c)** L'avviso preliminare della emissione o della modifica di un credito irrevocabile (preavviso) sarà inviato dalla banca emittente solo qualora tale banca sia disposta ad emettere lo strumento operativo del credito o della modifica. Salvo quanto diversamente stabilito in tale avviso preliminare, la banca emittente che lo abbia inviato sarà irrevocabilmente impegnata ad emettere o modificare il credito, senza ritardo, in termini che non contrastino con quelli contenuti nel preavviso.

## **Articolo12 – Istruzioni incomplete o non chiare**

Se le istruzioni ricevute di avvisare, confermare o modificare il credito sono incomplete e non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità.

Tale avviso preliminare dovrà indicare chiaramente che esso viene effettuato a semplice titolo informativo e senza responsabilità per la banca avisante. In ogni caso, la banca avisante deve informare la banca emittente dell'iniziativa assunta e chiedere alla stessa di fornire le necessarie informazioni.

La banca emittente deve fornire le informazioni necessarie senza ritardo. Il credito sarà avvisato, confermato o modificato solamente quando siano pervenute istruzioni complete e chiare e semprechè, al momento, la banca avisante sia disposta ad operare conformemente a tali istruzioni.

## **C. OBBLIGHI E RESPONSABILITA'**

### **Articolo 13 – Criteri generali per l'esame dei documenti**

**a)** Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti prescritti dal credito, per accertare se, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. La conformità formale dei documenti prescritti ai termini e alle condizioni del credito sarà accertata secondo la prassi bancaria internazionale riflessa nei presenti articoli. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini e alle condizioni del credito. I documenti non prescritti dal credito non saranno esaminati dalle banche. Qualora le banche ricevano tali documenti, esse li restituiranno al presentatore o li inoltreranno senza responsabilità.

**b)** La banca emittente, l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, disporranno, ciascuna, di un ragionevole periodo di tempo – non eccedente i sette giorni lavorativi per le banche successive al giorno di ricezione dei documenti – per esaminare i documenti stessi e per decidere se ritirarli o rifiutarli e per informarne la parte dalla quale i documenti sono pervenuti.

**c)** Se un credito prevede condizioni che non indicano i documenti da presentare in relazione a tali condizioni, le banche considereranno tali condizioni come non previste e le ignoreranno.

### **Articolo 14 - Documenti discordanti e relative comunicazioni**

**a)** Quando la banca emittente autorizza altra banca a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare



contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, la banca emittente e l'eventuale banca confermante sono tenute a:

1. rimborsare la banca designata che ha pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato,

2. ritirare i documenti.

**b)** Alla ricezione dei documenti la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, devono decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se questi, nella forma, appaiono o meno conformi ai termini e alle condizioni del credito. Se i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle scadenze del credito, tali banche possono rifiutarsi di ritirarli.

**c)** Se la banca emittente decide che i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito, essa può, a sua discrezione, contattare l'ordinante per accertare se è disposto a rinunciare ad avvalersi delle difformità riscontrate. Ciò non comporta, tuttavia, una proroga del termine di cui all'articolo 13 (b).

**d)**

1. Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, decide di rifiutare i documenti, essa deve darne comunicazione, a mezzo teletrasmissione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido, senza ritardo e comunque non oltre l'orario di chiusura del settimo giorno lavorativo per le banche successivo a quello di ricezione dei documenti. Essa deve inviare tale comunicazione alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti o al beneficiario, se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo.

2. Tale comunicazione deve specificare tutte le discordanze in base alle quali la banca rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi o se gli vengono restituiti.

3. La banca emittente e/o l'eventuale banca confermante avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione, con gli interessi, di qualsiasi rimborso effettuato a detta banca.

**e)** Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante omette di attenersi a quanto previsto nel presente articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito.

**f)** Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente e/o dell'eventuale banca confermante su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa tali banche di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato tratte o negoziato sotto riserva o contro garanzia per tali discordanze, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante non sono

per tale fatto liberate da alcuno degli obblighi che derivano loro dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.

#### **Articolo 15 – Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti**

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di un qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, né, infine, per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

#### **Articolo 16 – Esonero da responsabilità circa la trasmissione dei messaggi**

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

#### **Articolo 17 – Forza maggiore**

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezione, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate.

Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attività, non effettueranno pagamenti, né assumeranno impegni di pagamento differito, né accetteranno tratte, né negozieranno a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

#### **Articolo 18 – Esonero da responsabilità per i servizi richiesti da altre banche**

a) Le banche che, per eseguire le istruzioni dell'ordinante, si avvalgono

dei servizi di altre banche agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.

**b)** Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano esse stesse ad aver preso l'iniziativa della scelta dell'altra(e) banca(che).

**c)**

1. La parte che impartisce istruzioni ad un'altra parte di effettuare servizi è tenuta al pagamento delle competenze – incluse commissioni, compensi, costi od esborsi – concernenti l'esecuzione di servizi ad opera della parte destinataria delle istruzioni.

2. Quando un credito prescrive che tali competenze sono a carico di una parte diversa da quella che ha impartito le istruzioni e le competenze non possono essere percepite, la parte che ha impartito le istruzioni sarà tenuta al pagamento delle stesse.

**d)** L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

#### **Articolo 19 – Disposizioni per i rimborsi fra banche**

**a)** Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest'ultima (la "banca richiedente") tramite richiesta a terzi (la "banca rimborsante"), essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive istruzioni od autorizzazioni idonee ad onorare tali richieste di rimborso.

**b)** Le banche emittenti non dovranno disporre che la banca richiedente fornisca alla banca rimborsante un attestato di conformità ai termini e alle condizioni del credito.

**c)** La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non sia ricevuto dalla banca richiedente da parte della banca rimborsante.

**d)** La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca richiedente per ogni perdita di interessi, se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.

Le competenze della banca rimborsante sono a carico della banca emittente. Tuttavia, nei casi in cui le competenze siano a carico di terzi, la banca emittente è tenuta ad indicarlo nel credito originario nonché nell'autorizzazione al rimborso.

Nei casi in cui le competenze della banca rimborsante siano a carico di terzi, esse saranno incassate dalla banca richiedente all'atto dell'utilizzo del credito. Nei casi in cui il credito non venga utilizzato, le competenze della banca rimborsante rimarranno a carico della banca emittente.

## **D. DOCUMENTI**

### **Articolo 20 – Ambiguità circa gli emittenti dei documenti**

**a)** Espressioni quali “di prim’ordine”, “ben conosciuto”, “qualificato”,

“indipendente”, “ufficiale”, “competente”, “locale” e simili non devono essere utilizzate per indicare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se espressioni del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che, nella forma, gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito ed appaiano non essere stati emessi dal beneficiario.

**b)** Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno come documenti originali anche i documenti prodotti, o che appaiano essere stati prodotti:

1. con sistemi di riproduzione ottica, automatizzati o computerizzati;
2. in copia carbone;

a condizione che siano contrassegnati come originali e che, quando necessario, appaiano firmati.

Un documento può essere firmato con scrittura a mano, con firma in facsimile, con firma perforata, mediante stampiglia, mediante apposizione di un simbolo ovvero utilizzando qualunque altro metodo meccanico o elettronico di sottoscrizione.

**c)**

1. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno quali copie documenti che rechino la dicitura “copia” ovvero non siano contrassegnati come “originale”. Le copie non necessitano di firma.

2. La richiesta di documenti multipli in crediti nei quali appaiono espressioni del tipo “duplicato”, “due esemplari”, “due copie” e simili sarà considerata soddisfatta con la presentazione di un originale e del rimanente numero di documenti in copia, tranne nel caso in cui il documento stesso riporti indicazioni diverse.

**d.** Salvo che il credito disponga diversamente, la richiesta, prescritta dal credito, che un documento sia autenticato, convalidato, legalizzato, vistato, certificato o posseda un analogo requisito, sarà considerata soddisfatta con l’apposizione su tale documento di una qualunque firma, timbro o etichetta che, nella forma, appaia rispondere a tale richiesta.

### **Articolo 21 – Mancata precisazione degli emittenti o dei contenuti dei documenti**

Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve

prescrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti non siano in contrasto con qualsiasi altro documento prescritto e presentato.

## **Articolo 22 – Data di emissione dei documenti e data del credito**

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini di tempo indicati nel credito stesso e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

## **Articolo 23 – Polizza di carico marittima/oceanica**

**a)** Se un credito richiede una polizza di carico relativa ad una spedizione da porto a porto, salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento, comunque denominato, che:

1. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto:
  - dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore, o
  - dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera, ed

2. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

Se la polizza di carico contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come "nave prevista".

Se la polizza di carico indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto d'imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto d'imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella polizza di carico. Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura pre-stampata sulla polizza di carico, ed

3. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:
    - a. indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o
    - b. contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, semprechè il documento indichi anche il porto d'imbarco e/o di sbarco prescritti dal credito, ed
  4. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso, ed
  5. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla polizza di carico (polizza di carico in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni, e
  6. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave di trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, ed
  7. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.
- b)** Ai fini del presente articolo, per trasbordo s'intende lo scarico da una nave e il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d'imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.
- c)** Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una polizza di carico che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico.
- d)** Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una polizza di carico che:
1. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH", come attesta-

to nella polizza di carico, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico, e/o

2. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di transbordo.

## **Articolo 24 – Lettera di trasporto marittimo non negoziabile**

**a)** Se un credito richiede una lettera di trasporto marittimo non negoziabile relativa ad una spedizione da porto a porto, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che.

1. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore, o

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera, ed

2. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della lettera di trasporto marittimo non negoziabile sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come "nave prevista".

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile indica un luogo



di ricezione o di presa in carico diverso dal porto d'imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto d'imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile. Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile, ed

3. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:
  - a. indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o
  - b. contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, semprechè il documento indichi il porto d'imbarco e/o di sbarco prescritti dal credito, ed
4. è costituito da un solo originale della lettera di trasporto marittimo non negoziabile o, se messa in più originali, dal gioco completo così come emesso, ed
5. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla lettera di trasporto marittimo non negoziabile (lettera di trasporto marittimo non negoziabile in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni, e
6. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, ed
7. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

**b)** Ai fini del presente articolo, per trasbordo s'intende lo scarico da una nave ed il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d'imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.

**c)** Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile.

**d)** Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che:

1. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH" come attestato nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile, e/o
2. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.



## **Articolo 25 – Polizza di carico per contratto di noleggio**

**a)** Se un credito richiede o consente una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

1. contiene una qualsiasi indicazione che esso è soggetto ad un contratto di noleggio, ed
2. è apparentemente firmato o in altro modo sottoscritto:
  - dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante, o
  - dal proprietario o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, proprietario.Qualunque firma o sottoscrizione del comandante o del proprietario deve riportare la qualifica di comandante o proprietario, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il comandante o il proprietario deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè comandante o proprietario, della parte per conto della quale detto agente opera, ed
3. indica o meno il nome del vettore, ed
4. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione, ed

5. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, ed
6. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso, e
7. non contiene alcuna indicazione che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, ed
8. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

**b)** Anche se il credito richiede la presentazione di un contratto di noleggio in relazione ad una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche non esamineranno tale contratto e lo inoltreranno senza alcuna responsabilità da parte loro.

## **Articolo 26 – Documento di trasporto multimodale**

**a)** Se un credito richiede un documento di trasporto relativo ad almeno

due modi diversi di trasporto (trasporto multimodale), le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

1. apparentemente indica il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto:
  - dal vettore o dall'operatore di trasporto multimodale o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell'operatore di trasporto multimodale, o
  - dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore, dell'operatore di trasporto multimodale o del comandante deve riportare la qualifica di vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, a seconda del caso.

- L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore, per l'operatore di trasporto multimodale o per il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera, ed
2. indica che le merci sono state spedite, prese in carico o caricate a bordo. L'invio, la presa in carico o la messa a bordo possono essere indicate sul documento di trasporto multimodale mediante una dicitura in tale senso, nel qual caso la data di emissione sarà considerata quale data di invio, presa in carico o messa a bordo e quale data di spedizione. Tuttavia, se il documento indica, mediante stampiglia o in altro modo, una data di invio, presa in carico o messa a bordo, questa data sarà considerata quale data di spedizione, ed
    - a. indica il luogo di presa in carico prescritta dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di carico ed il luogo di destinazione finale prescritto dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di scarico, e/o
    - b. contiene l'indicazione "prevista(o)" o espressione analoga riferita alla nave e/o al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, ed
  3. è costituito da un solo originale del documento di trasporto multimodale o, se emesso in più originale, dal gioco completo così come emesso, ed
  4. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto multimodale (documento di trasporto multimodale in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni, e
  5. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, ed
  6. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

**b)** Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto multimodale che indica che il trasbordo potrà

avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto multimodale.

### **Articolo 27 – Documento di trasporto aereo**

**a)** Se un credito richiede un documento di trasporto aereo, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento comunque denominato, che:

1. apparentemente indica il nome del vettore ed appare firmato o in altro modo sottoscritto:

dal vettore, o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera, ed

2. indica che le merci sono state accettate per il trasporto, e

3. se il credito richiede un'effettiva data di invio, riporta tale data con specifica annotazione; la data d'invio indicata sul documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione.

Ai fini del presente articolo, l'annotazione che appare sul documento di trasporto aereo (nel riquadro contrassegnato con la dicitura "ad uso esclusivo del vettore" od espressione simile) relativa al numero ed alla data di volo non sarà considerata quale specifica indicazione della suddetta data d'invio.

In tutti gli altri casi la data di emissione del documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione, ed

4. indica l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione, prescritti dal credito, e

5. appare costituire l'originale destinato al mittente/speditore, anche se il credito richiede un gioco completo di originali, o riporta espressioni simili, ed

6. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni, mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto aereo; le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni, ed

7. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili,

**b)** Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da un aereo ed il caricamento su un altro aereo nel corso del trasporto dall'aeroporto di partenza a quello di destinazione prescritti dal credito.

**c)** Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto aereo che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto aereo.

## **Articolo 28 – Documenti di trasporto su strada, ferrovia e corsi d'acqua interni**

**a)** Se un credito richiede un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d'acqua interni, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento del tipo richiesto, comunque denominato, che:

1. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore e/o reca il timbro di ricezione, o altra indicazione di ricezione, apposto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore. Qualunque firma, sottoscrizione, timbro di ricezione o altra indicazione di ricezione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve anche indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera, ed
2. indica che le merci sono state ricevute per la spedizione, per l'invio o per il trasporto, o reca un'espressione analoga. La data di emissione sarà considerata quale data di spedizione, salvo che il documento di trasporto contenga un timbro di ricezione, nel qual caso la data del timbro di ricezione sarà considerata quale data di spedizione, ed
3. indica il luogo di spedizione ed il luogo di destinazione prescritti dal credito, ed
4. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

**b)** Se sul documento di trasporto non è indicato il numero dei documenti emessi, le banche accetteranno il(i) documento(i) di trasporto presentato(i) come costituente(i) il gioco completo. Le banche accetteranno come originale(i) il(i) documento(i) di trasporto contrassegnato(i) o meno come originale(i).

**c)** Ai fini del presente articolo, per trasbordo s'intende lo scarico da un mezzo di trasporto ed il caricamento su un altro mezzo di trasporto, nell'ambito di ciascuno dei diversi modi di trasporto, nel corso del viaggio dal luogo di spedizione al luogo di destinazione descritti dal credito.

**d)** Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d'acqua interni che indica che il trasporto potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto e nell'ambito dello stesso modo di trasporto.

## **Articolo 29 – Ricevuta del corriere e ricevuta postale**

**a)** Se un credito richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga

diversamente, una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, che:

1. apparentemente è stato timbrato o in altro modo sottoscritto e dato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite o inviate; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio, ed
2. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

**b)** Se un credito richiede un documento emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che riporti una dichiarazione di ricezione di merci per la consegna, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento comunque denominato, che:

1. apparentemente indica il nome del corriere/servizio ed appare timbrato, firmato o in altro modo sottoscritto da tale determinato corriere/servizio (salvo che il credito preveda espressamente un documento emesso da un corriere/servizio, indicato nominativamente, le banche accetteranno un documento emesso da un qualsiasi corriere/servizio), ed
2. indica una data di ritiro, ricezione, od espressione simile; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio, ed
3. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

### **Articolo 30 – Documenti di trasporto emessi da spedizionieri**

Salvo che il credito autorizzi diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto emesso da uno spedizioniere, solo se esso apparentemente indica:

1. il nome dello spedizioniere in qualità di vettore o operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere in qualità di vettore o di operatore di trasporto multimodale, oppure
2. il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere quale agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell'operatore di trasporto multimodale.

### **Articolo 31 – “Sopra coperta”, “quantità caricata a dire dello speditore”, nome del mittente**

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto che:

1. non indica, in caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto che comprendono il trasporto via mare, che le merci sono o saranno caricate sopra coperta. Tuttavia, le banche accetteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta, e/o

2. reca sul recto una clausola quale “quantità caricata a dire dello speditore” o “dice contenere” o espressioni simili, e/o
3. indica quale mittente delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.

### **Articolo 32 – Documenti di trasporto netti**

- a)** Documento di trasporto netto è un documento sul quale non sono state aggiunte clausole o annotazioni attestanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell’imballaggio.
- b)** Le banche non accetteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, salvo che il credito prescriva espressamente le clausole o annotazioni che possono essere accettate.
- c)** Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola “netto a bordo”, se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 o 30.

### **Articolo 33 – Documenti di trasporto con nolo pagabile a destino/prepagato**

- a)** Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che siano in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (di seguito denominati “nolo”) devono ancora essere pagati.
- b)** Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampigli o in altro modo, espressioni indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento o il prepagamento del nolo è indicato in altro modo. Se il credito richiede che la tariffa del corriere sia pagata o prepagata, le banche accetteranno anche un documento di trasporto emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che attesta che le tariffe di competenza del corriere sono a carico di un soggetto diverso dal destinatario.
- c)** Se l’espressione “nolo pagabile in anticipo” o “nolo da pagarsi in anticipo” o espressione simile figura sui documenti di trasporto, essa non sarà considerata prova dell’avvenuto pagamento del nolo.
- d)** Salvo che le condizioni del credito vietino specificamente tale riferimento, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese od esborsi connessi con operazioni di carico, scarico o con operazioni similari.

## **Articolo 34 – Documenti di assicurazione**

**a)** I documenti di assicurazione devono, nella forma, apparire emessi e firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori, o da loro agenti.

**b)** Se il documento di assicurazione indica che è stato emesso in più di un originale, tutti gli originali devono essere presentati, salvo che il credito autorizzi diversamente.

**c)** Le note di copertura emesse da mediatori non saranno accettate, salvo espressa autorizzazione del credito.

**d)** Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno certificati di assicurazione o dichiarazioni di polizza aperta prefirmati da compagnie d'assicurazione o assicuratori, o da loro agenti. Se il credito richiede espressamente un certificato di assicurazione o una dichiarazione di polizza aperta, le banche accetteranno, in sostituzione, una polizza assicurativa.

**e)** Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che appaia dal documento di assicurazione che la copertura decorre al più tardi dalla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico delle merci, le banche non accetteranno un documento di assicurazione che reca una data di emissione posteriore alla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico indicata in detto documento di trasporto.

1. Salvo che il credito disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito.

2. Salvo che il credito disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIF (costo, assicurazione e nolo... "porto di destinazione convenuto") o CIP (trasporto e assicurazione pagati fino a... "luogo di destinazione convenuto") delle merci, a seconda del caso, più il 10% ma soltanto quando il valore CIF o CIP può essere determinato in base a quanto appare dai documenti. Diversamente, le banche accetteranno come tale valore minimo l'importo maggiore tra il 110% dell'ammontare del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e il 110% dell'importo lordo della fattura.

## **Articolo 35 – Tipi di copertura assicurativa**

**a)** Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi aggiuntivi che devono essere coperti. Non dovranno essere usate espressioni imprecise quali "rischi usuali" o "rischi abituali"; se tali espressioni vengono usate, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

**b)** In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.



c) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di assicurazione attestante che la copertura comporta una franchigia in eccedenza o “a dedurre”.

### **Articolo 36 – Copertura assicurativa “tutti i rischi”**

Quando un credito prescrive “assicurazione contro tutti i rischi”, le banche accetteranno un documento di assicurazione – che rechi o meno l’intestazione “tutti i rischi” – in cui figuri una qualsiasi clausola od annotazione “tutti i rischi”, anche se il documento di assicurazione indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

### **Articolo 37 – Fatture commerciali**

- a) Salvo che il credito disponga diversamente, le fatture commerciali:
1. devono, nella forma, apparire emesse dal beneficiario indicato nel credito (salvo quanto previsto dall’articolo 48), e
  2. devono essere emesse a nome dell’ordinante (salvo quanto previsto dall’articolo 48(h), e
  3. non necessitano di firma.
- b) Salvo che il credito disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per importi superiori a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare a fronte di un credito, accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.
- c) La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con espressioni generiche che non siano in contrasto con la descrizione delle merci nel credito.

### **Articolo 38 – Altri documenti**

Se il credito richiede un’attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o dal suo agente, salvo che il credito prescriva espressamente che l’attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato.



## **E. DISPOSIZIONI DIVERSE**

### **Articolo 39 – Tolleranze negli importi, quantità e prezzi unitari**

**a)** Le espressioni “intorno”, “approssimativamente”, “circa” o simili, riferite all’importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all’importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.

**b)** Salvo che il credito prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, sempre a condizione che l’ammontare degli utilizzi non superi l’ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l’indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.

**c)** Salvo che il credito, che vieta spedizioni parziali, disponga diversamente, o salvo che sia applicabile la precedente lettera (b), sarà ammissibile una tolleranza del 5% in meno nell’importo dell’utilizzo, a condizione che, se il credito stabilisce la quantità delle merci, questa venga spedita interamente e se il credito stabilisce un prezzo unitario questo non venga ridotto. Questa disposizione non si applica se nel credito vengono utilizzate le espressioni indicate alla precedente lettera (a).

### **Articolo 40 – Spedizioni/utilizzi parziali**

**a)** Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito disponga diversamente.

**b)** I documenti di trasporto che apparentemente indicano che la spedizione è stata fatta sullo stesso mezzo di trasporto e per lo stesso viaggio, purché indichino la stessa destinazione, non saranno considerati come riferentisi a spedizioni parziali, anche se tali documenti di trasporto riportano diverse date di spedizione e/o diversi porti di imbarco, luoghi di presa in carico o di invio.

**c)** Le spedizioni effettuate a mezzo posta o mediante corriere non saranno considerate spedizioni parziali se le ricevute postali o i certificati di spedizione postale o le ricevute o le bolle di spedizione del corriere appaiano timbrati, firmati o in altro modo sottoscritti nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere inviate e se recano la stessa data.

### **Articolo 41 – Utilizzi parziali/spedizioni frazionate**

Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credi-

to cessa di essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successiva frazione, salvo che il credito disponga diversamente.

#### **Articolo 42 – Data di scadenza e luogo di presentazione dei documenti**

**a)** Tutti i crediti devono prescrivere una data di scadenza e, ad eccezione dei crediti liberamente negoziabili, un luogo per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. La data di scadenza prescritta per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione sarà considerata data di scadenza per la presentazione dei documenti.

**b)** Salvo quanto previsto all'articolo 44(a), i documenti devono essere presentati alla predetta data di scadenza o prima di tale data.

**c)** Se la banca emittente stabilisce che il credito ha validità "un mese", "sei mesi" o usa espressione analoga, senza precisare la data dalla quale il termine decorre, la data di emissione del credito sarà considerata da parte della banca emittente come primo giorno di decorrenza di detto termine.

Le banche scoraggeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

#### **Articolo 43 – Limitazione concernente la data di scadenza**

**a)** Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto dovrebbe anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di spedizione durante il quale deve aver luogo tale presentazione in conformità con i termini e le condizioni del credito.

Se tale periodo di tempo non viene prescritto, le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di spedizione. In ogni caso, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.

**b)** Nei casi in cui si applica l'articolo 40(b), si considererà quale data di spedizione l'ultima data di spedizione figurante sui documenti di trasporto presentati.

#### **Articolo 44 – Proroga della data di scadenza**

**a)** Se il termine di scadenza del credito e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo per la presentazione dei documenti – prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell'articolo 43 – cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate dall'articolo 17, il termine di scadenza prescritto e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, a seconda

del caso, sarà prorogato al primo giorno successivo nel quale tale data è aperta.

**b)** La data ultima di spedizione non è prorogata per effetto della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, intervenuta in conformità della precedente lettera (a). Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche non accetteranno documenti di trasporto recanti una data di spedizione successiva a quella di scadenza prescritta dal credito o da una sua modifica.

**c)** La banca presso la quale viene effettuata la presentazione dei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve fornire una dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di tempo prorogati in conformità dell'articolo 44 (a) delle Norme e Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, Revisione 1993, Pubblicazione n. 500 della CCI.

#### **Articolo 45 – Orario per la presentazione dei documenti**

Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

#### **Articolo 46 – Espressioni concernenti le date di spedizione**

**a)** Salvo che il credito disponga diversamente, l'espressione "spedizione" usata nello stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione si intenderà comprensiva delle espressioni del tipo "messa a bordo", "invio", "accettato per la spedizione", "data di ricevuta postale", "data di ritiro" e simili e, qualora il credito richieda un documento di trasporto multimodale, dell'espressione "presa in carico".

**b)** Espressioni come "pronto", "immediatamente", "il più presto possibile" e simili non dovrebbero essere usate. Se usate, le banche le ignoreranno.

**c)** Se viene usata l'espressione "il o intorno al" o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

#### **Articolo 47 – Terminologia concernente i periodi di spedizione**

**a)** Le espressioni "al", "fino al", "entro il", "dal" ed espressioni analoghe riguardanti una qualsiasi data, o periodo di tempo, indicata nel credito con riferimento alla spedizione si intendono come comprensive della data indicata.

**b)** L'espressione "dopo" si intende come non comprensiva della data indicata.

**c)** Le espressioni "prima metà", "seconda metà" di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al quindici" e "dal sedici all'ultimo giorno" del mese, comprese le date indicate.

**d)** Le espressioni "principio", "metà", o "fine" del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al dieci", "dall'undici al venti" e "dal ventuno all'ultimo giorno" del mese, comprese le date indicate.

## **F. CREDITO TRASFERIBILE**

### **Articolo 48 – Credito trasferibile**

**a)** Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario (primo beneficiario) può richiedere alla banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare o negoziare (la "banca trasferente") o, nel caso di un credito liberamente negoziabile, alla banca espressamente autorizzata nel credito ad operare come banca trasferente, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri beneficiari (secondo(i) beneficiario(i)).

**b)** Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come "trasferibile" dalla banca emittente. Espressioni come "divisibile", "frazionabile", "cedibile" e "trasmissibile" non rendono il credito trasferibile. Se queste espressioni sono usate, esse saranno ignorate.

**c)** La banca trasferente non sarà tenuta ad effettuare il trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.

**d)** All'atto della richiesta di trasferimento del credito e prima del suo trasferimento, il primo beneficiario deve dichiarare in modo irrevocabile alla banca trasferente se egli intende conservare o meno il diritto di non consentire alla banca trasferente di avvisare modifiche al(i) secondo(i) beneficiario(i). Se la banca trasferente acconsente al trasferimento a queste condizioni, essa deve, all'atto del trasferimento, avvisare il(i) secondo(i) beneficiario(i) delle dichiarazioni del primo beneficiario riguardanti le modifiche.

**e)** Se un credito viene trasferito ad uno o più secondi beneficiari, il rifiuto di una modifica da parte di uno o più secondi beneficiari non rende invalida l'accettazione di tale modifica da parte dello(gli) altro(i) secondo(i) beneficiario(i) nei confronti del(i) quale(i) il credito sarà di conseguenza modificato. Per il(i) secondo(i) beneficiario(i), che abbia(abbiano) rifiutato la modifica, il credito rimarrà non modificato.

**f)** Le competenze della banca trasferente relative al trasferimento – incluse commissioni, compensi, costi o esborsi – sono a carico

del primo beneficiario, salvo che sia stato convenuto diversamente. Se la banca trasferente accetta di trasferire il credito, essa non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finché non le siano state corrisposte dette competenze.

**g)** Salvo che il credito disponga diversamente, un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Di conseguenza, il credito non può essere trasferito su richiesta del secondo beneficiario ad un terzo beneficiario, ai fini del presente articolo, il trasferimento al primo beneficiario non costituisce un trasferimento vietato.

Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate le spedizioni/gli utilizzi parziali e l'insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito.

**h)** Il credito può essere trasferito soltanto nei termini e alle condizioni precisati nel credito originario eccezione per:

- \_ l'importo del credito,
  - \_ gli eventuali prezzi unitari in esso indicati,
  - \_ la data di scadenza,
  - \_ il termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall'articolo 43,
  - \_ il periodo per la spedizione,
- elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati.

La percentuale di copertura assicurativa può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l'ammontare prescritto dal credito originario o dai presenti articoli.

Inoltre, il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell'ordinante ma, se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest'ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

**i)** Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari originari se prescritti dal credito; quando si verifica tale sostituzione di una o più fatture (e tratte), il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo della(e) fattura(e) del(i) secondo(i) beneficiario (i). Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire la(e) propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) in sostituzione della(e) fattura(e) (e tratta(e)) del(i) secondo(i) beneficiario(i) ma omette di farlo a prima richiesta, la banca trasferente ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito trasferito, compresa(e) la(e) fattura(e) (e tratta(e)) del(i) secondo(i) beneficiario(i), e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

**j)** Il primo beneficiario può richiedere che il pagamento o la negoziazione

ne al(i) secondo(i) beneficiario(i) avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro e non oltre la data di scadenza del credito, salvo che il credito originario disponga espressamente che l'utilizzo per il pagamento o la negoziazione non possa essere effettuato in luogo diverso da quello prescritto dal credito stesso e ciò senza pregiudizio per il diritto del primo beneficiario di sostituire in seguito la(e) propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) a quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

## **G. CESSIONE DEL RICAVO**

### **Articolo 49 – Cessione del ricavo**

Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica il diritto del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa acquisire titolo in base al credito, in conformità delle disposizioni del diritto applicabile. Il presente articolo si riferisce esclusivamente alla cessione del ricavo e non alla cessione del diritto di operare in conformità del credito stesso.

**Tavola VI**  
**NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI**

**A. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

**Articolo 1 - Ambito di applicazione delle norme**

- a) Le norme uniformi relative agli incassi, revisione 1995, pubbl. n. 522 della CCI, si applicano a tutte le operazioni di incasso come definite all'art. 2, a condizione che tali norme facciano parte integrante del testo della disposizione di incasso di cui all'art. 4, e sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.
- b) Le banche non hanno alcun obbligo di eseguire un'operazione di incasso o una qualsiasi disposizione di incasso o connesse istruzioni fornite successivamente.
- c) Se una banca decide, per qualsiasi motivo, di non eseguire un'operazione di incasso o di non dar seguito ad una qualsiasi delle connesse istruzioni ricevute essa deve avvisare senza ritardo la parte dalla quale ha ricevuto l'incasso o le istruzioni, a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido.

**Articolo 2 – Definizione di incasso**

Ai fini di questi articoli:

- a) Per "incasso" si intende il trattamento da parte delle banche dei documenti di cui al punto b) dell'art. 2, in conformità delle istruzioni ricevute, allo scopo di:
  - 1. ottenere il pagamento e/o l'accettazione o
  - 2. consegnare i documenti contro pagamento e/o contro accettazione o
  - 3. consegnare i documenti secondo altri termini e condizioni.
- b) Per "documenti" si intendono documenti finanziari e/o documenti commerciali:
  - 1. per "documenti finanziari" si intendono tratte, pagherò, assegni o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento;
  - 2. per "documenti commerciali" si intendono fatture, documenti di trasporto, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi o qualsiasi altro documento che non sia un documento finanziario.
- c) Per "incasso semplice" si intende l'incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.
- d) Per "incasso documentario" s'intende l'incasso di:



1. documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;
2. documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.

### **Articolo 3 - Parti che intervengono in un incasso**

- a) Ai fini di questi articoli le “parti interessate” sono:
1. l’ordinante, che è la parte che affida l’esecuzione di un incasso ad una banca;
  2. la “banca trasmittente”, che è la banca alla quale l’ordinante ha affidato l’esecuzione dell’incasso;
  3. la “banca incaricata dell’incasso”, che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell’operazione di incasso;
  4. la “banca presentatrice”, che è la banca incaricata dell’incasso che effettua la presentazione al trassato.
- b) Il “trassato” è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità della disposizione di incasso.

## **B. FORMA E STRUTTURA DEGLI INCASSI**

### **Articolo 4 – Disposizione di incasso**

- a)
1. Tutti i documenti inviati per l’incasso devono essere accompagnati da una disposizione di incasso che indica che l’incasso è soggetto alle NUI 522, e che contiene istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detta disposizione di incasso ed in conformità delle presenti norme.
  2. Le banche non esamineranno i documenti al fine di ricavarne istruzioni.
  3. A meno che non siano state diversamente autorizzate nella disposizione di incasso, le banche non terranno conto di istruzioni loro impartite da qualsiasi parte/banca diversa dalla parte/banca dalla quale esse hanno ricevuto l’incasso.
- b) La disposizione di incasso, deve contenere i seguenti elementi informativi, laddove appropriati.
1. Gli estremi della banca dalla quale l’incasso è stato ricevuto, ivi inclusi il nome completo, l’indirizzo postale e SWIFT, il numero telex, il numero di telefono, il numero di fax ed il riferimento.
  2. Gli estremi dell’ordine, ivi inclusi il nome completo, l’indirizzo postale e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.
  3. Gli estremi del trassato, ivi inclusi il nome completo, l’indirizzo



postale o il domicilio al quale la presentazione deve essere fatta e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.

4. Gli estremi della banca presentatrice se c'è, ivi inclusi il nome completo, l'indirizzo postale e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono ed il numero di fax.
5. Lo/gli importo/i e la/e valute da incassare.
6. La lista dei documenti inclusi e il numero di esemplari di ogni documento.
7. a) I termini e le condizioni in base ai quali ottenere il pagamento e/o l'accettazione.  
b) I termini di consegna dei documenti contro:
  - 1) pagamento e/o accettazione
  - 2) altri termini e condizioni.

E' responsabilità della parte che fornisce la disposizione di incasso accertarsi che i termini per la consegna dei documenti siano stabiliti chiaramente e senza ambiguità; diversamente le banche non assumeranno alcuna responsabilità per le conseguenze che ne possano derivare.

8. Le commissioni da incassare, indicando se esse possono essere abbandonate o meno.
9. Gli interessi da incassare, se del caso, indicando se essi possono essere abbandonati o meno, ivi inclusi:
  - a) il tasso di interesse
  - b) il periodo di interesse
  - c) la base di calcolo applicabile (es. 360 o 365 gg. all'anno).
10. Il metodo di pagamento e forma dell'avviso di pagamento.
11. Le istruzioni in caso di mancato pagamento, mancata accettazione e/o mancata esecuzione di altre istruzioni.

c)

1. Le istruzioni di incasso devono riportare l'indirizzo completo del trassato o del domicilio al quale la presentazione deve essere effettuata. Se l'indirizzo è incompleto o errato, la banca incaricata dell'incasso può, senza alcuna responsabilità da parte sua, tentare di accertare l'indirizzo esatto.
2. La banca incaricata dell'incasso non assume alcuna responsabilità per qualsiasi eventuale ritardo derivante dal fatto che le sia stato fornito un indirizzo incompleto o errato.

## **C. FORMA DELLA PRESENTAZIONE**

### **Articolo 5 – Presentazione**

a) Ai fini di questi articoli, per presentazione si intende la procedura con la quale la banca presentatrice mette a disposizione del trassato i documenti secondo le istruzioni ricevute.

**b)** La disposizione di incasso deve riportare l'indicazione dell'esatto periodo di tempo entro il quale qualsiasi tipo di azione deve essere effettuata da parte del trassato.

Espressioni come "prima", "pronta", "immediata" e simili non devono essere usate in relazione alla presentazione o ad un qualsiasi periodo di tempo entro il quale i documenti devono essere ritirati o per qualunque altra azione che deve essere effettuata dal trassato. Se tali termini sono usati le banche non li terranno in considerazione.

**c)** I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti; tuttavia le banche sono autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese della parte dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso, a meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o timbro o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto per l'operazione di incasso.

**d)** Al fine di eseguire le istruzioni dell'ordinante, la banca trasmittente utilizzerà la banca indicata dall'ordinante quale banca incaricata dell'incasso.

**e)** In assenza di tale indicazione, la banca trasmittente utilizzerà qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l'accettazione o nel paese dove altri termini e condizioni devono essere adempiuti.

**f)** I documenti e la disposizione di incasso possono essere inviati direttamente dalla banca trasmittente alla banca incaricata dell'incasso o tramite altra banca in qualità di intermediaria.

**g)** Se la banca trasmittente non indica una specifica presentatrice, la banca incaricata dell'incasso può utilizzare come banca presentatrice una banca di propria scelta.

## **Articolo 6 – Pagamento a vista/accettazione**

Nel caso di documenti pagabili a vista la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento, senza ritardo.

Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è richiesta l'accettazione, effettuare la presentazione per l'accettazione, senza ritardo, quando è richiesto il pagamento, effettuare la presentazione per il pagamento, non oltre la scadenza stabilita.

## **Articolo 7 – Consegna dei documenti commerciali**

– **Documenti contro accettazione (D/A) e**

– **Documenti contro pagamenti (D/P)**

**a)** Gli incassi non devono contenere tratte pagabili a scadenza accompagnate da istruzioni secondo le quali i documenti commerciali devono essere consegnati contro pagamento.

**b)** Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza, la disposizione di incasso deve indicare se i documenti commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P).

In assenza di tale indicazione i documenti commerciali saranno consegnati solo contro pagamento e la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei documenti.

**c)** Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza e la disposizione di incasso indica che i documenti commerciali devono essere consegnati soltanto contro tale pagamento e la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei documenti.

### **Articolo 8 – Creazione dei documenti**

Qualora la banca trasmittente dia istruzioni che la banca incaricata dell'incasso o il trassato procedano alla creazione di documenti (tratte, pagherò, ricevute, lettere di impegno o altri documenti) che non sono contenuti nell'incasso, la banca trasmittente dovrà specificare la forma ed il contenuto di tali documenti; diversamente, la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per la forma ed il contenuto di tali documenti creati dalla stessa o dal trassato.

## **D. RESPONSABILITA'**

### **Articolo 9 – Buona fede e ragionevole cura**

Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.

### **Articolo 10 – Documenti e merci/servizi/adempienti**

**a)** Le merci non devono essere spedite direttamente all'indirizzo di una banca o all'ordine di quest'ultima o consegnate alla stessa senza il preventivo accordo da parte di tale banca. Ciononostante, qualora delle merci vengano spedite direttamente all'indirizzo di una banca o all'ordine di quest'ultima o consegnate alla stessa per la messa a disposizione di un trassato contro pagamento o accettazione o secondo altri termini e condizioni senza il preventivo accordo da parte di tale banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.

**b)** Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi delle merci relative ad un incasso documentario, ivi inclusi l'immagazzinamento e l'assicurazione delle merci, anche quan-

do siano date specifiche istruzioni di agire in tal senso. Le banche prenderanno tali provvedimenti solo se, quando e nella misura in cui esse, caso per caso, vi avranno acconsentito. In deroga alla disposizione di cui al punto c) dell'art. 1, la norma di cui al presente comma si applica anche in assenza di una specifica comunicazione in tal senso da parte della banca incaricata dell'incasso.

**c)** Ciononostante, se le banche prendono provvedimenti per la protezione della merce, abbiano o meno ricevuto istruzioni, esse non assumono alcuna responsabilità quanto alla sorte e/o alla condizione della merce, né per qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la banca incaricata dell'incasso deve avvisare senza ritardo la banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso di qualsiasi provvedimento del genere da essa preso.

**d)** Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi provvedimento preso per la protezione della merce sarà intesa a carico della parte dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso.

1. Nonostante la norma di cui all'art. 10 (a), qualora le merci siano state consegnate alla banca incaricata dell'incasso o messe a sua disposizione ed il trassato abbia onorato l'incasso contro pagamento, accettazione o secondo altri termini e condizioni e, qualora in tal caso la banca incaricata dell'incasso abbia provveduto al rilascio delle merci, è da intendersi che la banca trasmittente abbia autorizzato la banca incaricata dell'incasso ad operare in tal modo.

2. Qualora la banca incaricata dell'incasso abbia disposto la consegna delle merci su istruzioni della banca trasmittente o secondo quanto disposto dall'art. 10 (e), la banca trasmittente avrà l'obbligo di risarcire la banca incaricata dell'incasso per tutti i danni subiti e le spese sostenute.

### **Articolo 11 – Esonero da responsabilità per gli atti del mandatario**

**a)** Le banche si avvalgono dei servizi di altra(e) banca(che) per eseguire le istruzioni dell'ordinante lo fanno per conto e a rischio di quest'ultimo.

**b)** Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano state esse stesse ad aver preso l'iniziativa della scelta dell'altra(e) banca(che).

**c)** La parte che dà istruzioni ad un'altra parte di eseguire incarichi sarà vincolata e tenuta a risarcire quest'ultima in relazioni agli obblighi e responsabilità imposte da leggi ed usi vigenti all'estero.

### **Articolo 12 – Esonero da responsabilità sui documenti ricevuti**

**a)** Le banche devono accertare che i documenti ricevuti appaiano essere quelli elencati nella disposizione d'incasso e devono avvisare senza

ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la parte dalla quale tale disposizione di incasso è stata ricevuta, circa un qualunque documento mancante ovvero riscontrato diverso da quelli elencati.

Le banche non hanno alcun obbligo ulteriore a riguardo.

**b)** Se i documenti non appaiono elencati, la banca trasmittente non potrà contestare le affermazioni della banca incaricata dell'incasso circa il tipo e il numero dei documenti ricevuti.

**c)** Tenuto presente il punto c) dell'articolo 5 e i punti a) e b) dell'articolo 12, le banche presenteranno i documenti così come ricevuti senza esaminarli ulteriormente.

### **Articolo 13 – Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti**

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nel(i) documento(i); esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la qualità, il peso, la quantità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento né, infine, la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

### **Articolo 14 – Esonero da responsabilità per ritardi, smarrimenti e traduzioni**

**a)** Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né per ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione o per errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici.

**b)** Le banche non assumono alcuna responsabilità per i ritardi conseguenti alla necessità di ottenere chiarimenti in merito alle istruzioni ricevute.

### **Articolo 15 – Forza maggiore**

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate.

## **E. PAGAMENTO**

### **Articolo 16 – Pagamento senza ritardo**

**a)** Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esborsi, e/o le spese, quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, in conformità dei termini e delle condizioni della disposizione di incasso stessa.

**b)** In deroga alla norma di cui all'art. 1 (c), a meno che non sia stato diversamente concordato, la banca incaricata dell'incasso effettuerà il pagamento dell'importo incassato esclusivamente in favore della banca trasmittente.

### **Articolo 17 – Pagamento in valuta locale**

Nel caso in cui i documenti siano pagabili nella valuta del paese dove deve avvenire il pagamento (valuta locale), la banca presentatrice deve, a meno che non sussistono istruzioni diverse nella disposizione di incasso, rilasciare i documenti al trassato contro pagamento in valuta locale solo se tale valuta è immediatamente disponibile secondo le modalità riportate nella disposizione di incasso.

### **Articolo 18 – Pagamento in valuta estera**

Nel caso in cui i documenti siano pagabili in valuta diversa da quella del paese dove deve avvenire il pagamento (valuta estera), la banca presentatrice deve, a meno che non sussistono istruzioni diverse nella disposizione di incasso, rilasciare i documenti al trassato contro pagamento nella valuta estera indicata solo se tale valuta estera può essere immediatamente rimessa secondo le istruzioni riportate nella disposizione di incasso.

### **Articolo 19 – Pagamenti parziali**

**a)** Nel caso di incassi semplici, i pagamenti parziali possono essere accettati se, nella misura e alle condizioni in cui i pagamenti parziali sono ammessi dalle norme in vigore nella piazza ove deve avvenire il pagamento. Il(i) documento(i) finanziario(i) sarà(nno) consegnato(i) al trassato solo quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

**b)** Nel caso di incassi documentari, i pagamenti parziali saranno accettati solo se specificamente autorizzati nella disposizione di incasso. Tuttavia, a meno di istruzioni diverse, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto dopo aver ricevuto il pagamento totale e in tal caso la banca presentatrice non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dal ritardo nella consegna dei documenti.

c) In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati soltanto a condizione che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 17 o dell'articolo 18 a seconda del caso.

## **F. INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE**

### **Articolo 20 – Interessi**

a) Se la disposizione di incasso precisa che gli interessi devono essere incassati ed il trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione o secondo altri termini e condizioni, a seconda del caso, senza incassare tali interessi, a meno che non si renda applicabile il punto c) dell'articolo 20.

b) Se tali interessi devono essere incassati, la disposizione di incasso deve precisare il tasso di interesse e il periodo di interesse e la base di calcolo.

c) Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente che gli interessi non possono essere abbandonati ed il trassato rifiuta di pagarli, la banca presentatrice non consegnerà i documenti e non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dai ritardi nella consegna del(i) documento(i). Qualora il pagamento degli interessi sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.

### **Articolo 21 – Commissioni e spese**

a) Se la disposizione di incasso precisa che le commissioni e/o le spese di incasso devono essere a carico del trassato e questi rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione o secondo gli altri termini e condizioni a seconda del caso, senza incassare le commissioni e/o le spese, a meno che non si applichi il punto b) dell'articolo 21.

Qualora le commissioni e/o le spese di incasso siano abbandonate, esse saranno considerate a carico della parte dalla quale l'incasso è stato ricevuto e potranno essere dedotte dall'importo incassato.

b) Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente che le commissioni e/o le spese non possono essere abbandonate e il trassato rifiuta di pagare tali commissioni e/o spese, la banca presentatrice non consegnerà i documenti e non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze risultanti dal ritardo nella consegna del(i) documento(i). Qualora il pagamento delle commissioni e/o delle spese sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare



senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.

c) In tutti i casi in cui, secondo la disposizione di incasso o in conformità delle presenti norme, le spese, i costi e le commissioni di incasso siano a carico dell'ordinante la(e) banca(che) incaricata(e) dell'incasso avrà(anno) diritto all'immediato recupero di tali spese, costi e commissioni nei confronti della banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta e la banca trasmittente avrà a sua volta diritto all'immediato rimborso da parte dell'ordinante relativamente a qualsiasi importo ad essa addebitato, assieme alle proprie spese, costi e commissioni, indipendentemente dall'esito dell'incasso.

d) Le banche si riservano il diritto di richiedere il pagamento anticipato di commissioni e/o spese alla parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, allo scopo di coprire i costi da sopportare per l'esecuzione delle istruzioni e, in attesa della ricezione di tali pagamenti, si riservano il diritto di non eseguire tali istruzioni.

## **G. ALTRE DISPOSIZIONI**

### **Articolo 22 – Accettazione**

La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma di accettazione di una tratta appaia essere completa e corretta, non assume alcuna responsabilità per l'autenticità di qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario di sottoscrivere l'accettazione.

### **Articolo 23 – Pagherò e altri strumenti**

La banca presentatrice non assume alcuna responsabilità per l'autenticità di qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario di sottoscrivere un pagherò, una ricevuta o altro strumento.

### **Articolo 24 – Protesto**

La disposizione di incasso deve contenere specifiche istruzioni concernenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo), per l'eventualità di mancato pagamento o mancata accettazione.

### **Articolo 25 – “Occorrendo”**

Se l'ordinante nomina un rappresentante perché agisca “occorrendo” in caso di mancato pagamento e/o mancata accettazione, la disposizione di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale



“occorrendo”. In assenza di tale indicazione, le banche non accetteranno alcuna istruzione dall’ “occorrendo”.

## **Articolo 26 – Avvisi**

### **a) Forma dell’avviso**

Ogni avviso o informazione inviato dalla banca incaricata dell’incasso alla banca dalla quale la disposizione dell’incasso è stata ricevuta deve riportare gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il riferimento dato da quest’ultima banca così come specificato nella disposizione di incasso.

### **b) Modo per effettuare l’avviso**

La banca trasmittente ha la responsabilità di fornire istruzioni alla banca incaricata dell’incasso circa il metodo da seguire al fine di inviare gli avvisi indicati ai punti c)1, c)2 e c)3, in assenza di tali istruzioni la banca incaricata dell’incasso invierà i relativi avvisi secondo modalità di sua scelta, a spese della banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

#### **1. Avviso di pagamento**

La banca incaricata dell’incasso deve inviare senza ritardo l’avviso di pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso precisando l’importo o gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, e le modalità della messa a disposizione dei fondi.

#### **2. Avviso di accettazione**

La banca incaricata dell’incasso deve inviare senza ritardo l’avviso di accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso.

#### **3. Avviso di mancato pagamento e/o mancata accettazione**

La banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del mancato pagamento e/o della mancata accettazione ed avvisare conseguentemente, senza ritardo, la banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

La banca presentatrice deve inviare senza ritardo l’avviso di mancato pagamento e/o l’avviso di mancata accettazione alla banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente deve fornire opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 60 giorni dal suo avviso di mancato pagamento e/o mancata accettazione, i documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, senza alcuna ulteriore responsabilità da parte della banca presentatrice.

**Tavola VII**  
**ESTRATTO CONVENZIONE INTERNAZIONALE**  
**DI MONACO MARZO 1934**  
**SULL'ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE DI CANI DI RAZZA**

**Art. 1** - La cagna viaggia a rischio e pericolo del suo proprietario. Il proprietario dello stallone deve alla cagna, durante tutto il tempo nel quale essa è affidata alla sua custodia, tutte le cure che un allevatore coscienzioso dà ai propri cani.

**Art. 2** - Le spese di trasporto, sia nell'andata che nel ritorno, sono a carico del proprietario della cagna.

**Art. 3** - Lo stesso è per le spese straordinarie che il proprietario dello stallone fosse costretto ad anticipare nell'interesse della cagna; spese di malattia, di soggiorno anormale dopo la monta, o la cessazione del calore, spese di imballaggio, ecc.

**Art. 4** - Senza accordo formale col proprietario della cagna, non può essere sostituito un altro stallone a quello che è stato convenuto.

**Art. 5** - In caso di monta fortuita da parte di stallone diverso da quello convenuto, sia prima che dopo la monta dello stallone convenuto, il proprietario dello stallone ha tutti gli obblighi abituali e non ha nessun diritto.

Non è tenuto ad altre obbligazioni speciali dal fatto della monta fortuita che al rimborso del prezzo della monta e delle spese di viaggio della cagna.

Tuttavia se la monta fortuita ha avuto luogo prima di quella dello stallone convenuto, una monta da parte di quest'ultimo stallone (monta appoggiata), può essere fatta con l'autorizzazione formale del proprietario della cagna; in questo caso i diritti ed i doveri reciproci delle parti sono quelli abituali.

La seconda monta sarà ritardata, in quanto possa aver luogo e nei limiti del possibile, di diversi giorni.

**Art. 6** - Quando la cagna sia stata coperta da stalloni differenti, il certificato di monta menzionerà i diversi stalloni e le date delle loro monte.

**Art. 7** - Non si dà luogo a ripetizione della monta se non a seguito di convenzione formale.

**Art. 8** - In caso di decesso della cagna presso il proprietario dello stallone, questi farà fare a sue spese la constatazione del decesso, possibilmente da un veterinario.

Ne avvertirà telegraficamente il proprietario della cagna per chiedere se questi desidera, a proprie spese, l'autopsia della cagna.

**Art. 9** - Quando come prezzo della monta è stabilita la corresponsione di una somma in contanti, il proprietario dello stallone non deve rilasciare il certificato di monta che allorquando ne ha ricevuto il prezzo.

**Art. 10** - Se il proprietario dello stallone consente alla monta di questi senza averne ricevuto preventivamente il prezzo, egli ha facoltà di restituire la cagna contro assegno del prezzo della monta, delle spese di trasporto e delle spese straordinarie eventuali, di cui all'Art. 3.

**Art. 11** - Quando per una ragione qualsiasi diversa dalla monta fortuita, la cagna non ha potuto essere coperta dallo stallone convenuto, il proprietario di questo non ha diritto, eventualmente, che alle spese di trasporto ed a quelle straordinarie di cui all'Art. 3.

**Art. 12** - Se la cagna coperta resta vuota, il proprietario dello stallone conserva i suoi diritti e l'ammontare della somma convenuta.

**Art. 13** - Tuttavia, il proprietario della cagna e il suo avente diritto, può ottenere, per la stessa cagna, la monta dello stesso stallone al primo o al secondo calore susseguente, a sua scelta, senza dover pagare una nuova volta il prezzo convenuto.

Se la nuova monta resta inoperante, il diritto non si rinnova più.

Questo diritto cessa anche per la morte della cagna o la incapacità dello stallone.

**Art. 14** - Se nell'intervallo il proprietario dello stallone cede questo, deve imporre al cessionario le obbligazioni risultanti dal paragrafo precedente.

Il cedente non è garante dell'osservanza di questa obbligazione da parte del cessionario. Egli è solamente tenuto a dimostrare che ha imposto la clausola.

Se ha trascurato di imporre la clausola o il cessionario non consente a sopportarla gratuitamente, il cedente è tenuto al rimborso del prezzo percepito per la monta.

**Art. 15** - In caso di vendita dello stallone o di cambiamento di residenza causante, per la nuova monta, un trasferimento in altro Stato o ad una distanza superiore di cento chilometri a quella che esisteva tra la residenza dei due proprietari al momento della prima monta, il proprietario della cagna può, se lo preferisce, rinunciando al rinnovamento della monta, ottenere, dal proprietario che ha ricevuto il prezzo, il rimborso di metà della somma versata per la monta rimasta inoperante.

**Art. 16** - Quando le condizioni di retribuzione della monta non sono state determinate o questa è stata accordata con la scelta di un cucciolo, il proprietario dello stallone ha diritto di esercitare per primo la scelta di un sol cucciolo dell'intera cucciolata fra il 42° e il 49° giorno dalla nascita. Può anche esercitarlo prima. In caso di accordo col proprietario della fattrice, egli può prolungare questa mora fino al 60° giorno al massimo.

**Art. 17** - Se la cagna è morta prima del parto o se essa è rimasta vuota o se i cuccioli sono morti al momento della scelta, i proprietari perdono tutti i loro diritti reciproci.

**Art. 18** - Nei cinque giorni dalla nascita, il proprietario della fattrice deve far conoscere al proprietario dello stallone il numero, il sesso e, quando la razza lo permetta, il colore dei cuccioli nati, ed eventualmente i decessi avvenuti o sopravvenuti in questo spazio di tempo. Il proprietario dello stallone deve, alla ricezione di questo avviso, inviare il certificato di monta.

**Art. 19** - Se non è nato che un solo cucciolo, o se un solo cucciolo è vivo al momento della scelta, esso appartiene al proprietario dello stallone. Tuttavia il proprietario della fattrice avrà la facoltà di conservare il prodotto nato o rimasto solo pagando il prezzo preteso abitualmente per la monta dello stallone adoperato. Se questo prezzo non è conosciuto, esso sarà stabilito da un arbitro.

**Art. 20** - Il proprietario della fattrice deve dare alla cucciolata tutte le cure di un allevatore coscienzioso.

Quando lo standard della razza prevede l'accorciamento della coda, questa operazione deve essere fatta a tutta la cucciolata, conformemente alle regole dell'arte e nel tempo necessario perché la piaga sia interamente cicatrizzata prima del 42° giorno.

Lo stesso è per l'asportazione degli speroni agli arti posteriori o anteriori, quando questa è stata convenuta.

**Art. 21** - Il proprietario dello stallone non deve sopportare alcuna spesa per i suddetti motivi né per l'allevamento fino al 49° giorno.

**Art. 22** - Se, malgrado un avviso a mezzo raccomandata inviato dopo il 48° giorno, il proprietario dello stallone non ha esercitato la sua scelta prima del 56° giorno, il proprietario della fattrice può far esercitare questa scelta da un medico veterinario, o da una persona competente, a spese del proprietario dello stallone.

Il cucciolo così scelto può essere spedito contro il rimborso delle spese di veterinario, di imballo, di trasporto e delle spese di allevamento a partire dal 49° giorno.

**Art. 23** - Nei Paesi nei quali l'iscrizione nel Libro delle Origini si fa per cucciolate, il proprietario della cagna deve procedere all'iscrizione dell'intera cucciolata, a sue spese nei termini di tempo prescritti, e rilasciare gratuitamente il pedigree del cucciolo scelto dal proprietario dello stallone.

**Art. 24** - Negli altri Paesi, e se la cucciolata non è iscrivibile al Libro delle Origini, il proprietario della fattrice rilascerà, per il cucciolo scelto, un pedigree il più completo possibile, risalente fino ai bisavoli.

Se in seguito lo stallone e la fattrice si trovano nelle condizioni volute per avere accesso al Libro delle Origini, e se la loro iscrizione ha per conseguenza di rendere possibile l'accesso dei cuccioli al Libro delle Origini, il proprietario dello stallone o della fattrice ha l'obbligo di compiere le formalità necessarie all'iscrizione dello stallone o della fattrice in quanto il proprietario del cucciolo scelto gliene faccia domanda.

**Art. 25** - Se la cagna è ceduta prima del parto o se la cucciolata è ceduta prima della data fissata per la scelta, il cedente deve imporre al cessionario le condizioni che precedono.

Il cedente non è garante dell'osservanza di queste obbligazioni da parte del cessionario. Esso è solamente tenuto a giustificare che egli ha imposto questa obbligazione al cessionario.

**Art. 26** - Se il cedente ha trascurato di imporre questa obbligazione e se, per questa ragione, il cessionario non permette di esercitare la scelta gratuitamente, il proprietario dello stallone ha diritto, in compenso, al doppio del prezzo normale della monta di uno stallone di rinomanza equivalente al suo. In caso di contestazione sul prezzo, questo sarà fissato da un arbitro.

**Art. 27** - Il proprietario dello stallone può, se lo preferisce, esigere il prezzo normale semplice, fissato eventualmente da un arbitro, se, per causa del proprietario della fattrice (cessione, cambiamento di residenza, ecc.) egli si trova obbligato ad esercitare la scelta in un altro Stato o ad una distanza superiore di cento chilometri a quella che esisteva tra le residenze dei due proprietari al momento della monta.

**Art. 28** - Quando una monta viene concessa mediante il compenso cumulativo del pagamento di un prezzo e della scelta di un cucciolo, il proprietario dello stallone, salvo stipulazione contraria, ha diritto di esercitare la seconda scelta.

In questo caso le regole sopra stabilite devono essere osservate da una parte quanto al pagamento, dall'altra quanto al prelievo, tenendo conto delle osservazioni seguenti: il certificato di monta non viene rilasciato se non dopo aver ricevuto il pagamento del prezzo e l'avviso della nascita della cucciolata.

Se la cagna è morta prima del parto, o se tutti i cuccioli sono morti al momento della scelta, o se la cagna coperta resta vuota o se non nasce o sopravvive che un unico cucciolo, il proprietario dello stallone conserva unicamente e definitivamente i propri diritti alla somma in contanti, senza rinnovazione di monta.

**Art. 29** - Le regole stabilite nei precedenti paragrafi non hanno applicazione nel caso di monte fortuite, fatte senza accordo dei proprietari o a loro insaputa.

CUCCIAA di Varese

**Tavola VIII**  
**TERMINI DI GARANZIA IN USO**  
**PER LE MALATTIE INFETTIVE DEL BESTIAME**

<b>BOVINI</b>		gg.
1	Carbonchio ematico	8
2	Carbonchio sintomatico	5
3	Afta epizootica	7
4	Peste bovina	10
5	Tetano	15
6	Tricofitosi	21
7	Tubercolosi	30
8	Rabbia	90
9	Pleuropolmonite contagiosa	21
10	Piroplasmosi	6
11	Brucellosi	60
12	Rogna	8
13	Mastite catarrale contagiosa (se la bovina è venduta in lattazione)	5
14	Mastite stafilococcica	5
15	Influenza dei bovini	10
16	Salmonellosi	5
17	Tricomaniasi : - nel maschio	5
	- nella femmina	10
18	Febbre Q	15
19	Clamidiosi	15
20	Pasteurellosi	3
21	Leucosi	30
22	Leptospirosi	8
23	Encefalopatia Spongiforme del bovino (BSE)	90
<b>EQUINI</b>		gg.
1	Morbo coitale maligno: - nelle femmine	15
	- nei maschi	20
2	Affezione influenzale degli equini	5
3	Adenite equina	8
4	Carbonchio ematico	8
5	Tetano	15
6	Tricofitosi	21
7	Rabbia	90
8	Morva	20

9	Rogna	8
10	Farcino criptococcico	30
11	Anemia infettiva	20
12	Salmonellosi	5
13	Arterite virale equina	10

**SUINI** gg.

1	Malrossino	7
2	Pasteurellosi	3
3	Peste suina (classica – africana)	15
4	Rabbia	90
5	Brucellosi	60
6	Rogna	8
7	Afta epizootica	7
8	Leptosirosi	8
9	Salmonellosi	5
10	Morbo di Aujeszky	3
11	Malattia vescicolare	10

**OVINI E CAPRINI** gg.

1	Carbonchio ematico	8
2	Vaiolo	8
3	Rogna	8
4	Agalassia contagiosa	10
5	Rabbia	90
6	Afta epizootica	7
7	Brucellosi	60
8	Febbre catarrale degli ovini	8
9	Artrite encefalite caprina (CAE)	15
10	Visna – maedi	15
11	Scrapie	90

**POLLAME** gg.

1	Colera aviare	3
2	Pseudopeste	5
3	Difterovaiolo	7
4	Tifosi aviaria	5
5	Pullurosi	5
6	Leucosi	20
7	Coccidiosi	6
8	Influenza aviare	5



**CONIGLI**

		gg.
1	Mixomatosi	8
2	Rogna	8
3	Coccidiosi	6
4	Pasteurellosi	3
5	Rinite infettiva	7
6	Malattia emorragica virale	7

**Tavola IX**  
**TABELLA DELLE TARE**  
*(prodotti chimici, coloniali, ecc.)*

<b>PRODOTTO</b>	<b>Tara</b>
Acidi minerali in genere	per damigiana con cesto in vimini o legno kg. 10 per damigiana con cesto in ferro kg. 11 reale, per recipienti in plastica
Acido borico greggio e raffinato	reale, in sacchi carta
Acido ossalico	reale, in botti d'origine o in sacchi di juta politene
Acquaragia	reale, in fusti di ferro <sup>1</sup>
Acquaragia	per merce, in latte
Agar Agar	d'origine, imballo compreso per balle di 100 e 200 libbre <sup>2</sup>
Allume di rocca	reale, in barili o in sacchi
Amidi e amidone	per merce, in sacchi – reale, in casse, gratis
Ammoniaca anidra	reale, in bombole
Ammoniaca in soluzione	vedi acidi minerali in genere
Barite	per merce, in sacchi carta
Bianco di Spagna	per merce, in barili o sacchi
Bicarbonato ammonico in polvere	reale, in sacchi politene
Bicarbonato ammonico cristalli	reale, in sacchi politene
Bicarbonato di soda e di potassa	reale, in sacchi carta
Borato di sodio	reale, in sacchi carta
Canfora naturale	reale d'origine, imballo compreso, in casse da 100 libbre netto
Canfora sintetica	d'uso della fabbrica
Caolino	reale, in sacchi carta
Cere varie	reale
Cloruro di calcio fuso	per merce in fusti di ferro
Cloruro di calcio in scaglie	reale, in sacchi carta o politene
Colle forti	tela per merce
Colle a freddo di caseina	reale, imballo gratis
Colle gelatine tecniche	reale
Colle gelatine alimentari	reale
Colofonia francese e spagnola	7 kg. se per lamierini d'uso

1 Fusti a rendere se trattasi di merce nazionale

2 Lamierini gratis se trattasi di merce di produzione americana

<b>PRODOTTO</b>	<b>Tara</b>
Colofonia portoghese e greca	7 kg. se per lamierini d'uso
Colofonia americana	7 kg. se per lamierini d'uso
Colori anilina	reale
Citrato effervescente	reale, imballo gratis se in latte da 20-10-5-2- _ kg.
Caffè	1 % in sacchi semplici 2 % in sacchi doppi
Caffè del Brasile	0,500 kg. per sacco
Cannella di Ceylon in fardi	Kg. 1,200 per fardo
Cannella briséé in sacchetti	Kg. 0,500 per sacchetto
Destrine	per merce in sacchi
Essenza d'anici in stagnoni	Kg. 2,500 per stagnone
Estratto campeggio solido	reale
Estratti per tinta e per concia:	
- solidi	reale (distinta peso)
- solidi	per merce in sacchi juta o carta
- liquidi	reale (distinta peso)
Fecole	per merce in sacchi
Fecole per partite	peso d'origine
Garofani (chiodi) in fardi:	
- da Zanzibar	kg. 3 per fardo
- da Madagascar	kg. 1 per fardo
Glucosio in barili	scritta
Glucosio in casse di 2 latte	reale legno, per merce, la latta
Gomme arabiche	kg. 2 per doppio sacco
Gomma copale Damar Batavia	d'origine (cassa di circa 60 kg.)
Gomma copale Manila	d'origine in ceste
Gomme incenso	d'origine, se all'origine
Gomme incenso	fattura, reale se acquistate in Europa in casse d'origine
Gomme lacche indiane	reale
Itrato di bario	reale
Lichene	per merce in balle
Mandorle, nocelle	per merce in balle peso massimo gr.2.800 per balla
Manna in casse	reale
Melasso in barili	fattura
Mercurio metallo	reale in bombole da kg. 34,5 netto, bombola a rendere
Miele	per merce in latte fattura di barili
Nitrato di bario in fusti	reale
Olio di palma in botti	reale
Olio di fegato di merluzzo	reale in fusti di ferro

<b>PRODOTTO</b>	<b>Tara</b>
Idem in fusti legno con lattone	lorda minimo kg. 118
Idem in lattoni da 21 kg.	reale d'origine
Pepe nero e bianco	kg. 1 in sacchi semplici kg. 2 in sacchi doppi
Pinoli mondi	per merce, in sacchi reale in casse del peso lordo minimo di 23 <sup>1/2</sup> - 24 kg.
Solfuro si sodio	reale in sacchi carta e politene
Soda carbonato anidro	reale in sacchi carta
Soda caustica in scaglie	reale in sacchi carta e politene
Solfuro di bario	reale
Solfato di bario precipitato	reale
Solfato ferro	per merce, in sacchi
Solfato di soda	per merce, in sacchi
Solfato di rame	reale in sacchi carta e politene
Solfato di magnesio	per merce, in sacchi carta
Sommacco macinato o foglio	per merce, in balle
Sultanina	d'origine, in casse o cartoni di kg. 14 netti, imballaggio gratis
Tamarindo pasta in barili	10 % se acquistato in Europa
Tamarindo Madras in fardi	per merce
Tamarindo Madras in fardi	reale se acquistato all'origine
Trementina in latte	merce, dal venditore
Terre coloranti in genere	reale in sacchi carta
Terre Cattù,	reale peso netto di origine kg. 50
Pegù e terra giapponese	800 (cantara) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Cantara – Kg. 50,802

**Tavola X**  
**REGOLAMENTO DI ARBITRATO**  
**DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE**

*in vigore dal 1° gennaio 1998*

Tariffe effettive a partire dal 1° luglio 2003

**Camera di Commercio Internazionale**

38 cours Albert 1er

75008 Paris - Francia

Telefono +33 1 49 53 28 28

Telefax +33 1 49 53 29 33

Il Regolamento di Arbitrato della CCI è stato tradotto in numerose lingue. In ogni caso, solo le versioni inglese e francese si devono considerare ufficiali.

Questa traduzione è stata cortesemente fornita da CCI-Italia e messa a punto grazie alla gentile collaborazione dell'Ufficio Pubblicazioni della Corte Internazionale di Arbitrato della CCI.

© **Camera di Commercio Internazionale (ICC)**

**1999, 2003**

Tutti i diritti riservati

N. ICC pubblicazione 808

Data di pubblicazione: ottobre 2003

**PREFAZIONE**

Nel corso dell'ultimo quarto del ventesimo secolo, l'arbitrato commerciale internazionale è divenuto, nel mondo intero, il normale strumento di risoluzione delle controversie commerciali internazionali. Le leggi nazionali sull'arbitrato sono state modernizzate in tutti i continenti. Convenzioni internazionali in materia di arbitrato sono state sottoscritte o adottate con straordinario successo. L'arbitrato ha fatto il suo ingresso fra le discipline insegnate in un gran numero di facoltà di giurisprudenza. Con la graduale soppressione delle barriere politiche e commerciali e con la rapida globalizzazione dell'economia mondiale, gli organismi di arbitrato si sono confrontati con nuove sfide per rispondere all'accresciuta richiesta delle parti di certezza del diritto, di maggiore rapidità e flessibilità della procedura, nonché di imparzialità ed efficacia nella risoluzione delle controversie internazionali.

Dalla creazione della Corte Internazionale di Arbitrato nel 1923, l'arbitrato CCI è stato costantemente arricchito dall'esperienza maturata dalla Corte Internazionale di Arbitrato nell'amministrazione di oltre 12.500 casi che coinvolgono ormai, ogni anno, parti ed arbitri originari da più di 100 paesi e provenienti da contesti legali, economico-culturali e linguistici diversi.

Il presente Regolamento di Arbitrato della CCI, in vigore dal 1° gennaio 1998, costituisce la prima importante revisione del Regolamento in più

di 20 anni. Essa è frutto di un intenso processo di consultazione svolto a livello mondiale. Le modificazioni apportate hanno lo scopo di ridurre i ritardi e le ambiguità e di colmare alcune lacune, prendendo in considerazione l'evoluzione della pratica dell'arbitrato. Le caratteristiche fondamentali del sistema di arbitrato della CCI non sono tuttavia state alterate, in particolare con riferimento sia alla loro universalità e flessibilità sia al ruolo centrale della Corte Internazionale di arbitrato nell'amministrazione dei procedimenti arbitrali. Ogni arbitrato CCI è condotto da un tribunale arbitrale che deve esaminare gli elementi del caso e rendere un lodo finale. Ogni anno si svolgono arbitrati CCI in circa 40 paesi, in varie lingue e con arbitri di circa 60 diverse nazionalità. L'attività di questi tribunali è controllata dalla Corte Internazionale di Arbitrato, che si riunisce ogni settimana durante tutto l'anno. La Corte Internazionale di Arbitrato, attualmente composta da 112 membri provenienti da 75 paesi, ha la funzione di organizzare e di amministrare gli arbitrati che si svolgono ai sensi del Regolamento di arbitrato della CCI. La Corte deve essere continuamente attenta ai cambiamenti che intervengono nel diritto e nella pratica dell'arbitrato in tutto il mondo e deve adattare il suo metodo di lavoro alle esigenze delle parti e degli arbitri. Per la gestione corrente dei casi, in diverse lingue, la Corte Internazionale di Arbitrato è affiancata da un Segretariato, la cui sede si trova presso la Camera di Commercio Internazionale a Parigi. Benché il Regolamento di arbitrato della CCI sia stato concepito specialmente per arbitrati inseriti in un contesto internazionale, è possibile comunque farvi ricorso anche per casi non internazionali.

Questa revisione della traduzione italiana del Regolamento di Arbitrato della CCI ha portato ad un esiguo numero di correzioni al testo precedentemente pubblicato, per ragioni di coerenza con le versioni ufficiali del Regolamento in inglese e francese. Inoltre, l'articolo 2(8) dell'Appendice III è stato modificato per riflettere la sostituzione del Regolamento di Conciliazione Facoltativa della CCI con il Regolamento ADR della CCI. La precedente tariffa dei diritti amministrativi e degli onorari dell'arbitro è stata sostituita da quella in vigore dal 1° luglio 2003.

ottobre 2003

## **REGOLAMENTO DI ARBITRATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE**

### *DISPOSIZIONI PRELIMINARI*

#### **Articolo 1**

#### **Corte Internazionale di Arbitrato**

1

La Corte Internazionale di Arbitrato (la "Corte") della Camera di Commercio Internazionale (la "CCI") è l'organismo d'arbitrato istituito

presso la CCI. Lo Statuto della Corte è contenuto nell'Appendice I. I membri della Corte sono nominati dal Consiglio Mondiale della CCI. La Corte ha la funzione di provvedere alla soluzione arbitrale delle controversie commerciali aventi carattere internazionale, in conformità del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (il "Regolamento"). La Corte, se la convenzione arbitrale gliene attribuisce la competenza, può provvedere, secondo il presente Regolamento, alla soluzione arbitrale di controversie commerciali non aventi carattere internazionale.

2

La Corte non decide le controversie. Essa ha la funzione di garantire l'applicazione del presente Regolamento. Essa statuisce il proprio Regolamento interno (Appendice II).

3

Il Presidente della Corte – oppure, in sua assenza o altrimenti su sua richiesta, uno dei Vice Presidenti – può adottare decisioni urgenti in nome della Corte, con riserva di informarne la stessa alla prima riunione successiva.

4

La Corte, in conformità del proprio Regolamento interno, può delegare ad uno o più comitati composti da suoi membri il potere di adottare determinate decisioni, con riserva di essere informata delle decisioni prese alla prima riunione successiva.

5

Il Segretariato della Corte (il "Segretariato") sotto la direzione del suo Segretario Generale (il "Segretario Generale") ha la propria sede presso gli uffici della Camera di Commercio Internazionale.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

Nel presente Regolamento:

- i) "tribunale arbitrale" indica uno o più arbitri;
- ii) "attore" indica uno o più attori; "convenuto" indica uno o più convenuti;
- iii) "lodo" indica, *inter alia*, un lodo interlocutorio parziale o finale.

## **Articolo 3**

### **Notifiche o comunicazioni scritte; termini**

1

Le memorie e le altre comunicazioni scritte presentate dalle parti, come pure tutta la documentazione allegata, devono essere fornite in tanti esemplari quante sono le parti, più uno per ciascun arbitro e un altro per il Segretariato. Il tribunale arbitrale fa pervenire al Segretariato copia delle proprie comunicazioni alle parti.

2

Tutte le notificazioni e comunicazioni del Segretariato e del tribunale arbitrale sono eseguite all'ultimo indirizzo della parte destinataria o del suo rappresentante, secondo le precisazioni fornite al riguardo dalla parte stessa o dall'altra parte. Tali notificazioni o comunicazioni possono essere eseguite mediante consegna contro ricevuta, lettera raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che assicuri la registrazione dell'avvenuta trasmissione.

3

Le notifiche e le comunicazioni si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata o dal suo rappresentante, o avrebbero dovuto esserlo purché effettuate secondo le disposizioni del paragrafo precedente.

4

I termini prescritti dal presente Regolamento cominciano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui le comunicazioni o le notificazioni sono considerate eseguite, ai sensi del paragrafo precedente. Quando, nel paese in cui la comunicazione o notificazione si considera eseguita ad una certa data, il primo giorno successivo a tale data è un giorno festivo o non lavorativo, il termine inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo seguente. Le festività ufficiali ed i giorni non lavorativi sono inclusi nel computo del termine. Se il giorno di scadenza del termine coincide con una festività ufficiale o con una giornata non lavorativa nel paese in cui la comunicazione o la notificazione devono considerarsi eseguite, tale scadenza è prorogata fino al termine della successiva giornata lavorativa.

## **INIZIO DELL'ARBITRATO**

### **Articolo 4**

#### **Domanda di arbitrato**

1

Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato disciplinato dal presente Regolamento deve indirizzare la propria domanda di arbitrato (la "domanda") al Segretariato, che notifica all'attore e al convenuto l'avvenuta ricezione della domanda e la data di tale ricezione.

2

La data di ricezione della domanda da parte del Segretariato costituisce, a tutti gli effetti, la data d'inizio del procedimento arbitrale.

3

La domanda contiene in particolare:

- a) denominazione completa, qualificazione e indirizzo di ciascuna parte;
- b) una descrizione della natura e delle circostanze della lite sulle quali si fondano le pretese;
- c) l'illustrazione delle pretese e, ove possibile, l'indicazione del loro ammontare;



- d) gli accordi rilevanti e, in particolare, la convenzione arbitrale;
- e) ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri e alla loro scelta ai sensi delle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10, nonché la nomina d'arbitro ove richiesta dalle disposizioni medesime;
- f) osservazioni relativamente al luogo dell'arbitrato, alle regole di diritto applicabili e alla lingua dell'arbitrato.

4

L'attore trasmette la domanda nel numero di esemplari indicato dall'articolo 3(1) e versa l'anticipo sulle spese amministrative richiesto in base all'Appendice III, 1(1) (anticipo sulle spese) in vigore alla data di presentazione della domanda. Qualora l'attore non adempia ad una delle due condizioni, il Segretariato può imporre all'attore un termine per adempiere; in difetto, la pratica sarà archiviata senza pregiudizio del diritto dell'attore di riproporre successivamente la propria domanda.

5

Il Segretariato invia una copia della domanda e dei documenti allegati al convenuto per la risposta, quando dispone di un numero sufficiente di copie ed è intervenuto il pagamento dell'anticipo suddetto.

6

Qualora una parte presenti una domanda connessa ad una questione già oggetto di un procedimento di arbitrato tra le stesse parti disciplinato dal presente Regolamento, la Corte può, su richiesta di una parte, decidere di riunire le pretese contenute nella domanda al procedimento pendente, a condizione che l'atto di missione non sia stato sottoscritto o approvato dalla Corte. Successivamente alla firma o all'approvazione dell'atto di missione, le pretese possono essere incluse nel procedimento pendente solo secondo le disposizioni dell'articolo 19.

## **Articolo 5**

### **Risposta alla domanda; domanda riconvenzionale**

1

Il convenuto, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda dal Segretariato, trasmette una risposta (la "risposta") che contiene in particolare:

- a) la propria denominazione completa, qualificazione e indirizzo;
- b) le proprie considerazioni in ordine alla natura ed alle circostanze della lite sulle quali è fondata la domanda;
- c) la propria posizione relativamente alla decisione richiesta nella domanda;
- d) osservazioni relativamente al numero degli arbitri e alla loro scelta, alla luce delle proposte dell'attore e ai sensi delle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10, e la nomina d'arbitro ove richiesta dalle disposizioni medesime;
- e) osservazioni relativamente al luogo dell'arbitrato, alle regole di diritto applicabili e alla lingua dell'arbitrato.

2

Il Segretariato può accordare al convenuto una proroga del termine per la risposta, a condizione che la richiesta di tale proroga contenga le osservazioni del convenuto relative al numero degli arbitri e alla loro scelta e, ove richiesto dagli articoli 8, 9 e 10, la nomina di un arbitro. In difetto, la Corte procede ai sensi del presente Regolamento.

3

La risposta viene fornita al Segretariato nel numero di esemplari indicato nell'articolo 3(1).

4

Una copia della risposta e dei documenti allegati viene comunicata dal Segretariato all'attore.

5

Ogni domanda riconvenzionale proposta dal convenuto è inviata insieme alla risposta e contiene:

- a) una descrizione della natura e delle circostanze della lite sulle quali si fonda la domanda riconvenzionale;
- b) l'illustrazione delle pretese riconvenzionali e, ove possibile, l'indicazione del loro ammontare.

6

L'attore trasmette la replica alla domanda riconvenzionale entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa comunicatagli dal Segretariato. Il Segretariato può concedere all'attore una proroga del termine per la trasmissione della replica.

## **Articolo 6**

### **Effetti della convenzione arbitrale**

1

Quando le parti convengono di ricorrere all'arbitrato secondo il Regolamento, esse accettano per ciò stesso il Regolamento in vigore alla data d'inizio del procedimento di arbitrato, salvo accordo espresso di applicare il Regolamento in vigore al momento della stipulazione della convenzione arbitrale.

2

Se il convenuto non trasmette la risposta, ai sensi dell'articolo 5, o se una parte solleva una o più eccezioni relative all'esistenza, alla validità o all'ambito di applicazione della convenzione arbitrale, la Corte può decidere, senza con ciò pregiudicare l'ammissibilità o il fondamento della o delle eccezioni, che l'arbitrato proceda se, *prima facie*, essa considera possibile l'esistenza di una convenzione arbitrale che richiami il presente Regolamento. In tal caso, spetterà al tribunale arbitrale decidere sulla propria competenza. Se la Corte non perviene a tale conclusione, sarà data comunicazione alle parti che l'arbitrato non può aver luogo. In tal caso, ciascuna parte conserva il diritto di chiedere all'autorità giudiziaria competente se esista o meno una valida convenzione arbitrale.

3

Se una parte rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato o a qualsiasi fase dello stesso, l'arbitrato procede nonostante tale rifiuto o tale astensione.

4

Salvo patto contrario, la competenza del tribunale arbitrale non viene meno, a causa di eccezioni di nullità, invalidità o inesistenza del contratto, a condizione che il tribunale arbitrale accerti la validità della convenzione arbitrale. Il tribunale arbitrale, anche in caso di inesistenza, nullità o invalidità del contratto, è competente a determinare i rispettivi diritti delle parti e a pronunciarsi sulle loro domande e richieste.

## **IL TRIBUNALE ARBITRALE**

### **Articolo 7**

#### **Disposizioni generali**

1

Ciascun arbitro deve essere e rimanere indipendente dalle parti coinvolte nell'arbitrato.

2

Prima della sua nomina o conferma, l'arbitro proposto sottoscrive una dichiarazione di indipendenza e informa per iscritto il Segretariato dei fatti o delle circostanze che potrebbero ingenerare dubbi nelle parti circa la propria indipendenza. Il Segretariato comunica queste informazioni alle parti per iscritto e assegna loro un termine per eventuali osservazioni.

3

L'arbitro comunica immediatamente per iscritto al Segretariato e alle parti i fatti e le circostanze della suindicata natura che si verifichino nel corso dell'arbitrato.

4

Le decisioni della Corte in merito alla nomina, alla conferma, alla ricusazione e alla sostituzione di un arbitro sono definitive e le motivazioni di tali decisioni non sono rese note.

5

Accettando la nomina, ciascun arbitro si impegna a svolgere le proprie funzioni secondo il presente Regolamento.

6

Salvo accordo contrario delle parti, il tribunale arbitrale viene costituito in conformità delle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10.

### **Articolo 8**

#### **Numero degli arbitri**

1

Le controversie sono risolte da un arbitro unico o da tre arbitri.

2

Qualora il numero degli arbitri non sia fissato di comune accordo dalle parti, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che essa non ritenga

che la controversia sia tale da rendere opportuna la nomina di tre arbitri. In questo caso, l'attore designa un arbitro entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della notificazione della decisione della Corte, e il convenuto designa un arbitro entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della notificazione della designazione eseguita dall'attore.

3

Quando le parti hanno pattuito che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, salvo conferma. In mancanza di accordo fra le parti entro trenta giorni dalla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'altra parte, o entro l'eventuale termine ulteriore accordato dal Segretariato, l'arbitro unico è nominato dalla Corte.

4

Quando sono previsti tre arbitri, ciascuna parte designa rispettivamente nella domanda e nella risposta un arbitro, salvo conferma. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito una diversa procedura di nomina, nel qual caso la designazione è soggetta a conferma ai sensi dell'articolo 9. Se, alla scadenza del termine fissato dalle parti o concesso dalla Corte, la procedura suddetta non dovesse condurre alla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.

## **Articolo 9**

### **Nomina e conferma degli arbitri**

1

La Corte conferma o nomina gli arbitri tenendo conto della loro residenza e degli altri loro rapporti rispetto agli Stati di cui le parti e gli altri arbitri sono soggetti, nonché della loro disponibilità e capacità a condurre un arbitrato secondo il presente Regolamento. Le stesse disposizioni si applicano quando il Segretario Generale conferma gli arbitri ai sensi dell'articolo 9(2).

2

Il Segretario Generale può confermare i co-arbitri, l'arbitro unico e il presidente del tribunale arbitrale designati dalle parti o in base a loro particolari accordi, a condizione che essi abbiano trasmesso una dichiarazione di indipendenza senza riserve oppure una dichiarazione di indipendenza con riserve che non abbia causato contestazioni. Tale conferma viene comunicata alla Corte alla sua riunione successiva. Se il Segretario Generale ritiene che il co-arbitro, l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale non debba essere confermato, egli rimette la questione alla Corte.

3

Quando spetta alla Corte nominare l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale, essa lo nomina dopo aver interpellato il Comitato

Nazionale della CCI reputato idoneo a formulare una proposta al riguardo. Se la Corte non accetta la proposta fatta, o se detto Comitato Nazionale non ottempera alla richiesta entro il termine fissato dalla Corte, essa può reiterare la richiesta ovvero indirizzarla ad altro Comitato Nazionale reputato idoneo.

4

Se le circostanze lo giustificano, la Corte può scegliere l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale in un paese privo di Comitato Nazionale, purché nessuna parte vi si opponga nel termine fissato dalla Corte.

5

L'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale deve essere di nazionalità diversa da quella delle parti. Tuttavia, se le circostanze lo consigliano e purché nessuna parte vi si opponga nel termine stabilito dalla Corte, l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale può essere scelto in un paese di cui una delle parti è soggetto.

6

Quando la Corte deve nominare un arbitro per conto ed in luogo di una parte che ha omesso di provvedervi, essa procede alla nomina su proposta del Comitato Nazionale del paese di cui la medesima parte è soggetto. Se la Corte non accetta la proposta fatta, o se detto Comitato Nazionale non ottempera alla richiesta nel termine stabilito dalla Corte, ovvero se la parte è soggetto di un paese privo di Comitato Nazionale, la Corte è libera di scegliere qualsiasi persona essa reputi idonea. Il Segretariato informa di tale scelta il Comitato Nazionale, se esiste, del paese di cui tale persona è soggetto.

## **Articolo 10**

### **Pluralità di parti**

1

Quando c'è una pluralità di attori o di convenuti e la controversia deve essere deferita a tre arbitri, gli attori congiuntamente e i convenuti congiuntamente nominano un arbitro, salvo conferma ai sensi dell'articolo 9.

2

In assenza di tale nomina congiunta e di altro accordo tra le parti circa modalità che consentano la costituzione del tribunale arbitrale, la Corte può nominare ciascun membro del tribunale arbitrale e designare uno di essi quale presidente. In questo caso, la Corte è libera di scegliere qualsiasi persona che essa reputi idonea a svolgere la funzione di arbitro, applicando l'articolo 9 qualora lo ritenga opportuno.

## **Articolo 11**

### **Ricusaione degli arbitri**

1

La ricusaione di un arbitro per difetto di indipendenza o per altro motivo si propone inviando al Segretariato una domanda scritta in cui deb-

bono essere specificati i fatti e le circostanze su cui si fonda la ricsuzione.

2

La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data in cui la parte ricsuante ha ricevuto la comunicazione della nomina o della conferma dell'arbitro, ovvero entro 30 giorni dalla data in cui la parte è venuta a conoscenza dei fatti e delle circostanze su cui si fonda la ricsuzione, se tale data è successiva a quella di ricevimento della suddetta comunicazione.

3

La Corte decide sull'ammissibilità e, se del caso, sul merito dell'accogliibilità della ricsuzione dopo che l'arbitro interessato, le parti ed ogni altro membro del tribunale arbitrale abbiano avuto modo di presentare le proprie osservazioni scritte nei termini congrui stabiliti dal Segretariato. Tali osservazioni vengono comunicate alle parti e agli arbitri.

## **Articolo 12**

### **Sostituzione degli arbitri**

1

La sostituzione di un arbitro ha luogo in caso di morte, ovvero di ricsuzione e dimissioni accolte dalla Corte, nonché su richiesta di tutte le parti.

2

La sostituzione di un arbitro ha altresì luogo su iniziativa della Corte, quando essa accerti che egli è impedito *de iure* o *de facto* dall'adempiere l'incarico, ovvero non l'adempia in conformità del Regolamento o nei termini impartitigli.

3

Quando, sulla base delle informazioni pervenute alla sua attenzione, la Corte consideri opportuno applicare l'articolo 12(2), essa decide in merito dopo che l'arbitro interessato, le parti e gli altri membri del tribunale arbitrale abbiano avuto modo di presentare le proprie osservazioni scritte entro un termine ragionevole. Tali osservazioni vengono comunicate alle parti e agli arbitri.

4

In ogni caso in cui si debba sostituire un arbitro, la Corte può decidere se seguire o meno l'originaria procedura di nomina. Una volta ricostituito, e sentite le parti, il tribunale arbitrale decide se, ed in quale misura, precedenti atti del procedimento debbano essere rinnovati di fronte al tribunale arbitrale ricostituito.

5

Successivamente alla conclusione della fase istruttoria, in caso di morte, ovvero di altro motivo di cessazione dell'arbitro dalle proprie funzioni ai sensi dell'articolo 12(1) e 12(2), la Corte, anziché sostituire l'ar-

bitro, può stabilire, se lo ritiene opportuno, che i rimanenti arbitri proseguano con l'arbitrato. Nel decidere, la Corte prende in considerazione le osservazioni degli arbitri rimanenti e delle parti nonché tutti gli altri elementi che ritiene rilevanti nel caso in esame.

## **IL PROCEDIMENTO ARBITRALE**

### **Articolo 13**

#### **Trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale**

Il Segretariato trasmette il fascicolo al tribunale arbitrale non appena quest'ultimo sia stato costituito ed a condizione che gli anticipi sui costi richiesti a questo stadio del procedimento dal Segretariato siano stati versati.

### **Articolo 14**

#### **Luogo dell'arbitrato**

1

Il luogo dell'arbitrato è stabilito dalla Corte, a meno che le parti si accordino al riguardo.

2

Il tribunale arbitrale può, sentite le parti e salvo loro diverso accordo, tenere udienze e incontri in qualunque luogo ritenga opportuno.

3

Il tribunale arbitrale può deliberare in qualsiasi luogo ritenga opportuno.

### **Articolo 15**

#### **Regole del procedimento**

1

La procedura davanti al tribunale arbitrale è disciplinata dal presente Regolamento e, nel silenzio del Regolamento, dalle regole scelte dalle parti, o in difetto dal tribunale arbitrale, facendo o meno riferimento a regole di procedura di una legge nazionale applicabile all'arbitrato.

2

In ogni caso, il tribunale arbitrale svolge le sue funzioni in modo equo e imparziale e garantisce ad ogni parte la possibilità di presentare il proprio caso.

### **Articolo 16**

#### **Lingua dell'arbitrato**

In assenza di accordo tra le parti, il tribunale arbitrale determina la lingua o le lingue dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze rilevanti, tra cui la lingua del contratto.

### **Articolo 17**

#### **Regole di diritto applicabili**

1

Le parti sono libere di pattuire le regole di diritto che il tribunale arbitrale deve applicare al merito della controversia. In mancanza di tale

accordo, il tribunale arbitrale applica le regole di diritto che ritiene appropriate nel caso di specie.

2

In tutti i casi, il tribunale arbitrale tiene conto delle stipulazioni contrattuali e degli usi del commercio.

3

Il tribunale arbitrale si pronuncia quale amichevole compositore o decide *ex aequo et bono* solo se le parti, d'accordo, gli hanno conferito tali poteri.

## **Articolo 18**

### **Atto di missione; calendario del procedimento**

1

Non appena ricevuto il fascicolo dal Segretariato, il tribunale arbitrale redige, sulla base della documentazione o in presenza delle parti e tenuto conto delle più recenti comunicazioni delle parti stesse, un atto che precisa il suo mandato. Questo atto deve contenere, in particolare:

- a) denominazione e qualificazione delle parti;
- b) indirizzo delle parti ove potranno essere fatte tutte le notificazioni o comunicazioni nel corso dell'arbitrato;
- c) esposizione sommaria delle pretese delle parti e della decisione richiesta, con l'indicazione, per quanto possibile, delle somme richieste a titolo principale e riconvenzionale;
- d) a meno che il tribunale arbitrale lo consideri inappropriato, l'indicazione delle questioni litigiose da risolvere;
- e) nome e cognome, qualificazioni e indirizzo degli arbitri;
- f) il luogo dell'arbitrato;
- g) precisazioni relative alle regole applicabili alla procedura e, ove del caso, menzione del conferimento al tribunale arbitrale dei poteri di amichevole compositore o di decidere *ex aequo et bono*.

2

L'atto di missione deve essere firmato dalle parti e dal tribunale arbitrale. Entro due mesi dal ricevimento del fascicolo, il tribunale arbitrale trasmette alla Corte tale atto, firmato da esso stesso e dalle parti. La Corte può prorogare tale termine su motivata richiesta del tribunale arbitrale o, se lo ritiene necessario, d'ufficio.

3

Se una delle parti rifiuta di partecipare alla redazione dell'atto in questione o di firmarlo, esso viene sottomesso alla Corte per l'approvazione. Quando l'atto di missione viene firmato, ai sensi dell'articolo 18(2), o viene approvato dalla Corte, l'arbitrato prosegue.

4

Quando redige l'atto di missione, o il più presto possibile subito dopo, il tribunale arbitrale, sentite le parti, stabilisce in un documento separato un calendario provvisorio della procedura che intende seguire nello



svolgimento dell'arbitrato e lo comunica alla Corte e alle parti. Ogni successiva modificazione del calendario provvisorio deve essere comunicata alla Corte e alle parti.

## **Articolo 19**

### **Nuove domande**

Successivamente alla firma dell'atto di missione, ovvero alla sua approvazione da parte della Corte, nessuna parte può proporre nuove domande o domande riconvenzionali che eccedano i limiti dell'atto di missione, a meno che non sia a ciò autorizzata dal tribunale arbitrale, che deve tener conto della natura di tali nuove domande, anche riconvenzionali, dello stadio del procedimento e delle altre circostanze rilevanti.

## **Articolo 20**

### **Istruzione della causa**

1

Il tribunale arbitrale istruisce la causa nei termini più brevi, con tutti i mezzi appropriati.

2

Dopo l'esame delle memorie scritte delle parti e dei documenti prodotti dalle stesse, il tribunale arbitrale ascolta le parti in contraddittorio, se una di esse lo richiede; in difetto, può decidere d'ufficio la loro audizione.

3

Il tribunale arbitrale può inoltre decidere di ascoltare testimoni, esperti nominati dalle parti o ogni altra persona, in presenza delle parti o anche in loro assenza, purché le abbia debitamente convocate.

4

Il tribunale arbitrale, sentite le parti, può nominare uno o più esperti; definisce il loro incarico e riceve le loro relazioni. Su richiesta di una delle parti, queste possono, in udienza, formulare domande all'esperto nominato dal tribunale arbitrale.

5

In ogni momento durante il procedimento, il tribunale arbitrale può richiedere alle parti di fornire prove ulteriori.

6

Il tribunale arbitrale può statuire in base ai soli documenti prodotti dalle parti, a meno che una di esse non richieda un'udienza.

7

Il tribunale arbitrale può adottare le misure necessarie per la protezione dei segreti commerciali e delle informazioni confidenziali.

## **Articolo 21**

### **Udienze**

1

Quando deve svolgersi un'udienza, il tribunale arbitrale, dando un con-

gruo preavviso, convoca le parti a comparirgli davanti nel giorno e nel luogo fissati.

2

Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta, il tribunale arbitrale, in mancanza di valida giustificazione, ha il potere di decidere che l'udienza abbia corso.

3

Il tribunale arbitrale disciplina lo svolgimento delle udienze. Queste si svolgono in contraddittorio. Salvo accordo del tribunale arbitrale e delle parti, esse non sono aperte a persone estranee al procedimento.

4

Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti autorizzati. Inoltre, esse possono farsi assistere da consulenti.

## **Articolo 22**

### **Chiusura dell'istruttoria**

1

Quando ritiene che le parti abbiano avuto l'opportunità di presentare il proprio caso, il tribunale arbitrale dichiara chiusa l'istruttoria. Successivamente, non possono essere presentate nuove proposte o dichiarazioni, né possono essere prodotte nuove prove, salvo richiesta o approvazione del tribunale arbitrale.

2

Dopo la chiusura dell'istruttoria, il tribunale arbitrale comunica al Segretariato la probabile data di presentazione del progetto di lodo alla Corte per approvazione ai sensi dell'articolo 27. Il tribunale arbitrale comunica al Segretariato ogni variazione di tale data.

## **Articolo 23**

### **Misure cautelari e provvisorie**

1

Salvo diverso accordo tra le parti, il tribunale arbitrale può, non appena ricevuto il fascicolo, su richiesta di una parte, adottare ogni misura provvisoria o cautelare che ritenga appropriata. Il tribunale arbitrale può subordinare l'adozione di tali misure alla prestazione di un'idonea garanzia ad opera della parte istante. Tali misure sono adottate con un'ordinanza motivata, oppure con un lodo, come il tribunale arbitrale ritiene appropriato.

2

Le parti, prima della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale, ed in circostanze appropriate anche in seguito, possono chiedere all'autorità giudiziaria misure provvisorie e cautelari. La richiesta ad un'autorità giudiziaria di tali misure o dell'esecuzione di quelle stabilite dal tribunale arbitrale non sono considerate violazione o rinuncia alla convenzione arbitrale e non pregiudicano i poteri riservati al tribunale arbitrale a tale

titolo. Richieste di tale natura, nonché i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, dovranno essere portati a conoscenza del Segretariato senza indugio. Quest'ultimo ne informerà il tribunale arbitrale.

## **LODI**

### **Articolo 24**

#### **Termine per l'emanazione del lodo**

1

Il termine entro il quale il tribunale arbitrale deve emettere il lodo finale è di sei mesi. Tale termine decorre dal giorno dell'ultima sottoscrizione, del tribunale arbitrale o delle parti, dell'atto di missione o, in caso di applicazione dell'articolo 18(3), dalla data di notificazione, dal Segretariato al tribunale arbitrale, dell'approvazione dell'atto di missione da parte della Corte.

2

La Corte può prorogare tale termine su motivata richiesta del tribunale arbitrale o, se lo ritiene necessario, d'ufficio.

### **Articolo 25**

#### **Pronuncia del lodo**

1

In caso di pluralità di arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza. Qualora non si raggiunga una maggioranza, il presidente del tribunale arbitrale decide da solo.

2

Il lodo deve essere motivato.

3

Il lodo si considera emesso nel luogo dell'arbitrato alla data in esso indicata.

### **Articolo 26**

#### **Lodo su accordo delle parti**

Se le parti raggiungono un componimento della lite dopo che il fascicolo è stato trasmesso al tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 13, su richiesta delle parti, il tribunale arbitrale, se vi acconsente, ne prende atto a mezzo di un lodo fondato su tale accordo.

### **Articolo 27**

#### **Esame del lodo da parte della Corte**

Prima di sottoscrivere il lodo, il tribunale arbitrale deve sottoporre il progetto alla Corte. Questa può prescrivere modifiche di forma e, rispettando la libertà di decisione del tribunale arbitrale, può richiamare la sua attenzione su punti inerenti al merito della controversia. Il lodo non può essere emesso dal tribunale arbitrale senza essere stato approvato, per quanto attiene alla sua forma, dalla Corte.

## **Articolo 28**

### **Notifica, deposito ed esecutività del lodo**

1

Il Segretariato notifica alle parti il testo del lodo firmato dal tribunale arbitrale, dopo però che le spese di arbitrato siano state interamente versate alla CCI dalle parti o da una di esse.

2

Copie supplementari debitamente certificate conformi dal Segretario Generale sono rilasciate, in qualsiasi momento, esclusivamente alle parti che ne fanno richiesta.

3

A fronte della notifica fatta secondo il paragrafo 1 di questo articolo, le parti rinunciano ad ogni altra notifica o deposito a carico del tribunale arbitrale.

4

Ogni lodo emesso in conformità del presente Regolamento è depositato in originale presso il Segretariato.

5

Il tribunale arbitrale e il Segretariato prestano la loro collaborazione alle parti per l'adempimento di ogni altra formalità che possa essere necessaria.

6

Il lodo è vincolante per le parti. Per il fatto di sottomettere la controversia al presente Regolamento, le parti si impegnano alla pronta esecuzione del lodo e si presume abbiano rinunciato a tutti i mezzi di impugnazione cui possono rinunciare.

## **Articolo 29**

### **Correzione ed interpretazione del lodo**

1

Il tribunale arbitrale può correggere d'ufficio gli errori materiali, di calcolo o tipografici, e ogni altro errore della stessa natura, a condizione che tale correzione sia sottoposta per approvazione alla Corte entro 30 giorni dalla data del lodo.

2

Ogni richiesta di parte per la correzione di un errore di cui all'articolo 29(1), o per l'interpretazione del lodo, deve essere presentata al Segretariato entro 30 giorni dal ricevimento del lodo, nel numero di copie richieste dall'articolo 3(1). Dopo la trasmissione della richiesta al tribunale arbitrale, questo accorda alla controparte un breve termine, non superiore a 30 giorni, che decorre dal ricevimento di tale richiesta dalla stessa controparte, per presentare commenti. Qualora il tribunale arbitrale decida di correggere o interpretare il lodo, esso deve sottoporre la sua decisione in forma di progetto alla Corte, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento dei commenti dalla controparte o entro il diverso termine eventualmente fissato dalla Corte.

3

La decisione di correzione o di interpretazione del lodo deve avere la forma di un *addendum* e costituisce parte del lodo. Si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni degli articoli 25, 27 e 28.

## **SPESE DI ARBITRATO**

### **Articolo 30**

#### **Anticipo a copertura delle spese dell'arbitrato**

1

Dopo il ricevimento della domanda di arbitrato, il Segretario Generale può richiedere alla parte attrice di versare un anticipo provvisorio tale da coprire le spese dell'arbitrato fino alla redazione dell'atto di missione.

2

Appena possibile, la Corte fissa l'anticipo per le spese in una somma prevedibilmente sufficiente a coprire gli onorari e le spese degli arbitri e i diritti amministrativi della CCI conseguenti alle domande principali e riconvenzionali di cui è stata investita dalle parti. Questa somma può essere ricalcolata in qualunque momento nel corso dell'arbitrato. Nel caso in cui, oltre alle domande principali, siano proposte domande riconvenzionali, la Corte può fissare anticipi separati per le domande principali e le domande riconvenzionali.

3

L'anticipo per le spese fissato dalla Corte deve essere versato in parti eguali dalla parte attrice e da quella convenuta; ogni anticipo provvisorio versato sulla base dell'articolo 30(1) sarà considerato come un parziale pagamento dell'anticipo per le spese. Tuttavia, ciascuna parte potrà effettuare il versamento dell'intero anticipo relativo alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale nel caso in cui l'altra parte non provveda a versare la quota di sua spettanza. Quando la Corte ha fissato anticipi separati, ai sensi dell'articolo 30(2), ciascuna parte deve versare l'anticipo relativo alla propria domanda.

4

In caso di mancata corresponsione degli anticipi richiesti, il Segretario Generale, sentito il tribunale arbitrale, può invitarlo a sospendere la propria attività e può fissare un termine, non inferiore a 15 giorni, all'inutile decorso del quale le relative domande principali o riconvenzionali saranno considerate ritirate. Se la parte in questione intende opporsi a tale misura, deve presentare una richiesta entro il termine suindicato affinché la questione sia decisa dalla Corte. La parte la cui domanda è considerata ritirata può riproporre la stessa domanda, principale o riconvenzionale, in un successivo procedimento.

5

Se una delle parti oppone eccezione di compensazione con riferimento alla domanda principale o riconvenzionale, tale eccezione viene presa in considerazione nella determinazione dell'anticipo a copertura delle

spese dell'arbitrato, allo stesso modo di una domanda separata qualora essa richieda la valutazione di questioni ulteriori da parte del tribunale arbitrale.

## **Articolo 31**

### **Decisione sulle spese dell'arbitrato**

1

Le spese dell'arbitrato comprendono gli onorari e le spese degli arbitri ed i diritti amministrativi della CCI fissati dalla Corte conformemente alle tariffe in vigore alla data di inizio del procedimento arbitrale, così come gli onorari e le spese degli esperti nominati dal tribunale arbitrale, nonché, in misura ragionevole, le spese di difesa sostenute dalle parti relativamente all'arbitrato.

2

Se lo ritiene necessario a causa delle eccezionali circostanze del caso concreto, la Corte può fissare gli onorari dell'arbitro in un ammontare superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della tariffa. Il tribunale arbitrale può prendere decisioni circa spese diverse da quelle fissate dalla Corte in qualsiasi momento durante il procedimento.

3

Il lodo definitivo del tribunale arbitrale liquida le spese dell'arbitrato e decide su quale parte ne incomba il pagamento o in quale proporzione le spese debbano essere ripartite tra le parti.

## **VARIE**

### **Articolo 32**

#### **Modifica dei termini**

1

Le parti possono convenire di ridurre i termini previsti nel presente Regolamento. Se concluso dopo la costituzione del tribunale arbitrale, tale accordo è efficace solo con l'approvazione dello stesso tribunale arbitrale.

2

La Corte può prorogare, d'ufficio, i termini modificati ai sensi dell'articolo 32(1), se lo ritiene necessario affinché il tribunale arbitrale o la Corte possa adempiere le proprie funzioni conformemente al presente Regolamento.

### **Articolo 33**

#### **Rinuncia ad eccepire**

Una parte che prosegue l'arbitrato senza sollevare eccezioni circa la mancata osservanza di una qualsiasi disposizione del presente Regolamento, di una qualunque altra regola applicabile al procedimento, di qualunque istruzione data dal tribunale arbitrale o di qualunque

prescrizione contenuta nella convenzione arbitrale relativamente alla costituzione del tribunale arbitrale o allo svolgimento del procedimento, si ritiene abbia rinunciato a tali eccezioni.

#### **Articolo 34**

##### **Esclusione della responsabilità**

Né gli arbitri, né la Corte e i suoi membri, né la CCI e i suoi dipendenti, né i Comitati Nazionali della CCI sono responsabili verso chiunque per atti o omissioni relativi ad un arbitrato.

#### **Articolo 35**

##### **Regola generale**

In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di esecuzione legale.

### APPENDICE I

#### STATUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO DELLA CCI

#### **Articolo 1**

##### **Funzione**

1

Scopo della Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (la "Corte") è di assicurare l'applicazione del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale. Essa dispone a tal fine di tutti i poteri necessari.

2

Quale organismo autonomo, essa svolge le sue funzioni in assoluta indipendenza dalla CCI e dai suoi organi.

3

I suoi membri sono indipendenti dai Comitati Nazionali della CCI.

#### **Articolo 2**

##### **Composizione della Corte**

La Corte è formata dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dai membri e dai membri supplenti (genericamente denominati "membri"). Nei suoi lavori è assistita dal suo Segretariato ("Segretariato della Corte").

### **Articolo 3**

#### **Nomina**

1

Il Presidente è eletto dal Consiglio Mondiale della CCI su raccomandazione del Comitato Esecutivo della CCI.

2

Il Consiglio Mondiale della CCI nomina i Vice-Presidenti della Corte nell'ambito o al di fuori dei membri della stessa.

3

I membri della Corte sono nominati dal Consiglio Mondiale della CCI su proposta dei Comitati Nazionali, in ragione di un membro per ciascun Comitato.

4

Su proposta del Presidente della Corte, il Consiglio Mondiale può nominare dei membri supplenti.

5

I membri restano in carica per tre anni. Se uno dei membri non può più esercitare le proprie funzioni, il Consiglio Mondiale nomina il suo successore per il restante periodo.

### **Articolo 4**

#### **Sessione plenaria della Corte**

Le sessioni plenarie della Corte sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti da lui designato. La Corte delibera validamente se sono presenti almeno sei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale quello del Presidente.

### **Articolo 5**

#### **Comitati**

La Corte può istituire uno o più comitati e stabilire le loro funzioni e la loro organizzazione.

### **Articolo 6**

#### **Riservatezza**

I lavori della Corte hanno carattere confidenziale, che deve essere rispettato da chiunque vi partecipi a qualunque titolo. La Corte stabilisce le regole concernenti le persone esterne ammesse a partecipare alle riunioni della Corte e dei suoi comitati ed autorizzate ad avere accesso al materiale sottoposto alla Corte ed al Segretariato.

### **Articolo 7**

#### **Modificazioni del Regolamento di Arbitrato**

Qualsiasi proposta della Corte per la modifica del Regolamento è sottoposta alla Commissione dell'Arbitrato, prima di essere sottoposta al Comitato Esecutivo e al Consiglio Mondiale della CCI per l'approvazione.



APPENDICE II  
REGOLAMENTO INTERNO DELLA CORTE INTERNAZIONALE  
DI ARBITRATO DELLA CCI

**Articolo 1**

**Carattere confidenziale dei lavori della Corte Internazionale di Arbitrato**

1

Le sessioni della Corte, sia plenarie sia del Comitato ristretto, sono aperte solo ai suoi membri ed al personale del Segretariato.

2

Tuttavia, il Presidente della Corte può, in circostanze eccezionali, invitare altre persone ad assistervi. Tali persone devono rispettare il carattere confidenziale dei lavori della Corte.

3

I documenti sottoposti alla Corte, o redatti dalla stessa nel corso dei procedimenti ai quali soprintende, sono comunicati esclusivamente ai membri della Corte e al suo Segretariato e alle persone autorizzate dal Presidente ad assistere alle sessioni.

4

Il Presidente, o il Segretario Generale della Corte, può autorizzare ricercatori che svolgano lavori di carattere scientifico sul diritto commerciale internazionale a prendere conoscenza di taluni documenti di interesse generale, fatta eccezione per le memorie, note, comunicazioni e documenti sottoposti dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

5

La concessione di tale autorizzazione è subordinata all'impegno, da parte di chi ne beneficia, di rispettare il carattere confidenziale dei documenti messi a disposizione e di astenersi dal pubblicare una qualsiasi cosa che vi si riferisca, senza avere previamente sottoposto il relativo testo all'approvazione del Segretario Generale della Corte.

6

Relativamente a tutti gli arbitrati sottoposti al presente Regolamento, il Segretariato conserva negli archivi della Corte i lodi, gli atti di missione e le decisioni della Corte così come copia della relativa corrispondenza del Segretariato.

7

Qualsiasi documento, comunicazione o corrispondenza proveniente dalle parti o dagli arbitri può essere distrutta, a meno che una parte o un arbitro chiedo per iscritto, entro un termine fissato dal Segretariato, la restituzione di tali documenti. I costi relativi a tale restituzione sono a carico della parte o dell'arbitro che l'ha chiesta.

## **Articolo 2**

### **Partecipazione dei membri della Corte Internazionale di Arbitrato ad arbitrati CCI**

1

Il Presidente ed i componenti del Segretariato della Corte non possono assumere la funzione di arbitro o di patrocinatore nelle controversie sottoposte all'arbitrato della CCI.

2

I Vice-Presidenti e gli altri membri della Corte non possono essere nominati arbitri dalla Corte. Essi possono, tuttavia, essere designati per tali funzioni da una o più parti, o secondo altra procedura convenuta fra le parti, salvo conferma.

3

Qualora il Presidente, un Vice-Presidente o un altro membro della Corte sia interessato, a qualsiasi titolo, ad un procedimento pendente dinanzi alla Corte, egli deve informare il Segretario Generale della Corte non appena sia a conoscenza di tale situazione.

4

Egli deve astenersi dal partecipare alle discussioni o alle delibere della Corte in merito a tale procedimento e deve assentarsi dall'aula di riunione della Corte quando il procedimento in questione è oggetto di trattazione.

5

Egli non riceve comunicazione delle informazioni e dei documenti sottoposti alla Corte nel corso di detto procedimento.

## **Articolo 3**

### **Relazioni tra i membri della Corte ed i Comitati Nazionali della CCI**

1

I membri della Corte, in tale loro veste, sono indipendenti rispetto al Comitato Nazionale della CCI sulla base della cui proposta essi sono stati nominati dal Consiglio Mondiale della CCI.

2

Inoltre, essi devono mantenere il carattere di riservatezza, nei confronti dei Comitati Nazionali, rispetto ad ogni informazione relativa a specifiche controversie di cui abbiano avuto conoscenza nella loro qualità di membri della Corte, ad eccezione del caso in cui essi siano stati richiesti dal Presidente o dal Segretario Generale della Corte di comunicare una data informazione ai rispettivi Comitati Nazionali.

## **Articolo 4**

### **Comitato ristretto della Corte**

1

In conformità delle disposizioni dell'articolo 1(4) del Regolamento e dell'articolo 5 del suo Statuto (Appendice I), la Corte istituisce nel proprio seno un Comitato ristretto.

2

Il Comitato ristretto si compone di un Presidente e di almeno altri due membri. Il Presidente della Corte presiede il Comitato ristretto. In caso di assenza, il Presidente può designare un Vice-Presidente della Corte o, in circostanze eccezionali, un altro membro, per sostituirlo quale Presidente del Comitato ristretto.

3

Gli altri due membri del Comitato ristretto sono nominati dalla Corte tra i Vice-Presidenti e gli altri membri della Corte. A questo scopo la Corte designa, in occasione di ogni sessione plenaria, i membri che parteciperanno alle sedute del Comitato ristretto che si terranno prima della successiva sessione plenaria.

4

Il Comitato ristretto si riunisce su convocazione del suo Presidente. Il quorum è fissato in due membri.

5

(a) La Corte stabilisce quali decisioni possono essere adottate dal Comitato ristretto.

(b) Le decisioni del Comitato ristretto sono prese all'unanimità.

(c) Qualora il Comitato ristretto non possa o preferisca astenersi dal prendere una decisione, esso rinvia la questione alla sessione plenaria successiva, proponendo i suggerimenti che ritenga appropriati.

(d) Le decisioni del Comitato ristretto sono comunicate alla Corte alla sessione plenaria successiva.

## **Articolo 5**

### **Segretariato della Corte**

1

Il Segretario Generale, per l'eventualità di propria assenza, può delegare al Consigliere Generale e Segretario Generale Aggiunto il potere di confermare gli arbitri, di certificare copie conformi all'originale dei lodi e di richiedere il versamento dell'anticipo provvisorio, secondo quanto previsto dagli articoli 9(2), 28(2) e 30(1) del Regolamento.

2

Il Segretariato può, con l'approvazione della Corte, emettere note ed altri documenti per informazione degli arbitri e delle parti, o altrimenti necessari per il corretto svolgimento della procedura arbitrale.

## **Articolo 6**

### **Esame dei lodi arbitrali**

Quando la Corte esamina il progetto di lodo, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento, tiene in considerazione, nella misura possibile, le esigenze delle norme di legge imperative del luogo dell'arbitrato.

APPENDICE III  
DIRITTI AMMINISTRATIVI ED ONORARI DELL'ARBITRO

**Articolo 1**

**Anticipo sulle spese**

1

Ogni richiesta di arbitrato presentata ai sensi del Regolamento deve essere accompagnata dal versamento di un anticipo di \$ USA 2500 sui diritti amministrativi. Tale versamento non è ripetibile ed è detraibile dall'ammontare dei diritti amministrativi che gravano sulla parte attrice.

2

L'anticipo provvisorio sulle spese, fissato dal Segretario Generale ai sensi dell'articolo 30(1) del Regolamento, non deve di norma eccedere la cifra ottenuta sommando insieme i diritti amministrativi ed il minimo degli onorari dell'arbitro (come indicati nella tariffa seguente) calcolati sul valore della pretesa contenuta nella domanda, nonché le prevedibili spese rimborsabili del tribunale arbitrale relativamente alla redazione dell'atto di missione. Se tale valore non è quantificato, l'anticipo provvisorio viene fissato a discrezione del Segretario Generale. Il versamento effettuato dalla parte attrice sarà accreditato alla quota di sua spettanza dell'anticipo sulle spese fissato dalla Corte.

3

In generale, dopo la sottoscrizione dell'atto di missione o la sua approvazione da parte della Corte e la determinazione del calendario del procedimento, il tribunale arbitrale, ai sensi dell'articolo 30(4), procede solo relativamente alle domande principali o riconvenzionali per le quali è stato integralmente versato l'anticipo sulle spese.

4

L'anticipo sulle spese fissato dalla Corte, ai sensi dell'articolo 30(2) del Regolamento, comprende gli onorari dell'arbitro o degli arbitri (d'ora in poi "arbitro"), le eventuali spese dell'arbitro e i diritti amministrativi.

5

Ciascuna parte versa in contanti la propria quota dell'anticipo. Tuttavia, se la propria quota eccede una certa somma fissata di tanto in tanto dalla Corte, la parte può presentare una garanzia bancaria a copertura di tale importo aggiuntivo.

6

Una parte che abbia già versato integralmente la propria quota dell'anticipo può, ai sensi dell'articolo 30(3) del Regolamento, versare la quota dovuta e non corrisposta dalla parte inadempiente presentando una garanzia bancaria.

7

Quando la Corte ha stabilito anticipi separati ai sensi dell'articolo 30(2) del Regolamento, il Segretariato invita ciascuna parte a corrispondere l'anticipo relativo alla propria domanda.

8

Quando, nel determinare anticipi separati, quello fissato per la domanda dell'una o dell'altra parte eccede la metà dell'anticipo complessivamente determinato in precedenza (sulla base delle stesse domande principali o riconvenzionali oggetto di separati anticipi), può essere presentata una garanzia bancaria a copertura di tale eccedenza. Nel caso in cui l'importo dell'anticipo separato venga successivamente aumentato, almeno la metà di tale incremento deve essere versato in contanti.

9

Il Segretariato stabilisce le condizioni applicabili alle garanzie bancarie che le parti possono presentare in conformità delle disposizioni precedenti.

10

Ai sensi dell'articolo 30(2) del Regolamento, l'anticipo può essere ricalcolato in qualunque momento durante il procedimento, in particolare per tenere conto delle variazioni del valore della controversia, dei cambiamenti circa la previsione delle spese dell'arbitro, o delle difficoltà e complessità emerse nello svolgimento del procedimento.

11

Prima che una perizia disposta dal tribunale arbitrale possa iniziare, le parti, o una di esse, devono versare un anticipo di importo sufficiente a coprire le prevedibili spese ed onorari dell'esperto, secondo la determinazione del tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale ha l'onere di assicurare il versamento dell'importo di tali prevedibili spese ed onorari ad opera delle parti.

## **Articolo 2**

### **Spese ed onorari**

1

Salve le disposizioni dell'articolo 31(2) del Regolamento, la Corte fissa gli onorari dell'arbitro secondo la tariffa di seguito esposta o, quando il valore della controversia non è quantificato, a sua discrezione.

2

Nello stabilire gli onorari dell'arbitro, la Corte tiene in considerazione la diligenza dell'arbitro, il tempo impiegato, la rapidità della procedura e la complessità della controversia per arrivare ad una somma che rientri nei limiti tariffari previsti o, in circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 31(2) del Regolamento, ad una somma superiore o inferiore a tali limiti.

3

Quando un caso è sottoposto ad una pluralità di arbitri, la Corte può, a sua discrezione, aumentare la somma complessiva per gli onorari, di norma entro il limite del triplo di quella prevista per un solo arbitro.

4

Gli onorari e le spese dell'arbitro sono determinati esclusivamente dalla Corte, secondo quanto previsto dal Regolamento. Separati accordi tra le parti e l'arbitro in ordine agli onorari sono contrari al Regolamento.

5

La Corte determina i diritti amministrativi di ogni arbitrato secondo la tariffa di seguito esposta o, quando il valore della controversia non è quantificato, a sua discrezione. In circostanze eccezionali, la Corte può fissare i diritti amministrativi in misura superiore o inferiore rispetto a quanto risulta dall'applicazione della tariffa, a condizione che tali diritti non eccedano di norma il tetto massimo della tariffa. Inoltre, la Corte può richiedere il pagamento di diritti amministrativi supplementari per mantenere in sospeso un arbitrato, a richiesta delle parti o di una di esse, in assenza di obiezioni dell'altra.

6

Se un arbitrato si conclude prima della deliberazione del lodo finale, la Corte fissa le spese dell'arbitrato a sua discrezione, tenendo in considerazione lo stadio raggiunto dal procedimento arbitrale ed ogni altra circostanza rilevante.

7

In caso di richiesta ai sensi dell'articolo 29(2) del Regolamento, la Corte può fissare un anticipo a copertura di onorari e spese aggiuntivi del tribunale arbitrale e subordinare la trasmissione di tale richiesta al tribunale arbitrale al preventivo versamento in contanti dell'intero anticipo alla CCI. La Corte fissa a sua discrezione l'eventuale onorario dell'arbitro quando ne approva la decisione.

8

Quando un arbitrato è preceduto da un tentativo di risoluzione amichevole in conformità del Regolamento ADR della CCI, la metà dei diritti amministrativi pagati per tale procedimento di ADR è detraibile dall'ammontare dei diritti amministrativi dell'arbitro.

9

Le somme corrisposte all'arbitro non comprendono l'IVA o altre tasse, oneri ed imposte applicabili all'onorario dell'arbitro. Tali tasse ed oneri gravano sulle parti e la loro rivalsa riguarda unicamente il rapporto tra l'arbitro e le parti.

### **Articolo 3**

#### **Nomina degli arbitri**

1

Nel caso in cui venga richiesta la nomina di un arbitro chiamato ad intervenire al di fuori del Regolamento della CCI, la parte richiedente è tenuta al versamento di \$ USA 2500. Nessuna richiesta di nomina viene presa in considerazione se non è accompagnata dal suddetto versamento, che viene incamerato dalla CCI e non viene restituito.

2

Detta somma copre ogni eventuale servizio addizionale reso dalla CCI successivamente alla nomina di un arbitro, quali la decisione circa la ricusazione dell'arbitro e la nomina del sostituto.

## Articolo 4

### Tariffe dei diritti amministrativi e degli onorari dell'arbitro

1

La tariffa dei diritti amministrativi e degli onorari dell'arbitro esposta di seguito entra in vigore il 1° luglio 2003, con riferimento a tutti gli arbitrati cominciati in tale data o successivamente alla stessa, a prescindere dalla versione del Regolamento applicabile all'arbitrato.

2

Per calcolare l'importo dei diritti amministrativi e gli onorari dell'arbitro, le somme calcolate per ogni scaglione devono essere sommate. Tuttavia, quando il valore della controversia sia superiore a \$ USA 80 milioni, una somma fissa di \$ USA 88 800 costituirà la totalità dei diritti amministrativi.

#### A. DIRITTI AMMINISTRATIVI

Valore della controversia (in dollari USA)		Diritti amministrativi (*)	
fino a 50 000			\$ 2 500
da	50 001 a	100 000	3.50%
da	100 001 a	500 000	1.70%
da	500 001 a	1 000 000	1.15%
da	1 000 001 a	2 000 000	0.70%
da	2 000 001 a	5 000 000	0.30%
da	5 000 001 a	10 000 000	0.20%
da	10 000 001 a	50 000 000	0.07%
da	50 000 001 a	80 000 000	0.06%
oltre 80 000 000			\$ 88 800

(\*) A soli fini esemplificativi, la tabella nella pagina seguente indica i diritti amministrativi in dollari USA che risultano dalla corretta esecuzione dei calcoli.

#### B. ONORARI DI UN ARBITRO

Valore della controversia (in dollari USA)		Onorari (**)	
		minimo	massimo
fino a 50 000		\$ 2 500	17.00%
da	50 001 a	100 000	2.00% 11.00%
da	100 001 a	500 000	1.00% 5.50%
da	500 001 a	1 000 000	0.75% 3.50%
da	1 000 001 a	2 000 000	0.50% 2.75%
da	2 000 001 a	5 000 000	0.25% 1.12%
da	5 000 001 a	10 000 000	0.10% 0.616%
da	10 000 001 a	50 000 000	0.05% 0.193%
da	50 000 001 a	80 000 000	0.03% 0.136%
da	80 000 001 a	100 000 000	0.02% 0.112%
oltre 100 000 000		0.01%	0.056%

(\*\*) A soli fini esemplificativi, la tabella nella pagina seguente indica la scala degli onorari che risulta dalla corretta esecuzione dei calcoli.

VALORE DELLA CONTROVERSIA (in dollari USA)	A. DIRITTI AMMINISTRATIVI (*) (in dollari USA)		B. ONORARI DI UN ARBITRO (**) (in dollari USA)	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
fino a 50 000	2 500	2 500	2 500	17.00% del valore della lite
da 50 001 a 100 000	2 500+ 3.50% sul di più di 50 000	2 500+ 2.00% sul di più di 50 000	2 500 + 11.00% sul di più di 50 000	8 500 + 11.00% sul di più di 50 000
da 100 001 a 500 000	4 250 + 1.70% sul di più di 100 000	3 500 + 1.00% sul di più di 100 000	3 500 + 5.50% sul di più di 100 000	14 000 + 5.50% sul di più di 100 000
da 500 001 a 1 000 000	11 050 + 1.15% sul di più di 500 000	7 500 + 0.75% sul di più di 500 000	36 000 + 3.50% sul di più di 500 000	36 000 + 3.50% sul di più di 500 000
da 1 000 001 a 2 000 000	16 800 + 0.70% sul di più di 1 000 000	11 250 + 0.50% sul di più di 1 000 000	53 500 + 2.75% sul di più di 1 000 000	53 500 + 2.75% sul di più di 1 000 000
da 2 000 001 a 5 000 000	23 800 + 0.30% sul di più di 2 000 000	16 250 + 0.25% sul di più di 2 000 000	81 000 + 1.12% sul di più di 2 000 000	81 000 + 1.12% sul di più di 2 000 000
da 5 000 001 a 10 000 000	32 800 + 0.20% sul di più di 5 000 000	23 750 + 0.10% sul di più di 5 000 000	114 600+ 0.616% sul di più di 5 000 000	114 600+ 0.616% sul di più di 5 000 000
da 10 000 001 a 50 000 000	42 800 + 0.07% sul di più di 10 000 000	28 750 + 0.05% sul di più di 10 000 000	145 400+ 0.193% sul di più di 10 000 000	145 400+ 0.193% sul di più di 10 000 000
da 50 000 001 a 80 000 000	70 800 + 0.06% sul di più di 50 000 000	48 750 + 0.03% sul di più di 50 000 000	222 600+ 0.136% sul di più di 50 000 000	222 600+ 0.136% sul di più di 50 000 000
da 80 000 001 a 100 000 000	88 800	57 750 + 0.02% sul di più di 80 000 000	263 400+ 0.112% sul di più di 80 000 000	263 400+ 0.112% sul di più di 80 000 000
oltre 100 000 000	88 800	61 750 + 0.01% sul di più di 100 000 000	285 800+ 0.056% sul di più di 100 000 000	285 800+ 0.056% sul di più di 100 000 000

(\*)(\*\*) vedi pagina precedente



**Tavola XI**  
**STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE DI VARESE**  
**E REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE**  
**DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE**

**STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE DI VARESE**

**Articolo 1**

E' istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese una Camera Arbitrale con i seguenti compiti:

- a) studiare i problemi pratici, tecnici e teorici dell'arbitrato, dell'arbitraggio, della conciliazione e della perizia contrattuale, documentarsi sulla pratica e sul diritto anche dei paesi stranieri;
- b) organizzare un servizio di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale nelle controversie di contenuto economico sia di natura nazionale che internazionale e provvedere, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;
- c) prendere contatti ed eventuali accordi con organismi arbitrali già esistenti, anche internazionali, e con enti pubblici, con organizzazioni ed associazioni interessate a questi problemi o con analoghi fini ed in particolare con l'A.I.A. e con l'A.N.C.A. onde promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato come metodo di risoluzione nelle controversie;
- d) fare quanto reputa opportuno e necessario nell'interesse del miglioramento delle relazioni commerciali attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli.

**Articolo 2**

Sono Organi della Camera Arbitrale il Presidente e il Consiglio della Camera Arbitrale.

**Articolo 3**

La Camera Arbitrale è retta ed amministrata da un Consiglio composto dal Presidente e da 10 componenti.

Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente e un Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ad ogni effetto e con tutti i suoi poteri in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

**Articolo 4**

I componenti del Consiglio della Camera Arbitrale, scelti tra persone di comprovata esperienza in campo giuridico, economico e commerciale,

sono nominati dalla Giunta della Camera di Commercio con i seguenti criteri:

- due su proposta degli Ordini Forensi locali;
- due su proposta degli Ordini dei Dottori Commercialisti locali;
- due scelti fra i docenti universitari in materie giuridiche, su segnalazione delle Università presenti sul territorio provinciale nell'ambito del proprio corpo docente;
- uno scelto fra i magistrati a riposo;
- uno scelto tra i notai operanti in Provincia;
- tre nominati direttamente dalla Giunta della Camera di Commercio in rappresentanza dei vari settori.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio della Camera Arbitrale viene corrisposto ai Componenti un gettone di presenza, la cui misura è determinata con deliberazione della Giunta Camerale.

Il Componente del Consiglio che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto con decisione della Giunta Camerale su comunicazione dello stesso Consiglio.

#### **Articolo 5**

Il Consiglio è convocato d'iniziativa del Presidente della Camera Arbitrale, o in caso d'impedimento, dal Vice Presidente o dal componente più anziano.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione alla Segreteria della Camera Arbitrale di richiesta scritta, firmata da almeno tre componenti del Consiglio medesimo.

#### **Articolo 6**

Il Consiglio dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

#### **Articolo 7**

Il Consiglio delibera con la presenza di almeno 6 componenti, compreso tra essi il Presidente o chi ne fa le veci. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne esercita le funzioni.

#### **Articolo 8**

La Giunta della Camera di Commercio nomina un funzionario camerale all'incarico di Segretario della Camera Arbitrale su proposta del Segretario Generale.

## **Articolo 9**

Il Segretario attua le decisioni del Consiglio, redige i verbali delle sedute, è responsabile nei confronti del Consiglio del funzionamento della Segreteria e degli eventuali servizi della Camera Arbitrale.

## **Articolo 10**

Il Consiglio cura la formazione di un elenco di arbitri scelti tra persone di particolare e provata esperienza nelle materie oggetto di possibili arbitrati.

## **Articolo 11**

La formazione dell'elenco degli arbitri ed i procedimenti di arbitrato e di conciliazione sono disciplinati dai regolamenti annessi al presente statuto, del quale costituiscono parte integrante.

## **Articolo 12**

La Camera di Commercio assicura i mezzi finanziari, logistici e strumentali per il funzionamento della Camera Arbitrale.

## **Articolo 13**

Il presente statuto potrà essere modificato dalla Giunta della Camera di Commercio di sua iniziativa, sentito il parere del Consiglio della Camera Arbitrale, o su proposta del Consiglio stesso. Ogni modifica avrà validità dopo il decorso di tre mesi dalla relativa deliberazione, salvo il diverso termine stabilito dalla Giunta della Camera di Commercio di Varese. In ogni caso le modificazioni dello statuto non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso.

# REGOLAMENTO

## INIZIO DEL PROCEDIMENTO

### **Articolo 1 (ACCORDO COMPROMISSORIO)**

1. Se le parti hanno stipulato un accordo compromissorio (clausola compromissoria o compromesso) che contiene l'espressione "arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese" o altra equivalente, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva in conformità dell'articolo 825 del Codice di procedura civile; si fa luogo invece dell'arbitrato libero o irrituale, diretto a concludersi con una determinazione dell'arbitro (anch'essa comunemente denominata lodo) avente valore esclusivamente contrattuale fra le parti, qualora la volontà delle parti sia chiaramente espressa in tal senso.
2. Qualora sorgano contestazioni sulla validità o l'esistenza dell'accordo compromissorio nella fase antecedente alla nomina dell'arbitro il Consiglio della Camera Arbitrale valuta se dare seguito al procedimento.
3. Nel caso in cui le contestazioni sorgano successivamente alla nomina dell'arbitro, sarà quest'ultimo a decidere.
4. Qualora manchi o sia insufficiente il riferimento all'arbitrato da svolgersi presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese, la domanda di arbitrato può essere trasmessa purché entrambe le parti sottoscrivano un'integrazione del compromesso o della clausola.
5. Le controversie relative a pretese che non eccedono 154.937,07 euro saranno soggette al Regolamento semplificato di conciliazione ed arbitrato, derogandosi così relativamente a dette controversie, alle norme del presente Regolamento da applicarsi solo a vertenze relative a domande eccedenti i 154.937,07 euro.

### **Articolo 2 (DOMANDA ARBITRALE)**

1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato rituale o irrituale dovrà depositare, presso la Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese, una domanda sottoscritta in un numero di copie pari al numero degli arbitri, una copia per la controparte ed una per la Segreteria, la quale provvede a trasmetterla con raccomandata a.r. o tramite ufficiale giudiziario, alla controparte.
2. La domanda deve contenere:

- a) nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
  - b) l'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l'eventuale indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
  - c) la nomina dell'arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta;
  - d) il compromesso o la clausola compromissoria;
  - e) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (diritto o equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o siano non del tutto chiare nell'accordo compromissorio;
  - f) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore se nominato e l'eventuale elezione di domicilio;
  - g) l'indicazione delle prove richieste;
  - h) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.
3. La parte al momento del deposito della domanda versa un diritto di registrazione per i servizi arbitrali camerali secondo le tariffe allegate.

### **Articolo 3 (RISPOSTA DEL CONVENUTO)**

1. Il convenuto entro 15 giorni dalla notifica della domanda dovrà depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese, la propria memoria sottoscritta in un numero di copie pari al numero degli arbitri previsti o prevedibili, una copia per la controparte ed una per la Segreteria, la quale provvede a trasmetterla, con raccomandata a.r. o tramite ufficiale giudiziario, alla controparte.
2. La risposta deve contenere:
  - a) nome del convenuto e la sua residenza, o trattandosi di società, la denominazione o ragione sociale, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
  - b) la replica e l'eventuale domanda riconvenzionale e l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
  - c) la nomina dell'arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta.
  - d) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (diritto o equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o siano non del tutto chiare nell'accordo compromissorio;
  - e) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore se nominato e l'eventuale elezione di domicilio;
  - f) l'indicazione delle prove richieste;
  - g) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.
3. La parte al momento del deposito della risposta versa un diritto per i servizi arbitrali camerali secondo le tariffe allegate.

## GLI ARBITRI

### **Articolo 4 (NOMINA DEGLI ARBITRI)**

1. Le controversie sono risolte da un arbitro unico, nominato dalle parti, o da un Collegio di arbitri.
2. Qualora le parti convengano che la controversia venga risolta da un arbitro unico lo nominano di comune accordo entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato. Se le parti non si accordano l'arbitro è nominato dal Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese, tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 5 tenuto presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese.
3. Nel caso in cui le parti convengano che la controversia venga risolta da tre arbitri, ciascuna parte nomina un arbitro nella domanda o nella risposta, se una delle parti non provvede la nomina compete entro 15 giorni al Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese.
4. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del Collegio, è nominato, entro 15 giorni dalla comunicazione di accettazione della nomina dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese, tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 5, a meno che le parti abbiano pattuito che siano le parti stesse o gli arbitri già nominati a dover scegliere il terzo arbitro entro un termine stabilito dal Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese
5. Qualora le parti non procedano alla nomina entro il termine stabilito, il terzo arbitro è nominato dal Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 5.

### **Articolo 5 (ELENCO DEGLI ARBITRI)**

1. Il Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese forma ogni triennio, avvalendosi anche degli Ordini e Collegi professionali, un elenco di persone particolarmente esperte nelle materie giuridiche e materie tecniche che si ritengano idonee a svolgere funzioni arbitrali.
2. L'elenco è pubblico.
3. Qualora si verificano particolari esigenze, il Consiglio della Camera può nominare arbitri altre persone dotate di specifiche competenze, non incluse nell'elenco, motivandone le ragioni.
4. Il Consiglio della Camera Arbitrale può disporre con deliberazione la cancellazione delle persone incluse nell'elenco di cui all'articolo 5

qualora risultino responsabili di gravi fatti che rivelino la inidoneità alle funzioni arbitrali.

5. La deliberazione di cancellazione viene adottata dopo aver ascoltato l'interessato, ed ha carattere strettamente riservato.
6. Le iscrizioni avvengono con deliberazione del Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese d'ufficio, previo assenso dell'interessato, o su domanda dell'interessato. Le eventuali domande dovranno essere corredate della opportuna documentazione relativa a:
  - a) titoli di studio posseduti;
  - b) esperienza professionale, attività svolta in pubblici uffici o nella libera professione;
  - c) esperienze acquisite in materia arbitrale;
  - d) partecipazione a corsi di formazione per arbitri;
  - e) pubblicazioni in materie giuridiche o tecniche;
  - f) ogni altro elemento idoneo a dimostrare la particolare esperienza acquisita;
  - g) dichiarazione di accettazione del regolamento, da parte dell'arbitro e delle tariffe allegate.

#### **Articolo 6 (DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA)**

1. Tutti gli arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti.
2. L'arbitro deve, contestualmente all'accettazione della nomina, rendere una dichiarazione di indipendenza sulla base della insussistenza di fatti e circostanze che possono costituire motivo di incompatibilità all'incarico.
3. Nel corso del procedimento ciascun arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

#### **Articolo 7 (ACCETTAZIONE DELLA NOMINA)**

1. Effettuata la nomina dell'arbitro la Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese ne informa le parti e l'arbitro stesso, che entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina dovrà comunicare, alla Segreteria, mediante spedizione di raccomandata a.r. la propria accettazione nonché la propria dichiarazione di indipendenza: in mancanza la nomina si intende non accettata.
2. La parte provvede alla nomina di un nuovo arbitro in sostituzione di quello che non ha accettato.
3. Le nomine, le accettazioni e le dichiarazioni di indipendenza dell'arbitro sono comunicate dalla Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese alle parti e agli altri arbitri (se previsti).

4. Gli arbitri che non hanno accettato la nomina devono essere sostituiti, rispettivamente dalle parti o dal Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese, se erano stati questi a nominarli.

#### **Articolo 8 (RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI)**

1. La parte può ricusare l'arbitro nei casi previsti dall'articolo 51 del Codice di procedura civile.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina e dalla dichiarazione di indipendenza o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
3. Sulla richiesta di ricusazione decide, in via definitiva e con provvedimento motivato, il Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese, tenendo conto anche dei requisiti di indipendenza ed imparzialità che devono contraddistinguere la funzione dell'arbitro.

#### **Articolo 9 (SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI)**

1. In caso di morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia, inerzia o negligenza, si provvede alla sostituzione dell'arbitro, con le stesse modalità previste per la nomina.
2. Nei casi di inerzia o negligenza, il Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese effettua un richiamo; se nonostante il richiamo l'arbitro non adempie alle sue funzioni, dopo averlo sentito, si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.
3. L'eventuale compenso dell'arbitro sostituito è definito dal Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese tenendo conto dell'attività fino a quel momento svolta.
4. Spetta all'arbitro, appena nominato, disporre l'eventuale rinnovo di precedenti atti del procedimento.

### IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

#### **Articolo 10 (ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA)**

1. Nel caso in cui la controversia sia deferita ad un Collegio di arbitri, la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese invita gli



arbitri a procedere entro 15 giorni dalla nomina del terzo arbitro, oppure invita le parti o gli arbitri a procedere alla nomina del terzo arbitro, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

2. Entro 5 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina dell'arbitro, la Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese forma il fascicolo e, comunque dopo aver ricevuto il versamento del deposito dovuto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lo trasmette in copia all'arbitro.

## **Articolo 11 (REGOLE DI PROCEDURA)**

1. In mancanza di norme del regolamento, l'arbitro ha facoltà di disciplinare il procedimento nel modo che ritiene più opportuno, purché sia garantito il principio del contraddittorio.
2. L'arbitro esperisce tra le parti un tentativo di conciliazione.
3. In caso di mancata conciliazione l'arbitro fissa dei termini per presentare documenti e memorie, e per replicare.
4. L'arbitro fissa la prima riunione allargata alle parti che possono farsi rappresentare da un mandatario.
5. Le parti devono premurarsi per la presenza di testimoni ammessi nel luogo e giorno fissato per l'audizione; se l'arbitro consente, i testimoni possono essere ascoltati, in una successiva udienza.
6. L'arbitro ha facoltà di nominare consulenti, di chiedere informazioni a pubbliche autorità e di rivolgersi all'autorità giudiziaria per gli ausili ammessi dalla legge; egli può procedere all'assunzione di mezzi di prova d'ufficio o su richiesta di parte. Può eccezionalmente assumere le deposizioni di testimoni richiedendo agli stessi di fornire, per iscritto, risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.
7. Chiusa l'istruttoria l'arbitro può invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte e fissare un'udienza per la discussione orale.
8. L'arbitro può, omessa ogni udienza, statuire in base ai soli documenti, se le parti, anche nel corso del procedimento, lo domandano o vi consentono in forma scritta.
9. L'udienza deve essere indetta dall'arbitro con un congruo preavviso. Le parti possono comparire, se convocate, di persona o tramite rappresentanti muniti di procura o legali difensori.
10. Se una parte non si presenta senza dare una valida giustificazione, l'arbitro procede con l'udienza dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata.
11. Delle attività dell'arbitro, quando sono presenti le parti, testi o consulenti, viene redatto un verbale.
12. Nel caso in cui le parti si accordano sulla composizione amichevole della controversia, nel corso del procedimento viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dall'arbitro.

13. Se l'accordo è soltanto parziale il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia non ancora risolti in via amichevole.

## **Articolo 12 (SEDE DELL'ARBITRATO)**

1. La sede dell'arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese. L'arbitro o il Collegio arbitrale può decidere se tenere altrove le riunioni.

## **IL LODO ARBITRALE**

### **Articolo 13 (FORMA DEL LODO)**

1. Il lodo è deliberato dall'arbitro o dal Collegio a maggioranza dei voti ed è redatto per iscritto, in tanti originali quante sono le parti, più una per la Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese.
2. I componenti del Collegio arbitrale possono sottoscrivere il lodo in tempi diversi, ma devono indicare il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui la firma è stata apposta.
3. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.
4. Gli arbitri inviano, senza indugio, il lodo sottoscritto alla Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese.
5. La Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese trasmette entro 10 giorni dal ricevimento del lodo, gli esemplari sottoscritti in originale a ciascuna parte.

### **Articolo 14 (CONTENUTO DEL LODO)**

1. Il lodo deve avere per oggetto tutti i punti della controversia motivati.
2. E' valido il lodo sottoscritto dall'arbitro o dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto e non hanno potuto sottoscriverlo.
3. Nel lodo definitivo l'arbitro indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese di procedimento e quelle di difesa.

### **Articolo 15 (TERMINI PER LA DECISIONE)**

1. Entro 180 giorni dalla trasmissione del fascicolo di cui all'artico-

- lo 10, comma 2, l'arbitro deve pronunciare il lodo.
2. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla pronuncia su di essa, e quando occorre procedere alla sostituzione dell'arbitro.
  3. Il termine stabilito per la pronuncia del lodo nel caso in cui si verificano questioni particolarmente complesse nel merito o quanto ad istruttoria, può essere prorogato dal Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese fino ad un massimo di 180 giorni, dopo avere avuto l'assenso scritto delle parti.

## LE SPESE DI PROCEDIMENTO

### **Articolo 16**

#### **(DIRITTI DI REGISTRAZIONE E SPESE DI PROCEDIMENTO)**

1. Le spese di arbitrato comprendono i diritti di registrazione, l'onorario dell'arbitro, le spese amministrative ed eventuali spese di consulenza tecnica.
2. Le parti contestualmente alla presentazione della domanda di arbitrato o della risposta, versano alla Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese i diritti di registrazione per i servizi camerali stabiliti nella allegata tariffa.
3. La Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese stima il valore economico della controversia sulla base delle indicazioni provenienti dalle parti, sommando alla domanda principale l'eventuale domanda riconvenzionale.
4. La Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese determina la somma che le parti devono versare a titolo di deposito iniziale, in parti uguali, sufficiente a coprire le spese per i servizi arbitrali camerali, nei limiti della allegata tariffa.
5. Dopo il versamento del deposito di almeno una delle parti, si dà corso alla domanda di arbitrato.
6. Qualora il deposito non venga versato, la domanda si considera ritirata e la somma eventualmente versata, dedotte le spese, viene restituita.
7. Qualora l'arbitro nomini un consulente tecnico, l'attività dello stesso non potrà avere inizio sino a che le parti, od una di esse, non abbiano effettuato il deposito richiesto dall'arbitro, nell'ammontare prevedibilmente sufficiente a coprire l'onorario e le spese del consulente.
8. L'arbitro richiede alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese, con istanza, la liquidazione del proprio onorario, secondo gli importi previsti nella allegata tariffa, e il Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese decide.

## **Articolo 17**

### **(MODALITA' PAGAMENTO DIRITTI DI REGISTRAZIONE E SPESE AMMINISTRATIVE)**

1. La Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese provvede a richiedere alle parti il versamento dei diritti dovuti sulla base del valore economico della controversia.
2. I versamenti devono essere effettuati in parti uguali dalle parti, salva la ripartizione finale delle spese decisa dall'arbitro.
3. Tuttavia, qualora una parte non provveda ad uno dei versamenti richiesti, tale versamento può essere effettuato dall'altra parte. In tal caso l'importo relativo sarà riportato nel lodo finale quale credito della parte adempiente.
4. Qualora il versamento non sia stato effettuato entro sei mesi dalla richiesta dello stesso, il Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese può dichiarare ritirata la domanda alla quale il versamento si riferisce.
5. Se il procedimento arbitrale si conclude prima dell'emissione del lodo, il Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Varese delibera, con riferimento all'attività svolta, le spese di procedimento.

## TARIFFA

### Diritti di segreteria per domanda di arbitrato e conciliazione: Euro 30,00

(D.M. 29/11/2004, G.U. 02/12/2004 N. 283)

#### SPESE AMMINISTRATIVE

VALORE DELLA LITE	AMMONTARE DELLE SPESE AMMINISTRATIVE
Da € 154.937,07 a € 516.456,90	€ 955,44+0,2% sull'eccedenza di € 154.937,06
Da € 516.456,91 a € 2.582.284,49	€ 1.678,48+0,1% sull'eccedenza di € 516.456,90
Da € 2.582.284,50 a € 5.164.568,99	€ 2.194,94+0,05% sull'eccedenza di € 2.582.284,49
Oltre € 5.164.568,99	€ 3.486,08+0,01% sull'eccedenza di € 5.164.568,99

#### ONORARIO DELL'ARBITRO

VALORE DELLA LITE	AMMONTARE DEGLI ONORARI	
	minimo di €	massimo di €
Da € 154.937,07 a € 516.456,90	981,27+0,3% sull'eccedenza di 154.937,06	2.014,18+0,7%
Da € 516.456,91 a € 2.582.284,49	2.065,83+0,1% sull'eccedenza di 516.456,90	4.544,82+0,6%
Da € 2.582.284,50 a € 5.164.568,99	2.582,28+0,05% sull'eccedenza di 2.582.284,49	7.643,56+0,4%
Oltre € 5.164.568,99	3.873,43+0,01% sull'eccedenza di 5.164.568,99	17.972,70+0,2%

# REGOLAMENTO SEMPLIFICATO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

## FASE CONCILIATIVA

### **Articolo 1 (DOMANDA DI CONCILIAZIONE)**

1. Chiunque desideri attivare la procedura di conciliazione prevista dal presente Regolamento deve far pervenire alla Segreteria della Camera Arbitrale, in triplice copia, una apposita domanda, indicando:
  - a) i nomi e gli indirizzi delle parti;
  - b) il motivo del contendere e la sintetica esposizione dei fatti;
  - c) il valore economico, anche approssimativo, della lite;
  - d) la clausola compromissoria o il compromesso;
  - e) l'indicazione dell'eventuale rappresentante e/o difensore con la conseguente eventuale procura alle liti ed elezione di domicilio;
  - f) ogni altro documento che la parte ritenga utile di allegare.
2. Le parti possono anche presentare una domanda congiunta.

### **Articolo 2 (RISPOSTA ED AVVIO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE)**

1. A seguito della presentazione della domanda di conciliazione, le Segreteria ne dà comunicazione alla controparte con ogni mezzo idoneo a provarne il ricevimento.
2. La controparte, nel termine di 15 giorni dal ricevimento, può far pervenire alla Segreteria una risposta, unitamente ad ogni altro documento che ritiene utile allegare.
3. La prima seduta conciliativa avviene non oltre un mese dal termine fissato per la risposta o dalla presentazione della domanda congiunta.
4. Il tentativo di conciliazione viene condotto da un conciliatore, scelto tra gli iscritti nell'elenco degli arbitri della Camera Arbitrale, dalle parti, di comune accordo, entro 15 giorni dal termine fissato per la risposta o, in difetto, dal Consiglio della Camera Arbitrale.

### **Articolo 3 (PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE)**

1. La Segreteria fissa la prima seduta dandone comunicazione al conciliatore e alle parti con ogni mezzo idoneo.
2. Il conciliatore analizza il contenzioso nella prima seduta, alla quale, nei casi richiesti dalla controversia, possono seguire una o due sedute successive, fissate di volta in volta (a distanza non superio-

re di un mese). I dati e le informazioni fornite dalle parti sono da ritenersi riservati. Le parti possono intervenire alle sedute personalmente, senza necessità di difensore tecnico.

#### **Articolo 4 (SPESE PROCEDURALI)**

1. Le spese procedurali sono determinate nella allegata tariffa. Esse coprono l'attività svolta dalla Camera e il compenso spettante al conciliatore.
2. Le spese devono essere versate alla Segreteria da ciascuna parte prima dello svolgimento delle sedute conciliative.
3. La Camera corrisponde al conciliatore il compenso fissato nella allegata tariffa per ogni procedura di conciliazione (che potrà comprendere da una a tre sedute).

#### **Articolo 5 (CONCLUSIONE DELLA CONCILIAZIONE)**

1. Il tentativo di conciliazione si ritiene concluso quando:
  - a) la Segreteria constata l'assenza di volontà delle parti, o di una di esse, di partecipare al tentativo di conciliazione anche tramite il mancato versamento delle spese previste;
  - b) il conciliatore redige il modulo di avvenuta conciliazione, sottoscritto dalle parti;
  - c) il conciliatore redige il modulo di mancata conciliazione, una volta accertata l'impossibilità di raggiungere un accordo. Tale impossibilità può derivare anche dalla ingiustificata assenza della controparte alla prima seduta e alle successive sedute.
2. La Segreteria comunica alle parti per iscritto, entro 7 giorni, la conclusione del procedimento, inviando copia del modulo di avvenuta o mancata conciliazione.
3. Il comportamento delle parti durante il fallito tentativo di conciliazione non può costituire elemento di prova né essere altrimenti utilizzato nel successivo eventuale procedimento arbitrale.

### FASE ARBITRALE

#### **Articolo 6 (AVVIO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE)**

1. Se il tentativo di conciliazione non riesce, la parte interessata presenta alla Segreteria della Camera, in triplice copia, una domanda di arbitrato sottoscritta dalla stessa contenente:

- a) il modulo di mancata conciliazione;
  - b) l'esposizione dei fatti attinenti alla controversia e delle pretese con l'indicazione, anche solo approssimativa, del relativo valore economico;
  - c) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova presentati a sostegno della domanda ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
  - d) l'indicazione dell'eventuale rappresentante e/o difensore con la conseguente eventuale procura alle liti ed elezione di domicilio.
2. La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte la domanda di arbitrato tramite lettera raccomandata a.r.

### **Articolo 7 (RISPOSTA DEL CONVENUTO)**

1. La parte convenuta, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, presenta alla Segreteria, in triplice copia, la risposta sottoscritta dalla stessa contenente:
  - a) la formulazione della difesa ed ogni eventuale domanda riconvenzionale, con l'indicazione, anche approssimativa, del relativo valore economico;
  - b) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova presentati a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
  - c) l'indicazione dell'eventuale rappresentante e/o difensore con la conseguente eventuale procura alle liti ed elezione di domicilio.
2. La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte l'atto di risposta tramite lettera raccomandata a.r.

### **Articolo 8 (DEPOSITO A COPERTURA DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO)**

1. La Camera, sulla base degli atti indicati negli articoli 6 e 7, stima in via provvisoria il valore economico della controversia e richiede alle parti, in eguale misura, un deposito a copertura delle spese di procedimento indicate nella tariffa allegata.
2. Il valore economico della controversia viene stimato sulla base del valore complessivo delle domande presentate dalle parti e delle relative richieste economiche.

### **Articolo 9 (NOMINA DELL'ARBITRO)**

1. La Camera, dopo che le parti hanno versato il deposito iniziale di cui all'articolo 10, nomina l'arbitro unico, scelto fra gli iscritti nell'elenco degli arbitri della Camera Arbitrale, trasmettendogli la documentazione depositata dalle parti. Le parti possono comunque scegliere di



comune accordo l'arbitro unico tra i nominativi dell'elenco, purché entro 10 giorni dal termine fissato per la risposta di cui all'articolo 7, comma 1.

#### **Articolo 10**

#### **(ACCETTAZIONE E DICHIARAZIONE D'INDIPENDENZA DELL'ARBITRO)**

1. L'arbitro ricevuta comunicazione dell'incarico dalla Segreteria deve trasmettere alla stessa la propria accettazione entro 15 giorni.
2. Unitamente all'accettazione l'arbitro deve dichiarare per iscritto:
  - a) qualunque relazione con le parti o i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
  - b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

Tale dichiarazione, qualora si renda necessaria per fatti sopravvenuti, dovrà essere ripetuta, nel corso della procedura arbitrale, fino al deposito del lodo.

#### **Articolo 11**

#### **(SOSTITUZIONE DELL'ARBITRO)**

1. L'arbitro è sostituito nelle ipotesi di ricusazione presentata da una parte ed accolta dalla Camera, di rinuncia per gravi motivi, di morte o di sopravvenuta incapacità.  
Può altresì essere sostituito dalla Camera per comportamento ostruzionistico, inerzia, ingiustificato ritardo o negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni.
2. Alla designazione di un arbitro in sostituzione di quello già designato provvede senza indugio la Camera.

#### **Articolo 12**

#### **(SEDE DELL'ARBITRATO)**

1. Ai fini previsti dal Codice di procedura civile, la sede dell'arbitrato è stabilita presso la Camera Arbitrale della Camera di commercio di Varese, salvo diversa richiesta congiunta delle parti.

#### **Articolo 13**

#### **(REGOLE PROCEDURALI E ISTRUTTORIE)**

1. L'arbitrato ha natura rituale di equità. Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dagli articoli 816 e seguenti del Codice di procedura civile, dal presente Regolamento o, nel silenzio del Regolamento, dall'arbitro nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. L'arbitro decide la controversia, qualora ciò gli appaia possibile, sulla base di sole prove documentali.

3. L'arbitro, qualora lo ritenga necessario, può nominare, salvo che le parti espressamente lo escludano, un consulente tecnico d'ufficio, definire il suo incarico, ricevere la sua relazione ed ascoltarlo in contraddittorio con le parti e con gli eventuali loro consulenti tecnici. La nomina del consulente tecnico d'ufficio può anche essere effettuata, su richiesta dell'arbitro, dal Consiglio della Camera Arbitrale.

#### **Articolo 14 (REDAZIONE DEL LODO)**

1. Il lodo, redatto per iscritto, è sottoscritto dall'arbitro, il quale deve indicare il luogo, giorno mese ed anno in cui tale sottoscrizione è stata apposta.
2. Il lodo deve motivatamente pronunciarsi su tutte le domande presentate dalle parti.
3. Oltre ai requisiti previsti dall'articolo 823 del Codice di procedura civile, il lodo deve riportare o richiamare le spese di procedimento indicate nell'articolo 16 del Regolamento e determinate dalla Camera.
4. Spetta all'arbitro indicare nel lodo la ripartizione fra le parti delle spese di procedimento.

#### **Articolo 15 (TERMINE DEL DEPOSITO DEL LODO)**

1. Il lodo deve essere depositato dall'arbitro presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno per la Segreteria, entro 90 giorni dalla sua accettazione. Il termine può essere prorogato dal Consiglio della Camera Arbitrale quando ricorrono giusti motivi.
2. Il termine per il deposito del lodo viene sospeso in relazione alle ipotesi previste dall'articolo 16, comma 3, del Regolamento. Il Consiglio della Camera Arbitrale può decidere d'ufficio o su istanza delle parti o dell'arbitro la sospensione del procedimento, in presenza di ogni altro giustificato motivo.
3. La Segreteria trasmette il lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale effettuata con raccomandata a.r.

#### **Articolo 16 (SPESE DI PROCEDIMENTO E MODALITA' DEI PAGAMENTI)**

1. Le spese di procedimento sono determinate dalle tariffe allegate al presente Regolamento e sono dovute in solido dalle parti. Le spese coprono l'attività svolta dalla Camera e il compenso spettante all'arbitro.
2. Tutti i depositi da effettuarsi nel corso delle procedure sono richiesti alle parti in eguale misura. Qualora una parte non provveda, nei termini assegnati, ad uno qualunque dei pagamenti richiesti, tale paga-

mento può essere effettuato dall'altra parte, con diritto di rivalsa nei confronti della parte inadempiente, fermi restando i poteri dell'arbitro nella ripartizione tra le parti delle spese di procedimento ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

3. Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti, la Camera dichiara la sospensione del procedimento stesso. I termini riprendono a decorrere quando viene effettuato il pagamento mancante. Qualora il pagamento non sia stato effettuato entro 3 mesi dalla richiesta, il Consiglio della Camera Arbitrale può dichiarare estinto il procedimento.
4. Il Consiglio della Camera Arbitrale corrisponde all'arbitro un compenso determinato secondo la allegata tariffa collegato al valore della lite accertato nel corso del procedimento.

## TARIFFA

### FASE CONCILIATIVA

1. Le parti devono versare - alla prima riunione conciliativa - la somma di € 413,16 indipendentemente dal valore della controversia. Se la conciliazione si conclude con la prima riunione nessuna altra somma è dovuta dalle parti.
2. Per ogni riunione successiva - fino ad un massimo di due riunioni oltre la prima - le parti devono versare € 103,29.
3. La Camera corrisponde al conciliatore un compenso di € 258,23 per ogni procedura di conciliazione, che potrà comprendere da una a tre sedute.

### FASE ARBITRALE

1. Le parti devono versare alla Camera una somma pari al 5% del valore della controversia e comunque non inferiore a € 361,52 e non superiore a € 5.681,02.  
Le parti dovranno effettuare i versamenti nel seguente modo:
  - il 3% del valore della controversia e comunque non meno di \_361,52 anteriormente alla prima udienza arbitrale, a titolo di deposito a copertura delle spese di procedimento;
  - la restante parte prima del deposito del lodo a copertura delle spese di procedimento.
2. La Camera corrisponde all'arbitro un compenso per ogni procedura arbitrale pari al 4 % del valore della controversia determinato dalla

- Camera e comunque non inferiore a € 258,23.
3. Nel caso in cui il procedimento si concluda prima dell'emissione del lodo, la Camera può determinare spese inferiori alle tariffe, con riferimento all'attività svolta.
  4. La Camera, in casi straordinari, può determinare spese inferiori o eccedenti le tariffe.

**Diritti di segreteria per domanda di arbitrato e conciliazione:**

**Euro 30,00**

*(D.M. 29/11/2004, G.U. 02/12/2004 N. 283)*

## REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

### CHE COS'E' LA CONCILIAZIONE

La realtà dei rapporti commerciali spesso determina la nascita di conflitti più o meno grandi, che possono sorgere tra imprese oppure tra imprese e consumatori. La tipologia di queste controversie tuttavia, è tale da richiedere soluzioni rapide, poco dispendiose, sicure, che siano in grado di conservare le relazioni ed i rapporti commerciali tra imprese che agiscono nel medesimo settore o nella stessa area geografica, e – d'altro canto – che consentano ai consumatori di ottenere la tutela necessaria anche rispetto alle controversie di valore più esiguo.

Tali esigenze non trovano adeguata risposta nei tribunali, che hanno tempi e costi eccessivi, che non sempre si adattano ai bisogni delle moderne economie di mercato, e che a volte fanno desistere le parti nella ricerca di soluzioni.

Per ovviare a tutto questo le Camere di Commercio italiane, in attuazione della legge n. 580 del 1993, hanno istituito un servizio di conciliazione che si pone come strumento di risoluzione alternativa delle liti, che si caratterizza per:

- la rapidità dei tempi di soluzione;
- la semplicità del procedimento;
- i costi ridotti e predeterminati;
- la riservatezza della procedura.

Sia le imprese che i consumatori possono rivolgersi al servizio di conciliazione attivo nelle Camere di commercio, per tentare di porre fine alla controversia nata tra loro, grazie all'intervento di un terzo indipendente e imparziale, che renda più semplice la possibilità che questi trovino una soluzione amichevole.

In questo modo la composizione della controversia si raggiunge sulla base della effettiva volontà delle parti, magari con una soluzione creativa. Se le parti riescono a trovare una soluzione, firmano un accordo che tra loro ha la medesima efficacia di un contratto; in caso contrario esse possono abbandonare il procedimento in ogni momento.

Il sistema camerale offre un servizio efficace, rapido ed omogeneo su tutto il territorio nazionale in quanto a regole e tariffe.

Ciò è stato possibile grazie ad un notevole impegno e ad un grande sforzo organizzativo, con lo scopo di offrire un servizio utile per gli operatori del mercato e potenzialmente in grado di migliorare l'intero sistema di giustizia in Italia.

Perché parliamo di risoluzione alternativa:

- innanzitutto perché la conciliazione camerale offre alle imprese ed ai consumatori una possibilità concreta e efficace di risolvere i loro contrasti, che è diversa rispetto al processo ordinario, ma senza sostituirlo: le parti infatti possono sempre rivolgersi al giudice ordinario se lo vogliono;
- perché sono le parti stesse a gestire interamente la procedura: il conciliatore, soggetto neutrale ed indipendente rispetto alle parti, ha la funzione di aiutarle a trovare una soluzione che ponga fine alla loro lite; una soluzione amichevole, costruita intorno alla collaborazione ed alla composizione piuttosto che allo scontro;
- infine, perché è alternativa la soluzione: essa, infatti, non si basa solo su diritti e obblighi, ma si adatta facilmente alle effettive esigenze economiche e commerciali delle parti, che potranno anche trovare un accordo su basi innovative, discostandosi dalle posizioni originarie.

### **CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE**

***Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Varese e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.***

## **REGOLE DI CONCILIAZIONE**

### **SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.

### **AVVIO**

Il servizio si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione presso la Segreteria.

La Segreteria informa l'altra parte nel più breve tempo possibile, invitandola a rispondere entro il termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, la parte che ha depositato la domanda può ritirarla.

Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell'incontro.

Se, al contrario, quest'ultima comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro 45 giorni dal deposito della domanda stessa, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti.

È altresì prevista la possibilità di depositare una domanda congiunta e contestuale.

Le parti possono depositare gli atti sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché contenenti le stesse informazioni richieste.

## IL CONCILIATORE

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. I conciliatori sono specialisti in tecniche di conciliazione.

Il conciliatore è individuato dalla Segreteria tra i nominativi inseriti in un'apposita lista, formata sulla base di standard minimi definiti a livello nazionale; solo in casi eccezionali può essere individuato al di fuori della stessa.

Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista.

In controversie di particolare complessità, la Segreteria può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore del conciliatore, con il consenso scritto delle parti, e senza aggravio di spese per le medesime.

Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore individuato.

Il conciliatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegato al presente regolamento.

Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

## LA SEGRETERIA

I funzionari che operano presso la Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia, e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione. La Segreteria contatta l'altra parte per verificarne la disponibilità a partecipare all'incontro di conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.

Su richiesta della parte che ha depositato la domanda, la Segreteria attesta per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta o mancata risposta dell'altra parte;
- c) la decorrenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.

## L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

La sede dell'incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un'altra sede camerale scelta dalle parti.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o, in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

Le parti sono libere di farsi accompagnare da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle Associazioni di consumatori o di categoria. In ogni caso è necessario portare a conoscenza della Segreteria con congruo anticipo i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che entrambe le parti lo richiedano e si impegnino a sostenerne in eguale misura i relativi oneri. Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di conciliazione e, di norma, un'unica seduta ne esaurisce l'oggetto. In caso contrario, il conciliatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

#### ESITO DELL'INCONTRO

Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, dà atto dell'esito dell'incontro. Nel caso di esito positivo, i termini dell'accordo sono recepiti in un documento separato e sottoscritto dalle sole parti. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

#### RISERVATEZZA

Il procedimento di conciliazione è riservato, e tutto quanto viene detto nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione. Essi si impegnano altresì a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Infine, le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

#### CASI SPECIFICI DI CONCILIAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento.

Nel caso di controversie in materia di subfornitura (ex art. 10, c.1, L. n°192/98), si applica la seguente disposizione, che opera ad integrazione ed in parziale sostituzione delle precedenti:

“in caso di rifiuto espresso o comunque di mancato ricevimento dell'adesione dall'altra parte entro **30 giorni** dal deposito della domanda di conci-



liazione, si considera concluso il procedimento di conciliazione e di ciò la Segreteria dà comunicazione scritta alla parte che ha attivato il servizio". La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda.

Nel corso dell'incontro di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.

#### **TARIFFE \***

Spese di Avvio: € 30 (IVA compresa)

Le spese di avvio devono essere versate dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito della risposta.

Le spese di avvio non sono dovute nei seguenti casi:

- quando una delle parti della controversia è un consumatore;
- quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
- quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

#### **Spese di Conciliazione**

<b>Valore della lite**</b>	<b>Spesa per ciascuna parte ***</b>
Fino a € 1.000	<b>€ 40</b>
Da € 1.001 a € 5.000	<b>€ 100</b>
Da € 5.001 a € 10.000	<b>€ 200</b>
Da € 10.001 a € 25.000	<b>€ 300</b>
Da € 25.001 a € 50.000	<b>€ 500</b>
Da € 50.001 a € 250.000	<b>€ 1.000</b>
Da € 250.001 a € 500.000	<b>€ 2.000</b>
Da € 500.001 a € 2.500.000	<b>€ 4.000</b>
Oltre € 2.500.001	<b>€ 6.000</b>

Le *spese di conciliazione* devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione; in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento. Esse comprendono anche l'onorario del conciliatore e coprono l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

(\*) Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte. Nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, la Segreteria individua la tariffa da applicare. Le presenti tariffe sono adottate in via sperimentale.

(\*\*) Indicato nella domanda di conciliazione.

(\*\*\*) Le cifre indicate sono comprensive di IVA.

## NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI \*

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di conciliatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
2. Il conciliatore deve comunicare<sup>1</sup> qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza<sup>2</sup> e imparzialità<sup>3</sup> o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità<sup>4</sup>.  
Il conciliatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
3. Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
  - le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
  - il ruolo del conciliatore e delle parti;
  - gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.
4. Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.
5. Il conciliatore non deve esercitare nessuna pressione sulle parti.
6. Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della

\* *ispirate al codice deontologico approvato dall'UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nella sessione 2 aprile 2002, e adattate alla conciliazione amministrata dalle CCIAA italiane.*

1 Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.

2 Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti.

3 Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

4 Neutralità si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

## INDICE SISTEMATICO DELLE MATERIE

<b>TITOLO I</b>	<b>USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE</b>		
Capitolo 1°	Qualifiche (*)		
Capitolo 2°	Denominazioni (*)		
Capitolo 3°	Clausole principali (*)		
Capitolo 4°	Mediazioni in genere	pag.	9
Capitolo 5°	Provvigioni e sconti (*)		
Capitolo 6°	Termini (*)		
Capitolo 7°	Contratti in Fiera e in borse merci (*)		
<b>TITOLO II</b>	<b>COMUNIONI TACITE FAMILIARI (*)</b>		
<b>TITOLO III</b>	<b>COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI, DI AZIENDE COMMERCIALI E DI IMPIANTI INDUSTRIALI</b>		
Capitolo 1°	Compravendita beni immobili	pag.	14
Capitolo 2°	Locazione	pag.	16
Capitolo 3°	Compravendita di aziende commerciali e di impianti industriali	pag.	20
<b>TITOLO IV</b>	<b>COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI</b>		
Capitolo 1°	Compravendita di fondi rustici	pag.	24
Capitolo 2°	Affitto di fondi rustici	pag.	26
Capitolo 3°	Conduzione a mezzadria (*)		

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

<b>Capitolo 4°</b>	<b>Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione (*)</b>	
<b>Capitolo 5°</b>	<b>Conduzione a colonia miglioritaria (*)</b>	
<b>Capitolo 6°</b>	<b>Conduzione in enfiteusi (*)</b>	
<b>Capitolo 7°</b>	<b>Altre forme di conduzione (*)</b>	

## **TITOLO V            COMPRAVENDITA DI PRODOTTI**

<b>Capitolo 1°</b>	<b>Prodotti della zootecnia</b>	pag.	32
<b>a)</b>	<b>Bovini da vita, da latte, da macello</b>	pag.	36
	Sezione I – Bovini da riproduzione e da latte	pag.	36
	Sezione II – Vitelli da allevamento e da ingrasso	pag.	41
	Sezione III – Bovini da macello	pag.	42
<b>b)</b>	<b>Equini</b>	pag.	44
<b>c)</b>	<b>Suini</b>	pag.	47
	Sezione I – Contrattazioni in genere	pag.	47
	Sezione II – Suini grassi	pag.	47
	Sezione III – Magroni e lattonzoli per macello	pag.	48
	Sezione IV – Magroni e lattonzoli per allevamento	pag.	49
	Sezione V – Verri e scrofe	pag.	50
<b>d)</b>	<b>Ovini e caprini</b>	pag.	50
<b>e)</b>	<b>Animali da cortile: pollame e conigli</b>	pag.	51
<b>f)</b>	<b>Prodotti grezzi della zootecnia</b>	pag.	52
	Sezione I – Latte	pag.	52
	Sezione II – Uova	pag.	54
	Sezione III – Esercizio dell'apicoltura	pag.	55
	Commercio del miele	pag.	56
	Sezione IV – Pelli fresche	pag.	57
<b>Capitolo 2°</b>	<b>Prodotti dell'agricoltura</b>	pag.	60
<b>a)</b>	<b>Frumento (*)</b>		
<b>b)</b>	<b>Granoturco (*)</b>		
<b>c)</b>	<b>Riso (*)</b>		
<b>d)</b>	<b>Cereali minori (*)</b>		
<b>e)</b>	<b>Patate (*)</b>		
<b>f)</b>	<b>Ortaggi (*)</b>		
<b>g)</b>	<b>Uva da vino</b>	pag.	63
<b>h)</b>	<b>Olive (*)</b>		
<b>i)</b>	<b>Agrumi (*)</b>		
<b>l)</b>	<b>Frutta fresca (*)</b>		

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

<b>m)</b>	<b>Frutta secca (*)</b>		
<b>n)</b>	<b>Erbe, sementi, foraggi</b>	pag.	64
	Sezione I – Fieno	pag.	64
	Sezione II – Paglia	pag.	65
<b>o)</b>	<b>Fiori e piante ornamentali</b>	pag.	66
	Sezione I – Fiori recisi e verde da fronda	pag.	66
	Sezione II – Piante ornamentali in contenitore verdi e fiorite da interno	pag.	66
<b>p)</b>	<b>Piante da vivaio e da trapianto</b>	pag.	68
	Sezione I – Piante da vivaio	pag.	68
	Sezione II – Tappeti erbosi	pag.	70
	Sezione III – Opere di giardinaggio	pag.	70
<b>q)</b>	<b>Piante officinali e coloniali (*)</b>		
<b>r)</b>	<b>Droghe e spezie</b>	pag.	72
<b>Capitolo 3°</b>	<b>Prodotti della silvicoltura</b>	pag.	75
<b>a)</b>	<b>Legna da ardere</b>	pag.	77
	Sezione I – Usi generali	pag.	77
	Sezione II – Vendita a domicilio su piazza	pag.	80
<b>b)</b>	<b>Carbone vegetale (o carbone di legna)</b>	pag.	81
	Sezione I – Contratti all'ingrosso	pag.	81
	Sezione II – Contratti fra grossisti e “sostrai” (venditori al minuto)	pag.	82
<b>c)</b>	<b>Legname rozzo</b>	pag.	83
	Sezione I – Usi generali	pag.	83
	Sezione II – Piante e boschi d'alto fusto	pag.	83
<b>d)</b>	<b>Sughero, ecc. (*)</b>		
<b>e)</b>	<b>Legname per paleria</b>	pag.	84
<b>f)</b>	<b>Legname grezzo in tronchi</b>	pag.	84
<b>Capitolo 4°</b>	<b>Prodotti della caccia e della pesca (*)</b>		
<b>Capitolo 5°</b>	<b>Prodotti delle industrie estrattive</b>	pag.	86
<b>a)</b>	<b>Minerali metalliferi (*)</b>		
<b>b)</b>	<b>Minerali non metalliferi – Carbon fossile e coke</b>	pag.	87
	Sezione I – Usi generali	pag.	87
	Sezione II – Vendite a domicilio su piazza	pag.	92
<b>Capitolo 6°</b>	<b>Prodotti delle industrie alimentari</b>	pag.	93
<b>a)</b>	<b>Riso brillato (*)</b>		
<b>b)</b>	<b>Farina, semola e sottoprodotti della macinazione (*)</b>		
<b>c)</b>	<b>Paste (*)</b>		

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

d)	<b>Prodotti della panetteria (*)</b>		
e)	<b>Zucchero e prodotti dolciari</b>	pag.	96
f)	<b>Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie (*)</b>		
g)	<b>Pesci preparati (*)</b>		
h)	<b>Prodotti surgelati (*)</b>		
i)	<b>Conserve alimentari (*)</b>		
l)	<b>Latte e derivati</b>	pag.	97
m)	<b>Olio d'oliva (*)</b>		
n)	<b>Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali (*)</b>		
o)	<b>Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali (*)</b>		
p)	<b>Pelli grezze e residui della macellazione</b>	pag.	98
	Sezione I – Pelli salate o salamoiate	pag.	98
	Sezione II – Pelli grezze ovine e caprine non buone per pellicceria	pag.	100
	Sezione III – Pelli esotiche grezze (merce di importazione)	pag.	102
q)	<b>Vini e vermouth – Vini e mosti</b>	pag.	104
r)	<b>Alcool e liquori (*)</b>		
s)	<b>Birra (*)</b>		
t)	<b>Acque minerali, gassose e ghiaccio (*)</b>		

**Capitolo 7°      Prodotti dell'industria del tabacco (\*)**

**Capitolo 8°      Prodotti dell'industria delle pelli**      pag.    109

a)	<b>Pelli conciate</b>	pag.	110
b)	<b>Lavori in pelle e cuoio (*)</b>		

**Capitolo 9°      Prodotti delle industrie tessili**      pag.    112

a)	<b>Filati di cotone, lana, seta, ecc.</b>	pag.	115
b)	<b>Tessuti di cotone, lana, seta, ecc.</b>	pag.	124
	Sezione I – Tessuti greggi di cotone	pag.	124
	Sezione II – Tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati	pag.	132
c)	<b>Maglieria e calzetteria</b>	pag.	136
d)	<b>Cordami (*)</b>		

**Capitolo 10°     Prodotti delle industrie dell'abbigliamento  
e dell'arredamento (\*)**

**Capitolo 11°     Prodotti delle industrie del legno**      pag.    140

a)	<b>Legno comune</b>	pag.	140
	Sezione I – Parte generale	pag.	146
	Sezione II – Parte speciale	pag.	146

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

	Legname resinoso	pag.	146
	Legname rotondo	pag.	147
	Legname squadrato	pag.	147
	Legname segato	pag.	148
	Morali – mezzi morali – listelli	pag.	149
	Travetti – smezzole o madieri	pag.	150
	Legname sagomato	pag.	151
	Sezione III – Legname di latifoglia da lavoro	pag.	151
	Legnami nostrani di produzione locale	pag.	151
	Legnami di produzione nazionale ed estera	pag.	152
<b>b)</b>	<b>Compensati</b>	pag.	153
<b>c)</b>	<b>Mobili ed infissi (*)</b>		
<b>d)</b>	<b>Carri da strada (*)</b>		
<b>e)</b>	<b>Lavori in sughero (*)</b>		

**Capitolo 12°      Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche**      pag.    155

<b>a)</b>	<b>Carta e cartoni</b>	pag.	157
	Sezione I – Carta	pag.	157
	Sezione II – Cartoni	pag.	159
<b>b)</b>	<b>Prodotti tipografici</b>	pag.	160
	Sezione I – Prodotti dell'industria grafica	pag.	160
	Sezione II – Moduli continui	pag.	165
	Sezione III – Inchiostri da stampa	pag.	167
<b>c)</b>	<b>Fonografi, apparecchi fotografici (*)</b>		

**Capitolo 13°      Prodotti delle industrie metallurgiche**      pag.    168

<b>a)</b>	<b>Ghisa, ferro, acciai, ecc.</b>	pag.	170
	Sezione I – Materiali ferrosi, grezzi e lavorati	pag.	170
<b>b)</b>	<b>Alluminio e sue leghe (*)</b>		
<b>c)</b>	<b>Rame e sue leghe (*)</b>		
<b>d)</b>	<b>Argento, oro, platino ed altri metalli preziosi</b>	pag.	171
	Sezione I – Usi generali	pag.	171
	Sezione II – Oggetti preziosi	pag.	172
	Sezione III – Lavori su commissione	pag.	173
<b>e)</b>	<b>Altri metalli (*)</b>		
<b>f)</b>	<b>Rottami di metalli vari</b>	pag.	176
	Sezione I – Rottami di ferro e di acciaio	pag.	176
	Sezione II – Rottami di ghisa	pag.	176
	Sezione III – Rottami e residui di metalli non ferrosi, leghe e semilavorati	pag.	177

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

<b>Capitolo 14°</b>	<b>Prodotti delle industrie meccaniche</b>	pag.	179
a)	<b>Macchine ed apparecchi diversi</b>	pag.	180
b)	<b>Mezzi di trasporto (*)</b>		
<b>Capitolo 15°</b>	<b>Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi</b>	pag.	188
a)	<b>Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche (*)</b>		
b)	<b>Marmo, pietre ed alabastro lavorato</b>	pag.	190
	Sezione I – Pietre naturali	pag.	190
	Sezione II – Pietre artificiali	pag.	190
c)	<b>Calce, cemento e gesso</b>	pag.	191
	Sezione I – Leganti idraulici e gesso	pag.	191
	Sezione II – Materiali in fibrocemento	pag.	191
d)	<b>Materiale da costruzione</b>	pag.	191
	Sezione I – Laterizi	pag.	191
	Sezione II – Inerti (sabbia e ghiaia)	pag.	192
	Sezione III – Materiali per lavori stradali	pag.	192
e)	<b>Porcellane, maioliche e terraglie – materiali di grès</b>	pag.	193
	Sezione I – Materiali di grès	pag.	193
f)	<b>Lavori di vetro e cristallo</b>	pag.	194
	Sezione I – Vetri e cristalli in lastra e prodotti di vetro per l'edilizia	pag.	194
<b>Capitolo 16°</b>	<b>Prodotti delle industrie chimiche</b>	pag.	196
	<b>Parte prima:</b>		
	<b>commercio dei prodotti chimici in genere</b>	pag.	198
	<b>Parte seconda:</b>		
a)	<b>Concimi chimici</b>	pag.	199
b)	<b>Anticrittogamici</b>	pag.	200
c)	<b>Saponi, glicerina, profumeria (*)</b>		
d)	<b>Prodotti farmaceutici (*)</b>		
e)	<b>Colori e vernici (*)</b>		
f)	<b>Materie plastiche</b>	pag.	201
	Sezione I – Tubazioni in cloruro di polivinile rigido (PVC non plastificato)	pag.	201
g)	<b>Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone (benzina, petrolio, lubrificanti, coke, ecc.)</b>	pag.	201
	Sezione I – Denominazione e distinzioni	pag.	201
	Sezione II – Prodotti petroliferi: carburanti, combustibili, solventi e bitumi	pag.	202

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.



	Sezione III – Oli e grassi lubrificanti		
	– paraffine e vaseline	pag.	204
<b>h)</b>	<b>Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole</b>	pag.	205
	Sezione I – Gas di petrolio liquefatti	pag.	205
	Sezione II – Gas tecnici	pag.	206
<b>Capitolo 17°</b>	<b>Prodotti delle industrie della gomma elastica (*)</b>		
<b>Capitolo 18°</b>	<b>Prodotti di industrie varie (*)</b>		
<b>TITOLO VI</b>	<b>CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI</b>		
<b>Capitolo 1°</b>	<b>Usi bancari</b>	pag.	210
<b>Capitolo 2°</b>	<b>Usi delle assicurazioni (*)</b>		
<b>Capitolo 3°</b>	<b>Usi delle borse valori (*)</b>		
<b>Capitolo 4°</b>	<b>Leasing</b>	pag.	216
	Sezione I – Leasing mobiliare	pag.	217
	Sezione II – Leasing immobiliare	pag.	219
	Sezione III – Figure particolari di leasing	pag.	221
<b>Capitolo 5°</b>	<b>Carte di credito</b>	pag.	223
<b>Capitolo 6°</b>	<b>Credito al consumo</b>	pag.	226
	Sezione I – Usi generali	pag.	227
	Sezione II – Prestito finalizzato	pag.	227
	Sezione III – Credito rotativo o revolving	pag.	228
	Sezione IV – Accordo di convenzionamento (convenzione)	pag.	229
<b>Capitolo 7°</b>	<b>Factoring</b>	pag.	232
<b>TITOLO VII</b>	<b>ALTRI USI</b>		
<b>Capitolo 1°</b>	<b>Esercizio della caccia</b>	pag.	236
	Sezione I – Generalità	pag.	237
	Sezione II – Caccia al cinghiale	pag.	238
	Sezione III – Caccia alla minuta selvaggina	pag.	239

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## TITOLO VIII USI NEGOZIALI

<b>Capitolo 1°</b>	<b>Prestazioni varie d'opera e di servizi</b>	pag.	242
<b>a)</b>	<b>Candeggio, tintoria, stampa e finissaggio di tessuti, filati e materie tessili in genere</b>	pag.	246
	Sezione I – Generalità	pag.	246
	Sezione II – Rapporti tra industriali tintori ed esercenti che non eseguono le lavorazioni in laboratori propri	pag.	249
	Sezione III – Rapporti tra pulitintorie e privati	pag.	250
<b>b)</b>	<b>Lavanderie</b>	pag.	252
	Sezione I – Rapporti tra lavanderie e privati	pag.	252
	Sezione II – Lavorazione per conto di altre lavanderie	pag.	253
<b>c)</b>	<b>Pavimentazioni</b>	pag.	254
	Sezione I – Pavimenti in marmo od in mosaico	pag.	254
	Sezione II – Pavimenti in legno	pag.	255
	Sezione III – Pavimentazioni tessili e agugliati	pag.	257
	Sezione IV – Pavimentazioni resilienti	pag.	257
	Sezione V – Pavimenti e rivestimenti in piastrelle, vetrosi e smalti	pag.	258
	Sezione VI – Pavimentazioni e coperture – Impermeabilizzazioni in asfalti e bitumi	pag.	260
<b>d)</b>	<b>Serramenti, infissi e simili in legno</b>	pag.	260
<b>e)</b>	<b>Opere da verniciatore</b>	pag.	261
<b>f)</b>	<b>Tappezzerie</b>	pag.	263
	Sezione I – In carta e stoffa incollate	pag.	263
	Sezione II – In stoffa a tensione	pag.	264
<b>g)</b>	<b>Ricami a macchina e pizzi</b>	pag.	264
<b>h)</b>	<b>Alberghi</b>	pag.	267
<b>Capitolo 2°</b>	<b>Usi marittimi (*)</b>		
<b>Capitolo 3°</b>	<b>Usi nei trasporti terrestri</b>	pag.	276
	Sezione I – Spedizioni e/o trasporti di merci a collettame e/o piccole partite	pag.	276
	Sezione II – Trasporti a carico completo	pag.	280
	Sezione III – Spedizionieri	pag.	284
<b>Capitolo 4°</b>	<b>Usi nei trasporti aerei (*)</b>		
<b>Capitolo 5°</b>	<b>Usi nella cinematografia (*)</b>		
<b>Capitolo 6°</b>	<b>Compra-vendita automezzi</b>	pag.	292

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

<b>Capitolo 7°</b>	<b>Custodia e parcheggi (*)</b>	
<b>Capitolo 8°</b>	<b>Cani</b>	pag. 293
	Sezione I – Generalità	pag. 294
	Sezione II – Canili per pensione e per addestramento cani	pag. 297
	Sezione III – Allevamento e riproduzione di cani di razza	pag. 298
<b>Capitolo 9°</b>	<b>Franchising</b>	pag. 300
<b>Capitolo 10°</b>	<b>Internet providers</b>	pag. 303

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## APPENDICE

<b>I</b>	Tavole di ragguglio di pesi e misure locali	pag.	309
<b>II</b>	Tabella riassuntiva delle percentuali usuali di mediazione	pag.	310
<b>III</b>	Dizionario di vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario	pag.	314
<b>IV</b>	Definizione dei termini commerciali italiani secondo la Camera di Commercio Internazionale (INCOTERMS)	pag.	319
<b>V</b>	Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari	pag.	403
<b>Va</b>	Prassi bancaria internazionale uniforme (PBIU)	pag.	403
<b>VI</b>	Norme uniformi relative agli incassi	pag.	432
<b>VII</b>	Estratto Convenzione Internazionale di Monaco, marzo 1934, sull'allevamento e riproduzione dei cani di razza	pag.	443
<b>VIII</b>	Tabella dei termini di garanzia in uso per le malattie infettive del bestiame	pag.	448
<b>IX</b>	Tabella delle tare	pag.	451
<b>X</b>	Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale	pag.	454
<b>XI</b>	Statuto della Camera Arbitrale di Varese e Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Varese	pag.	482

CCIAA di Varese

**INDICE ALFABETICO-ANALITICO  
DELLE ATTIVITÀ E DELLE MERCI OGGETTO DI USI**

	PAG.
<b>A)</b>	
Abbuoni:	
- nella compravendita di pelli fresche .....	58
- nella contrattazione di pelli grezze ovine e caprine .....	100
- nella contrattazione di pelli salate .....	99
- nella tintoria, stampa e finissaggio tessuti.....	247
Aborto nei bovini .....	39
Accertamenti:	
- di avaria nei trasporti a carico completo .....	283
- di avaria nei trasporti di merci a collettame.....	278
- sui reclami nella contrattazione di tessuti .....	131-137
Accettazione:	
- permanenza, danni relativi ad animali in alberghi.....	269
- tacita del vino .....	106
Acciaio .....	170
Acciaio (rottami di) .....	177
Acconti nelle lavorazioni su commissione degli oggetti preziosi .....	175
Accorciamenti, allungamenti e cali di tessuti sottoposti a tintoria, stampa e finissaggio .....	246
Accordo di convenzionamento:	
- caratteristica di non esclusività del rapporto .....	230
- definizione .....	229
- divieto di pagamento al venditore convenzionato .....	230
- documentazione probatoria .....	230
- erogazione del finanziamento .....	230
- identificazione della clientela .....	230
- modalità di stipulazione della convenzione .....	229
- obblighi di rimborso da parte del venditore convenzionato .....	230
- pubblicità .....	230
- richiesta di finanziamento .....	229
Accredito bancario in conto "salvo buon fine" .....	213
Acque minerali, gassose e ghiaccio (*)	
Acquisto di fabbricato esistente nel leasing immobiliare .....	219
Addebito di titoli impagati .....	215
Affitto di fondi rustici:	
- cessazione.....	28
- decorrenza.....	27
- disdetta del contratto .....	27

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

- durata.....	27
- forme del canone di affitto .....	27
- macchinari ed attrezzi .....	28
- mediazione .....	27
- riconsegna del fondo e delle scorte .....	28
- scorte morte.....	27
- scorte vive .....	28
Agenzia di affari nella compravendita immobiliare (mediazione) ....	15
Agrumi (*)	
Alberghi:	
- accettazione, permanenza, danni relativi ad animali .....	269
- ammissione all'albergo .....	267
- condizioni di durata del contratto .....	268
- diritti e doveri delle parti .....	270
- disdette .....	267
- mancato arrivo .....	267
- norme generali (in nota art. 116).....	271
- oggetti dimenticati .....	272
- pagamenti .....	270
- parcheggi.....	270
- pensione .....	269
- periodi di stagione .....	272
- prenotazione di camere.....	267
- prestazioni di servizi extra .....	269
Alcool e liquori (*)	
Allevamento e riproduzione di cani da razza .....	?
Allodole.....	239
Alluminio (*)	
Ammissione all'albergo .....	267
Analisi:	
- dei campioni di carburante, combustibile, solvente e listini .....	204
- dei vini .....	104
Animali da cortile:	
- consegna .....	51
- contrattazioni .....	51
- determinazione del peso .....	51
- determinazione del prezzo .....	51
- malattie infettive.....	52
- pagamento.....	52
- reclami per vizi occulti .....	52
Annotazione delle consegne del latte .....	54
Antennelle (dimensioni legname rotondo) .....	147

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Anticrittogamici:	
- consegna (clausole relative alla) .....	200
- forma e conclusione del contratto .....	200
- indicazioni relative agli zolfi .....	201
- pezzatura .....	200
- provenienza .....	200
- titolo .....	200
Apiario .....	55
Apicidio .....	56
Apicoltura:	
- apicidio .....	56
- attività apistica .....	55
- distanze tra gli apiari .....	55
- nomade .....	56
Appalto per fabbricato da costruire nel leasing immobiliare .....	220
Appostamenti fissi di caccia .....	239
Appostamenti temporanei riconoscibili nella caccia .....	232
Approvazione:	
- dei crediti ceduti nel factoring .....	233
- (revoca della ...) nel factoring .....	233
Area per fabbricato da costruire nel leasing immobiliare .....	220
Argento .....	171
Assicurazione:	
- degli spedizionieri .....	284
- nel leasing mobiliare .....	218
- nel leasing immobiliare .....	220
Assicurazioni (*)	
Assortimento del legname resinoso .....	146
Assortimento del tavolame .....	148
Attecchimento delle piante da vivaio .....	69
Atto di emulazione nella caccia .....	239
Automezzi:	
- mediazione .....	292
- trapasso (definizione di automezzo usato) .....	292

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.



Avarie dell'uva .....	63
Avena (*)	
Aziende commerciali: compravendita .....	21

## B)

Base:	
- del prezzo dei materiali ferrosi .....	170
- di contrattazione dei metalli preziosi .....	171
Beccaccia .....	238
Birra (*)	
Bitumi .....	202
Blocco della maglieria e della calzetteria .....	139
Bobine di carta difettose .....	158
Bombole di gas tecnici .....	206-207
Bordonali .....	148
Borse valori (*)	
Boules di legnami nostrani .....	152
Bovini da macello:	
- consegna .....	43
- contrattazioni .....	42
- determinazione del peso .....	42
- distinzioni e oggetto del contratto .....	42
- esclusione di garanzia dai vizi .....	43
- forma e soggetti del contratto .....	42
- mediazione .....	44
- pagamento .....	45
- responsabilità del venditore .....	44
- tempo della pesatura .....	43
Bovini da riproduzione e da latte:	
- aborto .....	39
- conclusione e forma del contratto .....	36
- consegna .....	37
- decorrenza della garanzia .....	40
- denuncia dei vizi .....	41
- distinzione .....	36
- espressioni di garanzia .....	38
- garanzia – durata .....	40
- garanzia di produzione del latte .....	36
- malattie infettive .....	40
- mancanza della gravidanza garantita .....	39

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

- manzetta riscontrata gravida .....	38
- mediazione .....	41
- morte del vitello .....	38
- pagamento.....	38
- parto della primarola .....	38
- parto della vacca prima della consegna .....	38
- rischi e spese fino alla consegna .....	37
- risoluzione del contratto.....	39-41
- ritardo del parto .....	38
- ritardo nella consegna .....	37
- vacca con due fori in un capezzolo.....	40
- vendita a prova di produzione di latte .....	37
- vendita con esclusione di garanzia .....	38
- verifica dei vizi .....	41
- vizi apparenti .....	38
- vizio del nervetto .....	40
- zoppina lombarda .....	40
Bovini da vita (distinzione) .....	32-42
Buca sugli slarghi e sul greto dei corsi d'acqua nell'esercizio della caccia .....	239
Bue.....	42
Burrifici .....	97

### C)

#### Caccia:

- al cinghiale.....	238
- alla beccaccia e al beccaccino .....	238
- alla minuta selvaggina.....	239
- alle allodole .....	239
- appostamenti fissi .....	239
- appostamenti temporanei riconoscibili .....	239
- atto di emulazione .....	239
- campo delimitato già occupato .....	237
- cane da ferma .....	237
- con lo zimbello.....	239
- diritto di ricerca del selvatico levato .....	237
- lepre scovata da cane da ferma .....	238
- lepre scovata e inseguita da segugi .....	238
- lepre scovata senza cani.....	238
- selvatico di passo rimesso .....	237
- selvatico abbattuto.....	237
- selvatico fatto frullare.....	237
- selvatico rimesso da poco .....	237
- spartizione del cinghiale abbattuto .....	238
- uso della buca sugli slarghi sul greto dei corsi d'acqua .....	239
- vagante .....	239

- valletta di montagna già occupata.....	238
- zona di abbattimento del cinghiale .....	239
Calce, cemento e gesso .....	191
Cali:	
- da trasporto del carbon fossile e coke .....	89
- degli oggetti preziosi nei lavori su commissione .....	173
- dei filati sottoposti a tintoria, stampa e finissaggio .....	247
- di lavorazione della maglieria e della calzetteria.....	138
- nella contrattazione di pelli grezze ovine e caprine .....	101
Calzetteria (vedi maglieria e calzetteria) .....	136-139
Campionatura di tessuto o di stampa .....	248
Campioni dei vini .....	104
Campo delimitato già occupato da altro cacciatore.....	237
Cane da ferma .....	237
Cani:	
- certificato d'origine.....	295
- conclusione del contratto.....	294
- consegna del certificato d'origine .....	297
- denuncia dei vizi .....	296
- durata e decorrenza della garanzia nella vendita .....	296
- espressioni di garanzia nella vendita .....	295
- forme e soggetti del contratto di vendita .....	294
- mediazione .....	297
- oggetto del contratto di vendita .....	294
- pagamento e caparra .....	294
- rischio e spese di trasporto .....	294
- risoluzione del contratto di vendita .....	297
- vendita a prova .....	294
- vendita con certificato .....	295
- verifica dei vizi .....	296
- vizi da risoluzione del contratto .....	296
Canili per pensione e per addestramento cani:	
- contratto di pensione .....	297
- malattie del cane .....	298
- morosità del proprietario del cane .....	298
- morte del cane.....	298
- pagamento della pensione .....	298
- responsabilità e cautele del tenutario .....	297
- tenutari.....	297
- variazione del prezzo di pensione.....	297
Cannello (distinzioni carbone vegetale) .....	81

Canone nella locazione .....	17
Canoni nell'affitto di fondi rustici .....	27
Caparra:	
- nella compravendita di legna da ardere .....	79
- per gli equini .....	45
- per i lattonzoli da allevamento.....	49
- per i magroni da allevamento .....	49
- per i suini grassi .....	47
Caparra confirmatoria nelle compravendite:	
- di beni immobili .....	15
- di fondi rustici.....	25
Caprini:	
- contrattazioni .....	50
- forma del contratto.....	50
- malattie infettive.....	51
- pagamento.....	51
Caratteristica di non esclusività del rapporto nell'accordo di convenzionamento .....	230
Caratteristiche dei tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati .....	132
Caratteristiche del tessuto greggio di cotone.....	125
Carbon fossile e coke:	
- calo da trasporto .....	89
- certificati di miniera .....	88
- clausola "circa" .....	88
- luogo di consegna .....	92
- "minuto" tollerato per provenienze via mare .....	90
- obblighi del compratore .....	89, 92
- obblighi del venditore.....	89
- offerta ferma .....	87
- oneri e sgravi sopravvenuti .....	91
- oneri fiscali.....	91
- orario di consegna.....	92
- pagamento.....	91
- peso.....	92
- peso da fatturare .....	89
- peso riconosciuto.....	88
- pezzatura nelle compere da nave .....	90
- prestiti e restituzioni.....	87
- prezzo a domicilio .....	92
- prezzo "franco stazione confine" .....	90
- qualità della merce .....	88
- quantitativi da consegnare .....	88
- reclami .....	88

- responsabilità del venditore .....	92
- ripartizione della consegna .....	88
- rischio del trasporto per ferrovia .....	89
- rivalsa spese per merce "franco stazione confine" .....	90
- spedizioni a terzi destinatari .....	89
- spese di pesatura .....	89
- spese di trasporto .....	90
- storno parziale dell'ordinazione .....	87
- trasporto merce "franco stazione d'arrivo" .....	89
- umidità tollerata .....	91
- validità dell'offerta ferma .....	87
- valore della lettera di vettura .....	89
- vendita a mezzo rappresentanti e simili .....	87
 Carbone:	
- di bosco .....	81
- di legna (vedi carbone vegetale) .....	81, 83
 Carbone vegetale (o di legna):	
- contrattazioni .....	81
- distinzioni .....	81
- forma del contratto .....	81
- luogo di consegna .....	81
- mediazione .....	81
- obblighi delle parti .....	81
- pagamento .....	82
- pagamento tra rivenditori .....	82
- pesatura .....	82
- prezzo .....	83
- qualità .....	83
- rapporti fra venditori (contrattazione) .....	82
- rispedizione fuori piazza .....	82
- spedizioni per ferrovia o automezzi .....	81
- verifica qualità e peso .....	81
- vizi della merce .....	82
 Carburanti, combustibili, solventi e bitumi:	
- analisi dei campioni .....	204
- certificati di provenienza .....	204
- consegna .....	204
- modi di vendita .....	202
- ordinazioni .....	202
- pagamento .....	204
- prelievo di campioni .....	202
- recipienti .....	203
- unità di contrattazione .....	202
- vendita in autocisterne .....	204
- verifica quantitativa .....	204
 Carichi speciali .....	281

Carote (*)	
Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie (*)	
Carri da strada (*)	
Carta:	
- composizione dell'impasto e collatura.....	158
- contrattazione .....	157
- imballagg .....	158
- interruzione della lavorazione per forza maggiore .....	159
- luogo di consegna .....	159
- ordinazioni per speciali fabbricazioni.....	157
- peso e prezzo.....	159
- reclami.....	159
- rischio del trasporto .....	159
- rischio della conservazione della merce.....	159
- rotoli e bobine difettosi.....	158
- scarti di ritorno.....	158
- termine di spedizione.....	159
- tolleranze.....	158
Carta da giornale:	
- fatturazione .....	158
Carte di credito:	
- conclusione del contratto .....	223
- definizione .....	223
- durata e validità della carta .....	224
- modalità di pagamento .....	223
- modalità di utilizzo .....	223
- modifica delle condizioni contrattuali .....	224
- proprietà della carta .....	223
- rapporti tra titolare ed esercenti.....	224
- rendiconto .....	224
- recesso .....	225
- smarrimento e furto della carta .....	224
Cartoni:	
- confezione.....	160
- formati.....	160
- ordinazioni.....	160
- tolleranze.....	160
- usi applicabili.....	159
Caseificio aziendale.. ..	97
Caseificio industriale... ..	97
Categorie delle pelli fresche.....	57
Cavoli (*)	
Ceci (*)	

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Centrali del latte.....	97
Certificati:	
- di miniera (nella contrattazione del carbon fossile e coke) .....	88
- di origine dei cani .....	295
- di provenienza (di carburanti, combustibili, solventi e bitumi).....	204
Cessazione della locazione .....	18
Cessazione nell'affitto di fondi rustici. ....	28
Cessione del contratto di fornitura di macchine ed apparecchi diversi.....	181
Cessioni di credito non notificate nel factoring .....	233
Chiusura del conto corrente bancario .....	211
Chiusura dei lavori nelle opere di costruzione di giardinaggio .....	71
Cinematografia (*)	
Cinghiale .....	238
Cirmolo.....	149
Civetto (distinzioni e oggetto del contratto) .....	42
Classificazione dei:	
- trasporti a carico completo .....	280
- trasporti di merci a collettame .....	276
Classificazione delle uova .....	54
Clausola:	
- di "approvazione della casa" nella contrattazione del legno comune .....	142
- "franco mediazione" .....	9
- "risposta telegrafica" nella importazione di pelli bovine .....	102
- "salvo visita" nella contrattazione:	
- del legno comune.....	142
- delle droghe e spezie.....	73
- "usi di vendita per i filati sistema cotoniero" .....	123
Clausola "circa":	
- negli inchiostri da stampa .....	167
- nelle contrattazioni di carbon fossile e coke .....	88
- nelle contrattazioni di droghe e spezie.. ..	72
- nelle contrattazioni di pelli salate.. ..	99
Clausole nella contrattazione:	
- dei concimi chimici .....	200

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Clausole speciali:	
- nella contrattazione di droghe e spezie.....	73
- per vini e mosti.....	105
Clichés .....	163
Coke (vedi carbon fossile e coke).....	87-92
Collaudo:	
- dei pavimenti in legno .....	257
- del legno comune .....	142
- delle opere di costruzione di giardinaggio .....	70
- di macchine ed apparecchi diversi .....	185
Colli eccezionali nei trasporti di merci a collettame .....	277
Colori e vernici (*)	
Colori solidi di tessuti di cotone tinti e colorati.....	132
Colostro .....	52
Combustibili .....	202
Commercianti di latte .....	52
Compensati:	
- contrattazioni .....	153
- misure .....	153
- paniforti e pannelli .....	153
- tolleranze .....	153
Compenso del venditore per giacenza di filati di cotone .....	117
Compenso nel deposito bancario di titoli .....	213
Compere da nave del carbon fossile e coke .....	90
Competenze accessorie per gli spedizionieri.....	286
Comportamento delle parti nella fase pre-contrattuale nel franchising .....	300
Composizione degli inchiostri da stampa.....	167
Compravendita automezzi:	
- definizione di automezzo usato .....	292
- mediazione .....	292
Compravendita beni immobili:	
- caparra confirmatoria.....	15
- contratti conclusi a seguito di mera segnalazione .....	15
- mediazione .....	15

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.



Compravendita di aziende e impianti:	
- contratti conclusi a seguito di mera segnalazione .....	21
- mediazione .....	21
- scorte .....	21
Compravendita di fondi rustici:	
- caparra confirmatoria.....	25
- mediazione .....	25
- misura di superficie .....	25
- spese notarili .....	25
Compravendita immobili:	
- mediazione .....	15
Compravendita immobiliare:	
- mediazione per agenzie di affari .....	15
Comunicazioni tra spedizionieri e mandanti .....	285
Comunioni tacite familiari (*)	
Concimi chimici:	
- clausole .....	200
- contrattazione .....	199
- imballaggi.....	200
- pagamenti .....	200
- prelevamenti .....	200
- verifica della qualità.....	200
Conclusione del contratto:	
- degli equini .....	44
- delle carte di credito .....	223
- dei filati di cotone.....	115
- dei bovini da riproduzione e da latte .....	36
- di fornitura di macchine ed apparecchi diversi .....	181
- di vendita dei cani .....	294
- negli inchiostri da stampa .....	167
- per i moduli continui .....	165
- per i tessuti greggi di cotone .....	125
Condizioni contrattuali presunte nella trattazione di ricami a macchina e pizzi .....	265
Conduzione a colonia miglioritaria di fondi rustici (*)	
Conduzione in enfiteusi di fondi rustici (*)	
Conduzione di fondi rustici (*) (Altre forme di)	
Conferma del contratto di compravendita di maglieria e calzetteria....	136
Conferma della proposta di contratto nella compravendita di tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati .....	133
Confezione dei cartoni .....	160
Conigli .....	51-52

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Consegna del bene nel leasing mobiliare .....	217
Consegna di:	
- animali da cortile .....	51
- bovini da macello.....	43
- bovini da riproduzione e da latte .....	37
- carbone vegetale.....	81
- carburanti, combustibili, solventi e bitumi .....	204
- certificato di origine nella vendita dei cani .....	297
- droghe e spezie.....	73
- equini .....	44
- fabbricato da costruire nel leasing immobiliare.....	220
- inerti (sabbia e ghiaia).....	192
- laterizi .....	191
- latte .....	53
- leganti idraulici e gesso.....	191
- legno comune .....	144
- macchine ed apparecchi diversi .....	182
- materiale alle lavanderie .....	252
- materiale di grès .....	193
- materiale nei pavimenti in legno .....	255
- materiale nelle pavimentazioni in marmo od in mosaico .....	254
- materiale per pavimenti resilienti.....	258
- materiale relativo ai pavimenti tessili e agugliati .....	257
- materiale relativo alle tappezzerie in carta e stoffa incollate.....	263
- materiale per lavori stradali .....	193
- metalli preziosi.....	171
- oggetti preziosi .....	173
- oggetti preziosi lavorati su commissione.....	175
- oli e grassi lubrificanti, paraffine e vaseline.....	205
- pelli fresche .....	58
- pelli grezze ovine e caprine.....	101
- pietre naturali.....	190
- prodotti chimici.....	198
- ricami a macchina e pizzi .....	265
- serramenti e infissi in legno.....	260
- suini grassi.....	49
- vetro e cristallo nell'edilizia .....	195
- vini e mosti.....	106
Consegna documenti agli spedizionieri .....	284
Consegna e pagamento delle pelli bovine ed equine importate .....	102
Consegna e pagamento delle pelli ovine e caprine importate.....	103
Consegna e peso dei rottami non ferrosi, leghe e semilavorati .....	177
Consegna e ricevimento (nella contrattazione delle pelli salate).....	99
Consegna immediata degli equini .....	45

Consegne in materia di pavimenti e rivestimenti in piastrelle, vetrosi e smalti .....	259
Consegne ripartite della maglieria e della calzetteria .....	137
Consegne ripartite delle piante ornamentali da interno .....	67
Conseguenze degli accertamenti su reclami nella contrattazione dei tessuti greggi di cotone .....	131
Conserven alimentari (marmellate, succhi di frutta) (*)	
Containers .....	284
Contatti:	
- nelle opere di costruzione di giardinaggio.....	70
- nelle opere di manutenzione di giardinaggio.....	71
Conteggio delle opere di verniciatura e tinteggiatura in genere:	
- per metro lineare .....	262
- per metro quadrato .....	262
Contenitori e astucci degli oggetti preziosi .....	175
Contestazioni:	
- nella compravendita del miele.....	57
- nella contrattazione dei filati di cotone .....	122
- nella contrattazione dei manufatti preziosi su commissione .....	175
- nella contrattazione dei prodotti chimici .....	199
- nella contrattazione di macchine ed apparecchi diversi .....	187
- nelle contrattazioni di rottami di ghisa .....	177
- nelle opere di costruzione di giardinaggio .....	71
- relative alle piante da vivaio .....	68
- sul titolo dei filati di cotone .....	122
- sulla misurazione delle pelli conciate .....	111
- sulla qualità delle pelli conciate .....	111
Conti correnti intestati a minori .....	214
Conti periodici nel factoring .....	233
Contrattazione di:	
- animali da cortile .....	51
- bovini da macello.....	42
- caprini .....	50
- carbone vegetale.....	81
- carta.....	157
- compensati .....	153
- concimi chimici .....	199
- droghe e spezie.....	72
- equini .....	44
- fiori recisi .....	66
- gas tecnici .....	206
- inerti (sabbia e ghiaia).....	192

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

- laterizi .....	191
- lattonzoli per allevamento .....	49
- lattonzoli per macello.....	49
- legno comune .....	142
- legno comune per trasporto con automezzo.....	142
- maglieria e calzetteria (merce contrattata in blocco).....	139
- magroni per allevamento.....	49
- magroni per macello .....	49
- materiale di grès .....	193
- materiale per lavori stradali .....	192
- miele .....	56
- moduli continui.....	165
- ovini .....	50
- pavimenti in legno .....	255
- pavimenti in piastrelle, vetrosi e smalti .....	258
- pavimenti resilienti.....	257
- pavimenti tessili e agugliati .....	257
- pelli bovine ed equine importate .....	102
- pelli conciate .....	110
- pelli fresche .....	57
- pelli grezze ovine e caprine.....	100
- pelli nazionalizzate .....	103
- pelli ovine e caprine importate.....	103
- pelli salate (vari tipi).....	98
- pietre naturali.....	190
- prodotti chimici.....	198
- rottami di ferro e acciaio .....	176
- suini grassi.....	47
- uova .....	54
- uva e mosto.....	63
- verri e scrofe .....	50
- vini .....	104
- vini su gradazione minima.....	106
- vitelli.....	41

Contratti:

- a peso morto nei suini grassi .....	48
- a peso vivo dei suini grassi .....	48
- (conclusione del ...) nelle carte di credito .....	223
- conclusi a seguito di mera segnalazione nella compravendita di aziende ed impianti .....	21
- conclusi a seguito di mera segnalazione nella compravendita di beni immobili .....	15
- del latte .....	53
- in fiera e in borsa merci (*)	
- su "base" dei filati di cotone .....	115

Controllo:

- da parte del vettore nei trasporti di merci a collettame. ....	278
- degli inerti (sabbia e ghiaia) .....	192

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

- dei filati di cotone.....	123
- dei laterizi .....	192
- del compratore di latte.....	54
Copertura in asfalti e bitumi .....	260
Copie d'obbligo nell'industria grafica .....	164
Corrispettivi per i trasporti:	
- a carico completo .....	284
- di merci a collettame e/o piccole partite .....	280
Cose inaccettabili per gli spedizionieri .....	285
Cose pericolose, nocive o deperibili in rapporto allo spedizioniere ....	285
Cose soggette a speciali condizioni o controlli per gli spedizionieri....	285
Credito .....	211-215
Credito al consumo	
- definizione .....	227
Credito documentario .....	211
Credito rotativo o revolving:	
- definizione .....	228
- modalità di stipulazione del contratto .....	228
- modalità di utilizzo del credito .....	229
- modifica delle condizioni .....	229
- recesso .....	229
- responsabilità sussidiaria del finanziatore .....	229
- scelta del venditore .....	228
- smarrimento e furto della carta di credito .....	229
Cura della stalla delle bovine da latte .....	54
Custodia e parcheggi (*)	
<b>D)</b>	
“Dal brutto al bello” (espressioni di garanzia) .....	38
“Dal grosso al piccolo” (espressioni di garanzia) .....	38
Danneggiamento del materiale fornito dal committente nei ricami a macchina e pizzi .....	267
Danni relativi ad animali accettati in alberghi.....	269
Decadenza dal beneficio del termine nel prestito finalizzato.....	228
Decorrenza degli interessi nel pagamento dei prodotti dolciari .....	97
Decorrenza:	
- dei termini di garanzia nella compravendita dei bovini .....	40
- dell'affitto di fondi rustici .....	27
- della locazione .....	17

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Deficienze di gradazione dei vini .....	105
Definizione di:	
- accordo di convenzionamento .....	229
- automezzo usato .....	292
- carte di credito .....	223
- convenzione.....	229
- credito al consumo .....	227
- credito rotativo .....	228
- factoring (nozione) .....	232
- franchising .....	300
- internet providers.....	303
- leasing immobiliare .....	219
- leasing mobiliare .....	217
- legname grezzo in tronchi .....	84
- legname per paleria.....	84
- opere di giardinaggio .....	70
- piante da vivaio .....	68
- prestito finalizzato nel credito al consumo .....	227
- revolving .....	228
- tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati .....	132
- tessuti greggi di cotone .....	124
Denuncia dei vizi nella compravendita di:	
- bovini .....	41
- cani .....	296
- equini .....	46
Deposito di titoli in custodia e amministrazione bancaria .....	213
Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone:	
- distinzioni .....	202
- oli combustibili .....	202
- prodotti e residui .....	201
Derivati del latte .....	97
Descrizione delle pelli nazionalizzate .....	103
Destinazione della merce nei trasporti:	
- a carico completo .....	283
- a collettame e/o piccole partite .....	279
Determinazione del peso:	
- degli animali da cortile .....	51
- morto dei suini grassi .....	48
- vivo dei suini grassi .....	48
Determinazione del prezzo:	
- degli animali da cortile .....	51
- dei materiali ferrosi .....	170
- del legno comune .....	145

Determinazione del titolo inglese nei filati di cotone .....	121
Dichiarazione di valore nei trasporti:	
- a carico completo .....	282
- di merci a collettame e/o piccole partite .....	278
Difetti:	
- del legname nostrano .....	151
- del legname segato .....	149
- nella tintoria, stampa e finissaggio .....	247
Dimensioni:	
- del legname nostrano .....	152-153
- del legname rotondo .....	147
- di morali e listelli .....	149
Diritti e doveri delle parti nel contratto d'albergo .....	270
Disdetta:	
- del contratto nell'affitto di fondi rustici .....	27
- nella locazione .....	17
Disegni e modelli nei lavori su commissione di oggetti preziosi .....	174
Disposizioni:	
- di consegna della maglieria e della calzetteria .....	137
- sulla lavorazione dei tessuti di cotone candeggiati o colorati .....	133
- sulla lavorazione in materia di tintoria, stampa e finissaggio .....	246
- telefoniche per esecuzione di operazioni su titoli .....	214
Distanze nelle colture vivaistiche .....	69
Distinzioni:	
- degli oli combustibili .....	202
- dei bovini da riproduzione e da latte .....	36
- dei pavimenti in legno .....	255
- dei pavimenti resilienti .....	257
- dei pavimenti tessili e agugliati .....	257
- del carbone vegetale .....	81
- del legname sagomato .....	151
- del legname segato .....	148
- della legna da ardere .....	77
- nel fieno .....	64
- tra rottami di ghisa .....	176
Divieto di:	
- versamenti al venditore nel prestito finalizzato .....	227
- pagamento al venditore convenzionato .....	230
Documentazione probatoria nell'accordo di convenzionamento .....	230
Documenti di accompagnamento per gli spedizionieri .....	286

Documenti per il trasporto a carico completo .....	280
Droghe e spezie:	
- clausola "circa" .....	72
- clausola "salvo visita" .....	73
- clausole speciali .....	73
- conclusione del contratto.....	73
- consegna .....	73
- contrattazione .....	72
- forma del contratto.....	72
- imposta di fabbricazione .....	74
- mediazione .....	74
- modi di vendita .....	72
- pagamento.....	74
- prelievo di campioni in caso di reclamo .....	74
- reclami .....	74
- tare.....	73
Durata:	
- del contratto d'albergo .....	268
- del contratto di affitto di fondi rustici .....	27
- del contratto di factoring .....	232
- del contratto di franchising .....	300
- del contratto di internet providers .....	303
- della garanzia nella compravendita degli equini .....	46
- della garanzia nella compravendita dei bovini .....	40
- della locazione .....	17
- delle carte di credito .....	224

E)

Eccedenze di gradazione dei vini .....	105
Epizootie nelle bovine da latte .....	54
Equidi .....	47
Equini:	
- caparra.....	45
- conclusione del contratto.....	44
- consegna .....	45
- contrattazione .....	44
- denuncia dei vizi .....	46
- durata della garanzia .....	46
- forme e soggetti del contratto .....	44
- malattie infettive.....	46
- mediazione .....	46
- oggetto del contratto .....	44
- pagamento.....	45



- rischio e spese del trasporto .....	45
- risoluzione del contratto.....	45-46
- ritardo nella consegna .....	45
- vendita a prova .....	44
- verifica dei vizi .....	46
- vizi apparenti .....	45
Equini da macello.....	47
Erogazione del finanziamento nell'accordo di convenzionamento ..	230
Esclusiva nel franchising .....	301
Esecuzione del contratto:	
- dei filati di cotone.....	115-116
- dei tessuti di cotone candeggiati, tinti e colorati .....	133
- di vendita dei tessuti greggi di cotone.....	126
Esecuzione:	
- dei lavori nelle opere di costruzione di giardinaggio.....	70
- dei lavori nelle opere di manutenzione di giardinaggio.....	71
- del lavoro su commissione degli oggetti preziosi .....	175
- del mandato degli spedizionieri.....	284
- delle commissioni per i prodotti tipografici .....	161
Espressioni di garanzia nella compravendita:	
- dei cani .....	295
- di bovini da riproduzione e da latte .....	38
Estremi e media di peso nelle contrattazioni delle pelli salate .....	99
"Extra" nei trasporti a carico completo .....	283
"Extra" nel trasporto merci a collettame .....	280

## F)

Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto nel leasing mobiliare .....	219
Facoltà di scelta al termine del contratto nel leasing immobiliare ....	221
Facoltà e responsabilità degli spedizionieri in difetto di istruzioni ....	286
Factoring:	
- approvazione dei crediti ceduti .....	233
- cessioni di credito non notificate .....	233
- conti periodici .....	233
- durata del contratto .....	232
- forma del contratto .....	232
- notifica di cessione del credito .....	233

- nozione .....	232
- obblighi del fornitore – cedente .....	232
- prestazioni del factor .....	233
- revoca dell'approvazione .....	233

#### Fagioli (\*)

#### Farina, semola e sottoprodotti della macinazione (\*)

Fatturazione della carta da giornale.....	159
---	-----

Ferri .....	170
-------------	-----

#### Ferro (\*)

Ferro (rottami) .....	176
-----------------------	-----

#### Fieno:

- distinzioni.....	64
- forma del contratto.....	65
- mediazione .....	65
- modalità di contrattazione .....	64
- oggetto della contrattazione .....	64
- pagamento.....	65
- pesatura.....	65
- requisiti e vizi.....	65

Filati candeggiati di cotone .....	123
------------------------------------	-----

#### Filati di cotone:

- clausola “Usi di vendita per i filati sistema cotoniero” .....	123
- compenso al venditore per merce giacente .....	117
- conclusione del contratto.....	115
- consegne (varie specie di...) .....	117
- contestazione sul titolo dei filati.....	122
- contestazioni .....	120
- contratti su “base” .....	115
- controllo della merce .....	123
- determinazione del titolo inglese.....	121
- difetti riscontrati nel filato rilavorato.....	124
- esecuzione del contratto .....	115
- esecuzione del contratto da parte del venditore .....	116
- filati candeggiati.....	123
- filati ritorti .....	123
- giacenza della merce presso il venditore .....	117
- identificazione del titolo del filato.....	121
- imballaggi.....	123
- impossibilità di adempimento del contratto .....	118
- istruzioni per la spedizione .....	119
- mediazione .....	124
- “messa a disposizione” .....	116
- modalità e valore delle contrattazioni .....	115

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

- pagamenti .....	123
- pagamenti ritardati .....	123
- prelevamento di campioni .....	123
- provinazioni .....	120
- provini .....	121
- reclami .....	123
- resa dei tubetti .....	120
- responsabilità del venditore .....	116
- rischio del trasporto .....	119
- ritardo nelle consegne .....	118
- spedizione .....	117
- tolleranza di peso sui quantitativi minimi delle singole consegne .....	117
- spese di trasporto .....	123
- sostituzione della merce .....	123
- tare .....	119
- titolo medio .....	122
- tolleranza sui termini di consegna .....	117
- tolleranze .....	120
- tolleranze sul titolo fatturato .....	122
- tubetti di avvolgimento .....	119
- varie specie di consegne .....	117
Filati mercerizzati di cotone .....	123
Filati ritorti di cotone .....	123
Filati tinti di cotone .....	123
Filato di cotone rilavorato .....	124
Fiori recisi:	
- contrattazioni .....	66
- obblighi del compratore .....	66
- reclami .....	66
Fonografi, apparecchi fotografici (*)	
Foraggi .....	64-65
Forma del contratto in materia di:	
- anticrittogamici .....	200
- bovini da macello .....	42
- bovini da riproduzione e da latte .....	36
- caprini .....	50
- carbone vegetale .....	81
- droghe e spezie .....	72
- equini .....	44
- factoring .....	232
- fieno .....	65
- franchising .....	300
- internet providers .....	303

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

- leasing immobiliare .....	219
- leasing mobiliare .....	217
- legna da ardere .....	77
- locazione .....	17
- ovini .....	50
- paglia .....	65
- piante ornamentali da interno .....	66
- suini .....	47
- tintoria, stampa, finissaggio .....	246
- vendita cani .....	294
Formati dei cartoni .....	160
Fotolito .....	163
Franchising:	
- comportamento delle parti nella fase pre-contrattuale .....	300
- definizione .....	300
- durata del contratto .....	300
- esclusiva .....	301
- forma del contratto.....	300
- modalità del corrispettivo.....	300
- prestazioni ed obblighi dell'affiliante .....	301
- prestazioni ed obblighi dell'affiliato .....	300
“Franco casa sdoganata” nella spedizione .....	287
“Franco contro” nella spedizione .....	287
“Franco destino” nella spedizione .....	287
“Franco domicilio” nella spedizione .....	287
“Franco fabbrica” nella spedizione .....	286
“Franco mediazione” .....	9
“Franco sdoganato” nella spedizione .....	287
“Franco terminal arrivo” nella spedizione .....	287
Frumento (*)	
Frutta fresca (*)	
Frutta secca (*)	
Furto:	
- della carta di credito nel credito rotativo o revolving .....	229
- delle carte di credito .....	224

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

## G)

### Garanzia:

- all'arrivo (merce contrattata in blocco) .....	139
- dai vizi nei bovini da macello.....	43
- dai vizi nei bovini da riproduzione e da latte .....	38
- del peso e del titolo degli oggetti preziosi .....	173
- del venditore nella compravendita dei metalli preziosi .....	172
- di attecchimento dei tappeti erbosi .....	70
- di produzione del latte nei bovini.....	36
- di sanità dei lattonzoli per allevamento .....	50
- di sanità dei magroni per allevamento .....	50
- di solidità del colore (tessuti e filati) .....	248
- nel contratto di pavimentazioni, coperture e impermeabilizzazioni .....	260
- nel contratto di serramenti e infissi in legno .....	261
- nella compravendita dei bovini	
- decorrenza dei termini.....	40
- durata.....	40
- nella compravendita dei cani.....	296
- nella compravendita delle piante ornamentali da interno .....	66
- nella contrattazione di macchine ed apparecchi diversi .....	186

Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole .....	205
--	-----

### Gas di petrolio liquefatti:

- G.P.L. in bombole .....	206
- Uso e restituzione delle bombole .....	205

### Gas tecnici:

- bombole di proprietà del compratore o di terzi .....	207
- cauzione e restituzione bombole.....	206
- contrattazione e consegna .....	206
- misurazione e tolleranza .....	206
- pagamento.....	207
- responsabilità ed obblighi del compratore.....	207

Ghisa, ferri e acciai .....	168
-----------------------------	-----

Ghisa (rottami) .....	176-177
-----------------------	---------

Giacenza dei filati di cotone presso il venditore .....	117
---	-----

Giacenze nel trasporto di merci a collettame.....	279
---	-----

Giovenca (distinzioni) .....	36-42
------------------------------	-------

### Gomma elastica (\*)

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

G.P.L. in bombole .....	206
Gradazione alcolica dei vini .....	42
Grafica:	
- addebito delle copie d'obbligo .....	164
- clichés .....	163
- esecuzione.....	161
- fotolito .....	163
- fotoriproduzioni grafiche .....	163
- legatoria (tolleranze e scarti) .....	163
- modificazioni del lavoro .....	162
- ordinazioni .....	160
- pagamenti .....	164
- pietre e lastre litografiche (fotoriproduzioni grafiche) .....	163
- preventivi .....	160
- proprietà dei clichés (fotoriproduzioni grafiche) .....	163
- reclami .....	164
- scarti .....	163
- spedizione .....	164
- spese di trasporto (spedizione) .....	164
- stampa periodica .....	164
- superficie dei clichés (fotoriproduzioni grafiche) .....	163
- termini di consegna .....	162
- tolleranze .....	163
Granoturco (*)	
Gravidanza garantita dei bovini – Mancanza.....	39
<b>I)</b>	
Identificazione del:	
- bene nel leasing mobiliare.....	218
- della clientela nell'accordo di convenzionamento .....	230
- titolo del filato di cotone .....	125
“Il compratore veda, che del resto garantisco io” (espressioni di garanzia) .....	38
Imballaggi di:	
- carta.....	158
- concimi chimici .....	200
- filati di cotone.....	123
- macchine ed apparecchi diversi .....	182
- maglieria e calzetteria .....	137
- merci a collettame nei trasporti .....	277

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

- metalli preziosi.....	171
- oggetti preziosi nei lavori su commissione .....	175
- pelli conciate .....	111
- piante ornamentali da interno .....	67
- piante da vivaio .....	69
- prodotti chimici.....	198
- prodotti dolciari .....	96
- tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati .....	135
- tessuti greggi di cotone .....	129
- uva da vino .....	63
Imbiancatura, tinteggiatura, verniciatura su superfici estese.....	261
Impasto a collatura della carta.....	158
Impedimenti e limitazioni ai trasporti e obblighi dello spedizioniere....	290
Impedimenti e limitazioni nei trasporti di merci a collettame e/o piccole partite .....	278
Impermeabilizzazioni in asfalti e bitumi .....	260
Impianti industriali:	
- compravendita.....	21
Impossibilità di adempimento:	
- del contratto di compravendita dei filati di cotone.....	118
- del contratto relativo ai tessuti greggi di cotone (casi fortuiti e di forza maggiore) .....	128
- dello spedizioniere per cause di forza maggiore.....	289
Imposte di fabbricazione relative alle droghe e spezie .....	74
Inadempienza contrattuale da forza maggiore per il legno comune ..	145
Inadempimenti in materia di leasing immobiliare.....	221
Incarichi ricevuti dalle aziende di credito .....	214
Incassi nella pratica bancaria.....	214
Incendi della stalla nelle bovine da latte .....	54
Inchiostri da stampa:	
- clausola “circa” .....	167
- composizione e requisiti tecnici.....	167
- conclusione del contratto.....	167
- forma del contratto.....	167
- modi di vendita .....	167
- recipienti .....	167
Indennità doganali .....	286

Indicazioni e documenti a cura del vettore nei trasporti a carico completo .....	282
Indicazioni relative agli zolfi .....	201
Indicizzazione del canone nel leasing immobiliare .....	220
Industria:	
- cartaria.....	157-160
- del legno .....	142-146
- poligrafica .....	160-167
Industrie:	
- chimiche.....	196-207
- meccaniche .....	179-187
- metallurgiche .....	168-178
Inerti (sabbia e ghiaia):	
- consegna .....	192
- contrattazione .....	192
- controllo .....	192
- misurazione e tolleranze .....	192
Inesatte indicazioni agli spedizionieri.....	285
Interessi:	
- bancari di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti.....	212
- composti nella pratica bancaria.....	211
- nei mutui bancari ipotecari .....	212
- nei pagamenti dei tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati ..	135
- nei pagamenti dei tessuti greggi di cotone .....	130
- nelle operazioni bancarie in genere .....	212
Internet providers:	
- definizione .....	303
- durata.....	303
- forma .....	303
- glossario .....	305
- obblighi del cliente.....	303
- prestazioni ed obblighi del provider.....	303
- responsabilità del cliente .....	303
- responsabilità del provider.....	303
- riservatezza .....	304
- termini di pagamento .....	304
- utilizzo dei servizi.....	304
Intimazioni di pagamento fatte allo spedizioniere per le merci detenute .....	289
Istruzioni:	
- del compratore dei tessuti candeggiati, tinti o colorati .....	134
- del compratore dei tessuti greggi di cotone .....	127



- per la spedizione dei filati di cotone .....	119
- per la spedizione dei tessuti greggi di cotone .....	129

## L)

“L’animale lo vendo da galantuomo” (espressioni di garanzia) .....	38
--	----

Larice segato .....	149
---------------------	-----

Lastre litografiche .....	163
---------------------------	-----

### Laterizi:

- caratteristiche .....	191
- consegna .....	191
- contrattazioni .....	191
- controllo .....	192
- pagamento .....	192
- prezzo .....	192

### Latte:

- annotazione delle consegne .....	54
- colostro .....	52
- commercianti di latte .....	52
- contratto del latte .....	53
- controllo da parte del compratore .....	54
- cura della stalla .....	54
- decorrenza e durata del contratto .....	53
- epizoozie .....	54
- incendi della stalla .....	54
- mungitura e consegna .....	53
- pagamento .....	54
- produttore di latte .....	52
- requisiti .....	52
- rinnovazione del contratto .....	53
- trasformatori di latte .....	52

### Latte e derivati:

- burrifici .....	97
- caseifici industriali .....	97
- caseificio aziendale .....	97
- centrali del latte .....	97
- panna .....	97

### Lattonzoli per allevamento:

- caparra .....	50
- contrattazioni .....	49
- garanzia di sanità .....	50
- pagamento .....	50
- pesatura .....	49

- rischio del trasporto .....	49	
- risoluzione del contratto.....	49	
- spese del trasporto .....	49	
Lattonzoli per macello:		
- contrattazione .....	49	
- usi applicabili .....	49	
Lavanderie:		
- reclami .....	252	
- responsabilità e risarcimento danni.....	253	
- ritiro e consegna .....	252	
- smarrimento degli oggetti .....	253	
- termini di ritiro e consegna .....	252	
Lavorazione dei tessuti greggi di cotone (disposizioni per la lavorazione) .....		246
Lavorazioni delle lavanderie per conto di altre lavanderie:		
- capi di particolare valore .....	253	
- responsabilità.....	253	
- riconsegna .....	253	
- risarcimento di danni .....	254	
- ritiro della biancheria .....	253	
- smarrimento degli oggetti .....	254	
- termini di riconsegna .....	253	
- verifica .....	254	
Lavorazioni speciali della carta (ordinazioni per speciali fabbricazioni) .....		157
Lavori di vetro e cristallo .....		194
Lavori in pelle e cuoio (*)		
Leasing (figure particolari):		
- lease back .....	221	
Leasing immobiliare:		
- acquisto di fabbricato esistente .....	219	
- appalto per fabbricato da costruire .....	220	
- area per fabbricato da costruire .....	220	
- assicurazioni .....	220	
- consegna del fabbricato da costruire .....	220	
- definizione .....	219	
- facoltà di scelta al termine del contratto .....	221	
- forma del contratto.....	219	
- inadempimenti .....	221	
- indicizzazione del canone .....	220	

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

- licenze di costruzione .....	220
- progetto di costruzione .....	220
- uso dell'immobile .....	220
- versamento del corrispettivo .....	220
Leasing mobiliare:	
- assicurazione.....	218
- consegna del bene .....	217
- corrispettivo .....	217
- definizione .....	217
- facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto .....	219
- forma del contratto.....	217
- identificazione del bene.....	218
- legittimazione attiva dell'utilizzatore .....	217
- ordinazione del bene .....	217
- perdita parziale o totale del bene .....	218
- risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore .....	219
- scelta del fornitore .....	217
- utilizzazione del bene .....	218
Leganti idraulici e gesso:	
- consegna .....	191
Legatoria nell'industria grafica .....	163
Legittimazione attiva dell'utilizzatore nel leasing mobiliare .....	217
Legna da ardere:	
- accertamento del peso e del calo .....	78
- caparra.....	79
- destinatario della spedizione .....	79
- distinzione .....	77
- forma del contratto.....	77
- luogo di consegna .....	80
- mediazione .....	79
- contrattazione per vagoni e per trasporto con automezzo .....	78
- obbligo del compratore .....	80
- orario di consegna .....	80
- pagamento.....	79
- peso.....	80
- pezzatura .....	78
- prezzo .....	78
- prezzo a domicilio .....	80
- provenienza .....	77
- qualità .....	77
- reclami .....	78
- regolarità del carico .....	79
- responsabilità del venditore.....	80
- sistemi di vendita.....	79
- spedizione a terzi.....	78
- spese di pesatura e di trasporto .....	78

- spese e documenti di trasporto .....	78
- stagionatura .....	77
- svincolo della merce .....	78
- trasporto con automezzo .....	79
- trasporto per ferrovia .....	78
- umidità .....	79
Legname di abete segato .....	148
Legname di latifoglia da lavoro .....	151
Legname grezzo in tronchi:	
- definizione .....	84
- tipologie .....	85
Legname per paleria:	
- definizione .....	84
- prezzo .....	84
- tipologie di vendita .....	84
- tolleranza .....	84
Legname resinoso:	
- assortimenti .....	146
- specie .....	146
Legname rotondo:	
- dimensioni .....	147
- misurazione .....	147
- requisiti .....	147
Legname rozzo:	
- contenuto del contratto .....	83
- distinzione .....	83
- forma del contratto e prezzo .....	83
- mediazione .....	84
- obblighi del compratore .....	83
- oggetto della compravendita .....	83
- pagamento .....	83
Legname sagomato:	
- distinzione .....	151
- qualità .....	151
Legname segato:	
- assortimenti .....	149
- cirmolo .....	149
- difetti e reclami .....	149
- distinzione .....	148
- larice .....	149
- legname di abete .....	149
- lunghezza delle tavole .....	148
- sottomisure e tavole .....	148
- spessori .....	149

Legname squadrato:	
- bordonali .....	148
- qualità .....	147
- smusso .....	148
- travi “testa a testa” o “uso fiume” .....	148
- travi “uso Trieste” .....	147
Legnami .....	151-152
Legnami nazionali ed esteri .....	152
Legnami nostrani:	
- boules .....	152
- difetti .....	151
- dimensioni .....	152
- lunghezza .....	151
- qualità “sana mercantile” .....	152
- requisiti dei tronchi.....	151
- specie e assortimento .....	151
- tavole .....	152
- vendita dei tronchi e delle tavole.....	152
Legno .....	142-154
Legno comune:	
- clausola di approvazione della casa .....	142
- clausola “salvo visita” .....	142
- contrattazione.....	142
- contrattazione per trasporto con automezzo .....	142
- determinazione del prezzo .....	145
- effetti del collaudo e della visita .....	142
- inadempienza contrattuale da forza maggiore .....	145
- luogo di consegna .....	144
- luogo di ritiro della merce .....	144
- mancata consegna .....	145
- merce collaudata .....	142
- merce da collaudare .....	142
- pagamenti .....	145
- peso della merce .....	144
- reclami .....	146
- risarcimento del danno .....	143
- rischio del trasporto .....	143
- risoluzione del contratto.....	143
- ritardo nel collaudo .....	143
- scarico della merce .....	143
- svincolo .....	143
- termine per il collaudo .....	143
- termini di consegna .....	144
- tolleranza .....	142

- trasporto con automezzo .....	142
- uso della merce venduta .....	143
Lepre:	
- scovata da cane da ferma .....	238
- scovata ed inseguita da segugi .....	238
- scovata senza cani .....	238
Licenze di costruzione in materia di leasing immobiliare .....	220
Limitazione di responsabilità degli spedizionieri .....	284
Limiti di quantità nelle contrattazioni delle pelli salate .....	99
Listelli .....	149
Locazioni:	
- canone .....	17
- cessazione .....	18
- decorrenza .....	17
- disdetta .....	17
- durata .....	17
- forma del contratto .....	17
- mediazione .....	19
- onere del riscaldamento .....	18
- periodo di riscaldamento .....	18
- riconsegna dei locali .....	18
- rinnovazione tacita .....	18
- riparazioni .....	17
- scadenza rata pagamento per riscaldamento (pagamento della somministrazione di riscaldamento) .....	19
- visita dei locali .....	18
Lunghezza dei legnami nostrani .....	151
Lunghezza delle tavole .....	151
Luogo del pagamento dei tessuti greggi di cotone .....	130
Luogo di consegna di:	
- carbon fossile e coke .....	92
- carbone vegetale .....	81
- carta .....	159
- legna da ardere .....	80
- legno comune .....	144
- pelli grezze ovine e caprine .....	101
Luogo di pagamento dei tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati .....	135
Luogo di ritiro del legno comune .....	144

## M)

Macchinari ed attrezzi nell'affitto di fondi rustici.....	28
Macchine ed apparecchi diversi:	
- cessione del contratto .....	181
- collaudo .....	185
- conclusione del contratto .....	181
- garanzie inerenti alla contrattazione .....	186
- imballaggi .....	182
- mediazione .....	187
- momento della consegna .....	185
- montaggio .....	185
- obblighi e responsabilità .....	185
- obblighi in caso di contestazione .....	187
- offerta di fornitura .....	180
- oggetto del contratto di fornitura .....	181
- pagamenti .....	187
- preventivi, progetti e disegni .....	180
- prezzi .....	182
- restituzione .....	188
- spedizione .....	183
- termini di consegna .....	182
- valore dei preventivi, progetti e disegni e di altri dati contrattuali .....	180
Macellazione dei suini grassi (tempo della) .....	49
Madieri .....	150
Maglieria e calzetteria:	
- calo di lavorazione .....	138
- conferma del contratto .....	136
- consegne ripartite .....	137
- disposizioni di consegna .....	137
- garanzia all'arrivo (merce contrattata in blocco) .....	139
- imballaggio.....	135
- merce contrattata in blocco (stock) .....	139
- ordinazione .....	136
- pagamento .....	138
- reclami .....	138
- referenza "campione" .....	137
- termini di consegna .....	137
- tolleranze alla consegna sul numero dei capi .....	138
- tolleranze nei termini di consegna.....	138
- tolleranze sulla qualità.....	138
- tolleranze sulle misure.....	138
- trasporto e spedizione della merce .....	138
- unità base di contrattazione .....	137
- "vista e gradita" (merce contrattata in blocco) .....	139

- “vista e piaciuta” (merce contrattata in blocco) .....	139
- “vista e piaciuta salvo avaria” (merce contrattata in blocco) .....	139
Magroni per allevamento:	
- caparra.....	50
- contrattazioni .....	50
- garanzia di sanità .....	50
- pagamento.....	50
- pesatura.....	49
- rischio del trasporto .....	50
- risoluzione del contratto.....	50
- spese del trasporto .....	50
Magroni per macello:	
- contrattazione .....	49
- usi applicabili .....	49
Malattie del cane in pensione .....	298
Malattie infettive di:	
- animali da cortile .....	52
- bovini (nella compravendita) .....	40
- caprini .....	51
- equini .....	46
- ovini .....	51
- suini grassi.....	49
Mancanza della gravidanza garantita nei bovini .....	39
Mancanza di responsabilità del tintore o finitore:	
- casi particolari .....	247
Mancata consegna del legno comune .....	145
Mancata sostituzione dei tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati legittimamente rifiutati .....	136
Mancato ritiro dei manufatti preziosi su commissione .....	175
Manza.....	42
Manzetta.....	36
Manzetta riscontrata gravida .....	38
Manzo.....	42
Marmellate (*)	
Marmo, pietre ed alabastro .....	190
Materiale da costruzione .....	191

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.



Materiale di grès:	
- consegna .....	193
- contrattazione .....	193
- misurazioni.....	194
- scelte e tolleranze .....	193
Materiale “pronto al forno” in materia di:	
- rottami di ferro e acciaio .....	176
- rottami di ghisa .....	176
Materiali ferrosi:	
- determinazione del prezzo .....	170
- modi di vendita .....	170
- oggetto.....	170
- richiamo delle tabelle UNI .....	170
- unità di base del prezzo .....	170
Materiali in fibrocemento:	
- consegna .....	191
- stagionatura .....	191
Materiali per lavori stradali:	
- consegna .....	193
- contrattazione .....	192
- misurazione e tolleranze .....	193
- requisiti dei cubetti di porfido e di porfiroide .....	193
Materie plastiche .....	201
Mediazioni in genere:	
- clausola “franco mediazione”.....	9
- diritto alla provvigione .....	9
- provvigione per contratti sciolti o ineseguiti.....	9
- provvigione per la permuta di beni immobili .....	9
- riparto della provvigione a carico dei contraenti .....	9
Mediazioni in materia di:	
- affitto di fondi rustici.....	27
- automezzi .....	292
- bovini da macello.....	44
- bovini da riproduzione e da latte .....	42
- cani .....	297
- carbone vegetale .....	82
- compravendita di aziende e impianti .....	21
- compravendita di fondi rustici .....	25
- compravendita di immobili.....	15
- droghe e spezie .....	74
- equini .....	46
- fieno.....	65
- filati di cotone.....	124

- legna da ardere .....	79
- locazione .....	19
- macchine ed apparecchi diversi .....	187
- pelli conciate .....	111
- pelli fresche .....	59
- pelli grezze ovine e caprine.....	101
- pelli nazionalizzate .....	104
- pelli salate .....	100
- permuta immobiliare .....	15
- suini .....	47
- uva da vino .....	64
- vini .....	108
- vitelli.....	41
Mercantilità di:	
- pelli grezze ovine e caprine.....	100
- tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati .....	135
- tessuti greggi di cotone .....	129
“Merce collaudata” nella contrattazione del legno comune .....	142
“Merce da collaudare” nella contrattazione del legno comune .....	142
Merce già trattata in materia di tintoria, stampa e finissaggio .....	246
Merce mercantile (contratti a peso vivo) .....	48
Merci pericolose e nocive nei trasporti di merci a collettame e/o piccole partite .....	277
Messa a disposizione di:	
- filati di cotone.....	116
- tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati .....	134
- tessuti greggi di cotone .....	126
Metalli preziosi (argento, oro, platino e altri):	
- base di contrattazione .....	171
- consegna .....	171
- garanzia del venditore .....	172
- imballaggio.....	171
- mancato o ritardato pagamento .....	172
- prezzi .....	171
- reclami .....	172
- tolleranze .....	172
- verifica della merce .....	171
Metalli preziosi nei lavori su commissione .....	173
Mezzi di trasporto (velocipedi, motocicli, autoveicoli, trattori, aeromobili, natanti) (*)	

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Mezzi morali .....	149
Miele:	
- caratteristiche commerciali .....	56
- caratteristiche organolettiche.....	56
- contestazioni .....	57
- contrattazione .....	56
- pagamento.....	57
- qualità .....	56
- quotazione del prodotto.....	57
- reclami .....	57
Minerali metalliferi (rame, ferro, alluminio, ecc.) (*)	
Minerali non metalliferi .....	87-92
“Minuto” tollerato per carbon fossile e coke provenienti via mare ....	90
Misurazione di:	
- compensati .....	153
- gas tecnici .....	206
- inerti (sabbia e ghiaia).....	192
- legname rotondo .....	147
- materiale di grès .....	193
- materiali per lavori stradali .....	192
- pavimentazioni, coperture e impermeabilizzazioni .....	260
- pavimenti e rivestimenti in piastrelle, vetrosi e smalti .....	258
- pavimenti in legno .....	255
- pavimenti in marmo e mosaico .....	254
- pavimenti resilienti .....	257
- pavimenti tessili e agugliati .....	257
- pietre artificiali .....	190
- pietre naturali.....	190
- serramenti e infissi in legno.....	260
- superficie nella compravendita di fondi rustici.....	25
- tappeti erbosi .....	70
- tappezzerie in carta e stoffa .....	263
- travetti, smezzole o madieri.....	150
- vetro e cristallo nell’edilizia .....	194
Mobili ed infissi (*)	
Modalità:	
- dei trasporti a carico completo .....	280
- delle contrattazioni dei tessuti greggi di cotone .....	125
- di pagamento delle carte di credito .....	223
- di stipulazione del contratto di credito rotativo .....	228
- di stipulazione della convenzione nel contratto di convenzione .....	229
- di stipulazione del contratto di prestito finalizzato.....	227

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l’esistenza di usi consolidati.

- di trasporto della legna da ardere (contrattazione per vagoni) .....	78
- di utilizzo del credito nel credito rotativo o revolving.....	229
- di utilizzo delle carte di credito .....	223
- e valore delle contrattazioni dei filati di cotone .....	115
- nei trasporti di merci a collettame .....	276
- nella contrattazione del fieno.....	64
- del corrispettivo nel franchising .....	300
Modi di vendita dei carburanti, combustibili, solventi e bitumi .....	202
Modi di vendita dei materiali ferrosi .....	170
Modi di vendita delle droghe e delle spezie.....	72
Modifica:	
- delle condizioni contrattuali per le carte di credito .....	224
- delle condizioni nel credito rotativo o revolving .....	229
Modificazioni della lavorazione nell'industria grafica .....	162
Moduli continui (prodotti tipografici):	
- conclusione del contratto.....	165
- contrattazione .....	165
- disposizioni di rinvio.....	167
- esecuzione.....	165
- reclami .....	166
- tolleranze .....	166
Momento della consegna di macchine ed apparecchi diversi .....	185
Montaggi di macchine ed apparecchi diversi.....	183
Morali, mezzi morali e listelli:	
- dimensioni .....	149
Morosità del proprietario del cane nel pagamento della pensione .....	298
Morte del cane nella pensione .....	298
Mungitura del latte .....	53

## N)

Noli e competenze accessorie praticati dagli spedizionieri .....	286
Noli e spese di spedizione gravanti sulla merce .....	288
Notifica di cessione del credito nel factoring .....	233
Nozione:	
- dei tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati .....	132
- dei tessuti greggi di cotone .....	124
- di factoring .....	232

o)

Obblighi del:

- affiliante nel franchising .....	301
- affiliato nel franchising .....	300
- cliente nel contratto di internet providers .....	303
- committente delle tappezzerie in carta e stoffa .....	264
- compratore dei fiori recisi .....	66
- compratore del carbon fossile e coke .....	89-91
- compratore della legna da ardere .....	80
- compratore per la spedizione del carbon fossile e coke .....	89
- fornitore – cedente nel factoring .....	232
- mandante con riferimento alla spedizione.....	286
- mandante sulle spese a carico della spedizione.....	288
- parti nella spedizione del carbone vegetale .....	81
- provider .....	303
- venditore per la spedizione del carbon fossile e coke .....	89

Obblighi di rimborso da parte del venditore convenzionato .....	230
---	-----

Obblighi e responsabilità in materia di consegna di macchine ed apparecchi diversi .....	185
--	-----

Obblighi nella contrattazione delle piante ornamentali da interno .....	67
---	----

“Offerta a forfait” nella spedizione .....	287
--	-----

Offerta di fornitura di macchine ed apparecchi diversi.....	180
---	-----

Offerta ferma nella compravendita di carbon fossile e coke .....	87
--	----

Offerte del vettore e validità prezzi nel trasporto di merci a collettame e/o piccole partite .....	279
---	-----

Offerte dello spedizioniere .....	288
-----------------------------------	-----

Oggetti preziosi:

- acconti nelle lavorazioni su commissione .....	175
- calo nei lavori su commissione .....	174
- consegna .....	173
- consegna dei lavori su commissione.....	175
- contenitori e astucci.....	173
- disegni e modelli nei lavori su commissione .....	174
- esecuzione del lavoro su commissione.....	175
- fornitura del metallo nei lavori su commissione .....	173
- garanzia del peso e del titolo .....	174
- imballaggi nei lavori su commissione .....	175
- mancato o ritardato pagamento .....	173
- mancato o ritardato pagamento dei manufatti su commissione .....	175
- mancato ritiro dei manufatti su commissione .....	175
- permuta .....	173
- prezzi dei lavori su commissione.....	175

- prezzo .....	171
- reclami .....	173
- reclami e contestazioni nelle lavorazioni su commissione .....	175
- requisiti della merce.....	172
- tolleranze .....	173
- verifica del peso e del titolo nei lavori su commissione .....	174

Oggetto del contratto di:

- bovini da macello.....	42
- equini .....	44
- fieno .....	64
- fornitura di macchine ed apparecchi diversi .....	181
- materiali ferrosi .....	170
- pavimentazioni, coperture e impermeabilizzazioni .....	260
- suini .....	47
- vendita dei cani .....	294

Oggetto della vendita dei tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati.....	133
--	-----

Oli combustibili .....	202
------------------------	-----

Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali (\*)

Oli e grassi lubrificanti – paraffine e vaseline:

- modi di consegna .....	205
- modi di vendita .....	204
- prelievo di campioni.....	205
- recipienti .....	205
- vendita in autocisterne.....	205
- verifica del peso e degli imballaggi .....	205

Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali (\*)

Olio di oliva (\*)

Olive (\*)

Oneri:

- del committente nelle pavimentazioni in marmo od in mosaico ....	255
- del committente relativi ai pavimenti resilienti .....	258
- del committente relativi ai pavimenti tessili e agugliati .....	257
- del riscaldamento nella locazione .....	18
- delle imposte di fabbricazione nei prodotti chimici .....	199
- e sgravi sopravvenuti nella contrattazione del carbon fossile e coke .....	91
- fiscali nella contrattazione del carbon fossile e coke .....	91

Operazioni di carico e scarico nei trasporti a carico completo .....	281
--	-----

Opere di giardinaggio:

- definizione .....	70
- opere di costruzione – chiusura dei lavori .....	71

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

- opere di costruzione – collaudo .....	71
- opere di costruzione – contatti, progettazione, preventivo .....	70
- opere di costruzione – contestazione e reclami .....	71
- opere di costruzione – esecuzione dei lavori .....	70
- opere di costruzione – prime manutenzioni .....	71
- opere di manutenzione – contatti, richiesta preventivo .....	71
- opere di manutenzione – esecuzione lavori .....	71
- opere di manutenzione – reclami .....	72
- perizie .....	72

Opere di verniciatura e tinteggiatura:

- conteggi .....	262
- misurazione dei lavori .....	261
- ponteggi .....	263
- riordino di ambienti arredati .....	263

Orario di consegna del carbon fossile e coke .....	92
--	----

Orario di consegna della legna da ardere .....	80
--	----

Ordinazione del bene nel leasing mobiliare .....	217
--	-----

Ordinazione di:

- carburanti, combustibili, solventi e bitumi .....	202
- cartoni .....	159
- maglieria e calzetteria .....	136
- prodotti dolciari .....	96
- tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati assunti da rappresentanti .....	132
- tessuti greggi di cotone .....	125

Ordinazione e prenotazione nei trasporti a carico completo .....	281
--	-----

Ordinazione e prenotazione nei trasporti di merci a collettame.....	276
---	-----

Ordinazione nell'industria grafica .....	160
--	-----

Oro .....	171
-----------	-----

Orzo (\*)

Ovini:

- contrattazione .....	50
- forma del contratto.....	50
- malattie infettive.....	51
- pagamento.....	51

**P)**

Pagamento di:

- animali da cortile .....	52
- bovini da macello.....	43
- bovini da riproduzione e da latte .....	38
- cani .....	294

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

- caprini .....	51
- carbon fossile e coke.....	91
- carbone vegetale.....	82
- carburanti, combustibili, solventi e bitumi .....	204
- concimi chimici .....	200
- droghe e spezie.....	74
- equini.....	45
- fieno.....	65
- filati di cotone.....	123
- filati di cotone (ritardato) .....	123
- gas tecnici .....	207
- laterizi .....	192
- latte .....	54
- lattonzoli per allevamento .....	50
- legno da ardere .....	79
- legno comune .....	145
- macchine ed apparecchi diversi .....	187
- maglieria e calzetteria .....	138
- magroni per allevamento.....	50
- manufatti preziosi su commissione (mancato o ritardato).....	175
- metalli preziosi (mancato o ritardato) .....	172
- miele .....	57
- oggetti preziosi (mancato o ritardato) .....	173
- ovini.....	51
- paglia.....	66
- pensione nei canili.....	298
- prezzo nella vendita contro documenti .....	211
- prodotti chimici.....	199
- prodotti dolciari (differito).....	96
- ricami a macchina e pizzi .....	266
- somministrazione di riscaldamento nella locazione .....	19
- suini grassi.....	47
- tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati .....	135
- a persone non legittimate .....	135
- ritardato .....	135
- tessuti greggi di cotone .....	130
- a persone non legittimate .....	130
- ritardato .....	130
- uova.....	55
- uva da vino .....	64
- vino .....	107
Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto degli Istituti di Credito.....	211
Pagamento nel:	
- industria grafica .....	164



- trasporto a carico completo .....	283
- trasporto merci a collettame .....	280
Paglia:	
- forma del contratto.....	65
- nozione .....	65
- pagamento.....	66
- pesatura.....	65
- requisiti .....	65
Paniforti .....	153
Panna.....	97
Pannelli.....	153
Paraffine .....	204-205
Parcheggi (*)	
Parti incommestibili dei suini grassi .....	48
Parto della primarola o della vacca prima della consegna .....	38
Paste (*)	
Pavimentazioni, coperture, impermeabilizzazioni:	
- garanzia .....	260
- misurazione .....	260
- oggetto del contratto .....	260
Pavimentazioni in asfalti e bitumi.....	260
Pavimenti e rivestimenti in piastrelle, vetrosi e smalti:	
- consegne .....	259
- contrattazioni .....	258
- imballaggio.....	258
- misurazione .....	259
- posa in opera.....	259
- scelte e tolleranze .....	258
Pavimenti in legno:	
- collaudo .....	256
- consegna del materiale .....	255
- contrattazione e distinzione.....	255
- misurazione .....	256
- pavimentazione in legno prefinito .....	256
- posa in opera.....	256
- prezzo .....	256
- requisiti della merce e tolleranze.....	255

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Pavimenti in marmo o in mosaico:	
- consegna del materiale .....	254
- misurazione .....	255
- oneri del committente .....	255
- pezzatura .....	254
Pavimenti resilienti:	
- consegna del materiale .....	258
- contrattazione e misurazione.....	257
- distinzione .....	257
- oneri del committente .....	258
- posa in opera.....	258
Pavimenti tessili ed agugliati:	
- consegna del materiale .....	257
- contrattazione e misurazione.....	257
- distinzione .....	257
- oneri del committente .....	257
- posa in opera.....	257
Pelli bovine ed equine importate:	
- clausola "risposta telegrafica" .....	102
- consegna e pagamento .....	102
- contrattazione .....	102
- tolleranze sul peso.....	102
Pelli conciate:	
- contestazione sulla misurazione .....	111
- contestazioni sulla qualità .....	111
- contrattazione .....	110
- imballaggi.....	111
- mediazione .....	111
- prezzo .....	110
- tolleranze sul peso.....	110
- vari tipi di pelle contrattate.....	110
Pelli esotiche grezze .....	102-104
Pelli fresche:	
- abbuoni .....	58
- categorie .....	58
- consegna .....	58
- contrattazione .....	57
- mediazione .....	59
- prezzo .....	57
- provenienza del bestiame .....	57
- qualità .....	58

Pelli grezze ovine e caprine:	
- abbuoni .....	100
- calo .....	101
- consegna .....	101
- contrattazione .....	100
- luogo di consegna .....	101
- mediazione .....	101
- mercantilità .....	100
- prezzo .....	101
- ricevimento e gradimento .....	101
- tolleranze .....	100
Pelli gropponate .....	98
Pelli nazionalizzate:	
- contrattazioni .....	103
- descrizione.....	103
- mediazione .....	104
- qualità della merce .....	104
- reclami .....	103
Pelli ovine e caprine importate:	
- consegna e pagamento .....	103
- contrattazioni .....	103
Pelli salate:	
- abbuoni .....	99
- clausola "circa" .....	99
- consegna e ricevimento.....	99
- contrattazione .....	98
- estremi e media di peso .....	99
- limiti di quantità .....	99
- mediazione .....	100
- peso ripesato .....	98
- prezzo .....	100
Pensione nei canili .....	297-298
Pensioni .....	267-272
Perdita parziale o totale del bene nel leasing mobiliare .....	218
Perfezionamento di pegni su titoli .....	214
Periodo di riscaldamento nella locazione.....	18
Perizie nelle opere di giardinaggio .....	72
Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche (*)	
Permuta degli oggetti preziosi .....	173

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Permuta dei beni immobili:	
- mediazione .....	15
- provvigione .....	9
Pesatura di:	
- carbone vegetale .....	82
- fieno .....	65
- lattonzoli per allevamento .....	49
- legna da ardere .....	80
- magroni per allevamento .....	49
- merce nei trasporti a carico completo .....	281
- paglia .....	65
- uva da vino .....	63
- vino .....	106
Pesci preparati (*)	
Peso di:	
- bovini da macello .....	43
- carbon fossile e coke .....	88-92
- da fatturare .....	89
- riconosciuto .....	88
- carta .....	159
- legna da ardere .....	80
- legno comune .....	144
- pelli salate (ripesato) .....	98
Peso e calo della legna da ardere .....	78
Pezzatura di:	
- anticrittogamici .....	200
- legna da ardere .....	77
- pavimenti in marmo o mosaico .....	254
Piante da vivaio:	
- attecchimento .....	69
- contestazioni della merce .....	68
- definizione .....	68
- distanze .....	69
- imballaggio .....	69
- onere del rischio .....	69
- reclami .....	68
- risarcimento .....	68
- sostituzioni .....	68
- trasporto .....	69
Piante e boschi d'alto fusto:	
- contenuto del contratto .....	83
- mediazione .....	84
- obblighi del compratore .....	83
- oggetto della compravendita .....	83

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Piante officinali e coloniali (\*)

Piante ornamentali in contenitore verdi e fiorite da interno:

- consegne ripartite .....	67
- forma del contratto.....	66
- garanzie .....	66
- imballaggi.....	67
- obblighi delle parti .....	67
- oneri del rischio .....	67
- prenotazioni .....	66
- reclami .....	68
- tolleranze .....	67
- trasporto.....	67

Piego disposizioni (nel trasporto di merci a collettame) ..... 279

Pietre (litografie)..... 163

Pietre artificiali:

- misurazione .....

190

Pietre naturali:

- consegne .....

190

- contrattazione .....

190

- misurazione .....

190

- posa in opera.....

190

Pizzi ..... 264-267

Platino ..... 171

Pneumatici (\*)

Pollame ..... 51-52

Pomodori (\*)

Ponteggi nelle opere di verniciatura e tinteggiatura..... 263

Porcellane, maioliche e terraglie in materiale di grès ..... 193

“Porto assegnato” nella spedizione ..... 286

Posa in opera di:

- pavimenti e rivestimenti in piastrelle, vetrosi e smalti .....

259

- pavimenti in legno .....

256

- pavimenti resilienti .....

258

- pavimenti tessili e agugliati .....

257

- pietre naturali.....

190

- serramenti e infissi in legno.....

260

Prelevamenti per la verifica dei concimi chimici ..... 200

Prelievi a mezzo sportello automatico ..... 214

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Prelievo di campioni:	
- di carburanti, combustibili, solventi e bitumi .....	202
- di filati di cotone.....	123
- di oli e grassi lubrificanti – paraffine e vaseline.....	205
- nei reclami delle droghe e spezie .....	74
Prenotazioni delle piante ornamentali da interno.....	66
Prenotazioni di camere d'albergo .....	267
Presa e consegna a domicilio nei trasporti di merci a collettame ....	269
Prestazione di servizi extra (alberghi) .....	278
Prestazioni:	
- del factor .....	233
- del provider .....	303
- dell'affiliato nel franchising .....	300
- dell'affiliante nel franchising .....	301
Prestiti e restituzioni del carbon fossile e coke .....	87
Prestito finalizzato nel credito al consumo :	
- decadenza dal beneficio del termine .....	228
- definizione .....	227
- divieto di versamenti al venditore .....	227
- modalità di stipulazione del contratto .....	227
- responsabilità sussidiaria del finanziatore .....	228
- richiesta di effetto a garanzia .....	228
- rimborso del finanziamento .....	227
- ritardato versamento .....	228
Preventivi:	
- nell'industria grafica .....	160
- nelle opere di costruzione di giardinaggio .....	70
- nelle opere di manutenzione di giardinaggio .....	71
Preventivi, progetti e disegni di macchine ed apparecchi diversi offerti in fornitura .....	180
Prezzo di:	
- carbon fossile e coke (a domicilio) .....	92
- carbon fossile e coke ("franco stazione confine") .....	90
- carbon fossile vegetale .....	81
- carta .....	159
- laterizi .....	192
- lavori su commissione degli oggetti preziosi .....	168
- legna da ardere .....	78
- legna da ardere (a domicilio).....	80
- legname per paleria .....	84
- macchine ed apparecchi diversi .....	182
- metalli preziosi .....	171
- oggetti preziosi .....	172

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

- pavimenti in legno .....	256
- pelli conciate .....	110
- pelli fresche .....	57
- pelli grezze ovine e caprine.....	101
- pelli salate .....	100
- vetro e cristallo nell'edilizia (in opera) .....	195
- vini (ettogrado).....	105
Primarola:	
- (parto della...) .....	38
Prime manutenzioni delle opere di costruzione di giardinaggio .....	71
Prodotti chimici in genere:	
- consegna .....	198
- contestazioni di qualità .....	199
- contrattazione .....	198
- forma e perfezionamento dell'ordine .....	198
- imballaggi.....	198
- oneri delle imposte di fabbricazione .....	199
- pagamento.....	199
- requisiti tecnici della merce .....	198
- verifica della merce .....	198
Prodotti della caccia e della pesca (*)	
Prodotti della panetteria (*)	
Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento (*)	
Prodotti dolciari:	
- decorrenza degli interessi .....	97
- imballaggi.....	96
- ordinazioni .....	96
- pagamento differito .....	96
- reclami .....	96
- spese d'incasso .....	97
- vendita "franco destino" .....	96
Prodotti petroliferi, carburanti, combustibili, solventi e bitumi .....	202
Prodotti surgelati (*)	
Prodotti tipografici .....	160
Produttori di latte .....	52
Progettazione delle opere di costruzione di giardinaggio .....	70
Progetto di costruzione nel leasing immobiliare .....	220

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Proprietà:	
- dei clichés, fotolito, zinchi (fotoriproduzioni grafiche) .....	163
- delle carte di credito .....	223
- di quadri e cilindri per la stampa di tessuti.....	248
- di pietre e lastre litografiche (fotoriproduzioni grafiche) .....	163
Proroga dei termini di consegna dei tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati .....	134
Proroga dei termini di consegna di ricami a macchina e pizzi.....	266
Prova della consegna dei suini grassi .....	48
Provenienza degli anticrittogamici .....	200
Provenienza della legna da ardere .....	77
Provinazioni nella contrattazione dei filati di cotone .....	120
Provini dei filati di cotone .....	121
Provvigione nelle mediazioni in genere:	
- contratti sciolti o ineseguiti .....	9
- diritto alla provvigione .....	9
- permuta beni immobili .....	9
- riparto.....	9
Pubblicità dell'accordo di convenzionamento .....	230
Puntelli (dimensioni).....	147
<b>Q)</b>	
Qualità di:	
- carbon fossile e coke.....	88
- carbone vegetale.....	81
- legna da ardere .....	77
- legname sagomato .....	151
- legname squadrato .....	147
- legnami nostrani ("sana mercantile").....	152
- miele .....	56
- pelli fresche .....	58
- pelli nazionalizzate .....	103
- travetti, smezzole o madieri.....	150
- vetro e cristallo nell'edilizia .....	194
- vini e mosti.....	104
Quantitativi del carbon fossile e del coke da consegnare .....	88
Quotazione del miele .....	57

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.



## R)

Raggruppamento dei titoli al portatore (pagamento del prezzo nella vendita contro documenti) .....	211
Rame (*)	
Rapporti fra venditori del carbone vegetale (contrattazione).....	82
Rapporti tra industriali tintori ed altri operatori:	
- consegna della merce e disposizioni per la lavorazione.....	249
- responsabilità della tintoria .....	249
- risarcimento danni .....	250
- riuscita della tintura su campione .....	249
- smarrimento degli oggetti .....	250
- termini della riconsegna.....	249
- termini per il ritiro.....	249
- verifica degli oggetti.....	250
Rapporti tra lavanderie e privati .....	252
Rapporti tra pulitintorie e privati:	
- consegna merce e disposizioni per la lavorazione .....	250
- responsabilità della pulitintoria .....	250
- risarcimento danni .....	252
- riuscita della tintura .....	251
- smarrimento degli oggetti .....	252
- termini della riconsegna.....	251
- termini per il ritiro.....	251
- verifica degli oggetti.....	251
Rapporti tra titolare ed esercenti nelle carte di credito .....	224
Recipienti:	
- degli inchiostri da stampa .....	167
- degli oli e grassi lubrificanti – delle paraffine e vaseline .....	205
- dei carburanti, combustibili, solventi e bitumi .....	203
Recesso:	
- nel credito rotativo o revolving.....	229
- nelle carte di credito .....	225
Reclami:	
- alle lavanderie .....	252
- in materia di:	
- carbon fossile e coke .....	88
- commercio carta .....	159
- droghe e spezie .....	74
- filati di cotone .....	123
- fiori recisi .....	66
- industria grafica .....	164
- legna da ardere .....	78

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

- legno comune .....	146
- maglieria e calzetteria .....	138
- manufatti preziosi su commissione .....	175
- metalli preziosi .....	172
- moduli continui .....	166
- oggetti preziosi .....	173
- opere di costruzione di giardinaggio .....	72
- opere di manutenzione di giardinaggio .....	72
- pelli nazionalizzate.....	104
- piante da vivaio .....	68
- piante ornamentali da interno .....	68
- prodotti chimici (contestazioni di qualità).....	199
- prodotti dolciari.....	96
- ricami a macchina e pizzi .....	266
- rottami non ferrosi, leghe e semilavorati .....	178
- tappezzeria in carta e stoffa.....	264
- tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati .....	136
- tessuti greggi di cotone .....	130
- uva da vino .....	64
- vino .....	107
Referenza campione nella stipulazione relativa alla maglieria e alla calzetteria .....	137
Referenza per i ricami a macchina e pizzi.....	264
Regolamentazione degli incarichi agli spedizionieri.....	284
Regolarità del carico della legna da ardere .....	79
Rendiconto nelle carte di credito .....	224
Requisiti di:	
- cubetti di porfido e di porfiroide nei lavori stradali.....	193
- fieno.....	65
- inchiostri da stampa.....	167
- latte .....	52
- legname rotondo .....	147
- merce e tolleranze nei pavimenti in legno.....	255
- oggetti preziosi .....	172
- paglia .....	65
- prodotti chimici.....	198
- rottami di ghisa .....	177
- tappezzeria in carta e stoffa .....	263
- tappezzeria in stoffa a tensione.....	264
- tronchi di legname nostrano .....	151
Resa dei tubetti dei filati di cotone .....	120
Resi di merce relativi a ricami a macchina e pizzi.....	266
Responsabilità concernente:	
- cliente di internet providers .....	303

- compratore di gas tecnici .....	207
- disegni per la riproduzione di stampa su tessuti .....	248
- finanziatore nel prestito finalizzato .....	228
- finanziatore nel credito rotativo o revolving .....	229
- lavanderia e risarcimento danni .....	253
- lavanderia nelle lavorazioni per conto di altre lavanderie .....	253
- provider .....	303
- pulitintoria nei rapporti tra pulitintoria e privati .....	250
- spedizioniere per l'applicazione dei noli e dei dazi doganali .....	289
- spedizioniere per l'operato di terzi .....	289
- tenentario dei canili .....	297
- venditore di:	
- bovini da macello .....	44
- carbon fossile e coke .....	92
- filati di cotone in varie ipotesi .....	116
- legna da ardere .....	80
- tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati .....	133
- tessuti greggi di cotone .....	126
- vettore nei trasporti a carico completo .....	282
 Responsabilità per danni nella contrattazione di rottami di ferro e di acciaio .....	 176
 Restituzione di macchine ed apparecchi diversi .....	 186
 Revoca dell'approvazione nel factoring .....	 233
 Ricami a macchina e pizzi:	
- condizioni contrattuali presunte .....	265
- danneggiamento del materiale fornito dal committente .....	267
- pagamenti .....	266
- proroga dei termini di consegna .....	266
- reclami .....	266
- referenze .....	264
- resi di merce .....	266
- risoluzione totale o parziale del contratto .....	266
- ritardo nel pagamento .....	267
- sostituzione o bonifico .....	265
- specie di consegna .....	265
- termini di consegna .....	266
- tolleranza sui tempi di spedizione .....	265
- tolleranze sulle quantità, irregolarità e dimensioni .....	265
- vizi occulti .....	266
 Ricerca del selvatico levato .....	 237
 Ricevimento e gradimento delle pelli grezze ovine e caprine .....	 101
 Ricevute rilasciate dallo spedizioniere .....	 285
 Richiamo delle tabelle UNI nella contrattazione dei materiali ferrosi .....	 170

Richiesta:	
- di effetto a garanzia nel prestito finalizzato .....	228
- di finanziamento nell'accordo di convenzionamento .....	229
Riconoscimento del peso del carbone vegetale nei rapporti tra rivenditori .....	81
Riconoscimento della qualità del carbone vegetale nei rapporti tra rivenditori .....	81
Riconsegna del fondo e delle scorte nell'affitto di fondi rustici .....	28
Riconsegna dei locali nella locazione .....	18
Riconsegna nella lavorazione della lavanderia per conto di altre lavanderie .....	253
Riduzione del prezzo dei suini grassi .....	48
Rimborso del finanziamento nel prestito finalizzato .....	227
Rinnovazione bancaria di precedente operazione cambiaria .....	213
Rinnovazione del contratto del latte .....	53
Rinnovazione tacita della locazione .....	18
Riordino di ambienti arredati nelle opere di verniciatura .....	263
Riparazioni nella locazione .....	17
Ripartizione della consegna del carbon fossile e coke .....	88
Risarcimento danni:	
- da parte delle lavanderie .....	253
- nei rapporti tra industriali tintori ed altri operatori .....	250
- nei rapporti tra pulitintoria e privati .....	252
- nella lavorazione da parte della lavanderia per conto di altre lavanderie .....	254
Risarcimento del danno o rimborso da parte del vettore per ritardo consegna o errata tassazione del legno comune .....	143
Risarcimento nella compravendita di piante da vivaio .....	68
Rischio del trasporto di:	
- carbon fossile e coke (per ferrovia) .....	89
- carta .....	159
- equini .....	45
- filati di cotone .....	119
- lattonzoli per allevamento .....	50
- legno comune .....	143
- magroni per allevamento .....	50
- piante da vivaio .....	69
- piante ornamentali da interno .....	67
- tessuti greggi di cotone .....	129

Rischio della conservazione della carta.....	159
Rischio e spese di trasporto nella vendita dei cani .....	294
Rischi e spese fino alla consegna dei bovini da riproduzione e da latte .....	37
Riservatezza degli internet providers .....	304
Riso (*)	
Riso brillato (*)	
Risoluzione del contratto di:	
- bovini .....	41
- cani .....	297
- equini .....	45-47
- lattonzoli per allevamento .....	50
- leasing mobiliare .....	219
- legno comune .....	143
- magroni per allevamento.....	50
- suini grassi.....	49
Risoluzione del contratto relativo a ricami a macchina e pizzi .....	266
Rispedizione fuori piazza del carbone vegetale .....	82
Ritardato versamento nel prestito finalizzato .....	228
Ritardo:	
- del parto dei bovini da riproduzione e da latte .....	38
- nel collaudo del legno comune .....	143
- nel pagamento dei ricami a macchina e dei pizzi .....	267
- nel ritiro di vini e mosti.....	106
- nella consegna degli equini.....	45
- nella consegna dei filati di cotone .....	118
- nella consegna del vino.....	106
- nella consegna dei bovini da riproduzione e da latte .....	37
Ritiro di:	
- biancheria da parte della lavanderia nella lavorazione per conto di altre lavanderie.....	253
- legno comune .....	144
- materiale da parte delle lavanderie .....	252
- merci a collettame (nei trasporti).....	276
Rivalsa spese per merce “franco stazione confine” nel trasporto estero del carbon fossile e coke .....	90
Rotoli di carta difettosi .....	158
Rottami di ferro e di acciaio:	
- contrattazione .....	176
- materiale “pronto al forno” .....	176
- responsabilità per danni .....	176

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Rottami di ghisa:	
- contestazioni .....	177
- distinzioni .....	176
- materiale "pronto al forno" .....	177
- requisiti della merce.....	177
Rottami metallici .....	176-178
Rottami non ferrosi, leghe e semilavorati:	
- consegna e peso dei materiali .....	177
- reclami .....	178
- tolleranze .....	178
<b>S)</b>	
"Salvo visita" (merce contrattata in blocco – stock) .....	139
Saponi, glicerina, profumeria (*)	
Scarico:	
- del legno comune .....	143
- del vino .....	106
- dell'uva da vino .....	63
Scarti di ritorno relativi alla carta .....	158
Scarti nell'industria grafica .....	163
Scelta:	
- del fornitore nel leasing mobiliare .....	217
- del venditore nel credito rotativo o revolving.....	228
Scelta e tolleranza in materia di pavimenti e rivestimenti in piastrelle, vetrosi e smalti.....	258
Scelte e tolleranze nel materiale di grès .....	193
Sconti nel pagamento:	
- dei tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati .....	135
- dei tessuti greggi di cotone .....	130
Scorte:	
- morte nell'affitto di fondi rustici .....	27
- nella compravendita di aziende e impianti .....	21
- vive nell'affitto di fondi rustici .....	28
Scottona (distinzioni e oggetto del contratto) .....	42
Scrofe e verri: contrattazione .....	50
Segale (*)	
Segnalazione dei danni allo spedizioniere.....	290
Selvatico:	
- abbattuto .....	238

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

- di passo rimesso .....	237
- fatto frullare .....	237
- rimesso da poco .....	237
Serramenti e infissi in legno:	
- consegna .....	260
- garanzia .....	261
- misurazione .....	260
- posa in opera.....	260
- prezzo .....	261
Significato bancario dei fondi a disposizione .....	214
Smarrimento:	
- da parte delle lavanderie .....	253
- della carta di credito nel credito rotativo o revolving .....	229
- delle carte di credito .....	224
- nei rapporti tra industriali tintori ed altri operatori .....	250
- nei rapporti tra pulitintorie e privati .....	252
- nella lavorazione della lavanderia per conto di altre lavanderie ..	254
Smezzole .....	150
Smusso nel legname squadrato .....	148
Soggetti del contratto negli equini .....	44
Solfato di rame (titolo, pezzatura, provenienza) .....	200
Solventi.....	202
Soriana (distinzioni e oggetto del contratto) .....	42
Sostituzione della merce nella contrattazione dei filati di cotone ....	123
Sostituzione o bonifico nella contrattazione di ricami a macchina e pizzi .....	265
Sostituzione delle piante da vivaio.....	68
Sostraio (contrattazione) .....	82
Sottomisure del legname segato .....	148
Spacco (distinzioni) .....	81
Specie di:	
- bovini da macello.....	42
- consegna dei filati di cotone .....	117
- legname resinoso .....	146
- legnami nostrani .....	151
Spedizione di:	
- carbon fossile e coke (a terzi destinatari) .....	89
- carbone vegetale (per ferrovia o automezzi).....	81
- carta.....	159

- filati di cotone.....	116
- legna da ardere (a terzi) .....	79
- macchine ed apparecchi diversi .....	182
- merci a collettame (vedi trasporti) .....	276
- piccole partite (vedi trasporti) .....	276
- tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati .....	134
- tessuti greggi di cotone .....	127
 Spedizione groupage .....	 288
 Spedizione inferiore a 20 Kg. nei trasporti di merci a collettame ....	 278
 Spedizionieri:	
- assicurazione.....	289
- competenze accessorie.....	286
- comunicazioni tra spedizioniiere e mandante .....	285
- consegna documenti .....	284
- cose inaccettabili .....	285
- cose pericolose, nocive o deperibili .....	285
- cose soggette a speciali condizioni o controlli .....	285
- documenti di accompagnamento .....	286
- esecuzione del mandato .....	284
- facoltà e responsabilità in difetto di istruzioni .....	286
- “franco casa sdoganata” .....	287
- “franco contro” .....	287
- “franco destino” .....	287
- “franco domicilio” .....	287
- “franco fabbrica” .....	286
- “franco sdoganato” .....	287
- “franco terminal arrivo” .....	287
- impedimenti e limitazioni ai trasporti .....	290
- impossibilità di adempimento per cause di forza maggiore .....	289
- indennità doganali .....	286
- inesatte indicazioni .....	285
- intimazioni di pagamento in conseguenza delle merci detenute..	289
- limitazioni di responsabilità .....	284
- limiti di responsabilità .....	289
- mancato svincolo merci al domicilio del destinatario .....	288
- noli .....	286
- noli e spese gravanti sulla merce .....	288
- obblighi del mandante .....	286
- obblighi del mandante sulle spese a carico della spedizione .....	288
- “offerta a forfait” .....	287
- offerte.....	288
- “porto assegnato” .....	286
- regolamentazione degli incarichi .....	284
- responsabilità per l’operato di terzi .....	289
- ricevute .....	285
- segnalazioni dei danni .....	290
- “spedizioni groupage” .....	288



- "spesa anticipata" .....	287
- termini di prescrizione .....	290
- validità dei prezzi e delle condizioni .....	288
"Spesa anticipata" nella spedizione .....	287
Spese del trasporto:	
- dei bovini da riproduzione e da latte .....	37
- dei filati di cotone.....	123
- dei lattonzoli per allevamento .....	50
- dei magroni per allevamento.....	50
- nella compravendita degli equini .....	45
- nell'industria grafica (spedizione) .....	164
Spese di:	
- pesatura del carbon fossile e coke .....	89
Spese e documenti del trasporto della legna da ardere .....	78
Spese fino alla pesatura dei suini grassi .....	47
Spese notarili nella compravendita di fondi rustici.....	25
Spessori del legname segato.....	149
Spessori e dimensioni del vetro e del cristallo nell'edilizia .....	194
Spezie e droghe (vedi droghe e spezie) .....	72-74
Stagionatura:	
- dei travetti, smezzole o madieri.....	150
- della legna da ardere.....	77
- e consegna dei materiali in fibrocemento .....	191
Stampa periodica .....	164
Stock della maglieria e della calzetteria.....	139
Storno parziale dell'ordinazione del carbon fossile e coke .....	87
Sub-deposito dei titoli al portatore .....	213
Succhi di frutta (*)	
Suggellamento di recipienti dei vini .....	105
Sughero (*)	
Suini:	
- forma del contratto.....	47
- mediazione .....	47
- oggetto del contratto .....	47
Suini grassi:	
- caparra.....	47
- carni con odori sgradevoli .....	48
- consegna .....	49

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

- contrattazioni .....	47
- contratto a peso morto .....	48
- contratto a peso vivo .....	48
- determinazione del peso morto .....	48
- determinazione del peso vivo .....	48
- malattie infettive.....	49
- pagamento.....	47
- parti incommestibili .....	48
- prova della consegna .....	48
- riduzione del prezzo .....	48
- risoluzione del contratto.....	49
- spese fino alla pesatura .....	47
- tempo della macellazione .....	49

Superficie dei clichés, delle fotolito e degli zinchi (fotoriproduzioni grafiche – cliché e fotolito) .....	163
--	-----

Svincolo:

- del legno comune .....	143
- della legna da ardere.....	78
- merci al domicilio del destinatario nella spedizione .....	288

**T)**

Tabacchi lavorati (\*)

Tappeti erbosi:

- garanzia di attecchimento .....	70
- misurazione .....	70

Tappezzerie in carta e stoffa incollate:

- consegna del materiale .....	263
- determinazione del corrispettivo .....	264
- modalità di misurazione.....	263
- obblighi del committente .....	264
- reclami .....	264
- requisiti .....	263

Tappezzerie in stoffa a tensione:

- consegna del materiale .....	264
- contrattazione e misurazione.....	264
- requisiti .....	264

Tare nei filati di cotone .....	119
---------------------------------	-----

Tare nelle droghe e spezie.....	73
---------------------------------	----

Tariffa del corriere nel trasporto merci a collettame.....	280
--	-----

Tavolame (assortimenti e tipi) .....	149
--------------------------------------	-----

Tavole .....	148
--------------	-----

Tavole di legname nostrano .....	152
----------------------------------	-----

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Tenutari dei canili .....	297
Termine:	
- di spedizione della carta .....	159
- per il carico e lo scarico nei trasporti a carico completo .....	282
- per il preavviso di recesso dal contratto per l'apertura di credito a tempo indeterminato .....	211
- per l'esercizio del diritto di opzione nell'amministrazione dei titoli .....	212
- di ritiro dalla lavanderia .....	252
Termini di consegna di:	
- legno comune .....	144
- macchine ed apparecchi diversi .....	182
- maglieria e calzetteria .....	137
- ricami a macchina e pizzi .....	265
- materiale da parte delle lavanderie .....	252
Termini di consegna nell'industria grafica .....	162
Termini di pagamento:	
dei tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati .....	135
dei tessuti greggi di cotone .....	130
degli internet providers .....	304
Termini di prescrizione nella spedizione .....	290
Termini di riconsegna:	
- nei rapporti tra industriali tintori ed altri operatori .....	249
- nei rapporti tra pulitintorie e privati .....	251
- nella lavorazione della lavanderia per conto di altre lavanderie ..	253
Termini per il ritiro nei rapporti tra industriali tintori ed altri operatori .....	249
Termini per il ritiro nei rapporti tra pulitintorie e privati .....	251
Tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati:	
- accertamenti su contestazioni e relative conseguenze .....	136
- anticipi di consegna .....	134
- caratteristiche .....	132
- "colori solidi" .....	132
- conferma della proposta di contratto .....	133
- disposizioni sulla lavorazione .....	133
- esecuzione del contratto da parte del venditore .....	133
- imballaggi .....	135
- istruzioni del compratore .....	134
- luogo di pagamento .....	136
- mancata sostituzione di merce legittimamente rifiutata .....	136
- mercantilità della merce .....	135
- messa a disposizione .....	134
- nozioni .....	132

- oggetto della vendita .....	133
- ordinazioni assunte da rappresentanti .....	132
- pagamenti .....	135
- pagamenti a persona non legittimata .....	135
- pagamenti ritardati e relativi interessi .....	135
- proroga dei termini di consegna .....	134
- reclami .....	136
- responsabilità del venditore.....	134
- sconto nei pagamenti .....	135
- spedizione della merce .....	134
- termini di pagamento.....	135
- tolleranze sui termini di consegna.....	134
- tolleranze varie .....	135
- valore delle indicazioni contrattuali .....	132
- vendita su campione .....	133

Tessuti greggi di cotone:

- accertamenti sul reclamo.....	131
- caratteristiche .....	125
- casi fortuiti e di forza maggiore .....	128
- conclusione del contratto.....	125
- conseguenze degli accertamenti su reclamo .....	131
- disposizioni sulla lavorazione .....	126
- esecuzione del contratto da parte del venditore .....	126
- imballaggi.....	129
- interessi .....	130
- istruzioni del compratore .....	127
- istruzioni per la spedizione .....	129
- luogo del pagamento.....	130
- magazzinaggio.....	127
- mercantilità della merce.....	129
- messa a disposizione .....	126
- modalità della contrattazione.....	125
- ordinazioni (vari tipi) .....	125
- nozione .....	124
- pagamento.....	130
- pagamento a persona non legittimata.....	130
- pagamento ritardato .....	130
- reclami e relativi termini.....	130
- responsabilità del venditore.....	126
- rischio del trasporto .....	129
- sconti .....	130
- spedizione .....	127
- termini di consegna .....	127
- termini di pagamento.....	130
- tolleranze .....	129
- tolleranze sui termini di consegna.....	127
- valore delle contrattazioni .....	125
- valore delle indicazioni contrattuali .....	125

Tintoria, stampa e finissaggio di tessuti, filati e materie tessili in genere:	
- abbuoni .....	247
- accorciamenti, allungamenti e cali dei tessuti .....	246
- calo dei filati .....	247
- campionatura .....	248
- casi di mancanza di responsabilità del tintore .....	247
- difetti, reclami e controlli .....	247
- disegni .....	248
- disposizioni per la lavorazione .....	246
- forma della contrattazione .....	246
- merce già trattata.....	246
- quadri e cilindri per la stampa .....	248
- rapporti fra industriali tintori ed altri operatori .....	249
- responsabilità della tintoria industriale nei rapporti con altri operatori .....	249
- riconsegna della merce da parte del tintore .....	247
- riuscita della tintura nei rapporti tra pulitintorie e privati .....	249
- solidità del colore.....	248
- verifica del peso lordo e del numero dei colli .....	246
Tintura su campione nei rapporti tra industriali tintori ed altri operatori .....	249
Tipi di pelli conciate contrattate .....	110
Tipologie di:	
- vendita del legname per paleria .....	84
- legname grezzo in tronchi .....	84
- legname sagomato .....	151
Titolo degli anticrittogamici.....	200
Titolo medio dei filati di cotone.....	122
Tolleranze alla consegna sul numero dei capi della maglieria e calzetteria .....	138
Tolleranze in materia di:	
- carta.....	158
- carta fornita dal committente nell'industria grafica .....	163
- cartoni .....	160
- compensati .....	153
- uova.....	55
- consegna di:	
- filati di cotone .....	117
- maglieria e calzetteria .....	138
- tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati .....	134
- tessuti greggi di cotone .....	127
- filati di cotone.....	120
- gas tecnici .....	206

- gradazione dei vini.....	105
- inerti.....	192
- legname per paleria.....	84
- legno comune .....	142
- materiali per lavori stradali .....	193
- metalli preziosi.....	172
- misure della maglieria e calzetteria.....	138
- moduli continui.....	166
- oggetti preziosi .....	173
- pelli grezze ovine e caprine.....	100
- peso di:	
- filati di cotone .....	117
- legno comune .....	142
- pelli bovine ed equine importate .....	102
- pelli conciate .....	110
- pezze dei tessuti di cotone candeggiate, tinte o colorate .....	135
- piante ornamentali da interno .....	67
- qualità di maglieria e calzetteria .....	138
- ricami a macchina e pizzi .....	265
- rottami non ferrosi, leghe e semilavorati .....	178
- spedizione dei ricami a macchina e pizzi .....	265
- tessuti greggi di cotone .....	129
- titolo fatturato dei filati di cotone .....	122
- travetti, smezzole o madieri.....	150
- uova.....	55
Tondelli (dimensioni) .....	147
Tondelli per cartiera (dimensioni).....	147
Tondoni da costruzione (dimensioni) .....	147
Toro (distinzioni) .....	36-44
Trapasso di automezzo usato (definizione) .....	292
Trasformatori di latte .....	52
Trasformazione dei minerali non metalliferi .....	190-195
Trasporti a carico completo:	
- accertamento di avaria .....	282
- carichi speciali .....	281
- classificazione .....	280
- containers .....	284
- corrispettivo .....	283
- destinazione della merce.....	283
- dichiarazione di valore.....	282
- documenti .....	281
- "extra" .....	283
- indicazioni e documenti a cura del vettore .....	282
- modalità .....	281

- operazioni di carico e scarico .....	281
- ordinazione e prenotazione .....	281
- pagamento.....	283
- pesatura della merce.....	281
- responsabilità del vettore.....	282
- termine per il carico e lo scarico .....	282

Trasporti aerei (\*)

Trasporti di merce a collettame e/o piccole partite:

- accertamento di avaria .....	278
- classificazione .....	276
- colli eccezionali .....	277
- controlli da parte del vettore .....	278
- corrispettivi.....	279
- destinazione della merce.....	279
- dichiarazione di valore.....	278
- "extra" .....	280
- giacenze .....	279
- imballaggio.....	277
- impedimenti e limitazioni .....	278
- mancato svincolo.....	279
- merci pericolose e nocive .....	277
- modalità .....	276
- obblighi (trasporto e spedizione delle merci) .....	277
- offerta del vettore e validità prezzi .....	279
- ordinazione e prenotazione.....	276
- pagamento.....	280
- piego disposizioni .....	279
- presa e consegna a domicilio .....	278
- ritiri e consegne .....	276
- spedizione contrassegno.....	276
- spedizioni inferiori a 20 kg.....	278
- tariffa del corriere.....	280

Trasporto:

- con automezzo del legno comune .....	142
- con automezzo della legna da ardere.....	79
- del vino .....	106
- dell'uva da vino .....	63
- delle piante da vivaio.....	69
- delle piante ornamentali da interno .....	67
- e spedizione della maglieria e della calzetteria.....	138
- "franco stazione di arrivo" del carbon fossile e coke.....	89
- per ferrovia della legna da ardere .....	78
- per vendita in valuta estera franco confine nella contrattazione del carbon fossile e coke .....	90

Travetti, smezzo o maderi:

- misure .....	150
- qualità .....	150

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

- smusso .....	150
- stagionatura .....	150
- tolleranze .....	150
Travi segati a misure obbligate .....	150
Travi "testa a testa" o "uso fiume" .....	148
Travi "uso Trieste" .....	147
Tronchi da sega (dimensioni) .....	147
Tubazioni in PVC non plastificato:	
- valorizzazione economica dopo la posa in opera .....	201
Tubetti di avvolgimento dei filati di cotone .....	119

## U)

Umidità di:	
- carbon fossile e coke.....	91
- legna da ardere .....	79
Unità base di contrattazione della maglieria e della calzetteria.....	137
Unità di base di contrattazione delle uova .....	54
Unità di contrattazione dei carburanti, combustibili, solventi e bitumi .....	202
Uova:	
- classificazione della merce .....	54
- pagamento .....	55
- tolleranze .....	55
- unità di base di contrattazione .....	54
Usi applicabili ai cartoni .....	159
Usi bancari:	
- accredito in conto "salvo buon fine" .....	213
- addebito di titoli impagati.....	215
- chiusura del conto corrente .....	211
- conti correnti intestati a minori.....	214
- diminuzione del valore dei beni dati a garanzia .....	212
- disposizioni telefoniche per esecuzione di operazioni su titoli ....	214
- esecuzione di incarichi ricevuti da parte della azienda di credito..	214
- fondi a disposizione .....	214
- incassi .....	214
- interessi composti .....	211
- interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti .....	212
- interessi nei mutui ipotecari.....	212
- interessi nelle operazioni bancarie in genere .....	212
- misura del compenso nel deposito bancario di titoli .....	213
- obblighi degli Istituti di credito nel deposito di titoli in custodia ed amministrazione.....	212



- operazioni di credito documentario .....	211
- pagamento del prezzo nella vendita contro documenti.....	211
- pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto di credito.....	211
- perfezionamento di pegni su titoli .....	214
- prelievi a mezzo sportello automatico .....	214
- rinnovazione di operazione cambiaria.....	213
- sub-deposito e raggruppamento dei titoli al portatore.....	213
- termine per l'esercizio del diritto di opzione .....	213
- termine usuale di preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato .....	211
- versamenti su conto corrente .....	214
Usi e restituzione delle bombole di gas di petrolio liquefatti .....	205
Usi generali nel credito al consumo .....	227
Usi negoziali.....	246-305
Uso del legno comune venduto .....	143
Uso dell'immobile nel leasing immobiliare .....	220
Utilizzazione del bene nel leasing mobiliare .....	218
Utilizzo dei servizi di internet providers .....	304
Uva da vino:	
- avarie.....	63
- contrattazioni .....	63
- imballaggi.....	63
- mediazione .....	64
- pagamento.....	64
- pesatura.....	63
- reclami .....	64
- scarico .....	63
- trasporto.....	63
<b>v)</b>	
Vacca:	
- asciutta .....	37
- con due fori in un capezzolo .....	40
- con latte mercantile .....	36
- giusta .....	36
- orba da uno a più capezzoli .....	36
- (parto prima della consegna della...) .....	38
- scarsa da due capezzoli .....	36
- scarsa da un capezzolo.....	36
Validità:	
- dei prezzi e delle condizioni nella spedizione .....	288
- dell'offerta ferma nella compravendita di carbon fossile e coke .....	87
- delle carte di credito .....	224

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

Valletta di montagna già occupata .....	238
Valore:	
- dei beni dati a garanzia .....	212
- dei preventivi, progetti, disegni ed altri dati contrattuali nella fornitura di macchine ed apparecchi diversi .....	180
- della lettera di vettura nel trasporto del carbon fossile e coke ....	89
- delle contrattazioni per i tessuti greggi di cotone .....	125
- delle indicazioni contrattuali in materia di tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati .....	132
- delle indicazioni contrattuali in materia di tessuti greggi di cotone .....	125
Valorizzazione economica dopo la posa in opera delle tubazioni in PVC non plastificato .....	201
Variazione del prezzo di pensione nei canili .....	297
Vaseline .....	204-205
Veicoli usati (vedi automezzi).....	292
Vendita:	
- a prova degli equini .....	44
- a prova dei cani .....	294
- a prova di produzione del latte .....	37
- con esclusione di garanzia per i bovini da riproduzione e da latte	38
Vendita di:	
- cani con certificato.....	295
- carbon fossile e coke a mezzo di rappresentanti e simili .....	87
- carburanti, combustibili, solventi e bitumi in autocisterne .....	204
- inchiostri da stampa.....	167
- oli e grassi lubrificanti, paraffine e vaseline in autocisterne .....	205
- prodotti dolciari "franco destino" .....	96
- tessuti di cotone candeggiati, tinti o colorati su campione .....	133
- tronchi e tavole di legname nostrano .....	152
"Vendo la vacca giusta, sana e da galantuomo" (espressioni di garanzia) .....	38
Verde da fronda (vedi fiori recisi) .....	66
Verifica in materia di:	
- carbone vegetale .....	81
- carburanti, combustibili, solventi e bitumi .....	204
- concimi chimici .....	200
- lavorazione della lavanderia per conto di altre lavanderie .....	254
- metalli preziosi .....	171
- oggetti nei rapporti tra industriali tintori e altri operatori .....	250
- oggetti nei rapporti tra pulitintorie e privati .....	251
- oli e grassi lubrificanti, delle paraffine e vaseline .....	205
- preziosi nei lavori su commissione .....	174

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

- prodotti chimici.....	198
- tintoria, stampa e finissaggio.....	246
- vini contrattati .....	106
- vizi di:	
- bovini .....	41
- cani .....	297
- equini .....	46
Verri e scrofe (contrattazioni) .....	49
Versamenti su conto corrente .....	214
Versamento del corrispettivo nel leasing immobiliare .....	220
Vetri e cristalli in lastra e prodotti di vetro per l'edilizia:	
- consegna .....	195
- misurazione .....	195
- prezzo in opera .....	195
- qualità e tolleranze .....	194
- spessori e dimensioni .....	194
Vini:	
- destinati alla acetificazione .....	107
- destinati alla distillazione.....	107
Vini e vermouth - Vini e mosti:	
- accettazione tacita della merce.....	106
- analisi.....	104
- campioni .....	104
- clausole speciali .....	105
- consegna .....	106
- contrattazione .....	106
- contrattazione a prezzo ettogrado.....	105
- contrattazione di vini destinati alla distillazione ed alla acetificazione .....	107
- contrattazione in base a gradazione minima.....	106
- contrattazione in base alla gradazione .....	105
- deficienze di gradazione .....	105
- determinazione gradazione alcoolica .....	105
- eccedenze di gradazione .....	105
- fini da bottiglia .....	107
- in recipienti chiusi .....	107
- mediazione .....	108
- merce non corrispondente al campione .....	106
- pagamento .....	107
- pesatura .....	106
- qualità (contrattazione in base alla gradazione) .....	105
- reclami .....	107
- ritardo nel ritiro.....	106
- ritardo nella consegna .....	106
- scarico .....	106
- suggellamento di botti e vasche .....	105

\* effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l'esistenza di usi consolidati.

- tolleranze di gradazione .....	105
- trasporto.....	106
- verifica della merce .....	106
Vino rifiutato perché non corrispondente al campione.....	106
Visita dei locali nella locazione .....	12
“Vista e gradita” (merce contrattata in blocco).....	139
“Vista e piaciuta” (merce contrattata in blocco) .....	139
“Vista e piaciuta salvo avaria” (merce contrattata in blocco) .....	139
Vitelli:	
- contrattazione .....	41
- forma del contratto.....	42
- mediazione .....	42
Vitello (morte del...) .....	38
Vitello grasso (distinzioni e oggetto) .....	42
Vitellone (distinzioni e oggetto) .....	42
Vizi:	
- apparenti degli equini .....	45
- apparenti nella compravendita di bovini da riproduzione e da latte .....	38
- da risoluzione del contratto nella compravendita .....	39-40-41
- da risoluzione del contratto nella compravendita dei cani .....	296
- da risoluzione del contratto nei bovini da riproduzione e da latte .....	39
- del carbone vegetale .....	82
- occulti degli animali da cortile .....	52
- occulti nella contrattazione di ricami a macchina e pizzi .....	266
Vizio del nervetto nella compravendita dei bovini .....	39
<b>Z)</b>	
Zimbello .....	239
Zinchi (fotoriproduzioni grafiche) .....	163
Zolfi.....	201
Zoppina lombarda nella compravendita dei bovini .....	40

CCIAA di Varese

## INDICI GENERALI

1) Indice sistematico delle materie	pag.	508
2) Appendice	pag.	517
3) Indice alfabetico - analitico delle attività e delle merci oggetto di usi	pag.	519

CCIAA di Varese

CCIAA di Varese

CCIAA di Varese

Finito di stampare nel Luglio 2005  
da F.lli Crespi - Industria Grafica - Cassano Magnago - Va





CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA DI VARESE

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura  
Servizio Regolazione del Mercato, Arbitrato e Conciliazione  
Piazza Monte Grappa, 5 • 21100 Varese  
Tel. 0332 295311-366 • Fax 0332 295336  
[regolazione.mercato@va.camcom.it](mailto:regolazione.mercato@va.camcom.it) • [www.va.camcom.it](http://www.va.camcom.it)